

BOZZE DI STAMPA
19 gennaio 2015
N. 1

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVII LEGISLATURA

**Disposizioni in materia di elezione della Camera
dei deputati (1385)**

EMENDAMENTI

TOMO XIV

ARTICOLO 1

Dall'emen. 1.7000/601 all'emen. 1.0.65

1.7000/601

CALDEROLI

All'emendamento 1.7000, dopo il punto 5), inserire il seguente:

«5-bis) all'articolo 77, sopprimere i commi 1 n. 1».

1.7000/602

CALDEROLI

All'emendamento 1.7000, dopo il punto 5), inserire il seguente:

«5-bis) all'articolo 77, sopprimere i commi 1 n. 2».

1.7000/603

CALDEROLI

All'emendamento 1.7000, dopo il punto 5), inserire il seguente:

«5-bis) all'articolo 79, sopprimere l'articolo».

1.7000/604

CALDEROLI

All'emendamento 1.7000, dopo il punto 5), inserire il seguente:

«5-bis) all'articolo 79, sopprimere i commi 1 n. 2».

1.7000/605

CALDEROLI

All'emendamento 1.7000, dopo il punto 5), inserire il seguente:

«5-bis) all'articolo 79, sopprimere i commi 1 e 3».

1.7000/606

CALDEROLI

All'emendamento 1.7000, dopo il punto 5), inserire il seguente:

«5-bis) all'articolo 79, sopprimere i commi 1 e 4».

1.7000/607

CALDEROLI

All'emendamento 1.7000, dopo il punto 5), inserire il seguente:

«5-bis) all'articolo 79, sopprimere i commi 1 e 5».

1.7000/608

CALDEROLI

All'emendamento 1.7000, dopo il punto 5), inserire il seguente:

«5-bis) all'articolo 79, sopprimere i commi 1 e 6».

1.7000/609

CALDEROLI

All'emendamento 1.7000, dopo il punto 5), inserire il seguente:

«5-bis) all'articolo 79, sopprimere il comma 1».

1.7000/610

CALDEROLI

All'emendamento 1.7000, dopo il punto 5), inserire il seguente:

«5-bis) all'articolo 79, sopprimere i commi 2 e 3».

1.7000/611

CALDEROLI

All'emendamento 1.7000, dopo il punto 5), inserire il seguente:

«5-bis) all'articolo 79, sopprimere i commi 2 e 4».

1.7000/612

CALDEROLI

All'emendamento 1.7000, dopo il punto 5), inserire il seguente:

«5-bis) all'articolo 79, sopprimere i commi 2 e 5».

1.7000/613

CALDEROLI

All'emendamento 1.7000, dopo il punto 5), inserire il seguente:

«5-bis) all'articolo 79, sopprimere i commi 2 e 6».

1.7000/614

CALDEROLI

All'emendamento 1.7000, dopo il punto 5), inserire il seguente:

«5-bis) all'articolo 79, sopprimere il comma 2».

1.7000/615

CALDEROLI

All'emendamento 1.7000, dopo il punto 5), inserire il seguente:

«5-bis) all'articolo 79, sopprimere i commi 3 e 4».

1.7000/616

CALDEROLI

All'emendamento 1.7000, dopo il punto 5), inserire il seguente:

«5-bis) all'articolo 79, sopprimere i commi 3 e 5».

1.7000/617

CALDEROLI

All'emendamento 1.7000, dopo il punto 5), inserire il seguente:

«5-bis) all'articolo 79, sopprimere i commi 3 e 6».

1.7000/618

CALDEROLI

All'emendamento 1.7000, dopo il punto 5), inserire il seguente:

«5-bis) all'articolo 79, sopprimere il comma 3».

1.7000/619

CALDEROLI

All'emendamento 1.7000, dopo il punto 5), inserire il seguente:

«5-bis) all'articolo 79, sopprimere i commi 4 e 5».

1.7000/620

CALDEROLI

All'emendamento 1.7000, dopo il punto 5), inserire il seguente:

«5-bis) all'articolo 79, sopprimere i commi 4 e 5».

1.7000/621

CALDEROLI

All'emendamento 1.7000, dopo il punto 5), inserire il seguente:

«5-bis) all'articolo 79, sopprimere il comma 4».

1.7000/622

CALDEROLI

All'emendamento 1.7000, dopo il punto 5), inserire il seguente:

«5-bis) all'articolo 79, sopprimere i commi 5 e 6».

1.7000/623

CALDEROLI

All'emendamento 1.7000, dopo il punto 5), inserire il seguente:

«5-bis) all'articolo 79, sopprimere il comma 5».

1.7000/624

CALDEROLI

All'emendamento 1.7000, dopo il punto 5), inserire il seguente:

«5-bis) all'articolo 79, sopprimere il comma 6».

1.7000/625

CALDEROLI

All'emendamento 1.7000, dopo il punto 5), inserire il seguente:

«5-bis) all'articolo 81, sopprimere l'articolo».

1.7000/626

CALDEROLI

All'emendamento 1.7000, dopo il punto 5), inserire il seguente:

«5-bis) all'articolo 81, sopprimere i commi 1 e 3».

1.7000/627

CALDEROLI

All'emendamento 1.7000, dopo il punto 5), inserire il seguente:

«5-bis) all'articolo 81, sopprimere il comma 1».

1.7000/628

CALDEROLI

All'emendamento 1.7000, dopo il punto 5), inserire il seguente:

«5-bis) all'articolo 81, sopprimere i commi 3 e 5».

1.7000/629

CALDEROLI

All'emendamento 1.7000, dopo il punto 5), inserire il seguente:

«5-bis) all'articolo 81, sopprimere il comma 3».

1.7000/630

CALDEROLI

All'emendamento 1.7000, dopo il punto 5), inserire il seguente:

«5-bis) all'articolo 81, sopprimere il comma 5».

1.7000/631

CALDEROLI

All'emendamento 1.7000, dopo il punto 5), inserire il seguente:

«5-bis) all'articolo 82, sopprimere l'articolo».

1.7000/632

CALDEROLI

All'emendamento 1.7000, dopo il punto 5), inserire il seguente:

«5-bis) all'articolo 83, sopprimere l'articolo».

1.7000/633

CALDEROLI

All'emendamento 1.7000, dopo il punto 5), inserire il seguente:

«5-bis) all'articolo 83, sopprimere i commi 1 e 2».

1.7000/634

CALDEROLI

All'emendamento 1.7000, dopo il punto 5), inserire il seguente:

«5-bis) all'articolo 83, sopprimere i commi 1 e 3».

1.7000/635

CALDEROLI

All'emendamento 1.7000, dopo il punto 5), inserire il seguente:

«5-bis) all'articolo 83, sopprimere i commi 1 e 4».

1.7000/636

CALDEROLI

All'emendamento 1.7000, dopo il punto 5), inserire il seguente:

«5-bis) all'articolo 83, sopprimere i commi 1 e 5».

1.7000/637

CALDEROLI

All'emendamento 1.7000, dopo il punto 5), inserire il seguente:

«5-bis) all'articolo 83, sopprimere i commi 1 e 6».

1.7000/638

CALDEROLI

All'emendamento 1.7000, dopo il punto 5), inserire il seguente:

«5-bis) all'articolo 83, sopprimere i commi 1 e 7».

1.7000/639

CALDEROLI

All'emendamento 1.7000, dopo il punto 5), inserire il seguente:

«5-bis) all'articolo 83, sopprimere il comma 1».

1.7000/640

CALDEROLI

All'emendamento 1.7000, dopo il punto 5), inserire il seguente:

«5-bis) all'articolo 83, sopprimere i commi 1 n. 1) e 2».

1.7000/641

CALDEROLI

All'emendamento 1.7000, dopo il punto 5), inserire il seguente:

«5-bis) all'articolo 83, sopprimere i commi 1 n. 1) e 3».

1.7000/642

CALDEROLI

All'emendamento 1.7000, dopo il punto 5), inserire il seguente:

«5-bis) all'articolo 83, sopprimere i commi 1 n. 1) e 4».

1.7000/643

CALDEROLI

All'emendamento 1.7000, dopo il punto 5), inserire il seguente:

«5-bis) all'articolo 83, sopprimere i commi 1 n. 1) e 5».

1.7000/644

CALDEROLI

All'emendamento 1.7000, dopo il punto 5), inserire il seguente:

«5-bis) all'articolo 83, sopprimere i commi 1 n. 1) e 6».

1.7000/645

CALDEROLI

All'emendamento 1.7000, dopo il punto 5), inserire il seguente:

«5-bis) all'articolo 83, sopprimere i commi 1 n. 1) e 7».

1.7000/646

CALDEROLI

All'emendamento 1.7000, dopo il punto 5), inserire il seguente:

«5-bis) all'articolo 83, sopprimere il comma 1 n. 1».

1.7000/647

CALDEROLI

All'emendamento 1.7000, dopo il punto 5), inserire il seguente:

«5-bis) all'articolo 83, sopprimere il comma 1 n. 2».

1.7000/648

CALDEROLI

All'emendamento 1.7000, dopo il punto 5), inserire il seguente:

«5-bis) all'articolo 83, sopprimere il comma 1 n. 3».

1.7000/649

CALDEROLI

All'emendamento 1.7000, dopo il punto 5), inserire il seguente:

«5-bis) all'articolo 83, sopprimere il comma 1 n. 3 lettera a)».

1.7000/650

CALDEROLI

All'emendamento 1.7000, dopo il punto 5), inserire il seguente:

«5-bis) all'articolo 83, sopprimere il comma 1 n. 3 lettera b)».

1.7000/651

CALDEROLI

All'emendamento 1.7000, dopo il punto 5), inserire il seguente:

«5-bis all'articolo 83, sopprimere il comma 1 n. 4.

1.7000/652

CALDEROLI

All'emendamento 1.7000, dopo il punto 5), inserire il seguente:

«5-bis all'articolo 83, sopprimere il comma 1 n. 5.

1.7000/653

CALDEROLI

All'emendamento 1.7000, dopo il punto 5), inserire il seguente:

«5-bis all'articolo 83, sopprimere il comma 1 n. 6.

1.7000/654

CALDEROLI

All'emendamento 1.7000, dopo il punto 5), inserire il seguente:

«5-bis all'articolo 83, sopprimere il comma 1 n. 7.

1.7000/655

CALDEROLI

All'emendamento 1.7000, dopo il punto 5), inserire il seguente:

«5-bis all'articolo 83, sopprimere il comma 1 n. 8.

1.7000/656

CALDEROLI

All'emendamento 1.7000, dopo il punto 5), inserire il seguente:

«5-bis all'articolo 83, sopprimere il comma 1 n. 9.

1.7000/657

CALDEROLI

All'emendamento 1.7000, dopo il punto 5), inserire il seguente:

«5-bis all'articolo 83, sopprimere i commi 2 e 3.

1.7000/658

CALDEROLI

All'emendamento 1.7000, dopo il punto 5), inserire il seguente:

«5-bis all'articolo 83, sopprimere i commi 2 e 4.

1.7000/659

CALDEROLI

All'emendamento 1.7000, dopo il punto 5), inserire il seguente:

«5-bis all'articolo 83, sopprimere i commi 2 e 5.

1.7000/660

CALDEROLI

All'emendamento 1.7000, dopo il punto 5), inserire il seguente:

«5-bis all'articolo 83, sopprimere i commi 2 e 6.

1.7000/661

CALDEROLI

All'emendamento 1.7000, dopo il punto 5), inserire il seguente:

«5-bis all'articolo 83, sopprimere i commi 2 e 7.

1.7000/662

CALDEROLI

All'emendamento 1.7000, dopo il punto 5), inserire il seguente:

«5-bis all'articolo 83, sopprimere il comma 2.

1.7000/663

CALDEROLI

All'emendamento 1.7000, dopo il punto 5), inserire il seguente:

«5-bis all'articolo 83, sopprimere i commi 3 e 4

1.7000/664

CALDEROLI

All'emendamento 1.7000, dopo il punto 5), inserire il seguente:

«5-bis all'articolo 83, sopprimere i commi 3 e 5.

1.7000/665

CALDEROLI

All'emendamento 1.7000, dopo il punto 5), inserire il seguente:

«5-bis all'articolo 83, sopprimere i commi 3 e 6.

1.7000/666

CALDEROLI

All'emendamento 1.7000, dopo il punto 5), inserire il seguente:

«5-bis all'articolo 83, sopprimere i commi 3 e 7.

1.7000/667

CALDEROLI

All'emendamento 1.7000, dopo il punto 5), inserire il seguente:

«5-bis all'articolo 83, sopprimere il comma 3.

1.7000/668

CALDEROLI

All'emendamento 1.7000, dopo il punto 5), inserire il seguente:

«5-bis all'articolo 83, sopprimere i commi 4 e 5.

1.7000/669

CALDEROLI

All'emendamento 1.7000, dopo il punto 5), inserire il seguente:

«5-bis all'articolo 83, sopprimere i commi 4 e 6.

1.7000/670

CALDEROLI

All'emendamento 1.7000, dopo il punto 5), inserire il seguente:

«5-bis all'articolo 83, sopprimere i commi 4 e 7.

1.7000/671

CALDEROLI

All'emendamento 1.7000, dopo il punto 5), inserire il seguente:

«5-bis all'articolo 83, sopprimere il comma 4.

1.7000/672

CALDEROLI

All'emendamento 1.7000, dopo il punto 5), inserire il seguente:

«5-bis all'articolo 83, sopprimere i commi 5 e 7.

1.7000/673

CALDEROLI

All'emendamento 1.7000, dopo il punto 5), inserire il seguente:

«5-bis all'articolo 83, sopprimere i commi 5 e 6.

1.7000/674

CALDEROLI

All'emendamento 1.7000, dopo il punto 5), inserire il seguente:

«5-bis all'articolo 83, sopprimere il comma 5.

1.7000/675

CALDEROLI

All'emendamento 1.7000, dopo il punto 5), inserire il seguente:

«5-bis all'articolo 83, sopprimere i commi 6 e 7.

1.7000/676

CALDEROLI

All'emendamento 1.7000, dopo il punto 5), inserire il seguente:

«5-bis all'articolo 83, sopprimere il comma 6.

1.7000/677

CALDEROLI

All'emendamento 1.7000, dopo il punto 5), inserire il seguente:

«5-bis all'articolo 83, sopprimere il comma 7.

1.7000/678

BRUNI, BRONFISCO

All'emendamento 1.7000, dopo il conseguentemente sopprimere il numero 1).

1.7000/679

CALDEROLI

All'emendamento 1.7000, al conseguentemente sopprimere il numero 1).

1.7000/680

BRUNI, BONFRISCO

All'emendamento 1.7000, dopo il «conseguentemente» n. 1), aggiungere in fine le seguenti parole: «e al secondo periodo sostituire dalle parole "nell'ordine numerico" fino alle parole: "di votazione e" con le seguenti "sono riportati"».

1.7000/681

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

All'emendamento 1.7000, dopo il «conseguentemente» n. 1), aggiungere in fine le seguenti parole: «e al secondo periodo sostituire dalle parole "nell'ordine numerico" fino alle parole "di votazione e" con le seguenti "sono riportati"».

1.7000/682

BRUNI, BONFRISCO

All'emendamento 1. 7000, dopo il conseguentemente, sopprimere il numero 2).

1.7000/683

CALDEROLI

All'emendamento 1.7000, al conseguentemente, sopprimere il punto 2).

1.7000/684

BRUNI, BONFRISCO

All'emendamento 1.7000, al conseguentemente, n. 2) dopo la parola: «singole» aggiungere le seguenti: «e alla fine del primo periodo aggiungere le seguenti parole: "e i contrassegni delle liste apparentate"».

1.7000/685

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

All'emendamento 1.7000, al conseguentemente, n. 2) dopo la parola: «singole» aggiungere le seguenti: «e alla fine del primo periodo aggiungere le seguenti parole "e i contrassegni delle liste apparentate"».

1.7000/686

BRUNI, BONFRISCO

All'emendamento 1.7000, dopo il conseguentemente, sopprimere il numero 3).

1.7000/687

CALDEROLI

All'emendamento 1.7000, al conseguentemente, sopprimere il punto 3).

1.7000/688

CALDEROLI

All'emendamento 1.7000, al conseguentemente, punto 3), sopprimere la lettera a).

1.7000/689

BRUNI, BONFRISCO

All'emendamento 1.7000, dopo il conseguentemente, numero 3) sopprimere la lettera a).

1.7000/690

CALDEROLI

All'emendamento 1.7000, conseguentemente, punto 3), sopprimere la lettera b).

1.7000/691

BRUNI, BONFRISCO

All'emendamento 1.7000, dopo il conseguentemente, numero 3) sopprimere la lettera b).

1.7000/692

CALDEROLI

All'emendamento 1.7000, conseguentemente, punto 3), sopprimere la lettera c).

1.7000/693

BRUNI, BONFRISCO

All'emendamento 1.7000, dopo il conseguentemente, numero 3) sopprimere la lettera c).

1.7000/694

CALDEROLI

All'emendamento 1.7000, al punto 3) del conseguentemente, dopo la lettera c) inserire le seguenti:

c-bis) all'articolo 4, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Ogni elettore dispone di un voto per la scelta della lista, da esprimere su un'unica scheda recante il contrassegno di ciascuna lista. Ogni elettore può esprimere fino a due voti di preferenza per i candidati inseriti nell'elenco di cui all'articolo "18-bis", comma 3, scrivendo il cognome o, in caso di omonimia, il nome e il cognome del candidato o dei candidati prescelti. Nel caso in cui l'elettore esprima più di una preferenza, la scelta deve comprendere candidati di entrambi i generi, pena la nullità del secondo voto di preferenza.»;

c-ter) all'articolo "18-bis", dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. A pena di inammissibilità, nel complesso dei candidati capilista presentati da ciascuna lista in ambito circoscrizionale, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura inferiore al 40 per cento, arrotondato all'unità superiore; nel complesso delle altre candidature circoscrizionali presentate da ciascuna lista, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al 50 per cento, arrotondato all'unità superiore».

c-quater). Al decreto legislativo n. 533 del 1993 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) all'articolo II, comma 3, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «Sulle schede i contrassegni delle liste sono riprodotti di seguito, in linea verticale. Accanto ad ogni contrassegno di lista sono tracciate, all'interno del relativo rettangolo, due righe utilizzabili per l'espressione dei voti di preferenza.»;

2) all'articolo 14 il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Ogni elettore dispone di un voto per la scelta della lista, da esprimere su un'unica scheda recante il contrassegno di ciascuna lista. Ogni elettore può esprimere fino a due voti di preferenza scrivendo, sulle apposite righe tracciate a fianco del contrassegno della lista votata, il cognome o, in caso di omonimia, il nome e il cognome del candidato dei candidati prescelti. Nel caso in cui l'elettore esprima più di una preferenza, la scelta deve comprendere candidati di entrambi i generi, pena la nullità del secondo voto di preferenza».

1.7000/695

CALDEROLI

All'emendamento 1.7000, al punto 3 del conseguentemente, dopo la lettera e) inserire le seguenti:

c-bis) all'articolo 4, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Ogni elettore dispone di un voto per la scelta della lista, da esprimere su un'unica scheda recante il contrassegno di ciascuna lista. Ogni elettore può esprimere fino a due voti di preferenza per i candidati inseriti nell'elenco di cui all'articolo 18-bis, comma 3, scrivendo il cognome, in

caso di omonimia, il nome e il cognome del candidato o dei candidati prescelti. Nel caso in cui l'elettore esprima più di una preferenza, la scelta deve comprendere candidati di entrambi i generi, pena la nullità del secondo voto di preferenza»;

c-ter) all'articolo 18-bis, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. A pena di inammissibilità, nel complesso dei candidati capilista presentati da ciascuna lista in ambito circoscrizionale, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura inferiore al 40 per cento, arrotondato all'unità superiore; nel complesso delle altre candidature circoscrizionali presentate da ciascuna lista, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al 50 per cento, arrotondato all'unità superiore».

1.7000/696

CALDEROLI

All'emendamento 1.7000, al punto 3 del conseguentemente, dopo la lettera c) inserire le seguenti:

c-bis) all'articolo 4, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Ogni elettore dispone di un voto per la scelta della lista, da esprimere su un'unica scheda recante il contrassegno di ciascuna lista. Ogni elettore può esprimere fino a due voti di preferenza per i candidati inseriti nell'elenco di cui all'articolo "18-bis", comma 3, scrivendo il cognome o, in caso di omonimi a, il nome e il cognome del candidato o dei candidati prescelti. Nel caso in cui l'elettore esprima più di una preferenza, la scelta deve comprendere candidati di entrambi i generi, pena la nullità del secondo voto di preferenza».

1.7000/697

BRUNI, BONFRISCO

All'emendamento 1.7000, dopo il conseguentemente, numero 3) sopprimere la lettera d).

1.7000/698

CALDEROLI

All'emendamento 1.7000, al conseguentemente, punto 3), sopprimere la lettera d).

1.7000/699

CALDEROLI

All'emendamento 1.7000, al conseguentemente, punto 3), sopprimere la lettera e).

1.7000/700

BRUNI, BONFRISCO

All'emendamento 1.7000, dopo il conseguentemente, numero 3) sopprimere la lettera e).

1.7000/701

BRUNO

All'emendamento 1.7000, al capoverso «Conseguentemente», al numero 3), lettera e), dopo le parole: «ovunque ricorrano» inserire le seguenti: «sostituire le parole: "per il numero dei seggi da attribuire" con le parole: "per 617"».

Conseguentemente:

a) alla lettera m), dopo le parole: «al comma 3» inserire le seguenti: «sostituire le parole: "seggi, in numero pari alla differenza tra 618 e il totale dei seggi assegnati alla coalizione di liste o singola lista con la maggiore cifra elettorale nazionale ai sensi del comma 2,"» con le parole: «277 seggi»;

b) sostituire la lettera q) con la seguente: «q) sopprimere il comma 7»;

Conseguentemente, al capoverso: «Conseguentemente»:

a) al numero 1) premettere il seguente: «01) sopprimere il comma 2»;

b) aggiungere in fine i seguenti numeri: «6) sopprimere il comma 20; 7) sopprimere il comma 21; 8) sopprimere il comma 22; 9) sopprimere il comma 23».

1.7000/702

CALDEROLI

All'emendamento 1.7000, al conseguentemente, punto 3), sopprimere la lettera f).

1.7000/703

BRUNI, BONFRISCO

All'emendamento 1.7000, dopo il conseguentemente, numero 3), sopprimere la lettera f).

1.7000/704

CALDEROLI

All'emendamento 1.7000, al conseguentemente, punto 3), sopprimere la lettera g).

1.7000/705

BRUNI, BONFRISCO

All'emendamento 1.7000, dopo il conseguentemente, numero 3), sopprimere la lettera g).

1.7000/706

CALDEROLI

All'emendamento 1.7000, al conseguentemente, punto 3), sopprimere la lettera h).

1.7000/707

BRUNI, BONFRISCO

All'emendamento 1.7000, dopo il conseguentemente, numero 3), sopprimere la lettera h).

1.7000/708

CALDEROLI

All'emendamento 1.7000, al conseguentemente, punto 3), sopprimere la lettera i).

1.7000/709

BRUNI, BONFRISCO

All'emendamento 1.7000, dopo il conseguentemente, numero 3), sopprimere la lettera i).

1.7000/710

CALDEROLI

All'emendamento 1.7000, al conseguentemente, punto 3), sopprimere la lettera l).

1.7000/711

BRUNI, BONFRISCO

All'emendamento 1.7000, dopo il conseguentemente, numero 3), sopprimere la lettera l).

1.7000/712

CALDEROLI

All'emendamento 1.7000, al conseguentemente, punto 3), sopprimere la lettera m).

1.7000/713

BRUNI, BONFRISCO

All'emendamento 1.7000, dopo il conseguentemente, numero 3), sopprimere la lettera m).

1.7000/714

CALDEROLI

All'emendamento 1.7000, al conseguentemente, punto 3), sopprimere la lettera n).

1.7000/715

BRUNI, BONFRISCO

All'emendamento 1.7000, dopo il conseguentemente, numero 3), sopprimere la lettera n).

1.7000/716

CALDEROLI

All'emendamento 1.7000, al conseguentemente, punto 3), sopprimere la lettera o).

1.7000/717

BRUNI, BONFRISCO

All'emendamento 1.7000, dopo il conseguentemente, numero 3), sopprimere la lettera o).

1.7000/718

CALDEROLI

All'emendamento 1.7000, al conseguentemente, punto 3), sopprimere la lettera p).

1.7000/719

BRUNI, BONFRISCO

All'emendamento 1.7000, dopo il conseguentemente, numero 3), sopprimere la lettera p).

1.7000/720

CALDEROLI

All'emendamento 1.7000, al conseguentemente, punto 3), sopprimere la lettera q).

1.7000/721

BRUNI, BONFRISCO

All'emendamento 1.7000, dopo il conseguentemente, numero 3), sopprimere la lettera q).

1.7000/722

BRUNO

All'emendamento 1.7000, al capoverso «Conseguentemente», al numero 3), lettera q), dopo le parole: «al comma 7» inserire le seguenti: «sostituire le parole: "nelle circoscrizioni Trentino Alto-Adige e" con le seguenti: "nella circoscrizione"».

Conseguentemente, al capoverso: «Conseguentemente»:

- a) al numero 1) premettere il seguente: «01) sopprimere il comma 2»;*
 - b) aggiungere in fine i seguenti numeri: «6) sopprimere il comma 20; 7) sopprimere il comma 23».*
-

1.7000/723

BRUNI, BONFRISCO

All'emendamento 1.7000, dopo il conseguentemente, sopprimere il numero 4).

1.7000/724

CALDEROLI

All'emendamento 1.7000, al conseguentemente, sopprimere il punto 4).

1.7000/725

CALDEROLI

All'emendamento 1.7000, al conseguentemente, punto 4), sopprimere la lettera a).

1.7000/726

BRUNI, BONFRISCO

*All'emendamento 1.7000, dopo il conseguentemente, al numero 4),
sopprimere la lettera a).*

1.7000/727

CALDEROLI

*All'emendamento 1.7000, al conseguentemente, punto 4), sopprimere
la lettera b).*

1.7000/728

BRUNI, BONFRISCO

*All'emendamento 1.7000, dopo il conseguentemente, al numero 4),
sopprimere la lettera b).*

1.7000/729

BRUNI, BONFRISCO

*All'emendamento 1.7000, dopo il conseguentemente, al numero 4),
sopprimere la lettera c).*

1.7000/730

BRUNI, BONFRISCO

*All'emendamento 1.7000, dopo il conseguentemente, al numero 4),
sopprimere la lettera d).*

1.7000/731

BRUNI, BONFRISCO

*All'emendamento 1.7000, dopo il conseguentemente, al numero 4),
sopprimere la lettera e).*

1.7000/732

BRUNI, BONFRISCO

All'emendamento 1.7000, dopo il conseguentemente, sopprimere il numero 5).

1.7000/733

CALDEROLI

All'emendamento 1.7000, al conseguentemente, sopprimere il punto 5).

1.7000/734

CALDEROLI, BISINELLA

All'emendamento 1.7000, dopo l'ultimo punto dei conseguentemente, inserire il seguente: «Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

"Art. 3-bis.

(Disposizioni transitorie e finali)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 si applicano a decorrere dalla prima elezione della Camera dei deputati successiva alla data di entrata in vigore della legge costituzionale di modifica della parte II della Costituzione recante il superamento del bicameralismo paritario e l'attribuzione alla sola Camera dei deputati della facoltà di accordare o revocare la fiducia al Governo e comunque a decorrere dalla prima elezione delle Camere successiva alla data del 31 dicembre 2016"».

1.7000/735

CALDEROLI, BISINELLA

All'emendamento 1.7000, dopo l'ultimo punto dei conseguentemente, inserire il seguente: «Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

"Art. 3-bis.

(Disposizioni transitorie e finali)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 si applicano a decorrere dalla prima elezione della Camera dei deputati indetta successivamente al 31 maggio 2016. Fino a tale data continuano ad applicarsi le disposizioni per le elezioni per la Camera dei deputati previste dal testo unico di cui al DPR 30 marzo 1957, n. 361, vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge"».

1.7000

FINOCCHIARO, ZANDA, SACCONI, ZELLER, SUSTA

Apportare le seguenti modificazioni:

1) *al comma 1, capoverso «Art. 1» nel comma 2, sopprimere le parole: «e coalizioni di liste» e le parole: «o una coalizione di liste»;*

2) *dopo il comma 6, inserire il seguente:*

«6-bis. L'articolo 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:

"Art. 14-bis. – 1. Contestualmente al deposito del contrassegno di cui all'articolo 14, i partiti o i gruppi politici organizzati che si candidano a governare depositano il programma elettorale nel quale dichiarano il nome e cognome della persona da loro indicata come capo della forza politica. Restano ferme le prerogative spettanti al Presidente della Repubblica previste dall'articolo 92, secondo comma, della Costituzione.

2. Gli adempimenti di cui al comma 1 sono effettuati dai soggetti di cui all'articolo 15, primo comma."»;

3) *sopprimere il comma 8;*

4) *al comma 17, capoverso «Art. 83», apportare le seguenti modificazioni:*

a) al comma 1, numero 3), lettera b), sostituire le parole: «l'8 per cento» con le seguenti: «il 3 per cento»;

b) al comma 1, sostituire il numero 8) con il seguente: «8) qualora la verifica di cui al numero 7) abbia dato esito positivo, resta ferma l'attribuzione dei seggi ai sensi del numero 4)»;

c) al comma 2, sostituire le parole da: «e la coalizione di liste o la singola lista» fino a: «aumentata di 15 punti percentuali, ad essa» con le

seguenti: «alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale», *sostituire le parole*: «tale consistenza, ma in ogni caso non più di quanti siano sufficienti per arrivare al» *con la seguente*: «il» *e dopo le parole*: «340 seggi» *aggiungere le seguenti*: «fermo restando quanto stabilito al comma 7» *e sopprimere il secondo periodo*;

5) *al comma 18, capoverso «Art. 84», sopprimere il comma 4.*

Conseguentemente:

1) *al comma 13, lettera a), premettere la seguente lettera*:

«0a) al numero 2), primo periodo, sostituire le parole da: "alle coalizioni e alle liste non collegate" sino a fine periodo con le seguenti: "alle liste e ai relativi contrassegni.";

2) *al comma 14, lettera c), capoverso, sopprimere le parole*: «delle liste collegate o», *sopprimere, ovunque ricorra, la parola*: «singole», *sopprimere le parole*: «delle coalizioni di liste e», *sostituire le parole*: «nonché l'ordine dei contrassegni delle liste collegate in coalizione sono stabiliti» *con le seguenti*: «è stabilito»;

3) *al comma 17, capoverso «Art. 83» apportare le seguenti modifiche*:

a) *al comma 1, sopprimere il numero 2)*;

b) *al comma 1, numero 2-bis), sopprimere le parole*: «la coalizione di liste o» *e le parole*: «non collegata»;

c) *al comma 1, numero 3), sopprimere la lettera a)*;

d) *al comma 1, numero 3), lettera b), sopprimere le parole*: «singole» *e «non collegate», ovunque ricorrano, e sopprimere le parole da*: «nonché» *sino alla fine della lettera*;

e) *al comma 1, numero 4), sopprimere le parole*: «le coalizioni di liste di cui al numero 3), lettera a), e», *sopprimere le parole*: «lettera b)», *sopprimere le parole*: «coalizione di liste o singola» *ovunque ricorrano e sopprimere le parole*: «coalizioni di liste o singole»;

f) *al comma 1, sopprimere il numero 5)*;

g) *al comma 1, numero 6), sopprimere le parole*: «coalizione di liste o singola»;

h) *al comma 1, numero 9), sopprimere la parola*: «varie», *le parole da*: «per ciascuna coalizione di liste, divide» *sino a*: «alle liste della coalizione medesima. Analogamente», *sopprimere le parole*: «lettera b)», *sopprimere le parole*: «coalizioni di liste o singole», *ovunque ricorrano, sopprimere le parole*: «coalizione di liste o singola», *ovunque ricorrano, sopprimere le parole*: «coalizioni o singole», *sopprimere le parole*: «coalizione di liste o alla singola»;

i) *al comma 1, sopprimere il numero 10)*;

l) *al comma 2, sopprimere le parole*: «coalizione di liste o singola» *e le parole*: «coalizione o della singola»;

m) *al comma 3, sopprimere le parole*: «coalizione di liste o singola», *ovunque ricorrano, nonché le parole*: «coalizioni di liste o singole», *ovunque ricorrano*;

n) *sopprimere il comma 4*;

o) al comma 5, sostituire le parole: «commi 2, 3 e 4» con le seguenti: «commi 2 e 3», sostituire le parole: «numeri 9) e 10)» con le seguenti: «numero 9)» e sopprimere le parole: «coalizione di liste o singola», e le parole: «coalizioni di liste o singole»;

p) al comma 6, sopprimere le parole: «o le coalizioni di liste», le parole: «coalizione di liste o singola», le parole: «coalizioni di liste e singole» e sostituire le parole: «dei commi 4 e 5» con le seguenti: «del comma 5»;

q) al comma 7, sostituire le parole: «della coalizione di liste o della lista singola» con le seguenti: «della lista» e sostituire le parole: «delle coalizioni di liste o delle liste singole» con le seguenti: «delle liste»;

4) al comma 17, capoverso «Art. 83-bis», al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) al numero 1), sopprimere le parole: «o delle liste» e le parole: «, di seguito denominate "gruppo di liste"» e sostituire le parole: «di ciascun gruppo di liste» con le seguenti: «della lista di maggioranza e del gruppo di liste di minoranza»;

b) al numero 2), sopprimere le parole: «o, in caso di coalizioni di liste, il totale delle cifre elettorali delle liste della coalizione maggioritaria», sostituire le parole: «alle liste della coalizione maggioritaria» con le seguenti: «alla lista maggioritaria», sostituire le parole: «a ciascun gruppo di liste» con le seguenti: «alla lista di maggioranza e al gruppo di liste di minoranza», sostituire le parole: «ai gruppi di liste» con le seguenti: «alla lista di maggioranza o al gruppo di liste di minoranza» e sopprimere le parole: «coalizioni di liste o singole»;

c) al numero 3), sostituire le parole: «a ciascun gruppo di liste» con le seguenti: «alla lista di maggioranza e al gruppo di liste di minoranza», sostituire le parole: «al gruppo di liste» con le seguenti: «alla lista di maggioranza o al gruppo di liste di minoranza» e sostituire le parole: «gruppo di liste» con le seguenti: «lista o gruppo di liste di minoranza», ovunque ricorrano;

d) al numero 4), sostituire le parole: «alle liste di ciascun gruppo di liste» con le seguenti: «alle liste del gruppo di liste di minoranza» e sostituire le parole: «quoziente di collegio di ciascun gruppo di liste» con le seguenti: «quoziente di collegio del gruppo di liste di minoranza»;

e) al numero 5), sostituire le parole: «ciascun gruppo di liste» con le seguenti: «la lista di maggioranza e il gruppo di liste di minoranza»;

5) al comma 18, capoverso «Art. 84», comma 5, sostituire le parole: «commi 2, 3 e 4» con le seguenti: «commi 2 e 3».

1.9044

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, AIROLA, BUCCARELLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO, BERTOROTTA, BLUNDO, BOTTICI, BULGARELLI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DONNO, FATTORI, FUCKSIA, GAETTI, GIROTTI, LEZZI, LUCIDI, MANGILI, MARTELLI, MARTON, MOLINARI, MONTEVECCHI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SCIBONA, SERRA, TAVERNA

All'articolo 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) comma 1, capoverso: «Art. 1», comma 2, terzo periodo, sopprimere le seguenti parole: «e coalizioni di liste»;

b) comma 1, capoverso: «Art. 1», comma 2, terzo periodo, sopprimere le seguenti parole: «o una coalizione di liste»;

c) dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. All'articolo 14-bis, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) sono abrogati i commi 1 e 2;

b) sostituire il comma 3 con il seguente: "3. Contestualmente al deposito del contrassegno di cui all'articolo 4, i partiti o i gruppi politici organizzati depositano il programma elettorale";

d) comma 8, sopprimere le parole: «o coalizioni di liste», ovunque ricorrono;

e) comma 13, lettera a), premettere la seguente: «0a) al numero 2), primo periodo, sostituire le parole da: "alle coalizioni e alle liste non collegate" sino a fine periodo con le seguenti: "alle liste e ai relativi contrassegni";

f) comma 14, sostituire la lettera b), con la seguente: «b) sulle schede i contrassegni delle liste sono riprodotti di seguito, in linea verticale, uno sotto l'altro. L'ordine delle singole liste è stabilito con sorteggio secondo le disposizioni di cui all'articolo 24. I contrassegni devono essere riprodotti sulle schede con il diametro di centimetri tre»;

g) comma 14, lettera c), primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «delle liste collegate o»;

h) comma 14, lettera c), secondo periodo, sostituire il secondo periodo, con il seguente: «L'ordine delle liste ammesse al ballottaggio è stabilito con sorteggio da effettuare presso l'Ufficio centrale nazionale»;

i) comma 17, capoverso: «Art. 83» comma 1, sopprimere il numero 2);

j) comma 17, capoverso: «Art. 83», comma 1, numero 2-bis), sopprimere le parole: «la coalizione di liste o» e le parole: «non collegata»;

k) comma 17, capoverso: «Art. 83», comma 1, numero 3), sopprimere la lettera a);

l) comma 17, capoverso: «Art. 83», comma 1, numero 3), lettera b), sopprimere le parole: «singole» e «non collegate», ovunque ricorrono, e sopprimere le parole da: «nonché» sino alla fine della lettera;

m) comma 17, capoverso: «Art. 83», comma 1, sostituire il numero 4) con il seguente: «4) sopprimere le parole: "coalizioni di liste di cui al

numero 3), lettera a) e", sopprimere le parole: "lettera b)" sopprimere le parole: "coalizioni di liste o singole" e sopprimere le parole: "coalizioni di liste o singola", ovunque ricorrano e sopprimere le parole: "coalizioni di liste o singola"»;

n) *comma 17, capoverso*: «Art. 83», *comma 1, sopprimere il numero 5*);

o) *comma 17, capoverso*: «Art. 83», *comma 1, numero 6*), *sopprimere le seguenti parole*: «coalizioni di liste o singola»;

p) *comma 17, capoverso*: «Art. 83», *comma 1, numero 7*), *sopprimere le seguenti parole*: «la coalizione di liste o»; *comma 17, capoverso*: «Art. 83», *comma 1, sostituire il numero 8*), *con il seguente*: «8) qualora la verifica di cui al numero 7) abbia dato esito positivo, resta ferma l'attribuzione dei seggi ai sensi del numero 4)»;

q) *comma 17, capoverso*: «Art. 83» *comma 1, sostituire il numero 9*), *con il seguente*: «9) procede poi alla distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati alle singole liste di cui al numero 3). A tale fine, per ciascuna lista, divide il totale delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste per il quoziente elettorale nazionale di cui al numero 4), ottenendo così l'indice relativo ai seggi da attribuire nella circoscrizione alle liste. Analogamente, per ciascuna lista di cui al numero 3), lettera b), divide la cifra elettorale circoscrizionale per il quoziente elettorale nazionale, ottenendo così l'indice relativo ai seggi da attribuire nella circoscrizione alla lista medesima. Moltiplica quindi ciascuno degli indici suddetti per il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione e divide il prodotto per la somma di tutti gli indici. La parte intera dei quozienti di attribuzione così ottenuti rappresenta il numero dei seggi da attribuire nella circoscrizione a ciascuna lista di cui al numero 3). I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle singole liste per le quali le parti decimali dei quozienti di attribuzione siano maggiori e, in caso di parità, alle singole liste che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio. Successivamente l'Ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutte le circoscrizioni a ciascuna lista corrisponda al numero dei seggi determinato ai sensi del numero 4). In caso negativo, procede alle seguenti operazioni, iniziando dalla singola lista che abbia il maggior numero di seggi eccedenti e, in caso di parità di seggi eccedenti da parte di singole liste, da quella che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale, proseguendo poi con le altre singole liste, in ordine decrescente di seggi eccedenti: sottrae i seggi eccedenti alla singola lista nelle circoscrizioni nelle quali essa li ha ottenuti con le parti decimali dei quozienti di attribuzione, secondo il loro ordine crescente, e nelle quali inoltre le singole liste, che non hanno ottenuto il numero di seggi spettanti, abbiano parti decimali dei quozienti non utilizzate. Conseguentemente, assegna i seggi a tali liste. Qualora nella medesima circoscrizione due o più singole liste abbiano le parti decimali dei quozienti non utilizzate, il seggio è attribuito alla singola lista con la più alta parte decimale del quoziente non utilizzata o, in caso di parità, a quella con la maggiore cifra elettorale nazionale. Nel caso in cui non sia possibile attribuire il seggio eccedentario nella medesima

circoscrizione, in quanto non vi siano singole liste deficitarie con parti decimali di quozienti non utilizzate, l'Ufficio prosegue nella graduatoria decrescente dei seggi eccedenti, fino a quando non sia possibile sottrarre il seggio eccedentario e attribuirlo ad una singola lista deficitaria, nella medesima circoscrizione. Nel caso in cui non sia possibile fare riferimento alla medesima circoscrizione ai fini del completamento delle operazioni precedenti, fino a concorrenza dei seggi ancora da cedere, alla singola lista eccedentaria vengono sottratti i seggi nelle circoscrizioni nelle quali essa li ha ottenuti con le minori parti decimali del quoziente di attribuzione, e alla singola lista deficitaria sono conseguentemente attribuiti seggi nelle altre circoscrizioni nelle quali abbia le maggiori parti decimali del quoziente di attribuzione non utilizzate;»;

r) *comma 17, capoverso: «Art. 83», comma 1, sopprimere il numero 10);*

s) *comma 17, capoverso: «Art. 83», comma 2, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «la colazioni di liste o»;*

t) *comma 17, capoverso: «Art. 83», comma 2, terzo periodo, sopprimere le seguenti parole: «suddetta coalizioni di liste o»;*

u) *comma 17, capoverso: «Art. 83», comma 2, quarto periodo, sopprimere le seguenti parole: «della coalizione o»;*

v) *comma 17, capoverso: «Art. 83», comma 3, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «coalizioni di liste o» e «altre coalizioni di liste e»;*

w) *comma 17, capoverso: «Art. 83», comma 3, terzo periodo, sopprimere le seguenti parole: «coalizioni di liste o»;*

x) *comma 17, capoverso: «Art. 83», comma 3, quarto periodo, sopprimere le seguenti parole: «coalizioni di liste o»;*

y) *comma 17, capoverso: «Art. 83», comma 3, quinto periodo, sopprimere le seguenti parole: «coalizioni di liste o»;*

z) *comma 17, capoverso: «Art. 83», sopprimere il comma 4;*

aa) *comma 17, capoverso: «Art. 83», comma 5, secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: «coalizioni di liste o» e le parole: «coalizioni di liste o»;*

bb) *comma 17, capoverso: «Art. 83», comma 6, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «o le coalizioni di liste»;*

cc) *comma 17, capoverso: «Art. 83», comma 6, secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: «coalizione di liste o»;*

dd) *comma 17, capoverso: «Art. 83», comma 6, terzo periodo, sopprimere le seguenti parole: «coalizione di liste e»;*

ee) *comma 17, capoverso: «Art. 83», comma 7, sopprimere le seguenti parole: «delle coalizione di liste o»;*

ff) *comma 17, capoverso: «Art. 83-bis», comma 1, numero 1), sopprimere le seguenti parole: «o delle liste»;*

gg) *comma 17, capoverso: «Art. 83-bis», comma 1, numero 2), primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «o, in caso di coalizione di liste, il totale delle cifre elettorali delle liste della coalizione maggioritaria»;*

hh) *comma 17, capoverso: «Art. 83-bis», comma 1, numero 2), primo periodo, sostituire le parole: «alle liste della coalizione», con le seguenti: «alla lista»;*

ii) *comma 17, capoverso: «Art. 83-bis», comma 1, numero 2), quinto periodo, sopprimere le parole: «coalizioni di liste o singole»;*

jj) *comma 18, capoverso: «Art. 84», sopprimere il comma 4.*

1.9045

Mario MAURO, Giovanni MAURO, Mario FERRARA, SCAVONE, COMPAGNONE, MINZOLINI, ZIZZA, BONFRISCO, TARQUINIO, D'AMBROSIO LETTIERI, MILO, LIUZZI, IURLARO, PERRONE, PAGNONCELLI, ARACRI, Eva LONGO, RUVOLO, FALANGA, D'ANNA, DI MAGGIO, BARANI, NACCARATO

Al comma 1, capoverso: «Art. 1», nel comma 2, sopprimere la parola «primo», sostituire le parole: «37 per cento» con le seguenti: «54,5 per cento» e sopprimere: «ovvero a seguito di un turno di ballottaggio ai sensi dell'articolo 83».

1.9046

Mario MAURO, Giovanni MAURO, Mario FERRARA, SCAVONE, COMPAGNONE, MINZOLINI, ZIZZA, BONFRISCO, TARQUINIO, D'AMBROSIO LETTIERI, MILO, LIUZZI, IURLARO, PERRONE, PAGNONCELLI, ARACRI, Eva LONGO, RUVOLO, FALANGA, D'ANNA, DI MAGGIO, BARANI, NACCARATO

Al comma 1, capoverso: «Art. 1», nel comma 2, sopprimere la parola «primo», sostituire le parole: «37 per cento» con le seguenti: «54 per cento» e sopprimere: «ovvero a seguito di un turno di ballottaggio ai sensi dell'articolo 83».

1.9047

Mario MAURO, Giovanni MAURO, Mario FERRARA, SCAVONE, COMPAGNONE, MINZOLINI, ZIZZA, BONFRISCO, TARQUINIO, D'AMBROSIO LETTIERI, MILO, LIUZZI, IURLARO, PERRONE, PAGNONCELLI, ARACRI, Eva LONGO, RUVOLO, FALANGA, D'ANNA, DI MAGGIO, BARANI, NACCARATO

Al comma 1, capoverso «Art. 1», nel comma 2, sopprimere la parola: «primo», sostituire le parole: «37 per cento» con le seguenti: «53,9 per cento» e sopprimere: «ovvero a seguito di un turno di ballottaggio ai sensi dell'articolo 83».

1.9048

Mario MAURO , Giovanni MAURO, Mario FERRARA, SCAVONE, COMPAGNONE, MINZOLINI, ZIZZA, BONFRISCO, TARQUINIO, D'AMBROSIO LETTIERI, MILO, LIUZZI, IURLARO, PERRONE, PAGNONCELLI, ARACRI, Eva LONGO, RUVOLO, FALANGA, D'ANNA, DI MAGGIO, BARANI, NACCARATO

Al comma 1, capoverso «Art. 1», nel comma 2, sopprimere la parola: «primo», sostituire le parole: «37 per cento» con le seguenti: «52,6 per cento».

1.9049

Mario MAURO , Giovanni MAURO, Mario FERRARA, SCAVONE, COMPAGNONE, MINZOLINI, ZIZZA, BONFRISCO, TARQUINIO, D'AMBROSIO LETTIERI, MILO, LIUZZI, IURLARO, PERRONE, PAGNONCELLI, ARACRI, Eva LONGO, RUVOLO, FALANGA, D'ANNA, DI MAGGIO, BARANI, NACCARATO

Al comma 1, capoverso «Art. 1», nel comma 2, sopprimere la parola: «primo», sostituire le parole: «37 per cento» con le seguenti: «52,3 per cento» e sopprimere:«ovvero a seguito di un turno di ballottaggio ai sensi dell'articolo 83».

1.9050

Mario MAURO , Giovanni MAURO, Mario FERRARA, SCAVONE, COMPAGNONE, MINZOLINI, ZIZZA, BONFRISCO, TARQUINIO, D'AMBROSIO LETTIERI, MILO, LIUZZI, IURLARO, PERRONE, PAGNONCELLI, ARACRI, Eva LONGO, RUVOLO, FALANGA, D'ANNA, DI MAGGIO, BARANI, NACCARATO

Al comma 1, capoverso «Art. 1», nel comma 2, sopprimere la parola: «primo», sostituire le parole: «37 per cento» con le seguenti: «52,1 per cento» e sopprimere:«ovvero a seguito di un turno di ballottaggio ai sensi dell'articolo 83».

1.9051

Mario MAURO , Giovanni MAURO, Mario FERRARA, SCAVONE, COMPAGNONE, MINZOLINI, ZIZZA, BONFRISCO, TARQUINIO, D'AMBROSIO LETTIERI, MILO, LIUZZI, IURLARO, PERRONE, PAGNONCELLI, ARACRI, Eva LONGO, RUVOLO, FALANGA, D'ANNA, DI MAGGIO, BARANI, NACCARATO

Al comma 1, capoverso «Art. 1», nel comma 2, sopprimere la parola: «primo», sostituire le parole: «37 per cento» con le seguenti: «51,5 per

cento» e *sopprimere*:«ovvero a seguito di un turno di ballottaggio ai sensi dell'articolo 83».

1.9052

Mario MAURO , Giovanni MAURO, Mario FERRARA, SCAVONE, COMPAGNONE, MINZOLINI, ZIZZA, BONFRISCO, TARQUINIO, D'AMBROSIO LETTIERI, MILO, LIUZZI, IURLARO, PERRONE, PAGNONCELLI, ARACRI, Eva LONGO, RUVOLO, FALANGA, D'ANNA, DI MAGGIO, BARANI, NACCARATO

Al comma 1, capoverso «Art. 1», nel comma 2, sopprimere la parola: «primo», sostituire le parole: «37 per cento» con le seguenti: «51,3 per cento» e sopprimere:«ovvero a seguito di un turno di ballottaggio ai sensi dell'articolo 83».

1.9053

Mario MAURO , Giovanni MAURO, Mario FERRARA, SCAVONE, COMPAGNONE, MINZOLINI, ZIZZA, BONFRISCO, TARQUINIO, D'AMBROSIO LETTIERI, MILO, LIUZZI, IURLARO, PERRONE, PAGNONCELLI, ARACRI, Eva LONGO, RUVOLO, FALANGA, D'ANNA, DI MAGGIO, BARANI, NACCARATO

Al comma 1, capoverso «Art. 1», nel comma 2, sopprimere la parola: «primo», sostituire le parole: «37 per cento» con le seguenti: «51,2 per cento» e sopprimere:«ovvero a seguito di un turno di ballottaggio ai sensi dell'articolo 83».

1.9054

Mario MAURO , Giovanni MAURO, Mario FERRARA, SCAVONE, COMPAGNONE, MINZOLINI, ZIZZA, BONFRISCO, TARQUINIO, D'AMBROSIO LETTIERI, MILO, LIUZZI, IURLARO, PERRONE, PAGNONCELLI, ARACRI, Eva LONGO, RUVOLO, FALANGA, D'ANNA, DI MAGGIO, BARANI, NACCARATO

Al comma 1, capoverso «Art. 1», nel comma 2, sopprimere la parola: «primo», sostituire le parole: «37 per cento» con le seguenti: «51 per cento» e sopprimere:«ovvero a seguito di un turno di ballottaggio ai sensi dell'articolo 83».

1.9055

Mario MAURO , Giovanni MAURO, Mario FERRARA, SCAVONE, COMPAGNONE, MINZOLINI, ZIZZA, BONFRISCO, TARQUINIO, D'AMBROSIO LETTIERI, MILO, LIUZZI, IURLARO, PERRONE, PAGNONCELLI, ARACRI, Eva LONGO, RUVOLO, FALANGA, D'ANNA, DI MAGGIO, BARANI, NACCARATO

Al comma 1, capoverso «Art. 1», nel comma 2, sopprimere la parola: «primo», sostituire le parole: «37 per cento» con le seguenti: «50,5 per cento» e sopprimere:«ovvero a seguito di un turno di ballottaggio ai sensi dell'articolo 83»,e aggiungere: «L'attribuzione del premio di maggioranza è in ogni caso vincolata al raggiungimento di un quorum nazionale pari al 50,1 per cento degli aventi diritto al voto».

1.9056

Mario MAURO , Giovanni MAURO, Mario FERRARA, SCAVONE, COMPAGNONE, MINZOLINI, ZIZZA, BONFRISCO, TARQUINIO, D'AMBROSIO LETTIERI, MILO, LIUZZI, IURLARO, PERRONE, PAGNONCELLI, ARACRI, Eva LONGO, RUVOLO, FALANGA, D'ANNA, DI MAGGIO, BARANI, NACCARATO

Al comma 1, capoverso «Art. 1», nel comma 2, sopprimere la parola: «primo», sostituire le parole: «37 per cento» con le seguenti: «50,5 per cento» e sopprimere:«ovvero a seguito di un turno di ballottaggio ai sensi dell'articolo 83».

1.9057

Mario MAURO , Giovanni MAURO, Mario FERRARA, SCAVONE, COMPAGNONE, MINZOLINI, ZIZZA, BONFRISCO, TARQUINIO, D'AMBROSIO LETTIERI, MILO, LIUZZI, IURLARO, PERRONE, PAGNONCELLI, ARACRI, Eva LONGO, RUVOLO, FALANGA, D'ANNA, DI MAGGIO, BARANI, NACCARATO

Al comma 1, capoverso «Art. 1», nel comma 2, sopprimere la parola: «primo», sostituire le parole: «37 per cento» con le seguenti: «50,1 per cento» e sopprimere:«ovvero a seguito di un turno di ballottaggio ai sensi dell'articolo 83».

1.9058

Mario MAURO, Giovanni MAURO, Mario FERRARA, SCAVONE, COMPAGNONE, MINZOLINI, ZIZZA, BONFRISCO, TARQUINIO, D'AMBROSIO LETTIERI, MILO, LIUZZI, IURLARO, PERRONE, PAGNONCELLI, ARACRI, Eva LONGO, RUVOLO, FALANGA, D'ANNA, DI MAGGIO, BARANI, NACCARATO

Al comma 1, capoverso «Art. 1», nel comma 2, sopprimere la parola: «primo», sostituire le parole: «37 per cento» con le seguenti: «50 per cento» e sopprimere: «ovvero a seguito di un turno di ballottaggio ai sensi dell'articolo 83».

1.9059

Mario MAURO, Giovanni MAURO, Mario FERRARA, SCAVONE, COMPAGNONE, MINZOLINI, ZIZZA, BONFRISCO, TARQUINIO, D'AMBROSIO LETTIERI, MILO, LIUZZI, IURLARO, PERRONE, PAGNONCELLI, ARACRI, Eva LONGO, RUVOLO, FALANGA, D'ANNA, DI MAGGIO, BARANI, NACCARATO

Al comma 1, capoverso «Art. 1», nel comma 2, sopprimere la parola: «primo», sostituire le parole: «37 per cento» con le seguenti: «49,5 per cento», sopprimere: «ovvero a seguito di un turno di ballottaggio ai sensi dell'articolo 83», e aggiungere: «L'attribuzione del premio di maggioranza è in ogni caso vincolata al raggiungimento di un quorum nazionale pari al 50,1 per cento degli aventi diritto al voto».

1.9060

Mario MAURO, Giovanni MAURO, Mario FERRARA, SCAVONE, COMPAGNONE, MINZOLINI, ZIZZA, BONFRISCO, TARQUINIO, D'AMBROSIO LETTIERI, MILO, LIUZZI, IURLARO, PERRONE, PAGNONCELLI, ARACRI, Eva LONGO, RUVOLO, FALANGA, D'ANNA, DI MAGGIO, BARANI, NACCARATO

Al comma 1, capoverso «Art. 1», nel comma 2, sopprimere la parola: «primo», sostituire le parole: «37 per cento» con le seguenti: «49,5 per cento» e sopprimere: «ovvero a seguito di un turno di ballottaggio ai sensi dell'articolo 83».

1.9061

Mario MAURO, Giovanni MAURO, Mario FERRARA, SCAVONE, COMPAGNONE, MINZOLINI, ZIZZA, BONFRISCO, TARQUINIO, D'AMBROSIO LETTIERI, MILO, LIUZZI, IURLARO, PERRONE, PAGNONCELLI, ARACRI, Eva LONGO, RUVOLO, FALANGA, D'ANNA, DI MAGGIO, BARANI, NACCARATO

Al comma 1, capoverso «Art. 1», nel comma 2, sopprimere la parola: «primo», sostituire le parole: «37 per cento» con le seguenti: «49,1 per cento» e sopprimere: «ovvero a seguito di un turno di ballottaggio ai sensi dell'articolo 83».

1.9062

Mario MAURO, Giovanni MAURO, Mario FERRARA, SCAVONE, COMPAGNONE, MINZOLINI, ZIZZA, BONFRISCO, TARQUINIO, D'AMBROSIO LETTIERI, MILO, LIUZZI, IURLARO, PERRONE, PAGNONCELLI, ARACRI, Eva LONGO, RUVOLO, FALANGA, D'ANNA, DI MAGGIO, BARANI, NACCARATO

Al comma 1, capoverso «Art. 1», nel comma 2, sopprimere la parola: «primo», sostituire le parole: «37 per cento» con le seguenti: «49 per cento» e sopprimere: «ovvero a seguito di un turno di ballottaggio ai sensi dell'articolo 83».

1.9063

Mario MAURO, Giovanni MAURO, Mario FERRARA, SCAVONE, COMPAGNONE, MINZOLINI, ZIZZA, BONFRISCO, TARQUINIO, D'AMBROSIO LETTIERI, MILO, LIUZZI, IURLARO, PERRONE, PAGNONCELLI, ARACRI, Eva LONGO, RUVOLO, FALANGA, D'ANNA, DI MAGGIO, BARANI, NACCARATO

Al comma 1, capoverso «Art. 1», nel comma 2 sopprimere la parola: «primo», sostituire le parole: «37 per cento» con le seguenti: «48,5 per cento» e sopprimere: «ovvero a seguito di un turno di ballottaggio ai sensi dell'articolo 83».

1.9064

Mario MAURO, Giovanni MAURO, Mario FERRARA, SCAVONE, COMPAGNONE, MINZOLINI, ZIZZA, BONFRISCO, TARQUINIO, D'AMBROSIO LETTIERI, MILO, LIUZZI, IURLARO, PERRONE, PAGNONCELLI, ARACRI, Eva LONGO, RUVOLO, FALANGA, D'ANNA, DI MAGGIO, BARANI, NACCARATO

Al comma 1, capoverso «Art. 1», nel comma 2, sopprimere la parola: «primo», sostituire le parole: «37 per cento» con le seguenti: «48,1 per

cento» e *sopprimere*: «ovvero a seguito di un turno di ballottaggio ai sensi dell'articolo 83».

1.9065

Mario MAURO, Giovanni MAURO, Mario FERRARA, SCAVONE, COMPAGNONE, MINZOLINI, ZIZZA, BONFRISCO, TARQUINIO, D'AMBROSIO LETTIERI, MILO, LIUZZI, IURLARO, PERRONE, PAGNONCELLI, ARACRI, Eva LONGO, RUVOLO, FALANGA, D'ANNA, DI MAGGIO, BARANI, NACCARATO

Al comma 1, capoverso «Art. 1», nel comma 2, sopprimere la parola: «primo», sostituire le parole: «37 per cento» con le seguenti: «48 per cento» e sopprimere: «ovvero a seguito di un turno di ballottaggio ai sensi dell'articolo 83».

1.9066

Mario MAURO, Giovanni MAURO, Mario FERRARA, SCAVONE, COMPAGNONE, MINZOLINI, ZIZZA, BONFRISCO, TARQUINIO, D'AMBROSIO LETTIERI, MILO, LIUZZI, IURLARO, PERRONE, PAGNONCELLI, ARACRI, Eva LONGO, RUVOLO, FALANGA, D'ANNA, DI MAGGIO, BARANI, NACCARATO

Al comma 1, capoverso «Art. 1», nel comma 2, sopprimere la parola: «primo», sostituire le parole: «37 per cento» con le seguenti: «50,1 per cento», sopprimere: «ovvero a seguito di un turno di ballottaggio ai sensi dell'articolo 83»

1.9067

Mario MAURO, Giovanni MAURO, Mario FERRARA, SCAVONE, COMPAGNONE, MINZOLINI, ZIZZA, BONFRISCO, TARQUINIO, D'AMBROSIO LETTIERI, MILO, LIUZZI, IURLARO, PERRONE, PAGNONCELLI, ARACRI, Eva LONGO, RUVOLO, FALANGA, D'ANNA, DI MAGGIO, BARANI, NACCARATO

Al comma 1, capoverso «Art. 1», nel comma 2, sostituire la parola: «primo», sostituire le parole: «37 per cento» con le seguenti: «47,5 per cento» e sopprimere: «ovvero a seguito di un turno di ballottaggio ai sensi dell'articolo 83».

1.9068

Mario MAURO, Giovanni MAURO, Mario FERRARA, SCAVONE, COMPAGNONE, MINZOLINI, ZIZZA, BONFRISCO, TARQUINIO, D'AMBROSIO LETTIERI, MILO, LIUZZI, IURLARO, PERRONE, PAGNONCELLI, ARACRI, Eva LONGO, RUVOLO, FALANGA, D'ANNA, DI MAGGIO, BARANI, NACCARATO

Al comma 1, capoverso «Art. 1», nel comma 2, sostituire la parola: «primo», sostituire le parole: «37 per cento» con le seguenti: «47,1 per cento» e sopprimere: «ovvero a seguito di un turno di ballottaggio ai sensi dell'articolo 83».

1.9069

Mario MAURO, Giovanni MAURO, Mario FERRARA, SCAVONE, COMPAGNONE, MINZOLINI, ZIZZA, BONFRISCO, TARQUINIO, D'AMBROSIO LETTIERI, MILO, LIUZZI, IURLARO, PERRONE, PAGNONCELLI, ARACRI, Eva LONGO, RUVOLO, FALANGA, D'ANNA, DI MAGGIO, BARANI, NACCARATO

Al comma 1, capoverso «Art. 1», nel comma 2, sopprimere la parola: «primo», sostituire le parole: «37 per cento» con le seguenti: «47 per cento» e sopprimere: «ovvero a seguito di un turno di ballottaggio ai sensi dell'articolo 83».

1.9070

Mario MAURO, Giovanni MAURO, Mario FERRARA, SCAVONE, COMPAGNONE, MINZOLINI, ZIZZA, BONFRISCO, TARQUINIO, D'AMBROSIO LETTIERI, MILO, LIUZZI, IURLARO, PERRONE, PAGNONCELLI, ARACRI, Eva LONGO, RUVOLO, FALANGA, D'ANNA, DI MAGGIO, BARANI, NACCARATO

*Al comma 1, capoverso «Art. 1», nel comma 2, sopprimere la parola: «primo», sostituire le parole: «37 per cento» con le seguenti: «46,5 per cento», sopprimere: «ovvero a seguito di un turno di ballottaggio ai sensi dell'articolo 83», e aggiungere: «L'attribuzione del premio di maggioranza è in ogni caso vincolata al raggiungimento di un *quorum* nazionale pari al 50,1 per cento degli aventi diritto al voto»;*

1.9071

Mario MAURO, Giovanni MAURO, Mario FERRARA, SCAVONE, COMPAGNONE, MINZOLINI, ZIZZA, BONFRISCO, TARQUINIO, D'AMBROSIO LETTIERI, MILO, LIUZZI, IURLARO, PERRONE, PAGNONCELLI, ARACRI, Eva LONGO, RUVOLO, FALANGA, D'ANNA, DI MAGGIO, BARANI, NACCARATO

Al comma 1, capoverso «Art. 1», nel comma 2, sopprimere la parola: «primo», sostituire le parole: «37 per cento» con le seguenti: «46,5 per cento» e sopprimere: «ovvero a seguito di un turno di ballottaggio ai sensi dell'articolo 83».

1.9072

Mario MAURO, Giovanni MAURO, Mario FERRARA, SCAVONE, COMPAGNONE, MINZOLINI, ZIZZA, BONFRISCO, TARQUINIO, D'AMBROSIO LETTIERI, MILO, LIUZZI, IURLARO, PERRONE, PAGNONCELLI, ARACRI, Eva LONGO, RUVOLO, FALANGA, D'ANNA, DI MAGGIO, BARANI, NACCARATO

Al comma 1, capoverso «Art. 1», nel comma 2, sopprimere la parola: «primo», sostituire le parole: «37 per cento» con le seguenti: «46,1 per cento» e sopprimere: «ovvero a seguito di un turno di ballottaggio ai sensi dell'articolo 83».

1.9073

Mario MAURO, Giovanni MAURO, Mario FERRARA, SCAVONE, COMPAGNONE, MINZOLINI, ZIZZA, BONFRISCO, TARQUINIO, D'AMBROSIO LETTIERI, MILO, LIUZZI, IURLARO, PERRONE, PAGNONCELLI, ARACRI, Eva LONGO, RUVOLO, FALANGA, D'ANNA, DI MAGGIO, BARANI, NACCARATO

Al comma 1, capoverso «Art. 1», nel comma 2, sopprimere la parola: «primo», sostituire le parole: «37 per cento» con le seguenti: «46 per cento» e sopprimere: «ovvero a seguito di un turno di ballottaggio ai sensi dell'articolo 83».

1.9074

Mario MAURO, Giovanni MAURO, Mario FERRARA, SCAVONE, COMPAGNONE, MINZOLINI, ZIZZA, BONFRISCO, TARQUINIO, D'AMBROSIO LETTIERI, MILO, LIUZZI, IURLARO, PERRONE, PAGNONCELLI, ARACRI, Eva LONGO, RUVOLO, FALANGA, D'ANNA, DI MAGGIO, BARANI, NACCARATO

Al comma 1, capoverso «Art. 1», nel comma 2, sopprimere la parola: «primo», sostituire le parole: «37 per cento» con le seguenti: «45,5 per cento», sopprimere: «ovvero a seguito di un turno di ballottaggio ai sensi

dell'articolo 83», e aggiungere: «L'attribuzione del premio di maggioranza è in ogni caso vincolata al raggiungimento di un *quorum* nazionale pari al 50,1 per cento degli aventi diritto al voto».

1.9075

Mario MAURO, Giovanni MAURO, Mario FERRARA, SCAVONE, COMPAGNONE, MINZOLINI, ZIZZA, BONFRISCO, TARQUINIO, D'AMBROSIO LETTIERI, MILO, LIUZZI, IURLARO, PERRONE, PAGNONCELLI, ARACRI, Eva LONGO, RUVOLO, FALANGA, D'ANNA, DI MAGGIO, BARANI, NACCARATO

Al comma 1, capoverso «Art. 1», nel comma 2, sopprimere la parola: «primo», sostituire le parole: «37 per cento» con le seguenti: «45,5 per cento» e sopprimere: «ovvero a seguito di un turno di ballottaggio ai sensi dell'articolo 83».

1.9076

Mario MAURO, Giovanni MAURO, Mario FERRARA, SCAVONE, COMPAGNONE, MINZOLINI, ZIZZA, BONFRISCO, TARQUINIO, D'AMBROSIO LETTIERI, MILO, LIUZZI, IURLARO, PERRONE, PAGNONCELLI, ARACRI, Eva LONGO, RUVOLO, FALANGA, D'ANNA, DI MAGGIO, BARANI, NACCARATO

Al comma 1, capoverso «Art. 1», nel comma 2, sopprimere la parola: «primo», sostituire le parole: «37 per cento» con le seguenti: «45,1 per cento» e sopprimere: «ovvero a seguito di un turno di ballottaggio ai sensi dell'articolo 83».

1.9077

Mario MAURO, Giovanni MAURO, Mario FERRARA, SCAVONE, COMPAGNONE, MINZOLINI, ZIZZA, BONFRISCO, TARQUINIO, D'AMBROSIO LETTIERI, MILO, LIUZZI, IURLARO, PERRONE, PAGNONCELLI, ARACRI, Eva LONGO, RUVOLO, FALANGA, D'ANNA, DI MAGGIO, BARANI, NACCARATO

Al comma 1, capoverso «Art. 1», nel comma 2, sopprimere la parola: «primo», sostituire le parole: «37 per cento» con le seguenti: «45 per cento» e sopprimere: «ovvero a seguito di un turno di ballottaggio ai sensi dell'articolo 83».

1.9078

Mario MAURO, Giovanni MAURO, Mario FERRARA, SCAVONE, COMPAGNONE, MINZOLINI, ZIZZA, BONFRISCO, TARQUINIO, D'AMBROSIO LETTIERI, MILO, LIUZZI, IURLARO, PERRONE, PAGNONCELLI, ARACRI, Eva LONGO, RUVOLO, FALANGA, D'ANNA, DI MAGGIO, BARANI, NACCARATO

Al comma 1, capoverso «Art. 1», nel comma 2, sopprimere la parola: «primo», sostituire le parole: «37 per cento» con le seguenti: «44,5 per cento», sopprimere: «ovvero a seguito di un turno di ballottaggio ai sensi dell'articolo 83», e aggiungere: «L'attribuzione del premio di maggioranza è in ogni caso vincolata al raggiungimento di un quorum nazionale pari al 50,1 per cento degli aventi diritto al voto».

1.9079

Mario MAURO, Giovanni MAURO, Mario FERRARA, SCAVONE, COMPAGNONE, MINZOLINI, ZIZZA, BONFRISCO, TARQUINIO, D'AMBROSIO LETTIERI, MILO, LIUZZI, IURLARO, PERRONE, PAGNONCELLI, ARACRI, Eva LONGO, RUVOLO, FALANGA, D'ANNA, DI MAGGIO, BARANI, NACCARATO

Al comma 1, capoverso «Art. 1», nel comma 2, sopprimere la parola: «primo», sostituire le parole: «37 per cento» con le seguenti: «44,5 per cento» e sopprimere: «ovvero a seguito di un turno di ballottaggio ai sensi dell'articolo 83».

1.9080

Mario MAURO, Giovanni MAURO, Mario FERRARA, SCAVONE, COMPAGNONE, MINZOLINI, ZIZZA, BONFRISCO, TARQUINIO, D'AMBROSIO LETTIERI, MILO, LIUZZI, IURLARO, PERRONE, PAGNONCELLI, ARACRI, Eva LONGO, RUVOLO, FALANGA, D'ANNA, DI MAGGIO, BARANI, NACCARATO

Al comma 1, capoverso «Art. 1», nel comma 2, sopprimere la parola: «primo», sostituire le parole: «37 per cento» con le seguenti: «44,1 per cento» e sopprimere: «ovvero a seguito di un turno di ballottaggio ai sensi dell'articolo 83».

1.9081

Mario MAURO, Giovanni MAURO, Mario FERRARA, SCAVONE, COMPAGNONE, MINZOLINI, ZIZZA, BONFRISCO, TARQUINIO, D'AMBROSIO LETTIERI, MILO, LIUZZI, IURLARO, PERRONE, PAGONCELLI, ARACRI, Eva LONGO, RUVOLO, FALANGA, D'ANNA, DI MAGGIO, BARANI, NACCARATO

Al comma 1, capoverso «Art. 1», nel comma 2, sopprimere la parola: «primo», sostituire le parole: «37 per cento» con le seguenti: «44 per cento» e sopprimere: «ovvero a seguito di un turno di ballottaggio ai sensi dell'articolo 83».

1.9082

Mario MAURO, Giovanni MAURO, Mario FERRARA, SCAVONE, COMPAGNONE, MINZOLINI, ZIZZA, BONFRISCO, TARQUINIO, D'AMBROSIO LETTIERI, MILO, LIUZZI, IURLARO, PERRONE, PAGONCELLI, ARACRI, Eva LONGO, RUVOLO, FALANGA, D'ANNA, DI MAGGIO, BARANI, NACCARATO

Al comma 1, capoverso «Art. 1», nel comma 2, sopprimere la parola: «primo», sostituire le parole: «37 per cento» con le seguenti: «43,5 per cento», sopprimere: «ovvero a seguito di un turno di ballottaggio ai sensi dell'articolo 83», e aggiungere: «L'attribuzione del premio di maggioranza è in ogni caso vincolata al raggiungimento di un quorum nazionale pari al 50,1 per cento degli aventi diritto al voto».

1.9083

Mario MAURO, Giovanni MAURO, Mario FERRARA, SCAVONE, COMPAGNONE, MINZOLINI, ZIZZA, BONFRISCO, TARQUINIO, D'AMBROSIO LETTIERI, MILO, LIUZZI, IURLARO, PERRONE, PAGONCELLI, ARACRI, Eva LONGO, RUVOLO, FALANGA, D'ANNA, DI MAGGIO, BARANI, NACCARATO

Al comma 1, capoverso «Art. 1», nel comma 2, sopprimere la parola: «primo», sostituire le parole: «37 per cento» con le seguenti: «43,5 per cento» e sopprimere: «ovvero a seguito di un turno di ballottaggio ai sensi dell'articolo 83».

1.9084

Mario MAURO, Giovanni MAURO, Mario FERRARA, SCAVONE, COMPAGNONE, MINZOLINI, ZIZZA, BONFRISCO, TARQUINIO, D'AMBROSIO LETTIERI, MILO, LIUZZI, IURLARO, PERRONE, PAGNONCELLI, ARACRI, Eva LONGO, RUVOLO, FALANGA, D'ANNA, DI MAGGIO, BARANI, NACCARATO

Al comma 1, capoverso «Art. 1», nel comma 2, sopprimere la parola: «primo», sostituire le parole: «37 per cento» con le seguenti: «43,1 per cento» e sopprimere« ovvero a seguito di un turno di ballottaggio ai sensi dell'articolo 83».

1.9085

Mario MAURO, Giovanni MAURO, Mario FERRARA, SCAVONE, COMPAGNONE, MINZOLINI, ZIZZA, BONFRISCO, TARQUINIO, D'AMBROSIO LETTIERI, MILO, LIUZZI, IURLARO, PERRONE, PAGNONCELLI, ARACRI, Eva LONGO, RUVOLO, FALANGA, D'ANNA, DI MAGGIO, BARANI, NACCARATO

Al comma 1, capoverso «Art. 1», nel comma 2, sopprimere la parola: «primo», sostituire le parole: «37 per cento» con le seguenti: «43 per cento» e sopprimere: «ovvero a seguito di un turno di ballottaggio ai sensi dell'articolo 83».

1.9086

Mario MAURO, Giovanni MAURO, Mario FERRARA, SCAVONE, COMPAGNONE, MINZOLINI, ZIZZA, BONFRISCO, TARQUINIO, D'AMBROSIO LETTIERI, MILO, LIUZZI, IURLARO, PERRONE, PAGNONCELLI, ARACRI, Eva LONGO, RUVOLO, FALANGA, D'ANNA, DI MAGGIO, BARANI, NACCARATO

*Al comma 1, capoverso «Art. 1», nel comma 2, sopprimere la parola: «primo», sostituire le parole: «37 per cento» con le seguenti: «42,5 per cento», sopprimere: «ovvero a seguito di un turno di ballottaggio ai sensi dell'articolo 83», e aggiungere: «L'attribuzione del premio di maggioranza è in ogni caso vincolata al raggiungimento di un *quorum* nazionale pari al 50,1 per cento degli aventi diritto al voto».*

1.9087

Mario MAURO, Giovanni MAURO, Mario FERRARA, SCAVONE, COMPAGNONE, MINZOLINI, ZIZZA, BONFRISCO, TARQUINIO, D'AMBROSIO LETTIERI, MILO, LIUZZI, IURLARO, PERRONE, PAGNONCELLI, ARACRI, Eva LONGO, RUVOLO, FALANGA, D'ANNA, DI MAGGIO, BARANI, NACCARATO

Al comma 1, capoverso «Art. 1», nel comma 2, sopprimere la parola: «primo», sostituire le parole: «37 per cento» con le seguenti: «42,5 per cento» e sopprimere: «ovvero a seguito di un turno di ballottaggio ai sensi dell'articolo 83».

1.9088

Mario MAURO, Giovanni MAURO, Mario FERRARA, SCAVONE, COMPAGNONE, MINZOLINI, ZIZZA, BONFRISCO, TARQUINIO, D'AMBROSIO LETTIERI, MILO, LIUZZI, IURLARO, PERRONE, PAGNONCELLI, ARACRI, Eva LONGO, RUVOLO, FALANGA, D'ANNA, DI MAGGIO, BARANI, NACCARATO

Al comma 1, capoverso «Art. 1», nel comma 2, sopprimere la parola: «primo», sostituire le parole: «37 per cento» con le seguenti: «42,1 per cento» e sopprimere: «ovvero a seguito di un turno di ballottaggio ai sensi dell'articolo 83».

1.9089

Mario MAURO, Giovanni MAURO, Mario FERRARA, SCAVONE, COMPAGNONE, MINZOLINI, ZIZZA, BONFRISCO, TARQUINIO, D'AMBROSIO LETTIERI, MILO, LIUZZI, IURLARO, PERRONE, PAGNONCELLI, ARACRI, Eva LONGO, RUVOLO, FALANGA, D'ANNA, DI MAGGIO, BARANI, NACCARATO

Al comma 1, capoverso «Art. 1», nel comma 2, sopprimere la parola: «primo», sostituire le parole: «37 per cento» con le seguenti: «42 per cento» e sopprimere: «ovvero a seguito di un turno di ballottaggio ai sensi dell'articolo 83».

1.9090

Mario MAURO, Giovanni MAURO, Mario FERRARA, SCAVONE, COMPAGNONE, MINZOLINI, ZIZZA, BONFRISCO, TARQUINIO, D'AMBROSIO LETTIERI, MILO, LIUZZI, IURLARO, PERRONE, PAGNONCELLI, ARACRI, Eva LONGO, RUVOLO, FALANGA, D'ANNA, DI MAGGIO, BARANI, NACCARATO

Al comma 1, capoverso «Art. 1», nel comma 2, sopprimere la parola: «primo», sostituire le parole: «37 per cento» con le seguenti: «41,5 per

cento» e *sopprimere*: «ovvero a seguito di un turno di ballottaggio ai sensi dell'articolo 83».

1.9091

Mario MAURO, Giovanni MAURO, Mario FERRARA, SCAVONE, COMPAGNONE, MINZOLINI, ZIZZA, BONFRISCO, TARQUINIO, D'AMBROSIO LETTIERI, MILO, LIUZZI, IURLARO, PERRONE, PAGONCELLI, ARACRI, Eva LONGO, RUVOLO, FALANGA, D'ANNA, DI MAGGIO, BARANI, NACCARATO

Al comma 1, capoverso «Art. 1», nel comma 2, sopprimere la parola: «primo», sostituire le parole: «37 per cento» con le seguenti: «41,1 per cento» e sopprimere: «ovvero a seguito di un turno di ballottaggio ai sensi dell'articolo 83».

1.9092

Mario MAURO, Giovanni MAURO, Mario FERRARA, SCAVONE, COMPAGNONE, MINZOLINI, ZIZZA, BONFRISCO, TARQUINIO, D'AMBROSIO LETTIERI, MILO, LIUZZI, IURLARO, PERRONE, PAGONCELLI, ARACRI, Eva LONGO, RUVOLO, FALANGA, D'ANNA, DI MAGGIO, BARANI, NACCARATO

Al comma 1, capoverso «Art. 1», nel comma 2, sopprimere la parola: «primo», sostituire le parole: «37 per cento» con le seguenti: «41 per cento» e sopprimere: «ovvero a seguito di un turno di ballottaggio ai sensi dell'articolo 83».

1.9093

Mario MAURO, Giovanni MAURO, Mario FERRARA, SCAVONE, COMPAGNONE, MINZOLINI, ZIZZA, BONFRISCO, TARQUINIO, D'AMBROSIO LETTIERI, MILO, LIUZZI, IURLARO, PERRONE, PAGONCELLI, ARACRI, Eva LONGO, RUVOLO, FALANGA, D'ANNA, DI MAGGIO, BARANI, NACCARATO

*Al comma 1, capoverso «Art. 1», nel comma 2, sopprimere la parola: «primo», sostituire le parole: «37 per cento» con le seguenti: «40,5 per cento», sopprimere: «ovvero a seguito di un turno di ballottaggio ai sensi dell'articolo 83», e aggiungere: «L'attribuzione del premio di maggioranza è in ogni caso vincolata al raggiungimento di un *quorum* nazionale pari al 50,1 per cento degli aventi diritto al voto».*

1.9094

Mario MAURO, Giovanni MAURO, Mario FERRARA, SCAVONE, COMPAGNONE, MINZOLINI, ZIZZA, BONFRISCO, TARQUINIO, D'AMBROSIO LETTIERI, MILO, LIUZZI, IURLARO, PERRONE, PAGNONCELLI, ARACRI, Eva LONGO, RUVOLO, FALANGA, D'ANNA, DI MAGGIO, BARANI, NACCARATO

Al comma 1, capoverso «Art. 1», nel comma 2, sopprimere la parola: «primo», sostituire le parole: «37 per cento» con le seguenti: «41,5 per cento», sopprimere: «ovvero a seguito di un turno di ballottaggio ai sensi dell'articolo 83», e aggiungere: «L'attribuzione del premio di maggioranza è in ogni caso vincolata al raggiungimento di un quorum nazionale pari al 50,1 per cento degli aventi diritto al voto».

1.9095

Mario MAURO, Giovanni MAURO, Mario FERRARA, SCAVONE, COMPAGNONE, MINZOLINI, ZIZZA, BONFRISCO, TARQUINIO, D'AMBROSIO LETTIERI, MILO, LIUZZI, IURLARO, PERRONE, PAGNONCELLI, ARACRI, Eva LONGO, RUVOLO, FALANGA, D'ANNA, DI MAGGIO, BARANI, NACCARATO

Al comma 1, capoverso «Art. 1», nel comma 2, sopprimere la parola: «primo», sostituire le parole: «37 per cento» con le seguenti: «50 per cento», sopprimere: «ovvero a seguito di un turno di ballottaggio ai sensi dell'articolo 83», e aggiungere: «L'attribuzione del premio di maggioranza è in ogni caso vincolata al raggiungimento di un quorum nazionale pari al 50,1 per cento degli aventi diritto al voto».

1.9096

Mario MAURO, Giovanni MAURO, Mario FERRARA, SCAVONE, COMPAGNONE, MINZOLINI, ZIZZA, BONFRISCO, TARQUINIO, D'AMBROSIO LETTIERI, MILO, LIUZZI, IURLARO, PERRONE, PAGNONCELLI, ARACRI, Eva LONGO, RUVOLO, FALANGA, D'ANNA, DI MAGGIO, BARANI, NACCARATO

Al comma 1, capoverso «Art. 1», nel comma 2, sopprimere la parola: «primo», sostituire le parole: «37 per cento» con le seguenti: «49 per cento», sopprimere: «ovvero a seguito di un turno di ballottaggio ai sensi dell'articolo 83», e aggiungere: «L'attribuzione del premio di maggioranza è in ogni caso vincolata al raggiungimento di un quorum nazionale pari al 50,1 per cento degli aventi diritto al voto».

1.9097

Mario MAURO, Giovanni MAURO, Mario FERRARA, SCAVONE, COMPAGNONE, MINZOLINI, ZIZZA, BONFRISCO, TARQUINIO, D'AMBROSIO LETTIERI, MILO, LIUZZI, IURLARO, PERRONE, PAGNONCELLI, ARACRI, Eva LONGO, RUVOLO, FALANGA, D'ANNA, DI MAGGIO, BARANI, NACCARATO

Al comma 1, capoverso «Art. 1», nel comma 2, sopprimere la parola: «primo», sostituire le parole: «37 per cento» con le seguenti: «48 per cento», sopprimere: «ovvero a seguito di un turno di ballottaggio ai sensi dell'articolo 83», e aggiungere: «L'attribuzione del premio di maggioranza è in ogni caso vincolata al raggiungimento di un quorum nazionale pari al 50,1 per cento degli aventi diritto al voto».

1.9098

Mario MAURO, Giovanni MAURO, Mario FERRARA, SCAVONE, COMPAGNONE, MINZOLINI, ZIZZA, BONFRISCO, TARQUINIO, D'AMBROSIO LETTIERI, MILO, LIUZZI, IURLARO, PERRONE, PAGNONCELLI, ARACRI, Eva LONGO, RUVOLO, FALANGA, D'ANNA, DI MAGGIO, BARANI, NACCARATO

Al comma 1, capoverso «Art. 1», nel comma 2, sopprimere la parola: «primo», sostituire le parole: «37 per cento» con le seguenti: «47 per cento», sopprimere: «ovvero a seguito di un turno di ballottaggio ai sensi dell'articolo 83», e aggiungere: «L'attribuzione del premio di maggioranza è in ogni caso vincolata al raggiungimento di un quorum nazionale pari al 50,1 per cento degli aventi diritto al voto».

1.9099

Mario MAURO, Giovanni MAURO, Mario FERRARA, SCAVONE, COMPAGNONE, MINZOLINI, ZIZZA, BONFRISCO, TARQUINIO, D'AMBROSIO LETTIERI, MILO, LIUZZI, IURLARO, PERRONE, PAGNONCELLI, ARACRI, Eva LONGO, RUVOLO, FALANGA, D'ANNA, DI MAGGIO, BARANI, NACCARATO

Al comma 1, capoverso «Art. 1», nel comma 2, sopprimere la parola: «primo», sostituire le parole: «37 per cento» con le seguenti: «46 per cento», sopprimere: «ovvero a seguito di un turno di ballottaggio ai sensi dell'articolo 83», e aggiungere: «L'attribuzione del premio di maggioranza è in ogni caso vincolata al raggiungimento di un quorum nazionale pari al 50,1 per cento degli aventi diritto al voto».

1.9100

Mario MAURO, Giovanni MAURO, Mario FERRARA, SCAVONE, COMPAGNONE, MINZOLINI, ZIZZA, BONFRISCO, TARQUINIO, D'AMBROSIO LETTIERI, MILO, LIUZZI, IURLARO, PERRONE, PAGNONCELLI, ARACRI, Eva LONGO, RUVOLO, FALANGA, D'ANNA, DI MAGGIO, BARANI, NACCARATO

Al comma 1, capoverso «Art. 1», nel comma 2, sopprimere la parola: «primo», sostituire le parole: «37 per cento» con le seguenti: «45 per cento», sopprimere: «ovvero a seguito di un turno di ballottaggio ai sensi dell'articolo 83», e aggiungere: «L'attribuzione del premio di maggioranza è in ogni caso vincolata al raggiungimento di un quorum nazionale pari al 50,1 per cento degli aventi diritto al voto».

1.9101

Mario MAURO , Giovanni MAURO, Mario FERRARA, SCAVONE, COMPAGNONE, MINZOLINI, ZIZZA, BONFRISCO, TARQUINIO, D'AMBROSIO LETTIERI, MILO, LIUZZI, IURLARO, PERRONE, PAGNONCELLI, ARACRI, Eva LONGO, RUVOLO, FALANGA, D'ANNA, DI MAGGIO, BARANI, NACCARATO

Al comma 1, capoverso «Art. 1», nel comma 2, sopprimere la parola: «primo», sostituire le parole: «37 per cento» con le seguenti: «44 per cento» e sopprimere: «ovvero a seguito di un turno di ballottaggio ai sensi dell'articolo 83», e aggiungere: «L'attribuzione del premio di maggioranza è in ogni caso vincolata al raggiungimento di un quorum nazionale pari al 50,1 per cento degli aventi diritto al voto».

1.9102

Mario MAURO , Giovanni MAURO, Mario FERRARA, SCAVONE, COMPAGNONE, MINZOLINI, ZIZZA, BONFRISCO, TARQUINIO, D'AMBROSIO LETTIERI, MILO, LIUZZI, IURLARO, PERRONE, PAGNONCELLI, ARACRI, Eva LONGO, RUVOLO, FALANGA, D'ANNA, DI MAGGIO, BARANI, NACCARATO

Al comma 1, capoverso «Art. 1», nel comma 2, sopprimere la parola: «primo», sostituire le parole: «37 per cento» con le seguenti: «43 per cento» e sopprimere: «ovvero a seguito di un turno di ballottaggio ai sensi dell'articolo 83», e aggiungere: «L'attribuzione del premio di maggioranza è in ogni caso vincolata al raggiungimento di un quorum nazionale pari al 50,1 per cento degli aventi diritto al voto».

1.9103

Mario MAURO , Giovanni MAURO, Mario FERRARA, SCAVONE, COMPAGNONE, MINZOLINI, ZIZZA, BONFRISCO, TARQUINIO, D'AMBROSIO LETTIERI, MILO, LIUZZI, IURLARO, PERRONE, PAGNONCELLI, ARACRI, Eva LONGO, RUVOLO, FALANGA, D'ANNA, DI MAGGIO, BARANI, NACCARATO

Al comma 1, capoverso «Art. 1», nel comma 2, sopprimere la parola: «primo», sostituire le parole: «37 per cento» con le seguenti: «43 per cento» e sopprimere:«ovvero a seguito di un turno di ballottaggio ai sensi dell'articolo 83»,e aggiungere: «L'attribuzione del premio di maggioranza è in ogni caso vincolata al raggiungimento di un quorum nazionale pari al 50,1 per cento degli aventi diritto al voto».

1.9104

Mario MAURO , Giovanni MAURO, Mario FERRARA, SCAVONE, COMPAGNONE, MINZOLINI, ZIZZA, BONFRISCO, TARQUINIO, D'AMBROSIO LETTIERI, MILO, LIUZZI, IURLARO, PERRONE, PAGNONCELLI, ARACRI, Eva LONGO, RUVOLO, FALANGA, D'ANNA, DI MAGGIO, BARANI, NACCARATO

Al comma 1, capoverso «Art. 1», nel comma 2, sopprimere la parola: «primo», sostituire le parole: «37 per cento» con le seguenti: «40 per cento» e sopprimere:«ovvero a seguito di un turno di ballottaggio ai sensi dell'articolo 83»,e aggiungere: «L'attribuzione del premio di maggioranza è in ogni caso vincolata al raggiungimento di un quorum nazionale pari al 50,1 per cento degli aventi diritto al voto».

1.9105

Mario MAURO , Giovanni MAURO, Mario FERRARA, SCAVONE, COMPAGNONE, MINZOLINI, ZIZZA, BONFRISCO, TARQUINIO, D'AMBROSIO LETTIERI, MILO, LIUZZI, IURLARO, PERRONE, PAGNONCELLI, ARACRI, Eva LONGO, RUVOLO, FALANGA, D'ANNA, DI MAGGIO, BARANI, NACCARATO

Al comma 1, capoverso «Art. 1», nel comma 2, sopprimere la parola: «primo», sostituire le parole: «37 per cento» con le seguenti: «41 per cento» e sopprimere:«ovvero a seguito di un turno di ballottaggio ai sensi dell'articolo 83»,e aggiungere: «L'attribuzione del premio di maggioranza è in ogni caso vincolata al raggiungimento di un quorum nazionale pari al 50,1 per cento degli aventi diritto al voto».

1.7001/1

CALDEROLI

All'emendamento 1.7001, sopprimere i numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12.

1.7001/2

CALDEROLI

All'emendamento 1.7001, sopprimere i numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11.

1.7001/3

CALDEROLI

All'emendamento 1.7001, sopprimere i numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10.

1.7001/4

CALDEROLI

All'emendamento 1.7001, sopprimere i numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9.

1.7001/5

CALDEROLI

All'emendamento 1.7001, sopprimere i numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 10.

1.7001/6

CALDEROLI

All'emendamento 1.7001, sopprimere i numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 11.

1.7001/7

CALDEROLI

All'emendamento 1.7001, sopprimere i numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 12.

1.7001/8

CALDEROLI

All'emendamento 1.7001, sopprimere i numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 13.

1.7001/9

CALDEROLI

All'emendamento 1.7001, sopprimere i numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8.

1.7001/10

CALDEROLI

All'emendamento 1.7001, sopprimere i numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 13.

1.7001/11

CALDEROLI

All'emendamento 1.7001, sopprimere i numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 12.

1.7001/12

CALDEROLI

All'emendamento 1.7001, sopprimere i numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 11.

1.7001/13

CALDEROLI

All'emendamento 1.7001, sopprimere i numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 10.

1.7001/14

CALDEROLI

All'emendamento 1.7001, sopprimere i numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 9.

1.7001/15

CALDEROLI

All'emendamento 1.7001, sopprimere i numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7.

1.7001/16

CALDEROLI

All'emendamento 1.7001, sopprimere i numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 8.

1.7001/17

CALDEROLI

All'emendamento 1.7001, sopprimere i numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 9.

1.7001/18

CALDEROLI

All'emendamento 1.7001, sopprimere i numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 10.

1.7001/19

CALDEROLI

All'emendamento 1.7001, sopprimere i numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 11.

1.7001/20

CALDEROLI

All'emendamento 1.7001, sopprimere i numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 12.

1.7001/21

CALDEROLI

All'emendamento 1.7001, sopprimere i numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 13.

1.7001/22

CALDEROLI

All'emendamento 1.7001, sopprimere i numeri 1, 2, 3, 4, 5 e 6.

1.7001/23

CALDEROLI

All'emendamento 1.7001, sopprimere i numeri 1, 2, 3, 4, 5 e 7.

1.7001/24

CALDEROLI

All'emendamento 1.7001, sopprimere i numeri 1, 2, 3, 4, 5 e 8.

1.7001/25

CALDEROLI

All'emendamento 1.7001, sopprimere i numeri 1, 2, 3, 4, 5 e 9.

1.7001/26

CALDEROLI

All'emendamento 1.7001, sopprimere i numeri 1, 2, 3, 4, 5 e 10.

1.7001/27

CALDEROLI

All'emendamento 1.7001, sopprimere i numeri 1, 2, 3, 4, 5 e 11.

1.7001/28

CALDEROLI

All'emendamento 1.7001, sopprimere i numeri 1, 2, 3, 4, 5 e 12.

1.7001/29

CALDEROLI

All'emendamento 1.7001, sopprimere i numeri 1, 2, 3, 4, 5 e 13.

1.7001/30

CALDEROLI

All'emendamento 1.7001, sopprimere i numeri 1, 2, 3, 4 e 5.

1.7001/31

CALDEROLI

All'emendamento 1.7001, sopprimere i numeri 1, 2, 3, 4 e 6.

1.7001/32

CALDEROLI

All'emendamento 1.7001, sopprimere i numeri 1, 2, 3, 4 e 7.

1.7001/33

CALDEROLI

All'emendamento 1.7001, sopprimere i numeri 1, 2, 3, 4 e 8.

1.7001/34

CALDEROLI

All'emendamento 1.7001, sopprimere i numeri 1, 2, 3, 4 e 9.

1.7001/35

CALDEROLI

All'emendamento 1.7001, sopprimere i numeri 1, 2, 3, 4 e 10.

1.7001/36

CALDEROLI

All'emendamento 1.7001, sopprimere i numeri 1, 2, 3, 4 e 11.

1.7001/37

CALDEROLI

All'emendamento 1.7001, sopprimere i numeri 1, 2, 3, 4 e 12.

1.7001/38

CALDEROLI

All'emendamento 1.7001, sopprimere i numeri 1, 2, 3, 4 e 13.

1.7001/39

CALDEROLI

All'emendamento 1.7001, sopprimere i numeri 1, 2, 3 e 4.

1.7001/40

CALDEROLI

All'emendamento 1.7001, sopprimere i numeri 1, 2, 3 e 5.

1.7001/41

CALDEROLI

All'emendamento 1.7001, sopprimere i numeri 1, 2, 3 e 6.

1.7001/42

CALDEROLI

All'emendamento 1.7001, sopprimere i numeri 1, 2, 3 e 7.

1.7001/43

CALDEROLI

All'emendamento 1.7001, sopprimere i numeri 1, 2, 3 e 8.

1.7001/44

CALDEROLI

All'emendamento 1.7001, sopprimere i numeri 1, 2, 3 e 9.

1.7001/45

CALDEROLI

All'emendamento 1.7001, sopprimere i numeri 1, 2, 3 e 10.

1.7001/46

CALDEROLI

All'emendamento 1.7001, sopprimere i numeri 1, 2, 3 e 11.

1.7001/47

CALDEROLI

All'emendamento 1.7001, sopprimere i numeri 1, 2, 3 e 12.

1.7001/48

CALDEROLI

All'emendamento 1.7001, sopprimere i numeri 1, 2, 3 e 13.

1.7001/49

CALDEROLI

All'emendamento 1.7001, sopprimere i numeri 1, 2 e 3.

1.7001/50

CALDEROLI

All'emendamento 1.7001, sopprimere i numeri 1, 2 e 4.

1.7001/51

CALDEROLI

All'emendamento 1.7001, sopprimere i numeri 1, 2 e 5.

1.7001/52

CALDEROLI

All'emendamento 1.7001, sopprimere i numeri 1, 2 e 6.

1.7001/53

CALDEROLI

All'emendamento 1.7001, sopprimere i numeri 1, 2 e 7.

1.7001/54

CALDEROLI

All'emendamento 1.7001, sopprimere i numeri 1, 2 e 8.

1.7001/55

CALDEROLI

All'emendamento 1.7001, sopprimere i numeri 1, 2 e 9.

1.7001/56

CALDEROLI

All'emendamento 1.7001, sopprimere i numeri 1, 2 e 10.

1.7001/57

CALDEROLI

All'emendamento 1.7001, sopprimere i numeri 1, 2 e 11.

1.7001/58

CALDEROLI

All'emendamento 1.7001, sopprimere i numeri 1, 2 e 12.

1.7001/59

CALDEROLI

All'emendamento 1.7001, sopprimere i numeri 1, 2 e 13.

1.7001/60

CALDEROLI

All'emendamento 1.7001, sopprimere i numeri 1 e 2.

1.7001/61

CALDEROLI

All'emendamento 1.7001, sopprimere i numeri 1 e 3.

1.7001/62

CALDEROLI

All'emendamento 1.7001, sopprimere i numeri 1 e 4.

1.7001/63

CALDEROLI

All'emendamento 1.7001, sopprimere i numeri 1 e 5.

1.7001/64

CALDEROLI

All'emendamento 1.7001, sopprimere i numeri 1 e 6.

1.7001/65

CALDEROLI

All'emendamento 1.7001, sopprimere i numeri 1 e 7.

1.7001/66

CALDEROLI

All'emendamento 1.7001, sopprimere i numeri 1 e 8.

1.7001/67

CALDEROLI

All'emendamento 1.7001, sopprimere i numeri 1 e 9.

1.7001/68

CALDEROLI

All'emendamento 1.7001, sopprimere i numeri 1 e 10.

1.7001/69

CALDEROLI

All'emendamento 1.7001, sopprimere i numeri 1 e 11.

1.7001/70

CALDEROLI

All'emendamento 1.7001, sopprimere i numeri 1 e 12.

1.7001/71

CALDEROLI

All'emendamento 1.7001, sopprimere i numeri 1 e 13.

1.7001/72

CALDEROLI

All'emendamento 1.7001, sopprimere il numero 1.

1.7001/73

MINZOLINI, BRUNI, Giovanni MAURO, MILO, COMPAGNONE, SCAVONE,
TARQUINIO, BONFRISCO, DI MAGGIO, D'AMBROSIO LETTIERI, LIUZZI,
FALANGA, PAGNONCELLI, PERRONE, IURLARO, Eva LONGO, RUVOLO, ZIZZA

All'emendamento 1.7001, sopprimere il punto 1).

1.7001/74

GOTOR, BROGLIA, CASSON, CHITI, CORSINI, CUCCA, D'ADDA, DIRINDIN, FILIPPI, FORNARO, GATTI, GUERRA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, LO GIUDICE, MANASSERO, MANCONI, MARTINI, MIGLIAVACA, MUCCHETTI, MINEO, PEGORER, RICCHIUTI, SONEGO, TOCCI

All'emendamento 1.7001, al numero 1), sostituire le parole: «40 per cento» con le seguenti: «42,5 per cento».

Conseguentemente, al numero 10), lettera a), sostituire le parole: «40 per cento» con le seguenti: «42,5 per cento»

1.7001/75

BRUNI, BONFRISCO

All'emendamento 1.7001, al numero 1), sostituire le parole: «40 per cento» con le seguenti: «42,5 per cento».

Conseguentemente, al numero 10), lettera a), sostituire le parole: «40 per cento» con le seguenti: «42,5 per cento»

7.7001/76

BENCINI, Maurizio ROMANI, MUSSINI, MATRANGELI, CAMPANELLA

All'emendamento 1.7001, «all'articolo 1» al punto 1), sostituire le parole: «40 per cento» con le seguenti: «42 per cento».

Conseguentemente, al comma 17, capoverso «Art. 83», lettera a), numero 6, sostituire le parole: «40 per cento» con le seguenti: «42 per cento»

1.7001/77

CALDEROLI

All'emendamento 1.7001, al capoverso 1), sostituire la parola: «40» con la seguente: «45».

1.7001/78

CALDEROLI

All'emendamento 1.7001, al capoverso 1), sostituire la parola: «40» con la seguente: «35».

1.7001/79

CALDEROLI

All'emendamento 1.7001, sopprimere i numeri 2 e 3.

1.7001/80

CALDEROLI

All'emendamento 1.7001, sopprimere i numeri 2 e 4.

1.7001/81

CALDEROLI

All'emendamento 1.7001, sopprimere i numeri 2 e 5.

1.7001/82

CALDEROLI

All'emendamento 1.7001, sopprimere i numeri 2 e 6.

1.7001/83

CALDEROLI

All'emendamento 1.7001, sopprimere i numeri 2 e 7.

1.7001/84

CALDEROLI

All'emendamento 1.7001, sopprimere i numeri 2 e 8.

1.7001/85

CALDEROLI

All'emendamento 1.7001, sopprimere i numeri 2 e 9.

1.7001/86

CALDEROLI

All'emendamento 1.7001, sopprimere i numeri 2 e 10.

1.7001/87

CALDEROLI

All'emendamento 1.7001, sopprimere i numeri 2 e 11.

1.7001/88

CALDEROLI

All'emendamento 1.7001, sopprimere i numeri 2 e 12.

1.7001/89

CALDEROLI

All'emendamento 1.7001, sopprimere i numeri 2 e 13.

1.7001/90

CALDEROLI

All'emendamento 1.7001, sopprimere il numero 2.

1.7001/91

MINZOLINI, BRUNI, Giovanni MAURO, MILO, COMPAGNONE, SCAVONE,
TARQUINIO, BONFRISCO, DI MAGGIO, D'AMBROSIO LETTIERI, LIUZZI,
FALANGA, PAGNONCELLI, PERRONE, IURLARO, Eva LONGO, RUVOLO, ZIZZA

All'emendamento 1.7001, sopprimere il punto 2).

1.7001/92

CALDEROLI

All'emendamento 1.7001, al capoverso 2), sopprimere la lettera a).

1.7001/93

CALDEROLI

All'emendamento 1.7001, al capoverso 2), sopprimere la lettera b).

1.7001/94

MORRA, ENDRIZZI, CRIMI, AIROLA, BUCCARELLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO,
BERTOROTTA, CLUNDO, BOTTICI, BULGARELLI, CASTALDI, CATALFO,
CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DONNO, FATTORI, FUCKSIA, GAETTI, GIROTTO,
LEZZI, LUCIDI, MANGILI, MARTELLI, MARTON, MOLINARI, MONTEVECCHI,
MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SCIBONA,
SERRA, TAVERNA

All'emendamento 1.7001, al numero 2), sopprimere la lettera b).

1.7001/95

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

*All'emendamento 1.7001, numero 2), lettera b), sostituire le parole:
«a ciascuna» con le seguenti: «ad ogni»*

1.7001/96

CALDEROLI

All'emendamento 1.7001, al capoverso 2), lettera b), sostituire le parole: «a ciascuna» con le seguenti: «ad ognuna»

1.7001/97

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

All'emendamento 1.7001, numero 2), lettera b), sostituire le parole: «la parola "sei" con la parola: "nove"» con le seguenti: «le parole "tre e non superiore a nove"» con le seguenti: «quattro e non superiori a dieci».

1.7001/98

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

All'emendamento 1.7001, numero 2), lettera b), sostituire le parole: «la parola "sei" con la parola: "nove"» con le seguenti: «le parole "tre e non superiore a nove"» con le seguenti: «cinque e non superiori a undici».

1.7001/99

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

All'emendamento 1.7001, numero 2), lettera b), sostituire le parole: «la parola "sei" con la parola: "nove"» con le seguenti: «le parole "tre e non superiore a nove"» con le seguenti: «sei e non superiori a dodici».

1.7001/100

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

All'emendamento 1.7001, numero 2), lettera b), sostituire le parole: «la parola "sei" con la parola: "nove"» con le seguenti: «le parole "tre e non superiore a nove"» con le seguenti: «sette e non superiori a tredici».

1.7001/101

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

All'emendamento 1.7001, n. 2), lettera b), sostituire le parole: «la parola: "sei" con la parola: "nove"», con le seguenti: «le parole: "tre e non superiore a nove" con le seguenti: "otto e non superiore a quattordici"».

1.7001/102

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

All'emendamento 1.7001, n. 2), lettera b), sostituire le parole: «la parola: "sei" con la parola: "nove"», con le seguenti: «le parole: "tre e non superiore a nove" con le seguenti: "nove e non superiore a quindici"».

1.7001/103

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

All'emendamento 1.7001, n. 2), lettera b), sostituire le parole: «la parola: "sei" con la parola: "nove"», con le seguenti: «le parole: "tre e non superiore a nove" con le seguenti: "dieci e non superiore a sedici"».

1.7001/104

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

All'emendamento 1.7001, n. 2), lettera b), sostituire le parole: «la parola: "sei" con la parola: "nove"», con le seguenti: «le parole: "tre e non superiore a nove" con le seguenti: "undici e non superiore a diciassette"».

1.7001/105

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

All'emendamento 1.7001, n. 2), lettera b), sostituire le parole: «la parola: "sei" con la parola: "nove"», con le seguenti: «le parole: "tre e non superiore a nove" con le seguenti: "dodici e non superiore a diciotto"».

1.7001/106

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

All'emendamento 1.7001, n. 2), lettera b), sostituire le parole: «la parola: "sei" con la parola: "nove"», con le seguenti: «le parole: "tre e non superiore a nove" con le seguenti: "tredici e non superiore a diciannove"».

1.7001/107

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

All'emendamento 1.7001, n. 2), lettera b), sostituire le parole: «la parola: "sei" con la parola: "nove"», con le seguenti: «le parole: "tre e non superiore a nove" con le seguenti: "quattordici e non superiore a venti"».

1.7001/108

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

All'emendamento 1.7001, n. 2), lettera b), sostituire le parole: «la parola: "sei" con la parola: "nove"», con le seguenti: «le parole: "tre e non superiore a nove" con le seguenti: "quindici e non superiore a ventuno"».

1.7001/109

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

All'emendamento 1.7001, n. 2), lettera b), sostituire le parole: «la parola: "sei" con la parola: "nove"», con le seguenti: «le parole: "tre e non superiore a nove" con le seguenti: "sedici e non superiore a ventidue"».

1.7001/110

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

All'emendamento 1.7001, n. 2), lettera b), sostituire le parole: «la parola: "sei" con la parola: "nove"», con le seguenti: «le parole: "tre e non

superiore a nove" con le seguenti: "diciassette e non superiore a ventitre"».

1.7001/111

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

All'emendamento 1.7001, n. 2), lettera b), sostituire le parole: «la parola: "sei" con la parola: "nove"», con le seguenti: «le parole: "tre e non superiore a nove" con le seguenti: "diciotto e non superiore a ventiquattro"».

1.7001/112

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

All'emendamento 1.7001, n. 2), lettera b), sostituire le parole: «la parola: "sei" con la parola: "nove"», con le seguenti: «le parole: "tre e non superiore a nove" con le seguenti: "diciannove e non superiore a venticinque"».

1.7001/113

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

All'emendamento 1.7001, n. 2), lettera b), sostituire la parola: «nove», con la seguente: «venticinque».

1.7001/114

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

All'emendamento 1.7001, n. 2), lettera b), sostituire la parola: «nove», con la seguente: «ventiquattro».

1.7001/115

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

*All'emendamento 1.7001, n. 2), lettera b), sostituire la parola:
«nove», con la seguente: «ventitre».*

1.7001/116

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

*All'emendamento 1.7001, n. 2), lettera b), sostituire la parola:
«nove», con la seguente: «ventidue».*

1.7001/117

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

*All'emendamento 1.7001, n. 2), lettera b), sostituire la parola:
«nove», con la seguente: «ventuno».*

1.7001/118

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

*All'emendamento 1.7001, n. 2), lettera b), sostituire la parola:
«nove», con la seguente: «venti».*

1.7001/119

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

*All'emendamento 1.7001, n. 2), lettera b), sostituire la parola:
«nove», con la seguente: «diciannove».*

1.7001/120

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

*All'emendamento 1.7001, n. 2), lettera b), sostituire la parola:
«nove», con la seguente: «diciotto».*

1.7001/121

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

*All'emendamento 1.7001, n. 2), lettera b), sostituire la parola:
«nove», con la seguente: «diciassette».*

1.7001/122

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

*All'emendamento 1.7001, n. 2), lettera b), sostituire la parola:
«nove», con la seguente: «sedici».*

1.7001/123

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

*All'emendamento 1.7001, n. 2), lettera b), sostituire la parola:
«nove», con la seguente: «quindici».*

1.7001/124

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

*All'emendamento 1.7001, n. 2), lettera b), sostituire la parola:
«nove», con la seguente: «quattordici».*

1.7001/125

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

*All'emendamento 1.7001, n. 2), lettera b), sostituire la parola:
«nove», con la seguente: «tredici».*

1.7001/126

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

*All'emendamento 1.7001, n. 2), lettera b), sostituire la parola:
«nove», con la seguente: «dodici».*

1.7001/127

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

*All'emendamento 1.7001, n. 2), lettera b), sostituire la parola:
«nove», con la seguente: «undici».*

1.7001/128

CALDEROLI

*All'emendamento 1.7001, n. 2), lettera b), sostituire la parola:
«nove», con la seguente: «dieci».*

1.7001/129

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

*All'emendamento 1.7001, n. 2), lettera b), sostituire la parola:
«nove», con la seguente: «dieci».*

1.7001/130

CALDEROLI

All'emendamento 1.7001, n. 2), lettera b), sostituire la parola: «nove», con la seguente: «otto».

1.7001/131

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

All'emendamento 1.7001, n. 2), lettera b), sostituire le parole da: «e sopprimere le parole», fino alla fine della lettera.

1.7001/132

CALDEROLI

All'emendamento 1.7001, sopprimere i numeri 3 e 4.

1.7001/133

CALDEROLI

All'emendamento 1.7001, sopprimere i numeri 3 e 5.

1.7001/134

CALDEROLI

All'emendamento 1.7001, sopprimere i numeri 3 e 6.

1.7001/135

CALDEROLI

All'emendamento 1.7001, sopprimere i numeri 3 e 7.

1.7001/136

CALDEROLI

All'emendamento 1.7001, sopprimere i numeri 3 e 8.

1.7001/137

CALDEROLI

All'emendamento 1.7001, sopprimere i numeri 3 e 9.

1.7001/138

CALDEROLI

All'emendamento 1.7001, sopprimere i numeri 3 e 10.

1.7001/139

CALDEROLI

All'emendamento 1.7001, sopprimere i numeri 3 e 11.

1.7001/140

CALDEROLI

All'emendamento 1.7001, sopprimere i numeri 3 e 12.

1.7001/141

CALDEROLI

All'emendamento 1.7001, sopprimere i numeri 3 e 13.

1.7001/142

CALDEROLI

All'emendamento 1.7001, sopprimere il numero 3.

1.7001/143

MINZOLINI, BRUNI, Giovanni MAURO, MILO, COMPAGNONE, SCAVONE, TARQUINIO, BONFRISCO, DI MAGGIO, D'AMBROSIO LETTIERI, LIUZZI, FALANGA, PAGNONCELLI, PERRONE, IURLARO, Eva LONGO, RUVOLO, ZIZZA

All'emendamento 1.7001, sopprimere il punto 3).

1.7001/144

GOTOR, ALBANO, BROGLIA, CAPACCHIONE, CASSON, CHITI, CORSINI, CUCCA, D'ADDA, DIRINDIN, FILIPPI, FILIPPIN, FORNARO, GATTI, GUERRA, GUERRIERI, LAI, LO GIUDICE, MANASSERO, MANCONI, MARTINI, MIGLIAVACCA, MINEO, MUCCHETTI, PEGORER, PUPPATO, RICCHIUTI, RUTA, SONEGO, TOCCI

All'emendamento 1.7001, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire il numero 3) con il seguente: 3) sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. All'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Ogni elettore dispone di un voto per la scelta della lista; da esprimere su un'unica scheda recante il contrassegno di ciascuna lista e il nominativo dei relativi candidati. Può altresì esprimere uno o due voti di preferenza. In caso di espressione della seconda preferenza, a pena di nullità della medesima preferenza, l'elettore deve scegliere un candidato di sesso diverso rispetto al primo"»;

b) al numero 5), sostituire le parole: «dieci collegi plurinominali» con le seguenti: "tre collegi plurinominali".

c) sostituire il numero 6) con il seguente:

6) al comma 14, sostituire le lettere a) e b) con le seguenti:

«a) il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Le schede sono di carta consistente, sono fornite a cura del Ministero dell'interno con le caratteristiche essenziali del modello descritto nella tabella B allegata al presente testo unico e riproducono in *fac-simile* i contrassegni di tutte le liste regolarmente presentate e i nominativi dei relativi candidati, secondo le disposizioni di cui all'articolo 24";

b) il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Sulle schede l'ordine delle liste è stabilito con sorteggio secondo le disposizioni di cui all'articolo 24. I contrassegni devono essere riprodotti sulle schede con il diametro di centimetri tre. Sulle schede sono altresì riportati, per ciascun contrassegno di lista, il cognome e il nome dei relativi candidati nel collegio plurinominali. Accanto al nominativo di ciascun candidato sono riportati due rettangoli per l'espressione, rispettivamente, della prima e della seconda preferenza"».

1.7001/145

BRUNI, BONFRISCO

All'emendamento 1.7001, sostituire il numero 3) con il seguente: 3) sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. All'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Ogni elettore dispone di un voto per la scelta della lista, da esprimere su un'unica scheda recante il contrassegno di ciascuna lista e il nominativo dei relativi candidati. Può altresì esprimere uno o due voti di preferenza. In caso di espressione della seconda preferenza, a pena di nullità della medesima preferenza, l'elettore deve scegliere un candidato di sesso diverso rispetto al primo.";

Al numero 5), sostituire le parole: "dieci collegi plurinominali" con le seguenti: "tre collegi plurinominali".

Sostituire il numero 6) con il seguente:

6) al comma 14, sostituire le lettere a) e b) con le seguenti:

«a) il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Le schede sono di carta consistente, sono fornite a cura del Ministero dell'interno con le caratteristiche essenziali del modello descritto nella tabella B allegata al presente testo unico e riproducono in *fac-simile* i contrassegni di tutte le liste regolarmente presentate e i nominativi dei relativi candidati, secondo le disposizioni di cui all'articolo 24";

b) il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Sulle schede l'ordine delle liste è stabilito con sorteggio secondo le disposizioni di cui all'articolo 24. I contrassegni devono essere riprodotti sulle schede con il diametro di centimetri tre. Sulle schede sono altresì riportati, per ciascun contrassegno di lista, il cognome e il nome dei relativi candidati nel collegio plurinominale. Accanto al nominativo di ciascun candidato sono riportati due rettangoli per l'espressione, rispettivamente, della prima e della seconda preferenza"».

1.7001/146

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

All'emendamento 1.7001, sostituire il numero 3) con il seguente:

3) sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. il comma 2, dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

2. Ogni elettore dispone di un voto per la scelta della lista e di due voti di preferenza il secondo dei quali deve essere di genere diverso dal

primo, ai fini dell'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale, da esprimere su un'unica scheda recante il contrassegno di ciascuna lista con accanto le due righe per l'espressione delle preferenze».

1.7001/147

BRUNI, BONFRISCO

All'emendamento 1.7001, sostituire il numero 3) con il seguente:

«sostituire il comma 4 con il seguente:

4 All'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Ogni elettore dispone di un voto per la scelta del candidato da esprimere su un'unica scheda recante il contrassegno di ciascun gruppo di candidati e il nominativo del candidato"».

1.7001/148

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

All'emendamento 1.7001 del relatore, sostituire il numero 3) con il seguente:

«sostituire il comma 4 con il seguente:

4. All'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Ogni elettore dispone di un voto per la scelta del candidato da esprimere su un'unica scheda recante il contrassegno di ciascun gruppo di candidati e il nominativo del candidato"».

1.7001/149

CALDEROLI

All'emendamento 1.7001, al capoverso «3», comma 4, sopprimere il capoverso 2.

1.7001/150

ENDRIZZI, CRIMI, MORRA, AIROLA, BUCCARELLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO, BERTOROTTA, BLUNDO, BOTTICI, BULGARELLI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DONNO, FATTORI, FUCKSIA, GAETTI, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, MANGILI, MARTELLI, MARTON, MOLINARI, MONTEVECCHI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SCIBONA, SERRA, TAVERNA

All'emendamento 1.7001, numero 3, al capoverso «4», comma 4, sostituire il comma 2 ivi richiamando con il seguente:

«2. Ogni elettore dispone di un voto per la scelta della lista, da esprimere su un'unica scheda il contrassegno di ciascuna lista. Può altresì esprimere un voto di preferenza, riportando il cognome del candidato sopra la linea orizzontale ivi tracciata».

1.7001/151

BRUNI, BONFRISCO

All'emendamento 1.7001, n. 3), capoverso «4» comma 2, dopo le parole: «scelta della lista», inserire le seguenti: «ai fini dell'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale».

1.7001/152

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

All'emendamento 1.7001, n. 3), capoverso «4» comma 2, dopo le parole: «scelta della lista», inserire le seguenti: «ai fini dell'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale».

1.7001/153

BRUNI, BONFRISCO

All'emendamento 1.7001, n. 3), capoverso «2» sostituire le parole: «di ciascuna lista e il nominativo», con le seguenti: «di ciascuna lista e a fianco un rettangolo per la scelta».

1.7001/154

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

All'emendamento 1.7001, n. 3), capoverso «2» sostituire le parole: «di ciascuna lista e il nominativo», con le seguenti: «di ciascuna lista e a fianco un rettangolo per la scelta».

1.7001/155

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

All'emendamento 1.7001, n. 3), capoverso «2» sostituire le parole: «il nominativo del candidato capolista», con le seguenti: «della possibilità di esprimere due preferenze per candidati per genere diverso negli appositi spazi predisposti accanto al contrassegno».

1.7001/156

BRUNI, BONFRISCO

All'emendamento 1.7001, n. 3), capoverso «2» sostituire le parole: «il nominativo del candidato capolista», con le seguenti: «della possibilità di esprimere due preferenze per candidati per genere diverso negli appositi spazi predisposti accanto al contrassegno».

1.7001/157

BRUNI, BONFRISCO

All'emendamento 1.7001, n. 3), capoverso «2» sostituire le parole: «il nominativo del candidato capolista», con le seguenti: «della possibilità di esprimere due preferenze per candidati per genere diverso».

1.7001/158

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

All'emendamento 1.7001, n. 3), capoverso «2» sostituire le parole: «il nominativo del candidato capolista», con le seguenti: «della possibilità di esprimere due preferenze per candidati per genere diverso».

1.7001/159

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

All'emendamento 1.7001, n. 3), capoverso «2» sostituire le parole: «il nominativo», con le seguenti: «il cognome e il nome» e sostituire il terzo periodo con il seguente: «in caso dell'espressione di due preferenze la seconda, a pena di nullità per entrambe le preferenze, deve essere di un candidato di sesso diverso».

1.7001/160

BRUNI, BONFRISCO

All'emendamento 1.7001, n. 3), capoverso «2» sostituire le parole: «il nominativo», con le seguenti: «il cognome e il nome» e sostituire il terzo periodo con il seguente: «in caso dell'espressione di due preferenze la seconda, a pena di nullità per entrambe le preferenze, deve essere di un candidato di sesso diverso».

1.7001/161

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

All'emendamento 1.7001, n. 3), capoverso «2» sostituire le parole: «il nominativo», con le seguenti: «il cognome e il nome» e sostituire il terzo periodo con il seguente: «in caso dell'espressione di due preferenze la seconda, a pena di nullità per entrambe le preferenze, deve essere di un candidato di sesso diverso».

1.7001/162

BRUNI, BONFRISCO

All'emendamento 1.7001, n. 3), capoverso «2» sostituire le parole: «il nominativo», con le seguenti: «il cognome e il nome» e sostituire il terzo periodo con il seguente: «in caso dell'espressione di due preferenze la seconda, a pena di nullità per entrambe le preferenze, deve essere di un candidato di sesso diverso».

1.7001/163

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

All'emendamento 1.7001, n. 3), capoverso «2» sostituire le parole: «il nominativo», con le seguenti: «il cognome e il nome».

1.7001/164

BRUNI, BONFRISCO

All'emendamento 1.7001, n. 3), capoverso «2» sostituire le parole: «il nominativo», con le seguenti: «il cognome e il nome».

1.7001/165

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

All'emendamento 1.7001, n. 3), capoverso «2» sostituire le parole: «scrivendo il nominativo del candidato», con le seguenti: «scrivendo il cognome del candidato prescelto nel rettangolo posto accanto al contrassegno» e sostituire il terzo periodo con il seguente: «in caso dell'espressione di due preferenze la seconda, a pena di nullità per entrambe le preferenze, deve essere di un candidato di sesso diverso».

1.7001/166

FEDELI, BONFRISCO, BIANCONI, BISINELLA, DE PETRIS, DE PIETRO, BATTISTA, CIRINNÀ, DI GIORGI, MATURANI, IDEM, PEZZOPANE, AMATI, SAGGESE, MATTESINI, MANESSARO, FAVERO, SPILLABOTTE, CANTINI, MANCONI, BERTUZZI, LO GIUDICE, FERRARA, PIGNEDOLI, PUPPATO, FASIOLO

All'emendamento 1.7001, n. 3), capoverso «2», dopo il secondo periodo inserire il seguente: «In caso di espressione di un'unica preferenza, a pena di nullità della medesima preferenza, l'elettore deve scegliere un candidato di sesso diverso rispetto al candidato capolista»

1.7001/167

CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, AIROLA, BUCCARELLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO, BERTOROTTA, BLUNDO, BOTTICI, BULGARELLI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DONNO, FATTORI, FUCKSIA, GAETTI, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, MANGILI, MARTELLI, MARTON, MOLINARI, MONTEVECCHI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SCIBONA, SERRA, TAVERNA

All'emendamento 1.7001, numero 3, al capoverso «4», nel comma 2 ivi richiamo il terzo periodo.

1.7001/168

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

All'emendamento 1.7001, numero 3, al capoverso «4», sostituire il terzo periodo con il seguente: «in caso di espressioni di due preferenze, a pena di nullità di entrambe le preferenze, l'elettore deve scegliere due candidati di sesso diverso».

1.7001/169

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

All'emendamento 1.7001, numero 3, al capoverso «4», sostituire il terzo periodo con il seguente: «in caso di espressioni di due preferenze la seconda, a pena di nullità di entrambe le preferenze, deve essere di un candidato di sesso diverso».

1.7001/170

BRUNI, BONFRISCO

All'emendamento 1.7001, numero 3, al capoverso «4», sostituire il terzo periodo con il seguente: «in caso di espressioni di due preferenze la seconda, a pena di nullità di entrambe le preferenze, deve essere di un candidato di sesso diverso».

1.7001/171

BRUNI, BONFRISCO

All'emendamento 1.7001, numero 3, al capoverso «4», sostituire il terzo periodo con il seguente: «in caso di espressioni di due preferenze la seconda, a pena di nullità di entrambe le preferenze, deve essere di un candidato di sesso diverso».

1.7001/172

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

All'emendamento 1.7001, numero 3, al capoverso «4», sostituire le parole: «nella medesima preferenza» con le seguenti: «di entrambe le preferenze».

1.7001/173

BRUNI, BONFRISCO

All'emendamento 1.7001, numero 3, al capoverso «4», sostituire le parole: «nella medesima preferenza» con le seguenti: «di entrambe le preferenze».

1.7001/174

CORSINI, ALBANO, BROGLIA, CAPACCHIONE, CASSON, CHITI, CUCCA, D'ADDA, DIRINDIN, FILIPPI, FILIPPIN, FORNARO, GATTI, GOTOR, GUERRA, LAI, LO GIUDICE, MANASSERO, MANCONI, MIGLIAVACCA, MINEO, MUCCHETTI, PEGORER, PUPPATO, RICCHIUTI, RUSSO, SONEGO, TOCCI

All'emendamento 1.7001, dopo il numero 3) inserire il seguente:

«3-bis) al comma 8, capoverso "Art. 14-ter", sostituire le parole: "non sono consentiti ulteriori" con le seguenti: "sono consentiti"».

1.7001/175

BRUNI, BONFRISCO

All'emendamento 1.7001, dopo il numero 3) inserire il seguente:

«3-bis) al comma 8, capoverso "Art. 14-ter", sostituire le parole: "non sono consentiti ulteriori" con le seguenti: "sono consentiti"».

1.7001/176

BUEMI, Fausto Guilherme LONGO

All'emendamento 1.7001, dopo il numero 3) inserire il seguente:

«3-bis) Dopo il comma 4 inserire il seguente:

"4-bis. L'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

'Alt. 10. – 1. Sono ineleggibili a deputato coloro che versano in una delle seguenti situazioni:

a) coloro che, quali azionisti rilevanti ovvero quali rappresentanti legali, amministratori o dirigenti di società di diritto privato, risultino vincolati con lo Stato per contratti di opere o di somministrazioni, oppure per concessioni, autorizzazioni amministrative o licenze d'uso, che comportino l'obbligo di adempimenti specifici, l'osservanza di norme generali o particolari protettive del pubblico interesse, alle quali la concessione, l'autorizzazione o la licenza d'uso è sottoposta;

b) gli azionisti rilevanti, i rappresentanti legali, gli amministratori e i dirigenti di società e imprese che operino in settori d'attività regolamentati ovvero siano sussidiate con sovvenzioni continuative o con garanzia di assegnazioni o di interessi, quando questi sussidi non siano concessi in forza di una legge generale dello Stato;

c) i consulenti che prestino in modo permanente l'opera loro alle persone e alle società di cui alle lettere a) e b), vincolate allo Stato nei modi di cui sopra;

d) le persone i cui parenti fini al quarto grado o affini fino al secondo grado si trovino nelle condizioni di cui alle lettere a), b) e c).

2. Per azionisti rilevanti si intendono le persone che, direttamente o per il tramite di soggetti fiduciari o di società controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile e della legge 10 ottobre 1990, n. 287, si trovino nelle condizioni previste dall'articolo 120 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

3. L'accertamento dell'ineleggibilità di cui ai commi 1 e 2 e di cui agli articoli 7, 8 e 9 è svolto, in occasione della presentazione delle liste dei candidati ed entro il termine per la loro ammissione, dall'Ufficio centrale circoscrizionale o dall'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero, sulla base delle dichiarazioni sostitutive atte stanti l'insussistenza della

condizione di ineleggibilità, rese da ciascun candidato ai sensi dell'articolo 46 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; lo stesso Ufficio accerta la condizione soggettiva di ineleggibilità sulla base di atti o documenti di cui venga comunque in possesso comprovanti la sussistenza della condizione di limitazione del diritto di elettorato passivo di cui ai commi 1 e 2 e di cui agli articoli 7, 8 e 9. Per i ricorsi avverso le decisioni di cui al primo ed al secondo periodo trova applicazione l'articolo 129 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104."».

1.7001/177

CALDEROLI

All'emendamento 1.7001, sopprimere i numeri 4 e 5.

1.7001/178

CALDEROLI

All'emendamento 1.7001, sopprimere i numeri 4 e 6.

1.7001/179

CALDEROLI

All'emendamento 1.7001, sopprimere i numeri 4 e 7.

1.7001/180

CALDEROLI

All'emendamento 1.7001, sopprimere i numeri 4 e 8.

1.7001/181

CALDEROLI

All'emendamento 1.7001, sopprimere i numeri 4 e 9.

1.7001/182

CALDEROLI

All'emendamento 1.7001, sopprimere i numeri 4 e 10.

1.7001/183

CALDEROLI

All'emendamento 1.7001, sopprimere i numeri 4 e 11.

1.7001/184

CALDEROLI

All'emendamento 1.7001, sopprimere i numeri 4 e 12.

1.7001/185

CALDEROLI

All'emendamento 1.7001, sopprimere i numeri 4 e 13.

1.7001/186

CALDEROLI

All'emendamento 1.7001, sopprimere il numeri 4.

1.7001/187

MINZOLINI, BRUNI, Giovanni MAURO, MILO, COMPAGNONE, SCAVONE,
TARQUINIO, BONFRISCO, DI MAGGIO, D'AMBROSIO LETTIERI, LIUZZI,
FALANGA, PAGNONCELLI, PERRONE, IURLARO, Eva LONGO, RUVOLO, ZIZZA

All'emendamento 1.7001, sopprimere il punto 4.

1.7001/188

CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, AIROLA, BUCCARELLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO, BERTOROTTA, BLUNDO, BOTTICI, BULGARELLI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DONNO, FATTORI, FUCKSIA, GAETTI, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, MANGILI, MARTELLI, MARTON, MOLINARI, MONTEVECCHI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SCIBONA, SERRA, TAVERNA

All'emendamento 1.7001, sopprimere il numero 4.

1.7001/189

ESPOSITO

All'emendamento 1.7001, al numero 4 sopprimere le parole: «nel primo periodo», fino a: «e da».

1.7001/190

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

All'emendamento 1.7001, al numero 4 sopprimere le parole da: «primo periodo», fino alle parole: «un candidato capolista e da».

1.7001/191

BRUNI, BONFRISCO

All'emendamento 1.7001, al numero 4 sopprimere le parole da: «primo periodo», fino alle parole: «un candidato capolista e da».

1.7001/192

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

All'emendamento 1.7001, al numero 4 sostituire le parole da: «inserire», fino alle parole: «un candidato capolista e da» con le seguenti: «sopprimere le parole: "presenti secondo un ordine numerico"».

1.7001/193

BRUNI, BONFRISCO

*All'emendamento 1.7001, al numero 4 sostituire le parole da: «inse-
rire», fino alle parole: «un candidato capolista e da» con le seguenti:
«sopprimere le parole: "presenti secondo un ordine numerico"».*

1.7001/194

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

*All'emendamento 1.7001, al numero 4 sostituire le parole: «un can-
didato capolista e da» con le seguenti: «un gruppo di candidati nei collegi
 uninominali».*

1.7001/195

BRUNI, BONFRISCO

*All'emendamento 1.7001, al numero 4 sostituire le parole: «un can-
didato capolista e da» con le seguenti: «un gruppo di candidati nei collegi
 uninominali».*

1.7001/196

BRUNI, BONFRISCO

*All'emendamento 1.7001, al numero 4 sostituire le parole: «secondo
 un ordine alternato di genere» con le seguenti: «secondo un'altrernanza di
 genere».*

1.7001/197

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

*All'emendamento 1.7001, al numero 4 sostituire le parole: «secondo
 un ordine alternato di genere» con le seguenti: «secondo un'altrernanza di
 genere».*

1.7001/198

BRUNI, BONFRISCO

All'emendamento 1.7001, al numero 4 sopprimere le parole: «se aggiungere, in fine,» fino alla fine del numero.

1.7001/199

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

All'emendamento 1.7001, al numero 4 sopprimere le parole: «se aggiungere, in fine,» fino alla fine del numero.

1.7001/200

FEDELI, BONFRISCO, BIANCONI, BISINELLA, DE PETRIS, DE PIETRO, BATTISTA, CIRINNÀ, DI GIORGI, MATURANI, IDEM, PEZZOPANE, AMATI, SAGGESE, MATTESINI, MANESSARO, FAVERO, SPILLABOTTE, CANTINI, MANCONI, BERTUZZI, LO GIUDICE, FERRARA, PIGNEDOLI, PUPPATO, FASIOLO

All'emendamento 1.7001, al numero 4 sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «A pena di inammissibilità della lista, nel numero complessivo dei candidati capolista nei collegi di ciascuna circoscrizione non possono esservi più del cinquanta per cento di candidati dello stesso sesso, con arrotondamento all'unità superiore».

1.7001/201

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

All'emendamento 1.7001, n. 4, sostituire le parole: «sessanta per cento di candidati dello stesso sesso» con le seguenti: «cinquanta per cento di candidati dello stesso sesso».

1.7001/202

BRUNI, BONFRISCO

All'emendamento 1.7001, al numero 4, sostituire le parole: «sessanta per cento di candidati dello stesso sesso» con le seguenti: «cinquanta per cento di candidati dello stesso sesso».

1.7001/203

RICCHIUTI, MINEO, TOCCI, CASSON, LO GIUDICE

All'emendamento 1.7001, al numero 4, dopo le parole: «arrotondamento all'unità superiore» aggiungere in fine il seguente periodo: «L'individuazione dei nominativi dei capolista e degli altri candidati nelle liste, nonché dell'ordine delle candidature è effettuata dai partiti e dai movimenti politici presentatori con il metodo e sulla base dei risultati delle elezioni primarie. Le modalità di svolgimento delle elezioni primarie sono disciplinate con regolamento di cui all'articolo 17, comma 1, della legge n. 400 del 1988, entro tre mesi dalla data dell'entrata in vigore della presente legge».

1.7001/204

SACCONI, AUGELLO, QUAGLIARELLO, TORRISI

All'emendamento 1.7001, al numero 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «al comma 9, lettera c), capoverso "3-bis" sostituire le parole: "due candidati supplenti, uno di sesso maschile e uno di sesso femminile" con le parole: "quattro candidati supplenti, due di sesso maschile e due di sesso femminile"».

1.7001/205

CALDEROLI

All'emendamento 1.7001, sopprimere i numeri 5 e 6.

1.7001/206

CALDEROLI

All'emendamento 1.7001, sopprimere i numeri 5 e 7.

1.7001/207

CALDEROLI

All'emendamento 1.7001, sopprimere i numeri 5 e 8.

1.7001/208

CALDEROLI

All'emendamento 1.7001, sopprimere i numeri 5 e 9.

1.7001/209

CALDEROLI

All'emendamento 1.7001, sopprimere i numeri 5 e 10.

1.7001/210

CALDEROLI

All'emendamento 1.7001, sopprimere i numeri 5 e 11.

1.7001/211

CALDEROLI

All'emendamento 1.7001, sopprimere i numeri 5 e 12.

1.7001/212

CALDEROLI

All'emendamento 1.7001, sopprimere i numeri 5 e 13.

1.7001/213

CALDEROLI

All'emendamento 1.7001, sopprimere il numero 5.

1.7001/214

MINZOLINI, BRUNI, Giovanni MAURO, MILO, COMPAGNONE, SCAVONE, TARQUINIO, BONFRISCO, DI MAGGIO, D'AMBROSIO LETTIERI, LIUZZI, FALANGA, PAGNONCELLI, PERRONE, IURLARO, LONGO, RUVOLO, ZIZZA

All'emendamento 1.7001 sopprimere il punto 5.

1.700/215

CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, AIROLA, BUCCARELLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO, BERTOROTTA, BLUNDO, BOTTICI, BULGARELLI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DONNA, FATTORI, FUCSIA, GAETTI, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, MANGILI, MARTELLI, MARTAN, MALINARI, MONTEVECCHI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SCIBONA, SERRA, TAVERNA

All'emendamento 1.7001, sostituire il numero 5), con il seguente:

«5) sostituire il comma 10 con il seguente:

"10. L'articolo 19, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

"Art. 19. 1. Nessun candidato può essere incluso in liste con diversi contrassegni nella stessa o in altra circoscrizione, pena la nullità dell'elezione. A pena di nullità dell'elezione, nessun candidato può accettare la candidatura contestuale alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica.

2. Un candidato può essere incluso in liste con il medesimo contrassegno in un solo collegio plurinomiale, pena la nullità dell'elezione"».

1.7001/216

ESPOSITO

All'emendamento 1.7001, al numero 5, sopprimere le parole da: «e sostituire le parole da» fino alla fine del numero.

1.7001/217

FORMIGONI

All'emendamento 1.7001, al numero 5) sostituire le parole: «un candidato può essere incluso in liste con il medesimo contrassegno, in una o più circoscrizioni, solo se capo lista e fino ad un massimo di dieci collegi plurinominali.» con le seguenti: «solo un candidato per ciascuna circoscri-

zione può essere incluso in liste con il medesimo contrassegno e solo se capolista.».

1.7001/218

BRUNI, BONFRISCO

All'emendamento 1.7001, al numero 5, sopprimere le parole da: «in una o più circosrizioni» fino alla fine del numero.

1.7001/219

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

All'emendamento 1.7001, al numero 5, sopprimere le parole da: «in una o più circosrizioni» fino alla fine del numero.

1.7001/220

FORMIGONI

All'emendamento 1.7001, al numero 5, sopprimere le parole: «e fino ad un massimo di dieci collegi plurinomiali».

1.7001/221

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

All'emendamento 1.7001, al numero 5, sopprimere la parola: «dieci» con la seguente: «due».

1.7001/222

BRUNI, BONFRISCO

All'emendamento 1.7001, al numero 5, sopprimere la parola: «dieci» con la seguente: «due».

1.7001/223

GUERRA, BROGLIA, CAPACCHIONE, CHITI, CORSINI, CUCCA, D'ADDA, DIRINDIN, FILIPPI, FILIPPIN, FORNARO, GATTI, GOTOR, GUERRIERI, IDEM, LAI, LO GIUDICE, MANASSERO, MANCONI, MARTINI, MIGLIAVACCA, MINEO, MUCCHETTI, PEGORER, PUPPATO, RICCHIUTI, SONEGO, TOCCI

All'emendamento 1.7001, al numero 5, sostituire la parola: «dieci» con la seguente: «tre».

1.7001/224

BRUNI, BONFRISCO

All'emendamento 1.7001, al numero 5, sostituire la parola: «dieci» con la seguente: «tre».

1.7001/225

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

All'emendamento 1.7001, al numero 5, sostituire la parola: «dieci» con la seguente: «tre».

1.7001/226

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

All'emendamento 1.7001, al numero 5, sostituire la parola: «dieci» con la seguente: «quattro».

1.7001/227

BRUNI, BONFRISCO

All'emendamento 1.7001, al numero 5, sostituire la parola: «dieci» con la seguente: «quattro».

1.7001/228

BRUNI, BONFRISCO

*All'emendamento 1.7001, al numero 5, sostituire la parola: «dieci»
con la seguente: «cinque».*

1.7001/229

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

*All'emendamento 1.7001, al numero 5, sostituire la parola: «dieci»
con la seguente: «cinque».*

1.7001/230

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

*All'emendamento 1.7001, al numero 5, sostituire la parola: «dieci»
con la seguente: «sei».*

1.7001/231

BRUNI, BONFRISCO

*All'emendamento 1.7001, al numero 5, sostituire la parola: «dieci»
con la seguente: «sei».*

1.7001/232

BRUNI, BONFRISCO

*All'emendamento 1.7001, al numero 5, sostituire la parola: «dieci»
con la seguente: «sette».*

1.7001/233

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

*All'emendamento 1.7001, al numero 5, sostituire la parola: «dieci»
con la seguente: «sette».*

1.7001/234

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

*All'emendamento 1.7001, al numero 5, sostituire la parola: «dieci»
con la seguente: «otto».*

1.7001/235

BRUNI, BONFRISCO

*All'emendamento 1.7001, al numero 5, sostituire la parola: «dieci»
con la seguente: «otto».*

1.7001/236

BRUNI, BONFRISCO

*All'emendamento 1.7001, al numero 5, sostituire la parola: «dieci»
con la seguente: «nove».*

1.7001/237

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

*All'emendamento 1.7001, al numero 5, sostituire la parola: «dieci»
con la seguente: «nove».*

1.7001/238

SACCONI, AUGELLO, QUAGLIARELLO, TORRISI

All'emendamento 1.7001, al numero 5, sostituire la parola: «dieci» con la seguente: «dodici».

1.7001/239

SACCONI, AUGELLO, QUAGLIARELLO, TORRISI

All'emendamento 1.7001, al numero 5, sostituire la parola: «dieci» con la seguente: «quindici».

1.7001/240

Giovanni MAURO

All'emendamento 1.7001, al numero 5, dopo le parole: «dieci collegi plurinominali» aggiungere le seguenti: «In caso di elezione in più collegi, il capolista è proclamato nel collegio in cui il secondo candidato abbia riportato il minor numero di preferenze».

1.7001/241

CALDEROLI

All'emendamento 1.7001, sopprimere i numeri 6 e 7.

1.7001/242

CALDEROLI

All'emendamento 1.7001, sopprimere i numeri 6 e 8.

1.7001/243

CALDEROLI

All'emendamento 1.7001, sopprimere i numeri 6 e 9.

1.7001/244

CALDEROLI

All'emendamento 1.7001, sopprimere i numeri 6 e 10.

1.7001/245

CALDEROLI

All'emendamento 1.7001, sopprimere i numeri 6 e 11.

1.7001/246

CALDEROLI

All'emendamento 1.7001, sopprimere i numeri 6 e 12.

1.7001/247

CALDEROLI

All'emendamento 1.7001, sopprimere i numeri 6 e 13.

1.7001/248

CALDEROLI

All'emendamento 1.7001, sopprimere il numero 6.

1.7001/249

MINZOLINI, BRUNI, Giovanni MAURO, MILO, COMPAGNONE, SCAVONE,
TARQUINIO, BONFRISCO, DI MAGGIO, D'AMBROSIO LETTIERI, LIUZZI,
FALANGA, PAGNONCELLI, PERRONE, IURLARO, LONGO, RUVOLO, ZIZZA

All'emendamento 1.7001, sopprimere il punto 6.

1.7001/250

CALDEROLI

All'emendamento 1.7001, al capoverso 6, sopprimere la lettera a).

1.7001/251

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

All'emendamento 1.7001, al numero 6), capoverso a), dopo le parole: «di carta» inserire la seguente: «riciclata».

Consequentemente dopo l'articolo 3 inserire il seguente:

«Art. 3-bis

(Coperture finanziarie)

Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 1, comma 14, lettera a) pari a 8 milioni di euro a decorrere dal 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2015, 2016 e 2017 dello stanziamento del fondo speciale di conto corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

1.7001/252

BRUNI, BONFRISCO

All'emendamento 1.7001, al numero 6), capoverso a), dopo le parole: «di carta» inserire la seguente: «riciclata».

Consequentemente dopo l'articolo 3 inserire il seguente:

«Art. 3-bis

(Coperture finanziarie)

Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 1, comma 14, lettera a) pari a 8 milioni di euro a decorrere dal 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2015, 2016 e 2017

dello stanziamento del fondo speciale di conto corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

1.7001/253

BRUNI, BONFRISCO

All'emendamento 1.7001, al numero 6), sono apportate le seguenti modificazioni, dopo la parola: «consistente» aggiungere la seguente: «riciclata»;

sopprimere le parole: «e i nominativi dei relativi candidati».

Conseguentemente modificare l'allegato B.

1.7001/254

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

All'emendamento 1.7001, alla lettera a), del numero 6), sono apportate le seguenti modificazioni, dopo la parola: «consistente» aggiungere la seguente: «riciclata»;

Eliminare le parole: «e i nominativi dei relativi candidati».

Conseguentemente modificare l'allegato B.

1.7001/255

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

All'emendamento 1.7001, al numero 6), lettera a), dopo la parola: «consistente» inserire la seguente: «e riciclata».

Conseguentemente dopo l'articolo 3 inserire il seguente:

«Art. 3-bis

(Coperture finanziarie)

Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 1, comma 14, lettera a) pari a 8 milioni di euro a decorrere dal 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2015, 2016 e 2017 dello stanziamento del fondo speciale di conto corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

1.7001/256

BRUNI, BONFRISCO

All'emendamento 1.7001, al numero 6), lettera a), sono apportate le seguenti modificazioni: dopo la parola: «consistente» inserire la seguente: «e riciclata».

Conseguentemente dopo l'articolo 3 inserire il seguente:

«Art. 3-bis

(Coperture finanziarie)

Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 1, comma 14, lettera a) pari a 8 milioni di euro a decorrere dal 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2015, 2016 e 2017 dello stanziamento del fondo speciale di conto corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

1.7001/257

COLLINA

All'emendamento 1.7001, al numero 6), capoverso, lettera a), sostituire le parole: «tabella B» con le seguenti: «Tabella A-bis».

Conseguentemente la Tabella A-bis è sostituita dalla seguente:

Tabella A

**Modello della parte interna della scheda di votazione
per la elezione della camera dei deputati**

1.7001/258

CALDEROLI

All'emendamento 1.7001, al capoverso 6, sopprimere la lettera b).

1.7001/259

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

All'emendamento 1.7001, al numero 6), lettera b), sostituire gli ultimi due periodi con il seguente: «La scheda reca, entro un apposito rettangolo, il contrassegno di ciascuna lista affiancato, da due righe riservate all'eventuale indicazione di preferenze».

1.7001/260

BRUNI, BONFRISCO

All'emendamento 1.7001, al numero 6), lettera b), ultimo periodo, sopprimere le parole: «ad esclusione del capolista» e sostituire le parole: «due rettangoli» con le seguenti: «un rettangolo».

1.7001/261

BRUNI, BONFRISCO

All'emendamento 1.7001, al numero 6), lettera b), sostituire gli ultimi due periodi con il seguente: «La scheda reca, entro un apposito rettangolo, il contrassegno di ciascuna lista affiancato, da due righe riservate all'eventuale indicazione di preferenze».

1.7001/262

ENDRIZZI, CRIMI, MORRA, AIROLA, BUCCARELLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO, BERTOROTTA, BLUNDO, BOTTICI, BULGARELLI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DONNO, FATTORI, FUCSIA, GAETTI, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, MANGIÀ, MARTELLI, MARTON, MOLINARI, MONTEVECCHI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SCIBONA, SERRA, TAVERNA

All'emendamento 1.7001, numero 6), lettera b), sostituire il terzo ed il quarto periodo con i seguenti:

«Accanto ad ogni singolo contrassegno è tracciata una linea orizzontale al fine dell'espressione del voto di preferenza che l'elettore ha facoltà di esprimere per un candidato della lista».

Conseguentemente, al numero 7), capoverso, sostituire l'ultimo periodo con il seguente:

«Può anche esprimere un voto di preferenza riportando il cognome del candidato nell'apposita linea orizzontale».

1.7001/263

ENDRIZZI, CRIMI, MORRA, AIROLA, BUCCARELLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO, BERTOROTTA, BLUNDO, BOTTICI, BULGARELLI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, . DONNO, FATTORI, FUCSIA, GAETTI, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, MANGIÀ, MARTELLI, MARTON, MOLINARI, MONTEVECCHI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SCIBONA, SERRA, TAVERNA

All'emendamento 1.7001, numero 6), lettera b), sostituire il terzo con il seguente:

«Accanto al nominativo di ciascun candidato è riportato un rettangolo per l'espressione di una preferenza».

1.7001/264

COCIANCICH, MARCUCCI, DEL BARBA

Dopo il numero 6), inserire il seguente:

«6-bis) dopo il comma 15, inserire il seguente:

"15-bis. Dopo l'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è inserito il seguente:

"Art. 48-bis. -1. Gli elettori iscritti nelle liste elettorali che risultano studenti presso una università con sede in un paese dell'Unione europea, i quali si trovino all'estero per lo svolgimento di un programma ERA-SMUS, o per un altro progetto di studio assimilabile, possono chiedere di esprimere il loro voto per corrispondenza.

2. La richiesta di cui al comma 1 deve essere presentata, anche per via telematica, al comune nelle cui liste è iscritto l'elettore entro il quarantesimo giorno che precede quello delle votazioni secondo modalità fissate da apposito regolamento adottato con decreto del Ministro dell'interno, allegando il certificato di iscrizione all'università.

3. Entro il trentesimo giorno che precede quello delle votazioni, il comune invia all'elettore che ne ha fatto richiesta un plico contenente:

- a) il certificato elettorale munito di tagliando staccabile;
- b) le schede elettorali con relativa busta;
- c) la busta preaffrancata recante l'indirizzo del comune e la sezione elettorale nelle cui liste l'elettore è inserito;
- d) il foglio di istruzioni sulle modalità di espressione del voto.

4. L'elettore esprime il proprio voto e introduce le schede nella apposita busta che sigilla e introduce nella busta indirizzata al comune, insieme al tagliando staccato dal certificato elettorale. Spedisce la busta così confezionata con plico raccomandato, assicurato o equivalente, ovvero ne cura il deposito e la presa in consegna presso l'ambasciata o consolato più vicino.

5. Le buste pervenute entro il sabato che precede la votazione vengono verificate nella loro integrità e consegnate, insieme al materiale della sezione, ciascuna al Presidente della sezione elettorale nelle cui liste l'elettore è incluso. Le buste pervenute dopo le ore 14 del sabato che precede il giorno delle votazioni, ovvero pervenute non integre, vengono aperte alla presenza del Segretario generale del comune per verificare la presenza dei tagliandi; sulla base dei tagliandi viene redatto un elenco. Le buste contenenti le schede non vengono aperte e sono inserite in un apposito plico che viene sigillato. I plichi così confezionati sono conservati per un anno e successivamente distrutti a cura del Segretario comunale senza aprire le buste con le schede.

6. Prima dell'avvio delle operazioni di voto, il presidente della sezione elettorale verifica a sua volta l'integrità delle buste contenenti le schede indirizzate al comune e da questo consegnatigli; le apre e verifica la presenza del tagliando e del certificato elettorale; riporta nel verbale della sezione gli elettori che, in base ai tagliandi, risultano avere votato per cor-

rispondenza e annota sulle liste che hanno partecipato al voto. Verifica la chiusura della busta contenente la scheda votata, la fa aprire da un secondo scrutatore che, senza guardarla e senza fame vedere l'interno, la inserisce nell'urna. Riporta sul verbale la eventuale presenza di buste prive del tagliando e le accantona senza aprire la busta con la scheda. Inserisce la busta indirizzata al comune, il tagliando staccato dal certificato elettorale e la busta che conteneva la scheda, nonché le buste non integre e quelle prive di tagliando, in un apposito plico che allega al verbale della sezione"».

1.7001/265

CALDEROLI

All'emendamento 1.7001, sopprimere i numeri 7 e 8.

1.7001/266

CALDEROLI

All'emendamento 1.7001, sopprimere i numeri 7 e 9.

1.7001/267

CALDEROLI

All'emendamento 1.7001, sopprimere i numeri 7 e 10.

1.7001/268

CALDEROLI

All'emendamento 1.7001, sopprimere i numeri 7 e 11.

1.7001/269

CALDEROLI

All'emendamento 1.7001, sopprimere i numeri 7 e 12.

1.7001/270

CALDEROLI

All'emendamento 1.7001, sopprimere i numeri 7 e 13.

1.7001/271

CALDEROLI

All'emendamento 1.7001, sopprimere il numero 7.

1.7001/272

MINZOLINI, BRUNI, Giovanni MAURO, MILO, COMPAGNONE, SCAVONE, TARQUINIO, BONFRISCO, DI MAGGIO, D'AMBROSIO LETTIERI, LIUZZI, FALANGA, PAGNONCELLI, PERRONE, IURLARO, LONGO, RUVOLO, ZIZZA

All'emendamento 1.7001, sopprimere il punto 7.

1.7001/273

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

All'emendamento 1.7001, al numero 7, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Può anche esprimere, nelle righe stampate sotto il medesimo contrassegno, uno o due voti di preferenza, scrivendo il cognome di non più di due candidati compresi nella lista; nel caso di espressione di due preferenze, esse devono riguardare candidati di sesso diverso dalla stessa lista, pena l'annullamento di entrambe le preferenze».

1.7001/274

BRUNI, BONFRISCO

All'emendamento 1.7001, al numero 7, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Può anche esprimere, nelle righe stampate sotto il medesimo contrassegno, uno o due voti di preferenza, scrivendo il cognome di non più di due candidati compresi nella lista; nel caso di espressione di due preferenze, esse devono riguardare candidati di sesso diverso dalla stessa lista, pena l'annullamento di entrambe le preferenze».

1.7001/275

CALLDEROLI

All'emendamento 1.7001, sopprimere i numeri 8 e 9

1.7001/276

CALLDEROLI

All'emendamento 1.7001, sopprimere i numeri 8 e 10

1.7001/277

CALLDEROLI

All'emendamento 1.7001, sopprimere i numeri 8 e 11

1.7001/278

CALLDEROLI

All'emendamento 1.7001, sopprimere i numeri 8 e 12

1.7001/279

CALDEROLI

All'emendamento 1.7001, sopprimere i numeri 8 e 13.

1.7001/280

CALDEROLI

All'emendamento 1.7001, sopprimere il numero 8.

1.7001/281

MINZOLINI, BRUNI, Giovanni MAURO, MILO, COMPAGNONE, SCAVONE, TARQUINIO, BONFRISCO, DI MAGGIO, D'AMBROSIO LETTIERI, LIUZZI, FALANGA, PAGNONCELLI, PERRONE, IURLARO, LONGO, RUVOLO, ZIZZA

All'emendamento 1.7001, sopprimere il numero 8.

1.7001/282

BRUNO, ROMANI

All'emendamento 1.7001, sostituire il numero 8) con il seguente:

«8) sostituire il comma 16 con il seguente:

"16. Dopo l'articolo 59 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, è inserito il seguente:

Art. 59-bis. – 1. Se elettore traccia un segno sul nominativo del candidato capolista, senza tracciare un segno sul contrassegno della lista medesima, si intende che abbia votato per la lista stessa.

2. Se l'elettore traccia un segno su una linea posta a destra del contrassegno, senza tracciare un segno sul contrassegno della lista medesima, si intende che abbia votato per la lista stessa.

3. Se l'elettore esprime uno o due voti di preferenza, senza tracciare un segno sul contrassegno della lista medesima, si intende che abbia votato anche per la lista stessa.

4. Se l'elettore traccia un segno sul contrassegno di una lista e scrive il nominativo di uno o più candidati sulle linee orizzontali poste a destra del contrassegno di altra lista o di altre liste, il voto per la lista è valido ed il voto o i voti di preferenza sono nulli.

5. Se elettore traccia un segno sul contrassegno di una lista e sul nominativo di un candidato capolista di altra lista, si intende che abbia votato per la lista sul cui contrassegno ha tracciato un segno.

6. Se l'elettore scrive sulla scheda il nome del capo della forza politica di cui all'articolo 14-bis, il voto è valido per la lista.

7. Eventuali altri segni sulla scheda non possono mettere in dubbio la chiara volontà dell'elettore né inficiano la validità del voto a meno che non sia manifesta l'intenzione di annullare la scheda"».

1.7001/283

CALDEROLI

All'emendamento 1.7001, capoverso «Art. 59-bis», sopprimere il comma 1.

1.7001/284

DE PETRIS BAROZZINO CERVELLINI DE CRISTO FARO PETRAGLIA'STEFANO URAS

All'emendamento 1.7001, capoverso «Art. 59-bis», sostituire il comma 1 con il seguente:

"1. Se l'elettore esprime una preferenza per uno o due candidati di una lista, senza tracciare un segno sulla lista medesima, si intende che abbia votato per la lista che ha presentato il candidato o i candidati prescelti"».

1.7001/285

BRUNI, BONFRISCO

All'emendamento 1.7001, n. 8), capoverso «Art. 59-bis», sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Se l'elettore esprime una preferenza per uno o due condidati di una lista, senza tracciare un segno sulla lista medesima, si intende che abbia votato per la lista che ha il presentato il candidato o i candidati prescelti».

1.7001/286

CALDEROLI

All'emendamento 1.7001, n. 8), capoverso «Art. 59-bis», sopprimere il comma 2.

1.7001/287

CALDEROLI

All'emendamento 1.7001, n. 8), capoverso «Art. 59-bis», sopprimere il comma 3.

1.7001/288

CALDEROLI

All'emendamento 1.7001, n. 8), capoverso «Art. 59-bis», sopprimere il comma 4.

1.7001/289

CALDEROLI

All'emendamento 1.7001, n. 8), capoverso «Art. 59-bis», sopprimere il comma 5.

1.7001/290

CALDEROLI

All'emendamento 1.7001, n. 8), capoverso «Art. 59-bis», sopprimere il comma 6.

1.7001/291

CALDEROLI

All'emendamento 1.7001, sopprimere i numeri 9 e 10.

1.7001/292

CALDEROLI

All'emendamento 1.7001, sopprimere i numeri 9 e 11.

1.7001/293

CALDEROLI

All'emendamento 1.7001, sopprimere i numeri 9 e 12.

1.7001/294

CALDEROLI

All'emendamento 1.7001, sopprimere i numeri 9 e 13.

1.7001/295

CALDEROLI

All'emendamento 1.7001, sopprimere il numero 9.

1.7001/296

MINZOLINI, BRUNI, Giovanni MAURO, MILO, COMPAGNONE, SCAVONE,
TARQUINIO, BONFRISCO, DI MAGGIO, D'AMBROSIO LETTIERI, LIUZZI,
FALANGA, PAGNONCELLI, PERRONE, IURLARO, Eva LONGO, RUVOLO, ZIZZA

All'emendamento 1.7001, sopprimere il punto 9.

1.7001/297

CALDEROLI

All'emendamento 1.7001, al capoverso 9, «Art. 16-bis»,sopprimere il numero 1.

1.7001/298

CALDEROLI

All'emendamento 1.7001, al capoverso 9, «Art. 16-bis»,sopprimere il numero 2.

1.7001/299

CALDEROLI

All'emendamento 1.7001, al capoverso 9, «Art. 16-bis»,sopprimere il numero 3.

1.7001/300

CALDEROLI

All'emendamento 1.7001, al capoverso 9, «Art. 16-bis»,sopprimere il numero 4.

1.7001/301

CALDEROLI

All'emendamento 1.7001, capoverso «Art. 16-bis», sopprimere il numero 5.

1.7001/302

CALDEROLI

All'emendamento 1.7001, capoverso «Art. 16-bis», sopprimere il numero 6.

1.7001/303

CALDEROLI

All'emendamento 1.7001, sopprimere i numeri 10 e 11.

1.7001/304

CALDEROLI

All'emendamento 1.7001, sopprimere i numeri 10 e 12.

1.7001/305

CALDEROLI

All'emendamento 1.7001, sopprimere i numeri 10 e 13.

1.7001/306

CALDEROLI

All'emendamento 1.7001, sopprimere il numero 10.

1.7001/307

MINZOLINI, BRUNI, Giovanni MAURO, MILO, COMPAGNONE, SCAVONE, TARQUINIO, BONFRISCO, DI MAGGIO, D'AMBROSIO LETTIERI, LIUZZI, FALANGA, PAGNONCELLI, PERRONE, IURLARO, Eva LONGO, RUVOLO, ZIZZA

All'emendamento 1.7001, sopprimere il punto 10.

1.7001/308

BRUNI, BONFRISCO

All'emendamento 1.7001, n. 10 lettera a) sostituire le parole: «40 per cento», con le seguenti: «50 per cento più uno» e alla fine del numero aggiungere le seguenti parole: «e contestualmente ad almeno il 25 per cento degli aventi diritto al voto».

1.7001/309

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

All'emendamento 1.7001, n. 10 lettera a) sostituire le parole: «40 per cento», con le seguenti: «50 per cento più uno» e alla fine del numero aggiungere le seguenti parole: «e contestualmente ad almeno il 25 per cento degli aventi diritto al voto».

1.7001/310

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

All'emendamento 1.7001, n. 10 lettera a) sostituire le parole: «40 per cento», con le seguenti: «50 per cento più uno» e alla fine del numero aggiungere le seguenti parole: «e contestualmente ad almeno il 24 per cento degli aventi diritto al voto».

1.7001/311

BRUNI, BONFRISCO

All'emendamento 1.7001, n. 10 lettera a) sostituire le parole: «40 per cento», con le seguenti: «50 per cento più uno» e alla fine del numero

aggiungere le seguenti parole: «e contestualmente ad almeno il 24 per cento degli aventi diritto al voto».

1.7001/312

BRUNI, BONFRISCO

All'emendamento 1.7001, n. 10 lettera a) sostituire le parole: «40 per cento», con le seguenti: «50 per cento più uno» e alla fine del numero aggiungere le seguenti parole: «e contestualmente ad almeno il 23 per cento degli aventi diritto al voto».

1.7001/313

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

All'emendamento 1.7001, n. 10 lettera a) sostituire le parole: «40 per cento», con le seguenti: «50 per cento più uno» e alla fine del numero aggiungere le seguenti parole: «e contestualmente ad almeno il 23 per cento degli aventi diritto al voto».

1.7001/314

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

All'emendamento 1.7001, n. 10 lettera a) sostituire le parole: «40 per cento», con le seguenti: «50 per cento più uno» e alla fine del numero aggiungere le seguenti parole: «e contestualmente ad almeno il 22 per cento degli aventi diritto al voto».

1.7001/315

BRUNI, BONFRISCO

All'emendamento 1.7001, n. 10 lettera a) sostituire le parole: «40 per cento», con le seguenti: «50 per cento più uno» e alla fine del numero aggiungere le seguenti parole: «e contestualmente ad almeno il 22 per cento degli aventi diritto al voto».

1.7001/316

BRUNI, BONFRISCO

All'emendamento 1.7001, n. 10 lettera a) sostituire le parole: «40 per cento», con le seguenti: «50 per cento più uno» e alla fine del numero aggiungere le seguenti parole: «e contestualmente ad almeno il 21 per cento degli aventi diritto al voto».

1.7001/317

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

All'emendamento 1.7001, n. 10 lettera a) sostituire le parole: «40 per cento», con le seguenti: «50 per cento più uno» e alla fine del numero aggiungere le seguenti parole: «e contestualmente ad almeno il 21 per cento degli aventi diritto al voto».

1.7001/318

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

All'emendamento 1.7001, n. 10 lettera a) sostituire le parole: «40 per cento», con le seguenti: «50 per cento più uno» e alla fine del numero aggiungere le seguenti parole: «e contestualmente ad almeno il 20 per cento degli aventi diritto al voto».

1.7001/319

BRUNI, BONFRISCO

All'emendamento 1.7001, n. 10 lettera a) sostituire le parole: «40 per cento», con le seguenti: «50 per cento più uno» e alla fine del numero aggiungere le seguenti parole: «e contestualmente ad almeno il 20 per cento degli aventi diritto al voto».

1.7001/320

BRUNI, BONFRISCO

All'emendamento 1.7001, n. 10 lettera a) sostituire le parole: «40 per cento», con le seguenti: «50 per cento più uno» e alla fine del numero

aggiungere le seguenti parole: «e contestualmente ad almeno il 19 per cento degli aventi diritto al voto».

1.7001/321

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

All'emendamento 1.7001, n. 10 lettera a) sostituire le parole: «40 per cento», con le seguenti: «50 per cento più uno» e alla fine del numero aggiungere le seguenti parole: «e contestualmente ad almeno il 19 per cento degli aventi diritto al voto».

1.7001/322

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

All'emendamento 1.7001, n. 10 lettera a) sostituire le parole: «40 per cento», con le seguenti: «50 per cento più uno» e alla fine del numero aggiungere le seguenti parole: «e contestualmente ad almeno il 18 per cento degli aventi diritto al voto».

1.7001/323

BRUNI, BONFRISCO

All'emendamento 1.7001, n. 10 lettera a) sostituire le parole: «40 per cento», con le seguenti: «50 per cento più uno» e alla fine del numero aggiungere le seguenti parole: «e contestualmente ad almeno il 18 per cento degli aventi diritto al voto».

1.7001/324

BRUNI, BONFRISCO

All'emendamento 1.7001, n. 10 lettera a) sostituire le parole: «40 per cento», con le seguenti: «49 per cento più uno» e alla fine del numero aggiungere le seguenti parole: «e contestualmente ad almeno il 25 per cento degli aventi diritto al voto».

1.7001/325

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

All'emendamento 1.7001, n. 10 lettera a) sostituire le parole: «40 per cento», con le seguenti: «49 per cento più uno» e alla fine del numero aggiungere le seguenti parole: «e contestualmente ad almeno il 25 per cento degli aventi diritto al voto».

1.7001/326

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

All'emendamento 1.7001, n. 10 lettera a) sostituire le parole: «40 per cento», con le seguenti: «49 per cento più uno» e alla fine del numero aggiungere le seguenti parole: «e contestualmente ad almeno il 24 per cento degli aventi diritto al voto».

1.7001/327

BRUNI, BONFRISCO

All'emendamento 1.7001, n. 10 lettera a) sostituire le parole: «40 per cento», con le seguenti: «49 per cento più uno» e alla fine del numero aggiungere le seguenti parole: «e contestualmente ad almeno il 24 per cento degli aventi diritto al voto».

1.7001/328

BRUNI, BONFRISCO

All'emendamento 1.7001, n. 10 lettera a) sostituire le parole: «40 per cento», con le seguenti: «49 per cento più uno» e alla fine del numero aggiungere le seguenti parole: «e contestualmente ad almeno il 23 per cento degli aventi diritto al voto».

1.7001/329

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

All'emendamento 1.7001, n. 10 lettera a) sostituire le parole: «40 per cento», con le seguenti: «49 per cento più uno» e alla fine del numero

aggiungere le seguenti parole: «e contestualmente ad almeno il 23 per cento degli aventi diritto al voto».

1.7001/330

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

All'emendamento 1.7001, n. 10 lettera a) sostituire le parole: «40 per cento», con le seguenti: «49 per cento più uno» e alla fine del numero aggiungere le seguenti parole: «e contestualmente ad almeno il 22 per cento degli aventi diritto al voto».

1.7001/331

BRUNI, BONFRISCO

All'emendamento 1.7001, n. 10 lettera a) sostituire le parole: «40 per cento», con le seguenti: «49 per cento più uno» e alla fine del numero aggiungere le seguenti parole: «e contestualmente ad almeno il 22 per cento degli aventi diritto al voto».

1.7001/332

BRUNI, BONFRISCO

All'emendamento 1.7001, n. 10 lettera a) sostituire le parole: «40 per cento», con le seguenti: «49 per cento più uno» e alla fine del numero aggiungere le seguenti parole: «e contestualmente ad almeno il 21 per cento degli aventi diritto al voto».

1.7001/333

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

All'emendamento 1.7001, n. 10 lettera a) sostituire le parole: «40 per cento», con le seguenti: «49 per cento più uno» e alla fine del numero aggiungere le seguenti parole: «e contestualmente ad almeno il 21 per cento degli aventi diritto al voto».

1.7001/334

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

All'emendamento 1.7001, n. 10 lettera a) sostituire le parole: «40 per cento», con le seguenti: «49 per cento più uno» e alla fine del numero aggiungere le seguenti parole: «e contestualmente ad almeno il 20 per cento degli aventi diritto al voto».

1.7001/335

BRUNI, BONFRISCO

All'emendamento 1.7001, n. 10 lettera a) sostituire le parole: «40 per cento», con le seguenti: «49 per cento più uno» e alla fine del numero aggiungere le seguenti parole: «e contestualmente ad almeno il 20 per cento degli aventi diritto al voto».

1.7001/336

BRUNI, BONFRISCO

All'emendamento 1.7001, n. 10 lettera a) sostituire le parole: «40 per cento», con le seguenti: «49 per cento più uno» e alla fine del numero aggiungere le seguenti parole: «e contestualmente ad almeno il 19 per cento degli aventi diritto al voto».

1.7001/337

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

All'emendamento 1.7001, n. 10 lettera a) sostituire le parole: «40 per cento», con le seguenti: «49 per cento più uno» e alla fine del numero aggiungere le seguenti parole: «e contestualmente ad almeno il 19 per cento degli aventi diritto al voto».

1.7001/338

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

All'emendamento 1.7001, n. 10 lettera a) sostituire le parole: «40 per cento», con le seguenti: «49 per cento più uno» e alla fine del numero

aggiungere le seguenti parole: «e contestualmente ad almeno il 18 per cento degli aventi diritto al voto».

1.7001/339

BRUNI, BONFRISCO

All'emendamento 1.7001, n. 10 lettera a) sostituire le parole: «40 per cento», con le seguenti: «49 per cento più uno» e alla fine del numero aggiungere le seguenti parole: «e contestualmente ad almeno il 18 per cento degli aventi diritto al voto».

1.7001/340

BRUNI, BONFRISCO

All'emendamento 1.7001, n. 10 lettera a) sostituire le parole: «40 per cento», con le seguenti: «48 per cento più uno» e alla fine del numero aggiungere le seguenti parole: «e contestualmente ad almeno il 25 per cento degli aventi diritto al voto».

1.7001/341

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

All'emendamento 1.7001, n. 10 lettera a) sostituire le parole: «40 per cento», con le seguenti: «48 per cento più uno» e alla fine del numero aggiungere le seguenti parole: «e contestualmente ad almeno il 25 per cento degli aventi diritto al voto».

1.7001/342

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

All'emendamento 1.7001, n. 10 lettera a) sostituire le parole: «40 per cento», con le seguenti: «48 per cento più uno» e alla fine del numero aggiungere le seguenti parole: «e contestualmente ad almeno il 24 per cento degli aventi diritto al voto».

1.7001/343

BRUNI, BONFRISCO

All'emendamento 1.7001, n. 10 lettera a) sostituire le parole: «40 per cento», con le seguenti: «48 per cento più uno» e alla fine del numero aggiungere le seguenti parole: «e contestualmente ad almeno il 24 per cento degli aventi diritto al voto».

1.7001/344

BRUNI, BONFRISCO

All'emendamento 1.7001, n. 10 lettera a) sostituire le parole: «40 per cento», con le seguenti: «48 per cento più uno» e alla fine del numero aggiungere le seguenti parole: «e contestualmente ad almeno il 23 per cento degli aventi diritto al voto».

1.7001/345

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

All'emendamento 1.7001, n. 10 lettera a) sostituire le parole: «40 per cento», con le seguenti: «48 per cento più uno» e alla fine del numero aggiungere le seguenti parole: «e contestualmente ad almeno il 23 per cento degli aventi diritto al voto».

1.7001/346

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

All'emendamento 1.7001, n. 10 lettera a) sostituire le parole: «40 per cento», con le seguenti: «48 per cento più uno» e alla fine del numero aggiungere le seguenti parole: «e contestualmente ad almeno il 22 per cento degli aventi diritto al voto».

1.7001/347

BRUNI, BONFRISCO

All'emendamento 1.7001, n. 10 lettera a) sostituire le parole: «40 per cento», con le seguenti: «48 per cento più uno» e alla fine del numero

aggiungere le seguenti parole: «e contestualmente ad almeno il 22 per cento degli aventi diritto al voto».

1.7001/348

BRUNI, BONFRISCO

All'emendamento 1.7001, n. 10 lettera a) sostituire le parole: «40 per cento», con le seguenti: «48 per cento più uno» e alla fine del numero aggiungere le seguenti parole: «e contestualmente ad almeno il 21 per cento degli aventi diritto al voto».

1.7001/349

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

All'emendamento 1.7001, n. 10 lettera a) sostituire le parole: «40 per cento», con le seguenti: «48 per cento più uno» e alla fine del numero aggiungere le seguenti parole: «e contestualmente ad almeno il 21 per cento degli aventi diritto al voto».

1.7001/350

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

All'emendamento 1.7001, n. 10 lettera a) sostituire le parole: «40 per cento», con le seguenti: «48 per cento più uno» e alla fine del numero aggiungere le seguenti parole: «e contestualmente ad almeno il 20 per cento degli aventi diritto al voto».

1.7001/351

BRUNI, BONFRISCO

All'emendamento 1.7001, n. 10 lettera a) sostituire le parole: «40 per cento», con le seguenti: «48 per cento più uno» e alla fine del numero aggiungere le seguenti parole: «e contestualmente ad almeno il 20 per cento degli aventi diritto al voto».

1.7001/352

BRUNI, BONFRISCO

All'emendamento 1.7001, n. 10 lettera a) sostituire le parole: «40 per cento», con le seguenti: «48 per cento più uno» e alla fine del numero aggiungere le seguenti parole: «e contestualmente ad almeno il 19 per cento degli aventi diritto al voto».

1.7001/353

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

All'emendamento 1.7001, n. 10 lettera a) sostituire le parole: «40 per cento», con le seguenti: «48 per cento più uno» e alla fine del numero aggiungere le seguenti parole: «e contestualmente ad almeno il 19 per cento degli aventi diritto al voto».

1.7001/354

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

All'emendamento 1.7001, n. 10 lettera a) sostituire le parole: «40 per cento», con le seguenti: «48 per cento più uno» e alla fine del numero aggiungere le seguenti parole: «e contestualmente ad almeno il 18 per cento degli aventi diritto al voto».

1.7001/355

BRUNI, BONFRISCO

All'emendamento 1.7001, n. 10 lettera a) sostituire le parole: «40 per cento», con le seguenti: «48 per cento più uno» e alla fine del numero aggiungere le seguenti parole: «e contestualmente ad almeno il 18 per cento degli aventi diritto al voto».

1.7001/356

BRUNI, BONFRISCO

All'emendamento 1.7001, n. 10 lettera a) sostituire le parole: «40 per cento», con le seguenti: «47 per cento più uno» e alla fine del numero

aggiungere le seguenti parole: «e contestualmente ad almeno il 25 per cento degli aventi diritto al voto».

1.7001/357

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

All'emendamento 1.7001, n. 10 lettera a) sostituire le parole: «40 per cento», con le seguenti: «47 per cento più uno» e alla fine del numero aggiungere le seguenti parole: «e contestualmente ad almeno il 25 per cento degli aventi diritto al voto».

1.7001/358

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

All'emendamento 1.7001, n. 10 lettera a) sostituire le parole: «40 per cento», con le seguenti: «47 per cento più uno» e alla fine del numero aggiungere le seguenti parole: «e contestualmente ad almeno il 24 per cento degli aventi diritto al voto».

1.7001/359

BRUNI, BONFRISCO

All'emendamento 1.7001, n. 10 lettera a) sostituire le parole: «40 per cento», con le seguenti: «47 per cento più uno» e alla fine del numero aggiungere le seguenti parole: «e contestualmente ad almeno il 24 per cento degli aventi diritto al voto».

1.7001/360

BRUNI, BONFRISCO

All'emendamento 1.7001, n. 10 lettera a) sostituire le parole: «40 per cento», con le seguenti: «47 per cento più uno» e alla fine del numero aggiungere le seguenti parole: «e contestualmente ad almeno il 23 per cento degli aventi diritto al voto».

1.7001/361

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

All'emendamento 1.7001, n. 10 lettera a) sostituire le parole: «40 per cento», con le seguenti: «47 per cento più uno» e alla fine del numero aggiungere le seguenti parole: «e contestualmente ad almeno il 23 per cento degli aventi diritto al voto».

1.7001/362

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

All'emendamento 1.7001, n. 10 lettera a) sostituire le parole: «40 per cento», con le seguenti: «47 per cento più uno» e alla fine del numero aggiungere le seguenti parole: «e contestualmente ad almeno il 22 per cento degli aventi diritto al voto».

1.7001/363

BRUNI, BONFRISCO

All'emendamento 1.7001, n. 10 lettera a) sostituire le parole: «40 per cento», con le seguenti: «47 per cento più uno» e alla fine del numero aggiungere le seguenti parole: «e contestualmente ad almeno il 22 per cento degli aventi diritto al voto».

1.7001/364

BRUNI, BONFRISCO

All'emendamento 1.7001, n. 10 lettera a) sostituire le parole: «40 per cento», con le seguenti: «47 per cento più uno» e alla fine del numero aggiungere le seguenti parole: «e contestualmente ad almeno il 21 per cento degli aventi diritto al voto».

1.7001/365

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

All'emendamento 1.7001, n. 10 lettera a) sostituire le parole: «40 per cento», con le seguenti: «47 per cento più uno» e alla fine del numero

aggiungere le seguenti parole: «e contestualmente ad almeno il 21 per cento degli aventi diritto al voto».

1.7001/366

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

All'emendamento 1.7001, n. 10 lettera a) sostituire le parole: «40 per cento», con le seguenti: «47 per cento più uno» e alla fine del numero aggiungere le seguenti parole: «e contestualmente ad almeno il 20 per cento degli aventi diritto al voto».

1.7001/367

BRUNI, BONFRISCO

All'emendamento 1.7001, n. 10 lettera a) sostituire le parole: «40 per cento», con le seguenti: «47 per cento più uno» e alla fine del numero aggiungere le seguenti parole: «e contestualmente ad almeno il 20 per cento degli aventi diritto al voto».

1.7001/368

BRUNI, BONFRISCO

All'emendamento 1.7001, n. 10 lettera a) sostituire le parole: «40 per cento», con le seguenti: «47 per cento più uno» e alla fine del numero aggiungere le seguenti parole: «e contestualmente ad almeno il 19 per cento degli aventi diritto al voto».

1.7001/369

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

All'emendamento 1.7001, n. 10 lettera a) sostituire le parole: «40 per cento», con le seguenti: «47 per cento più uno» e alla fine del numero aggiungere le seguenti parole: «e contestualmente ad almeno il 19 per cento degli aventi diritto al voto».

1.7001/370

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

All'emendamento 1.7001, n. 10 lettera a) sostituire le parole: «40 per cento», con le seguenti: «47 per cento più uno» e alla fine del numero aggiungere le seguenti parole: «e contestualmente ad almeno il 18 per cento degli aventi diritto al voto».

1.7001/371

BRUNI, BONFRISCO

All'emendamento 1.7001, n. 10 lettera a) sostituire le parole: «40 per cento», con le seguenti: «47 per cento più uno» e alla fine del numero aggiungere le seguenti parole: «e contestualmente ad almeno il 18 per cento degli aventi diritto al voto».

1.7001/372

BRUNI, BONFRISCO

All'emendamento 1.7001, n. 10 lettera a) sostituire le parole: «40 per cento», con le seguenti: «46 per cento più uno» e alla fine del numero aggiungere le seguenti parole: «e contestualmente ad almeno il 25 per cento degli aventi diritto al voto».

1.7001/373

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

All'emendamento 1.7001, n. 10 lettera a) sostituire le parole: «40 per cento», con le seguenti: «46 per cento più uno» e alla fine del numero aggiungere le seguenti parole: «e contestualmente ad almeno il 25 per cento degli aventi diritto al voto».

1.7001/374

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

All'emendamento 1.7001, n. 10 lettera a) sostituire le parole: «40 per cento», con le seguenti: «46 per cento più uno» e alla fine del numero

aggiungere le seguenti parole: «e contestualmente ad almeno il 24 per cento degli aventi diritto al voto».

1.7001/375

BRUNI, BONFRISCO

All'emendamento 1.7001, n. 10 lettera a) sostituire le parole: «40 per cento», con le seguenti: «46 per cento più uno» e alla fine del numero aggiungere le seguenti parole: «e contestualmente ad almeno il 24 per cento degli aventi diritto al voto».

1.7001/376

BRUNI, BONFRISCO

All'emendamento 1.7001, n. 10 lettera a) sostituire le parole: «40 per cento», con le seguenti: «46 per cento più uno» e alla fine del numero aggiungere le seguenti parole: «e contestualmente ad almeno il 23 per cento degli aventi diritto al voto».

1.7001/377

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

All'emendamento 1.7001, n. 10 lettera a) sostituire le parole: «40 per cento», con le seguenti: «46 per cento più uno» e alla fine del numero aggiungere le seguenti parole: «e contestualmente ad almeno il 23 per cento degli aventi diritto al voto».

1.7001/378

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

All'emendamento 1.7001, n. 10 lettera a) sostituire le parole: «40 per cento», con le seguenti: «46 per cento più uno» e alla fine del numero aggiungere le seguenti parole: «e contestualmente ad almeno il 22 per cento degli aventi diritto al voto».

1.7001/379

BRUNI, BONFRISCO

All'emendamento 1.7001, n. 10 lettera a) sostituire le parole: «40 per cento», con le seguenti: «46 per cento più uno» e alla fine del numero aggiungere le seguenti parole: «e contestualmente ad almeno il 22 per cento degli aventi diritto al voto».

1.7001/380

BRUNI, BONFRISCO

All'emendamento 1.7001, n. 10 lettera a) sostituire le parole: «40 per cento», con le seguenti: «46 per cento più uno» e alla fine del numero aggiungere le seguenti parole: «e contestualmente ad almeno il 21 per cento degli aventi diritto al voto».

1.7001/381

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

All'emendamento 1.7001, n. 10 lettera a) sostituire le parole: «40 per cento», con le seguenti: «46 per cento più uno» e alla fine del numero aggiungere le seguenti parole: «e contestualmente ad almeno il 21 per cento degli aventi diritto al voto».

1.7001/382

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

All'emendamento 1.7001, n. 10 lettera a) sostituire le parole: «40 per cento», con le seguenti: «46 per cento più uno» e alla fine del numero aggiungere le seguenti parole: «e contestualmente ad almeno il 20 per cento degli aventi diritto al voto».

1.7001/383

BRUNI, BONFRISCO

All'emendamento 1.7001, n. 10 lettera a) sostituire le parole: «40 per cento», con le seguenti: «46 per cento più uno» e alla fine del numero

aggiungere le seguenti parole: «e contestualmente ad almeno il 20 per cento degli aventi diritto al voto».

1.7001/384

BRUNI, BONFRISCO

All'emendamento 1.7001, n. 10 lettera a) sostituire le parole: «40 per cento», con le seguenti: «46 per cento più uno» e alla fine del numero aggiungere le seguenti parole: «e contestualmente ad almeno il 19 per cento degli aventi diritto al voto».

1.7001/385

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

All'emendamento 1.7001, n. 10 lettera a) sostituire le parole: «40 per cento», con le seguenti: «46 per cento più uno» e alla fine del numero aggiungere le seguenti parole: «e contestualmente ad almeno il 19 per cento degli aventi diritto al voto».

1.7001/386

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

All'emendamento 1.7001, n. 10 lettera a) sostituire le parole: «40 per cento», con le seguenti: «46 per cento più uno» e alla fine del numero aggiungere le seguenti parole: «e contestualmente ad almeno il 18 per cento degli aventi diritto al voto».

1.7001/387

BRUNI, BONFRISCO

All'emendamento 1.7001, n. 10 lettera a) sostituire le parole: «40 per cento», con le seguenti: «46 per cento più uno» e alla fine del numero aggiungere le seguenti parole: «e contestualmente ad almeno il 18 per cento degli aventi diritto al voto».

1.7001/388

BRUNI, BONFRISCO

All'emendamento 1.7001, n. 10 lettera a) sostituire le parole: «40 per cento», con le seguenti: «45 per cento più uno» e alla fine del numero aggiungere le seguenti parole: «e contestualmente ad almeno il 25 per cento degli aventi diritto al voto».

1.7001/389

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

All'emendamento 1.7001, n. 10 lettera a) sostituire le parole: «40 per cento», con le seguenti: «45 per cento più uno» e alla fine del numero aggiungere le seguenti parole: «e contestualmente ad almeno il 25 per cento degli aventi diritto al voto».

1.7001/390

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

All'emendamento 1.7001, n. 10 lettera a) sostituire le parole: «40 per cento», con le seguenti: «45 per cento più uno» e alla fine del numero aggiungere le seguenti parole: «e contestualmente ad almeno il 24 per cento degli aventi diritto al voto».

1.7001/391

BRUNI, BONFRISCO

All'emendamento 1.7001, n. 10 lettera a) sostituire le parole: «40 per cento», con le seguenti: «45 per cento più uno» e alla fine del numero aggiungere le seguenti parole: «e contestualmente ad almeno il 24 per cento degli aventi diritto al voto».

1.7001/392

BRUNI, BONFRISCO

All'emendamento 1.7001, n. 10 lettera a) sostituire le parole: «40 per cento», con le seguenti: «45 per cento più uno» e alla fine del numero

aggiungere le seguenti parole: «e contestualmente ad almeno il 23 per cento degli aventi diritto al voto».

1.7001/393

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

All'emendamento 1.7001, n. 10 lettera a) sostituire le parole: «40 per cento», con le seguenti: «45 per cento più uno» e alla fine del numero aggiungere le seguenti parole: «e contestualmente ad almeno il 23 per cento degli aventi diritto al voto».

1.7001/394

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

All'emendamento 1.7001, n. 10 lettera a) sostituire le parole: «40 per cento», con le seguenti: «45 per cento più uno» e alla fine del numero aggiungere le seguenti parole: «e contestualmente ad almeno il 22 per cento degli aventi diritto al voto».

1.7001/395

BRUNI, BONFRISCO

All'emendamento 1.7001, n. 10 lettera a) sostituire le parole: «40 per cento», con le seguenti: «45 per cento più uno» e alla fine del numero aggiungere le seguenti parole: «e contestualmente ad almeno il 22 per cento degli aventi diritto al voto».

1.7001/396

BRUNI, BONFRISCO

All'emendamento 1.7001, n. 10 lettera a) sostituire le parole: «40 per cento», con le seguenti: «45 per cento più uno» e alla fine del numero aggiungere le seguenti parole: «e contestualmente ad almeno il 21 per cento degli aventi diritto al voto».

1.7001/397

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

All'emendamento 1.7001, n. 10 lettera a) sostituire le parole: «40 per cento», con le seguenti: «45 per cento più uno» e alla fine del numero aggiungere le seguenti parole: «e contestualmente ad almeno il 21 per cento degli aventi diritto al voto».

1.7001/398

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

All'emendamento 1.7001, n. 10 lettera a) sostituire le parole: «40 per cento», con le seguenti: «45 per cento più uno» e alla fine del numero aggiungere le seguenti parole: «e contestualmente ad almeno il 20 per cento degli aventi diritto al voto».

1.7001/399

BRUNI, BONFRISCO

All'emendamento 1.7001, n. 10 lettera a) sostituire le parole: «40 per cento», con le seguenti: «45 per cento più uno» e alla fine del numero aggiungere le seguenti parole: «e contestualmente ad almeno il 20 per cento degli aventi diritto al voto».

1.7001/400

BRUNI, BONFRISCO

All'emendamento 1.7001, n. 10 lettera a) sostituire le parole: «40 per cento», con le seguenti: «45 per cento più uno» e alla fine del numero aggiungere le seguenti parole: «e contestualmente ad almeno il 19 per cento degli aventi diritto al voto».

1.7001/401

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

All'emendamento 1.7001, numero 10), lettera a), sostituire le parole: «40 per cento» con le seguenti: «45 per cento» e alla fine del numero ag-

giungere le seguenti parole: «e contestualmente ad almeno il 19 per cento degli aventi diritto al voto».

1.7001/402

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

All'emendamento 1.7001, numero 10), lettera a), sostituire le parole: «40 per cento» con le seguenti: «45 per cento» e alla fine del numero aggiungere le seguenti parole: «e contestualmente ad almeno il 18 per cento degli aventi diritto al voto».

1.7001/403

BRUNI, BONFRISCO

All'emendamento 1.7001, numero 10), lettera a), sostituire le parole: «40 per cento» con le seguenti: «45 per cento» e alla fine del numero aggiungere le seguenti parole: «e contestualmente ad almeno il 18 per cento degli aventi diritto al voto».

1.7001/404

BRUNI, BONFRISCO

All'emendamento 1.7001, numero 10), lettera a), sostituire le parole: «40 per cento» con le seguenti: «44 per cento» e alla fine del numero aggiungere le seguenti parole: «e contestualmente ad almeno il 25 per cento degli aventi diritto al voto».

1.7001/405

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

All'emendamento 1.7001, numero 10), lettera a), sostituire le parole: «40 per cento» con le seguenti: «44 per cento» e alla fine del numero aggiungere le seguenti parole: «e contestualmente ad almeno il 25 per cento degli aventi diritto al voto».

1.7001/406

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

All'emendamento 1.7001, numero 10), lettera a), sostituire le parole: «40 per cento» con le seguenti: «44 per cento» e alla fine del numero aggiungere le seguenti parole: «e contestualmente ad almeno il 24 per cento degli aventi diritto al voto».

1.7001/407

BRUNI, BONFRISCO

All'emendamento 1.7001, numero 10), lettera a), sostituire le parole: «40 per cento» con le seguenti: «44 per cento» e alla fine del numero aggiungere le seguenti parole: «e contestualmente ad almeno il 24 per cento degli aventi diritto al voto».

1.7001/408

BRUNI, BONFRISCO

All'emendamento 1.7001, numero 10), lettera a), sostituire le parole: «40 per cento» con le seguenti: «44 per cento» e alla fine del numero aggiungere le seguenti parole: «e contestualmente ad almeno il 23 per cento degli aventi diritto al voto».

1.7001/409

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

All'emendamento 1.7001, numero 10), lettera a), sostituire le parole: «40 per cento» con le seguenti: «44 per cento» e alla fine del numero aggiungere le seguenti parole: «e contestualmente ad almeno il 23 per cento degli aventi diritto al voto».

1.7001/410

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

All'emendamento 1.7001, numero 10), lettera a), sostituire le parole: «40 per cento» con le seguenti: «44 per cento» e alla fine del numero ag-

giungere le seguenti parole: «e contestualmente ad almeno il 22 per cento degli aventi diritto al voto».

1.7001/411

BRUNI, BONFRISCO

All'emendamento 1.7001, numero 10), lettera a), sostituire le parole: «40 per cento» con le seguenti: «44 per cento» e alla fine del numero aggiungere le seguenti parole: «e contestualmente ad almeno il 22 per cento degli aventi diritto al voto».

1.7001/412

BRUNI, BONFRISCO

All'emendamento 1.7001, numero 10), lettera a), sostituire le parole: «40 per cento» con le seguenti: «44 per cento» e alla fine del numero aggiungere le seguenti parole: «e contestualmente ad almeno il 22 per cento degli aventi diritto al voto».

1.7001/413

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

All'emendamento 1.7001, numero 10), lettera a), sostituire le parole: «40 per cento» con le seguenti: «44 per cento» e alla fine del numero aggiungere le seguenti parole: «e contestualmente ad almeno il 21 per cento degli aventi diritto al voto».

1.7001/414

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

All'emendamento 1.7001, numero 10), lettera a), sostituire le parole: «40 per cento» con le seguenti: «44 per cento» e alla fine del numero aggiungere le seguenti parole: «e contestualmente ad almeno il 20 per cento degli aventi diritto al voto».

1.7001/415

BRUNI, BONFRISCO

All'emendamento 1.7001, numero 10), lettera a), sostituire le parole: «40 per cento» con le seguenti: «44 per cento» e alla fine del numero aggiungere le seguenti parole: «e contestualmente ad almeno il 20 per cento degli aventi diritto al voto».

1.7001/416

BRUNI, BONFRISCO

All'emendamento 1.7001, numero 10), lettera a), sostituire le parole: «40 per cento» con le seguenti: «44 per cento» e alla fine del numero aggiungere le seguenti parole: «e contestualmente ad almeno il 19 per cento degli aventi diritto al voto».

1.7001/417

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

All'emendamento 1.7001, numero 10), lettera a), sostituire le parole: «40 per cento» con le seguenti: «44 per cento» e alla fine del numero aggiungere le seguenti parole: «e contestualmente ad almeno il 19 per cento degli aventi diritto al voto».

1.7001/418

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

All'emendamento 1.7001, numero 10), lettera a), sostituire le parole: «40 per cento» con le seguenti: «44 per cento» e alla fine del numero aggiungere le seguenti parole: «e contestualmente ad almeno il 18 per cento degli aventi diritto al voto».

1.7001/419

BRUNI, BONFRISCO

All'emendamento 1.7001, numero 10), lettera a), sostituire le parole: «40 per cento» con le seguenti: «44 per cento» e alla fine del numero ag-

giungere le seguenti parole: «e contestualmente ad almeno il 18 per cento degli aventi diritto al voto».

1.7001/420

BRUNI, BONFRISCO

All'emendamento 1.7001, numero 10), lettera a), sostituire le parole: «40 per cento» con le seguenti: «43 per cento» e alla fine del numero aggiungere le seguenti parole: «e contestualmente ad almeno il 25 per cento degli aventi diritto al voto».

1.7001/421

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

All'emendamento 1.7001, numero 10), lettera a), sostituire le parole: «40 per cento» con le seguenti: «43 per cento» e alla fine del numero aggiungere le seguenti parole: «e contestualmente ad almeno il 25 per cento degli aventi diritto al voto».

1.7001/422

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

All'emendamento 1.7001, numero 10), lettera a), sostituire le parole: «40 per cento» con le seguenti: «43 per cento» e alla fine del numero aggiungere le seguenti parole: «e contestualmente ad almeno il 24 per cento degli aventi diritto al voto».

1.7001/423

BRUNI, BONFRISCO

All'emendamento 1.7001, numero 10), lettera a), sostituire le parole: «40 per cento» con le seguenti: «43 per cento» e alla fine del numero aggiungere le seguenti parole: «e contestualmente ad almeno il 24 per cento degli aventi diritto al voto».

1.7001/424

BRUNI, BONFRISCO

All'emendamento 1.7001, numero 10), lettera a), sostituire le parole: «40 per cento» con le seguenti: «43 per cento» e alla fine del numero aggiungere le seguenti parole: «e contestualmente ad almeno il 23 per cento degli aventi diritto al voto».

1.7001/425

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

All'emendamento 1.7001, numero 10), lettera a), sostituire le parole: «40 per cento» con le seguenti: «43 per cento» e alla fine del numero aggiungere le seguenti parole: «e contestualmente ad almeno il 23 per cento degli aventi diritto al voto».

1.7001/426

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

All'emendamento 1.7001, numero 10), lettera a), sostituire le parole: «40 per cento» con le seguenti: «43 per cento» e alla fine del numero aggiungere le seguenti parole: «e contestualmente ad almeno il 22 per cento degli aventi diritto al voto».

1.7001/427

BRUNI, BONFRISCO

All'emendamento 1.7001, numero 10), lettera a), sostituire le parole: «40 per cento» con le seguenti: «43 per cento» e alla fine del numero aggiungere le seguenti parole: «e contestualmente ad almeno il 22 per cento degli aventi diritto al voto».

1.7001/428

BRUNI, BONFRISCO

All'emendamento 1.7001, numero 10), lettera a), sostituire le parole: «40 per cento» con le seguenti: «43 per cento» e alla fine del numero ag-

giungere le seguenti parole: «e contestualmente ad almeno il 21 per cento degli aventi diritto al voto».

1.7001/429

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

All'emendamento 1.7001, numero 10), lettera a), sostituire le parole: «40 per cento» con le seguenti: «43 per cento» e alla fine del numero aggiungere le seguenti parole: «e contestualmente ad almeno il 21 per cento degli aventi diritto al voto».

1.7001/430

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

All'emendamento 1.7001, numero 10), lettera a), sostituire le parole: «40 per cento» con le seguenti: «43 per cento» e alla fine del numero aggiungere le seguenti parole: «e contestualmente ad almeno il 20 per cento degli aventi diritto al voto».

1.7001/431

BRUNI, BONFRISCO

All'emendamento 1.7001, numero 10), lettera a), sostituire le parole: «40 per cento» con le seguenti: «43 per cento» e alla fine del numero aggiungere le seguenti parole: «e contestualmente ad almeno il 20 per cento degli aventi diritto al voto».

1.7001/432

BRUNI, BONFRISCO

All'emendamento 1.7001, numero 10), lettera a), sostituire le parole: «40 per cento» con le seguenti: «43 per cento» e alla fine del numero aggiungere le seguenti parole: «e contestualmente ad almeno il 19 per cento degli aventi diritto al voto».

1.7001/433

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

All'emendamento 1.7001, numero 10), lettera a), sostituire le parole: «40 per cento» con le seguenti: «43 per cento» e alla fine del numero aggiungere le seguenti parole: «e contestualmente ad almeno il 19 per cento degli aventi diritto al voto».

1.7001/434

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

All'emendamento 1.7001, numero 10), lettera a), sostituire le parole: «40 per cento» con le seguenti: «43 per cento» e alla fine del numero aggiungere le seguenti parole: «e contestualmente ad almeno il 18 per cento degli aventi diritto al voto».

1.7001/435

BRUNI, BONFRISCO

All'emendamento 1.7001, numero 10), lettera a), sostituire le parole: «40 per cento» con le seguenti: «43 per cento» e alla fine del numero aggiungere le seguenti parole: «e contestualmente ad almeno il 18 per cento degli aventi diritto al voto».

1.7001/436

BRUNI, BONFRISCO

All'emendamento 1.7001, numero 10), lettera a), sostituire le parole: «40 per cento» con le seguenti: «42 per cento» e alla fine del numero aggiungere le seguenti parole: «e contestualmente ad almeno il 25 per cento degli aventi diritto al voto».

1.7001/437

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

All'emendamento 1.7001, numero 10), lettera a), sostituire le parole: «40 per cento» con le seguenti: «42 per cento» e alla fine del numero ag-

giungere le seguenti parole: «e contestualmente ad almeno il 25 per cento degli aventi diritto al voto».

1.7001/438

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

All'emendamento 1.7001, numero 10), lettera a), sostituire le parole: «40 per cento» con le seguenti: «42 per cento» e alla fine del numero aggiungere le seguenti parole: «e contestualmente ad almeno il 24 per cento degli aventi diritto al voto».

1.7001/439

BRUNI, BONFRISCO

All'emendamento 1.7001, numero 10), lettera a), sostituire le parole: «40 per cento» con le seguenti: «42 per cento» e alla fine del numero aggiungere le seguenti parole: «e contestualmente ad almeno il 24 per cento degli aventi diritto al voto».

1.7001/440

BRUNI, BONFRISCO

All'emendamento 1.7001, numero 10), lettera a), sostituire le parole: «40 per cento» con le seguenti: «42 per cento» e alla fine del numero aggiungere le seguenti parole: «e contestualmente ad almeno il 23 per cento degli aventi diritto al voto».

1.7001/441

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

All'emendamento 1.7001, numero 10), lettera a), sostituire le parole: «40 per cento» con le seguenti: «42 per cento» e alla fine del numero aggiungere le seguenti parole: «e contestualmente ad almeno il 23 per cento degli aventi diritto al voto».

1.7001/442

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

All'emendamento 1.7001, numero 10), lettera a), sostituire le parole: «40 per cento» con le seguenti: «42 per cento» e alla fine del numero aggiungere le seguenti parole: «e contestualmente ad almeno il 22 per cento degli aventi diritto al voto».

1.7001/443

BRUNI, BONFRISCO

All'emendamento 1.7001, numero 10), lettera a), sostituire le parole: «40 per cento» con le seguenti: «42 per cento» e alla fine del numero aggiungere le seguenti parole: «e contestualmente ad almeno il 22 per cento degli aventi diritto al voto».

1.7001/444

BRUNI, BONFRISCO

All'emendamento 1.7001, numero 10), lettera a), sostituire le parole: «40 per cento» con le seguenti: «42 per cento» e alla fine del numero aggiungere le seguenti parole: «e contestualmente ad almeno il 21 per cento degli aventi diritto al voto».

1.7001/445

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

All'emendamento 1.7001, numero 10), lettera a), sostituire le parole: «40 per cento» con le seguenti: «42 per cento» e alla fine del numero aggiungere le seguenti parole: «e contestualmente ad almeno il 21 per cento degli aventi diritto al voto».

1.7001/446

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

All'emendamento 1.7001, numero 10), lettera a), sostituire le parole: «40 per cento» con le seguenti: «42 per cento» e alla fine del numero ag-

giungere le seguenti parole: «e contestualmente ad almeno il 20 per cento degli aventi diritto al voto».

1.7001/447

BRUNI, BONFRISCO

All'emendamento 1.7001, numero 10), lettera a), sostituire le parole: «40 per cento» con le seguenti: «42 per cento» e alla fine del numero aggiungere le seguenti parole: «e contestualmente ad almeno il 20 per cento degli aventi diritto al voto».

1.7001/448

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

All'emendamento 1.7001, numero 10), lettera a), sostituire le parole: «40 per cento» con le seguenti: «42 per cento» e alla fine del numero aggiungere le seguenti parole: «e contestualmente ad almeno il 19 per cento degli aventi diritto al voto».

1.7001/449

BRUNI, BONFRISCO

All'emendamento 1.7001, numero 10), lettera a), sostituire le parole: «40 per cento» con le seguenti: «42 per cento» e alla fine del numero aggiungere le seguenti parole: «e contestualmente ad almeno il 18 per cento degli aventi diritto al voto».

1.7001/450

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

All'emendamento 1.7001, numero 10), lettera a), sostituire le parole: «40 per cento» con le seguenti: «42 per cento» e alla fine del numero aggiungere le seguenti parole: «e contestualmente ad almeno il 18 per cento degli aventi diritto al voto».

1.7001/451

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

All'emendamento 1.7001, numero 10), lettera a), sostituire le parole: «40 per cento» con le seguenti: «41 per cento» e alla fine del numero aggiungere le seguenti parole: «e contestualmente ad almeno il 25 per cento degli aventi diritto al voto».

1.7001/452

BRUNI, BONFRISCO

All'emendamento 1.7001, numero 10), lettera a), sostituire le parole: «40 per cento» con le seguenti: «41 per cento» e alla fine del numero aggiungere le seguenti parole: «e contestualmente ad almeno il 25 per cento degli aventi diritto al voto».

1.7001/453

BRUNI, BONFRISCO

All'emendamento 1.7001, numero 10), lettera a), sostituire le parole: «40 per cento» con le seguenti: «41 per cento» e alla fine del numero aggiungere le seguenti parole: «e contestualmente ad almeno il 24 per cento degli aventi diritto al voto».

1.7001/454

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

All'emendamento 1.7001, numero 10), lettera a), sostituire le parole: «40 per cento» con le seguenti: «41 per cento» e alla fine del numero aggiungere le seguenti parole: «e contestualmente ad almeno il 24 per cento degli aventi diritto al voto».

1.7001/455

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

All'emendamento 1.7001, numero 10), lettera a), sostituire le parole: «40 per cento» con le seguenti: «41 per cento» e alla fine del numero ag-

giungere le seguenti parole: «e contestualmente ad almeno il 23 per cento degli aventi diritto al voto».

1.7001/456

BRUNI, BONFRISCO

All'emendamento 1.7001, numero 10), lettera a), sostituire le parole: «40 per cento» con le seguenti: «41 per cento» e alla fine del numero aggiungere le seguenti parole: «e contestualmente ad almeno il 23 per cento degli aventi diritto al voto».

1.7001/457

BRUNI, BONFRISCO

All'emendamento 1.7001, numero 10), lettera a), sostituire le parole: «40 per cento» con le seguenti: «41 per cento» e alla fine del numero aggiungere le seguenti parole: «e contestualmente ad almeno il 22 per cento degli aventi diritto al voto».

1.7001/458

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

All'emendamento 1.7001, numero 10), lettera a), sostituire le parole: «40 per cento» con le seguenti: «41 per cento» e alla fine del numero aggiungere le seguenti parole: «e contestualmente ad almeno il 22 per cento degli aventi diritto al voto».

1.7001/459

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

All'emendamento 1.7001, numero 10), lettera a), sostituire le parole: «40 per cento» con le seguenti: «41 per cento» e alla fine del numero aggiungere le seguenti parole: «e contestualmente ad almeno il 21 per cento degli aventi diritto al voto».

1.7001/460

BRUNI, BONFRISCO

All'emendamento 1.7001, numero 10), lettera a), sostituire le parole: «40 per cento» con le seguenti: «41 per cento» e alla fine del numero aggiungere le seguenti parole: «e contestualmente ad almeno il 21 per cento degli aventi diritto al voto».

1.7001/461

BRUNI, BONFRISCO

All'emendamento 1.7001, numero 10), lettera a), sostituire le parole: «40 per cento» con le seguenti: «41 per cento» e alla fine del numero aggiungere le seguenti parole: «e contestualmente ad almeno il 20 per cento degli aventi diritto al voto».

1.7001/462

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

All'emendamento 1.7001, numero 10), lettera a), sostituire le parole: «40 per cento» con le seguenti: «41 per cento» e alla fine del numero aggiungere le seguenti parole: «e contestualmente ad almeno il 20 per cento degli aventi diritto al voto».

1.7001/463

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

All'emendamento 1.7001, numero 10), lettera a), sostituire le parole: «40 per cento» con le seguenti: «41 per cento» e alla fine del numero aggiungere le seguenti parole: «e contestualmente ad almeno il 19 per cento degli aventi diritto al voto».

1.7001/464

BRUNI, BONFRISCO

All'emendamento 1.7001, numero 10), lettera a), sostituire le parole: «40 per cento» con le seguenti: «41 per cento» e alla fine del numero ag-

giungere le seguenti parole: «e contestualmente ad almeno il 19 per cento degli aventi diritto al voto».

1.7001/465

BRUNI, BONFRISCO

All'emendamento 1.7001, numero 10), lettera a), sostituire le parole: «40 per cento» con le seguenti: «41 per cento» e alla fine del numero aggiungere le seguenti parole: «e contestualmente ad almeno il 18 per cento degli aventi diritto al voto».

1.7001/466

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

All'emendamento 1.7001, numero 10), lettera a), sostituire le parole: «40 per cento» con le seguenti: «41 per cento» e alla fine del numero aggiungere le seguenti parole: «e contestualmente ad almeno il 18 per cento degli aventi diritto al voto».

1.7001/467

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

All'emendamento 1.7001, numero 10), lettera a), dopo le parole: «40 per cento» aggiungere, in fine, al numero le seguenti parole: «e contestualmente ad almeno il 25 per cento degli aventi diritto al voto».

1.7001/468

BRUNI, BONFRISCO

All'emendamento 1.7001, numero 10), lettera a), dopo le parole: «40 per cento» aggiungere, in fine, al numero le seguenti parole: «e contestualmente ad almeno il 25 per cento degli aventi diritto al voto».

1.7001/469

CALDEROLI

All'emendamento 1.7001, al capoverso 10, sopprimere la lettera b).

1.7001/470

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

*All'emendamento 1.7001, numero 10), lettera b), sostituire le parole:
«340 seggi» con le seguenti: «321 seggi».*

1.7001/471

BRUNI, BONFRISCO

*All'emendamento 1.7001, numero 10), lettera b), sostituire le parole:
«340 seggi» con le seguenti: «321 seggi».*

1.7001/472

CALDEROLI

All'emendamento 1.7001, al capoverso 10, sopprimere la lettera c).

1.7001/473

CALDEROLI

All'emendamento 1.7001, al capoverso 10, sopprimere la lettera d).

1.7001/474

BRUNI, BONFRISCO

*All'emendamento 1.7001, numero 10), lettera d), sostituire le parole
da: «dopo le parole» fino alla fine della lettera d) con le seguenti: «sosti-
tuire le parole: "340 seggi" con le seguenti: "321 seggi"» e inserire le se-
guenti: «fermo estando quanto stabilito al comma 7».*

1.7001/475

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

All'emendamento 1.7001, numero 10), lettera d), sostituire le parole da: «dopo le parole» fino alla fine della lettera d) con le seguenti: «sostituire le parole: "340 seggi" con le seguenti: "321 seggi"» e inserire le seguenti: «fermo estando quanto stabilito al comma 7».

1.7001/476

CALDEROLI

All'emendamento 1.7001, al capoverso 10, sopprimere la lettera e).

1.7001/477

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

All'emendamento 1.7001, numero 10), sopprimere la lettera e).

1.7001/478

BRUNI, BONFRISCO

All'emendamento 1.7001, numero 10), sopprimere la lettera e).

1.7001/479

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

All'emendamento 1.7001, numero 10), sostituire la lettera e) con la seguente:

«e) al comma 6 sostituire le parole: "l'Ufficio assegna 340 seggi" con le seguenti: "e alle eventuali liste apparentate l'Ufficio assegna 321 seggi" e dopo le parole: "liste di cui al comma 1, n. 3)" inserire le seguenti: "e tra le liste apparentate"».

1.7001/480

BRUNI, BONFRISCO

All'emendamento 1.7001, numero 10), sostituire la lettera e) con la seguente:

«e) al comma 6 sostituire le parole: "l'Ufficio assegna 340 seggi" con le seguenti: "e alle eventuali liste apparentate l'Ufficio assegna 321 seggi" e dopo le parole: "liste di cui al comma 1, n. 3)" inserire le seguenti: "e tra le liste apparentate"».

1.7001/481

BRUNI, BONFRISCO

All'emendamento 1.7001, numero 10), lettera e), dopo le parole: «al comma 6» inserire le seguenti: «dopo il primo periodo, inserire il seguente: "Per la validità del ballottaggio, è necessaria la partecipazione di un numero di elettori non inferiore al 40 per cento degli iscritti alle liste elettorali"».

Conseguentemente, al medesimo capoverso «Art.83», comma 1, sostituire il numero 8) con il seguente:

«8) Qualora la verifica di cui al numero 7), abbia dato esito positivo o qualora l'eventuale turno di ballottaggio di cui al comma 6 non abbia determinato l'assegnazione del premio di maggioranza, procede, per ciascuna lista, al riparto dei seggi in base alla cifra elettorale nazionale di ciascuna lista di cui al numero 5)».

1.7001/482

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

All'emendamento 1.7001, numero 10), lettera e), dopo le parole: «al comma 6» inserire le seguenti: «dopo il primo periodo, inserire il seguente: "Per la validità del ballottaggio, è necessaria la partecipazione di un numero di elettori non inferiore al 40 per cento degli iscritti alle liste elettorali"».

Conseguentemente, al medesimo capoverso «Art.83», comma 1, sostituire il numero 8) con il seguente:

«8) Qualora la verifica di cui al numero 7), abbia dato esito positivo, o qualora l'eventuale turno di ballottaggio di cui al comma 6 non abbia determinato l'assegnazione del premio di maggioranza, procede,

per ciascuna lista, al riparto dei seggi in base alla cifra elettorale nazionale di ciascuna lista di cui al numero 5)».

1.7001/483

BRUNI, BONFRISCO

All'emendamento 1.7001, numero 10), lettera e), dopo le parole: «al comma 6» inserire le seguenti: «dopo il primo periodo, inserire il seguente: "Per la validità del ballottaggio, è necessaria la partecipazione di un numero di elettori non inferiore alla somma dei voti validi delle due prime liste ammesse al ballottaggio"».

Conseguentemente, al medesimo capoverso «Art.83», comma 1, sostituire il numero 8) con il seguente:

«8) Qualora la verifica di cui al numero 7), abbia dato esito positivo o qualora l'eventuale turno di ballottaggio di cui al comma 6 non abbia determinato l'assegnazione del premio di maggioranza, procede, per ciascuna lista, al riparto dei seggi in base alla cifra elettorale nazionale di ciascuna lista di cui al numero 5)».

1.7001/484

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

All'emendamento 1.7001, numero 10), lettera e), dopo le parole: «al comma 6» inserire le seguenti: «dopo il primo periodo, inserire il seguente: "Per la validità del ballottaggio, è necessaria la partecipazione di un numero di elettori non inferiore alla somma dei voti validi delle due prime liste ammesse al ballottaggio"».

Conseguentemente, al medesimo capoverso «Art.83», comma 1, sostituire il numero 8) con il seguente:

«8) Qualora la verifica di cui al numero 7), abbia dato esito positivo o qualora l'eventuale turno di ballottaggio di cui al comma 6 non abbia determinato l'assegnazione del premio di maggioranza, procede, per ciascuna lista, al riparto dei seggi in base alla cifra elettorale nazionale di ciascuna lista di cui al numero 5)».

1.7001/485

CALDEROLI

All'emendamento 1.7001, sopprimere i numeri 11 e 12.

1.7001/486

CALDEROLI

All'emendamento 1.7001, sopprimere i numeri 11 e 13.

1.7001/487

CALDEROLI

All'emendamento 1.7001, sopprimere il numero 11.

1.7001/488

MINZOLINI, BRUNI, Giovanni MAURO, MILO, COMPAGNONE, SCAVONE, TARQUINIO, BONFRISCO, DI MAGGIO, D'AMBROSIO LETTIERI, LIUZZI, FALANGA, PAGNOCELLI, PERRONE, IURLANO, Eva LONGO, RUVOLO, ZIZZA

All'emendamento 1.7001, sopprimere il punto 11).

1.7001/489

CALDEROLI

All'emendamento 1.7001, al capoverso 11, sopprimere la lettera a).

1.7001/490

BRUNI, BONFRISCO

All'emendamento 1.7001, numero 11), apportare le seguenti modificazioni:

sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) il comma 1 è sostituito dal seguente: "Al termine delle operazioni di cui all'articolo 83-bis sono proclamati eletti deputati i candidati di ciascun gruppo secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali»;

sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) il comma 2 è sostituito dal seguente: "La cifra individuale dei candidati viene determinata moltiplicando il numero dei voti validi ottenuto da ciascun candidato per cento e dividendo il prodotto per il totale dei voti validi espressi nel collegio. Nel caso di candidature presentate in più di un collegio si assume, ai fini della graduatoria, la maggiore cifra individuale riportata dal candidato"».

1.7001/491

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

All'emendamento 1.7001, numero 11), apportare le seguenti modificazioni:

sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) il comma 1 è sostituito dal seguente: "Al termine delle operazioni di cui all'articolo 83-bis sono proclamati eletti deputati i candidati di ciascun gruppo secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali»;

sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) il comma 2 è sostituito dal seguente: "La cifra individuale dei candidati viene determinata moltiplicando il numero dei voti validi ottenuto da ciascun candidato per cento e dividendo il prodotto per il totale dei voti validi espressi nel collegio. Nel caso di candidature presentate in più di un collegio si assume, ai fini della graduatoria, la maggiore cifra individuale riportata dal candidato"».

1.7001/492

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

All'emendamento 1.7001, numero 11), lettera a), sopprimere le parole: «a partire dal candidato capolista e successivamente».

1.7001/493

MORRA, CRIMI, ENDRIZZI, AIROLA, BUCCARELLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO, BERTOROTTA, BLUNDO, BOTTICI, BULGARELLI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, FATTORI, FUCSIA, GAETTI, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, MANGILI, MARTELLI, MARTON, MOLINARI, MONTEVECCHI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SCIBONA, SERRA, TAVERMA

All'emendamento 1.7001, numero 11), lettere a) e b), sopprimere le parole: «a partire dal candidato capolista e successivamente» ovunque ricorrono.

1.7001/494

BRUNI, BONFRISCO

All'emendamento 1.7001, numero 11), lettera a), sopprimere le parole: «a partire dal candidato capolista e successivamente».

1.7001/495

CALDEROLI

All'emendamento 1.7001, al capoverso 11, sopprimere la lettera a).

1.7001/496

BRUNI, BONFRISCO

All'emendamento 1.7001, numero 12), lettera b), sopprimere le parole: «a partire dal candidato capolista e successivamente».

1.7001/497

CALDEROLI

All'emendamento 1.7001, sopprimere i numeri 12 e 13.

1.7001/498

CALDEROLI

All'emendamento 1.7001, sopprimere il numero 12.

1.7001/499

MINZOLINI, BRUNI, Giovanni MAURO, MILO, COMPAGNONE, SCAVONE, TARQUINIO, BONFRISCO, DI MAGGIO, D'AMBROSIO LETTIERI, LIUZZI, FALANGA, PAGNOCELLI, PERRONE, IURLANO, Eva LONGO, RUVOLO, ZIZZA

All'emendamento 1.7001, sopprimere il punto 12.

1.7001/500

CALDEROLI

All'emendamento 1.7001, al capoverso 12, «Art. 19bis», sopprimere il comma 1.

1.7001/501

ZELLER, BERGER, PALERMO, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA, BATTISTA, ZIN

All'emendamento 1.7001 apportare le seguenti modificazioni:

1) al punto 12), dopo le parole: «di preferenze», aggiungere, in fine, i seguenti periodi:

«19-ter. All'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, il comma 3 è sostituito dai seguenti:

"3. Nel caso in cui rimanga vacante un seggio dei collegi uninominali della circoscrizione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e Trentino-Alto Adige/Südtirol si procede ad elezioni suppletive.

3-bis. Nel caso in cui rimanga vacante un seggio attribuito nella circoscrizione Trentino-Alto Adige/Südtirol con metodo proporzionale, il seggio è attribuito, nell'ambito della medesima circoscrizione, al candidato che, nella medesima lista, segue immediatamente l'ultimo degli eletti nell'ordine progressivo di lista"».

2) dopo il punto 12), inserire i seguenti:

«12-bis. Al comma 21, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), sostituire il capoverso "1-bis)" con il seguente:

"1-bis) i voti espressi nel collegio della Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste sono computati dall'Ufficio centrale nazionale nella determinazione della

cifra elettorale nazionale di ciascuna lista quando questa concorre alla determinazione del numero di voti considerato come soglia di accesso alla ripartizione dei seggi e alla determinazione della lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale, nonché nella determinazione della percentuale della cifra elettorale nazionale che consente l'attribuzione del numero aggiuntivo di seggi. Dei voti espressi nel collegio della Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste non si tiene conto ai fini dell'attribuzione dei seggi nelle altre circoscrizioni. Il seggio attribuito nel collegio della Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste è computato nel numero dei seggi ottenuti dalla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale quando il candidato nel collegio uninominale è contraddistinto dal medesimo contrassegno di quella lista, ovvero quando tale lista è collegata al candidato proclamato eletto".

b) Alla lettera *b)*, sostituire il capoverso *2-bis)*, con il seguente:

"*2-bis)* Le liste di cui all'articolo 14, presentano candidati, ad esse collegati, nel collegio uninominale. Alla presentazione delle candidature nel collegio uninominale della Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste si applicano le disposizioni di cui all'articolo *93-bis*, comma 3, periodi primo, secondo, terzo, quarto, quinto e sesto, nonché le disposizioni di cui ai commi 4 e 6 del medesimo articolo.";

c) dopo la lettera *b)*, inserire la seguente:

"*b-bis)* al primo comma, il numero 4) è sostituito dal seguente:

'4) la votazione ha luogo con scheda stampata a cura del Ministero dell'interno, secondo il modello stabilito dall'articolo *93-ter*, comma 1'".

d) sostituire la lettera *c)*, con la seguente:

"*c)* il secondo e il terzo comma sono sostituiti dal seguente:

'L'elettore esprime un voto unico, tracciando un unico segno sul contrassegno della lista prescelta. Il voto espresso in favore della lista, ovvero di una delle liste cui è collegato il candidato nel collegio uninominale è espresso anche in favore del candidato nel collegio uninominale. Il voto espresso contrassegnando il nominativo del candidato nel collegio uninominale è un voto espresso anche in favore della lista cui questo è collegato quando il candidato è collegato ad una sola lista. Il voto espresso contrassegnando il nominativo del candidato nel collegio uninominale collegato a più liste è voto valido in favore del candidato medesimo ma non è attribuito ad alcuna delle liste cui questi è collegato'".

12-ter) sostituire il comma 22 con il seguente:

"22. All'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: 'Ufficio centrale elettorale', sono sostituite dalle seguenti: 'Ufficio elettorale circoscrizionale';

b) dopo il primo comma, è aggiunto il seguente:

'L'Ufficio elettorale circoscrizionale procede, con l'assistenza del cancelliere, alle seguenti operazioni:

- a) effettua lo spoglio delle schede inviate dalle sezioni;
- b) somma i voti ottenuti da ciascuna lista e, correlativamente, i voti di ciascun candidato nelle singole sezioni, come risultano dai verbali;
- c) determina la cifra elettorale di ciascun candidato nel collegio uninominale. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi ottenuti dalla lista, ovvero dalle liste cui questi è collegato e dai voti attribuiti al candidato ai sensi dell'articolo 92, comma 1, numero 4), ultimo periodo. Determina la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi conseguiti dalla stessa nelle singole sezioni elettorali della circoscrizione. L'Ufficio elettorale circoscrizionale comunica all'Ufficio centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, il nominativo del candidato eletto, con indicazione della lista, ovvero delle liste alle quali è collegato, il totale dei voti validi conseguiti da ciascuna lista di cui all'articolo 14 e il totale dei voti validi nel collegio. La scheda per il ballottaggio è la medesima con la quale la votazione si svolge sull'intero territorio nazionale.';

c) al secondo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: anche se non collegato ad una lista ammessa ai sensi dell'articolo 83, comma 1, numero 3)'';

12-*quater*) al comma 23, capoverso "Art. 93-*bis*", apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire il comma 1 con il seguente:

"1. L'elezione nei collegi uninominali e nelle liste proporzionali della circoscrizione Trentino-Alto Adige/Südtirol è disciplinata dalle disposizioni dei precedenti articoli, in quanto applicabili, con le modificazioni e integrazioni di cui agli articoli del presente titolo. I candidati concorrenti nei collegi uninominali sono eletti con metodo maggioritario; i seggi da assegnare con metodo proporzionale sono attribuiti con le modalità e nella misura determinate dall'articolo 93-*quater*, comma 4. I voti espressi nella circoscrizione Trentino-Alto Adige/Südtirol sono computati dall'Ufficio centrale nazionale nella determinazione della cifra elettorale nazionale di ciascuna lista quando questa concorre alla determinazione del numero di voti considerato come soglia di accesso alla ripartizione dei seggi e alla determinazione della lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale. L'Ufficio centrale nazionale non tiene conto della quota parte dei voti espressi nella circoscrizione Trentino-Alto Adige/Südtirol nelle operazioni di calcolo effettuate per l'attribuzione dei seggi nelle altre circoscrizioni. I seggi attribuiti nella circoscrizione Trentino-Alto Adige/Südtirol sono computati nel numero dei seggi ottenuti dalla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale, quando il candidato nel collegio uninominale è contraddistinto dal medesimo contrassegno di quella lista ovvero quando tale lista è collegata in un collegio uninominale ad un candidato proclamato eletto".

b) al comma 3, sostituire le parole: "si collegano a liste", con le seguenti: "si collegano a una o più liste" e sostituire i periodi terzo e quarto con i seguenti: "Nella scheda elettorale il nome ed il cognome

del candidato sono accompagnati dal contrassegno presentato ai sensi dell'articolo 14 dalla lista cui egli è collegato. Nell'ipotesi di collegamento con più liste, il nome ed il cognome del candidato sono accompagnati dal contrassegno di ciascuna delle liste cui egli è collegato. Il candidato nel collegio uninominale indica nella dichiarazione di collegamento, il contrassegno o i contrassegni che accompagnano il suo nome e il suo cognome sulla scheda elettorale. Qualora più liste dichiarino di presentare la medesima candidatura in uno o più collegi uninominali le stesse dichiarano congiuntamente i contrassegni che nella scheda elettorale accompagnano il nome ed il cognome del candidato.";

c) al comma 4, sopprimere il terzo periodo;

d) al comma 7, sopprimere il quarto periodo;

12-*quinquies*) al comma 23, capoverso "Art. 93-*quater*", apportare le seguenti modificazioni:

a) ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 sostituire le parole: "Ufficio centrale elettorale", con le seguenti: "Ufficio elettorale circoscrizionale";

b) *al comma 1, sopprimere la lettera e*);

c) al comma 2, aggiungere alla fine del primo periodo le seguenti parole: "anche se non collegato ad una lista ammessa ai sensi dell'articolo 83, numero 3";

d) al comma 3, sopprimere le parole: "coalizione di liste o singola";

e) sostituire il comma 6, con il seguente:

"6. Qualora l'Ufficio centrale nazionale determini l'attribuzione dei seggi ai sensi dell'articolo 83, comma 1, numero 8), l'ufficio elettorale circoscrizionale, ricevutane comunicazione, procede alla ripartizione dei seggi da attribuire alle liste di cui all'articolo 83, comma 1, numero 3. A tal fine, per ciascuna di tali liste, divide le rispettive cifre elettorali, come determinate ai sensi del comma 5, successivamente per uno, due, tre ... sino alla concorrenza del numero dei deputati da eleggere e sceglie, fra i quozienti così ottenuti, i più alti in numero eguale ai deputati da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. I seggi sono assegnati alle liste in corrispondenza ai quozienti compresi in questa graduatoria. A parità di quoziente, il seggio è attribuito alla lista che ha ottenuto la minore cifra elettorale. Se ad una lista spettano più seggi di quanti sono i suoi candidati, i seggi eccedenti sono distribuiti secondo l'ordine della graduatoria di quoziente. L'Ufficio elettorale circoscrizionale proclama eletti, in corrispondenza ai seggi attribuiti ad ogni lista, i candidati della lista medesima secondo l'ordine in cui essi si succedono".

f) sostituire il comma 7 con il seguente:

"7. Qualora l'Ufficio centrale nazionale determini l'attribuzione dei seggi ai sensi dell'articolo 83, comma 2, ovvero a seguito dell'esito del ballottaggio, l'Ufficio elettorale circoscrizionale, ricevutane comunicazione, assegna due terzi dei seggi di cui all'articolo 93-*bis*, comma 2, alla lista che ha conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale, ovvero ha ottenuto il maggior numero di voti nel turno di ballottaggio, e i seggi

restanti alle altre liste ammesse. Procedo quindi a ripartire con le modalità di cui al comma 6 i seggi assegnati alle altre liste ammesse. L'Ufficio elettorale circoscrizionale proclama eletti, in corrispondenza ai seggi attribuiti ad ogni lista, i candidati della lista medesima secondo l'ordine in cui essi si succedono"».

1.7001/502

URAS

All'emendamento 1.7001, sopprimere il numero 13.

1.7001/503

MINZOLINI, BRUNI, Giovanni MAURO, MILO, COMPAGNONE, SCAVONE, TARQUINIO, BONFRISCO, DI MAGGIO, D'AMBROSIO LETTIERI, LIUZZI, FALANGA, PAGNONCELLI, PERRONE, IURLARO, LONGO, RUVOLO, ZIZZA

All'emendamento 1.7001, sopprimere il punto 13.

1.7001/504

CALDEROLI

All'emendamento 1.7001, sopprimere il numero 13.

1.7001/505

D'ADDA, ALBANO, BROGLIA, CAPACCHIONE, CASSON, CHITI, CORSINI, CUCCA, DIRINDIN, FILIPPI, FORNARO, GATTI, GOTOR, GUERRA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, LO GIUDICE, MANASSERO, MANCONI, MARTINI, MIGLIAVACCA, MINEO, MUCCHETTI, PEGORER, RICCHIUTI, RUTA, SONEGO, TOCCI

All'emendamento 1.7001, sostituire il numero 13) con il seguente:

«13) dopo il comma 23, inserire il seguente:

"23-bis. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge e fino al 30 giugno 2016 si applica la disciplina elettorale vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, come modificata e integrata dalla sentenza della Corte costituzionale n. 1 del 2014"».

1.7001/506

BRUNI, BONFRISCO

All'emendamento 1.7001, sostituire il numero 13) con il seguente:

«13) dopo il comma 23, inserire il seguente:

"23-bis. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge e fino al 30 giugno 2016 si applica la disciplina elettorale vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, come modificata e integrata dalla sentenza della Corte costituzionale n. 1 del 2014"».

1.7001/507

FALANGA, BONFRISCO, MILO, TARQUINIO, BRUNI

All'emendamento 1.7001, numero 13), sostituire il comma 23-bis, ivi richiamato, con il seguente:

«23-bis. Le disposizioni della presente legge entreranno in vigore solo dopo la definitiva approvazione compresa la eventuale consultazione referendaria, del disegno di legge:

"Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del Titolo V della parte II della Costituzione, e comunque non prima del 1° luglio 2016"».

1.7001/508

BRUNI, BONFRISCO

All'emendamento 1.7001, sostituire il numero 13), con il seguente:

«13) dopo il comma 23, inserire il seguente:

"23-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dalla prima elezione della Camera dei deputati successiva alla data di entrata in vigore della legge di revisione costituzionale del Titolo I della parte II della Costituzione, ove questa abbia riservato alla Camera dei deputati il rapporto di fiducia di cui all'articolo 94, comma 1, della Costituzione"».

1.7001/509

Maurizio Rossi

All'emendamento 1.7001, al numero 13) sostituire le parole da: «Le disposizioni di cui al presente articolo» fino alla fine del numero, con le seguenti: «I partiti o movimenti politici che adottano per la composizione delle proprie liste elettorali metodi di elezioni primarie, sono tenuti a disciplinarli rispettando le stesse norme civili e penali previste per le elezioni politiche nazionali, a pena di nullità dell'esito delle stesse elezioni primarie».

1.7001/510

GUALDANI

All'emendamento 1.7001, al numero 13), sostituire le parole: «dal 1° luglio 2016» con le seguenti: « 31 dicembre 2016».

1.7001/511

BRUNO

All'emendamento 1.7001, al numero 13), capoverso «23-bis» aggiungere in fine le seguenti parole: «e comunque non prima che il rapporto fiduciario col Governo sia affidato alla sola Camera dei Deputati. Nel caso in cui le Camere fossero sciolte prima di tale data, si applica il decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 così come risultante dalla sentenza 1/2014 della Corte costituzionale».

1.7001/512

BRUNO

All'emendamento 1.7001, al numero 13), capoverso «23-bis» aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nel caso in cui le Camere fossero sciolte prima di tale data, si applica il decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 così come risultante dalla sentenza 1/2014 della Corte costituzionale».

1.7001/513

COTTI

All'emendamento 1.7001, dopo il numero 13), aggiungere il seguente:

«13-bis. È facoltà di ciascuna lista, a livello nazionale, optare per la presentazione, in tutti i collegi, di capilista per i quali sia possibile esprimere il voto di preferenza alla stregua degli altri candidati.

Tale opzione, che va esercitata con una dichiarazione specifica presentata a livello nazionale dal detentore legale del simbolo della lista interessata o suo delegato, può essere esercitata solo su tutti quanti i collegi e non solo su una parte di essi.

Per le liste che esercitano tale opzione il nominativo dei capilista non compare sulla scheda, come previsto per le altre liste.

Alle liste che presentano dette opzioni non si applicano le disposizioni dei commi 8, punti 1 e 5.

Al comma 11 viene aggiunta la frase: "Per le liste che optano per la possibilità di dare il voto anche ai capilista l'ordine di elezione sarà determinato in ragione del numero delle preferenze ottenute da ciascun candidato, capilista inclusi, in ordine decrescente"».

1.7001

FINOCCHIARO, ZANDA, SACCONI, ZELLER, SUSTA, ROMANI

Apportare le seguenti modificazioni:

1) *al comma 1, capoverso «Art. 1», nel comma 2, sostituire le parole: «37 per cento» con le seguenti: «40 per cento»;*

2) *al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al capoverso «Art. 3», nel comma 2, dopo le parole: «medesimo decreto» inserire le seguenti: «del Presidente della Repubblica»;*

b) *al capoverso «Art. 3», nel comma 3, sostituire la parola: «alla» con le seguenti: «a ciascuna» e la parola: «sei» con la seguente: «nove» e sopprimere le parole da: «fatti salvi» fino alla fine del periodo;*

3) *sostituire il comma 4 con il seguente:*

«4. All'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Ogni elettore dispone di un voto per la scelta della lista, da esprimere su un'unica scheda recante il contrassegno di ciascuna lista e il nominativo del candidato capolista. Può altresì esprimere uno o due voti di preferenza, scrivendo il nominativo del candidato o dei candidati nelle apposite linee orizzontali. In caso di espressione della seconda preferenza, a pena di nullità della medesima preferenza, l'elettore deve scegliere un candidato di sesso diverso rispetto al primo."»;

4) *al comma 9, lettera b), capoverso «3.», nel primo periodo, dopo le parole: «è composta da», inserire le seguenti: «un candidato capolista e da»; nel terzo periodo, sostituire le parole: «all'unità superiore;» con le seguenti: «all'unità superiore e», sostituire le parole: «non possono esservi più di due candidati consecutivi del medesimo sesso» con le seguenti: «i candidati sono collocati in lista secondo un ordine alternato di genere» e aggiungere, in fine, il seguente periodo: «A pena di inammissibilità della lista, nel numero complessivo dei candidati capolista nei collegi di ciascuna circoscrizione non possono esservi più del sessanta per cento di candidati dello stesso sesso, con arrotondamento all'unità superiore»;*

5) *al comma 10, premettere le seguenti parole: «A pena di nullità dell'elezione» e sostituire le parole da: «altro collegio plurinominale» fino alla fine del comma con le seguenti: «altro collegio plurinominale e un candidato può essere incluso in liste con il medesimo contrassegno, in una o più circoscrizioni, solo se capolista e fino ad un massimo di dieci collegi plurinominali.»;*

6) *al comma 14, sostituire le lettere a) e b) con le seguenti:*

«a) il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Le schede sono di carta consistente, sono fornite a cura del Ministero dell'interno con le caratteristiche essenziali del modello descritto nella tabella B allegata al presente testo unico e, secondo le disposizioni di cui all'articolo 24, riproducono in facsimile i contrassegni di tutte le liste regolarmente presentate inseriti al centro di appositi rettangoli e, a sinistra di ciascun contrassegno, il nominativo del relativo candidato capolista, nonché, a destra del medesimo contrassegno, due linee orizzontali per l'espressione di preferenze»;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Sulle schede l'ordine delle liste è stabilito con sorteggio secondo le disposizioni di cui all'articolo 24. I contrassegni devono essere riprodotti sulle schede con il diametro di centimetri tre. Sulle schede sono altresì riportati, accanto a ciascun contrassegno di lista, a sinistra, il cognome e il nome del relativo candidato capolista nel collegio plurinominale.

A destra del contrassegno sono riportate due linee orizzontali per l'espressione, rispettivamente, della prima e della seconda preferenza"»;

7) *dopo il comma 15, inserire il seguente:*

«15-bis. All'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 il primo periodo del secondo comma è sostituito dai seguenti: "L'elettore, senza che sia avvicinato da alcuno, esprime il voto tracciando con la matita, sulla scheda, un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il contrassegno della lista prescelta. Può anche esprimere uno o due voti di preferenza, scrivendo il nominativo del candidato prescelto, o quelli dei candidati prescelti, sulle apposite linee orizzontali."»;

8) *sostituire il comma 16 con il seguente:*

«16. Dopo l'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, è inserito il seguente:

"Art. 59-bis. – 1. Se l'elettore traccia un segno sul nominativo del candidato capo lista, senza tracciare un segno sul contrassegno della lista medesima, si intende che abbia votato per la lista stessa.

2. Se l'elettore traccia un segno su una linea posta a destra del contrassegno, senza tracciare un segno sul contrassegno della lista medesima, si intende che abbia votato per la lista stessa.

3. Se l'elettore esprime uno o due voti di preferenza, senza tracciare un segno sul contrassegno della lista medesima, si intende che abbia votato anche per la lista stessa.

4. Se l'elettore traccia un segno sul contrassegno di una lista e scrive il nominativo di uno o più candidati sulle linee orizzontali poste a destra del contrassegno di altra lista o di altre liste, il voto è nullo.

5. Se l'elettore traccia un segno sul contrassegno di una lista e sul nominativo di candidato capolista di altra lista, il voto è nullo.

6. Ogni altro modo di espressione del voto difforme dalle disposizioni previste dall'articolo 58, secondo comma, ne determina la nullità";

9) *dopo il comma 16, inserire il seguente:*

«16-bis) All'articolo 77, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, i numeri 1) e 2) sono sostituiti dai seguenti:

"1) determina la cifra elettorale di collegio di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali del collegio plurinominale;

2) determina la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali di collegio della lista stessa;

3) determina il totale circoscrizionale dei voti validi. Tale totale è dato dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali di tutte le liste;

4) determina la cifra elettorale di ciascun candidato nel collegio plurinominale. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi di preferenza a lui attribuiti come primo e come secondo voto di preferenza nelle singole sezioni elettorali del collegio;

5) per ciascun collegio plurinominale, determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista sulla base delle rispettive cifre individuali. A parità di cifre individuali, prevale l'ordine di presentazione nella lista;

6) comunica all'Ufficio centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, la cifra elettorale circoscrizionale di cui al numero 2), nonché, ai fini di cui all'articolo 83, comma 1, numero 3), il totale dei voti validi della circoscrizione di cui al numero 3)."»

10) *al comma 17, capoverso «Art. 83», apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, numero 6), sostituire le parole: «37 per cento» con le seguenti: «40 per cento»;*

b) *al comma 1, sostituire il numero 7) con il seguente: «7) verifica quindi se abbia conseguito almeno 340 seggi»;*

c) *al comma 1, numero 9), sostituire le parole: «l'Ufficio prosegue nella graduatoria decrescente dei seggi eccedenti» con le seguenti: «l'Uf-*

ficio prosegue, per la stessa lista eccedentaria, nell'ordine dei decimali crescenti, ad individuare un'altra circoscrizione»;

d) *al comma 2, sopprimere le parole da:* «e la coalizione di liste o la singola lista» *fino a:* «aumentata di 15 punti percentuali, ad essa», *sostituire le parole:* «tale consistenza, ma in ogni caso non più di quanti siano sufficienti per arrivare al» *con la seguente:* «il» *e dopo le parole:* «340 seggi» *aggiungere le seguenti:* «fermo restando quanto stabilito al comma 7» *e sopprimere il secondo periodo;*

e) *al comma 6, sostituire le parole:* «321 seggi» *con le seguenti:* «340 seggi»;

11) *al comma 18, capoverso «Art. 84», apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, sostituire le parole:* «secondo l'ordine numerico di presentazione» *con le seguenti:* «a partire dal candidato capolista e successivamente in ragione del numero di preferenze ottenute da ciascun candidato, in ordine decrescente»;

b) *al comma 2, sostituire le parole:* «procedendo secondo l'ordine decrescente», *ovunque ricorrano, con le seguenti:* «a partire dal candidato capolista e successivamente in ragione del numero di preferenze ottenute da ciascun candidato, in ordine decrescente»;

12) *dopo il comma 19, inserire il seguente:*

«19-bis. All'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Il seggio che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, è attribuito, nell'ambito del medesimo collegio plurinominali, al candidato non eletto che abbia ottenuto il maggior numero di preferenze";

13) *dopo il comma 23, inserire il seguente:*

«23-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano per le elezioni della Camera dei deputati a decorrere dal 1° luglio 2016.»

1.9110

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso: «Art. 1», *comma 2, sostituire le parole:* «37 per cento del totale nazionale», *con le seguenti:* «50 per cento più uno del totale nazionale e almeno il 25 per cento dei voti degli aventi diritto».

Conseguentemente, al comma 17, capoverso: «Art. 83», *n. 6), sostituire le parole:* «37 per cento del totale dei voti validi espressi», *con le*

seguenti: «50 per cento più uno del totale dei voti validi espressi e almeno il 25 per cento dei voti degli aventi diritto».

Conseguentemente, al comma 17, capoverso: «Art. 83», n. 7), sostituire le parole: «37 per cento del totale dei voti validi espressi», con le seguenti: «50 per cento più uno del totale dei voti validi espressi e almeno il 25 per cento dei voti degli aventi diritto» e le parole: «aumentata di 15 punti», con le seguenti: «aumentata di 5 punti».

Conseguentemente, all'articolo 83, comma 1, sopprimere il numero 2-bis e la lettera a) del numero 3, alla lettera b) del numero 3, ove ricorrano, sopprimere le parole: «non collegate» e ove ricorrano, sostituire le parole: «l'8 per cento» con le seguenti: «il 2 per cento»; sopprimere il numero 5, il numero 6, il numero 7, il numero 8, il numero 9, il numero 10;

1.12044

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 1», comma 2, sostituire le parole: «37 per cento» con le seguenti: «50 per cento più uno».

1.9113

Mario MAURO, Giovanni MAURO, Mario FERRARA, SCAVONE, COMPAGNONE, MINZOLINI, ZIZZA, BONFRISCO, TARQUINIO, D'AMBROSIO LETTIERI, MILO, LIUZZI, IURLARO, PERRONE, PAGONCELLI, ARACRI, Eva LONGO, RUVOLO, FALANGA, D'ANNA, DI MAGGIO, BARANI, NACCARATO

Al comma 1, capoverso «Art. 1», nel comma 2, sostituire le parole: «37 per cento» con le seguenti: «50 per cento» e aggiungere: «L'attribuzione del premio di maggioranza è in ogni caso vincolata al raggiungimento di un quorum nazionale pari al 50,1 per cento degli aventi diritto al voto al primo turno di voto».

1.9114

Mario MAURO, Giovanni MAURO, Mario FERRARA, SCAVONE, COMPAGNONE, MINZOLINI, ZIZZA, BONFRISCO, TARQUINIO, D'AMBROSIO LETTIERI, MILO, LIUZZI, IURLARO, PERRONE, PAGNONCELLI, ARACRI, Eva LONGO, RUVOLO, FALANGA, D'ANNA, DI MAGGIO, BARANI, NACCARATO

Al comma 1, capoverso «Art. 1», nel comma 2, sostituire le parole: «37 per cento» con le seguenti: «50 per cento» e aggiungere: «L'attribuzione del premio di maggioranza è in ogni caso vincolata al raggiungimento di un quorum nazionale pari al 50,1 per cento dei votanti».

1.9115

Mario MAURO, Giovanni MAURO, Mario FERRARA, SCAVONE, COMPAGNONE, MINZOLINI, ZIZZA, BONFRISCO, TARQUINIO, D'AMBROSIO LETTIERI, MILO, LIUZZI, IURLARO, PERRONE, PAGNONCELLI, ARACRI, Eva LONGO, RUVOLO, FALANGA, D'ANNA, DI MAGGIO, BARANI, NACCARATO

Al comma 1, capoverso «Art. 1», nel comma 2, sostituire le parole: «37 per cento» con le seguenti: «49,5 per cento» e aggiungere: «L'attribuzione del premio di maggioranza è in ogni caso vincolata al raggiungimento di un quorum nazionale pari al 50,1 per cento degli aventi diritto al voto al primo turno di voto».

1.9116

Mario MAURO, Giovanni MAURO, Mario FERRARA, SCAVONE, COMPAGNONE, MINZOLINI, ZIZZA, BONFRISCO, TARQUINIO, D'AMBROSIO LETTIERI, MILO, LIUZZI, IURLARO, PERRONE, PAGNONCELLI, ARACRI, Eva LONGO, RUVOLO, FALANGA, D'ANNA, DI MAGGIO, BARANI, NACCARATO

Al comma 1, capoverso «Art. 1», nel comma 2, sostituire le parole: «37 per cento» con le seguenti: «49,5 per cento» e aggiungere: «L'attribuzione del premio di maggioranza è in ogni caso vincolata al raggiungimento di un quorum nazionale pari al 50,1 per cento dei votanti».

1.12045

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 1», comma 2, sostituire le parole: «37 per cento», con le seguenti: «49,5 per cento».

1.9117

Mario MAURO, Giovanni MAURO, Mario FERRARA, SCAVONE, COMPAGNONE, MINZOLINI, ZIZZA, BONFRISCO, TARQUINIO, D'AMBROSIO LETTIERI, MILO, LIUZZI, IURLARO, PERRONE, PAGNONCELLI, ARACRI, Eva LONGO, RUVOLO, FALANGA, D'ANNA, DI MAGGIO, BARANI, NACCARATO

Al comma 1, capoverso «Art. 1», nel comma 2, sostituire le parole: «37 per cento» con le seguenti: «49 per cento» e aggiungere: «L'attribuzione del premio di maggioranza è in ogni caso vincolata al raggiungimento di un quorum nazionale pari al 50,1 per cento degli aventi diritto al voto al primo turno di voto».

1.9118

Mario MAURO, Giovanni MAURO, Mario FERRARA, SCAVONE, COMPAGNONE, MINZOLINI, ZIZZA, BONFRISCO, TARQUINIO, D'AMBROSIO LETTIERI, MILO, LIUZZI, IURLARO, PERRONE, PAGNONCELLI, ARACRI, Eva LONGO, RUVOLO, FALANGA, D'ANNA, DI MAGGIO, BARANI, NACCARATO

Al comma 1, capoverso «Art. 1», nel comma 2, sostituire le parole: «37 per cento» con le seguenti: «49 per cento» e aggiungere: «L'attribuzione del premio di maggioranza è in ogni caso vincolata al raggiungimento di un quorum nazionale pari al 50,1 per cento dei votanti».

1.12046

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 1», comma 2, sostituire le parole: «37 per cento», con le seguenti: «49 per cento».

1.9119

Mario MAURO, Giovanni MAURO, Mario FERRARA, SCAVONE, COMPAGNONE, MINZOLINI, ZIZZA, BONFRISCO, TARQUINIO, D'AMBROSIO LETTIERI, MILO, LIUZZI, IURLARO, PERRONE, PAGNONCELLI, ARACRI, Eva LONGO, RUVOLO, FALANGA, D'ANNA, DI MAGGIO, BARANI, NACCARATO

Al comma 1, capoverso «Art. 1», nel comma 2, sostituire le parole: «37 per cento» con le seguenti: «48,5 per cento» e aggiungere: «L'attribuzione del premio di maggioranza è in ogni caso vincolata al raggiungimento di un quorum nazionale pari al 50,1 per cento degli aventi diritto al voto al primo turno di voto».

1.9120

Mario MAURO, Giovanni MAURO, Mario FERRARA, SCAVONE, COMPAGNONE, MINZOLINI, ZIZZA, BONFRISCO, TARQUINIO, D'AMBROSIO LETTIERI, MILO, LIUZZI, IURLARO, PERRONE, PAGNONCELLI, ARACRI, Eva LONGO, RUVOLO, FALANGA, D'ANNA, DI MAGGIO, BARANI, NACCARATO

Al comma 1, capoverso «Art. 1», nel comma 2, sostituire le parole: «37 per cento» con le seguenti: «48,5 per cento» e aggiungere: «L'attribuzione del premio di maggioranza è in ogni caso vincolata al raggiungimento di un quorum nazionale pari al 50,1 per cento dei votanti».

1.12047

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 1», comma 2, sostituire le parole: «37 per cento», con le seguenti: «48,5 per cento».

1.9121

Mario MAURO, Giovanni MAURO, Mario FERRARA, SCAVONE, COMPAGNONE, MINZOLINI, ZIZZA, BONFRISCO, TARQUINIO, D'AMBROSIO LETTIERI, MILO, LIUZZI, IURLARO, PERRONE, PAGNONCELLI, ARACRI, Eva LONGO, RUVOLO, FALANGA, D'ANNA, DI MAGGIO, BARANI, NACCARATO

Al comma 1, capoverso «Art. 1», nel comma 2, sostituire le parole: «37 per cento» con le seguenti: «48 per cento» e aggiungere: «L'attribuzione del premio di maggioranza è in ogni caso vincolata al raggiungimento di un quorum nazionale pari al 50,1 per cento degli aventi diritto al voto al primo turno di voto».

1.9122

Mario MAURO, Giovanni MAURO, Mario FERRARA, SCAVONE, COMPAGNONE, MINZOLINI, ZIZZA, BONFRISCO, TARQUINIO, D'AMBROSIO LETTIERI, MILO, LIUZZI, IURLARO, PERRONE, PAGNONCELLI, ARACRI, Eva LONGO, RUVOLO, FALANGA, D'ANNA, DI MAGGIO, BARANI, NACCARATO

Al comma 1, capoverso «Art. 1», nel comma 2, sostituire le parole: «37 per cento» con le seguenti: «48 per cento» e aggiungere: «L'attribuzione del premio di maggioranza è in ogni caso vincolata al raggiungimento di un quorum nazionale pari al 50,1 per cento dei votanti».

1.12048

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 1», comma 2, sostituire le parole: «37 per cento», con le seguenti: «48 per cento».

1.9123

Mario MAURO, Giovanni MAURO, Mario FERRARA, SCAVONE, COMPAGNONE, MINZOLINI, ZIZZA, BONFRISCO, TARQUINIO, D'AMBROSIO LETTIERI, MILO, LIUZZI, IURLARO, PERRONE, PAGNONCELLI, ARACRI, Eva LONGO, RUVOLO, FALANGA, D'ANNA, DI MAGGIO, BARANI, NACCARATO

Al comma 1, capoverso «Art. 1», nel comma 2, sostituire le parole: «37 per cento» con le seguenti: «47,5 per cento» e aggiungere: «L'attribuzione del premio di maggioranza è in ogni caso vincolata al raggiungimento di un quorum nazionale pari al 50,1 per cento degli aventi diritto al voto al primo turno di voto».

1.9124

Mario MAURO, Giovanni MAURO, Mario FERRARA, SCAVONE, COMPAGNONE, MINZOLINI, ZIZZA, BONFRISCO, TARQUINIO, D'AMBROSIO LETTIERI, MILO, LIUZZI, IURLARO, PERRONE, PAGNONCELLI, ARACRI, Eva LONGO, RUVOLO, FALANGA, D'ANNA, DI MAGGIO, BARANI, NACCARATO

Al comma 1, capoverso «Art. 1», nel comma 2, sostituire le parole: «37 per cento» con le seguenti: «47,5 per cento» e aggiungere: «L'attribuzione del premio di maggioranza è in ogni caso vincolata al raggiungimento di un quorum nazionale pari al 50,1 per cento dei votanti».

1.12049

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 1», comma 2, sostituire le parole: «37 per cento», con le seguenti: «47,5 per cento».

1.9111

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «art. 1», comma 2, sostituire le parole: «al 37 per cento del totale nazionale» con le seguenti: «al 47 per cento più uno del totale nazionale e almeno il 25 per cento dei voti degli aventi diritto».

Conseguentemente, al comma 17, capoverso «Art. 83», n. 6), sostituire le parole: «37 per cento del totale dei voti validi espressi», con le seguenti: «50 per cento più uno del totale dei voti validi espressi e almeno il 25 per cento dei voti degli aventi diritto».

Conseguentemente, al comma 17, capoverso «Art.83», n. 7), sostituire le parole: «37 per cento del totale dei voti validi espressi», con le seguenti: «50 per cento più uno del totale dei voti validi espressi e almeno il 25 per cento dei voti degli aventi diritto» e le parole: «aumentata di 15 punti», con le seguenti: «aumentata di 5 punti».

Conseguentemente, all'articolo 83, comma 1, sopprimere il numero 2-bis e la lettera a) del numero 3, alla lettera b) del numero 3 ove ricorrono sopprimere le parole: «non collegate» e ove ricorrano sostituire le parole: «l'8 per cento» con le seguenti: «il 2 per cento»; sopprimere il numero 5, il numero 6, il numero 7, il numero 8, il numero 9, il numero 10.

1.9125

MARIO MAURO, GIOVANNI MAURO, MARIO FERRARA, SCAVONE, COMPAGNONE, MINZOLINI, ZIZZA, BONFRISCO, TARQUINIO, D'AMBROSIO LETTIERI, MILO, LIUZZI, IURLARO, PERRONE, PAGONCELLI, ARACRI, EVA LONGO, RUVOLO, FALANGA, D'ANNA, DI MAGGIO, BARANI, NACCARATO

Al comma 1, capoverso «Art. 1», nel comma 2, sostituire le parole: «37 per cento» con le seguenti: «47 per cento» e aggiungere: «L'attribuzione del premio di maggioranza è in ogni caso vincolata al raggiungimento di un quorum nazionale pari al 50,1 per cento degli aventi diritto al voto al primo turno di voto».

1.9126

Mario MAURO, Giovanni MAURO, Mario FERRARA, SCAVONE, COMPAGNONE, MINZOLINI, ZIZZA, BONFRISCO, TARQUINIO, D'AMBROSIO LETTIERI, MILO, LIUZZI, IURLARO, PERRONE, PAGNONCELLI, ARACRI, Eva LONGO, RUVOLO, FALANGA, D'ANNA, DI MAGGIO, BARANI, NACCARATO

Al comma 1, capoverso «Art. 1», nel comma 2, sostituire le parole: «37 per cento» con le seguenti: «47 per cento» e aggiungere: «L'attribuzione del premio di maggioranza è in ogni caso vincolata al raggiungimento di un quorum nazionale pari al 50,1 per cento dei votanti».

1.12050

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 1», comma 2, sostituire le parole: «37 per cento», con le seguenti: «47 per cento».

1.9127

Mario MAURO, Giovanni MAURO, Mario FERRARA, SCAVONE, COMPAGNONE, MINZOLINI, ZIZZA, BONFRISCO, TARQUINIO, D'AMBROSIO LETTIERI, MILO, LIUZZI, IURLARO, PERRONE, PAGNONCELLI, ARACRI, Eva LONGO, RUVOLO, FALANGA, D'ANNA, DI MAGGIO, BARANI, NACCARATO

Al comma 1, capoverso «Art. 1», nel comma 2, sostituire le parole: «37 per cento» con le seguenti: «46,5 per cento» e aggiungere: «L'attribuzione del premio di maggioranza è in ogni caso vincolata al raggiungimento di un quorum nazionale pari al 50,1 per cento degli aventi diritto al voto al primo turno di voto».

1.9128

Mario MAURO, Giovanni MAURO, Mario FERRARA, SCAVONE, COMPAGNONE, MINZOLINI, ZIZZA, BONFRISCO, TARQUINIO, D'AMBROSIO LETTIERI, MILO, LIUZZI, IURLARO, PERRONE, PAGNONCELLI, ARACRI, Eva LONGO, RUVOLO, FALANGA, D'ANNA, DI MAGGIO, BARANI, NACCARATO

Al comma 1, capoverso «Art. 1», nel comma 2, sostituire le parole: «37 per cento» con le seguenti: «46,5 per cento» e aggiungere: «L'attribuzione del premio di maggioranza è in ogni caso vincolata al raggiungimento di un quorum nazionale pari al 50,1 per cento dei votanti».

1.12051

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 1», comma 2, sostituire le parole: «37 per cento», con le seguenti: «46,5 per cento».

1.9129

Mario MAURO, Giovanni MAURO, Mario FERRARA, SCAVONE, COMPAGNONE, MINZOLINI, ZIZZA, BONFRISCO, TARQUINIO, D'AMBROSIO LETTIERI, MILO, LIUZZI, IURLARO, PERRONE, PAGNONCELLI, ARACRI, Eva LONGO, RUVOLO, FALANGA, D'ANNA, DI MAGGIO, BARANI, NACCARATO

Al comma 1, capoverso «Art. 1», nel comma 2, sostituire le parole: «37 per cento» con le seguenti: «46 per cento» e aggiungere: «L'attribuzione del premio di maggioranza è in ogni caso vincolata al raggiungimento di un quorum nazionale pari al 50,1 per cento degli aventi diritto al voto al primo turno di voto».

1.9130

Mario MAURO, Giovanni MAURO, Mario FERRARA, SCAVONE, COMPAGNONE, MINZOLINI, ZIZZA, BONFRISCO, TARQUINIO, D'AMBROSIO LETTIERI, MILO, LIUZZI, IURLARO, PERRONE, PAGNONCELLI, ARACRI, Eva LONGO, RUVOLO, FALANGA, D'ANNA, DI MAGGIO, BARANI, NACCARATO

Al comma 1, capoverso «Art. 1», nel comma 2, sostituire le parole: «37 per cento» con le seguenti: «46 per cento» e aggiungere: «L'attribuzione del premio di maggioranza è in ogni caso vincolata al raggiungimento di un quorum nazionale pari al 50,1 per cento dei votanti».

1.12052

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 1», comma 2, sostituire le parole: «37 per cento», con le seguenti: «46 per cento».

1.9131

MARIO MAURO, GIOVANNI MAURO, MARIO FERRARA, SCAVONE, COMPAGNONE, MINZOLINI, ZIZZA, BONFRISCO, TARQUINIO, D'AMBROSIO LETTIERI, MILO, LIUZZI, IURLARO, PERRONE, PAGNONCELLI, ARACRI, EVA LONGO, RUVOLO, FALANGA, D'ANNA, DI MAGGIO, BARANI, NACCARATO

Al comma 1, capoverso «Art. 1», nel comma 2, sostituire le parole: «37 per cento» con le seguenti: «45,5 per cento» e aggiungere: «L'attribuzione del premio di maggioranza è in ogni caso vincolata al raggiungimento di un quorum nazionale pari al 50,1 per cento degli aventi diritto al voto al primo turno di voto».

1.9132

MARIO MAURO, GIOVANNI MAURO, MARIO FERRARA, SCAVONE, COMPAGNONE, MINZOLINI, ZIZZA, BONFRISCO, TARQUINIO, D'AMBROSIO LETTIERI, MILO, LIUZZI, IURLARO, PERRONE, PAGNONCELLI, ARACRI, EVA LONGO, RUVOLO, FALANGA, D'ANNA, DI MAGGIO, BARANI, NACCARATO

Al comma 1, capoverso «Art. 1», nel comma 2, sostituire le parole: «37 per cento» con le seguenti: «45,5 per cento» e aggiungere: «L'attribuzione del premio di maggioranza è in ogni caso vincolata al raggiungimento di un quorum nazionale pari al 50,1 per cento dei votanti».

1.12053

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 1», comma 2, sostituire le parole: «37 per cento», con le seguenti: «45,5 per cento».

1.9112

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «art. 1», comma 2, sostituire le parole: «al 37 per cento del totale nazionale» con le seguenti: «al 45 per cento più uno del totale nazionale e almeno il 25 per cento dei voti degli aventi diritto».

Conseguentemente, al comma 17, capoverso «Art. 83», n. 6), sostituire le parole: «37 per cento del totale dei voti validi espressi », con

le seguenti: «50 per cento più uno del totale dei voti validi espressi e almeno il 25 per cento dei voti degli aventi diritto».

Conseguentemente, al comma 17, capoverso «Art.83», n. 7), sostituire le parole: «37 per cento del totale dei voti validi espressi», con le seguenti: «50 per cento più uno del totale dei voti validi espressi e almeno il 25 per cento dei voti degli aventi diritto» e le parole: «aumentata di 15 punti», con le seguenti: «aumentata di 5 punti».

Conseguentemente, all'articolo 83, comma 1, sopprimere il numero 2-bis e la lettera a) del numero 3, alla lettera b) del numero 3 ove ricorrono sopprimere le parole: «non collegate» e ove ricorrano sostituire le parole: «l'8 per cento» con le seguenti: «il 2 per cento»; sopprimere il numero 5, il numero 6, il numero 7, il numero 8, il numero 9, il numero 10.

1.9133

Mario MAURO, Giovanni MAURO, Mario FERRARA, SCAVONE, COMPAGNONE, MINZOLINI, ZIZZA, BONFRISCO, TARQUINIO, D'AMBROSIO LETTIERI, MILO, LIUZZI, IURLARO, PERRONE, PAGNONCELLI, ARACRI, Eva LONGO, RUVOLO, FALANGA, D'ANNA, DI MAGGIO, BARANI, NACCARATO

Al comma 1, capoverso «Art. 1», nel comma 2, sostituire le parole: «37 per cento» con le seguenti: «45 per cento» e aggiungere: «L'attribuzione del premio di maggioranza è in ogni caso vincolata al raggiungimento di un quorum nazionale pari al 50,1 per cento degli aventi diritto al voto al primo turno di voto».

1.9134

Giovanni MAURO, Mario MAURO, Mario FERRARA, MINZOLINI, ZIZZA, BONFRISCO, TARQUINIO, D'AMBROSIO LETTIERI, MILO, LIUZZI, IURLARO, PERRONE, PAGNONCELLI, ARACRI, Eva LONGO, RUVOLO, COMPAGNONE, FALANGA, SCAVONE, D'ANNA, DI MAGGIO, BARANI, NACCARATO

Al comma 1, capoverso «Art. 1», punto 2, sostituire le parole: «37 per cento» con le seguenti: «45 per cento».

Conseguentemente, sopprimere, in fine, le parole da: «ovvero» a: «articolo 83».

1.12054

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 1», comma 2, sostituire le parole: «37 per cento», con le seguenti: «45 per cento».

1.9135

Mario MAURO, Giovanni MAURO, Mario FERRARA, SCAVONE, COMPAGNONE, MINZOLINI, ZIZZA, BONFRISCO, TARQUINIO, D'AMBROSIO LETTIERI, MILO, LIUZZI, IURLARO, PERRONE, PAGNONCELLI, ARACRI, Eva LONGO, RUVOLO, FALANGA, D'ANNA, DI MAGGIO, BARANI, NACCARATO

Al comma 1, capoverso «Art. 1», nel comma 2, sostituire le parole: «37 per cento» con le seguenti: «44,5 per cento» e aggiungere: «L'attribuzione del premio di maggioranza è in ogni caso vincolata al raggiungimento di un quorum nazionale pari al 50,1 per cento degli aventi diritto al voto al primo turno di voto».

1.9136

Mario MAURO, Giovanni MAURO, Mario FERRARA, SCAVONE, COMPAGNONE, MINZOLINI, ZIZZA, BONFRISCO, TARQUINIO, D'AMBROSIO LETTIERI, MILO, LIUZZI, IURLARO, PERRONE, PAGNONCELLI, ARACRI, Eva LONGO, RUVOLO, FALANGA, D'ANNA, DI MAGGIO, BARANI, NACCARATO

Al comma 1, capoverso «Art. 1», nel comma 2, sostituire le parole: «37 per cento» con le seguenti: «44,5 per cento» e aggiungere: «L'attribuzione del premio di maggioranza è in ogni caso vincolata al raggiungimento di un quorum nazionale pari al 50,1 per cento dei votanti».

1.12055

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 1», comma 2, sostituire le parole: «37 per cento», con le seguenti: «44,5 per cento».

1.9137

Mario MAURO, Giovanni MAURO, Mario FERRARA, SCAVONE, COMPAGNONE, MINZOLINI, ZIZZA, BONFRISCO, TARQUINIO, D'AMBROSIO LETTIERI, MILO, LIUZZI, IURLARO, PERRONE, PAGNONCELLI, ARACRI, Eva LONGO, RUVOLO, FALANGA, D'ANNA, DI MAGGIO, BARANI, NACCARATO

Al comma 1, capoverso «Art. 1», nel comma 2, sostituire le parole: «37 per cento» con le seguenti: «44 per cento» e aggiungere: «L'attribuzione del premio di maggioranza è in ogni caso vincolata al raggiungimento di un quorum nazionale pari al 50,1 per cento degli aventi diritto al voto al primo turno di voto».

1.9138

Mario MAURO, Giovanni MAURO, Mario FERRARA, SCAVONE, COMPAGNONE, MINZOLINI, ZIZZA, BONFRISCO, TARQUINIO, D'AMBROSIO LETTIERI, MILO, LIUZZI, IURLARO, PERRONE, PAGNONCELLI, ARACRI, Eva LONGO, RUVOLO, FALANGA, D'ANNA, DI MAGGIO, BARANI, NACCARATO

Al comma 1, capoverso «Art. 1», nel comma 2, sostituire le parole: «37 per cento» con le seguenti: «44 per cento» e aggiungere: «L'attribuzione del premio di maggioranza è in ogni caso vincolata al raggiungimento di un quorum nazionale pari al 50,1 per cento dei votanti».

1.12056

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 1», comma 2, sostituire le parole: «37 per cento», con le seguenti: «44 per cento».

1.9139

Mario MAURO, Giovanni MAURO, Mario FERRARA, SCAVONE, COMPAGNONE, MINZOLINI, ZIZZA, BONFRISCO, TARQUINIO, D'AMBROSIO LETTIERI, MILO, LIUZZI, IURLARO, PERRONE, PAGNONCELLI, ARACRI, Eva LONGO, RUVOLO, FALANGA, D'ANNA, DI MAGGIO, BARANI, NACCARATO

Al comma 1, capoverso «Art. 1», nel comma 2, sostituire le parole: «37 per cento» con le seguenti: «43,5 per cento» e aggiungere: «L'attribuzione del premio di maggioranza è in ogni caso vincolata al raggiungimento di un quorum nazionale pari al 50,1 per cento degli aventi diritto al voto al primo turno di voto».

1.9140

Mario MAURO, Giovanni MAURO, Mario FERRARA, SCAVONE, COMPAGNONE, MINZOLINI, ZIZZA, BONFRISCO, TARQUINIO, D'AMBROSIO LETTIERI, MILO, LIUZZI, IURLARO, PERRONE, PAGNONCELLI, ARACRI, Eva LONGO, RUVOLO, FALANGA, D'ANNA, DI MAGGIO, BARANI, NACCARATO

Al comma 1, capoverso «Art. 1», nel comma 2, sostituire le parole: «37 per cento» con le seguenti: «43,5 per cento» e aggiungere: «L'attribuzione del premio di maggioranza è in ogni caso vincolata al raggiungimento di un quorum nazionale pari al 50,1 per cento dei votanti».

1.12057

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 1», comma 2, sostituire le parole: «37 per cento», con le seguenti: «43,5 per cento».

1.9141

Mario MAURO, Giovanni MAURO, Mario FERRARA, SCAVONE, COMPAGNONE, MINZOLINI, ZIZZA, BONFRISCO, TARQUINIO, D'AMBROSIO LETTIERI, MILO, LIUZZI, IURLARO, PERRONE, PAGNONCELLI, ARACRI, Eva LONGO, RUVOLO, FALANGA, D'ANNA, DI MAGGIO, BARANI, NACCARATO

Al comma 1, capoverso: «Art. 1», nel comma 2, sostituire le parole: «37 per cento» con le seguenti: «43 per cento» e aggiungere: «L'attribuzione del premio di maggioranza è ogni caso vincolata al raggiungimento di un quorum nazionale pari al 50,1 per cento degli aventi diritto al voto al primo turno di voto».

1.9142

Mario MAURO, Giovanni MAURO, Mario FERRARA, SCAVONE, COMPAGNONE, MINZOLINI, ZIZZA, BONFRISCO, TARQUINIO, D'AMBROSIO LETTIERI, MILO, LIUZZI, IURLARO, PERRONE, PAGNONCELLI, ARACRI, Eva LONGO, RUVOLO, FALANGA, D'ANNA, DI MAGGIO, BARANI, NACCARATO

Al comma 1, capoverso: «Art. 1», nel comma 2, sostituire le parole: «37 per cento» con le seguenti: «43 per cento» e aggiungere: «L'attribuzione del premio di maggioranza è ogni caso vincolata al raggiungimento di un quorum nazionale pari al 50,1 per cento dei votanti».

1.12058

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 1» comma 2, sostituire le parole: «37 per cento», con le seguenti: «43 per cento».

1.9143

MARIO MAURO, GIOVANNI MAURO, MARIO FERRARA, SCAVONE, COMPAGNONE, MINZOLINI, ZIZZA, BONFRISCO, TARQUINIO, D'AMBROSIO LETTIERI, MILO, LIUZZI, IURLARO, PERRONE, PAGNONCELLI, ARACRI, EVA LONGO, RUVOLO, FALANGA, D'ANNA, DI MAGGIO, BARANI, NACCARATO

Al comma 1, capoverso: «Art. 1», nel comma 2, sostituire le parole: «37 per cento» con le seguenti: «42,5 per cento» e aggiungere: «L'attribuzione del premio di maggioranza è ogni caso vincolata al raggiungimento di un quorum nazionale pari al 50,1 per cento degli aventi diritto al voto al primo turno di voto».

1.9144

MARIO MAURO, GIOVANNI MAURO, MARIO FERRARA, SCAVONE, COMPAGNONE, MINZOLINI, ZIZZA, BONFRISCO, TARQUINIO, D'AMBROSIO LETTIERI, MILO, LIUZZI, IURLARO, PERRONE, PAGNONCELLI, ARACRI, EVA LONGO, RUVOLO, FALANGA, D'ANNA, DI MAGGIO, BARANI, NACCARATO

Al comma 1, capoverso: «Art. 1», nel comma 2, sostituire le parole: «37 per cento» con le seguenti: «42,5 per cento» e aggiungere: «L'attribuzione del premio di maggioranza è ogni caso vincolata al raggiungimento di un quorum nazionale pari al 50,1 per cento dei votanti».

1.12059

SPOSETTI

Al comma 1, capoverso «Art. 1», al comma 2, sostituire le parole: «37 per cento» con le seguenti: «42,5 per cento».

Al comma 17, capoverso «Art. 83», al comma 1, ai numeri 6) e 7), sostituire le parole: «al 37 per cento» con le seguenti: «42,5 per cento».

1.9145

MARIO MAURO, GIOVANNI MAURO, MARIO FERRARA, SCAVONE, COMPAGNONE, MINZOLINI, ZIZZA, BONFRISCO, TARQUINIO, D'AMBROSIO LETTIERI, MILO, LIUZZI, IURLARO, PERRONE, PAGNONCELLI, ARACRI, EVA LONGO, RUVOLO, FALANGA, D'ANNA, DI MAGGIO, BARANI, NACCARATO

Al comma 1, capoverso: «Art. 1», nel comma 2, sostituire le parole: «37 per cento» con le seguenti: «42 per cento» e aggiungere: «L'attribuzione del premio di maggioranza è ogni caso vincolata al raggiungimento di un quorum nazionale pari al 50,1 per cento degli aventi diritto al voto al primo turno di voto».

1.9146

MARIO MAURO, GIOVANNI MAURO, MARIO FERRARA, SCAVONE, COMPAGNONE, MINZOLINI, ZIZZA, BONFRISCO, TARQUINIO, D'AMBROSIO LETTIERI, MILO, LIUZZI, IURLARO, PERRONE, PAGNONCELLI, ARACRI, EVA LONGO, RUVOLO, FALANGA, D'ANNA, DI MAGGIO, BARANI, NACCARATO

Al comma 1, capoverso: «Art. 1», nel comma 2, sostituire le parole: «37 per cento» con le seguenti: «42 per cento» e aggiungere: «L'attribuzione del premio di maggioranza è ogni caso vincolata al raggiungimento di un quorum nazionale pari al 50,1 per cento dei votanti».

1.9147

BENCINI, ROMANI

Al comma 1, capoverso: «Art. 1», comma 2, terzo periodo, sostituire le parole: «trentasette per cento» con le seguenti: «quarantadue per cento».

Conseguentemente, al comma 17, capoverso: «Art. 83»:

1) al comma 1, sostituire i numeri 6) e 7) con i seguenti:

«6) verifica se la cifra elettorale nazionale della coalizione di liste o singola lista con la maggiore cifra elettorale nazionale, individuata ai sensi del numero 2-bis), corrisponda ad almeno il 42 per cento del totale dei voti validi espressi;

7) verifica quindi se la coalizione di liste o la singola lista che ha ottenuto una cifra elettorale nazionale corrispondente ad almeno il 42 per cento dei voti validi espressi abbia conseguito almeno 340 seggi ovvero abbia già conseguito una percentuale di seggi, sul totale di 618, pari almeno alla percentuale della relativa cifra elettorale nazionale dei voti validamente espressi, aumentata di 13 punti percentuali»;

2) sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Qualora la verifica di cui al comma 1, numero 7), abbia dato esito negativo e la coalizione di liste o la singola lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale non abbia già conseguito una percentuale di seggi, sul totale di 618, pari almeno alla percentuale, arrotondata alla prima cifra decimale, della relativa cifra elettorale nazionale sul totale dei voti validamente espressi aumentata di 13 punti percentuali, ad essa viene ulteriormente attribuito il numero aggiuntivo di seggi necessario per raggiungere tale consistenza, ma in ogni caso non più di quanti siano sufficienti per arrivare al totale di 340 seggi. Il numero dei seggi aggiuntivi è calcolato con arrotondamento delle parti decimali all'unità intera più prossima. In tale caso l'Ufficio assegna il numero di seggi così determinato alla suddetta coalizione di liste o singola lista. L'Ufficio divide quindi la cifra elettorale nazionale della coalizione o della singola lista per il numero di seggi assegnato, ottenendo così il quoziente elettorale nazionale di maggioranza».

1.12060

BENCINI, Maurizio ROMANI, CAMPANELLA, MUSSINI, MASTRANGELI

Al comma 1, capoverso «Art. 1», sostituire le parole: «37 per cento» con le seguenti: «42 per cento».

Conseguentemente al comma 17, capoverso «Art. 83» comma 1, ovunque ricorrano sostituire le parole: «37 per cento» con le seguenti: «42 per cento».

1.9148

Mario MAURO, Giovanni MAURO, Mario FERRARA, SCAVONE, COMPAGNONE, MINZOLINI, ZIZZA, BONFRISCO, TARQUINIO, D'AMBROSIO LETTIERI, MILO, LIUZZI, IURLARO, PERRONE, PAGNONCELLI, ARACRI, Eva LONGO, RUVOLO, FALANGA, D'ANNA, DI MAGGIO, BARANI, NACCARATO

Al comma 1, capoverso: «Art. 1», nel comma 2, sostituire le parole: «37 per cento» con le seguenti: «41,5 per cento» e aggiungere: «L'attribuzione del premio di maggioranza è ogni caso vincolata al raggiungimento di un quorum nazionale pari al 50,1 per cento degli aventi diritto al voto al primo turno di voto».

1.9149

Mario MAURO, Giovanni MAURO, Mario FERRARA, SCAVONE, COMPAGNONE, MINZOLINI, ZIZZA, BONFRISCO, TARQUINIO, D'AMBROSIO LETTIERI, MILO, LIUZZI, IURLARO, PERRONE, PAGNONCELLI, ARACRI, Eva LONGO, RUVOLO, FALANGA, D'ANNA, DI MAGGIO, BARANI, NACCARATO

Al comma 1, capoverso: «Art. 1», nel comma 2, sostituire le parole: «37 per cento» con le seguenti: «41,5 per cento» e aggiungere: «L'attribuzione del premio di maggioranza è ogni caso vincolata al raggiungimento di un quorum nazionale pari al 50,1 per cento dei votanti».

1.9150

Mario MAURO, Giovanni MAURO, Mario FERRARA, SCAVONE, COMPAGNONE, MINZOLINI, ZIZZA, BONFRISCO, TARQUINIO, D'AMBROSIO LETTIERI, MILO, LIUZZI, IURLARO, PERRONE, PAGNONCELLI, ARACRI, Eva LONGO, RUVOLO, FALANGA, D'ANNA, DI MAGGIO, BARANI, NACCARATO

Al comma 1, capoverso: «Art. 1», nel comma 2, sostituire le parole: «37 per cento» con le seguenti: «41 per cento» e aggiungere: «L'attribuzione del premio di maggioranza è ogni caso vincolata al raggiungimento di un quorum nazionale pari al 50,1 per cento dei votanti».

1.9151

Mario MAURO, Giovanni MAURO, Mario FERRARA, SCAVONE, COMPAGNONE, MINZOLINI, ZIZZA, BONFRISCO, TARQUINIO, D'AMBROSIO LETTIERI, MILO, LIUZZI, IURLARO, PERRONE, PAGNONCELLI, ARACRI, Eva LONGO, RUVOLO, FALANGA, D'ANNA, DI MAGGIO, BARANI, NACCARATO

Al comma 1, capoverso «Art. 1», nel comma 2, sostituire le parole: «37 per cento» con le seguenti: «41 per cento» e aggiungere: «L'attribuzione del premio di maggioranza è in ogni caso vincolata al raggiungimento di un quorum nazionale pari al 50,1 per cento degli aventi diritto al voto al primo turno di voto».

1.12061

CALDEROLI, BISINELLA

All'articolo 1 apportare le seguenti modificazioni:

1) *al comma 1, capoverso «Art. 1», nel comma 2 sostituire le parole: «37 per cento» con le seguenti: «40 per cento»;*

2) *al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al capoverso* «Art. 3», *nel comma 2, dopo le parole:* «medesimo decreto», *inserire le seguenti:* «del Presidente della Repubblica»;

b) *al capoverso* «Art. 3», *nel comma 3, sostituire la parola:* «alla» *con le seguenti:* «a ciascuna» *e la parola:* «sei» *con la seguente:* «nove» *e sopprimere le parole da:* «fatti salvi» *fino alla fine del periodo;*

3) *sostituire il comma 4 con il seguente:*

«4. All'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Ogni elettore dispone di un voto per la scelta della lista, da esprimere su un'unica scheda recante il contrassegno di ciascuna lista e il nominativo dei relativi candidati. Può altresì esprimere uno o due voti di preferenza, tracciando un segno nei rettangoli posti accanto al nominativo del candidato. In caso di espressione della seconda preferenza, a pena di nullità della medesima preferenza, l'elettore deve scegliere un candidato di sesso diverso rispetto al primo."»;

4) *dopo il comma 6, inserire il seguente:*

«6-bis. L'articolo 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:

"Art. 14-bis. – 1. Con testualmente al deposito del contrassegno di cui all'articolo 14, i partiti o i gruppi politici organizzati che si candidano a governare depositano il programma elettorale nel quale dichiarano il nome e cognome della persona da loro indicata come capo della forza politica. Restano ferme le prerogative spettanti al Presidente della Repubblica previste dall'articolo 92, secondo comma, della Costituzione.

2. Gli adempimenti di cui al comma 1 sono effettuati dai soggetti di cui all'articolo 15, primo comma."»;

5) *sopprimere il comma 8;*

6) *al comma 9, lettera b), capoverso* «3.» *nel primo periodo, dopo le parole:* «è composta da», *inserire le seguenti:* «un candidato capolista e da»; *nel terzo periodo, sostituire le parole:* «all'unità superiore;» *con le seguenti:* «all'unità superiore e», *sostituire le parole:* «non possono esservi più di due candidati consecutivi del medesimo sesso» *con le seguenti:* «i candidati sono collocati in lista secondo un ordine alternato di genere» *e aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «A pena di inammissibilità della lista, nel numero complessivo dei candidati capolista nei collegi di ciascuna circoscrizione non possono esservi più del sessanta per cento di candidati dello stesso sesso, con arrotondamento all'unità superiore»;

7) *al comma 10, premettere le seguenti parole:* «A pena di nullità dell'elezione» *e sostituire le parole da:* «altro collegio plurinominale» *fino alla fine del comma con le seguenti:* «altro collegio plurinominale e un candidato può essere incluso in liste con il medesimo contrassegno, in una o più circoscrizioni, solo se capolista e fino ad un massimo di dieci collegi plurinominali.»;

8) *al comma 14, sostituire le lettere a) e b) con le seguenti:*

«a) *il comma 1 è sostituito dal seguente:*

"1. Le schede sono di carta consistente, sono fornite a cura del Ministero dell'interno con le caratteristiche essenziali del modello descritto nella tabella B allegata al presente testo unico e riproducono in fac-simile i contrassegni di tutte le liste regolarmente presentate e i nominativi dei relativi candidati, secondo le disposizioni di cui all'articolo 24";

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Sulle schede l'ordine delle liste è stabilito con sorteggio secondo le disposizioni di cui all'articolo 24. I contrassegni devono essere riprodotti sulle schede con il diametro di centimetri tre. Sulle schede sono altresì riportati, per ciascun contrassegno di lista, il cognome e il nome dei relativi candidati nel collegio plurinominale. Ad esclusione del capolista, accanto al nominativo di ciascun candidato sono riportati due rettangoli per l'espressione, rispettivamente, della prima e della seconda preferenza."»;

9) dopo il comma 15, inserire il seguente:

«15-bis. All'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 il primo periodo del secondo comma è sostituito dai seguenti: "L'elettore, senza che sia avvicinato da alcuno, esprime il voto tracciando con la matita, sulla scheda, un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il contrassegno della lista prescelta. Può anche esprimere uno o due voti di preferenza, tracciando un segno, comunque apposto, nei rettangoli posti accanto al nominativo del candidato."»;

10) sostituire il comma 16 con il seguente:

«16. Dopo l'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, è inserito il seguente:

"Art. 59-bis. – 1. Se l'elettore traccia un segno sul riquadro posto accanto al nominativo di uno o due candidati di una lista, senza tracciare un segno sulla lista medesima, si intende che abbia votato per la lista che ha presentato il candidato o i candidati prescelti.

2. Se l'elettore traccia un segno sul contrassegno di una lista, sul riquadro posto accanto al nominativo di uno o più candidati della medesima lista e sul riquadro posto accanto al nominativo di uno o più candidati di un'altra lista, il voto è nullo.

3. Se l'elettore traccia un segno sul contrassegno di una lista e sul riquadro posto accanto al nominativo di uno o più candidati di un'altra lista, il voto è nullo.

4. Ogni altro modo di espressione dei voti di preferenza ne determina la nullità, fatto salvo il voto di lista"»;

11) al comma 17, capoverso «Art. 83», apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, numero 3), lettera b), sostituire le parole: «l'8 per cento» con le seguenti: «il 3 per cento»;

b) *al comma 1, numero 6), sostituire le parole: «37 per cento» con le seguenti: «40 per cento»;*

c) *al comma 1, sostituire il numero 7) con il seguente:*

«7) verifica quindi se tale lista abbia conseguito almeno 340 seggi»;

d) *al comma 1, sostituire il numero 8) con il seguente:*

«8) qualora la verifica di cui al numero 7) abbia dato esito positivo, resta ferma l'attribuzione dei seggi ai sensi del numero 4)»;

e) *al comma 1, numero 9), sostituire le parole: «l'Ufficio prosegue nella graduatoria decrescente dei seggi eccedenti» con le seguenti: «l'Ufficio prosegue, per la stessa lista eccedentaria, nell'ordine dei decimali crescenti, ad individuare un'altra circoscrizione»;*

f) *al comma 2, sostituire le parole da: «e la coalizione di liste o la singola lista» fino a: «aumentata di 15 punti percentuali, ad essa» con le seguenti: «alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale», sostituire le parole: «tale consistenza, ma in ogni caso non più di quanti siano sufficienti per arrivare al» con la seguente: «il» e dopo le parole: «340 seggi» aggiungere le seguenti: «fermo restando quanto stabilito al comma 7»;*

g) *al comma 6, sostituire le parole: «321 seggi» con le seguenti: «340 seggi»;*

12) *al comma 18, capoverso «Art. 84», apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, sostituire le parole: «secondo l'ordine numerico di presentazione» con le seguenti: «a partire dal candidato capolista e successivamente in ragione del numero di preferenze ottenute da ciascun candidato, in ordine decrescente»;*

b) *al comma 2, sostituire le parole: «procedendo secondo l'ordine decrescente», ovunque ricorrano, con le seguenti: «a partire dal candidato capolista e successivamente in ragione del numero di preferenze ottenute da ciascun candidato, in ordine decrescente»;*

c) *sopprimere il comma 4;*

13) *dopo il comma 19, inserire il seguente:*

«19-bis. All'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Il seggio che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, è attribuito, nell'ambito del medesimo collegio plurinominale, al candidato non eletto che abbia ottenuto il maggior numero di preferenze"».

Conseguentemente: sopprimere i conseguentemente.

1.12062

CALDEROLI, BISINELLA

All'articolo 1 apportare le seguenti modificazioni;

1) *al comma 2, capoverso «Art. 1», nel comma 2 sostituire le parole: «37 per cento»; con le seguenti: «40 per cento»;*

2) *al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al capoverso «Art. 3», nel comma 2, dopo le parole: «medesimo decreto», inserire le seguenti: «del Presidente della Repubblica»;*

b) *al capoverso «Art. 3», nel comma 3, sostituire la parola: «alla» con le seguenti: «a ciascuna» e la parola: «sei» con la seguente: «nove» e sopprimere le parole da: «fatti salvi» fino alla fine del periodo;*

3) *sostituire il comma 4 con il seguente:*

«4. All'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Ogni elettore dispone di un voto per la scelta della lista, da esprimere su un'unica scheda recante il contrassegno di ciascuna lista e il nominativo dei relativi candidati. Può altresì esprimere uno o due voti di preferenza, tracciando un segno nei rettangoli posti accanto al nominativo del candidato. In caso di espressione della seconda preferenza, a pena di nullità della medesima preferenza, l'elettore deve scegliere un candidato di sesso diverso rispetto al primo."»;

4) *dopo il comma 6, inserire il seguente:*

«6-bis. L'articolo 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:

"Art. 14-bis. – 1. Contestualmente al deposito del contrassegno di cui all'articolo 14, i partiti o i gruppi politici organizzati che si candidano a governare depositano il programma elettorale nel quale dichiarano il nome e cognome della persona da loro indicata come capo della forza politica. Restano ferme le prerogative spettanti al Presidente della Repubblica previste dall'articolo 92, secondo comma, della Costituzione.

2. Gli adempimenti di cui al comma 1 sono effettuati dai soggetti di cui all'articolo 15, primo comma"»;

5) *al comma 8, sostituire il capoverso 14-ter con il seguente:*

«14-ter. In caso di ballottaggio, fra il primo turno di votazione e il ballottaggio sono consentiti apparentamenti delle liste presentate al primo turno con le due liste che hanno accesso al ballottaggio medesimo al fine di costituire coalizioni di liste»;

6) *al comma 9, lettera b), capoverso «3», nel terzo periodo, sostituire le parole: «all'unità superiore;» con le seguenti: «all'unità superiore e», sostituire le parole: «non possono esservi più di due candidati consecutivi del medesimo sesso» con le seguenti: «i candidati sono collocati in lista secondo un ordine alternato di genere» e aggiungere, in fine, il seguente periodo: «A pena di inammissibilità della lista, nel numero complessivo dei candidati capolista nei collegi di ciascuna circoscrizione*

non possono esservi più del sessanta per cento di candidati dello stesso sesso, con arrotondamento all'unità superiore»;

7) *al comma 10, premettere le seguenti parole: «A pena di nullità dell'elezione» e sostituire le parole da: «altro collegio plurinominale» fino alla fine del comma con le seguenti: «altro collegio plurinominale e un candidato può essere incluso in liste con il medesimo contrassegno, in una o più circoscrizioni, solo se capo lista e fino ad un massimo di dieci collegi plurinominali.»;*

8) *al comma 14, sostituire le lettere a) e b) con le seguenti:*

«a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Le schede sono di carta consistente, sono fornite a cura del Ministero dell'interno con le caratteristiche essenziali del modello descritto nella tabella B allegata al presente testo unico e riproducono in fac-simile i contrassegni di tutte le liste regolarmente presentate e i nominativi dei relativi candidati, secondo le disposizioni di cui all'articolo 24";

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Sulle schede l'ordine delle liste è stabilito con sorteggio secondo le disposizioni di cui all'articolo 24. I contrassegni devono essere riprodotti sulle schede con il diametro di centimetri tre. Sulle schede sono altresì riportati, per ciascun contrassegno di lista, il cognome e il nome dei relativi candidati nel collegio plurinominale. Ad esclusione del capolista, accanto al nominativo di ciascun candidato sono riportati due rettangoli per l'espressione, rispettivamente, della prima e della seconda preferenza."»;

9) *dopo il comma 15, inserire il seguente:*

«15-bis. All'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 il primo periodo del secondo comma è sostituito dai seguenti: "L'elettore, senza che sia avvicinato da alcuno, esprime il voto tracciando con la matita, sulla scheda, un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il contrassegno della lista prescelta. Può anche esprimere uno o due voti di preferenza, tracciando un segno, comunque apposto, nei rettangoli posti accanto al nominativo del candidato."»;

10) *sostituire il comma 16 con il seguente:*

«16. Dopo l'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, è inserito il seguente:

"Art. 59-bis. – 1. Se l'elettore traccia un segno sul riquadro posto accanto al nominativo di uno o due candidati di una lista, senza tracciare un segno sulla lista medesima, si intende che abbia votato per la lista che ha presentato il candidato o i candidati prescelti.

2. Se l'elettore traccia un segno sul contrassegno di una lista, sul riquadro posto accanto al nominativo di uno o più candidati della medesima lista e sul riquadro posto accanto al nominativo di uno o più candidati di un'altra lista, il voto è nullo.

3. Se l'elettore traccia un segno sul contrassegno di una lista e sul riquadro posto accanto al nominativo di uno o più candidati di un'altra lista, il voto è nullo.

4. Ogni altro modo di espressione dei voti di preferenza ne determina la nullità, fatto salvo il voto di lista»;

11) *al comma 17, capoverso «Art. 83», apportare le seguenti modificazioni:*

a) al comma 1, numero 3), lettera b), sostituire le parole: «l'8 per cento» con le seguenti: «il 3 per cento»;

b) al comma 1, numero 6), sostituire le parole: «37 per cento» con le seguenti: «40 per cento»;

c) al comma 1, sostituire il numero 7) con il seguente:

«7) verifica quindi se tale lista abbia conseguito almeno 340 seggi»;

d) al comma 1, sostituire il numero 8) con il seguente:

«8) qualora la verifica di cui al numero 7) abbia dato esito positivo, resta ferma l'attribuzione dei seggi ai sensi del numero 4)»;

e) al comma 1, numero 9), sostituire le parole: «l'Ufficio prosegue nella graduatoria decrescente dei seggi eccedenti» con le seguenti: «l'Ufficio prosegue, per la stessa lista eccedentaria, nell'ordine dei decimali crescenti, ad individuare un'altra circoscrizione»;

f) al comma 2, sostituire le parole da: «e la coalizione di liste o la singola lista» fino a: «aumentata di 15 punti percentuali, ad essa» con le seguenti: «alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale», sostituire le parole: «tale consistenza, ma in ogni caso non più di quanti siano sufficienti per arrivare al» con la seguente: «il» e dopo le parole: «340 seggi» aggiungere le seguenti: «fermo restando quanto stabilito al comma 7»;

g) al comma 6, sostituire le parole: «321 seggi» con le seguenti: «340 seggi»;

12) *al comma 18 capoverso «Art. 84», apportare le seguenti modificazioni:*

a) al comma 1, sostituire le parole: «secondo l'ordine numerico di presentazione» con le seguenti: «secondo il numero di preferenze ottenute da ciascun candidato, i ordine decrescente»;

b) sopprimere il comma 4;

13) *dopo il comma 19, inserire il seguente:*

«19-bis. All'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Il seggio che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, è attribuito, nell'ambito del medesimo collegio plurinominale, al

candidato non eletto che abbia ottenuto il maggior numero di preferenze"».

1.9152

Mario MAURO, Giovanni MAURO, Mario FERRARA, SCAVONE, COMPAGNONE, MINZOLINI, ZIZZA, BONFRISCO, TARQUINIO, D'AMBROSIO LETTIERI, MILO, LIUZZI, IURLARO, PERRONE, PAGNONCELLI, ARACRI, Eva LONGO, RUVOLO, FALANGA, D'ANNA, DI MAGGIO, BARANI, NACCARATO

Al comma 1, capoverso «Art. 1», nel comma 2, sostituire le parole: «37 per cento» con le seguenti: «40 per cento» e aggiungere: «L'attribuzione del premio di maggioranza è in ogni caso vincolata al raggiungimento di un quorum nazionale pari al 50,1 per cento degli aventi diritto al voto al primo turno di voto».

1.9153

Mario MAURO, Giovanni MAURO, Mario FERRARA, SCAVONE, COMPAGNONE, MINZOLINI, ZIZZA, BONFRISCO, TARQUINIO, D'AMBROSIO LETTIERI, MILO, LIUZZI, IURLARO, PERRONE, PAGNONCELLI, ARACRI, Eva LONGO, RUVOLO, FALANGA, D'ANNA, DI MAGGIO, BARANI, NACCARATO

Al comma 1, capoverso «Art. 1», nel comma 2, sostituire le parole: «37 per cento» con le seguenti: «40 per cento» e aggiungere: «L'attribuzione del premio di maggioranza è in ogni caso vincolata al raggiungimento di un quorum nazionale pari al 50,1 per cento dei votanti».

1.12063

BIGNAMI

Al comma 1, capoverso «Art. 1», nel comma 2, sostituire le parole: «37 per cento» con le seguenti: «40 per cento» e dopo le parole: «totale nazionale», aggiungere le seguenti: «e abbiano partecipato al voto il 55 per cento degli aventi diritto».

1.12065

GOTOR, BROGLIA, CASSON, CHITI, CORSINI, CUCCA, D'ADDA, DIRINDIN, FILIPPI, FORNARO, GATTI, GUERRA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, LO GIUDICE, MANASSERO, MANCONI, MARTINI, MIGLIAVACCA, MINEO, MUCCHETTI, PEGORER, RICCHIUTI, RUSSO, SONEGO, TOCCI

Al comma 1, capoverso "Art. 1", al comma 2, sostituire le parole: "37 per cento" con le seguenti: "40 per cento".

Conseguentemente, al comma 17, capoverso "Art. 83", al comma 1, numero 6), sostituire le parole: "37 per cento" con le parole: "40 per cento."

1.9154

CALDEROLI, BISINELLA

Al comma 1, capoverso «Art. 1», comma 2, terzo periodo sostituire le parole: 37 per cento con le seguenti: «40 per cento».

Conseguentemente, al comma 17, capoverso «Art.83», comma 1, numero 6) sostituire le parole: «37 per cento» con le seguenti: «40 per cento».

1.12064

BUEMI, Fausto Guilherme LONGO

Al comma 1, capoverso «Art. 1», comma 2, sostituire le parole: «37 per cento» con le seguenti: «40 per cento».

Conseguentemente:

a) al comma 17, capoverso «Art. 83» , n. 6), le parole: «37 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «40 per cento»);

b) al comma 17, capoverso «Art. 83» , n. 7), le parole: «37 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «40 per cento» e le parole: «15 punti» sono sostituite dalle seguenti: «13 punti».

1.9109

Mario MAURO , Giovanni MAURO, Mario FERRARA, SCAVONE, COMPAGNONE, MINZOLINI, ZIZZA, BONFRISCO, TARQUINIO, D'AMBROSIO LETTIERI, MILO, LIUZZI, IURLARO, PERRONE, PAGNONCELLI, ARACRI, Eva LONGO, RUVOLO, FALANGA, D'ANNA, DI MAGGIO, BARANI, NACCARATO

Al comma 2, sostituire la parola: «37», con la seguente: «38».

1.9108

Mario MAURO , Giovanni MAURO, Mario FERRARA, SCAVONE, COMPAGNONE, MINZOLINI, ZIZZA, BONFRISCO, TARQUINIO, D'AMBROSIO LETTIERI, MILO, LIUZZI, IURLARO, PERRONE, PAGNONCELLI, ARACRI, Eva LONGO, RUVOLO, FALANGA, D'ANNA, DI MAGGIO, BARANI, NACCARATO

Al comma 2, sostituire la parola: «37», con la seguente: «36».

1.9107

Mario MAURO , Giovanni MAURO, Mario FERRARA, SCAVONE, COMPAGNONE, MINZOLINI, ZIZZA, BONFRISCO, TARQUINIO, D'AMBROSIO LETTIERI, MILO, LIUZZI, IURLARO, PERRONE, PAGNONCELLI, ARACRI, Eva LONGO, RUVOLO, FALANGA, D'ANNA, DI MAGGIO, BARANI, NACCARATO

Al comma 2, sostituire la parola: «37», con la seguente: «35».

1.9106

Mario MAURO , Giovanni MAURO, Mario FERRARA, SCAVONE, COMPAGNONE, MINZOLINI, ZIZZA, BONFRISCO, TARQUINIO, D'AMBROSIO LETTIERI, MILO, LIUZZI, IURLARO, PERRONE, PAGNONCELLI, ARACRI, Eva LONGO, RUVOLO, FALANGA, D'ANNA, DI MAGGIO, BARANI, NACCARATO

Al comma 2, sostituire la parola: «37», con la seguente: «34».

1.9155

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO URAS

Apportare le seguenti modifiche:

«a) al comma 1, capoverso "art. 1", comma 2, sopprimere in fine le parole: "ovvero a seguito di un turno di ballottaggio ai sensi dell'articolo 83";

b) sopprimere il comma 8;

c) al comma 14 sopprimere la lettera c);

d) al comma 17, capoverso "art. 83", sopprimere il comma 6 e al comma 7 sopprimere le parole: "ovvero delle coalizioni di liste o delle liste singole ammesse all'eventuale ballottaggio";

e) al comma 23, capoverso "93-bis" comma 1 sopprimere le parole: "o ancora, alla coalizione di liste o singola lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti al ballottaggio";

f) al comma 23, capoverso "93-ter", sopprimere il comma 3;

g) al comma 23, capoverso "93-quater", al comma 4 sopprimere le parole: ", o ancora a seguito dello svolgimento del ballottaggio" e al comma 7 sopprimere le parole: ", ovvero a seguito dell'esito del ballottaggio," e le parole: ", ovvero ha ottenuto il maggior numero di voti nel turno di ballottaggio,"».

1.12066

DE PETRIS, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 1», al comma 2, terzo periodo, sopprimere le parole: «ovvero a seguito di un turno di ballottaggio ai sensi dell'articolo 83».

1.9156

CALDEROLI, BISINELLA

Al comma 1, capoverso «Art. 1», comma 2, dopo la parola: «ballottaggio» inserire le seguenti: «da tenersi solo nel caso in cui la percentuale dei voti validi delle liste o coalizioni di liste ammesse al secondo turno, sia complessivamente pari ad almeno il 50 per cento dei voti validi, anche sommando i voti validi delle eventuali liste apparentate».

Conseguentemente, al comma 8, capoverso «Art. 14-ter» sopprimere la parola: «non» e aggiungere in fine il seguente periodo: «Anche le liste che non hanno superato gli sbarramenti previsti dal comma 17 della presente legge, se apparentate, in caso di vittoria, accedono alla ripartizione

del seggi limitatamente alla quota percentuale del premio di maggioranza».

1.9157

CALDEROLI, BISINELLA

Al comma 1, capoverso «Art.3» aggiungere il seguente comma 3:

«3. Per ciascuna lista circoscrizionale, composta da due distinti elenchi, sono eletti, per una quota pari ai due terzi dei seggi da attribuire, con arrotondamento all'unità più prossima, i candidati inseriti nel primo elenco in base ai voti di preferenza individuali espressi dagli elettori e, per la restante parte, i candidati inseriti nel secondo elenco in base all'ordine di presentazione».

1.9158

Mario MAURO, Giovanni MAURO, Mario FERRARA, SCAVONE, COMPAGNONE, MINZOLINI, ZIZZA, BONFRISCO, TARQUINIO, D'AMBROSIO LETTIERI, MILO, LIUZZI, IURLARO, PERRONE, PAGNONCELLI, ARACRI, Eva LONGO, RUVOLO, FALANGA, D'ANNA, DI MAGGIO, BARANI, NACCARATO

al comma 1, capoverso «Art. 1», nel comma 2, aggiungere:

«L'attribuzione del premio di maggioranza è in ogni caso vincolata al raggiungimento di un *quorum* nazionale pari al 70 per cento degli aventi diritto al voto al primo turno di voto».

1.9159

Mario MAURO, Giovanni MAURO, Mario FERRARA, SCAVONE, COMPAGNONE, MINZOLINI, ZIZZA, BONFRISCO, TARQUINIO, D'AMBROSIO LETTIERI, MILO, LIUZZI, IURLARO, PERRONE, PAGNONCELLI, ARACRI, Eva LONGO, RUVOLO, FALANGA, D'ANNA, DI MAGGIO, BARANI, NACCARATO

Al comma 1, capoverso «Art. 1», nel comma 2, aggiungere:

«L'attribuzione del premio di maggioranza è in ogni caso vincolata al raggiungimento di un *quorum* nazionale pari al 69 per cento degli aventi diritto al voto al primo turno di voto».

1.9160

Mario MAURO, Giovanni MAURO, Mario FERRARA, SCAVONE, COMPAGNONE, MINZOLINI, ZIZZA, BONFRISCO, TARQUINIO, D'AMBROSIO LETTIERI, MILO, LIUZZI, IURLARO, PERRONE, PAGNONCELLI, ARACRI, Eva LONGO, RUVOLO, FALANGA, D'ANNA, DI MAGGIO, BARANI, NACCARATO

Al comma 1, capoverso «Art. 1», nel comma 2, aggiungere:

«L'attribuzione del premio di maggioranza è in ogni caso vincolata al raggiungimento di un *quorum* nazionale pari al 68 per cento degli aventi diritto al voto al primo turno di voto».

1.9161

Mario MAURO, Giovanni MAURO, Mario FERRARA, MINZOLINI, ZIZZA, BONFRISCO, TARQUINIO, D'AMBROSIO LETTIERI, MILO, LIUZZI, IURLARO, PERRONE, PAGNONCELLI, ARACRI, Eva LONGO, RUVOLO, COMPAGNONE, FALANGA, SCAVONE, D'ANNA, DI MAGGIO, NACCARATO, BARANI

Al comma 1, capoverso «Art. 1», nel comma 2, aggiungere:

«L'attribuzione del premio di maggioranza è in ogni caso vincolata al raggiungimento di un *quorum* nazionale pari al 67 per cento degli aventi diritto al voto al primo turno di voto».

1.9162

Mario MAURO, Giovanni MAURO, Mario FERRARA, MINZOLINI, ZIZZA, BONFRISCO, TARQUINIO, D'AMBROSIO LETTIERI, MILO, LIUZZI, IURLARO, PERRONE, PAGNONCELLI, ARACRI, Eva LONGO, RUVOLO, COMPAGNONE, FALANGA, SCAVONE, D'ANNA, DI MAGGIO, NACCARATO, BARANI

Al comma 1, capoverso «Art. 1», nel comma 2, aggiungere:

«L'attribuzione del premio di maggioranza è in ogni caso vincolata al raggiungimento di un *quorum* nazionale pari al 66 per cento degli aventi diritto al voto al primo turno di voto».

1.9163

Mario MAURO, Giovanni MAURO, Mario FERRARA, MINZOLINI, ZIZZA, BONFRISCO, TARQUINIO, D'AMBROSIO LETTIERI, MILO, LIUZZI, IURLARO, PERRONE, PAGNONCELLI, ARACRI, Eva LONGO, RUVOLO, COMPAGNONE, FALANGA, SCAVONE, D'ANNA, DI MAGGIO, NACCARATO, BARANI

Al comma 1, capoverso «Art. 1», nel comma 2, aggiungere:

«L'attribuzione del premio di maggioranza è in ogni caso vincolata al raggiungimento di un *quorum* nazionale pari al 65 per cento degli aventi diritto al voto al primo turno di voto».

1.9164

Mario MAURO, Giovanni MAURO, Mario FERRARA, MINZOLINI, ZIZZA, BONFRISCO, TARQUINIO, D'AMBROSIO LETTIERI, MILO, LIUZZI, IURLARO, PERRONE, PAGNONCELLI, ARACRI, Eva LONGO, RUVOLO, COMPAGNONE, FALANGA, SCAVONE, D'ANNA, DI MAGGIO, NACCARATO, BARANI

Al comma 1, capoverso «Art. 1», nel comma 2, aggiungere:

«L'attribuzione del premio di . maggioranza è in ogni caso vincolata al raggiungimento di un *quorum* nazionale pari al 64 per cento degli aventi diritto al voto al primo turno di voto».

1.9165

Mario MAURO, Giovanni MAURO, Mario FERRARA, MINZOLINI, ZIZZA, BONFRISCO, TARQUINIO, D'AMBROSIO LETTIERI, MILO, LIUZZI, IURLARO, PERRONE, PAGNONCELLI, ARACRI, Eva LONGO, RUVOLO, COMPAGNONE, FALANGA, SCAVONE, D'ANNA, DI MAGGIO, NACCARATO, BARANI

Al comma 1, capoverso «Art. 1», nel comma 2, aggiungere:

«L'attribuzione del premio di maggioranza è in ogni caso vincolata al raggiungimento di un *quorum* nazionale pari al 62 per cento degli aventi diritto al voto al primo turno di voto».

1.9166

Mario MAURO, Giovanni MAURO, Mario FERRARA, MINZOLINI, ZIZZA, BONFRISCO, TARQUINIO, D'AMBROSIO LETTIERI, MILO, LIUZZI, IURLARO, PERRONE, PAGNONCELLI, ARACRI, Eva LONGO, RUVOLO, COMPAGNONE, FALANGA, SCAVONE, D'ANNA, DI MAGGIO, NACCARATO, BARANI

Al comma 1, capoverso «Art. 1», nel comma 2, aggiungere:

«L'attribuzione del premio di maggioranza è in ogni caso vincolata al raggiungimento di un *quorum* nazionale pari al 61 per cento degli aventi diritto al voto al primo turno di voto».

1.9167

Mario MAURO, Giovanni MAURO, Mario FERRARA, MINZOLINI, ZIZZA, BONFRISCO, TARQUINIO, D'AMBROSIO LETTIERI, MILO, LIUZZI, IURLARO, PERRONE, PAGNONCELLI, ARACRI, Eva LONGO, RUVOLO, COMPAGNONE, FALANGA, SCAVONE, D'ANNA, DI MAGGIO, NACCARATO, BARANI

Al comma 1, capo verso «Art. 1», nel comma 2, aggiungere:

«L'attribuzione del premio di maggioranza è in ogni caso vincolata al raggiungimento di un *quorum* nazionale pari al 60 per cento degli aventi diritto al voto al primo turno di voto».

1.9168

Mario MAURO, Giovanni MAURO, Mario FERRARA, MINZOLINI, ZIZZA, BONFRISCO, TARQUINIO, D'AMBROSIO LETTIERI, MILO, LIUZZI, IURLARO, PERRONE, PAGNONCELLI, ARACRI, Eva LONGO, RUVOLO, COMPAGNONE, FALANGA, SCAVONE, D'ANNA, DI MAGGIO, NACCARATO, BARANI

Al comma 1, capoverso «Art. 1», nel comma 2, aggiungere:

«L'attribuzione del premio di maggioranza è in ogni caso vincolata al raggiungimento di un *quorum* nazionale pari al 59 per cento degli aventi diritto al voto al primo turno di voto».

1.9169

Mario MAURO, Giovanni MAURO, Mario FERRARA, MINZOLINI, ZIZZA, BONFRISCO, TARQUINIO, D'AMBROSIO LETTIERI, MILO, LIUZZI, IURLARO, PERRONE, PAGNONCELLI, ARACRI, Eva LONGO, RUVOLO, COMPAGNONE, FALANGA, SCAVONE, D'ANNA, DI MAGGIO, NACCARATO, BARANI

Al comma 1, capoverso «Art. 1», nel comma 2, aggiungere:

«L'attribuzione del premio di maggioranza è in ogni caso vincolata al raggiungimento di un *quorum* nazionale pari al 58 per cento degli aventi diritto al voto al primo turno di voto».

1.9170

Mario MAURO, Giovanni MAURO, Mario FERRARA, MINZOLINI, ZIZZA, BONFRISCO, TARQUINIO, D'AMBROSIO LETTIERI, MILO, LIUZZI, IURLARO, PERRONE, PAGNONCELLI, ARACRI, Eva LONGO, RUVOLO, COMPAGNONE, FALANGA, SCAVONE, D'ANNA, DI MAGGIO, NACCARATO, BARANI

Al comma 1, capoverso «Art. 1», nel comma 2, aggiungere:

«L'attribuzione del premio di maggioranza è in ogni caso vincolata al raggiungimento di un *quorum* nazionale pari al 57 per cento degli aventi diritto al voto al primo turno di voto».

1.9171

Mario MAURO, Giovanni MAURO, Mario FERRARA, MINZOLINI, ZIZZA, BONFRISCO, TARQUINIO, D'AMBROSIO LETTIERI, MILO, LIUZZI, IURLARO, PERRONE, PAGNONCELLI, ARACRI, Eva LONGO, RUVOLO, COMPAGNONE, FALANGA, SCAVONE, D'ANNA, DI MAGGIO, NACCARATO, BARANI

Al comma 1, capoverso «Art. 1», nel comma 2, aggiungere:

«L'attribuzione del premio di maggioranza è in ogni caso vincolata al raggiungimento di un *quorum* nazionale pari al 54 per cento degli aventi diritto al voto al primo turno di voto».

1.9172

Mario MAURO, Giovanni MAURO, Mario FERRARA, MINZOLINI, ZIZZA, BONFRISCO, TARQUINIO, D'AMBROSIO LETTIERI, MILO, LIUZZI, IURLARO, PERRONE, PAGNONCELLI, ARACRI, Eva LONGO, RUVOLO, COMPAGNONE, FALANGA, SCAVONE, D'ANNA, DI MAGGIO, NACCARATO, BARANI

Al comma 1, capoverso «Art. 1», nel comma 2, aggiungere:

«L'attribuzione del premio di maggioranza è in ogni caso vincolata al raggiungimento di un *quorum* nazionale pari al 53 per cento degli aventi diritto al voto al primo turno di voto».

1.9173

Mario MAURO, Giovanni MAURO, Mario FERRARA, MINZOLINI, ZIZZA, BONFRISCO, TARQUINIO, D'AMBROSIO LETTIERI, MILO, LIUZZI, IURLARO, PERRONE, PAGNONCELLI, ARACRI, Eva LONGO, RUVOLO, COMPAGNONE, FALANGA, SCAVONE, D'ANNA, DI MAGGIO, NACCARATO, BARANI

Al comma 1, capoverso «Art. 1», nel comma 2, aggiungere:

«L'attribuzione del premio di maggioranza è in ogni caso vincolata al raggiungimento di un *quorum* nazionale pari al 52 per cento degli aventi diritto al voto al primo turno di voto».

1.9174

Mario MAURO, Giovanni MAURO, Mario FERRARA, MINZOLINI, ZIZZA, BONFRISCO, TARQUINIO, D'AMBROSIO LETTIERI, MILO, LIUZZI, IURLARO, PERRONE, PAGNONCELLI, ARACRI, Eva LONGO, RUVOLO, COMPAGNONE, FALANGA, SCAVONE, D'ANNA, DI MAGGIO, NACCARATO, BARANI

Al comma 1, capoverso «Art. 1», nel comma 2, aggiungere:

«L'attribuzione del premio di maggioranza è in ogni caso vincolata al raggiungimento di un *quorum* nazionale pari al 51 per cento degli aventi diritto al voto al primo turno di voto».

1.9175

CALDEROLI, BISINELLA

Sopprimere i commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23.

1.12067

BRUNO

Apportare le seguenti modificazioni:

- a) sopprimere il comma 2;
- b) al comma 17, capoverso «Art. 83», al comma 1, numero 4, sostituire le parole: «per il numero dei seggi da attribuire» con le parole: «per 617», al comma 3, sostituire le parole: «seggi, in numero pari alla differenza tra 618 e il totale dei seggi assegnati alla coalizione di liste o singola lista con la maggiore cifra elettorale nazionale ai sensi del comma 2,» con le parole: «277 seggi», sopprimere il comma 7;
- c) sopprimere il comma 20;
- d) sopprimere il comma 21;
- e) sopprimere il comma 22;
- f) sopprimere il comma 23;

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 1, sopprimere la lettera c).

1.9176

Paolo ROMANI, BRUNO, MAZZONI, BERNINI

All'articolo 1, apportare le seguenti modifiche:

- a) *sopprimere il comma 2;*
- b) *al comma 17, capoverso: «Art. 83», al comma 7, le parole: «nelle circoscrizioni Trentino-Alto Adige e» sono sostituite dalle parole: «nella circoscrizione»;*
- c) *sopprimere il comma 20;*
- d) *sopprimere il comma 23;*

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 1, sopprimere la lettera c).

1.12068

BRUNO

Apportare le seguenti modificazioni:

- a) sopprimere il comma 2;
- b) al comma 17, capoverso «Art. 83», al comma 7, le parole: «nelle circoscrizioni Trentino- Alto Adige e» sono sostituite dalle seguenti: «nella circoscrizione»;
- c) sopprimere il comma 20;
- d) sopprimere il comma 23;

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 1, sopprimere la lettera c).

1.9177

CALDEROLI, BISINELLA

Sopprimere il comma 2.

Conseguentemente, sostituire il comma 23 con il seguente:

«Art. 93-bis. 1. – Con il decreto di cui all'articolo 3 è determinato il numero dei seggi spettanti alla circoscrizione della regione Trentino-Alto Adige, che è ripartita in due collegi plurinominali corrispondenti con la provincia autonoma di Trento e la provincia autonoma di Bolzano.

2. I seggi attribuiti nella circoscrizione Trentino-Alto Adige sono computati, secondo le rispettive assegnazioni, nei numeri che ai sensi dell'articolo 83 determinano l'assegnazione del premio di maggioranza».

1.9178

CALDEROLI, BISINELLA

Sopprimere il comma 2.

Conseguentemente al comma 23, capoverso: «Art. 93-quater», sopprimere il punto 6.

1.9179

CALDEROLI, BISINELLA

Sopprimere il comma 2.

Conseguentemente, al comma 24, capoverso: «Art. 93-quater», sopprimere il punto 6.

1.9180

CALDEROLI, BISINELLA

Sopprimere il comma 2.

1.9181

CALDEROLI, BISINELLA

Sopprimere il comma 2.

1.9182

CALDEROLI, BISINELLA

All'articolo 1, sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. L'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è abrogato».

1.9183

MINZOLINI, PERRONE

Al comma 2, sostituire il capoverso: «1-bis», con il seguente: «La circoscrizione Trentino-Alto Adige è costituita in sette collegi uninominali determinati ai sensi dell'articolo 7 della legge 4 agosto 1993, n. 277. La restante quota di seggi spettante alla circoscrizione è attribuita con il metodo del recupero proporzionale, secondo le norme contenute nel titolo VI del presente testo unico».

1.9185

Paolo ROMANI, BRUNO, MAZZONI, BERNINI

All'articolo 1, apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 2, capoverso 1-bis, le parole: «Trentino-Alto Adige» sono sostituite dalle parole: «Alto Adige», la parola: «otto» è sostituita dalla parola: «cinque» e l'ultimo periodo è soppresso;

b) al comma 17, capoverso articolo 83, comma 7, le parole: «Trentino-Alto Adige» sono sostituite dalle parole: «Alto Adige»;

c) al comma 20, le parole: «Trentino-Alto Adige» sono sostituite dalle parole: «Alto Adige»;

d) il comma 23, è sostituito dal seguente:

«23. Nel titolo VI del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, dopo l'articolo 93, sono aggiunti i seguenti:

"Art. 93-bis. – 1. L'elezione nei cinque collegi uninominali della Circoscrizione Alto Adige è disciplinata dalle disposizioni dei precedenti articoli, in quanto applicabili, con le modificazioni e integrazioni di cui al presente titolo.

2. I voti espressi nei collegi della Circoscrizione Alto Adige sono computati dall'Ufficio centrale nazionale nella determinazione della cifra elettorale nazionale di ciascuna lista e della cifra elettorale nazionale di ciascuna coalizione di liste collegate quando queste concorrono alla determinazione del numero di voti considerato come soglia di accesso alla ripartizione dei seggi e alla determinazione della lista o coalizione di liste che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale, nonché nella determinazione della percentuale della cifra elettorale nazionale che consente l'attribuzione del numero aggiuntivo di seggi. Dei voti espressi nei collegi della Circoscrizione Alto Adige non si tiene conto ai fini dell'attribuzione dei seggi nelle altre Circoscrizioni. I seggi attribuiti nei collegi della Circoscrizione Alto Adige sono computati nel numero di seggi ottenuti dalla lista o coalizione di liste che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale quando i candidati nei collegi uninominali sono contraddistinti dal medesimo contrassegno di quella lista, ovvero da uno o più contrassegni presentati da liste appartenenti alla coalizione di liste che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale.

3. Le candidature nei collegi uninominali devono essere proposte con dichiarazione sottoscritta, anche in più atti separati, da non meno di 500 e non più di 1.000 elettori del collegio. In caso di scioglimento della Camera dei deputati che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, il numero delle sottoscrizioni è ridotto della metà. Nessuna sottoscrizione è richiesta per i partiti o gruppi politici di cui all'articolo 18-*bis*, comma 2.

4. Le liste di cui all'articolo 14, singole o coalizzate, presentano candidati, ad esse collegate, nei collegi uninominali. La dichiarazione di collegamento deve essere accompagnata dall'accettazione scritta del rappresentante, di cui all'articolo 17, incaricato di effettuare il deposito della lista a cui i candidati nei collegi uninominali si collegano. Nella dichiarazione di collegamento il candidato indica i contrassegni che accompagnano il suo nome e il suo cognome sulla scheda elettorale.

5. La dichiarazione di candidatura deve essere depositata dalle ore 8 del trentacinquesimo giorno alle ore 20 del trentaquattresimo giorno anteriore a quello dell'elezione, insieme con il contrassegno di ciascun candidato, presso la cancelleria del tribunale di Bolzano.

6. La votazione ha luogo con scheda stampata a cura del Ministero dell'Interno, secondo il modello stabilito dalla legge. L'elettore per votare traccia un segno con la matita copiativa su uno dei contrassegni del candidato da lui prescelto o comunque nel rettangolo che lo contiene.

7. La scheda per l'eventuale ballottaggio è la medesima con la quale la votazione si svolge sull'intero territorio nazionale.

Art. 93-*ter*. – 1. Il Tribunale di Bolzano, costituito ai sensi dell'articolo 13, con l'intervento di tre magistrati, ha le funzioni di Ufficio centrale elettorale.

2. Sono proclamati eletti i candidati che nei singoli collegi uninominali hanno ottenuto il maggior numero di voti validi.

3. In caso di parità è proclamato eletto il candidato più anziano di età.

4. L'Ufficio centrale elettorale procede, con l'assistenza del cancelliere, alle seguenti operazioni:

- a) effettua lo spoglio delle schede eventualmente inviate dalle sezioni;
- b) somma i voti ottenuti da ciascun candidato nelle singole sezioni, così come risultano dai verbali;
- c) determina la cifra individuale ottenuta da ciascun candidato nei singoli collegi uninominali. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi ottenuti dalle liste cui il candidato è collegato ovvero dai voti validi ad esso attribuiti;
- d) determina la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista sommando i voti ottenuti dalle liste contrassegnate dallo stesso contrassegno e le comunica, a mezzo di estratto di verbale, all'Ufficio centrale nazionale;
- e) determina la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna coalizione di liste sommando i voti ottenuti, nei singoli collegi, dalle liste che le compongono e i voti attribuiti al solo candidato e la comunica, a mezzo di estratto di verbale, all'Ufficio centrale nazionale;
- f) comunica all'Ufficio centrale nazionale i nomi dei candidati eletti nei collegi uninominali con l'indicazione delle liste alle quali essi sono collegati"».

Conseguentemente, alla tabella A sostituire le parole: «Trentino-Alto Adige» con la parola: «Trentino» ed inserire la Circostrizione 4-bis) denominata: «Alto Adige», individuando quale sede dell'Ufficio centrale circoscrizionale per quest'ultima Circostrizione la città di Bolzano.

1.12069

BRUNO

Apportare le seguenti modificazioni:

al comma 2, capoverso «Art. 1-bis», sostituire le parole: «Trentino-Alto Adige», con le seguenti: «Alto Adige», sostituire la parola: «otto», con la seguente: «cinque» e sopprimere l'ultimo periodo;

al comma 17, capoverso «Art. 83», comma 7, sostituire le parole: «Trentino-Alto Adige», con le seguenti: «Alto Adige»;

al comma 20, sostituire le parole: «Trentino-Alto Adige», con le seguenti: «Alto Adige»;

sostituire il comma 23, con il seguente:

«23. Nel titolo VI del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, dopo l'articolo 93 sono aggiunti i seguenti:

"Art. 93-bis. - 1. L'elezione nei cinque collegi uninominali della Circostrizione Alto Adige è disciplinata dalle disposizioni dei precedenti ar-

ticoli, in quanto applicabili, con le modificazioni e integrazioni di cui al presente titolo;

2. I voti espressi nei collegi della Circoscrizione Alto Adige sono computati dall'Ufficio centrale nazionale nella determinazione della cifra elettorale nazionale di ciascuna lista e della cifra elettorale nazionale di ciascuna coalizione di liste collegate quando queste concorrono alla determinazione del numero di voti considerato come soglia di accesso alla ripartizione dei seggi e alla determinazione della lista o coalizione di liste che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale, nonché nella determinazione della percentuale della cifra elettorale nazionale che consente l'attribuzione del numero aggiuntivo di seggi. Dei voti espressi nei collegi della Circoscrizione Alto Adige non si tiene conto ai fini dell'attribuzione dei seggi nelle altre Circoscrizioni. I seggi attribuiti nei collegi della Circoscrizione Alto Adige sono computati nel numero di seggi ottenuti dalla lista o coalizione di liste che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale quando i candidati nei collegi uninominali sono contraddistinti dal medesimo contrassegno di quella lista, ovvero da uno o più contrassegni presentati da liste appartenenti alla coalizione di liste che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale;

3. Le candidature nei collegi uninominali devono essere proposte con dichiarazione sottoscritta, anche in più atti separati, da non meno di 500 e non più di 1.000 elettori del collegio. In caso di scioglimento della Camera dei deputati che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, il numero delle sottoscrizioni è ridotto della metà. Nessuna sottoscrizione è richiesta per i partiti o gruppi politici di cui all'articolo 18-*bis*, comma 2;

4. Le liste di cui all'articolo 14, singole o coalizzate, presentano candidati, ad esse collegate, nei collegi uninominali. La dichiarazione di collegamento deve essere accompagnata dall'accettazione scritta del rappresentante, di cui all'articolo 17, incaricato di effettuare il deposito della lista a cui i candidati nei collegi uninominali si collegano. Nella dichiarazione di collegamento il candidato indica i contrassegni che accompagnano il suo nome e il suo cognome sulla scheda elettorale;

5. La dichiarazione di candidatura deve essere depositata dalle ore 8 del trentacinquesimo giorno alle ore 20 del trentaquattresimo giorno anteriore a quello dell'elezione, insieme con il contrassegno di ciascun candidato, presso la cancelleria del tribunale di Bolzano;

6. La votazione ha luogo con scheda stampata a cura del Ministero dell'Interno, secondo il modello stabilito dalla legge. L'elettore per votare traccia un segno con la matita copiativa su uno dei contrassegni del candidato da lui prescelto o comunque nel rettangolo che lo contiene.

7. La scheda per l'eventuale ballottaggio è la medesima con la quale la votazione si svolge sull'intero territorio nazionale.

Art. 93-*ter*. – 1. il Tribunale di Bolzano, costituito ai sensi dell'articolo 13, con l'intervento di tre magistrati, ha le funzioni di Ufficio centrale elettorale.

2. Sono proclamati eletti i candidati che nei singoli collegi uninominali hanno ottenuto il maggior numero di voti validi;

3. In caso di parità è proclamato eletto il candidato più anziano di età;

4. L'Ufficio centrale elettorale procede, con l'assistenza del cancelliere, alle seguenti operazioni:

a) effettua lo spoglio delle schede eventualmente inviate dalle sezioni;

b) somma i voti ottenuti da ciascun candidato nelle singole sezioni, casi come risultano dai verbali;

c) determina la cifra individuale ottenuta da ciascun candidato nei singoli collegi uninominali. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi ottenuti dalle liste cui il candidato è collegato ovvero dai voti validi ad esso attribuiti;

d) determina la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista sommando i voti ottenuti dalle liste contrassegnate dallo stesso contrassegno e le comunica, a mezzo di estratto di verbale, all'Ufficio centrale nazionale;

e) determina la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna coalizione di liste sommando i voti ottenuti, nei singoli collegi, dalle liste che le compongono e i voti attribuiti al solo candidato e la comunica, a mezzo di estratto di verbale, all'Ufficio centrale nazionale;

f) comunica all'Ufficio centrale nazionale i nomi dei candidati eletti nei collegi uninominali con l'indicazione delle liste alle quali essi sono collegati"».

Consequentemente, alla tabella A sostituire le parole «Trentino-Alto Adige» con la seguente: «Trentino» ed inserire la Circoscrizione 4-bis) denominata «Alto Adige», individuando quale sede dell'Ufficio centrale circoscrizionale quest'ultima Circoscrizione la città di Bolzano.

1.9186

ZELLER, BERGER, PALERMO, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA, BATTISTA

Apportare le seguenti modificazioni:

«a) al comma 2, capoverso "1-bis.", sostituire le parole: "Trentino-Alto Adige", con le seguenti: "Trentino-Alto Adige/Südtiroh";

b) al comma 17, capoverso "Art. 83", comma 7, sostituire le parole: "Trentino-Alto Adige e Valle d'Aosta", con le seguenti: "Trentino-Alto Adige/Südtirol e Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste";

c) al comma 20, sostituire le parole: "Valle d'Aosta e Trentino-Alto Adige", con le seguenti: "Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e Trentino-Alto Adige/Südtirol";

d) al comma 21, lettera a), numero "1-bis)», sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "Valle d'Aosta" con le seguenti: "Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste";

e) al comma 23, capoverso "Art. 93-bis.", comma 1, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "Trentino-Alto Adige" con le seguenti: "Trentino-Alto Adige/Südtirol";

f) al comma 23, capoverso "Art. 93-bis.", comma 2, sostituire le parole: "Trentino-Alto Adige ", con le seguenti: "Trentino-Alto Adige/Südtirol"».

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 1, lettera c), sostituire le parole: «Trentino-Alto Adige», con le seguenti: «Trentino-Alto Adige/Südtirol».

1.9187

Mario MAURO, Giovanni MAURO, Mario FERRARA, SCAVONE, COMPAGNONE, MINZOLINI, ZIZZA, BONFRISCO, TARQUINIO, D'AMBROSIO LETTIERI, MILO, LIUZZI, IURLARO, PERRONE, PAGNONCELLI, ARACRI, Eva LONGO, RUVOLO, FALANGA, D'ANNA, DI MAGGIO, BARANI, NACCARATO

Al comma 2 punto 1-bis, sostituire la parola: «attribuita» con la seguente: «conferita».

1.9188

Mario MAURO, Giovanni MAURO, Mario FERRARA, SCAVONE, COMPAGNONE, MINZOLINI, ZIZZA, BONFRISCO, TARQUINIO, D'AMBROSIO LETTIERI, MILO, LIUZZI, IURLARO, PERRONE, PAGNONCELLI, ARACRI, Eva LONGO, RUVOLO, FALANGA, D'ANNA, DI MAGGIO, BARANI, NACCARATO

Al comma 2, punto 1-bis sostituire la parola: «attribuita» con la seguente: «concessa».

1.9189

CALDEROLI, BISINELLA

Sopprimere i commi 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23.

1.9190

CALDEROLI, BISINELLA

Sopprimere il comma 3.

1.12070

DE PETRIS, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sopprimere il comma 3.

1.9191

MEINZOLINI, LIUZZI

Sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. L'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, è sostituito dal seguente:

"Art. 3. – 1. Si procede all'assegnazione del numero dei seggi alle singole circoscrizioni, di cui alla tabella A allegata al presente testo unico, è effettuata, sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'istituto nazionale di statistica, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l'interno, da emanare contestualmente al decreto di convocazione dei comizi.

2. Con il medesimo decreto di cui al comma 1 è determinato, per ciascuna circoscrizione, il numero di seggi da attribuire nei collegi plurinominali di cui alla Tabella B Camera sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'istituto nazionale di statistica, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l'interno.

3. Il Governo è delegato a provvedere, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto legislativo adottato ai sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, alla determinazione dei collegi plurinominali nell'ambito di ciascuna circoscrizione in modo che non superino mai il massimo di quattordici seggi, sulla base dei principi direttivi recati dall'articolo 7 della legge 4 agosto 1993, n. 276, in quanto applicabili.

4. Il Governo predispone lo schema del decreto legislativo sulla base delle indicazioni formulate, entro due mesi dal suo insediamento, da una commissione, nominata dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, composta dal presidente dell'istituto nazionale di statistica, che la presiede, e da dieci docenti universitari o altri esperti in materie attinenti ai compiti che la commissione è chiamata a svolgere, sentito il parere dei presidenti dei gruppi parlamentari.

5. Lo schema del decreto legislativo, corredato dai pareri espressi, entro quindici giorni dall'invio, dai consigli regionali e da quelli delle province autonome di Trento e di Bolzano sulle indicazioni della commissione di esperti, prima della sua approvazione da parte del Consiglio dei ministri, è trasmesso alle Camere, ai fini dell'espressione del parere da parte delle Commissioni permanenti competenti per materia; laddove lo schema si discosti dalle proposte della commissione di esperti il Governo deve indicare i motivi alle Camere; il parere va espresso entro venti giorni dalla ricezione dello schema. Qualora il decreto non fosse conforme al parere parlamentare, il Governo, contemporaneamente alla pubblicazione del decreto, deve inviare al Parlamento una relazione contenente adeguata motivazione, si prescinde dai pareri di cui al presente comma qualora gli stessi non siano espressi entro i termini assegnati.

6. All'inizio di ogni legislatura i Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica provvedono alla nomina della commissione per la verifica e la revisione dei collegi elettorali. Dopo ogni censimento generale della popolazione, e ogni qual volta ne avverta la necessità, la commissione formula le indicazioni per la revisione dei collegi, secondo i criteri di cui al presente articolo, e ne riferisce ai Presidenti delle Camere"».

1.9192

MEINZOLINI, LIUZZI

Sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. L'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, è sostituito dal seguente:

"Art. 3. — 1. Si procede all'assegnazione del numero dei seggi alle singole circoscrizioni, di cui alla tabella A allegata al presente testo unico, è effettuata, sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'istituto nazionale di statistica, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l'interno, da emanare contestualmente al decreto di convocazione dei comizi.

2. Con il medesimo decreto di cui al comma 1 è determinato, per ciascuna circoscrizione, il numero di seggi da attribuire nei collegi plurinominali di cui alla Tabella B Camera sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'istituto nazionale di statistica, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l'interno.

3. Il Governo è delegato a provvedere, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto legislativo adottato ai sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, alla determinazione dei collegi plurinominali nell'ambito di ciascuna circoscrizione in modo che non superino mai il massimo di quattordici seggi, sulla base

dei principi direttivi recati dall'articolo 7 della legge 4 agosto 1993, n. 276, in quanto applicabili.

4. Il Governo predispose lo schema del decreto legislativo sulla base delle indicazioni formulate, entro due mesi dal suo insediamento, da una commissione, nominata dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, composta dal presidente dell'istituto nazionale di statistica, che la presiede, e da dieci docenti universitari o altri esperti in materie attinenti ai compiti che la commissione è chiamata a svolgere, sentito il parere dei presidenti dei gruppi parlamentari.

5. Lo schema del decreto legislativo, corredato dai pareri espressi, entro quindici giorni dall'invio, dai consigli regionali e da quelli delle province autonome di Trento e di Bolzano sulle indicazioni della commissione di esperti, prima della sua approvazione da parte del Consiglio dei ministri, è trasmesso alle Camere, ai fini dell'espressione del parere da parte delle Commissioni permanenti competenti per materia; laddove lo schema si discosti dalle proposte della commissione di esperti il Governo deve indicarne i motivi alle Camere; il parere va espresso entro venti giorni dalla ricezione dello schema. Qualora il decreto non fosse conforme al parere parlamentare, il Governo, contemporaneamente alla pubblicazione del decreto, deve inviare al Parlamento una relazione contenente adeguata motivazione, si prescinde dai pareri di cui al presente comma qualora gli stessi non siano espressi entro i termini assegnati.

6. All'inizio di ogni legislatura i Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica provvedono alla nomina della commissione per la verifica e la revisione dei collegi elettorali. Dopo ogni censimento generale della popolazione, e ogni qual volta ne avverta la necessità, la commissione formula le indicazioni per la revisione dei collegi, secondo i criteri di cui al presente articolo, e ne riferisce ai Presidenti delle Camere"».

1.9193

MINZOLINI, TARQUINIO

Sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. L'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, è sostituito dal seguente:

"Art. 3. – *I.* L'assegnazione del numero dei seggi alle singole circoscrizioni, di cui alla tabella A allegata al presente testo unico, è effettuata, sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'istituto nazionale di statistica, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l'interno, da emanare contestualmente al decreto di convocazione dei comizi.

2. Con il medesimo decreto di cui al comma 1 è determinato, per ciascuna circoscrizione, il numero di seggi da attribuire nei collegi plurino-

minali di cui alla Tabella B Camera sulla base dei risultati dell'Ultimo censimento generale della popolazione, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'istituto nazionale di statistica, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l'interno.

3. Il Governo è delegato a provvedere, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto legislativo adottato ai sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, alla determinazione dei collegi plurinominali nell'ambito di ciascuna circoscrizione in modo che non superino mai il massimo di quattordici seggi, sulla base dei principi direttivi recati dall'articolo 7 della legge 4 agosto 1993, n. 276, in quanto applicabili.

4. Il Governo predispose lo schema del decreto legislativo sulla base delle indicazioni formulate, entro due mesi dal suo insediamento, da una commissione, nominata dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, composta dal presidente dell'istituto nazionale di statistica, che la presiede, e da dieci docenti universitari o altri esperti in materie attinenti ai compiti che la commissione è chiamata a svolgere, sentito il parere dei presidenti dei gruppi parlamentari.

5. Lo schema del decreto legislativo, corredato dai pareri espressi, entro quindici giorni dall'invio, dai consigli regionali e da quelli delle province autonome di Trento e di Bolzano sulle indicazioni della commissione di esperti, prima della sua approvazione da parte del Consiglio dei ministri, è trasmesso alle Camere, ai fini dell'espressione del parere da parte delle Commissioni permanenti competenti per materia; laddove lo schema si discosti dalle proposte della commissione di esperti il Governo deve indicarne i motivi alle Camere; il parere va espresso entro venti giorni dalla ricezione dello schema. Qualora il decreto non fosse conforme al parere parlamentare, il Governo, contemporaneamente alla pubblicazione del decreto, deve inviare al Parlamento una relazione contenente adeguata motivazione, si prescinde dai pareri di cui al presente comma qualora gli stessi non; siano espressi entro i termini assegnati.

6. All'inizio di ogni legislatura i Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica provvedono alla nomina della commissione per la verifica e la revisione dei collegi elettorali. Dopo ogni censimento generale della popolazione, e ogni qual volta ne avverta la necessità, la commissione formula le indicazioni per la revisione dei collegi, secondo i criteri di cui al presente articolo, e ne riferisce ai Presidenti delle Camere"».

1.9193a

MINZOLINI, BONFRISCO

Sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. L'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, è sostituito dal seguente:

"Art. 3. — *I.* L'assegnazione del numero dei seggi alle singole circoscrizioni, di cui alla tabella A allegata al presente testo unico, è effettuata, sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'istituto nazionale di statistica, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l'interno, da emanare contestualmente al decreto di convocazione dei comizi.

2. Con il medesimo decreto di cui al comma 1 è determinato, per ciascuna circoscrizione, il numero di seggi da attribuire nei collegi plurinominali di cui alla Tabella B Camera sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'istituto nazionale di statistica, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l'interno.

3. Il Governo è delegato a provvedere, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto legislativo adottato ai sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, alla determinazione dei collegi plurinominali nell'ambito di ciascuna circoscrizione in modo che non superino mai il massimo di quattordici seggi, sulla base dei principi direttivi recati dall'articolo 7 della legge 4 agosto 1993, n. 276, in quanto applicabili.

4. Il Governo predispose lo schema del decreto legislativo sulla base delle indicazioni formulate, entro due mesi dal suo insediamento, da una commissione, nominata dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, composta dal presidente dell'istituto nazionale di statistica, che la presiede, e da dieci docenti universitari o altri esperti in materie attinenti ai compiti che la commissione è chiamata a svolgere, sentito il parere dei presidenti dei gruppi parlamentari.

5. Lo schema del decreto legislativo, corredato dai pareri espressi, entro quindici giorni dall'invio, dai consigli regionali e da quelli delle province autonome di Trento e di Bolzano sulle . indicazioni della commissione di esperti, prima della sua approvazione da parte del Consiglio dei ministri, è trasmesso alle Camere, ai fini dell'espressione del parere da parte delle Commissioni permanenti competenti per materia; laddove lo schema si discosti dalle proposte della commissione di esperti il Governo deve indicarne i motivi alle Camere; il parere va espresso entro venti giorni dalla ricezione dello schema. Qualora il decreto non fosse conforme al parere parlamentare, il Governo, contemporaneamente alla pubblicazione del decreto, deve inviare al Parlamento una relazione contenente adeguata motivazione, si prescinde dai pareri di cui al presente comma qualora gli stessi non siano espressi entro i termini assegnati.

6. All'inizio di ogni legislatura i Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica provvedono alla nomina della commissione per la verifica e la revisione dei collegi elettorali. Dopo ogni censimento generale della popolazione, e ogni qual volta ne avverta la necessità, la commissione formula le indicazioni per la revisione dei collegi, secondo i criteri di cui al presente articolo, e ne riferisce ai Presidenti delle Camere"».

1.9194

MINZOLINI, ZIZZA

Sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. L'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, è sostituito dal seguente:

"Art. 3. – 1. Si procede all'assegnazione del numero dei seggi alle singole circoscrizioni, di cui alla tabella A allegata al presente testo unico, è effettuata, sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'istituto nazionale di statistica, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l'interno, da emanare contestualmente al decreto di convocazione dei comizi.

2. Con il medesimo decreto di cui al comma 1 è determinato, per ciascuna circoscrizione, il numero di seggi da attribuire nei collegi plurinominali di cui alla Tabella B Camera sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'istituto nazionale di statistica, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l'interno.

3. Il Governo è delegato a provvedere, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto legislativo adottato ai sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, alla determinazione dei collegi plurinominali nell'ambito di ciascuna circoscrizione in modo che non superino mai il massimo di quattordici seggi, sulla base dei principi direttivi recati dall'articolo 7 della legge 4 agosto 1993, n. 276, in quanto applicabili.

4. Il Governo predispone lo schema del decreto legislativo sulla base delle indicazioni formulate, entro due mesi dal suo insediamento, da una commissione, nominata dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, composta dal presidente dell'istituto nazionale di statistica, che la presiede, e da dieci docenti universitari o altri esperti in materie attinenti ai compiti che la commissione è chiamata a svolgere, sentito il parere dei presidenti dei gruppi parlamentari.

5. Lo schema del decreto legislativo, corredato dai pareri espressi, entro quindici giorni dall'invio, dai consigli regionali e da quelli delle province autonome di Trento e di Bolzano sulle indicazioni della commissione di esperti, prima della sua approvazione da parte del Consiglio dei ministri, è trasmesso alle Camere, ai fini dell'espressione del parere da parte delle Commissioni permanenti competenti per materia; laddove lo schema si discosti dalle proposte della commissione di esperti il Governo deve indicare i motivi alle Camere; il parere va espresso entro venti giorni dalla ricezione dello schema. Qualora il decreto non fosse conforme al parere parlamentare, il Governo, contemporaneamente alla pubblicazione del decreto, deve inviare al Parlamento una relazione contenente adeguata motivazione, si prescinde dai pareri di cui al presente comma qualora gli stessi non siano espressi entro i termini assegnati.

6. All'inizio di ogni legislatura i Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica provvedono alla nomina della commissione

per la verifica e la revisione dei collegi elettorali. Dopo ogni censimento generale della popolazione, e ogni qual volta ne avverta la necessità, la commissione formula le indicazioni per la revisione dei collegi, secondo i criteri di cui al presente articolo, e ne riferisce ai Presidenti delle Camere"».

1.9195

MINZOLINI, D'AMBROSIO LETTIERI

Sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. L'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, è sostituito dal seguente:

"Art. 3. – 1. Si procede all'assegnazione del numero dei seggi alle singole circoscrizioni, di cui alla tabella A allegata al presente testo unico, è effettuata, sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'istituto nazionale di statistica, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l'interno, da emanare contestualmente al decreto di convocazione dei comizi.

2. Con il medesimo decreto di cui al comma 1 è determinato, per ciascuna circoscrizione, il numero di seggi da attribuire nei collegi plurinominali di cui alla Tabella B Camera sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'istituto nazionale di statistica, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l'interno.

3. Il Governo è delegato a provvedere, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto legislativo adottato ai sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, alla determinazione dei collegi plurinominali nell'ambito di ciascuna circoscrizione in modo che non superino mai il massimo di quattordici seggi, sulla base dei principi direttivi recati dall'articolo 7 della legge 4 agosto 1993, n. 276, in quanto applicabili.

4. Il Governo predispone lo schema del decreto legislativo sulla base delle indicazioni formulate, entro due mesi dal suo insediamento, da una commissione, nominata dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, composta dal presidente dell'istituto nazionale di statistica, che la presiede, e da dieci docenti universitari o altri esperti in materie attinenti ai compiti che la commissione è chiamata a svolgere, sentito il parere dei presidenti dei gruppi parlamentari.

5. Lo schema del decreto legislativo, corredato dai pareri espressi, entro quindici giorni dall'invio, dai consigli regionali e da quelli delle province autonome di Trento e di Bolzano sulle indicazioni della commissione di esperti, prima della sua approvazione da parte del Consiglio dei ministri, è trasmesso alle Camere, ai fini dell'espressione del parere da parte delle Commissioni permanenti competenti per materia; laddove

lo schema si discosti dalle proposte della commissione di esperti il Governo deve indicare i motivi alle Camere; il parere va espresso entro venti giorni dalla ricezione dello schema. Qualora il decreto non fosse conforme al parere parlamentare, il Governo, contemporaneamente alla pubblicazione del decreto, deve inviare al Parlamento una relazione contenente adeguata motivazione, si prescinde dai pareri di cui al presente comma qualora gli stessi non siano espressi entro i termini assegnati.

6. All'inizio di ogni legislatura i Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica provvedono alla nomina della commissione per la verifica e la revisione dei collegi elettorali. Dopo ogni censimento generale della popolazione, e ogni qual volta ne avverta la necessità, la commissione formula le indicazioni per la revisione dei collegi, secondo i criteri di cui al presente articolo, e ne riferisce ai Presidenti delle Camere"».

1.9196

MINZOLINI, FALANGA

Sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. L'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, è sostituito dal seguente:

"Art. 3. – 1. Si procede all'assegnazione del numero dei seggi alle singole circoscrizioni, di cui alla tabella A allegata al presente testo unico, è effettuata, sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'istituto nazionale di statistica, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l'interno, da emanare contestualmente al decreto di convocazione dei comizi.

2. Con il medesimo decreto di cui al comma 1 è determinato, per ciascuna circoscrizione, il numero di seggi da attribuire nei collegi plurinominali di cui alla Tabella B Camera sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'istituto nazionale di statistica, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l'interno.

3. Il Governo è delegato a provvedere, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto legislativo adottato ai sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, alla determinazione dei collegi plurinominali nell'ambito di ciascuna circoscrizione in modo che non superino mai il massimo di quattordici seggi, sulla base dei principi direttivi recati dall'articolo 7 della legge 4 agosto 1993, n. 276, in quanto applicabili.

4. Il Governo predispose lo schema del decreto legislativo sulla base delle indicazioni formulate, entro due mesi dal suo insediamento, da una commissione, nominata dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, composta dal presidente dell'istituto nazionale di

statistica, che la presiede, e da dieci docenti universitari o altri esperti in materie attinenti ai compiti che la commissione è chiamata a svolgere, sentito il parere dei presidenti dei gruppi parlamentari.

5. Lo schema del decreto legislativo, corredato dai pareri espressi, entro quindici giorni dall'invio, dai consigli regionali e da quelli delle province autonome di Trento e di Bolzano sulle indicazioni della commissione di esperti, prima della sua approvazione da parte del Consiglio dei ministri, è trasmesso alle Camere, ai fini dell'espressione del parere da parte delle Commissioni permanenti competenti per materia; laddove lo schema si discosti dalle proposte della commissione di esperti il Governo deve indicare i motivi alle Camere; il parere va espresso entro venti giorni dalla ricezione dello schema. Qualora il decreto non fosse conforme al parere parlamentare, il Governo, contemporaneamente alla pubblicazione del decreto, deve inviare al Parlamento una relazione contenente adeguata motivazione, si prescinde dai pareri di cui al presente comma qualora gli stessi non siano espressi entro i termini assegnati.

6. All'inizio di ogni legislatura i Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica provvedono alla nomina della commissione per la verifica e la revisione dei collegi elettorali. Dopo ogni censimento generale della popolazione, e ogni qual volta ne avverta la necessità, la commissione formula le indicazioni per la revisione dei collegi, secondo i criteri di cui al presente articolo, e ne riferisce ai Presidenti delle Camere"».

1.9199

CALDEROLI, BISINELLA

Al comma 3, sostituire il capoverso: «Art. 3», con il seguente:

«Art. 3. – 1. L'assegnazione del numero dei seggi alle singole circoscrizioni elettorali è effettuata ai sensi del terzo comma dell'articolo 56 della Costituzione, sulla base dei dati ufficiali dell'ultimo censimento della popolazione, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, da emanare contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi.

2. Il decreto del Presidente della Repubblica indica il numero complessivo dei seggi assegnati alle singole circoscrizioni elettorali. Il medesimo decreto indica, per ciascuna circoscrizione, il numero di collegi uninominali e, per differenza, il numero dei seggi da attribuire con il recupero proporzionale, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, nonché il numero massimo di candidati dello stesso sesso che ciascun gruppo di candidati, in relazione alla sua consistenza numerica, può contenere ai sensi dell'articolo 18-bis, comma 2«.

1.9200

CALDEROLI, BISINELLA

Al comma 3, sostituire il capoverso: «Art. 3», con il seguente:

«Art. 3. – 1. L’assegnazione del numero dei seggi alle singole circoscrizioni, di cui alla Tabella A allegata al presente testo unico, è effettuata – sulla base dei risultati dell’ultimo censimento generale della popolazione, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell’Istituto Centrale di Statistica – con decreto del Presidente della Repubblica, promosso dal Ministro per l’interno, da emanarsi contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi

2. Con il decreto di cui al primo comma e con gli stessi criteri utilizzati per l’assegnazione dei seggi alle singole circoscrizioni di cui al comma medesimo, sono distribuiti tra le circoscrizioni, con arrotondamento all’unità più prossima, i 541 seggi da ripartire in ragione proporzionale. I seggi da attribuire come premio sono determinati, per ciascuna circoscrizione, come differenza tra il numero dei seggi complessivi assegnati alla circoscrizione e il numero dei seggi da attribuire in ragione proporzionale».

1.9197

CALDEROLI, BISINELLA

Al comma 3, capoverso: «Art. 3», sopprimere i commi 1 e 2.

1.9198

CALDEROLI, BISINELLA

Al comma 3, capoverso: «Art. 3», sopprimere il comma 1.

1.12071

DE PETRIS, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 3, capoverso «Art. 3», sopprimere il comma 1.

1.9201

CALDEROLI, BISINELLA

Al comma 3, capoverso: «Art. 3», sostituire le parole: «dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto nazionale di statistica,» con le seguenti: «dei risultati dei dati elaborati dal Ministero dell'Interno calcolati sul numero dei cittadini residenti».

1.9202

CALDEROLI, BISINELLA

Al comma 3, capoverso: «Art. 3», sostituire le parole: «dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto nazionale di statistica,» con le seguenti: «dei risultati dei dati elaborati dal Ministero dell'Interno calcolati sul numero dei cittadini residenti».

1.9203

Giovanni MAURO, Mario MAURO, Mario FERRARA, SCAVONE, COMPAGNONE, MINZOLINI, ZIZZA, BONFRISCO, TARQUINIO, D'AMBROSIO LETTIERI, MILO, LIUZZI, IURLARO, PERRONE, PAGNONCELLI, ARACRI, Eva LONGO, RUVOLO, FALANGA, D'ANNA, DI MAGGIO, BARANI, NACCARATO

Al comma 3, aggiungere, dopo le parole: «dell'Istituto nazionale di statistica» la seguente: «ISTAT».

1.9204

DE PETRIS

Al comma 3, capoverso «art. 3», sopprimere i commi 2 e 3.

1.12072

DE PETRIS, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 3, capoverso «Art. 3», sopprimere il comma 2.

1.9205

CALDEROLI, BISINELLA

Al comma 3, capoverso «art. 3», sopprimere il comma 2.

1.12073

BRUNO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, capoverso «Art. 3», comma 2, dopo le parole: «il numero», inserire la seguente: «teorico»;

b) al comma 3, capoverso «Art. 3», sopprimere il comma 3;

c) al comma 9, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Ogni lista, all'atto della presentazione, è composta da un elenco di candidati, presentati secondo un ordine numerico. La lista è formata da un numero di candidati circoscrizionali, gli stessi per tutti i collegi plurinomiali presenti nella circoscrizione, pari al numero di collegi plurinomiali ricompresi nella circoscrizione e da un numero di candidati di collegio pari almeno alla metà arrotondata per eccesso, del numero teorico dei seggi assegnato al collegio plurinominale ai sensi dell'articolo 3, comma 2, e non superiore ad esso. A pena di inammissibilità, nel complesso delle candidature di ciascuna lista, con esclusione dei candidati circoscrizionali, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al 50 per cento, con arrotondamento all'unità superiore; nella successione interna delle liste di candidati, sia circoscrizionali che di collegio, non possono esservi più di due candidati consecutivi del medesimo sesso";

d) al comma 10, sostituire le parole: «fino ad un massimo di otto collegi plurinomiali», con le seguenti: «in un unico collegio plurinominale e, in qualità di candidato circoscrizionale, in al massimo tre circoscrizioni»;

e) al comma 13, lettera a), dopo le parole: «relativi candidati», inserire le seguenti: «nel collegio, con esclusione dei candidati circoscrizionali»;

f) al comma 17, sostituire il capoverso «Art. 83-bis», con il seguente:

«Art. 83-bis. – 1. L'Ufficio centrale circoscrizionale, ricevute da parte dell'Ufficio centrale nazionale le comunicazioni di cui all'articolo 83, comma 8, procede all'attribuzione dei seggi alle singole liste nella Circoscrizione:

1) proclama eletti, nei limiti del numero di seggi ottenuti nella circoscrizione dalle singole liste, i candidati circoscrizionali secondo il rispettivo ordine di presentazione;

2) determina il numero di seggi da attribuire alle singole liste nei collegi plurinominali. Tale numero è uguale alla differenza tra il numero di seggi spettanti alla singola lista nella circoscrizione ed il numero di seggi già assegnato ai sensi del numero 1);

3) procede distintamente per ogni lista all'attribuzione dei seggi nei collegi plurinominali. A tal fine divide la cifra elettorale circoscrizionale di ogni lista per il numero di seggi determinato ai sensi del numero 2), ottenendo così il quoziente elettorale circoscrizionale di lista. Nell'effettuare la divisione trascura la eventuale parte frazionaria del quoziente. Attribuisce quindi ad ogni lista in ciascun collegio plurinominali tanti seggi quante volte il quoziente elettorale circoscrizionale di lista risulti contenuto nella sua cifra elettorale di collegio. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alla lista nei collegi plurinominali per le quali le ultime divisioni hanno dato maggiori resti e, in caso di parità di resti, nei collegi in cui la lista abbia avuto la maggiore cifra elettorale; a parità di cifra elettorale si procede a sorteggio. Si considerano resti anche le cifre elettorali di collegio che non hanno raggiunto il quoziente elettorale circoscrizionale di lista.

2. Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale viene redatto, in duplice esemplare, apposito verbale: un esemplare è rimesso alla Segreteria generale della Camera dei deputati, la quale ne rilascia ricevuta; un altro esemplare è depositato presso la cancelleria della Corte di cassazione».

g) sostituire il comma 18 con il seguente:

«18. L'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:

"Art. 84. – 1. Al termine delle operazioni di cui all'articolo 83-bis, l'Ufficio centrale circoscrizionale proclama eletti in ciascun collegio, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati compresi nella lista medesima, secondo l'ordine numerico di presentazione.

2. Qualora una lista abbia esaurito il numero dei candidati presentati in un collegio plurinominali e non sia quindi possibile attribuire tutti i seggi ad essa spettanti in quel collegio, l'Ufficio centrale circoscrizionale assegna i seggi alla lista negli altri collegi plurinominali della stessa circoscrizione in cui la stessa lista abbia il maggior resto non utilizzato, procedendo secondo l'ordine decrescente. Qualora al termine di detta operazione residuino ancora seggi da assegnare alla lista, questi le sono attribuiti negli altri collegi plurinominali della stessa circoscrizione in cui la stessa lista abbia ottenuto il maggior numero di voti, procedendo secondo l'ordine decrescente.

3. Qualora, al termine delle operazioni di cui al comma 2, residuino ancora seggi da assegnare alla lista, l'Ufficio centrale nazionale, previa apposita comunicazione dell'Ufficio centrale circoscrizionale, individua la circoscrizione in cui la lista abbia la maggiore parte decimale del quoziente non utilizzata e procede a sua volta ad apposita comunicazione all'Ufficio centrale circoscrizionale competente. L'Ufficio centrale circoscrizionale provvede all'assegnazione dei seggi ai sensi del comma 2.

4. Dell'avvenuta proclamazione effettuata ai sensi del presente articolo e dell'articolo 83-*bis*, comma 1, numero 1), il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale invia attestato ai deputati proclamati e ne dà immediata notizia alla Segreteria generale della Camera dei deputati nonché alle singole prefetture-uffici territoriali del Governo, che la portano a conoscenza del pubblico"».

h) sostituire la tabella A con la seguente:

«TABELLA A

Circoscrizione	Province Ricomprese	Sede ufficio centrale circoscrizionale
1) Piemonte 1	Torino	Torino
2) Piemonte 2	Vercelli, Novara, Cuneo, Asti, Alessandria, Biella, Verbano-Cusio-Ossola	Novara
3) Lombardia 1	Milano, Monza e Brianza	Milano
4) Lombardia 2	Varese, Como, Sondrio, Lecco, Bergamo, Brescia	Brescia
5) Lombardia 3	Pavia, Cremona, Mantova, Lodi	Mantova
6) Trentino-Alto Adige		Trento
7) Veneto 1	Verona, Vicenza, Padova, Rovigo	Verona
8) Veneto 2	Venezia, Treviso, Belluno	Venezia
9) Friuli-Venezia Giulia		Trieste
10) Liguria		Genova
11) Emilia Romagna		Bologna
12) Toscana		Firenze
13) Umbria		Perugia
14) Marche		Ancona
15) Lazio 1	Roma	Roma
16) Lazio 2	Viterbo, Rieti, Latina, Frosinone	Frosinone
17) Abruzzo		L'Aquila
18) Molise		Campobasso
19) Campania 1	Napoli	Napoli
20) Campania 2	Caserta, Benevento, Avellino, Salerno	Benevento
21) Puglia		Bari
22) Basilicata		Potenza
23) Calabria		Catanzaro
24) Sicilia 1	Palermo, Trapani, Agrigento, Caltanissetta	Palermo
25) Sicilia 2	Messina, Catania, Ragusa, Siracusa, Enna	Catania
26) Sardegna		Cagliari

27) Valle d'Aosta		Aosta
-------------------	--	-------

».

1.12074

BRUNO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, capoverso «Art. 3», comma 2, dopo le parole: «il numero», inserire la seguente: «teorico»;

b) al comma 3, capoverso «Art. 3», sopprimere il comma 3;

c) al comma 9, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Ogni lista, all'atto della presentazione, è composta da un elenco di candidati, presentati secondo un ordine numerico. La lista è formata da un numero di candidati circoscrizionali, gli stessi per tutti i collegi plurinomiali presenti nella circoscrizione, pari al numero di collegi plurinomiali ricompresi nella circoscrizione e da un numero di candidati di collegio pari almeno alla metà arrotondata per eccesso, del numero teorico dei seggi assegnato al collegio plurinominale ai sensi dell'articolo 3, comma 2, e non superiore ad esso. A pena di inammissibilità, nel complesso delle candidature di ciascuna lista, con esclusione dei candidati circoscrizionali, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al 50 per cento, con arrotondamento all'unità superiore; nella successione interna delle liste di candidati, sia circoscrizionali che di collegio, non possono esservi più di due candidati consecutivi del medesimo sesso"»;

d) al comma 10, sostituire le parole: «fino ad un massimo di otto collegi plurinomiali», con le seguenti: «in un unico collegio plurinominale e, in qualità di candidato circoscrizionale, in al massimo tre circoscrizioni»;

e) al comma 13, lettera a), dopo le parole: «relativi candidati», inserire le seguenti: «nel collegio, con esclusione dei candidati circoscrizionali»;

f) al comma 17, sostituire il capoverso «Art. 83-bis», con il seguente:

«Art. 83-bis. – 1. L'Ufficio centrale circoscrizionale, ricevute da parte dell'Ufficio centrale nazionale le comunicazioni di cui all'articolo 83, comma 8, procede all'attribuzione dei seggi alle singole liste nella Circoscrizione:

1) proclama eletti, nei limiti del numero di seggi ottenuti nella circoscrizione dalle singole liste, i candidati circoscrizionali secondo il rispettivo ordine di presentazione;

2) determina il numero di seggi da attribuire alle singole liste nei collegi plurinomiali. Tale numero è uguale alla differenza tra il numero di

seggi spettanti alla singola lista nella circoscrizione ed il numero di seggi già assegnato ai sensi del numero 1);

3) procede distintamente per ogni lista all'attribuzione dei seggi nei collegi plurinominali. A tal fine divide la cifra elettorale circoscrizionale di ogni lista per il numero di seggi determinato ai sensi del numero 2), ottenendo così il quoziente elettorale circoscrizionale di lista. Nell'effettuare la divisione trascura la eventuale parte frazionaria del quoziente. Attribuisce quindi ad ogni lista in ciascun collegio plurinominali tanti seggi quante volte il quoziente elettorale circoscrizionale di lista risulti contenuto nella sua cifra elettorale di collegio. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alla lista nei collegi plurinominali per le quali le ultime divisioni hanno dato maggiori resti e, in caso di parità di resti, nei collegi in cui la lista abbia avuto la maggiore cifra elettorale; a parità di cifra elettorale si procede a sorteggio. Si considerano resti anche le cifre elettorali di collegio che non hanno raggiunto il quoziente elettorale circoscrizionale di lista.

2. Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale viene redatto, in duplice esemplare, apposito verbale: un esemplare è rimesso alla Segreteria generale della Camera dei deputati, la quale ne rilascia ricevuta; un altro esemplare è depositato presso la cancelleria della Corte di cassazione».

g) sostituire il comma 18 con il seguente:

«18. L'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:

"Art. 84. — 1. Al termine delle operazioni di cui all'articolo 83-*bis*, l'Ufficio centrale circoscrizionale proclama eletti in ciascun collegio, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati compresi nella lista medesima, secondo l'ordine numerico di presentazione.

2. Qualora una lista abbia esaurito il numero dei candidati presentati in un collegio plurinominali e non sia quindi possibile attribuire tutti i seggi ad essa spettanti in quel collegio, l'Ufficio centrale circoscrizionale assegna i seggi alla lista negli altri collegi plurinominali della stessa circoscrizione in cui la stessa lista abbia il maggior resto non utilizzato, procedendo secondo l'ordine decrescente. Qualora al termine di detta operazione residuino ancora seggi da assegnare alla lista, questi le sono attribuiti negli altri collegi plurinominali della stessa circoscrizione in cui la stessa lista abbia ottenuto il maggior numero di voti, procedendo secondo l'ordine decrescente.

3. Qualora, al termine delle operazioni di cui al comma 2, residuino ancora seggi da assegnare alla lista, l'Ufficio centrale nazionale, previa apposita comunicazione dell'Ufficio centrale circoscrizionale, individua la circoscrizione in cui la lista abbia la maggiore parte decimale del quoziente non utilizzata e procede a sua volta ad apposita comunicazione all'Ufficio centrale circoscrizionale competente. L'Ufficio centrale circoscrizionale provvede all'assegnazione dei seggi ai sensi del comma 2.

4. Dell'avvenuta proclamazione effettuata ai sensi del presente articolo e dell'articolo 83-*bis*, comma 1, numero 1), il presidente dell'Ufficio

centrale circoscrizionale invia attestato ai deputati proclamati e ne dà immediata notizia alla Segreteria generale della Camera dei deputati nonché alle singole prefetture-uffici territoriali del Governo, che la portano a conoscenza del pubblico"».

h) sostituire la tabella A con la seguente:

«TABELLA A

Circoscrizione	Province Ricomprese	Sede ufficio centrale circoscrizionale
1) Piemonte 1	Torino, Novara, Vercelli, Verbanco-Cusio-Ossola	Torino
2) Piemonte 2	Cuneo, Alessandria, Asti	Cuneo
3) Lombardia 1	Milano	Milano
4) Liguria		Genova
5) Lombardia 2	Como, Sondrio, Varese, Lecco	Como
6) Lombardia 3	Brescia, Bergamo, Lodi	Brescia
7) Lombardia 4	Mantova, Cremona	Mantova
8) Trentino-Alto Adige	Trento, Bolzano	Trento
9) Veneto 1	Verona, Vicenza, Padova, Rovigo	Verona
10) Veneto 2	Venezia, Treviso, Belluno	Venezia
11) Friuli-Venezia Giulia		Trieste
12) Emilia Romagna 1	Bologna, Ferrara, Ravenna, Forlì-Cesena	Bologna
13) Emilia Romagna 2	Parma, Modena, Piacenza, Reggio Emilia	Parma
14) Toscana 1	Firenze, Pistoia, Prato	Firenze
15) Toscana 2	Pisa, Livorno, Lucca, Massa e Carrara	Pisa
16) Toscana 3	Siena, Arezzo, Grosseto	Siena
17) Marche		Ancona
18) Umbria		Perugia
19) Lazio 1	Latina, Rieti, Viterbo, Frosinone	Latina
20) Lazio 2	Roma	Roma
21) Abruzzo		L'Aquila
22) Molise		Campobasso
23) Campania 1	Salerno, Avellino, Benevento, Caserta	Salerno
24) Campania 2	Napoli	Napoli
25) Puglia 1	Bari, Foggia, Barletta-Andria-Trani	Bari

26) Puglia 2	Lecce, Brindisi, Taranto	Taranto
27) Basilicata		Potenza
28) Calabria		Reggio Calabria
29) Sicilia 1	Catania, Messina, Siracusa, Ragusa, Enna	Catania
30) Sicilia 2	Palermo, Trapani, Agrigento, Caltanissetta	Palermo
31) Sardegna		Cagliari
32) Valle d'Aosta		Aosta

».

1.12075

BRUNO

All'articolo 1 apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 3, capoverso «Art. 3», comma 2, dopo le parole: «il numero» inserire la seguente: «teorico»;

b) al comma 3, capoverso «Art. 3», sopprimere il comma 3;

c) al comma 17, sostituire il capoverso «Art. 83-bis» con il seguente:

«Art. 83-bis. – 1. L'Ufficio centrale circoscrizionale, ricevute da parte dell'Ufficio centrale nazionale le comunicazioni di cui all'articolo 83, comma 8, procede all'attribuzione dei seggi alle singole liste nella Circo-scrizione:

a) divide la cifra elettorale circoscrizionale di ogni singola lista per il numero di seggi assegnatole nella circoscrizione ottenendo così il quoziente elettorale circoscrizionale di lista. Nell'effettuare la divisione trascura la eventuale parte frazionaria del quoziente.

b) attribuisce quindi ad ogni lista in ciascun collegio plurinomiale tanti seggi quante volte il quoziente elettorale circoscrizionale di lista risulti contenuto nella sua cifra elettorale di collegio.

c) assegna alla lista i seggi che rimangono ancora da attribuirle nei collegi plurinomiali per le quali le ultime divisioni hanno dato maggiori resti e, in caso di parità di resti, nei collegi in cui la lista abbia avuto la maggiore cifra elettorale; a parità di cifra elettorale procede a sorteggio. Si considerano resti anche le cifre elettorali di collegio che non hanno raggiunto il quoziente elettorale circoscrizionale di lista».

d) il comma 18 è sostituito dal seguente:

«18. L'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dai seguenti:

"Art. 84 – 1. Qualora l'applicazione dei criteri di cui ai precedenti articoli comporti la mancanza dei presupposti per l'elezione di almeno un deputato in tutti i collegi plurinomiali della circoscrizione, in ciascuno

dei collegi plurinominali per i quali difettano i presupposti suddetti è eletto il capolista della lista che nel collegio interessato ha ottenuto il maggior numero di voti.

2. È corrispondentemente ridotto di una unità il numero dei deputati da eleggersi in rappresentanza della lista individuata ai sensi del comma 1 nel collegio plurinomiale della stessa circoscrizione in cui la lista ha ottenuto seggi, con il resto più basso o, in assenza di seggi distribuiti con i resti, nel collegio plurinomiale in cui la lista ha ottenuto seggi col numero minore di voti.

3. Se la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti nel collegio plurinomiale non ha titolo all'elezione di deputati, le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano alla lista che segue, nell'ordine dei voti ottenuti nel collegio plurinomiale, quella che ne ha ottenuti il maggior numero.

4. Qualora, per effetto delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3, la variazione del collegio plurinomiale in cui eleggere un rappresentante di una determinata lista comporti il venir meno dei presupposti per l'elezione di almeno un deputato in altro collegio plurinomiale, si procede alla ulteriore applicazione dei criteri di cui ai commi precedenti".

Art. 84-*bis*. – 1. Al termine delle operazioni di cui agli articoli precedenti, l'Ufficio centrale circoscrizionale proclama eletti in ciascun collegio, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati compresi nella lista medesima, secondo l'ordine numerico di presentazione.

2. Qualora una lista abbia esaurito il numero dei candidati presentati in un collegio plurinomiale e non sia quindi possibile attribuire tutti i seggi ad essa spettanti in quel collegio, l'Ufficio centrale circoscrizionale assegna i seggi alla lista negli altri collegi plurinominali della stessa circoscrizione in cui la stessa lista abbia il maggior resto non utilizzato, procedendo secondo l'ordine decrescente. Qualora al termine di detta operazione residuino ancora seggi da assegnare alla lista, questi le sono attribuiti negli altri collegi plurinominali della stessa circoscrizione in cui la stessa lista abbia ottenuto il maggior numero di voti, procedendo secondo l'ordine decrescente.

3. Qualora, al termine delle operazioni di cui al comma 2, residuino ancora seggi da assegnare alla lista, l'Ufficio centrale nazionale, previa apposita comunicazione dell'Ufficio centrale circoscrizionale, individua la circoscrizione in cui la lista abbia la maggiore parte decimale del quoziente non utilizzata e procede a sua volta ad apposita comunicazione all'Ufficio centrale circoscrizionale competente. L'Ufficio centrale circoscrizionale provvede all'assegnazione dei seggi ai sensi del comma 2.

4. Dell'avvenuta proclamazione effettuata ai sensi del presente articolo, il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale invia attestato ai deputati proclamati e ne dà immediata notizia alla Segreteria generale della Camera dei deputati nonché alle singole prefetture-uffici territoriali del Governo, che la portano a conoscenza del pubblico"».

1.9206

CALDEROLI, BISINELLA

Al comma 3, capoverso «Art. 3», dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Al fine di favorire l'accesso alla rappresentanza di candidati espressione della minoranza linguistica slovena, ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 febbraio 2001, n. 38, uno dei collegi plurinominali nella circoscrizione del Friuli Venezia Giulia è formato dai 32 comuni o frazioni di essi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 settembre 2007».

E al medesimo articolo, comma 17, lettera n. 3) dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

«b-bis) Nel collegio di cui al comma 2-bis spetta comunque almeno un seggio alla lista rappresentativa di minoranze linguistiche riconosciute collegata ad una lista che presenti i requisiti di cui all'articolo 83, comma 1, n. 3), nel caso in cui la lista ha ottenuto nel collegio almeno il 10 per cento dei voti validi».

1.9208

MINZOLINI, FALANGA, BONFRISCO, TARQUINIO, LIUZZI, ZIZZA, D'AMBROSIO LETTIERI

Al comma 3, capoverso «art. 3», sopprimere il comma 3.

Conseguentemente, sopprimere il comma 4.

1.12076

DE PETRIS, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 3, capoverso «Art. 3», sopprimere il comma 3.

1.9216

MINZOLINI, ZIZZA, D'AMBROSIO LETTIERI, PAGNONCELLI, Eva LONGO, IURLARO, ARACRI, TARQUINIO

Al comma 3, capoverso «Art. 3», sopprimere il comma 3.

1.9207

CALDEROLI, BISINELLA

Al comma 3, capoverso «art. 3», sopprimere il comma 3.

1.12077

DE PETRIS, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 3, capoverso «Art. 3», sostituire le parole: «alla circoscrizione» con le seguenti: «ad ogni circoscrizione».

1.12078

DE PETRIS, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 3, capoverso «Art. 3», comma 3, sopprimere la parola: «plurinominali».

1.9223

Mario MAURO, Mario FERRARA, MINZOLINI, ZIZZA, BONFRISCO, TARQUINIO, D'AMBROSIO, LETTIERI, MILO, LIUZZI, IURLANO, PERRONE, PAGNONCELLI, ARACRI, Eva LONGO, RUVOLO, COMPAGNONE, FALANGA, SCAVONE, D'ANNA, DI MAGGIO, NACCARATO, BARANI

Al comma 3, capoverso «Art. 3», punto 3, quarto rigo, sostituire le parole: «collegi plurinominali», con le seguenti: «collegi uninominali».

1.9224

Mario MAURO, Mario FERRARA, MINZOLINI, ZIZZA, BONFRISCO, TARQUINIO, D'AMBROSIO, LETTIERI, MILO, LIUZZI, IURLANO, PERRONE, PAGNONCELLI, ARACRI, Eva LONGO, RUVOLO, COMPAGNONE, FALANGA, SCAVONE, D'ANNA, DI MAGGIO, NACCARATO, BARANI

Al comma 3, sostituire la parola: «plurinominali», con le seguente: «uninominali».

1.12079

DE PETRIS, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 3, capoverso «Art. 3», comma 3, sostituire le parole: «tre e non superiore a sei» con le seguenti: «dieci e non superiore a diciannove».

1.12080

DE PETRIS, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 3, capoverso «Art. 3», comma 3, sostituire le parole: «tre e non superiore a sei» con le seguenti: «dieci e non superiore a diciotto».

1.12081

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 3, capoverso «Art. 3», comma 3, sostituire le parole: «tre e non superiore a sei» con le seguenti: «dieci e non superiore a diciassette».

1.12082

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 3, capoverso «Art. 31», comma 3, sostituire le parole: «tre e non superiore a sei» con le seguenti: «dieci e non superiore a sedici».

1.12083

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 3, capoverso «Art. 3», comma 3, sostituire le parole: «tre e non superiore a sei» con le seguenti: «dieci e non superiore a quindici».

1.12084

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 3, capoverso «Art. 3 », comma 3, sostituire le parole: «tre e non superiore a sei» con le seguenti: «dieci e non superiore a quattordici».

1.12085

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 3, capoverso «Art. 3», comma 3, sostituire le parole: «tre e non superiore a sei» con le seguenti: «dieci e non superiore a tredici».

1.12086

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 3, capoverso «Art. 3», comma 3, sostituire le parole: «tre e non superiore a sei» con le seguenti: «nove e non superiore a venti».

1.12087

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 3, capoverso «Art. 3», comma 3, sostituire le parole: «tre e non superiore a sei» con le seguenti: «nove e non superiore a diciannove».

1.12088

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 3, capoverso «Art. 3», comma 3, sostituire le parole: «tre e non superiore a sei» con le seguenti: «nove e non superiore a diciotto».

1.12089

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 3, capoverso «Art. 3», comma 3, sostituire le parole: «tre e non superiore a sei» con le seguenti: «nove e non superiore a diciassette».

1.12090

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 3, capoverso «Art. 3», comma 3, sostituire le parole: «tre e non superiore a sei» con le seguenti: «nove e non superiore a sedici».

1.12091

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 3, capoverso «Art. 3», comma 3, sostituire le parole: «tre e non superiore a sei» con le seguenti: «nove e non superiore a quindici».

1.12092

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 3, capoverso «Art. 3», comma 3, sostituire le parole: «tre e non superiore a sei» con le seguenti: «nove e non superiore a quattordici».

1.12093

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 3, capoverso «Art. 3», comma 3, sostituire le parole: «tre e non superiore a sei» con le seguenti: «nove e non superiore a tredici».

1.12094

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 3, capoverso «Art. 3», comma 3, sostituire le parole: «tre e non superiore a sei» con le seguenti: «otto e non superiore a venti».

1.12095

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 3, capoverso «Art. 3», comma 3, sostituire le parole: «tre e non superiore a sei» con le seguenti: «otto e non superiore a diciannove».

1.12096

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 3, capoverso «Art. 3», comma 3, sostituire le parole: «tre e non superiore a sei» con le seguenti: «otto e non superiore a diciotto».

1.12097

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 3, capoverso «Art. 3», comma 3, sostituire le parole: «tre e non superiore a sei» con le seguenti: «otto e non superiore a diciassette».

1.12098

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 3, capoverso «Art. 3», comma 3, sostituire le parole: «tre e non superiore a sei» con le seguenti: «otto e non superiore a sedici».

1.12099

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 3, capoverso «Art. 3», comma 3, sostituire le parole: «tre e non superiore a sei» con le seguenti: «otto e non superiore a quindici».

1.12100

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 3, capoverso «Art. 3», comma 3, sostituire le parole: «tre e non superiore a sei» con le seguenti: «otto e non superiore a quattordici».

1.12101

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 3, capoverso «Art. 3», comma 3, sostituire le parole: «tre e non superiore a sei» con le seguenti: «otto e non superiore a tredici».

1.12102

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 3, capoverso «Art. 3», comma 3, sostituire le parole: «tre e non superiore a sei» con le seguenti: «otto e non superiore a dodici».

1.12103

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 3, capoverso «Art. 3», comma 3, sostituire le parole: «tre e non superiore a sei» con le seguenti: «sette e non superiore a venti».

1.12104

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 3, capoverso «Art. 3», comma 3, sostituire le parole: «tre e non superiore a sei» con le seguenti: «sette e non superiore a diciannove».

1.12105

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 3, capoverso «Art. 3», comma 3, sostituire le parole: «tre e non superiore a sei» con le seguenti: «sette e non superiore a diciotto».

1.12106

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 3, capoverso «Art. 3», comma 3, sostituire le parole: «tre e non superiore a sei» con le seguenti: «sette e non superiore a diciassette».

1.12107

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 3, capoverso «Art. 3», comma 3, sostituire le parole: «tre e non superiore a sei» con le seguenti: «sette e non superiore a sedici».

1.12108

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 3, capoverso «Art. 3», comma 3, sostituire le parole: «tre e non superiore a sei» con le seguenti: «sette e non superiore a quindici».

1.12109

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 3, capoverso «Art. 3», comma 3, sostituire le parole: «tre e non superiore a sei» con le seguenti: «sette e non superiore a quattordici».

1.12110

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 3, capoverso «Art. 3», comma 3, sostituire le parole: «tre e non superiore a sei» con le seguenti: «sette e non superiore a tredici».

1.12111

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 3, capoverso «Art. 3», comma 3, sostituire le parole: «tre e non superiore a sei» con le seguenti: «sette e non superiore a dodici».

1.12112

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 3, capoverso «Art. 3», comma 3, sostituire le parole: «tre e non superiore a sei» con le seguenti: «sette e non superiore a undici».

1.12113

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 3, capoverso «Art. 3», comma 3, sostituire le parole: «tre e non superiore a sei» con le seguenti: «sei e non superiore a venti».

1.12114

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 3, capoverso «Art. 3», comma 3, sostituire le parole: «tre e non superiore a sei» con le seguenti: «sei e non superiore a diciannove».

1.12115

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 3, capoverso «Art. 3», comma 3, sostituire le parole: «tre e non superiore a sei» con le seguenti: «sei e non superiore a diciotto».

1.12116

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 3, capoverso «Art. 3», comma 3, sostituire le parole: «tre e non superiore a sei» con le seguenti: «sei e non superiore a diciassette».

1.12117

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 3, capoverso «Art. 3», comma 3, sostituire le parole: «tre e non superiore a sei» con le seguenti: «sei e non superiore a diciassette».

1.12118

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 3, capoverso «Art. 3», comma 3, sostituire le parole: «tre e non superiore a sei» con le seguenti: «sei e non superiore a sedici».

1.12119

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 3, capoverso «Art. 3», comma 3, sostituire le parole: «tre e non superiore a sei» con le seguenti: «sei e non superiore a quindici».

1.12120

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 3, capoverso «Art. 3», comma 3, sostituire le parole: «tre e non superiore a sei» con le seguenti: «sei e non superiore a quattordici».

1.12121

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 3, capoverso «Art. 3», comma 3, sostituire le parole: «tre e non superiore a sei» con le seguenti: «sei e non superiore a tredici».

1.12122

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 3, capoverso «Art. 3», comma 3, sostituire le parole: «tre e non superiore a sei» con le seguenti: «sei e non superiore a dodici».

1.12123

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 3, capoverso «Art. 3», comma 3, sostituire le parole: «tre e non superiore a sei» con le seguenti: «sei e non superiore a undici».

1.12124

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 3, capoverso «Art. 3», comma 3, sostituire le parole: «tre e non superiore a sei» con le seguenti: «sei e non superiore a dieci».

1.9225

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 3, capoverso «Art. 3», comma 3, sostituire le parole: «non inferiore a tre e non superiore a sei», con le seguenti: «non inferiore a quattro e non superiore a otto».

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 9, lettera b), secondo periodo, sostituire le parole: «e non superiore ai tre quarti, con arrotondamento all'unità superiore, dei seggi assegnati al collegio plurinominale».

1.9226

CALDEROLI, BISINELLA

Al comma 3, capoverso «Art. 3», comma 3, sostituire le parole: «non inferiore a tre e non superiore a sei», con le seguenti parole: «non inferiore a due e non superiore a quattro».

1.12125

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 3, capoverso «Art. 3», comma 3, sostituire la parola: «sei» con la seguente: «venticinque».

1.12126

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 3, capoverso «Art. 3», comma 3, sostituire la parola: «sei» con la seguente: «ventiquattro».

1.12127

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

*Al comma 3, capoverso «Art. 3», comma 3, sostituire la parola: «sei»
con la seguente: «ventitre».*

1.12128

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

*Al comma 3, capoverso «Art. 3», comma 3, sostituire la parola: «sei»
con la seguente: «ventidue».*

1.12129

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

*Al comma 3, capoverso «Art. 3», comma 3, sostituire la parola: «sei»
con la seguente: «ventuno».*

1.12130

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

*Al comma 3, capoverso «Art. 3», comma 3, sostituire la parola: «sei»
con la seguente: «venti».*

1.12131

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

*Al comma 3, capoverso «Art. 3», comma 3, sostituire la parola: «sei»
con la seguente: «diciannove».*

1.12132

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

*Al comma 3, capoverso «Art. 3», comma 3, sostituire la parola: «sei»
con la seguente: «diciotto».*

1.12133

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

*Al comma 3, capoverso «Art. 3», comma 3, sostituire la parola: «sei»
con la seguente: «diciassette».*

1.12134

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

*Al comma 3, capoverso «Art. 3», comma 3, sostituire la parola: «sei»
con la seguente: «sedici».*

1.12135

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

*Al comma 3, capoverso «Art. 3», comma 3, sostituire la parola: «sei»
con la seguente: «quindici».*

1.12136

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

*Al comma 3, capoverso «Art. 3», comma 3, sostituire la parola: «sei»
con la seguente: «quattordici».*

1.12137

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

*Al comma 3, capoverso «Art. 3», comma 3, sostituire la parola: «sei»
con la seguente: «tredici».*

1.12138

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

*Al comma 3, capoverso «Art. 3», comma 3, sostituire la parola: «sei»
con la seguente: «dodici».*

1.12139

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

*Al comma 3, capoverso «Art. 3», comma 3, sostituire la parola: «sei»
con la seguente: «undici».*

1.12140

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

*Al comma 3, capoverso «Art. 3», comma 3, sostituire la parola: «sei»
con la seguente: «dieci».*

1.12141

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

*Al comma 3, capoverso «Art. 3», comma 3, sostituire dalle parole:
«fatti salvi» fino a: «derivanti dal» con la seguente: «nel».*

1.9227

CALDEROLI, BISINELLA

Sopprimere i commi 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23.

1.9228

CALDEROLI, BISINELLA

Sopprimere il comma 4.

1.9229

DE PETRIS

Sopprimere il comma 4.

1.9230

Mario MAURO, Mario FERRARA, MINZOLINI, ZIZZA, BONFRISCO, TARQUINIO, D'AMBROSIO, LETTIERI, MILO, LIUZZI, IURLANO, PERRONE, PAGNONCELLI, ARACRI, Eva LONGO, RUVOLO, COMPAGNONE, FALANGA, SCAVONE, D'ANNA, DI MAGGIO, NACCARATO, BARANI

Sopprimere il comma 4.

1.9231

MINZOLINI, ARACRI, FALANGA, D'AMBROSIO LETTIERI, TARQUINIO, ZIZZA, IURLANO, PAGNOCELLI, Eva LONGO

Sopprimere il comma 4.

1.9239

BENCINI, Maurizio ROMANI

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. L'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:

«Art. 4 – 1. Il voto è un dovere civico e un diritto di tutti i cittadini, il cui libero esercizio deve essere garantito e promosso dalla Repubblica.

2. La votazione per la Camera dei Deputati avviene su un'unica scheda recante il cognome e nome di ciascuna candidata e candidato, scritti su un ampio rettangolo, a sinistra del quale è riportato entro un apposito quadrato, il contrassegno della lista cui la candidata o candidato è collegato.

3. Ciascun elettore ed elettore dispone di un voto ai fini dell'attribuzione dei seggi alle liste in ragione proporzionale, da esprimere mediante uno o due voti di preferenza per candidate e candidati appartenenti ad una stessa lista. Il voto di preferenza si effettua tracciando un segno sul quadrato posto a fianco della candidata o candidato prescelto e si intende anche espresso a favore della lista collegata.

4. Nel caso di espressione di due preferenze, esse devono riguardare candidate e candidati facenti parte della stessa lista, pena la nullità del voto. Devono altresì riguardare candidati di genere diverso, pena l'annullamento della seconda preferenza. Per seconda preferenza si intende quella espressa in favore della candidata o candidato che, tra i due, è collocato successivamente nell'ordine di elencazione della lista».

Conseguentemente:

all'articolo 2, comma 1, dopo la lettera *b*) aggiungere la seguente:

b-bis) al comma 2, sostituire il primo periodo con il seguente:

«2. L'elettore, senza che sia avvicinato da alcuno, esprime il voto tracciando un segno sul contrassegno posto affianco al candidato prescelto».

All'articolo 1, comma 16, capoverso Art. 59-*bis*, il comma *i* è soppresso.

All'articolo 1, dopo il comma *i6*, inserire il seguente:

16-*bis*. All'articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, apportare le seguenti modifiche:

1) al comma 3, sostituire il terzo e il quarto periodo con i seguenti:

«Questi enuncia ad alta voce il cognome e nome del candidato a cui è attribuito voto di preferenza nonché il contrassegno della lista ad esso collegata. Passa quindi la scheda ad altro scrutatore il quale, insieme con il segretario, prende nota dei voti di ciascun candidato e ciascuna lista».

2) al comma 3-*bis*, primo periodo, aggiungere alla fine le seguenti parole: «e i voti di preferenza».

1.9240

BENCINI, Maurizio ROMANI

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. L'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:

«Art. 4 – 1. Il voto è un dovere civico e un diritto di tutti i cittadini, il cui libero esercizio deve essere garantito e promosso dalla Repubblica.

2. La votazione per la Camera dei Deputati avviene su un'unica scheda recante il cognome e nome di ciascuna candidata e candidato, scritti su un ampio rettangolo, a sinistra del quale è riportato entro un apposito quadrato, il contrassegno della lista cui la candidata o il candidato è collegato.

3. Ciascun elettore ed elettore dispone di un voto ai fini dell'attribuzione dei seggi alle liste in ragione proporzionale, da esprimere mediante un voto di preferenza per una candidata o un candidato appartenente alla lista votata. Il voto di preferenza si effettua tracciando un segno sul quadrato posto a fianco della candidata o candidato prescelto e si intende anche espresso a favore della lista collegata».

Conseguentemente:

All'articolo 2, comma 1, dopo la lettera *b*) aggiungere la seguente:

b-bis) al comma 2, sostituire il primo periodo con il seguente:

«2. L'elettore, senza che sia avvicinato da alcuno, esprime il voto tracciando un segno sul contrassegno posto affianco al candidato prescelto».

All'articolo 1, comma 16, capoverso Art. 59-*bis*, il comma 1 è soppresso.

All'articolo 1, dopo il comma 16, inserire il seguente:

16-*bis*. All'articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, apportare le seguenti modifiche:

1) al comma 3, sostituire il terzo e il quarto periodo con i seguenti:

«Questi enuncia ad alta voce il cognome e nome del candidato a cui è attribuito voto di preferenza nonché il contrassegno della lista ad esso collegata. Passa quindi la scheda ad altro scrutatore il quale, insieme con il segretario, prende nota dei voti di ciascun candidato e ciascuna lista».

2) Al comma 3-*bis*, primo periodo, aggiungere alla fine le seguenti parole: «e i voti di preferenza».

1.9241

CALDEROLI, BISINELLA

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. L'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, è sostituito dal seguente:

"Art. 4. – 1. Il voto è un diritto di tutti i cittadini, il cui libero esercizio deve essere garantito e promosso dalla Repubblica.

2. Ogni elettore dispone di:

1) un voto per l'elezione del candidato nel collegio uninominale, da esprimere su apposita scheda recante il cognome e il nome di ciascun candidato, accompagnati da uno o più contrassegni ai sensi dell'articolo 18, comma 1. I contrassegni che contraddistinguono il candidato non possono essere superiori a cinque. Nella scheda, lo spazio complessivo riservato a ciascun candidato, accompagnato da uno o più contrassegni, deve essere uguale;

2) un voto per la scelta della lista ai fini dell'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale, da esprimere su una diversa scheda recante il contrassegno e l'elenco dei candidati di ciascuna lista. Il numero dei candidati di ciascuna lista non può essere superiore ad un terzo dei seggi attribuiti in ragione proporzionale alla circoscrizione con arrotondamento alla unità superiore. Le liste recanti più di un nome sono formate da candidati e candidate, in ordine alternato"».

1.9242

CALDEROLI, BISINELLA

All'articolo 1, sostituire il comma 4 con il seguente:

«L'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:

"Art. 4. – 1. Il voto è un diritto e un dovere di tutti i cittadini, il cui libero esercizio deve essere garantito e promosso dalla Repubblica.

2. Ogni elettore dispone di un voto per la elezione del candidato nel collegio, da esprimere su un'apposita scheda recante il cognome e il nome di ciascun candidato che, oltre che dall'eventuale contrassegno proprio del candidato, può essere accompagnato dal contrassegno o dai contrassegni di gruppi o movimenti politici che ne appoggiano la candidatura. I contrassegni che contraddistinguono il candidato nella scheda non possono essere inferiori a uno e superiori a quattro. Nella scheda gli spazi complessivi riservati a ciascun candidato, accompagnati da uno o più contrassegni, devono essere uguali"».

1.9243

CALDEROLI, BISINELLA

Sostituire il comma 4 con il seguente:

L'articolo 4 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è sostituito dal seguente:

«Art. 4. – 1. Il voto è un dovere civico è un diritto di tutti i cittadini, il cui libero esercizio deve essere garantito e promosso dalla Repubblica.

2. Ogni elettore dispone di un voto per la scelta della lista ai fini dell'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale, da esprimere su un'unica scheda recante il contrassegno di ciascuna lista. L'elettore ha facoltà di attribuire una preferenza per uno dei candidati compresi nella lista votata».

1.9244

CALDEROLI, BISINELLA

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«All'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, il comma 2 è sostituito con il seguente:

"2. Ogni elettore dispone di un voto per la scelta della lista, da esprimere su un'unica scheda recante il contrassegno di ciascuna lista. Ogni elettore può esprimere fino a due voti di preferenza per i candidati inseriti nel primo elenco della lista votata, di cui all'articolo 18-bis, comma 3, scrivendo il cognome o, in caso di omonimia, il nome e il cognome del candidato o dei candidati prescelti. Nel caso in cui l'elettore esprima più di una preferenza, la scelta deve comprendere candidati di entrambi i generi, pena l'annullamento della seconda preferenza"».

1.12142

FEDELI, BONFRISCO, BIANCONI, BISINELLA, DE PETRIS, DE PIETRO, BATTISTA, CIRINNÀ, DI GIORGI, MATURANI, IDEM, PEZZOPANE, AMATI, SAGGESE, MATTESINI, MANASSERO, FAVERO, SPILABOTTE, CANTINI, MANCONI, BERTUZZI, LO GIUDICE, FERRARA, PIGNEDOLI, PUPPATO, FASIOLO

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. All'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Ogni elettore dispone di un voto per la scelta della lista, da esprimere su un'unica scheda recante il contrassegno di ciascuna lista e il nominativo dei relativi candidati. Può altresì esprimere uno o due voti di preferenza. In caso di espressione di un'unica preferenza, a pena di nullità

della medesima preferenza, l'elettore deve scegliere un candidato di sesso diverso rispetto al candidato capolista. In caso di espressione della seconda preferenza, a pena di nullità della medesima preferenza, l'elettore deve scegliere un candidato di sesso diverso rispetto al primo."

Conseguentemente,

1) al comma 14, lettera *b*), aggiungere, infine, il seguente periodo:

«Ad esclusione del capo lista, accanto al nominativo di ciascun candidato sono riportati due rettangoli per l'espressione, rispettivamente, della prima e della seconda preferenza.

2) al comma 18, capoverso "Art. 84" apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le parole: «secondo l'ordine numerico di presentazione» con le seguenti: «a partire dal candidato capolista e successivamente in ragione del numero di preferenze ottenute da ciascun candidato, in ordine decrescente»;

b) al comma 2, sostituire le parole: «procedendo secondo l'ordine decrescente», ovunque ricorrano, con le seguenti: «a partire dal candidato capolista e successivamente in ragione del numero di preferenze ottenute da ciascun candidato, in ordine decrescente».

1.12143

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. All'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 e successive modificazioni, sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Ogni elettore dispone di un voto per la scelta della lista e di due voti di preferenza, il secondo dei quali deve essere di genere diverso dal primo, ai fini dell'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale, da esprimere su un'unica scheda recante il contrassegno di ciascuna lista con accanto appositi spazi per l'espressione delle preferenze».

1.9246

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. il comma 2, dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

"2. Ogni elettore dispone di un voto per la scelta della lista e di due voti di preferenza il secondo dei quali deve essere di genere diverso dal primo, ai fini dell'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale, da esprimere su un'unica scheda recante il contrassegno di ciascuna lista con accanto le due righe per l'espressione delle preferenze"».

1.9245

CALDEROLI, BISINELLA

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«Il comma 2 dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 e successive modificazioni è sostituito con il seguente:

"2. Ogni elettore dispone di un solo voto per la scelta del candidato nel collegio uninominale"».

1.9247

ENDRIZZI, CRIMI, MORRA, AIROLA, BUCCARELLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO, BERTOROTTA, BLUNDO, BOTTICI, BULGARELLI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DONNO, FATTORI, FUCSIA, GAETTI, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, MANGILI, MARTELLI, MARTON, MOLINARI, MONTEVECCHI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SCIBONA, SERRA, TAVERNA

All'articolo 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) comma 4, sostituire le parole: «sono aggiunte», con le seguenti: «, dopo le parole: "in ragione proporzionale" sono inserite le seguenti: "per la scelta del lista e per l'espressione di un voto di preferenza" e sono aggiunte»;

b) comma 14, sostituire la lettera b) con la seguente: «b) al comma 2 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Sulle schede, accanto ad ogni singolo contrassegno di lista, è tracciata una linea orizzontale al fine dell'espressione del voto di preferenza che l'elettore ha facoltà di esprimere per un candidato della lista. Sono vietati altri segni o indicazioni"»;

c) sostituire il comma 16, con il seguente: «16. L'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, è sostituito dal seguente: "Art. 59. Una scheda valida per la scelta della lista rappresenta un voto di lista. L'elettore ha altresì facoltà di esprimere un voto di preferenza per un candidato della lista. Sono vietati altri segni o indicazioni"»;

a) comma 18, capoverso «Art. 84», comma 1, sostituire le parole: «secondo l'ordine numerico di presentazione», con le seguenti: «secondo il numero delle preferenze ricevute»;

d) comma 18, capoverso «Art. 84», comma 2, primo e secondo periodo, sostituire le parole: «procedendo secondo l'ordine decrescente», con le seguenti: «procedendo secondo il numero delle preferenze ricevute»;

e) comma 18, capoverso «Art. 84», sopprimere il comma 4;

f) comma 18, capoverso «Art. 84», comma 5, sostituire le parole: «2, 3 e 4», con le seguenti: «2 e 3».

Conseguentemente, all'articolo 2, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) premettere alla lettera a), la seguente lettera: «0^a) all'articolo 31, comma 2, sono aggiunti in fine i seguenti periodi: "Accanto ad ogni singolo contrassegno è tracciata una linea orizzontale al fine dell'espressione del voto di preferenza che l'elettore ha facoltà di esprimere per un candidato della lista. Sono vietati altri segni o indicazioni."»;

b) sostituire la lettera b), con la seguente: «b) sostituire l'articolo 58 con il seguente:

"Art. 58. L'elettore, senza che sia avvicinato da alcuno, esprime il voto tracciando, con la matita, sulla scheda un solo segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il contrassegno della lista prescelta. Può altresì esprimere una preferenza, riportando nell'apposito spazio il cognome del candidato prescelto. Sono vietati altri segni o indicazioni. L'elettore deve poi piegare la scheda secondo le linee in essa tracciate e chiuderla. Di queste operazioni il presidente gli dà preventive istruzioni, astenendosi da ogni esemplificazione e indicando in ogni caso le modalità e il numero dei voti di preferenza che l'elettore ha facoltà di esprimere"»;

c) dopo la lettera d), aggiungere le seguenti:

«d-bis) all'articolo 68 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 3, al terzo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ed il cognome del candidato al quale è stata attribuita la preferenza" e al quarto periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e dei voti di preferenza";

2) al comma 3-bis, al primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ed i voti di preferenza";

3) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

4) "4-bis. È vietato eseguire lo scrutinio dei voti di preferenza separatamente dallo scrutinio dei voti di lista";

5) al comma 6 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Terminato lo scrutinio delle schede, il totale dei voti di preferenza conseguiti da ciascun candidato viene riportato nel verbale e nelle tabelle di scrutinio sia in cifre che in lettere";

d-ter) all'articolo 71, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al primo comma, numero 2), dopo le parole: "dà atto del numero dei voti di lista" sono inserite le seguenti: "e dei voti di preferenza";

2) al secondo comma, dopo le parole: "per le singole liste" sono inserite le seguenti: "e per i singoli candidati",

d-quater) all'articolo 74, secondo comma, dopo le parole: "siano stati o non attribuiti provvisoriamente alle liste" sono inserite le seguenti: "o ai candidati";

d-quinques) all'articolo 77, dopo il numero 1) sono inseriti i seguenti:

1-bis) determina la cifra individuale di ogni candidato. La cifra individuale è data dalla somma dei voti di preferenza validi assegnati a ciascun candidato;

1-ter) determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista, sulla base delle rispettive cifre individuali;

d-sexies) all'articolo 86, comma 1, le parole: "al candidato che nella lista segue immediatamente l'ultimo degli eletti nell'ordine progressivo di lista" sono sostituite dalle seguenti: "al candidato che nella lista segue immediatamente l'ultimo degli eletti nella graduatoria di cui all'articolo 77, numero 1-ter)»».

1.9248

CALDEROLI, BISINELLA

Al comma 4, sostituire le parole: «e il cognome e nome dei relativi candidati» con le seguenti: «ed ha facoltà di attribuire una o due preferenze, nel rispetto dell'equilibrio di genere, per uno o due. candidati compresi nella lista votata».

Conseguentemente, dopo l'articolo 14 aggiungere i seguenti:

Art. 14-bis. L'articolo 59 è sostituito dal seguente:

«Art. 59. – 1. Una scheda valida per la scelta della lista rappresenta un voto di lista.

2. L'elettore può esprimere il voto di preferenza esclusivamente per un candidato della lista da lui votata, o due voti di preferenza nel rispetto dell'equilibrio di genere.

3. Sono nulli i voti di preferenza nei quali il candidato non sia designato con la chiarezza necessaria a distinguerlo da ogni altro candidato della stessa lista».

Art. 14-*ter* dopo l'articolo 59, è inserito il seguente:

«Art. 59. – 1. L'elettore può esprimere due voti di preferenza, uno per ciascuno dei due sessi, scrivendo con la matita copiativa, nell'apposita riga tracciata a fianco del contrassegno della lista votata, il nome e cognome o solo il cognome dei candidati preferiti, compresi nella lista medesima. In caso di identità di cognome tra candidati, deve scriversi sempre il nome e cognome e, ove occorra, data e luogo di nascita».

1.9249

CALDEROLI, BISINELLA

Al comma 4, sostituire le parole: «e il cognome e nome dei relativi candidati» con le seguenti: «ed ha facoltà di attribuire una preferenza per uno dei candidati compresi nella lista votata».

Conseguentemente, dopo l'articolo 14 aggiungere i seguenti:

Art. 14-*bis*. L'articolo 59 decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 è sostituito dal seguente:

«Art. 59. – 1. Una scheda valida per la scelta della lista rappresenta un voto di lista.

2. L'elettore può esprimere il voto di preferenza esclusivamente per un candidato della lista da lui votata.

3. Sono nulli i voti di preferenza nei quali il candidato non sia designato con la chiarezza necessaria a distinguerlo da ogni altro candidato della stessa lista».

Art. 14-*ter*. dopo l'articolo 59, è inserito il seguente:

«Art. 59-*bis*. – 1. L'elettore può esprimere un voto di preferenza, scrivendo con la matita copiativa, nell'apposita riga tracciata a fianco del contrassegno della lista votata, il nome e cognome o solo il cognome dei candidati preferiti, compresi nella lista medesima. In caso di identità di cognome tra candidati, deve scriversi sempre il nome e cognome e, ove occorra, data e luogo di nascita».

1.9250

CALDEROLI, BISINELLA

Al comma 4, sostituire le parole: «e il cognome e nome dei relativi candidati» con le seguenti: «ed ha facoltà di attribuire una o due prefe-

renze, nel rispetto dell'equilibrio di genere, per uno o due dei candidati compresi nella lista votata».

Conseguentemente, al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sono apportate le seguenti modifiche:

a) L'articolo 59 è sostituito dal seguente:

«Art. 59. – "Art. 59. –1. Una scheda valida per la scelta della lista rappresenta un voto di lista.

2. L'elettore può esprimere il voto di preferenza esclusivamente per un candidato della lista da lui votata, o due voti di preferenza nel rispetto dell'equilibrio di genere.

3. Sono nulli i voti di preferenza nei quali il candidato non sia designato con la chiarezza necessaria a distinguerlo da ogni altro candidato della stessa lista"».

b) dopo l'articolo 59, è inserito il seguente:

«Art. 59-bis. –1. L'elettore può esprimere due voti di preferenza, uno per ciascuno dei due sessi, scrivendo con la matita copiativa, nell'apposita riga tracciata a fianco del contrassegno della lista votata, il nome e cognome o solo il cognome dei candidati preferiti, compresi nella lista medesima. In caso di identità di cognome tra candidati, deve scriversi sempre il nome e cognome e, ove occorra, data e luogo di nascita».

1.9251

DE PETRIS

Al comma 4 sostituire le parole: «e il cognome e il nome dei relativi candidati» con le seguenti: «e appositi spazi predisposti accanto al contrassegno per l'espressione di due preferenze per candidati di genere diverso».

1.9252

DE PETRIS

Al comma 4 sostituire le parole: «e il cognome e il nome dei relativi candidati» con le seguenti: «e la possibilità di esprimere due preferenze per candidati di genere diverso».

1.1953

CALDEROLI, BISINELLA

Al comma 4, sostituire le parole: «e il cognome e nome dei relativi candidati» *con le seguenti:* «ed ha facoltà di attribuire una preferenza per uno dei candidati compresi nella lista votata».

1.12144

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 4 sostituire le parole: «e il cognome e il nome dei relativi candidati» *con le seguenti:* «, con accanto due righe per l'espressione delle preferenze, e dispone altresì della facoltà di esprimere due preferenze la seconda delle quali deve essere di genere diverso dalla prima. In caso dell'espressione di due preferenze la seconda, a pena di nullità per entrambe le preferenze, deve essere di un candidato di sesso diverso».

1.12145

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 4 sostituire le parole: «e il cognome e il nome dei relativi candidati» *con le seguenti:* «, con accanto due righe per l'espressione delle preferenze, e dispone altresì della facoltà di esprimere due preferenze la seconda delle quali, a pena di nullità per entrambe le preferenze, deve essere di genere diverso rispetto alla prima».

1.12146

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 4 sostituire le parole: «e il cognome e il nome dei relativi candidati» *con le seguenti:* «, con la possibilità di esprimere due preferenze per candidati di genere diverso, a pena di nullità per entrambe le preferenze, scrivendo il cognome del candidato prescelto nel rettangolo posto accanto al contrassegno. In caso dell'espressione di due preferenze la seconda, a pena di nullità per entrambe le preferenze, deve essere di un candidato di sesso diverso».

1.12147

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 4 sostituire le parole: «e il cognome e il nome dei relativi candidati» *con le seguenti:* «, con la possibilità di esprimere due preferenze negli appositi spazi predisposti accanto al contrassegno. In caso dell'espressione di due preferenze la seconda, a pena di nullità per entrambe le preferenze, deve essere di un candidato di sesso diverso».

1.12149

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 4 sostituire le parole: «e il cognome e il nome dei relativi candidati» *con le seguenti:* «, con accanto appositi spazi per l'espressione delle preferenze, e dispone altresì della facoltà di esprimere due preferenze la seconda delle quali deve essere di genere diverso dalla prima».

1.12148

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 4 sostituire le parole: «e il cognome e il nome dei relativi candidati» *con le seguenti:* «, con la possibilità di esprimere due preferenze per candidati per genere diverso, a pena di nullità per entrambe le preferenze, negli appositi spazi predisposti accanto al contrassegno».

1.12150

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 4 sostituire le parole: «e il cognome e il nome dei relativi candidati» *con le seguenti:* «, con la possibilità di esprimere due preferenze per candidati per genere diverso negli appositi spazi predisposti accanto al contrassegno».

1.12151

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 4 sostituire le parole: «e il cognome e il nome dei relativi candidati» con le seguenti: «e a fianco un rettangolo per l'espressione della preferenza dei relativi candidati».

1.12152

COLLINA

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

«4-bis. All'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente;

"2-bis. L'elettore può esprimere, in ogni collegio plurinominale, uno o due voti di preferenza, scrivendo il cognome ovvero il nome e il cognome di non più di due candidati compresi nella lista da lui votata, nelle apposite righe tracciate accanto a ciascun nome. Nel caso di espressione di due preferenze, esse devono riguardare candidati di sesso diverso della stessa lista, pena l'annullamento della seconda preferenza"

4-ter. All'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, primo comma, è aggiunto in fine il seguente periodo: * qualora un candidato ottenga un numero di preferenze ai sensi dell'articolo 4, comma 2-bis almeno pari al totale dei voti ottenuti dalla lista nel collegio plurinominale, diviso il numero dei candidati assegnati al collegio medesimo più uno»;

1.12153

COLLINA

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

«4-bis. All'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2-bis. L'elettore può esprimere, in ogni collegio plurinominale, uno o due voti di preferenza, scrivendo il cognome ovvero il nome e il cognome di non più di due candidati compresi nella lista da lui votata, nelle apposite righe tracciate accanto a ciascun nome. Nel caso di espressione di due preferenze, esse devono riguardare candidati di sesso diverso della stessa lista, pena l'annullamento della seconda preferenza";

4-ter. All'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, primo comma, aggiungere in fine il seguente periodo: "Qua-
lora un candidato ottenga un numero di preferenze ai sensi dell'articolo 4,

comma 2-*bis* almeno pari alla metà dei voti necessari per conseguire un quoziente intero, la sua posizione in graduatoria aumenta di una unità».

1.12154

MINZOLINI, BRUNI ZIZZA, D'AMBROSIO LETTIERI, BONFRISCO, TARQUINIO, PERRONE, IURLARO, MILO, LIUZZI, Giovanni MAURO, COMPAGNONE, SCAVONE, Eva LONGO, RUVOLO, FALANGA, PAGNONCELLI

Dopo il comma 4 inserire:

«4-*bis* L'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:

"Sono eleggibili a deputati gli elettori che abbiano compiuto il ventesimo anno di età entro il giorno delle elezioni"».

1.12155

MINZOLINI, BRUNI ZIZZA, D'AMBROSIO LETTIERI, BONFRISCO, TARQUINIO, PERRONE, IURLARO, MILO, LIUZZI, Giovanni MAURO, COMPAGNONE, SCAVONE, Eva LONGO, RUVOLO, FALANGA, PAGNONCELLI

Dopo il comma 4 inserire:

«4-*bis* L'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:

"Sono eleggibili a deputati gli elettori che abbiano compiuto il ventitreesimo anno di età entro il giorno delle elezioni"».

1.12156

BATTISTA

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

«4 *bis*- Dopo l'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, inserite il seguente:

"Art. 6-*bis*. – Non può essere candidato alla carica di deputati chi ha svolto tre mandati parlamentari consecutivi"».

1.12.157

MUCCHETTI, BROGLIA, CAPACCHIONE, CASSON, CHITI, CORSINI, CUCCA, D'ADDA, DIRINDIN, MARCO FILIPPI, FILIPPIN, LAI, LO GIUDICE, GATTI, GOTOR, GUERRA, MANASSERO, MANCONI, MIGLIAVACCA, MINEO, PEGORER, PUPPATO, RICCHIUTI, SONEGO, TURANO

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. All'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-bis. Non sono altresì eleggibili i titolari di una partecipazione di controllo del capitale sociale di una impresa concessionaria di beni o di servizi pubblici a livello quantomeno nazionale o di una impresa che controlla una impresa concessionaria di beni o di servizi pubblici a livello quantomeno nazionale o colui che in proprio esercita una impresa concessionaria di beni o di servizi pubblici a livello quantomeno nazionale.

Non sono eleggibili i titolari di una partecipazione rilevante ai sensi dell'articolo 120 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in una impresa concessionaria di beni o di servizi pubblici a livello quantomeno nazionale o di una impresa che controlla una impresa concessionaria di beni o di servizi pubblici a livello quantomeno nazionale.

Ai fini della disposizione di cui al presente comma è equiparata alla titolarità diretta la titolarità indiretta o la titolarità attribuita ad una società fiduciaria o ad un *trust* nonché il diritto di acquistare, a qualsiasi titolo, la titolarità anche tramite uno strumento finanziario, tipico o atipico, che incorpori o comunque attribuisca la titolarità della partecipazione o il diritto di acquistare la partecipazione.

Dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, se le situazioni giuridiche non sussistono al momento dell'elezione, ma sopravvengono, opera l'immediata incompatibilità e la decadenza dall'ufficio"».

1.12158

MUCCHETTI, BROGLIA, CAPACCHIONE, CASSON, CHITI, CORSINI, CUCCA, D'ADDA, DIRINDIN, MARCO FILIPPI, FILIPPIN, LAI, LO GIUDICE, GATTI, GOTOR, GUERRA, MANASSERO, MANCONI, MIGLIAVACCA, MINEO, PEGORER, PUPPATO, RICCHIUTI, SONEGO, TURANO

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. 1. Al primo comma dell'articolo 10 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, dopo il numero 1), è inserito il seguente:

"1-bis) coloro che detengano, anche indirettamente, o congiuntamente con altri, una partecipazione che comporti il controllo, ovvero l'esercizio di un'influenza dominante, nelle forme di cui all'articolo 2359 del codice civile, all'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e all'articolo 93

del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, su una società vincolata con lo Stato nei modi di cui al numero 1) del presente comma, ovvero intrattengano con essa rapporti contrattuali che conferiscono la facoltà di esercitare un'influenza dominante sulla composizione degli organi sociali o sulle attività societarie, o beneficino di tali rapporti contrattuali per interposta persona. La detenzione indiretta è individuata nel caso in cui le quote societarie siano detenute per oltre il 20%, complessivamente calcolato, dall'interessato, dai suoi ascendenti e discendenti, dal coniuge, dai collaterali fino al 3° grado"».

1.9256

MINZOLINI, LIUZZI

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Dopo l'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, è aggiunto il seguente:

«Art. 10-bis. – (*Elezioni primarie*). – 1. I partiti o i gruppi politici organizzati che intendano presentare liste di candidati per l'elezione della Camera dei deputati organizzano elezioni primarie per la selezione dei candidati ai sensi delle seguenti disposizioni, che costituiscono norme generali cui gli statuti dei partiti o dei gruppi politici organizzati devono attenersi ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera l) del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149.

2. Si provvede alle elezioni primarie secondo le seguenti regole: le elezioni primarie si svolgono in una domenica compresa tra il novantesimo e il sessantesimo giorno antecedente alla data nella quale ha termine la legislatura e stabilita da un decreto del Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei ministri.

3. In caso di scioglimento anticipato della Camera dei deputati e sempre che le elezioni primarie non si siano già svolte nei termini del precedente comma, queste si svolgono la seconda domenica successiva alla data di pubblicazione del decreto che dispone lo scioglimento. In tal caso il decreto di convocazione dei comizi di cui all'articolo 11 è emanato e pubblicato unitamente a quello di scioglimento e, fermo quanto disposto dal comma 2 dell'articolo 11, il termine di cui al comma 3 della medesima disposizione è aumentato di un numero di giorni pari a quelli intercorrenti tra la data di pubblicazione del decreto e quella di svolgimento delle elezioni primarie.

4. Le elezioni primarie sono organizzate in autonomia da ciascun partito o gruppo politico organizzato nel rispetto dei seguenti principi:

a) attraverso le elezioni primarie sono selezionati almeno tre quarti dei candidati in ogni circoscrizione di cui alla tabella "A" allegata al presente Testo unico, con arrotondamento all'unità superiore;

b) la regolarità delle procedure è assicurata, eventualmente anche mediante un organo interno di garanzia, dai partiti o dai gruppi politici

organizzati, i quali tengono traccia di tutte le operazioni e, al termine delle stesse, inviano una relazione dettagliata alla Commissione di cui all'articolo 9, comma 3, della legge 6 luglio 2012, n. 96, denominata di seguito "Commissione". La Commissione vigila sulla regolarità delle procedure e sul rispetto delle presenti norme, potendo chiedere chiarimenti ai partiti o ai gruppi politici organizzati e segnalando eventuali violazioni all'autorità giudiziaria o all'Ufficio elettorale centrale nazionale di cui all'articolo 12. La Commissione, in ciascuna regione, opera mediante l'assistenza degli Uffici centrali circoscrizionali di cui all'articolo 13;

c) l'elettorato attivo è riconosciuto agli iscritti ai partiti o ai gruppi politici organizzati aventi l'elettorato attivo di cui all'articolo 5, comma 1, e, a discrezione di questi, anche agli iscritti in un apposito registro tenuto dai medesimi partiti o gruppi politici. A tale registro possono iscriversi, fino al giorno precedente alla consultazione, gli elettori di cui all'articolo 5, comma 1, che intendano partecipare alle elezioni primarie, previa sottoscrizione di una dichiarazione di adesione ad una carta di principi che ciascun partito o gruppo politico ha cura di presentare, entro 3 giorni dalla pubblicazione del decreto che fissa la data delle elezioni primarie, alla Commissione. I partiti o i gruppi politici organizzati possono dotarsi della carta di principi anche in precedenza alla convocazione delle elezioni primarie, comunicandola alla Commissione; in tal caso essi hanno titolo a comunicare l'adozione di una nuova e i modifiche alla stessa entro il termine di cui al secondo periodo. Ogni elettore può partecipare alle elezioni primarie di un solo partito o gruppo politico organizzato; se tale obbligo è violato, il voto è nullo e all'elettore è applicata una sanzione amministrativa da cinquecento a millecinquecento euro;

d) i candidati che partecipano alle elezioni primarie devono essere in possesso del requisito di elettorato passivo previsto dall'articolo 6, comma 1.

5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle elezioni primarie promosse da partiti o gruppi politici organizzati che intendano presentare coalizioni di liste».

Conseguentemente:

al comma 16, lettera a), capoverso:

al numero 3), lettera a) sostituire la parola: "plurinominali" con la seguente: "uninominali" al numero 3), lettera b), sostituire la parola: "plurinominali" con la seguente: "uninominali", al numero 6), sostituire la parola plurinominale con la seguente: "uninominali";

al numero 9-bis), alinea, sostituire la parola: "plurinominali" con la seguente: "uninominali";

lettera f), sopprimere il secondo periodo sopprimere la lettera g);

alla lettera e), capoverso, comma 6), sostituire le parole: "nei collegi plurinominali della" con la seguente: "nella";

dopo il comma 16 aggiungere i seguenti:

16-bis. – 1. All'articolo 58, comma 2, primo periodo, sono aggiunte in fine le seguenti parole: «ovvero sul nome del relativo candidato nel collegio uninominale ovvero su entrambi».

16-ter. – 1. All'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 le parole: «secondo l'ordine di presentazione» sono sostituite dalle parole: «sulla base dei migliori risultati ottenuti, in termini percentuali, dalla lista in ciascun collegio uninominale della circoscrizione»;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«Se ad una lista spettano più seggi di quanti sono i suoi componenti, restano eletti tutti i candidati della lista, e si procede ad un nuovo riparto dei seggi nei riguardi delle altre liste della medesima coalizione ammesse al riparto dei seggi sulla base di un secondo quoziente ottenuto dividendo il totale dei voti validi attribuiti alle liste per il numero dei seggi che sono rimasti da assegnare. Si effettua poi la attribuzione dei seggi tra le varie liste seguendo le norme di cui all'articolo 83»;

c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«Qualora la lista di cui al comma 1 non sia collegata in alcuna coalizione ovvero qualora al termine delle operazioni di cui al comma 2 residuino ancora seggi da assegnare, si procede ai sensi del comma 2 nei confronti di tutte le altre liste ammesse al riparto dei seggi».

16-quater. – All'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«Art. 3. – (*Norma di delega per l'individuazione dei collegi uninominali*). –1. Il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, un decreto legislativo per la determinazione dei collegi uninominali di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) i collegi sono costituiti garantendo la coerenza del relativo bacino territoriale e di norma la sua omogeneità economico-sociale e le sue caratteristiche storico-culturali; essi hanno un territorio continuo salvo il caso in cui il territorio comprenda porzioni insulari. I collegi non possono includere il territorio di comuni appartenenti a province diverse, né dividere il territorio comunale, salvo il caso dei comuni che, per le loro dimensioni demografiche, comprendano alloro interno più collegi. In quest'ultimo caso, ove possibile, il comune deve essere suddiviso in collegi formati nell'ambito del comune medesimo o, se istituita, della medesima città metropolitana. Nelle zone in cui siano presenti minoranze linguistiche riconosciute, la delimitazione dei collegi, anche in deroga ai principi ed ai criteri indicati nella presente lettera, deve tener conto dell'esigenza di agevolare la loro inclusione nel minor numero possibile di collegi;

b) la popolazione di ciascun collegio può scostarsi dalla media della popolazione dei collegi della circoscrizione non oltre il 10 per cento,

in eccesso o in difetto. Tale media si ottiene dividendo la cifra della popolazione della circoscrizione, quale risulta dall'ultimo censimento generale, per il numero dei collegi uninominali compresi nella circoscrizione. Allo scopo di dare attuazione a quanto previsto nella lettera *a*) per le zone in cui siano presenti minoranze linguistiche riconosciute, gli scarti dalla media circoscrizionale della popolazione sono giustificati non oltre il limite del 15 per cento, in eccesso o in difetto.

2. Il Governo predispose lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 sulla base delle indicazioni formulate, entro quaranta giorni dal suo insediamento, da una Commissione, la quale è nominata, sentita la Conferenza dei Presidenti di Gruppo, dal Presidente della Camera dei deputati ed è composta dal presidente dell'Istituto nazionale di statistica, che la presiede, e da dieci docenti universitari o altri esperti in materie attinenti ai compiti che la Commissione è chiamata a svolgere.

3. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1, corredato dai pareri espressi, entro quindici giorni dall'invio, dai consigli regionali e da quelli delle province autonome di Trento e di Bolzano sulle indicazioni della Commissione di esperti, prima della sua approvazione da parte del Consiglio dei ministri, è trasmesso alle Camere, ai fini dell'espressione del parere da parte delle Commissioni permanenti competenti per materia; laddove lo schema si discosti dalle proposte della Commissione di esperti il Governo deve indicarne i motivi alle Camere; il parere va espresso entro venti giorni dalla ricezione dello schema. Qualora il decreto non fosse conforme al parere parlamentare, il Governo contemporaneamente alla pubblicazione del decreto, deve inviare al Parlamento una relazione contenente adeguata motivazione.

4. Si prescinde dai pareri di cui al comma 3 qualora gli stessi non siano espressi entro i termini assegnati.

5. All'inizio di ogni legislatura il Presidente della Camera dei deputati provvede alla nomina della Commissione per la verifica e la revisione dei collegi elettorali, composta a norma del comma 2. Dopo ogni censimento generale, e ogni qualvolta ne avverta la necessità, la Commissione formula le indicazioni per la revisione dei collegi, secondo i criteri di cui al presente articolo, e ne riferisce al Presidente della Camera dei deputati. Alla revisione delle circoscrizioni e dei collegi elettorali in Italia e all'estero si procede altresì, con norme di legge, nel caso di modifica costituzionale avente ad oggetto il numero dei parlamentari o in conseguenza di nuova disciplina sull'esercizio del voto da parte degli italiani all'estero»;

1.9257

MINZOLINI, TARQUINIO

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Dopo l'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, è aggiunto il seguente:

«Art. 10-bis. – (*Elezioni primarie*). –1. I partiti o i gruppi politici organizzati che intendano presentare liste di candidati per l'elezione della Camera dei deputati organizzano elezioni primarie per la selezione dei candidati ai sensi delle seguenti disposizioni, che costituiscono norme generali cui gli statuti dei partiti o dei gruppi politici organizzati devono attenersi ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera 1) del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149.

2. Le elezioni primarie si svolgono in una domenica compresa tra il novantesimo e il sessantesimo giorno antecedente alla data nella quale ha termine la legislatura e stabilita da un decreto del Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei ministri.

3. In caso di scioglimento anticipato della Camera dei deputati e sempre che le elezioni primarie non si siano già svolte nei termini del precedente comma, queste si svolgono la seconda domenica successiva alla data di pubblicazione del decreto che dispone lo scioglimento. In tal caso il decreto di convocazione dei comizi di cui all'articolo 11 è emanato e pubblicato unitamente a quello di scioglimento e, fermo quanto disposto dal comma 2 dell'articolo 10, il termine di cui al comma 3 della medesima disposizione è aumentato di un numero di giorni pari a quelli intercorrenti tra la data di pubblicazione del decreto e quella di svolgimento delle elezioni primarie.

4. Le elezioni primarie sono organizzate in autonomia da ciascun partito o gruppo politico organizzato nel rispetto dei seguenti principi:

a) attraverso le elezioni primarie sono selezionati almeno tre quarti dei candidati in ogni circoscrizione di cui alla tabella "A" allegata al presente Testo unico, con arrotondamento all'unità superiore;

b) la regolarità delle procedure è assicurata, eventualmente anche mediante un organo interno di garanzia, dai partiti o dai gruppi politici organizzati, i quali tengono traccia di tutte le operazioni e, al termine delle stesse, inviano una relazione dettagliata alla Commissione di cui all'articolo 9, comma 3, della legge 6 luglio 2012, n. 96, denominata di seguito «Commissione». La Commissione vigila sulla regolarità delle procedure e sul rispetto delle presenti norme, potendo chiedere chiarimenti ai partiti o ai gruppi politici organizzati e segnalando eventuali violazioni all'autorità giudiziaria o all'Ufficio elettorale centrale nazionale di cui all'articolo 12. La Commissione, in ciascuna regione, opera mediante l'assistenza degli Uffici centrali circoscrizionali di cui all'articolo 13;

c) l'elettorato attivo è riconosciuto agli iscritti ai partiti o ai gruppi politici organizzati aventi l'elettorato attivo di cui all'articolo 5, comma 1, e, a discrezione di questi, anche agli iscritti in un apposito registro tenuto dai medesimi partiti o gruppi politici. A tale registro possono iscriversi, fino al giorno precedente alla consultazione, gli elettori di cui all'articolo 5, comma 1, che intendano partecipare alle elezioni primarie, previa sottoscrizione di una dichiarazione di adesione ad una carta di principi che ciascun partito o gruppo politico ha cura di presentare, entro 3 giorni dalla pubblicazione del decreto che fissa la data delle elezioni primarie, alla Commissione. I partiti o i gruppi politici organizzati possono dotarsi della carta di principi anche in precedenza alla convocazione delle elezioni pri-

marie, comunicandola alla Commissione; in tal caso essi hanno titolo a comunicare l'adozione di una nuova carta o di modifiche alla stessa entro il termine di cui al secondo periodo. Ogni elettore può partecipare alle elezioni primarie di un solo partito o gruppo politico organizzato; se tale obbligo è violato, il voto è nullo e all'elettore è applicata una sanzione amministrativa da cinquecento a millecinquecento euro;

d) i candidati che partecipano alle elezioni primarie devono essere in possesso del requisito di elettorato passivo previsto dall'articolo 6, comma 1.

5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle elezioni primarie promosse da partiti o gruppi politici organizzati che intendano presentare coalizioni di liste».

Conseguentemente:

al comma 16, lettera *a)*, capoverso:

al numero 3), lettera *a)* sostituire la parola: «plurinominali» con la seguente: «uninominali» al numero 3), lettera *b)*, sostituire la parola: «plurinominali» con la seguente: «uninominali», al numero 6), sostituire la parola: «plurinominale» con la seguente: «uninominale»;

al numero 9-*bis*):

alinea, sostituire la parola: «plurinominali» con la seguente: «uninominali», lettera *f)*, sopprimere il secondo periodo.

sopprimere la lettera *g)*;

alla lettera *e)*, capoverso, comma 6), sostituire le parole: nei collegi plurinominali della con la seguente: nella.

dopo il comma 16 aggiungere i seguenti:

16-*bis*. – 1. All'articolo 58, comma 2, primo periodo, sono aggiunte in fine le seguenti parole: «ovvero sul nome del relativo candidato nel collegio uninominale ovvero su entrambi».

16-*ter*. – 1. All'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 le parole: «secondo l'ordine di presentazione» sono sostituite dalle parole: «sulla base dei migliori risultati ottenuti, in termini percentuali, dalla lista in ciascun collegio uninominale della circoscrizione»;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«Se ad una lista spettano più seggi di quanti sono i suoi componenti, restano eletti tutti i candidati della lista, e si procede ad un nuovo riparto dei seggi nei riguardi delle altre liste della medesima coalizione ammesse al riparto dei seggi sulla base di un secondo quoziente ottenuto dividendo il totale dei voti validi attribuiti alle liste per il numero dei seggi che sono rimasti da assegnare. Si effettua poi la attribuzione dei seggi tra le varie liste seguendo le norme di cui all'articolo 83»;

c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«Qualora la lista di cui al comma 1 non sia collegata in alcuna coalizione ovvero qualora al termine delle operazioni di cui al comma 2 residuino ancora seggi da assegnare, si procede ai sensi del comma 2 nei confronti di tutte le altre liste ammesse al riparto dei seggi».

16-*quater*. — All'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«Il seggio che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, è attribuito, nell'ambito della medesima circoscrizione, al candidato che nella lista ha ottenuto il miglior risultato in un collegio uninominale diverso da quello il cui seggio è rimasto vacante».

sostituire la tabella «A» allegata alla presente legge con quelle di cui all'allegato unico della legge 4 agosto 1993, n. 277; dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 3. — (*Norma di delega per l'individuazione dei collegi uninominali*). —1. Il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, un decreto legislativo per la determinazione dei collegi uninominali di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) i collegi sono costituiti garantendo la coerenza del relativo bacino territoriale e di norma la sua omogeneità economico-sociale e le sue caratteristiche storico-culturali; essi hanno un territorio continuo salvo il caso in cui il territorio comprenda porzioni insulari. I collegi non possono includere il territorio di comuni appartenenti a province diverse, né dividere il territorio comunale, salvo il caso dei comuni che, per le loro dimensioni demografiche, comprendano all'intero più collegi. In quest'ultimo caso, ove possibile, il comunale, deve essere suddiviso in collegi formati nell'ambito del comunale, medesimo o, se istituita, della medesima città metropolitana. Nelle zone in cui siano presenti minoranze linguistiche riconosciute, la delimitazione dei collegi, anche in deroga ai principi ed ai criteri indicati nella presente lettera, deve tener conto dell'esigenza di agevolare la loro inclusione nel minor numero possibile di collegi;

b) la popolazione di ciascun collegio può scostarsi dalla media della popolazione dei collegi della circoscrizione non oltre il 10 per cento, in eccesso o in difetto. Tale media si ottiene dividendo la cifra della popolazione della circoscrizione, quale risulta dall'ultimo censimento generale, per il numero dei collegi uninominali compresi nella circoscrizione. Allo scopo di dare attuazione a quanto previsto nella lettera a) per le zone in cui siano presenti minoranze linguistiche riconosciute, gli scarti dalla media circoscrizionale della popolazione sono giustificati non oltre il limite del 15 per cento, in eccesso o in difetto.

2. Il Governo predispose lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 sulla base delle indicazioni formulate, entro trenta giorni dal suo insediamento, da una commissione, la quale è nominata, sentita la Conferenza dei Presidenti di Gruppo, dal Presidente della Camera dei deputati ed è composta dal presidente dell'Istituto nazionale di statistica, che la presiede, e da dieci docenti universitari o altri esperti in materie attinenti ai compiti che la Commissione è chiamata a svolgere.

3. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1, corredato dai pareri espressi, entro quindici giorni dall'invio, dai consigli regionali e da quelli delle province autonome di Trento e di Bolzano sulle indicazioni della Commissione di esperti, prima della sua approvazione da parte del Consiglio dei ministri, è trasmesso alle Camere, ai fini dell'espressione del parere da parte delle Commissioni permanenti competenti per materia; laddove lo schema si discosti dalle proposte della Commissione di esperti il Governo deve indicarne i motivi alle Camere; il parere va espresso entro venti giorni dalla ricezione dello schema. Qualora il decreto non fosse conforme al parere parlamentare, il Governo contemporaneamente alla pubblicazione del decreto, deve inviare al Parlamento una relazione contenente adeguata motivazione.

4. Si prescinde dai pareri di cui al comma 3 qualora gli stessi non siano espressi entro i termini assegnati.

5. All'inizio di ogni legislatura il Presidente della Camera dei deputati provvede alla nomina della Commissione per la verifica e la revisione dei collegi elettorali, composta a norma del comma 2. Dopo ogni censimento generale, e ogni qualvolta ne avverta la necessità, la Commissione formula le indicazioni per la revisione dei collegi, secondo i criteri di cui al presente articolo, e ne riferisce al Presidente della Camera dei deputati. Alla revisione delle circoscrizioni e dei collegi elettorali in Italia e all'estero si procede altresì, con norme di legge, nel caso di modifica costituzionale avente ad oggetto il numero dei parlamentari o in conseguenza di nuova disciplina sull'esercizio del voto da parte degli italiani all'estero».

1.9258

MINZOLINI, BONFRISCO

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Dopo l'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, è aggiunto il seguente:

"Art. 10-bis. - (*Elezioni primarie*). – 1. I partiti o i gruppi politici organizzati che intendano presentare liste di candidati per l'elezione della Camera dei deputati organizzano elezioni primarie per la selezione dei candidati ai sensi delle seguenti disposizioni, che costituiscono norme generali cui gli statuti dei partiti o dei gruppi politici organizzati devono attenersi ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera l) del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149.

2. Le elezioni primarie si svolgono in una domenica compresa tra il novantesimo e il sessantesimo giorno antecedente alla data nella quale ha termine la legislatura e stabilita da un decreto del Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei ministri.

3. In caso di scioglimento anticipato della Camera dei deputati e sempre che le elezioni primarie non si siano già svolte nei termini del precedente comma, queste si svolgono la seconda domenica successiva alla data di pubblicazione del decreto che dispone lo scioglimento. In tal caso il decreto di convocazione dei comizi di cui all'articolo 11 è emanato e pubblicato unitamente a quello di scioglimento e, fermo quanto disposto dal comma 2 dell'articolo 11, il termine di cui al comma 3 della medesima disposizione è aumentato di un numero di giorni pari a quelli intercorrenti tra la data di pubblicazione del decreto e quella di svolgimento delle elezioni primarie.

4. Le elezioni primarie sono organizzate in autonomia da ciascun partito o gruppo politico organizzato nel rispetto dei seguenti principi:

a) attraverso le elezioni primarie sono selezionati almeno tre quarti dei candidati in ogni circoscrizione di cui alla tabella «A» allegata al presente Testo unico, con arrotondamento all'unità superiore;

b) la regolarità delle procedure è assicurata, eventualmente anche mediante un organo interno di garanzia, dai partiti o dai gruppi politici organizzati, i quali tengono traccia di tutte le operazioni e, al termine delle stesse, inviano una relazione dettagliata alla Commissione di cui all'articolo 9, comma 3, della legge 6 luglio 2012, n. 96, denominata di seguito "Commissione". La Commissione vigila sulla regolarità delle procedure e sul rispetto delle presenti norme, potendo chiedere chiarimenti ai partiti o ai gruppi politici organizzati e segnalando eventuali violazioni all'autorità giudiziaria o all'Ufficio elettorale centrale nazionale di cui all'articolo 12. La Commissione, in ciascuna, regione, opera mediante l'assistenza degli Uffici centrali circoscrizionali di cui all'articolo 13;

c) l'elettorato attivo è riconosciuto agli iscritti ai partiti o ai gruppi politici organizzati aventi l'elettorato attivo di cui all'articolo 5, comma 1, e, a discrezione di questi, anche agli iscritti in un apposito registro tenuto dai medesimi partiti o gruppi politici. A tale registro possono iscriversi, fino al giorno precedente alla consultazione, gli elettori di cui all'articolo 5, comma 1, che intendano partecipare alle elezioni primarie, previa sottoscrizione di una dichiarazione di adesione ad una carta di principi che ciascun partito o gruppo politico ha cura di presentare, entro 3 giorni dalla pubblicazione del decreto che fissa la data delle elezioni primarie, alla Commissione. I partiti o i gruppi politici organizzati possono dotarsi della carta di principi anche in precedenza alla convocazione delle elezioni primarie, comunicandola alla Commissione; in tal caso essi hanno titolo a comunicare l'adozione di una nuova carta o di modifiche alla stessa entro il termine di cui al secondo periodo. Ogni elettore può partecipare alle elezioni primarie di un solo partito o gruppo politico organizzato; se tale obbligo è violato, il voto è nullo e all'elettore è applicata una sanzione amministrativa da cinquecento a millecinquecento euro;

d) i candidati che partecipano alle elezioni primarie devono essere in possesso del requisito di elettorato passivo previsto dall'articolo 6, comma 1.

5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle elezioni primarie promosse da partiti o gruppi politici organizzati che intendano presentare coalizioni di liste».

Conseguentemente:

al comma 16, lettera *a)*, capoverso:

al numero 3), lettera *a)* sostituire la parola: plurinomiali con la seguente: uninomiali. al numero 3), lettera *b)*, sostituire la parola: plurinomiali con la seguente: uninomiali; al numero 6), sostituire la parola plurinominale con la seguente: uninominale;

al numero 9-*bis*):

alinea, sostituire la parola: «plurinomiali» con la seguente: «uninomiali; lettera *f)*, sopprimere il secondo periodo»;

sopprimere la lettera *g)*;

alla lettera *e)*, capoverso, comma 6), sostituire le parole: «nei collegi plurinomiali della» con la seguente: «nella». dopo il comma 16 aggiungere i seguenti:

16-*bis*. -1. All'articolo 58, comma 2, primo periodo, sono aggiunte in fine le seguenti parole: «ovvero sul nome del relativo candidato nel collegio uninominale ovvero su entrambi».

16-*ter*. -1. All'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 le parole: «secondo l'ordine di presentazione» sono sostituite dalle parole: «sulla base dei migliori risultati ottenuti, in termini percentuali, dalla lista in ciascun collegio uninominale della circoscrizione»;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«Se ad una lista spettano più seggi di quanti sono i suoi componenti, restano eletti tutti i candidati della lista, e si procede ad un nuovo riparto dei seggi nei riguardi delle altre liste della medesima coalizione ammesse al riparto dei seggi sulla base di un secondo quoziente ottenuto dividendo il totale dei voti validi attribuiti alle liste per il numero dei seggi che sono rimasti da assegnare. Si effettua poi la attribuzione dei seggi tra le varie liste seguendo le norme di cui all'articolo 83»;

c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«Qualora la lista di cui al comma 1 non sia collegata in alcuna coalizione ovvero qualora al termine delle operazioni di cui al comma 2 residuino ancora seggi da assegnare, si procede ai sensi del comma 2 nei confronti di tutte le altre liste ammesse al riparto dei seggi».

16-*quater*. - All'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«Il seggio che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, è attribuito, nell'ambito della medesima circoscrizione, al candidato che nella lista ha ottenuto il miglior risultato in un collegio uninominale diverso da quello il cui seggio è rimasto vacante».

sostituire la tabella «A» allegata alla presente legge con quelle di cui all'allegato unico della legge 4 agosto 1993, n. 277; dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 3. — (Norma di delega per l'individuazione dei collegi uninominali). —1. Il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, un decreto legislativo per la determinazione dei collegi uninominali di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) i collegi sono costituiti garantendo la coerenza del relativo bacino territoriale e di norma la sua omogeneità economico-sociale e le sue caratteristiche storico-culturali; essi hanno un territorio continuo salvo il caso in cui il territorio comprenda porzioni insulari. I collegi non possono includere il territorio di comuni appartenenti a province diverse, né dividere il territorio comunale, salvo il caso dei comuni che, per le loro dimensioni demografiche, comprendano alloro interno più collegi. In quest'ultimo caso, ove possibile, il comune deve essere suddiviso in collegi formati nell'ambito del comune medesimo o, se istituita, della medesima città metropolitana. Nelle zone in cui siano presenti minoranze linguistiche riconosciute, la delimitazione dei collegi, anche in deroga ai principi ed ai criteri indicati nella presente lettera, deve tener conto dell'esigenza di agevolare la loro inclusione nel minor numero possibile di collegi;

b) la popolazione di ciascun collegio può scostarsi dalla media della popolazione dei collegi della circoscrizione non oltre il 10 per cento, in eccesso o in difetto. Tale media si ottiene dividendo la cifra della popolazione della circoscrizione, quale risulta dall'ultimo censimento generale, per il numero dei collegi uninominali compresi nella circoscrizione. Allo scopo di dare attuazione a quanto previsto nella lettera *a)* per le zone in cui siano presenti minoranze linguistiche riconosciute, gli scarti dalla media circoscrizionale della popolazione sono giustificati non oltre il limite del 15 per cento, in eccesso o in difetto.

2. Il Governo predisporre lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 sulla base delle indicazioni formulate, entro trenta giorni dal suo insediamento, da una Commissione, la quale è nominata, sentita la Conferenza dei Presidenti di Gruppo, dal Presidente della Camera dei deputati ed è composta dal presidente dell'Istituto nazionale di statistica, che la presiede, e da dieci docenti universitari o altri esperti in materie attinenti ai compiti che la Commissione è chiamata a svolgere.

3. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1, corredato dai pareri espressi, entro quindici giorni dall'invio, dai consigli regionali e da quelli delle province autonome di Trento e di Bolzano sulle indicazioni

della Commissione di esperti, prima della sua approvazione da parte del Consiglio dei ministri, è trasmesso alle Camere, ai fini dell'espressione del parere da parte delle Commissioni permanenti competenti per materia; laddove lo schema si discosti dalle proposte della Commissione di esperti il Governo deve indicarne i motivi alle Camere; il parere va espresso entro venti giorni dalla ricezione dello schema. Qualora il decreto non fosse conforme al parere parlamentare, il Governo contemporaneamente alla pubblicazione del decreto, deve inviare al Parlamento una relazione contenente adeguata motivazione.

4. Si prescinde dai pareri di cui al comma 3 qualora gli stessi non siano espressi entro i termini assegnati.

5. All'inizio di ogni legislatura il Presidente della Camera dei deputati provvede alla nomina della Commissione per la verifica e la revisione dei collegi elettorali, composta a norma del comma 2. Dopo ogni censimento generale, e ogni qualvolta ne avverta la necessità, la Commissione formula le indicazioni per la revisione dei collegi, secondo i criteri di cui al presente articolo, e ne riferisce al Presidente della Camera dei deputati. Alla revisione delle circoscrizioni e dei collegi elettorali in Italia e all'estero si procede altresì, con norme di legge, nel caso di modifica costituzionale avente ad oggetto il numero dei parlamentari o in conseguenza di nuova disciplina sull'esercizio del voto da parte degli italiani all'estero».

1.9259

MINZOLINI, D'AMBROSIO LETTIERI

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Dopo l'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, è aggiunto il seguente:

«Art. 10-bis. – (*Elezioni primarie*). – 1. I partiti o i gruppi politici organizzati che intendano presentare liste di candidati per l'elezione della Camera dei deputati organizzano elezioni primarie per la selezione dei candidati ai sensi delle seguenti disposizioni, che costituiscono norme generali cui gli statuti dei partiti o dei gruppi politici organizzati devono attenersi ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera 1) del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149.

2. Le elezioni primarie si svolgono in una domenica compresa tra il novantesimo e il sessantesimo giorno antecedente alla data nella quale ha termine la legislatura e stabilita da un decreto del Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei ministri.

3. In caso di scioglimento anticipato della Camera dei deputati e sempre che le elezioni primarie non si siano già svolte nei termini del precedente comma, queste si svolgono la seconda domenica successiva alla data di pubblicazione del decreto che dispone lo scioglimento. In tal caso il decreto di convocazione dei comizi di cui all'articolo 11 è emanato e pubblicato unitamente a quello di scioglimento e, fermo quanto disposto dal

comma 2 dell'articolo 11, il termine di cui al comma 3 della medesima disposizione è aumentato di un numero di giorni pari a quelli intercorrenti tra la data di pubblicazione del decreto e quella di svolgimento delle elezioni primarie.

4. Le elezioni primarie sono organizzate in autonomia da ciascun partito o gruppo politico organizzato nel rispetto dei seguenti principi:

a) attraverso le elezioni primarie sono selezionati almeno tre quarti dei candidati in ogni circoscrizione di cui alla tabella «A» allegata al presente Testo unico, con arrotondamento all'unità superiore;

b) la regolarità delle procedure è assicurata, eventualmente anche mediante un organo interno di garanzia, dai partiti o dai gruppi politici organizzati, i quali tengono traccia di tutte le operazioni e, al termine delle stesse, inviano una relazione dettagliata alla Commissione di cui all'articolo 9, comma 3, della legge 6 luglio 2012, n. 96, denominata di seguito "Commissione". La Commissione vigila sulla regolarità delle procedure e sul rispetto delle presenti norme, potendo chiedere chiarimenti ai partiti o ai gruppi politici organizzati e segnalando eventuali violazioni all'autorità giudiziaria o all'Ufficio elettorale centrale nazionale di cui all'articolo 12. La Commissione, in ciascuna regione, opera mediante l'assistenza degli Uffici centrali circoscrizionali di cui all'articolo 13;

c) l'elettorato attivo è riconosciuto agli iscritti ai partiti o ai gruppi politici organizzati aventi l'elettorato attivo di cui all'articolo 5, comma 1, e, a discrezione di questi, anche agli iscritti in un apposito registro tenuto dai medesimi partiti o gruppi politici. A tale registro possono iscriversi, fino al giorno precedente alla consultazione, gli elettori di cui all'articolo 5, comma 1, che intendano partecipare alle elezioni primarie, previa sottoscrizione di una dichiarazione di adesione ad una carta di principi che ciascun partito o gruppo politico ha cura di presentare, entro 3 giorni dalla pubblicazione del decreto che fissa la data delle elezioni primarie, alla Commissione. I partiti o i gruppi politici organizzati possono dotarsi della carta di principi anche in precedenza alla convocazione delle elezioni primarie, comunicandola alla Commissione; in tal caso essi hanno titolo a comunicare l'adozione di una nuova carta o di modifiche alla stessa entro il termine di cui al secondo periodo. Ogni elettore può partecipare alle elezioni primarie di un solo partito o gruppo politico organizzato; se tale obbligo è violato, il voto è nullo e all'elettore è applicata una sanzione amministrativa da cinquecento a millecinquecento euro;

d) i candidati che partecipano alle elezioni primarie devono essere in possesso del requisito di elettorato passivo previsto dall'articolo 6, comma 1.

5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle elezioni primarie promosse da partiti o gruppi politici organizzati che intendano presentare coalizioni di liste».

Conseguentemente:

al comma 16, lettera a), capoverso:

al numero 3), lettera *a*) sostituire la parola: plurinominali con la seguente: uninominali. al numero 3), lettera *b*), sostituire la parola: plurinominali con la seguente: uninominali; al numero 6), sostituire la parola plurinominale con la seguente: uninominale;

al numero *9-bis*):

alinea, sostituire la parola: plurinominali con la seguente: uninominali; lettera *f*), sopprimere il secondo periodo;

sopprimere la lettera *g*);

alla lettera *e*), capoverso, comma 6), sostituire le parole: «nei collegi plurinominali della» con la seguente: «nella».

dopo il comma 16 aggiungere i seguenti:

16-bis. – 1. All'articolo 58, comma 2, primo periodo, sono aggiunte in fine le seguenti parole: «ovvero sul nome del relativo candidato nel collegio uninominale ovvero su entrambi».

16-ter. – 1. All'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 le parole: «secondo l'ordine di presentazione» sono sostituite dalle parole: «sulla base dei migliori risultati ottenuti, in termini percentuali, dalla lista in ciascun collegio uninominale della circoscrizione»;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«Se ad una lista spettano più seggi di quanti sono i suoi componenti, restano eletti tutti i candidati della lista, e si procede ad un nuovo riparto dei seggi nei riguardi delle altre liste della medesima coalizione ammesse al riparto dei seggi sulla base di un secondo quoziente ottenuto dividendo il totale dei voti validi attribuiti alle liste per il numero dei seggi che sono rimasti da assegnare. Si effettua poi la attribuzione dei seggi tra le varie liste seguendo le norme di cui all'articolo 83»;

c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«Qualora la lista di cui al comma 1 non sia collegata in alcuna coalizione ovvero qualora al termine delle operazioni di cui al comma 2 residuino ancora seggi da assegnare, si procede ai sensi del comma 2 nei confronti di tutte le .. altre liste ammesse al riparto dei seggi».

16-quater. – All'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«Il seggio che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, è attribuito, nell'ambito della medesima circoscrizione, al candidato che nella lista ha ottenuto il miglior risultato in un collegio uninominale diverso da quello il cui seggio è rimasto vacante».

sostituire la tabella «A» allegata alla presente legge con quelle di cui all'allegato unico della legge 4 agosto 1993, n. 277; dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 3. – (*Norma di delega per l'individuazione dei collegi uninominali*). – 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di

entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, un decreto legislativo per la determinazione dei collegio uninominali di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) i collegi sono costituiti garantendo la coerenza del relativo bacino territoriale e di norma la sua omogeneità economico-sociale e le sue caratteristiche storico-culturali; essi hanno un territorio continuo salvo il caso in cui il territorio comprenda porzioni insulari. I collegi non possono includere il territorio di comuni appartenenti a province diverse, né dividere il territorio comunale, salvo il caso dei comuni che, per le loro dimensioni demografiche, comprendano all'oro interno più collegi. In quest'ultimo caso, ove possibile, il comune deve essere suddiviso in collegi formati nell'ambito del comune medesimo o, se istituita, della medesima città metropolitana. Nelle zone in cui siano presenti minoranze linguistiche riconosciute, la delimitazione dei collegi, anche in deroga ai principi ed ai criteri indicati nella presente lettera, deve tener conto dell'esigenza di agevolare la loro inclusione nel minor numero possibile di collegi;

b) la popolazione di ciascun collegio può scostarsi dalla media della popolazione dei collegi della circoscrizione non oltre il 10 per cento, in eccesso o in difetto. Tale media si ottiene dividendo la cifra della popolazione della circoscrizione, quale risulta dall'ultimo censimento generale, per il numero dei collegi uninominali compresi nella circoscrizione. Allo scopo di dare attuazione a quanto previsto nella lettera *a)* per le zone in cui siano presenti minoranze linguistiche riconosciute, gli scarti dalla media circoscrizionale della popolazione sono giustificati non oltre il limite del 15 per cento, in eccesso o in difetto.

2. Il Governo predisporre lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 sulla base delle indicazioni formulate, entro trenta giorni dal suo insediamento, da una Commissione, la quale è nominata, sentita la Conferenza dei Presidenti di Gruppo, dal Presidente della Camera dei deputati ed è composta dal presidente dell'Istituto nazionale di statistica, che la presiede, e da dieci docenti universitari o altri esperti in materie attinenti ai compiti che la Commissione è chiamata a svolgere.

3. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1, corredato dai pareri espressi, entro quindici giorni dall'invio, dai consigli regionali e da quelli delle province autonome di Trento e di Bolzano sulle indicazioni della Commissione di esperti, prima della sua approvazione da parte del Consiglio dei ministri, è trasmesso alle Camere, ai fini dell'espressione del parere da parte delle Commissioni permanenti competenti per materia; laddove lo schema si discosti dalle proposte della Commissione di esperti il Governo deve indicarne i motivi alle Camere; il parere va espresso entro venti giorni dalla ricezione dello schema. Qualora il decreto non fosse conforme al parere parlamentare, il Governo contemporaneamente alla pubblicazione del decreto, deve inviare al Parlamento una relazione contenente adeguata motivazione.

4. Si prescinde dai pareri di cui al comma 3 qualora gli stessi non siano espressi entro i termini assegnati.

5. All'inizio di ogni legislatura il Presidente della Camera dei deputati provvede alla nomina della Commissione per la verifica e la revisione dei collegi elettorali, composta a norma del comma 2. Dopo ogni censimento generale, e ogni qualvolta ne avverta la necessità, la Commissione formula le indicazioni per la revisione dei collegi, secondo i criteri di cui al presente articolo, e ne riferisce al Presidente della Camera dei deputati. Alla revisione delle circoscrizioni e dei collegi elettorali in Italia e all'estero si procede altresì, con norme di legge, nel caso di modifica costituzionale avente ad oggetto il numero dei parlamentari o in conseguenza di nuova disciplina sull'esercizio del voto da parte degli italiani all'estero».

1.9260

MINZOLINI, ZIZZA

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Dopo l'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, è aggiunto il seguente:

"Art. 10-bis. - (*Elezioni primarie*) – 1. I partiti o i gruppi politici organizzati che intendano presentare liste di candidati per l'elezione della Camera dei deputati organizzano elezioni primarie per la selezione dei candidati ai sensi delle seguenti disposizioni, che costituiscono norme generali cui gli statuti dei partiti o dei gruppi politici organizzati devono attenersi ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera l) del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149.

2. Le elezioni primarie si svolgono in una domenica compresa tra il novantesimo e il sessantesimo giorno antecedente alla data nella quale ha termine la legislatura e stabilita da un decreto del Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei ministri.

3. In caso di scioglimento anticipato della Camera dei deputati e sempre che le elezioni primarie non si siano già svolte nei termini del precedente comma, queste si svolgono la seconda domenica successiva alla data di pubblicazione del decreto che dispone lo scioglimento. In tal caso il decreto di convocazione dei comizi di cui all'articolo 11 è emanato e pubblicato unitamente a quello di scioglimento e, fermo quanto disposto dal comma 2 dell'articolo 11, il termine di cui al comma 3 della medesima disposizione è aumentato di un numero di giorni pari a quelli intercorrenti tra la data di pubblicazione del decreto e quella di svolgimento delle elezioni primarie.

4. Le elezioni primarie sono organizzate in autonomia da ciascun partito o gruppo politico organizzato nel rispetto dei seguenti principi:

a) attraverso le elezioni primarie sono selezionati almeno tre quarti dei candidati in ogni circoscrizione di cui alla tabella «A» allegata al presente Testo unico, con arrotondamento all'unità superiore;

b) la regolarità delle procedure è assicurata, eventualmente anche mediante un organo interno di garanzia, dai partiti o dai gruppi politici organizzati, i quali tengono traccia di tutte le operazioni e, al termine delle stesse, inviano una relazione dettagliata alla Commissione di cui all'articolo 9, comma 3, della legge 6 luglio 2012, n. 96, denominata di seguito 'Commissione'. La Commissione vigila sulla regolarità delle procedure e sul rispetto delle presenti norme, potendo chiedere chiarimenti ai partiti o ai gruppi politici organizzati e segnalando eventuali violazioni all'autorità giudiziaria o all'Ufficio elettorale centrale nazionale di cui all'articolo 12. La Commissione, in ciascuna regione, opera mediante l'assistenza degli Uffici centrali circoscrizionali di cui all'articolo 13;

c) l'elettorato attivo è riconosciuto agli iscritti ai partiti o ai gruppi politici organizzati aventi l'elettorato attivo di cui all'articolo 5, comma 1, e, a discrezione di questi, anche agli iscritti in un apposito registro tenuto dai medesimi partiti o gruppi politici. A tale registro possono iscriversi, fino al giorno precedente alla consultazione, gli elettori di cui all'articolo 5, comma 1, che intendano partecipare alle elezioni primarie, previa sottoscrizione di una dichiarazione di adesione ad una carta di principi che ciascun partito o gruppo politico ha cura di presentare, entro 3 giorni dalla pubblicazione del decreto che fissa la data delle elezioni primarie, alla Commissione. I partiti o i gruppi politici organizzati possono dotarsi della carta di principi anche in precedenza alla convocazione delle elezioni primarie, comunicandola alla Commissione; in tal caso essi hanno titolo a comunicare l'adozione di una nuova carta o di modifiche alla stessa entro il termine di cui al secondo periodo. Ogni elettore può partecipare alle elezioni primarie di un solo partito o gruppo politico organizzato; se tale obbligo è violato, il voto è nullo e all'elettore è applicata una sanzione amministrativa da cinquecento a millecinquecento euro;

d) i candidati che partecipano alle elezioni primarie devono essere in possesso del requisito di elettorato passivo previsto dall'articolo 6, comma 1.

5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle elezioni primarie promosse da partiti o gruppi politici organizzati che intendano presentare coalizioni di liste»»».

Conseguentemente, al comma 16, lettera a), capoverso:

al numero 3), lettera a) sostituire la parola: «plurinominali» con la seguente: «uninominali»;

al numero 3), lettera b), sostituire la parola: «plurinominali» con la seguente: «uninominali»;

al numero 6), sostituire la parola: «plurinominale» con la seguente: «uninominale»;

al numero 9-bis):

alinea, sostituire la parola: «plurinominali» con la seguente: «uninominali»;

lettera f), sopprimere il secondo periodo;

*sopprimere la lettera g);
alla lettera e), capoverso, comma 6), sostituire le parole: «nei collegi plurinominali della» con la seguente: «nella»;*

dopo il comma 16 aggiungere i seguenti:

«16-bis. – 1. All'articolo 58, comma 2, primo periodo, sono aggiunte in fine le seguenti parole: "ovvero sul nome del relativo candidato nel collegio uninominale ovvero su entrambi".

16-ter. – 1. All'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 le parole: "secondo l'ordine di presentazione" sono sostituite dalle parole: "sulla base dei migliori risultati ottenuti, in termini percentuali, dalla lista in ciascun collegio uninominale della circoscrizione";

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"Se ad una lista spettano più seggi di quanti sono i suoi componenti, restano eletti tutti i candidati della lista, e si procede ad un nuovo riparto dei seggi nei riguardi delle altre liste della medesima coalizione ammesse al riparto dei seggi sulla base di un secondo quoziente ottenuto dividendo il totale dei voti validi attribuiti alle liste per il numero dei seggi che sono rimasti da assegnare. Si effettua poi la attribuzione dei seggi tra le varie liste seguendo le norme di cui all'articolo 83";

c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"Qualora la lista di cui al comma 1 non sia collegata in alcuna coalizione ovvero qualora al termine delle operazioni di cui al comma 2 residuo ancora seggi da assegnare, si procede ai sensi del comma 2 nei confronti di tutte le altre liste ammesse al riparto dei seggi".

16-quater. – All'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"Il seggio che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, è attribuito, nell'ambito della medesima circoscrizione, al candidato che nella lista ha ottenuto il miglior risultato in un collegio uninominale diverso da quello il cui seggio è rimasto vacante".

sostituire la tabella "A" allegata alla presente legge con quelle di cui all'allegato unico della legge 4 agosto 1993, n. 277;

dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

"Art. 3. - (Norma di delega per l'individuazione dei collegi uninominali). – 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, un decreto legislativo per la determinazione dei collegi uninominali di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) i collegi sono costituiti garantendo la coerenza del relativo bacino territoriale e di norma la sua omogeneità economico-sociale e le sue caratteristiche storico-culturali; essi hanno un territorio continuo salvo il caso in cui il territorio comprenda porzioni insulari. I collegi non possono includere il territorio di comuni appartenenti a province diverse, né dividere il territorio comunale, salvo il caso dei comuni che, per le loro dimensioni demografiche, comprendano alloro interno più collegi. In quest'ultimo caso, ove possibile, il comune deve essere suddiviso in collegi formati nell'ambito del comune medesimo o, se istituita, della medesima città metropolitana. Nelle zone in cui siano presenti minoranze linguistiche riconosciute, la delimitazione dei collegi, anche in deroga ai principi ed ai criteri indicati nella presente lettera, deve tener conto dell'esigenza di agevolare la loro inclusione nel minor numero possibile di collegi;

b) la popolazione di ciascun collegio può scostarsi dalla media della popolazione dei collegi della circoscrizione non oltre il 10 per cento, in eccesso o in difetto. Tale media si ottiene dividendo la cifra della popolazione della circoscrizione, quale risulta dall'ultimo censimento generale, per il numero dei collegi uninominali compresi nella circoscrizione. Allo scopo di dare attuazione a quanto previsto nella lettera *a)* per le zone in cui siano presenti minoranze linguistiche riconosciute, gli scarti dalla media circoscrizionale della popolazione sono giustificati non oltre il limite del 15 per cento, in eccesso o in difetto.

2. Il Governo predispose lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 sulla base delle indicazioni formulate, entro trenta giorni dal suo insediamento, da una Commissione, la quale è nominata, sentita la Conferenza dei Presidenti di Gruppo, dal Presidente della Camera dei deputati ed è composta dal presidente dell'Istituto nazionale di statistica, che la presiede, e da dieci docenti universitari o altri esperti in materie attinenti ai compiti che la Commissione è chiamata a svolgere.

3. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1, corredato dai pareri espressi, entro quindici giorni dall'invio, dai consigli regionali e da quelli delle province autonome di Trento e di Bolzano sulle indicazioni della Commissione di esperti, prima della sua approvazione da parte del Consiglio dei ministri, è trasmesso alle Camere, ai fini dell'espressione del parere da parte delle Commissioni permanenti competenti per materia; laddove lo schema si discosti dalle proposte della Commissione di esperti il Governo deve indicarne i motivi alle Camere; il parere va espresso entro venti giorni dalla ricezione dello schema. Qualora il decreto non fosse conforme al parere parlamentare, il Governo contemporaneamente alla pubblicazione del decreto, deve inviare al Parlamento una relazione contenente adeguata motivazione.

4. Si prescinde dai pareri di cui al comma 3 qualora gli stessi non siano espressi entro i termini assegnati.

5. All'inizio di ogni legislatura il Presidente della Camera dei deputati provvede alla nomina della Commissione per la verifica e la revisione dei collegi elettorali, composta a norma del comma 2. Dopo ogni censimento generale, e ogni qualvolta ne avverta la necessità, la Commissione formula le indicazioni per la revisione dei collegi, secondo i criteri di cui al

presente articolo, e ne riferisce al Presidente della Camera dei deputati. Alla revisione delle circoscrizioni e dei collegi elettorali in Italia e all'estero si procede altresì, con norme di legge, nel caso di modifica costituzionale avente ad oggetto il numero dei parlamentari o in conseguenza di nuova disciplina sull'esercizio del voto da parte degli italiani all'estero».

1.9261

MINZOLINI, ZIZZA

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Dopo l'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, è aggiunto il seguente:

"Art. 10-bis. - (*Elezioni primarie*) – 1. I partiti o i gruppi politici organizzati che intendano presentare liste di candidati per l'elezione della Camera dei deputati organizzano elezioni primarie per la selezione dei candidati ai sensi delle seguenti disposizioni, che costituiscono norme generali cui gli statuti dei partiti o dei gruppi politici organizzati devono attenersi ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera l) del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149.

2. Le elezioni primarie si svolgono in una domenica compresa tra il novantesimo e il sessantesimo giorno antecedente alla data nella quale ha termine la legislatura e stabilita da un decreto del Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei ministri.

3. In caso di scioglimento anticipato della Camera dei deputati e sempre che le elezioni primarie non si siano già svolte nei termini del precedente comma, queste si svolgono la seconda domenica successiva alla data di pubblicazione del decreto che dispone lo scioglimento. In tal caso il decreto di convocazione dei comizi di cui all'articolo 11 è emanato e pubblicato unitamente a quello di scioglimento e, fermo quanto disposto dal comma 2 dell'articolo 11, il termine di cui al comma 3 della medesima disposizione è aumentato di un numero di giorni pari a quelli intercorrenti tra la data di pubblicazione del decreto e quella di svolgimento delle elezioni primarie.

4. Le elezioni primarie sono organizzate in autonomia da ciascun partito o gruppo politico organizzato nel rispetto dei seguenti principi:

a) attraverso le elezioni primarie sono selezionati almeno tre quarti dei candidati in ogni circoscrizione di cui alla tabella «A» allegata al presente Testo unico, con arrotondamento all'unità superiore;

b) la regolarità delle procedure è assicurata, eventualmente anche mediante un organo interno di garanzia, dai partiti o dai gruppi politici organizzati, i quali tengono traccia di tutte le operazioni e, al termine delle stesse, inviano una relazione dettagliata alla Commissione di cui all'articolo 9, comma 3, della legge 6 luglio 2012, n. 96, denominata di seguito 'Commissione'. La Commissione vigila sulla regolarità delle procedure e sul rispetto delle presenti norme, potendo chiedere chiarimenti ai partiti o

ai gruppi politici organizzati e segnalando eventuali violazioni all'autorità giudiziaria o all'Ufficio elettorale centrale nazionale di cui all'articolo 12. La Commissione, in ciascuna regione, opera mediante l'assistenza degli Uffici centrali circoscrizionali di cui all'articolo 13;

c) l'elettorato attivo è riconosciuto agli iscritti ai partiti o ai gruppi politici organizzati aventi l'elettorato attivo di cui all'articolo 5, comma 1, e, a discrezione di questi, anche agli iscritti in un apposito registro tenuto dai medesimi partiti o gruppi politici. A tale registro possono iscriversi, fino al giorno precedente alla consultazione, gli elettori di cui all'articolo 5, comma 1, che intendano partecipare alle elezioni primarie, previa sottoscrizione di una dichiarazione di adesione ad una carta di principi che ciascun partito o gruppo politico ha cura di presentare, entro 3 giorni dalla pubblicazione del decreto che fissa la data delle elezioni primarie, alla Commissione. I partiti o i gruppi politici organizzati possono dotarsi della carta di principi anche in precedenza alla convocazione delle elezioni primarie, comunicandola alla Commissione; in tal caso essi hanno titolo a comunicare l'adozione di una nuova carta o di modifiche alla stessa entro il termine di cui al secondo periodo. Ogni elettore può partecipare alle elezioni primarie di un solo partito o gruppo politico organizzato; se tale obbligo è violato, il voto è nullo e all'elettore è applicata una sanzione amministrativa da cinquecento a millecinquecento euro;

d) i candidati che partecipano alle elezioni primarie devono essere in possesso del requisito di elettorato passivo previsto dall'articolo 6, comma 1.

5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle elezioni primarie promosse da partiti o gruppi politici organizzati che intendano presentare coalizioni di liste"».

Conseguentemente, al comma 16, lettera a), capoverso:

al numero 3), lettera a) sostituire la parola: «plurinominali» con la seguente: «uninominali»;

al numero 3), lettera b), sostituire la parola: «plurinominali» con la seguente: «uninominali»;

al numero 6), sostituire la parola: «plurinominale» con la seguente: «uninomiale»;

al numero 9-bis):

alinea, sostituire la parola: «plurinominali» con la seguente: «uninominali»;

lettera f), sopprimere il secondo periodo;

sopprimere la lettera g);

alla lettera e), capoverso, comma 6), sostituire le parole: «nei collegi plurinominali della» con la seguente: «nella»;

dopo il comma 16 aggiungere i seguenti:

«16-bis. – 1. All'articolo 58, comma 2, primo periodo, sono aggiunte in fine le seguenti parole: "ovvero sul nome del relativo candidato nel collegio uninominale ovvero su entrambi".

16-ter. – 1. All'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 le parole: "secondo l'ordine di presentazione" sono sostituite dalle parole: "sulla base dei migliori risultati ottenuti, in termini percentuali, dalla lista in ciascun collegio uninominale della circoscrizione";

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"Se ad una lista spettano più seggi di quanti sono i suoi componenti, restano eletti tutti i candidati della lista, e si procede ad un nuovo riparto dei seggi nei riguardi delle altre liste della medesima coalizione ammesse al riparto dei seggi sulla base di un secondo quoziente ottenuto dividendo il totale dei voti validi attribuiti alle liste per il numero dei seggi che sono rimasti da assegnare. Si effettua poi la attribuzione dei seggi tra le varie liste seguendo le norme di cui all'articolo 83";

c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"Qualora la lista di cui al comma 1 non sia collegata in alcuna coalizione ovvero qualora al termine delle operazioni di cui al comma 2 residuino ancora seggi da assegnare, si procede ai sensi del comma 2 nei confronti di tutte le altre liste ammesse al riparto dei seggi".

16-quater. – All'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"Il seggio che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, è attribuito, nell'ambito della medesima circoscrizione, al candidato che nella lista ha ottenuto il miglior risultato in un collegio uninominale diverso da quello il cui seggio è rimasto vacante".

sostituire la tabella "A" allegata alla presente legge con quelle di cui all'allegato unico della legge 4 agosto 1993, n. 277;

dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

"Art. 3. - (Norma di delegaper l'individuazione dei collegi uninominali). – 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, un decreto legislativo per la determinazione dei collegi uninominali di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sulla base dei seguenti principi e riteri direttivi:

a) i collegi sono costituiti garantendo la coerenza del relativo bacino territoriale e di norma la sua omogeneità economico-sociale e le sue caratteristiche storico-culturali; essi hanno un territorio continuo salvo il caso in cui il territorio comprenda porzioni insulari. I collegi non possono includere il territorio di comuni appartenenti a province diverse, né dividere il territorio comunale, salvo il caso dei comuni che, per le loro di-

mensioni demografiche, comprendano alloro interno più collegi. In quest'ultimo caso, ove possibile, il comune deve essere suddiviso in collegi formati nell'ambito del comune medesimo o, se istituita, della medesima città metropolitana. Nelle zone in cui siano presenti minoranze linguistiche riconosciute, la delimitazione dei collegi, anche in deroga ai principi ed ai criteri indicati nella presente lettera, deve tener conto dell'esigenza di agevolare la loro inclusione nel minor numero possibile di collegi;

b) la popolazione di ciascun collegio può scostarsi dalla media della popolazione dei collegi della circoscrizione non oltre il 10 per cento, in eccesso o in difetto. Tale media si ottiene dividendo la cifra della popolazione della circoscrizione, quale risulta dall'ultimo censimento generale, per il numero dei collegi uninominali compresi nella circoscrizione. Allo scopo di dare attuazione a quanto previsto nella lettera a) per le zone in cui siano presenti minoranze linguistiche riconosciute, gli scarti dalla media circoscrizionale della popolazione sono giustificati non oltre il limite del 15 per cento, in eccesso o in difetto.

2. Il Governo predispose lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 sulla base delle indicazioni formulate, entro trenta giorni dal suo insediamento, da una Commissione, la quale è nominata, sentita la Conferenza dei Presidenti di Gruppo, dal Presidente della Camera dei deputati ed è composta dal presidente dell'Istituto nazionale di statistica, che la presiede, e da dieci docenti universitari o altri esperti in materie attinenti ai compiti che la Commissione è chiamata a svolgere.

3. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1, corredato dai pareri espressi, entro quindici giorni dall'invio, dai consigli regionali e da quelli delle province autonome di Trento e di Bolzano sulle indicazioni della Commissione di esperti, prima della sua approvazione da parte del Consiglio dei ministri, è trasmesso alle Camere, ai fini dell'espressione del parere da parte delle Commissioni permanenti competenti per materia; laddove lo schema si discosti dalle proposte della Commissione di esperti il Governo deve indicarne i motivi alle Camere; il parere va espresso entro venti giorni dalla ricezione dello schema. Qualora il decreto non fosse conforme al parere parlamentare, il Governo contemporaneamente alla pubblicazione del decreto, deve inviare al Parlamento una relazione contenente adeguata motivazione.

4. Si prescinde dai pareri di cui al comma 3 qualora gli stessi non siano espressi entro i termini assegnati.

5. All'inizio di ogni legislatura il Presidente della Camera dei deputati provvede alla nomina della Commissione per la verifica e la revisione dei collegi elettorali, composta a norma del comma 2. Dopo ogni censimento generale, e ogni qualvolta ne avverta la necessità, la Commissione formula le indicazioni per la revisione dei collegi, secondo i criteri di cui al presente articolo, e ne riferisce al Presidente della Camera dei deputati. Alla revisione delle circoscrizioni e dei collegi elettorali in Italia e all'estero si procede altresì, con norme di legge, nel caso di modifica costituzionale avente ad oggetto il numero dei parlamentari o in conseguenza di nuova disciplina sull'esercizio del voto da parte degli italiani all'estero».

1.9263

CALDEROLI, BISINELLA

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-bis. All'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-bis. Non sono altresì eleggibili i titolari di una partecipazione di controllo del capitale sociale di una impresa concessionaria di beni o di servizi pubblici a livello quantomeno nazionale o di una impresa che controlla una impresa concessionaria di beni o di servizi pubblici a livello quantomeno nazionale o colui che in proprio esercita una impresa concessionaria di beni o di servizi pubblici a livello quantomeno nazionale. Non sono eleggibili i titolari di una partecipazione rilevante ai sensi dell'articolo 120 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in una impresa concessionaria di beni o di servizi pubblici a livello quantomeno nazionale o di una impresa che controlla una impresa concessionaria di beni o di servizi pubblici a livello quantomeno nazionale. Ai fini della disposizione di cui al presente comma è equiparata alla titolarità diretta la titolarità indiretta o la titolarità attribuita ad una società fiduciaria o ad un trust nonché il diritto di acquistare, a qualsiasi titolo, la titolarità anche tramite uno strumento finanziario, tipico o atipico, che incorpori o comunque attribuisca la titolarità della partecipazione o il diritto di acquistare la partecipazione. Dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, se le situazioni giuridiche non sussistono al momento dell'elezione, ma sopravvengono, opera l'immediata incompatibilità e la decadenza dall'ufficio"».

1.9265

CALDEROLI, BISINELLA

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. All'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2-bis. Ciascun elettore può esprimere nelle apposite righe stampate accanto al contrassegno della lista scelta ai fini dell'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale, uno o due voti di preferenza apponendo un segno sul nome di non più di due candidati. Nel caso di espressione di due preferenze esse devono riguardare candidati di sesso diverso della stessa lista, pena l'annullamento della seconda preferenza, nell'ordine di presentazione"».

1.9266

CALDEROLI, BISINELLA

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

«4-bis: All'articolo 7, settimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: "In caso di scioglimento della Camera dei deputati, che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni" sono sostituite dalle seguenti: "In caso di scioglimento anticipato della Camera dei deputati"».

1.9267

CALDEROLI, BISINELLA

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

«4-bis: all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, primo comma, dopo la lettera a) è inserita la seguente:

"a-bis) i componenti delle Giunte regionali;"».

1.9268

DE PETRIS

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-bis. all'articolo 6 sostituire le parole: "venticinquesimo anno" con le seguenti: "diciottesimo anno"».

1.9269

CALDEROLI, BISINELLA

Sopprimere i commi 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23

1.9270

CALDEROLI, BISINELLA

Sopprimere il comma 5.

1.9721

DE PETRIS

Sopprimere il comma 5.

1.9272

Giovanni MAURO, Mario MAURO, Mario FERRARA, MINZOLINI, ZIZZA, BONFRISCO, TARQUINIO, D'AMBROSIO LETTIERI, MILO, LIUZZI, IURLARO, PERRONE, PAGNONCELLI, ARACRI, Eva LONGO, RUVOLO, COMPAGNONE, FALANGA, SCAVONE D'ANNA, DI MAGGIO, NACCARATO, BARANI

Sopprimere il comma 5.

1.9273

CALDEROLI, BISINELLA

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Il comma 1 dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 e successive modificazioni è sostituito con il seguente:

"1. I comizi elettorali sono convocati con decreto del Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei Ministri. In esso è fissato:

a) la data della votazione, composta, dei giorni della domenica e del lunedì seguente; il decreto specifica gli orari di apertura dei seggi, su un arco non inferiore a quindici ore il primo giorno e non superiore a sette ore nel secondo giorno;

b) il giorno della votazione eventuale di ballottaggio, che cade nella seconda domenica successiva alla data di cui alla lettera a)».

1.9274

Giovanni MAURO, Mario MAURO, Mario FERRARA, MILO, SCAVONE, D'ANNA, MINZOLINI, RUVOLO, FALANGA, COMPAGNONE, Eva LONGO, PAGNONCELLI, ARACRI, PERRONE, TARQUINIO, BONFRISCO, ZIZZA, LIUZZI, IURLARO, NACCARATO, DI MAGGIO, BARANI

Al comma 5, sostituire la parola: «seconda» con la seguente: «quarta».

1.9275

Giovanni MAURO, Mario MAURO, Mario FERRARA, MILO, SCAVONE, D'ANNA, MINZOLINI, RUVOLO, FALANGA, COMPAGNONE, Eva LONGO, PAGNONCELLI, ARACRI, PERRONE, TARQUINIO, BONFRISCO, ZIZZA, LIUZZI, IURLARO, NACCARATO, DI MAGGIO, BARANI

Al comma 5, sostituire la parola: «seconda» con la seguente: «terza».

1.9276

CALDEROLI, BISINELLA

Al comma 5 sostituire le parole: «nella seconda domenica» con le seguenti: «nella domenica successiva».

1.9277

Giovanni MAURO, Mario MAURO, Mario FERRARA, MILO, SCAVONE, D'ANNA, MINZOLINI, RUVOLO, FALANGA, COMPAGNONE, Eva LONGO, PAGNONCELLI, ARACRI, PERRONE, TARQUINIO, BONFRISCO, ZIZZA, LIUZZI, IURLARO, NACCARATO, DI MAGGIO, BARANI

Al comma 5, sostituire la parola: «seconda» con la seguente: «prima».

1.9278

CALDEROLI, BISINELLA

Al comma 5, aggiungere, in fine il seguente, periodo: «L'esito del ballottaggio è ritenuto valido solo nel caso in cui abbia partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto».

1.9279

CALDEROLI, BISINELLA

Sopprimere i commi 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23.

1.9280

CALDEROLI, BISINELLA

Sopprimere i commi 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23.

1.12159

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sopprimere il comma 6.

1.9281

CALDEROLI, BISINELLA

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. L'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:

Art. 13. - 1. Presso il tribunale nella cui giurisdizione è situato il comune capoluogo del collegio è costituito, entro tre giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi, l'ufficio elettorale circondariale, composto da tre magistrati per ciascun collegio compreso nella sua giurisdizione e da un presidente scelto dal presidente della corte d'appello anche tra i magistrati della corte d'appello stessa o di altri tribunali della circoscrizione».

1.9282

DE PETRIS

Al comma 6, capoverso «Art. 13», comma 1, sopprimere le parole: «della Regione».

1.12160

BRUNO

Al comma 6, capoverso «Art. 13», comma 1, sostituire la parola: «regione» con la seguente: «circonscrizione».

Conseguentemente, sostituire la Tabella A, allegata alla presente legge, con la seguente:

CIRCOSCRIZIONE		(PROVINCE RICOMPRESSE)	Sede Ufficio centrale circoscrizionale
1	Piemonte 1	Torino	Torino
2	Piemonte 2	Vercelli, Novara, Cuneo, Asti, Alessandria, Biella, Verbano-Cusio-Ossola	Novara
3	Lombardia 1	Milano, Monza e Brianza	Milano
4	Lombardia 2	Varese, Como, Sondrio, Lecco, Bergamo, Brescia	Brescia
5	Lombardia 3	Pavia, Cremona, Mantova, Lodi	Mantova
6	Trentino-Alto Adige		Trento
7	Veneto 1	Verona, Vicenza, Padova, Rovigo	Verona
8	Veneto 2	Venezia, Treviso, Belluno	Venezia
9	Friuli-Venezia Giulia		Trieste
10	Liguria		Genova
11	Emilia-Romagna		Bologna
12	Toscana		Firenze
13	Umbria		Perugia
14	Marche		Ancona
15	Lazio	Roma	Roma
16	Lazio 2	Latina, Rieti, Viterbo, Frosinone	Frosinone
17	Abruzzo		L'Aquila
18	Molise		Campobasso
19	Campania 1	Napoli	Napoli
20	Campania 2	Caserta, Benevento, Avellino, Salerno	Benevento
21	Puglia		Bari
22	Basilicata		Potenza
23	Calabria		Catanzaro
24	Sicilia 1	Palermo, Trapani, Agrigento, Caltanissetta	Palermo
30	Sicilia 2	Messina, Catania, Ragusa, Siracusa, Enna	Catania
26	Sardegna		Cagliari

CIRCOSCRIZIONE		(PROVINCE RICOMPRESSE)	Sede Ufficio centrale circoscrizionale
27	Valle d'Aosta		Aosta

1.12161

BRUNO

Al comma 6, capoverso «Art. 13», comma 1, sostituire la parola: «regione» con la seguente: «circoscrizione».

Conseguentemente, sostituire la Tabella A, allegata alla presente legge, con la seguente:

CIRCOSCRIZIONE		(PROVINCE RICOMPRESSE)	Sede Ufficio centrale circoscrizionale
1	Piemonte 1	Torino, Novara, Vercelli, Verban-Cusio-Ossola	Torino
2	Piemonte 2	Cuneo, Alessandria, Asti	Cuneo
3	Liguria		Genova
4	Lombardia 1	Milano, Monza e Brianza, Pavia	Milano
5	Lombardia 2	Como, Sondrio, Varese, Lecco	Como
6	Lombardia 3	Brescia, Bergamo, Lodi	Brescia
7	Lombardia 4	Mantova, Cremona	Mantova
8	Trentino-Alto Adige	Trento, Bolzano	Trento
9	Veneto 1	Verona, Vicenza, Padova, Rovigo	Verona
10	Veneto 2	Venezia, Treviso, Belluno	Venezia
11	Friuli-Venezia Giulia		Trieste
12	Emilia-Romagna 1	Bologna, Ferrara, Ravenna, Forlì-Cesena	Bologna
13	Emilia-Romagna 2	Parma, Modena Piacenza, Reggio Emilia	Parma
14	Toscana 1	Firenze, Pistoia, Prato	Firenze
15	Toscana 2	Pisa, Livorno, Lucca, Massa e Carrara	Pisa
16	Toscana 3	Siena, Arezzo, Grosseto	Siena
17	Marche		Ancona
18	Umbria		Perugia
19	Lazio 1	Latina, Rieti, Viterbo, Frosinone	Latina
20	Lazio 2	Roma	Roma
21	Abruzzo		L'Aquila
22	Molise		Campobasso

CIRCOSCRIZIONE		(PROVINCE RICOMPRESSE)	Sede Ufficio centrale circoscrizionale
23	Campania 1	SAlerno, Avellino, Benevento, Caserta	Salerno
24	Campania 2	Napoli	Napoli
25	Puglia 1	Bari, Foggia, Barletta-Andria-Trani	Bari
26	Puglia 2	Lecce, Brindisi, Taranto	Taranto
27	Basilicata		Potenza
28	Calabria		Reggio Calabria
29	Sicilia 1	Catania, Messina, Siracusa, Ragusa, Enna	Catania
30	Sicilia 2	Palermo, Trapani, Agrigento, Caltanissetta	Palermo
31	Sardegna		Cagliari
32	Valle d'Aosta		Aosta

1.9283

CALDEROLI, BISINELLA

Al comma 6, sostituire le parole: «tre giorni» con le seguenti: «cinque giorni».

1.9284

MINZOLINI, TARQUINIO

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

6-bis. Dopo l'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è inserito il seguente:

«Art. 13-bis. -1. I partiti e i movimenti che intendono prendere parte alle elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica possono effettuare la designazione dei candidati nelle proprie liste attraverso elezioni primarie, ai sensi delle disposizioni del presente articolo.

2. Le elezioni primarie per la designazione dei candidati alle elezioni politiche sono indette con il provvedimento con il quale il Presidente della Repubblica indice le elezioni, e possono tenersi entro in una data antecedente di almeno quindici giorni quella di presentazione delle liste; tale termine può essere ridotto a 7 giorni in caso di scioglimento anticipato della legislatura.

3. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per la disciplina dei termini e dei modi per la comunicazione della decisione, da parte dei

soggetti di cui al comma 1, di effettuare la designazione dei candidati alle elezioni politiche attraverso le elezioni primarie, per la presentazione delle liste dei candidati alle elezioni primarie, di espressione del voto e di selezione dei candidati da presentare nelle liste elettorali, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) sono elettori tutti i cittadini regolarmente iscritti nelle liste elettorali;

b) le liste dei candidati tra i quali è possibile scegliere, da parte dei cittadini, i candidati alle elezioni politiche, possono essere composte da un numero minimo di candidati pari a quello dei candidati alle elezioni politiche per il corrispondente collegio, aumentato di almeno una unità; in ogni caso il numero massimo dei candidati non può essere superiore al doppio dei candidati previsti per ciascuna circoscrizione;

c) nella composizione delle liste dei candidati alle elezioni primarie deve essere rispettato, ai sensi dell'articolo 51 della Costituzione, l'equilibrio di genere, attraverso la previsione di un numero equivalente di candidature per ciascun genere;

d) l'elettore può esprimere il voto esclusivamente per i candidati presentati nell'ambito di una delle liste che partecipano alle elezioni primarie;

e) l'espressione della scelta, da parte degli elettori, dei candidati da presentare nel corrispondente collegio alle elezioni politiche, avviene attraverso l'indicazione di uno o due dei candidati alle elezioni primarie; l'espressione del voto per due candidati deve riguardare candidati di sesso diverso, pena l'annullamento del voto;

f) le liste dei candidati alle elezioni politiche presentate dai soggetti di cui al comma 1 in ciascun collegio vengono composte secondo l'ordine dei voti conseguiti dai candidati alle elezioni primarie nelle liste del medesimo soggetto in tale collegio;

g) le elezioni primarie si svolgono nello stesso giorno, fissato ai sensi del comma 2;

h) le elezioni primarie sono pubbliche e statali;

i) ai giudizi sulla validità delle elezioni primarie si applica l'articolo 66 della Costituzione».

1.9285

MINZOLINI, BONFRISCO

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

6-bis. Dopo l'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è inserito il seguente:

«Art. 13-bis. -1. I partiti e i movimenti che intendono prendere parte alle elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica possono effettuare la designazione dei candidati nelle proprie liste attraverso elezioni primarie, ai sensi delle disposizioni del presente articolo.

2. Le elezioni primarie per la designazione dei candidati alle elezioni politiche sono indette con il provvedimento con il quale il Presidente della Repubblica indice le elezioni, e possono tenersi entro in una data antecedente di almeno quindici giorni quella di presentazione delle liste; tale termine può essere ridotto a 7 giorni in caso di scioglimento anticipato della legislatura.

3. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per la disciplina dei termini e dei modi per la comunicazione della decisione, da parte dei soggetti di cui al comma 1, di effettuare la designazione dei candidati alle elezioni politiche attraverso le elezioni primarie, per la presentazione delle liste dei candidati alle elezioni primarie, di espressione del voto e di selezione dei candidati da presentare nelle liste elettorali, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) sono elettori tutti i cittadini regolarmente iscritti nelle liste elettorali;

b) le liste dei candidati tra i quali è possibile scegliere, da parte dei cittadini, i candidati alle elezioni politiche, possono essere composte da un numero minimo di candidati pari a quello dei candidati alle elezioni politiche per il corrispondente collegio, aumentato di almeno una unità; in ogni caso il numero massimo dei candidati non può essere superiore al doppio dei candidati previsti per ciascuna circoscrizione;

c) nella composizione delle liste dei candidati alle elezioni primarie deve essere rispettato, ai sensi dell'articolo 51 della Costituzione, l'equilibrio di genere, attraverso la previsione di un numero equivalente di candidature per ciascun genere;

d) l'elettore può esprimere il voto esclusivamente per i candidati presentati nell'ambito di una delle liste che partecipano alle elezioni primarie;

e) l'espressione della scelta, da parte degli elettori, dei candidati da presentare nel corrispondente collegio alle elezioni politiche, avviene attraverso l'indicazione di uno o due dei candidati alle elezioni primarie; l'espressione del voto per due candidati deve riguardare candidati di sesso diverso, pena l'annullamento del voto;

f) le liste dei candidati alle elezioni politiche presentate dai soggetti di cui al comma 1 in ciascun collegio vengono composte secondo l'ordine dei voti conseguiti dai candidati alle elezioni primarie nelle liste del medesimo soggetto in tale collegio;

g) le elezioni primarie si svolgono nello stesso giorno, fissato ai sensi del comma 2;

h) le elezioni primarie sono pubbliche e statali;

i) ai giudizi sulla validità delle elezioni primarie si applica l'articolo 66 della Costituzione».

1.9286

MINZOLINI, FALANGA

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

6-bis. Dopo l'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è inserito il seguente:

«Art. 13-bis. – 1. I partiti e i movimenti che intendono prendere parte alle elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica possono effettuare la designazione dei candidati nelle proprie liste attraverso elezioni primarie, ai sensi delle disposizioni del presente articolo.

2. Le elezioni primarie per la designazione dei candidati alle elezioni politiche sono indette con il provvedimento con il quale il Presidente della Repubblica indice le elezioni, e possono tenersi entro in una data antecedente di almeno quindici giorni quella di presentazione delle liste; tale termine può essere ridotto a 7 giorni in caso di scioglimento anticipato della legislatura.

3. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per la disciplina dei termini e dei modi per la comunicazione della decisione, da parte dei soggetti di cui al comma 1, di effettuare la designazione dei candidati alle elezioni politiche attraverso le elezioni primarie, per la presentazione delle liste dei candidati alle elezioni primarie, di espressione del voto e di selezione dei candidati da presentare nelle liste elettorali, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) sono elettori tutti i cittadini regolarmente iscritti nelle liste elettorali;

b) le liste dei candidati tra i quali è possibile scegliere, da parte dei cittadini, i candidati alle elezioni politiche, possono essere composte da un numero minimo di candidati pari a quello dei candidati alle elezioni politiche per il corrispondente collegio, aumentato di almeno una unità; in ogni caso il numero massimo dei candidati non può essere superiore al doppio dei candidati previsti per ciascuna circoscrizione;

c) nella composizione delle liste dei candidati alle elezioni primarie deve essere rispettato, ai sensi dell'articolo 51 della Costituzione, l'equilibrio di genere, attraverso la previsione di un numero equivalente di candidature per ciascun genere;

d) l'elettore può esprimere il voto esclusivamente per i candidati presentati nell'ambito di una delle liste che partecipano alle elezioni primarie;

e) l'espressione della scelta, da parte degli elettori, dei candidati da presentare nel corrispondente collegio alle elezioni politiche, avviene attraverso l'indicazione di uno o due dei candidati alle elezioni primarie; l'espressione del voto per due candidati deve riguardare candidati di sesso diverso, pena l'annullamento del voto;

f) le liste dei candidati alle elezioni politiche presentate dai soggetti di cui al comma 1 in ciascun collegio vengono composte secondo l'ordine dei voti conseguiti dai candidati alle elezioni primarie nelle liste del medesimo soggetto in tale collegio;

g) le elezioni primarie si svolgono nello stesso giorno, fissato ai sensi del comma 2;

h) le elezioni primarie sono pubbliche e statali;

i) ai giudizi sulla validità delle elezioni primarie si applica l'articolo 66 della Costituzione».

1.9287

MINZOLINI, D'AMBROSIO LETTIERI

DOPO IL COMMA 6 AGGIUNGERE IL SEGUENTE:

6-bis. Dopo l'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è inserito il seguente:

«Art. 13-*bis.* -1. I partiti e i movimenti che intendono prendere parte alle elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica possono effettuare la designazione dei candidati nelle proprie liste attraverso elezioni primarie, ai sensi delle disposizioni del presente articolo.

2. Le elezioni primarie per la designazione dei candidati alle elezioni politiche sono indette con il provvedimento con il quale il Presidente della Repubblica indice le elezioni, e possono tenersi entro in una data antecedente di almeno quindici giorni quella di presentazione delle liste; tale termine può essere ridotto a 7 giorni in caso di scioglimento anticipato della legislatura.

3. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per la disciplina dei termini e dei modi per la comunicazione della decisione, da parte dei soggetti di cui al comma 1, di effettuare la designazione dei candidati alle elezioni politiche attraverso le elezioni primarie, per la presentazione delle liste dei candidati alle elezioni primarie, di espressione del voto e di selezione dei candidati da presentare nelle liste elettorali, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) sono elettori tutti i cittadini regolarmente iscritti nelle liste elettorali;

b) le liste dei candidati tra i quali è possibile scegliere, da parte dei cittadini, i candidati alle elezioni politiche, possono essere composte da un numero minimo di candidati pari a quello dei candidati alle elezioni politiche per il corrispondente collegio, aumentato di almeno una unità; in ogni caso il numero massimo dei candidati non può essere superiore al doppio dei candidati previsti per ciascuna circoscrizione;

c) nella composizione delle liste dei candidati alle elezioni primarie deve essere rispettato, ai sensi dell'articolo 51 della Costituzione, l'equilibrio di genere, attraverso la previsione di un numero equivalente di candidature per ciascun genere;

d) l'elettore può esprimere il voto esclusivamente per i candidati presentati nell'ambito di una delle liste che partecipano alle elezioni primarie;

e) l'espressione della scelta, da parte degli elettori, dei candidati da presentare nel corrispondente collegio alle elezioni politiche, avviene attraverso l'indicazione di uno o due dei candidati alle elezioni primarie; l'espressione del voto per due candidati deve riguardare candidati di sesso diverso, pena l'annullamento del voto;

f) le liste dei 'candidati alle elezioni politiche presentate dai soggetti di cui al comma 1 in ciascun collegio vengono composte secondo l'ordine dei voti conseguiti dai candidati alle elezioni primarie nelle liste del medesimo soggetto in tale collegio;

g) le elezioni primarie si svolgono nello stesso giorno, fissato ai sensi del comma 2;

h) le elezioni primarie sono pubbliche e statali;

i) ai giudizi sulla validità delle elezioni primarie si applica l'articolo 66 della Costituzione».

1.9288

MINZOLINI, ZIZZA

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

6-bis. Dopo l'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è inserito il seguente:

«Art. 13-bis. -1. I partiti e i movimenti che intendono prendere parte alle elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica possono effettuare la designazione dei candidati nelle proprie liste attraverso elezioni primarie, ai sensi delle disposizioni del presente articolo.

2. Le elezioni primarie per la designazione dei candidati alle elezioni politiche sono indette con il provvedimento con il quale il Presidente della Repubblica indice le elezioni, e possono tenersi entro in una data antecedente di almeno quindici giorni quella di presentazione delle liste; tale termine può essere ridotto a 7 giorni in caso di scioglimento anticipato della legislatura.

3. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per la disciplina dei termini e dei modi per la comunicazione della decisione, da parte dei soggetti di cui al comma 1, di effettuare la designazione dei candidati alle elezioni politiche attraverso le elezioni primarie, per la presentazione delle liste dei candidati alle elezioni primarie, di espressione del voto e di selezione dei candidati da presentare nelle liste elettorali, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) sono elettori tutti i cittadini regolarmente iscritti nelle liste elettorali;

b) le liste dei candidati tra i quali è possibile scegliere, da parte dei cittadini, i candidati alle elezioni politiche, possono essere composte da un numero minimo di candidati pari a quello dei candidati alle elezioni politiche per il corrispondente collegio, aumentato di almeno una unità; in

ogni caso il numero massimo dei candidati non può essere superiore al doppio dei candidati previsti per ciascuna circoscrizione;

c) nella composizione delle liste dei candidati alle elezioni primarie deve essere rispettato, ai sensi dell'articolo 51 della Costituzione, l'equilibrio di genere, attraverso la previsione di un numero equivalente di candidature per ciascun genere;

d) l'elettore può esprimere il voto esclusivamente per i candidati presentati nell'ambito di una delle liste che partecipano alle elezioni primarie;

e) l'espressione della scelta, da parte degli elettori, dei candidati da presentare nel corrispondente collegio alle elezioni politiche, avviene attraverso l'indicazione di uno o due dei candidati alle elezioni primarie; l'espressione del voto per due candidati deve riguardare candidati di sesso diverso, pena l'annullamento del voto;

f) le liste dei candidati alle elezioni politiche presentate dai soggetti di cui al comma 1 in ciascun collegio vengono composte secondo l'ordine dei voti conseguiti dai candidati alle elezioni primarie nelle liste del medesimo soggetto in tale collegio;

g) le elezioni primarie si svolgono nello stesso giorno, fissato ai sensi del comma 2;

h) le elezioni primarie sono pubbliche e statali;

i) ai giudizi sulla validità dell'elezioni primarie si applica l'articolo 66 della Costituzione».

1.9289

MINZOLINI, LIUZZI

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

6-bis. Dopo l'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è inserito il seguente:

«Art. 13-bis. -1. I partiti e i movimenti che intendono prendere parte alle elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica possono effettuare la designazione dei candidati nelle proprie liste attraverso elezioni primarie, ai sensi delle disposizioni del presente articolo.

2. Le elezioni primarie per la designazione dei candidati alle elezioni politiche sono indette con il provvedimento con il quale il Presidente della Repubblica indice le elezioni, e possono tenersi entro in una data antecedente di almeno quindici giorni quella di presentazione delle liste; tale termine può essere ridotto a 7 giorni in caso di scioglimento anticipato della legislatura.

3. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per la disciplina dei termini e dei modi per la comunicazione della decisione, da parte dei soggetti di cui al comma 1, di effettuare la designazione dei candidati alle elezioni politiche attraverso le elezioni primarie, per la presentazione delle

liste dei candidati alle elezioni primarie, di espressione del voto e di selezione dei candidati da presentare nelle liste elettorali, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) sono elettori tutti i cittadini regolarmente iscritti nelle liste elettorali;

b) le liste dei candidati tra i quali è possibile scegliere, da parte dei cittadini, i candidati alle elezioni politiche, possono essere composte da un numero minimo di candidati pari a quello dei candidati alle elezioni politiche per il corrispondente collegio, aumentato di almeno una unità; in ogni caso il numero massimo dei candidati non può essere superiore al doppio dei candidati previsti per ciascuna circoscrizione;

c) nella composizione delle liste dei candidati alle elezioni primarie, ai sensi dell'articolo 51 della Costituzione, la disposizione delle candidature di genere avviene in maniera alterna;

d) l'elettore può esprimere il voto esclusivamente per i candidati presentati nell'ambito di una delle liste che partecipano alle elezioni primarie;

e) l'espressione della scelta, da parte degli elettori, dei candidati da presentare nel corrispondente collegio alle elezioni politiche, avviene attraverso l'indicazione di uno o due dei candidati alle elezioni primarie; l'espressione del voto per due candidati deve riguardare candidati di sesso diverso, pena l'annullamento del voto;

f) le liste dei candidati alle elezioni politiche presentate dai soggetti di cui al comma 1 in ciascun collegio vengono composte secondo l'ordine dei voti conseguiti dai candidati alle elezioni primarie nelle liste del medesimo soggetto in tale collegio;

g) le elezioni primarie si svolgono nello stesso giorno, fissato ai sensi del comma 2;

h) le elezioni primarie sono pubbliche e statali;

i) si provvede alla validità delle elezioni primarie mediante l'applicazione dell'articolo 66 della Costituzione».

1.9290

MINZOLINI, TARQUINIO

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

6-bis. Dopo l'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è inserito il seguente:

«Art. 13-bis. -1. La designazione dei candidati nelle liste dei partiti e dei movimenti che partecipano alle elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica avviene attraverso elezioni primarie da svolgere almeno due mesi prima della data di scadenza del termine per la presentazione delle candidature per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. In caso di scioglimento anticipato delle Camere il termine è ridotto a quarantacinque giorni.

2. Le elezioni primarie per la designazione dei candidati alle elezioni politiche sono indette con il provvedimento con il quale il Presidente della Repubblica indice le elezioni, e possono tenersi entro una data antecedente di almeno quindici giorni quella di presentazione delle liste; tale termine può essere ridotto a 7 giorni in caso di scioglimento anticipato della legislatura.

3. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per la disciplina dei termini e dei modi per la presentazione delle liste dei candidati alle elezioni primarie, di espressione del voto e di selezione dei candidati da presentare nelle liste elettorali, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) sono elettori tutti i cittadini regolarmente iscritti nelle liste elettorali;

b) le liste dei candidati alle elezioni primarie, tra i quali è possibile scegliere, da parte dei cittadini, i candidati di ciascuna lista e per ciascun collegio alle elezioni politiche, possono essere composte da un numero minimo di candidati pari a quello dei candidati alle elezioni politiche per il corrispondente collegio, aumentato di almeno una unità; in ogni caso il numero massimo dei candidati non può essere superiore al doppio dei candidati previsti per ciascuna circoscrizione;

c) nella composizione delle liste dei candidati alle elezioni primarie deve essere rispettato, ai sensi dell'articolo 51 della Costituzione, l'equilibrio di genere, attraverso la previsione di un numero equivalente di candidature per ciascun genere;

d) l'elettore può esprimere il voto esclusivamente per i candidati presentati nell'ambito di una delle liste che partecipano alle elezioni primarie;

e) l'espressione della scelta, da parte degli elettori, dei candidati da presentare nel corrispondente collegio alle elezioni politiche, avviene attraverso l'indicazione di uno o due dei candidati alle elezioni primarie; l'espressione del voto per due candidati deve riguardare candidati di sesso diverso, pena l'annullamento del voto;

f) le liste dei candidati alle elezioni politiche presentate dai soggetti di cui al comma 1 in ciascun collegio vengono composte secondo l'ordine dei voti conseguiti alle elezioni primarie dai candidati del medesimo soggetto in tale collegio;

g) le elezioni primarie si svolgono nello stesso giorno, fissato ai sensi del comma 2;

h) le elezioni primarie sono pubbliche e statali;

i) ai giudizi sulla validità delle elezioni primarie si applica l'articolo 66 della Costituzione».

1.9291

MINZOLINI, BONFRISCO

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-bis. Dopo l'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è inserito il seguente:

"Art. 13-bis. -1. La designazione dei candidati nelle liste dei partiti e dei movimenti che partecipano alle elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica avviene attraverso elezioni primarie da svolgere almeno due mesi prima della data di scadenza del termine per la presentazione delle candidature per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. In caso di scioglimento anticipato delle Camere il termine è ridotto a quarantacinque giorni.

2. Le elezioni primarie per la designazione dei candidati alle elezioni politiche sono indette con il provvedimento con il quale il Presidente della Repubblica indice le elezioni, e possono tenersi entro una data antecedente di almeno quindici giorni quella di presentazione delle liste; tale termine può essere ridotto a 7 giorni in caso di scioglimento anticipato della legislatura.

3. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per la disciplina dei termini e dei modi per la presentazione delle liste dei candidati alle elezioni primarie, di espressione del voto e di selezione dei candidati da presentare nelle liste elettorali, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) sono elettori tutti i cittadini regolarmente iscritti nelle liste elettorali;

b) le liste dei candidati alle elezioni primarie, tra i quali è possibile scegliere, da parte dei cittadini, i candidati di ciascuna lista e per ciascun collegio alle elezioni politiche, possono essere composte da un numero minimo di candidati pari a quello dei candidati alle elezioni politiche per il corrispondente collegio, aumentato di almeno una unità; in ogni caso il numero massimo dei candidati non può essere superiore al doppio dei candidati previsti per ciascuna circoscrizione;

c) nella composizione delle liste dei candidati alle elezioni primarie deve essere rispettato, ai sensi dell'articolo 51 della Costituzione, l'equilibrio di genere, attraverso la previsione di un numero equivalente di candidature per ciascun genere;

d) l'elettore può esprimere il voto esclusivamente per i candidati presentati nell'ambito di una delle liste che partecipano alle elezioni primarie;

e) l'espressione della scelta, da parte degli elettori, dei candidati da presentare nel corrispondente collegio alle elezioni politiche, avviene attraverso l'indicazione di uno o due dei candidati alle elezioni primarie; l'espressione del voto per due candidati deve riguardare candidati di sesso diverso, pena l'annullamento del voto;

f) le liste dei candidati alle elezioni politiche presentate dai soggetti di cui al comma 1 in ciascun collegio vengono composte secondo

l'ordine dei voti conseguiti alle elezioni primarie dai candidati del medesimo soggetto in tale collegio;

g) le elezioni primarie si svolgono nello stesso giorno, fissato ai sensi del comma 2;

h) le elezioni primarie sono pubbliche e statali;

i) ai giudizi sulla validità delle elezioni primarie si applica l'articolo 66 della Costituzione».

1.9292

MINZOLINI, D'AMBROSIO LETTIERI

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-bis. Dopo l'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è inserito il seguente:

"Art. 13-bis. – 1. La designazione dei candidati nelle liste dei partiti e dei movimenti che partecipano alle elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica avviene attraverso elezioni primarie da svolgere almeno due mesi prima della data di scadenza del termine per la presentazione delle candidature per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. In caso di scioglimento anticipato delle Camere il termine è ridotto a quarantacinque giorni.

2. Le elezioni primarie per la designazione dei candidati alle elezioni politiche sono indette con il provvedimento con il quale il Presidente della Repubblica indice le elezioni, e possono tenersi entro una data antecedente di almeno quindici giorni quella di presentazione delle liste; tale termine può essere ridotto a 7 giorni in caso di scioglimento anticipato della legislatura.

3. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per la disciplina dei termini e dei modi per la presentazione delle liste dei candidati alle elezioni primarie, di espressione del voto e di selezione dei candidati da presentare nelle liste elettorali, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) sono elettori tutti i cittadini regolarmente iscritti nelle liste elettorali;

b) le liste dei candidati alle elezioni primarie, tra i quali è possibile scegliere, da parte dei cittadini, i candidati di ciascuna lista e per ciascun collegio alle elezioni politiche, possono essere composte da un numero minimo di candidati pari a quello dei candidati alle elezioni politiche per il corrispondente collegio, aumentato di almeno una unità; in ogni caso il numero massimo dei candidati non può essere superiore al doppio dei candidati previsti per ciascuna circoscrizione;

c) nella composizione delle liste dei candidati alle elezioni primarie deve essere rispettato, ai sensi dell'articolo 51 della Costituzione, l'e-

quilibrio di genere, attraverso la previsione di un numero equivalente di candidature per ciascun genere;

d) l'elettore può esprimere il voto esclusivamente per i candidati presentati nell'ambito di una delle liste che partecipano alle elezioni primarie;

e) l'espressione della scelta, da parte degli elettori, dei candidati da presentare nel corrispondente collegio alle elezioni politiche, avviene attraverso l'indicazione di uno o due dei candidati alle elezioni primarie; l'espressione del voto per due candidati deve riguardare candidati di sesso diverso, pena l'annullamento del voto;

f) le liste dei candidati alle elezioni politiche presentate dai soggetti di cui al comma 1 in ciascun collegio vengono composte secondo l'ordine dei voti conseguiti alle elezioni primarie dai candidati del medesimo soggetto in tale collegio;

g) le elezioni primarie si svolgono nello stesso giorno, fissato ai sensi del comma 2;

h) le elezioni primarie sono pubbliche e statali;

i) ai giudizi sulla validità delle elezioni primarie si applica l'articolo 66 della Costituzione"».

1.9293

MINZOLINI, ZIZZA

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-bis. Dopo l'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è inserito il seguente:

"Art. 13-bis. -1. La designazione dei candidati nelle liste dei partiti e dei movimenti che partecipano alle elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica avviene attraverso elezioni primarie da svolgere almeno due mesi prima della data di scadenza del termine per la presentazione delle candidature per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. In caso di scioglimento anticipato delle Camere il termine è ridotto a quarantacinque giorni.

2. Le elezioni primarie per la designazione dei candidati alle elezioni politiche sono indette con il provvedimento con il quale il Presidente della Repubblica indice le elezioni, e possono tenersi entro una data antecedente di almeno quindici giorni quella di presentazione delle liste; tale termine può essere ridotto a 7 giorni in caso di scioglimento anticipato della legislatura.

3. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per la disciplina dei termini e dei modi per la presentazione delle liste dei candidati alle elezioni primarie, di espressione del voto e di selezione dei candidati da presentare nelle liste elettorali, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) sono elettori tutti i cittadini regolarmente iscritti nelle liste elettorali;

b) le liste dei candidati alle elezioni primarie, tra i quali è possibile scegliere, da parte dei cittadini, i candidati di ciascuna lista e per ciascun collegio alle elezioni politiche, possono essere composte da un numero minimo di candidati pari a quello dei candidati alle elezioni politiche per il corrispondente collegio, aumentato di almeno una unità; in ogni caso il numero massimo dei candidati non può essere superiore al doppio dei candidati previsti per ciascuna circoscrizione;

c) nella composizione delle liste dei candidati alle elezioni primarie deve essere rispettato, ai sensi dell'articolo 51 della Costituzione, l'equilibrio di genere, attraverso la previsione di un numero equivalente di candidature per ciascun genere;

d) l'elettore può esprimere il voto esclusivamente per i candidati presentati nell'ambito di una delle liste che partecipano alle elezioni primarie;

e) l'espressione della scelta, da parte degli elettori, dei candidati da presentare nel corrispondente collegio alle elezioni politiche, avviene attraverso l'indicazione di uno o due dei candidati alle elezioni primarie; l'espressione del voto per due candidati deve riguardare candidati di sesso diverso, pena l'annullamento del voto;

f) le liste dei candidati alle elezioni politiche presentate dai soggetti di cui al comma 1 in ciascun collegio vengono composte secondo l'ordine dei voti conseguiti alle elezioni primarie dai candidati del medesimo soggetto in tale collegio;

g) le elezioni primarie si svolgono nello stesso giorno, fissato ai sensi del comma 2;

h) le elezioni primarie sono pubbliche e statali;

i) ai giudizi sulla validità delle elezioni primarie si applica l'articolo 66 della Costituzione"».

1.9294

MINZOLINI, FALANGA

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-bis. Dopo l'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è inserito il seguente:

Art. 13-bis. – 1. La designazione dei candidati nelle liste dei partiti e dei movimenti che partecipano alle elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica avviene attraverso elezioni primarie da svolgere almeno due mesi prima della data di scadenza del termine per la presentazione delle candidature per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. In caso di scioglimento anticipato delle Camere il termine è ridotto a quarantacinque giorni.

2. Le elezioni primarie per la designazione dei candidati alle elezioni politiche sono indette con il provvedimento con il quale il Presidente della Repubblica indice le elezioni, e possono tenersi entro una data antecedente di almeno quindici giorni quella di presentazione delle liste; tale termine può essere ridotto a 7 giorni in caso di scioglimento anticipato della legislatura.

3. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per la disciplina dei termini e dei modi per la presentazione delle liste dei candidati alle elezioni primarie, di espressione del voto e di selezione dei candidati da presentare nelle liste elettorali, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) sono elettori tutti i cittadini regolarmente iscritti nelle liste elettorali;

b) le liste dei candidati alle elezioni primarie, tra i quali è possibile scegliere, da parte dei cittadini, i candidati di ciascuna. lista e per ciascun collegio alle elezioni politiche, possono essere composte da un numero minimo di candidati pari a quello dei candidati alle elezioni politiche per il corrispondente collegio, aumentato di almeno una unità; in ogni caso il numero massimo dei candidati non può essere superiore al doppio dei candidati previsti per ciascuna circoscrizione;

c) nella composizione delle liste dei candidati alle elezioni primarie deve essere rispettato, ai sensi dell'articolo 51 della Costituzione, l'equilibrio di genere, attraverso la previsione di un numero equivalente di candidature per ciascun genere;

d) l'elettore può esprimere il voto esclusivamente per i candidati presentati nell'ambito di una delle liste che partecipano alle elezioni primarie;

e) l'espressione della scelta, da parte degli elettori, dei candidati da presentare nel corrispondente collegio alle elezioni politiche, avviene attraverso l'indicazione di uno o due dei candidati alle elezioni primarie; l'espressione del voto per due candidati deve riguardare candidati di sesso diverso, pena l'annullamento del voto;

f) le liste dei candidati alle elezioni politiche presentate dai soggetti di cui al comma 1 in ciascun collegio vengono composte secondo l'ordine dei voti conseguiti alle elezioni primarie dai candidati del medesimo soggetto in tale collegio;

g) le elezioni primarie si svolgono nello stesso giorno, fissato ai sensi del comma 2;

h) le elezioni primarie sono pubbliche e statali;

i) ai giudizi sulla validità delle elezioni primarie si applica l'articolo 66 della Costituzione"».

1.9295

MINZOLINI, LIUZZI

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-bis. Dopo l'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è inserito il seguente:

"Art. 13-bis. -1. La designazione dei candidati nelle liste dei partiti e dei movimenti che partecipano alle elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica avviene attraverso elezioni primarie da svolgere almeno due mesi prima della data di scadenza dal termine per la presentazione delle candidature per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. In caso di scioglimento anticipato delle Camere il termine è ridotto a quarantacinque giorni.

2. Le elezioni primarie per la designazione dei candidati alle elezioni politiche sono indette con il provvedimento con il quale il Presidente della Repubblica indice le elezioni, e possono tenersi entro una data antecedente di almeno quindici giorni quella di presentazione delle liste; tale termine può essere ridotto a 7 giorni in caso di scioglimento anticipato della legislatura.

3. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per la disciplina dei termini e dei modi per la presentazione delle liste dei candidati alle elezioni primarie, di espressione del voto e di selezione dei candidati da presentare nelle liste elettorali, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) sono elettori tutti i cittadini regolarmente iscritti nelle liste elettorali comunali;

b) le liste dei candidati alle elezioni primarie, tra i quali è possibile scegliere, da parte dei cittadini, i candidati di ciascuna lista e per ciascun collegio alle elezioni politiche, possono essere composte da un numero minimo di candidati pari a quello dei candidati alle elezioni politiche per il corrispondente collegio, aumentato di almeno una unità; in ogni caso il numero massimo dei candidati non può essere superiore al doppio dei candidati previsti per ciascuna circoscrizione;

c) nella composizione delle liste dei candidati alle elezioni primarie deve essere rispettato, ai sensi dell'articolo 51 della Costituzione, l'equilibrio di genere, attraverso la previsione di un numero equivalente di candidature per ciascun genere;

d) l'elettore può esprimere il voto esclusivamente per i candidati presentati nell'ambito di una delle liste che partecipano alle elezioni primarie;

e) l'espressione della scelta, da parte degli elettori, dei candidati da presentare nel corrispondente collegio alle elezioni politiche, avviene attraverso l'indicazione di uno o due dei candidati alle elezioni primarie; l'espressione del voto per due candidati deve riguardare candidati di sesso diverso, pena l'annullamento del voto;

f) le liste dei candidati alle elezioni politiche presentate dai soggetti di cui al comma 1 in ciascun collegio vengono composte secondo

l'ordine dei voti conseguiti alle elezioni primarie dai candidati del medesimo soggetto in tale collegio;

g) le elezioni primarie si svolgono nello stesso giorno, fissato ai sensi del comma 2;

h) le elezioni primarie sono pubbliche e statali;

i) si provvede alla validità delle elezioni primarie mediante l'applicazione dell'articolo 66 della Costituzione.

1.9296

MINZOLINI, LIUZZI

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-bis. Dopo l'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è inserito il seguente:

"Art. 13-bis. – 1. La designazione dei candidati nelle liste dei partiti e dei movimenti che partecipano alle elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica avviene attraverso elezioni primarie da svolgere almeno due mesi prima della data di scadenza del termine per la presentazione delle candidature per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. In caso di scioglimento anticipato delle Camere il termine è ridotto a quarantacinque giorni.

2. Le elezioni primarie per la designazione dei candidati alle elezioni politiche sono indette con il provvedimento con il quale il Presidente della Repubblica indice le elezioni, e possono tenersi entro una data antecedente di almeno quindici giorni quella di presentazione delle liste; tale termine può essere ridotto a 7 giorni in caso di scioglimento anticipato della legislatura.

3. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per la disciplina dei termini e dei modi per la presentazione delle liste dei candidati alle elezioni primarie, di espressione del voto e di selezione dei candidati da presentare nelle liste elettorali, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) sono elettori tutti i cittadini regolarmente iscritti nelle liste elettorali comunali;

b) le liste dei candidati alle elezioni primarie, tra i quali è possibile scegliere, da parte dei cittadini, i candidati di ciascuna lista e per ciascun collegio alle elezioni politiche, possono essere composte da un numero minimo di candidati pari a quello dei candidati alle elezioni politiche per il corrispondente collegio, aumentato di almeno una unità; in ogni caso il numero massimo dei candidati non può essere superiore al doppio dei candidati previsti per ciascuna circoscrizione;

c) nella composizione delle liste dei candidati alle elezioni primarie deve essere rispettato, ai sensi dell'articolo 51 della Costituzione, l'e-

quilibrio di genere, attraverso la previsione di un numero equivalente di candidature per ciascun genere;

d) l'elettore può esprimere il voto esclusivamente per i candidati presentati nell'ambito di una delle liste che partecipano alle elezioni primarie;

e) l'espressione della scelta, da parte degli elettori, dei candidati da presentare nel corrispondente collegio alle elezioni politiche, avviene attraverso l'indicazione di uno o due dei candidati alle elezioni primarie; l'espressione del voto per due candidati deve riguardare candidati di sesso diverso, pena l'annullamento del voto;

f) le liste dei candidati alle elezioni politiche presentate dai soggetti di cui al comma 1 in ciascun collegio vengono composte secondo l'ordine dei voti conseguiti alle elezioni primarie dai candidati del medesimo soggetto in tale collegio;

g) le elezioni primarie si svolgono nello stesso giorno, fissato ai sensi del comma 2;

h) le elezioni primarie sono pubbliche e statali;

i) si provvede alla validità delle elezioni primarie mediante l'applicazione dell'art.66 della Costituzione"».

1.9297

DE PETRIS

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-bis. all'articolo 14, comma 1, dopo le parole: «liste di candidati» inserire le seguenti: «alternati per genere».

1.9298

DE PETRIS

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-bis. all'articolo 14, comma 2, dopo le parole: »loro liste« inserire le seguenti» alternati per genere».

1.9299

CALDEROLI, BISINELLA

Sopprimere i commi 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23.

1.9300

CALDEROLI, BISINELLA

Sopprimere il comma 7.

1.9301

DE PETRIS

Sopprimere il comma 7.

1.9302

CALDEROLI, BISINELLA

Sostituire il comma 7 con il seguente:

all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il terzo comma è sostituito dal seguente:

«Non è ammessa la presentazione di contrassegni identici o confondibili con quelli riproducenti simboli usati tradizionalmente dalle formazioni politiche o dalle coalizioni presenti in Parlamento ovvero con quelli presentati in precedenza. »;

b) il quarto comma è sostituito dai seguenti:

«Ai fini di cui al terzo comma costituisce elemento di confondibilità, anche una sola delle condizioni di seguito indicate:

1) l'utilizzo nel contrassegno di colori analoghi i quali complessivamente risultino, nella posizione e nella rappresentazione grafica e cromatica, coincidere sovrapponendo i due simboli per oltre il 25 per cento del totale;

2) l'utilizzo di simboli e dati grafici costituenti elementi di qualificazione degli orientamenti o finalità politiche connesse al partito o alla forza politica di riferimento;

3) l'utilizzo di parole che siano parte integrante della denominazione del partito o della forza politica di riferimento.

In deroga al quarto comma, i partiti o i gruppi politici presenti in Parlamento da almeno due legislature, aventi un gruppo parlamentare costituito presso una delle due Camere o presso il Parlamento europeo, ovvero una componente riconosciuta nel Gruppo Misto della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica alla data di entrata in vigore della presente legge, qualora abbiano già nel simbolo, con cui notoriamente si presentano, parole o espressioni letterali uguali ad altre formazioni politiche presenti in Parlamento, possono continuare a fare uso.

In deroga ai numeri 2) e 3) del quarto comma, le formazioni politiche di coalizione possono autorizzare l'uso della denominazione della coalizione ovvero del simbolo grafico di riferimento a più di una delle formazioni politiche partecipanti alle elezioni con sistema proporzionale;

c) il sesto comma è abrogato».

1.9303

CALDEROLI, BISINELLA

Sostituire il comma 7 con il seguente:

7. L'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, è sostituito dal seguente:

«Art. 14. – I partiti o i gruppi politici organizzati, che intendono presentare candidature nei collegi uninominali o liste di candidati, debbono depositare presso il Ministero dell'interno il contrassegno col quale dichiarano di voler distinguere le candidature nei collegi uninominali o le liste medesime nelle singole circoscrizioni. All'atto del deposito del contrassegno deve essere indicata la denominazione del partito o del gruppo politico organizzato.

I partiti che notoriamente fanno uso di un determinato simbolo sono tenuti a presentare le loro liste con un contrassegno che riproduca tale simbolo.

Non è ammessa la presentazione di contrassegni, sia che si riferiscano a candidature nei collegi uninominali sia che si riferiscano a liste, identici o confondibili con quelli presentati in precedenza ovvero con quelli riproducenti simboli, elementi o diciture, o solo alcuni di essi, usati tradizionalmente da altri partiti.

Ai fini di cui al terzo comma costituiscono elementi di confondibilità, congiuntamente od isolatamente considerati, oltre alla rappresentazione grafica e cromatica generale, i simboli riprodotti, i singoli dati grafici, le espressioni letterali, nonché le parole o le effigi costituenti elementi di qualificazione degli orientamenti o finalità politiche connesse al partito o alla forza politica di riferimento, anche se in diversa composizione o rappresentazione grafica.

Non è ammessa, altresì, la presentazione di contrassegni effettuata con il solo scopo di precluderne surrettiziamente l'uso ad altri soggetti politici interessati a farvi ricorso.

Non è ammessa inoltre la presentazione da parte di altri partiti o gruppi politici di contrassegni riproducenti simboli o elementi caratterizzanti simboli che per essere usati tradizionalmente da partiti presenti in Parlamento possono trarre in errore l'elettore.

Non è neppure ammessa la presentazione di contrassegni riproducenti immagini o soggetti religiosi"».

1.9304

CALDEROLI, BISINELLA

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. All'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361, il primo comma è sostituito dal seguente: "I partiti o i gruppi politici organizzati, che intendono presentare o appoggiare candidature nei collegi, debbono depositare presso il Ministero dell'interno il contrassegno con il quale dichiarano di voler distinguere le candidature nei collegi stessi. All'atto del deposito del contrassegno deve essere indicata la denominazione del partito o del gruppo politico organizzato. Coloro che intendano presentare candidati al di fuori dei partiti o gruppi organizzati di cui al presente comma debbono preventivamente presentare il contrassegno con il quale intendono presentare il candidato"».

1.9305

CALDEROLI, BISINELLA

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«Il comma 1 dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 e successive modificazioni è sostituito con il seguente:

"1. I partiti o i gruppi politici organizzati, che intendono presentare gruppi di candidati, debbono depositare presso il Ministero dell'interno il contrassegno coi quale dichiarano di voler distinguere i candidati medesimi nei singoli collegi. All'atto del deposito del contrassegno deve essere indicata la denominazione del partito o del gruppo politico organizzato"».

1.12162

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 7 sopprimere le parole: «primo comma» alla lettera a) premettere le seguenti «al primo comma» alla lettera b) premettere le seguenti: «al primo comma» e dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

«b-bis) al comma 2 dopo le parole: "loro liste" inserire le seguenti: "alternati per genere"».

1.12163

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 7, sopprimere la lettera a).

1.9306

CALDEROLI, BISINELLA

Al comma 7, sopprimere lettera a).

1.12164

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

*Al comma 7, lettera a), sostituire le parole: «nei collegi plurinomi-
nali» con le seguenti: «alternati per genere».*

1.12165

SPOSETTI

Al comma 7, dopo la lettera a) inserire la seguente:

«a-bis) dopo le parole: "il Ministero dell'interno" aggiungere le se-
guenti parole: "il proprio statuto di cui all'art. 3, del decreto legge 28 di-
cembre 2013, n. 149"».

1.12166

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 7, sopprimere la lettera b).

1.9307

CALDEROLI, BISINELLA

Al comma 7, sopprimere lettera b).

1.12167

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 7, lettera b), sostituire le parole: «nei singoli collegi plurinominali» con le seguenti: «composte da candidati alternati per genere, nelle singole circoscrizioni».

1.9308

BONFRISCO, TARQUINIO, D'AMBROSIO LETTIERI, MILO, LIUZZI, IURLARO, PERRONE, PAGNONCELLI, ARACRI, Eva LONGO , RUVOLO , COMPAGNONE, FALANGA, SCAVONE, D'ANNA, DI MAGGIO, NACCARATO, BARANI

Al comma 7, lettera a) e b), sostituire le parole: «collegi plurinomiali», con le seguenti: «collegi uninomiali».

1.9309

MINZOLINI, TARQUINIO

Dopo il comma 7 aggiungere i seguenti:

7-bis. L'articolo 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è abrogato. *7-ter.* Il numero 2) del comma 1 dell'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:

«2) stabilisce, mediante sorteggio da effettuare alla presenza dei delegati di lista, il numero d'ordine da assegnare alle liste e ai relativi contrassegni. I contrassegni di ciascuna lista e i nominativi dei relativi candidati sono riportati sulle schede di votazione e sui manifesti secondo l'ordine progressivo risultato dal suddetto sorteggio;».

7-quater. Al comma 2 dell'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 il secondo periodo è sostituito dal seguente: «L'ordine delle liste, nonché l'ordine dei contrassegni delle liste sono stabiliti con sorteggio secondo le disposizioni di cui all'articolo 24».

Conseguentemente, sopprimere la lettera a) del comma 13.

1.9310

MINZOLINI, D'AMBROSIO LETTIERI

Dopo il comma 7 aggiungere i seguenti:

7-bis. L'articolo 14-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è abrogato *7-ter.* Il numero 2) del comma 1 dell'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:

«2) stabilisce, mediante sorteggio da effettuare alla presenza dei delegati di lista, il numero d'ordine da assegnare alle liste e ai relativi contrassegni. I contrassegni di ciascuna lista e i nominativi dei relativi candidati sono riportati sulle schede di votazione e sui manifesti secondo l'ordine progressivo risultato dal suddetto sorteggio;»

7-quater. Al comma 2 dell'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 il secondo periodo è sostituito dal seguente: «L'ordine delle liste, nonché l'ordine dei contrassegni delle liste sono stabiliti con sorteggio secondo le disposizioni di cui all'articolo 24».

Conseguentemente, sopprimere la lettera a) del comma 13.

1.9311

MINZOLINI, BONFRISCO

Dopo il comma 7 aggiungere i seguenti:

7-bis. L'articolo 14-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è abrogato.

7-ter. Il numero 2) del comma 1 dell'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:

«2) stabilisce, mediante sorteggio da effettuare alla presenza dei delegati di lista, il numero d'ordine da assegnare alle liste e ai relativi contrassegni. I contrassegni di ciascuna lista e i nominativi dei relativi candidati sono riportati sulle schede di votazione e sui manifesti secondo l'ordine progressivo risultato dal suddetto sorteggio;».

7-quater. Al comma 2 dell'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 il secondo periodo è sostituito dal seguente: «L'ordine delle liste, nonché l'ordine dei contrassegni delle liste sono stabiliti con sorteggio secondo le disposizioni di cui all'articolo 24».

Conseguentemente, sopprimere la lettera a) del comma 13.

1.9312

MINZOLINI, LIUZZI

Dopo il comma 7 aggiungere i seguenti:

7-bis. L'articolo 14-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è abrogato.

7-ter. Il numero 2) del comma 1 dell'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:

«2) viene stabilito, mediante sorteggio da effettuare alla presenza dei delegati di lista, il numero d'ordine da assegnare alle liste e ai relativi contrassegni. I contrassegni di ciascuna lista e i nominativi dei relativi candidati sono riportati sulle schede di votazione e sui manifesti secondo l'ordine progressivo risultato dal suddetto sorteggio;».

7-quater. Al comma 2 dell'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 il secondo periodo è sostituito dal seguente: «L'ordine delle liste, nonché l'ordine dei contrassegni delle liste sono stabiliti con sorteggio secondo le disposizioni di cui all'articolo 24».

Conseguentemente, sopprimere la lettera a) del comma 13.

1.9313

MINZOLINI, FALANGA

Dopo il comma 7 aggiungere i seguenti:

7-bis. L'articolo 14-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è abrogato.

7-ter. Il numero 2) del comma 1 dell'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:

«2) stabilisce, mediante sorteggio da effettuare alla presenza dei delegati di lista, il numero d'ordine da assegnare alle liste e ai relativi contrassegni. I contrassegni di ciascuna lista e i nominativi dei relativi candidati sono riportati sulle schede di votazione e sui manifesti secondo l'ordine progressivo risultato dal suddetto sorteggio;».

7-quater. Al comma 2 dell'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 il secondo periodo è sostituito dal seguente: «L'ordine delle liste, nonché l'ordine dei contrassegni delle liste sono stabilite con sorteggio secondo le disposizioni di cui all'articolo 24».

Conseguentemente, sopprimere la lettera a) del comma 13.

1.9316

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Dopo il comma 7 inserire il seguente:

«7-bis l'articolo 14-bis del Decreto del Presidente della Repubblica n.361 del 1957 è soppresso».

1.9317

CALDEROLI, BISINELLA

All'articolo 1, dopo il comma 7 inserire il seguente:

«7-bis. L'articolo 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è abrogato».

19.318

MINZOLINI, BONFRISCO, D'AMBROSIO LETTIERI, FALANGA, LIUZZI

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

7-bis. Il comma 3 dell'articolo 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è abrogato.

1.9314

CALDEROLI, BISINELLA

Dopo il comma 7 inserire il seguente:

«7-bis: L'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 e successive modificazioni è sostituito con il seguente:

"14-bis. 1. I partiti o i gruppi politici organizzati possono effettuare il collegamento in una coalizione dei gruppi di candidati da essi rispettivamente presentati. Le dichiarazioni di collegamento debbono essere reciproche e conformi.

2. La dichiarazione di collegamento è effettuata contestualmente al deposito del contrassegno di cui all'articolo 14. Le dichiarazioni di collegamento hanno effetto per tutti i gruppi di candidati aventi lo stesso contrassegno.

3. Contestualmente al deposito del contrassegno di cui all'articolo 14, i partiti o i gruppi politici organizzati che si candidano a governare depositano il programma elettorale. I partiti o i gruppi politici organizzati tra loro collegati in coalizione che si candidano a governare depositano un

unico programma elettorale e indicano il nome e cognome della persona che intendono sottoporre, dopo l'esito delle votazioni, al Presidente della Repubblica quale candidato alla carica di Presidente del Consiglio dei ministri.

4. Gli adempimenti di cui ai commi 1, 2 e 3 sono effettuati dai soggetti di cui all'articolo 15, primo comma.

5. Entro il trentesimo giorno antecedente quello della votazione, gli Uffici centrali circoscrizionali comunicano l'elenco dei gruppi di candidati ammessi, con un esemplare del relativo contrassegno, all'Ufficio centrale nazionale che, accertata la regolarità delle dichiarazioni, provvede, entro il ventesimo giorno precedente quello della votazione, alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dell'elenco dei collegamenti ammessi"».

1.9315

CALDEROLI, BISINELLA

Dopo il comma 7 inserire il seguente:

7-bis. L'articolo 14-bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è sostituito dal seguente:

«Art. 14-bis. – 1. I partiti o i gruppi politici organizzati possono effettuare il collegamento in una coalizione delle liste da essi rispettivamente presentate. Le dichiarazioni di collegamento debbono essere reciproche.

2. La dichiarazione di collegamento è effettuata contestualmente al deposito del contrassegno di cui all'articolo 14. Le dichiarazioni di collegamento hanno effetto per tutte le liste aventi lo stesso contrassegno.

3. Contestualmente al deposito del contrassegno di cui all'articolo 14, i partiti o i gruppi politici organizzati che si candidano a governare depositano il programma elettorale. I partiti o i gruppi politici organizzati tra loro collegati in coalizione che si candidano a governare depositano un unico programma elettorale.

4. Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 3 sono effettuati dai soggetti di cui all'articolo 15, primo comma.

5. Entro il trentesimo giorno antecedente quello della votazione, gli Uffici centrali circoscrizionali comunicano l'elenco delle liste ammesse, con un esemplare del relativo contrassegno, all'Ufficio centrale nazionale che, accertata la regolarità delle dichiarazioni, provvede, entro il ventesimo giorno precedente quello della votazione, alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dell'elenco dei collegamenti ammessi».

1.12168

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Dopo il comma 7 inserire il seguente:

«7-bis Al comma 3, primo periodo, dell'articolo 14-bis del Decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 e successive modificazioni, sopprimere le parole: "nel quale dichiarano il nome e cognome della persona da loro indicata come capo della forza politica"».

1.9324

CALDEROLI, BISINELLA

Sopprimere i commi 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23.

1.9325

MINZOLINI, FALANGA, LIUZZI, D'AMBROSIO LETTIERI, BONFRISCO, TARQUINIO

Sopprimere il comma 8.

1.9328

Mario MAURO, Mario FERRARA, MINZOLINI, ZIZZA, BONFRISCO, TARQUINIO, D'AMBROSIO LETTIERI, MILO, LIUZZI, IURLARO, PERRONE, PAGNONCELLI, ARACRI, Eva LONGO, RUVOLO, COMPAGNONE, FALANGA, SCAVONE, D'ANNA, DI MAGGIO, NACCARATO, BARANI

All'articolo 1, sopprimere il comma 8.

1.9332

CALDEROLI, BISINELLA

Sopprimere il comma 8.

1.9333

DE PETRIS

Sopprimere il comma 8.

1.12.169

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 8 sostituire il capoverso «Art. 14-ter» con il seguente:

«14-ter in caso di ballottaggio, fra il primo turno di votazione e il ballottaggio sono consentiti apparentamenti delle liste o coalizioni di liste presentate al primo turno con le due liste o coalizioni di liste che hanno accesso al ballottaggio medesimo».

1.12170

CALDEROLI, BISINELLA

Al comma 8, sostituire il capoverso 14-ter con il seguente: «14-ter. In caso di ballottaggio, fra il primo turno di votazione e il ballottaggio sono consentiti apparentamenti delle liste presentate al primo turno con le due liste che hanno accesso al ballottaggio medesimo al fine di costituire coalizioni di liste».

1.9339

Paolo ROMANI, BRUNO, MAZZONI, BENCINI

Al comma 8, capoverso «Art. 14-ter», apportare le seguenti modificazioni:

«a) le parole: "non sono consentiti ulteriori apparentamenti di liste o coalizioni" sono sostituite dalle le seguenti: "sono consentiti apparentamenti tra liste";

b) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"2. La dichiarazione congiunta di collegamento tra liste è effettuata, presso l'Ufficio elettorale centrale nazionale, entro quattro giorni dal primo turno di votazione dai soggetti indicati come capi delle forze politiche ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 1"».

1.12171

BRUNO

Al comma 8, capoverso «Art. 14-ter», apportare le seguenti modificazioni:

«a) sostituire le parole: "non sono consentiti ulteriori appiamenti di liste o coalizioni" con le seguenti: "sono consentiti appiamenti tra liste";

b) dopo il comma 1, inserire il seguente:

"1-bis. La dichiarazione congiunta di collegamento tra liste è effettuata, presso l'Ufficio elettorale centrale nazionale, entro quattro giorni dal primo turno di votazione dai soggetti indicati come capi delle forze politiche ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 1"».

1.12172

CORSINI, ALBANO, BROGLIA, CAPACCHIONE, CASSON, CHITI, CUCCA, D'ADDA, DIRINDIN, MARCO FILIPPI, FILIPPIN, FORNARO, GATTI, GOTOR, GUERRA, LAI, LO GIUDICE, MANASSERO, MANCONI, MIGLIAVACCA, MINEO, MUCCHETI, PEGORER, PUPPATO, RICCHIUTI, RUSSO, SONEGO, TOCCI

Al comma 8, capoverso «Art. 14-ter» sostituire le parole: «non sono consentiti ulteriori» con le seguenti: «sono consentiti».

1.9341

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 8, capoverso «Art. 14-ter» sostituire le parole: «non sono consentiti» con le seguenti: «sono consentiti».

1.9342

MINZOLINI, LIUZZI, FALANGA, BONFRISCO, D'AMBROSIO LETTIERI, TARQUINIO

Al comma 8, capoverso, articolo 14-ter, comma 1, sostituire le parole: «non sono consentiti» con le seguenti: «sono ammessi».

1.9334

CALDEROLI, BISINELLA

Al comma 8, capoverso «Art. 14-ter», comma 1 sopprimere la parola: «non» e aggiungere in fine le seguenti: «, secondo le modalità di cui all'articolo 14-bis, entro e non oltre la prima domenica successiva allo svolgimento del primo turno di votazione».

1.9335

CALDEROLI, BISINELLA

Al comma 8, capoverso «Art. 14-ter» sopprimere la parola: «non» e aggiungere in fine il seguente periodo: «Anche le liste che non hanno superato gli sbarramenti previsti dal comma 16 della presente legge, se apparentate, in caso di vittoria, accedono alla ripartizione dei seggi limitatamente alla quota percentuale del premio di maggioranza».

1.9336

CALDEROLI, BISINELLA

Al comma 8, capoverso: «Art. 14-ter» sopprimere la parola: «non» e aggiungere in fine il seguente periodo: «Anche le liste che non hanno superato gli sbarramenti previsti dal comma 16 della presente legge, se apparentate, in caso di vittoria, accedono alla ripartizione dei seggi».

1.9337

CALDEROLI, BISINELLA

Al comma 8, capoverso «Art. 14-ter», comma 1, sopprimere la parola: «non» e aggiungere in fine il seguente periodo: «Anche le liste che non hanno superato gli sbarramenti previsti dal comma 17 della presente legge, se apparentate, in caso di vittoria, accedono alla ripartizione dei seggi limitatamente alla quota percentuale del premio di maggioranza».

1.9338

CALDEROLI, BISINELLA

Al comma 8, capoverso «Art. 14-ter» sopprimere la parola: «non» e aggiungere in fine il seguente periodo: «Anche le liste che non hanno su-

perato gli sbarramenti previsti dal comma 17 della presente legge, se apparentate, in caso di vittoria, accedono alla ripartizione dei seggi».

1.12173

ORELLANA

Al comma 8 capoverso «Art. 14-ter» sopprimere, ove ricorrano le parole: «o coalizioni di liste».

1.9348

CALDEROLI, BISINELLA

All'articolo 1, dopo il comma 8 inserire il seguente:

«8-bis: Dopo l'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, è inserito il seguente:

"Art. 17-bis. – 1. La presentazione delle candidature è fatta per singoli candidati. I candidati che sono presentati dai partiti o gruppi politici di cui all'articolo 14 devono, per poter utilizzare il relativo contrassegno, presentare una dichiarazione di collegamento che deve essere accompagnata dall'accettazione scritta del rappresentante di cui all'articolo 17. Nessun candidato può accettare la candidatura in più di un collegio, anche se di circoscrizioni diverse. La candidatura della stessa persona in più di un collegio è nulla.

2. La dichiarazione di appoggio a un candidato da parte di un partito o gruppo politico di cui all'articolo 14 deve essere fatta entro ventiquattro ore dalla presentazione della candidatura con dichiarazione accompagnata dall'accettazione del candidato a cui favore è fatta, nelle stesse forme previste per la presentazione della candidatura stessa.

3. Qualora le dichiarazioni di appoggio alla candidatura siano superiori al numero dei contrassegni di cui all'articolo 4, sono preferiti, dopo l'eventuale contrassegno proprio del candidato, i contrassegni secondo l'ordine di dichiarazione di appoggio. Nel manifesto elettorale di cui all'articolo 24 sono riportati tutti i contrassegni.

4. Per ogni candidato nei collegi deve essere indicato il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, il collegio per il quale viene presentato e il contrassegno o i contrassegni tra quelli depositati presso il Ministero dell'interno con cui si intende contraddistinguere.

5. La dichiarazione di presentazione dei candidati nei collegi deve contenere l'indicazione dei nominativi di due delegati effettivi e di due supplenti.

6. La dichiarazione di presentazione dei singoli candidati nei collegi deve essere sottoscritta da non meno di 500 e da non più di 1.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni ricompresi nel collegio o, in caso di

collegi ricompresi in un unico comune, iscritti alle sezioni elettorali di tali collegi. In caso di scioglimento della Camera dei deputati che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, il numero delle sottoscrizioni è ridotto alla metà. Le sottoscrizioni devono essere autenticate da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, e successive modificazioni.

7. La candidatura deve essere accettata con dichiarazione firmata e autenticata da un sindaco, da un notaio o da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, e successive modificazioni. Per i cittadini residenti all'estero l'autenticazione della firma deve essere richiesta ad un ufficio diplomatico o consolare.

8. L'accettazione della candidatura deve essere accompagnata da apposita dichiarazione dalla quale risulti che il candidato non ha accettato candidature in altri collegi.

9. La scheda per il secondo turno comprende il nome e il cognome dei candidati, scritti nell'apposito rettangolo, sotto il quale sono riprodotti il contrassegno proprio del candidato e i contrassegni dei partiti o gruppi politici che ne hanno presentato o ne sostengono la candidatura"».

1.9349

MINZOLINI, BONFRISCO, FALANGA, D'AMBROSIO LETTIERI, TARQUINIO, BONFRISCO

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. – (Elezioni primarie per la Camera dei deputati). – 1. Dopo l'articolo 14-ter del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente:

"Art. 14-quater. – 1. Per la designazione dei candidati alla elezione della Camera dei deputati, i partiti o gruppi politici organizzati indicano elezioni primarie, nella misura del settantacinque per cento dei seggi da attribuire in ciascun collegio, garantendo la parità di genere.

2. Le elezioni di cui al comma 1 avvengono a scrutinio segreto entro centoventi giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle candidature per il rinnovo della stessa. In caso di scioglimento anticipato il termine è ridotto a sessanta giorni"».

Conseguentemente all'articolo 1 comma 9 lettera b) dopo le parole: «un ordine numerico» sono inserite le seguenti: «ai sensi dell'articolo 14-quater».

1.9355

CALDEROLI, BISINELLA

Sopprimere i commi 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23.

1.9356

CALDEROLI, BISINELLA

Sopprimere il comma 9.

1.9357

CALDEROLI, BISINELLA

Sostituire il comma 9 con il seguente:

«L'articolo 18-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 e successive modificazioni è sostituito con il seguente:

"18-*bis*. 1. La presentazione delle candidature per i singoli collegi è fatta per gruppi ai quali i candidati aderiscono con l'accettazione della candidatura. Ciascun gruppo deve comprendere un numero di candidature non inferiore alla metà e non superiore al numero dei collegi uninominali della circoscrizione. In caso di quoziente frazionano si procede all'arrotondamento all'unità prossima.

2. Ciascun gruppo di candidati non può, all'atto della presentazione, contenere un numero complessivo di candidati dello stesso sesso superiore ai due terzi del totale. In caso di quoziente frazionario si procede all'arrotondamento all'unità prossima. La sussistenza del requisito di cui al presente comma, come verificata in sede di presentazione ai sensi dell'articolo 20, comma 1, è condizione necessaria ai fini dell'ammissibilità di tutte le candidature del gruppo nella circoscrizione di riferimento.

3. Per ogni candidato deve essere indicato cognome, nome, luogo e data di nascita, il collegio per il quale viene presentato e con quale dei contrassegni depositati presso il Ministero dell'interno si intenda contraddistinguerlo.

4. La dichiarazione di presentazione del gruppo dei candidati deve contenere

l'indicazione dei nominativi di due delegati effettivi e di due supplenti, autorizzati a fare le designazioni previste dall'articolo 25. La dichiarazione di presentazione delle candidature individuali può contenere l'indicazione di un delegato.

5. La dichiarazione di presentazione dei singoli candidati nei collegi uninominali deve essere sottoscritta da non meno di 500 e da non più di 1.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni ricompresi nel collegio o, in caso di collegi ricompresi in un unico comune, iscritti alle sezioni

elettorali di tali collegi. In caso di scioglimento della Camera dei deputati che ne anticipi la scadenza di oltre cento venti giorni il numero delle sottoscrizioni è ridotto alla metà. Per le candidature individuali la dichiarazione di presentazione deve essere sottoscritta da almeno 500 e da non più di 1.000 elettori iscritti nelle liste elettorali del collegio.

6. L'accettazione della candidatura deve essere accompagnata da apposita dichiarazione dalla quale risulti che il candidato non ha accettato candidature in altri collegi"».

1.9358

CALDEROLI, BISINELLA

Sostituire il comma 9 con il seguente:

«9. L'articolo 18-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, è sostituito dal seguente:

"Art. 18-*bis*. – 1. La presentazione delle liste di candidati per l'attribuzione dei seggi con metodo proporzionale deve essere sottoscritta: da almeno 1.500 e da non più di 2.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni fino a 500.000 abitanti; da almeno 2.500 e da non più di 3000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 500.000 abitanti e fino a 1.000.000 di abitanti; da almeno 4.000 e da non più di 4.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 1.000.000 di abitanti. La sottoscrizione delle liste può essere effettuata anche dagli stessi sottoscrittori delle candidature nei singoli collegi uninominali, ricompresi nella circoscrizione, collegate alle liste medesime. Si applicano le norme di cui ai commi 3, 4, secondo e terzo periodo, e 5 dell'articolo 18.

2. Le liste sono formate da un numero di candidati non superiore ad un terzo dei seggi assegnati in ragione proporzionale alla circoscrizione, con arrotondamento all'unità superiore. Della lista possono far parte anche candidati nei collegi uninominali della medesima circoscrizione, collegati alla lista stessa"».

1.9359

CALDEROLI, BISINELLA

Sostituire il comma 9 con il seguente:

«9. All'articolo 18.bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, il comma 3 è sostituito dai seguenti:

"3. Ogni lista, all'atto della presentazione, deve essere composta da due elenchi di candidati. Il primo elenco è costituito dai candidati la cui elezione è determinata in base ai voti di preferenza espressi dagli elettori

ed è formato da un numero di candidati non inferiore a un terzo e non superiore al numero di seggi assegnati alla circoscrizione. Il secondo elenco è costituito dai candidati la cui elezione è determinata in base all'ordine di presentazione e il loro numero non può essere superiore a un terzo dei seggi assegnati alla circoscrizione, con arrotondamento all'unità più prossima. Il numero complessivo dei candidati di ciascuna lista, ottenuto sommando i candidati dei due elenchi, non può in ogni caso superare il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione.

3-bis. A pena di inammissibilità della lista, nell'insieme dei candidati compresi nel primo elenco nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore a due terzi, con arrotondamento all'unità superiore, e nell'ambito del secondo elenco i candidati successivi al primo devono essere presentati in ordine alternato di genere"».

1.9360

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Il comma 9 è sostituito dal seguente:

«4. Il comma 3, dell'articolo 18-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

"Ogni lista, all'atto della presentazione, è composta da due elenchi di candidati, la prima presentata secondo un determinato ordine, con alternanza di genere e formata complessivamente da un numero di candidati non inferiore a un terzo e non superiore al 25 per cento dei seggi assegnati alla circoscrizione. La seconda in ordine alfabetico e formata complessivamente da un numero di candidati non inferiore a un terzo e non superiore al 75 per cento dei seggi assegnati alla circoscrizione, sulla quale gli elettori esprimeranno voto di preferenza"».

1.9361

CALDEROLI, BISINELLA

All'articolo 1, sostituire il comma 9 con il seguente:

«9. L'articolo 18-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è abrogato».

1.9362

CALDEROLI, BISINELLA

Al comma 9 sopprimere lettere a), b).

1.9363

CALDEROLI, BISINELLA

Al comma 9, sopprimere lettera a).

1.9364

DE PETRIS

Al comma 9 sopprimere la lettera a).

1.12174

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

*Al comma 9 lettera a) sostituire le parole: «nei collegi plurinominali»
con le seguenti: «con metodo proporzionale».*

1.9365

CALDEROLI, BISINELLA

*Al comma 9 lettera a) sostituire le seguenti parole: «almeno 1500 e
da non più di 2000 elettori» con le seguenti: «almeno 2000 e da non più
di 2500 elettori».*

1.9370

Giovanni MAURO, Mario MAURO, Mario FERRARA, MILO, SCAVONE, D'ANNA, MINZOLINI, RUVOLO, FALANGA, COMPAGNONE, Eva LONGO, PAGNONCELLI, ARACRI, PERRONE, TARQUINIO, BONFRISCO, ZIZZA, LIUZZI, IURLARO, NACCARATO, DI MAGGIO, BARANI

Al comma 9, lettera a), sostituire le parole: «da almeno 1.500 e da non più di 2.000 elettori» con: «da almeno 1300 e da non più di 1800 elettori».

1.9371

Giovanni MAURO, Mario MAURO, Mario FERRARA, MILO, SCAVONE, D'ANNA, MINZOLINI, RUVOLO, FALANGA, COMPAGNONE, Eva LONGO, PAGNONCELLI, ARACRI, PERRONE, TARQUINIO, BONFRISCO, ZIZZA, LIUZZI, IURLARO, NACCARATO, DI MAGGIO, BARANI

Al comma 9, lettera a), sostituire le parole: «da almeno 1.500 e da non più di 2.000 elettori» con: «da almeno 1200 e da non più di 1700 elettori».

1.9372

Giovanni MAURO, Mario MAURO, Mario FERRARA, MILO, SCAVONE, D'ANNA, MINZOLINI, RUVOLO, FALANGA, COMPAGNONE, Eva LONGO, PAGNONCELLI, ARACRI, PERRONE, TARQUINIO, BONFRISCO, ZIZZA, LIUZZI, IURLARO, NACCARATO, DI MAGGIO, BARANI

Al comma 9, lettera a), sostituire le parole: «da almeno 1.500 e da non più di 2.000 elettori» con: «da almeno 1100 e da non più di 1600 elettori».

1.9373

Giovanni MAURO, Mario MAURO, Mario FERRARA, MILO, SCAVONE, D'ANNA, MINZOLINI, RUVOLO, FALANGA, COMPAGNONE, Eva LONGO, PAGNONCELLI, ARACRI, PERRONE, TARQUINIO, BONFRISCO, ZIZZA, LIUZZI, IURLARO, NACCARATO, DI MAGGIO, BARANI

Al comma 9, lettera a), sostituire le parole: «da almeno 1.500 e da non più di 2.000 elettori» con: «da almeno 1000 e da non più di 1500 elettori».

1.9374

CALDEROLI, BISINELLA

Al comma 9, lettera a), sostituire le parole: «da almeno 1.500 e da non più di 2.000 elettori» con: «da almeno 1000 e da non più di 1500 elettori».

1.9375

Giovanni MAURO, Mario MAURO, Mario FERRARA, MILO, SCAVONE, D'ANNA, MINZOLINI, RUVOLO, FALANGA, COMPAGNONE, Eva LONGO, PAGNONCELLI, ARACRI, PERRONE, TARQUINIO, BONFRISCO, ZIZZA, LIUZZI, IURLARO, NACCARATO, DI MAGGIO, BARANI

Al comma 9, lettera a), sostituire le parole: «da almeno 1.500 e da non più di 2.000 elettori» con: «da almeno 900 e da non più di 1300 elettori».

1.9376

Giovanni MAURO, Mario MAURO, Mario FERRARA, MILO, SCAVONE, D'ANNA, MINZOLINI, RUVOLO, FALANGA, COMPAGNONE, Eva LONGO, PAGNONCELLI, ARACRI, PERRONE, TARQUINIO, BONFRISCO, ZIZZA, LIUZZI, IURLARO, NACCARATO, DI MAGGIO, BARANI

Al comma 9, lettera a), sostituire le parole: «da almeno 1.500 e da non più di 2.000 elettori», con: «da almeno 800 e da non più di 1000 elettori».

1.9377

CALDEROLI, BISINELLA

Al comma 9, lettera a), sostituire le seguenti parole: «almeno 1500 e da non più di 2000 elettori», con le seguenti: «almeno 500 e da non più di 1000 elettori».

1.9366

Giovanni MAURO, Mario MAURO, Mario FERRARA, SCAVONE, COMPAGNONE, MINZOLINI, ZIZZA, BONFRISCO, TARQUINIO, D'AMBROSIO LETTIERI, MILO, LIUZZI, IURLARO, PERRONE, PAGNONCELLI, ARACRI, Eva LONGO, RUVOLO, FALANGA, D'ANNA, DI MAGGIO, BARANI, NACCARATO

Comma 9, lettera a), sostituire la parola: «1.500» con la seguente: «1800».

1.9367

Giovanni MAURO, Mario MAURO, Mario FERRARA, SCAVONE, COMPAGNONE, MINZOLINI, ZIZZA, BONFRISCO, TARQUINIO, D'AMBROSIO LETTIERI, MILO, LIUZZI, IURLARO, PERRONE, PAGNONCELLI, ARACRI, Eva LONGO, RUVOLO, FALANGA, D'ANNA, DI MAGGIO, BARANI, NACCARATO

Comma 9, lettera a), sostituire la parola: «1.500» con la seguente: «1700».

1.9368

Giovanni MAURO, Mario MAURO, Mario FERRARA, SCAVONE, COMPAGNONE, MINZOLINI, ZIZZA, BONFRISCO, TARQUINIO, D'AMBROSIO LETTIERI, MILO, LIUZZI, IURLARO, PERRONE, PAGNONCELLI, ARACRI, Eva LONGO, RUVOLO, FALANGA, D'ANNA, DI MAGGIO, BARANI, NACCARATO

Comma 9, lettera a), sostituire la parola: «1.500» con la seguente: «1600».

1.9369

Giovanni MAURO, Mario MAURO, Mario FERRARA, SCAVONE, COMPAGNONE, MINZOLINI, ZIZZA, BONFRISCO, TARQUINIO, D'AMBROSIO LETTIERI, MILO, LIUZZI, IURLARO, PERRONE, PAGNONCELLI, ARACRI, Eva LONGO, RUVOLO, FALANGA, D'ANNA, DI MAGGIO, BARANI, NACCARATO

Comma 9, lettera a), sostituire la parola: «1.500» con la seguente: «1400».

1.9378

Giovanni MAURO, Mario MAURO, Mario FERRARA, SCAVONE, COMPAGNONE, MINZOLINI, ZIZZA, BONFRISCO, TARQUINIO, D'AMBROSIO LETTIERI, MILO, LIUZZI, IURLARO, PERRONE, PAGNONCELLI, ARACRI, Eva LONGO, RUVOLO, FALANGA, D'ANNA, DI MAGGIO, BARANI, NACCARATO

Al Comma 9, lettera a), sostituire la parola: «2.000», con la seguente: «2.500».

1.9379

Giovanni MAURO, Mario MAURO, Mario FERRARA, SCAVONE, COMPAGNONE, MINZOLINI, ZIZZA, BONFRISCO, TARQUINIO, D'AMBROSIO LETTIERI, MILO, LIUZZI, IURLARO, PERRONE, PAGNONCELLI, ARACRI, Eva LONGO, RUVOLO, FALANGA, D'ANNA, DI MAGGIO, BARANI, NACCARATO

Al Comma 9, lettera a), sostituire la parola: «2.000», con la seguente: «2.400».

1.9380

GIVOANNI MAURO, Mario MAURO, Mario FERRARA, SCAVONE, COMPAGNONE, MINZOLINI, ZIZZA, BONFRISCO, TARQUINIO, D'AMBROSIO LETTIERI, MILO, LIUZZI, IURLARO, PERRONE, PAGNONCELLI, ARACRI, Eva LONGO, RUVOLO, FALANGA, D'ANNA, DI MAGGIO, BARANI, NACCARATO

Al Comma 9, lettera a), sostituire la parola: «2.000», con la seguente: «2.300».

1.9381

Giovanni MAURO, Mario MAURO, Mario FERRARA, SCAVONE, COMPAGNONE, MINZOLINI, ZIZZA, BONFRISCO, TARQUINIO, D'AMBROSIO LETTIERI, MILO, LIUZZI, IURLARO, PERRONE, PAGNONCELLI, ARACRI, Eva LONGO, RUVOLO, FALANGA, D'ANNA, DI MAGGIO, BARANI, NACCARATO

Al Comma 9, lettera a), sostituire la parola: «2.000», con la seguente: «2.200».

1.9382

Giovanni MAURO, Mario MAURO, Mario FERRARA, SCAVONE, COMPAGNONE, MINZOLINI, ZIZZA, BONFRISCO, TARQUINIO, D'AMBROSIO LETTIERI, MILO, LIUZZI, IURLARO, PERRONE, PAGNONCELLI, ARACRI, EVA LONGO, RUVOLO, FALANGA, D'ANNA, DI MAGGIO, BARANI, NACCARATO

Al Comma 9, lettera a), sostituire la parola: «2.000», con la seguente: «2.100».

1.9383

MINZOLINI, ARACRI, D'AMBROSIO LETTIERI, Eva LONGO, ZIZZA, FALANGA, IURLARO, TARQUINIO, PAGNOCELLI

Al comma 9, lettera a), aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Le liste di coalizioni di liste, per partecipare alla competizione elettorale, devono aver registrato il simbolo presso il Ministero dell'interno almeno 15 giorni prima della data di indizione della consultazione elettorale. Con proprio regolamento, il Ministero dell'interno definisce le modalità di registro, deposito, controllo, autenticazione e validazione del simbolo che rappresenta la lista o la coalizione di liste che intende . partecipare alla competizione elettorale.

I simboli, per essere presentati presso il Ministero dell'interno, devono essere sottoscritti da almeno 10.000 cittadini elettori iscritti nelle liste elettorali. Ogni elettore non può sottoscrivere più di un simbolo.

I simboli riconosciuti ufficialmente negli statuti di partiti, gruppi o movimenti politici costituiti in gruppo parlamentare nella legislatura precedente anche in una sola delle Camere o che nell'ultima elezione abbiano presentato candidature con proprio contrassegno e abbiano ottenuto almeno un seggio in una delle due Camere, non sono soggetti alla raccolta delle sottoscrizioni di cui sopra.

I simboli di cui al presente articolo presentati presso il Ministero dell'interno sono ritenuti validi per un periodo di 15 anni».

1.9391

CALDEROLI, BISINELLA

Al comma 9, lettera a), aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Le liste o coalizioni di liste, per partecipare alla competizione elettorale, devono aver registrato il simbolo presso il Ministero dell'interno almeno 10 giorni prima della data di indizione della consultazione elettorale. Con proprio regolamento, il Ministero dell'interno definisce le modalità di registro, deposito, controllo, autenticazione e validazione del simbolo che

rappresenta la lista o la coalizione di liste che intende partecipare alla competizione elettorale.

I simboli, per essere presentati presso il Ministero dell'interno, devono essere sottoscritti da almeno 5.000 cittadini elettori iscritti nelle liste elettorali. Ogni elettore non può sottoscrivere più di un simbolo.

I simboli riconosciuti ufficialmente negli statuti di partiti, gruppi o movimenti politici costituiti in gruppo parlamentare nella legislatura precedente anche in una sola delle Camere o che nell'ultima elezione abbiano presentato candidature con proprio contrassegno e abbiano ottenuto almeno un seggio in una delle due Camere, non sono soggetti alla raccolta delle sottoscrizioni di cui sopra.

I simboli di cui al presente articolo presentati presso il Ministero dell'interno sono ritenuti validi per un periodo di dieci anni».

1.9392

MINZOLINI, FALANGA, D'AMBROSIO LETTIERI, LIUZZI, BONFRISCO, TARQUINIO

Al comma 9, lettera a), aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Le liste o coalizioni di liste, per partecipare alla competizione elettorale, devono aver registrato il simbolo presso il Ministero dell'interno almeno 10 giorni prima della data di indizione della consultazione elettorale. Con proprio regolamento, il Ministero dell'interno definisce le modalità di registro, deposito, controllo, autenticazione e validazione del simbolo che rappresenta la lista o la coalizione di liste che intende partecipare alla competizione elettorale.

I simboli, per essere presentati presso il Ministero dell'interno, devono essere sottoscritti da almeno 5.000 cittadini elettori iscritti nelle liste elettorali. Ogni elettore non può sottoscrivere più di un simbolo.

I simboli riconosciuti ufficialmente negli statuti di partiti, gruppi o movimenti politici costituiti in gruppo parlamentare nella legislatura precedente anche in una sola delle Camere o che nell'ultima elezione abbiano presentato candidature con proprio contrassegno e abbiano ottenuto almeno un seggio in una delle due Camere, non sono soggetti alla raccolta delle sottoscrizioni di cui sopra.

I simboli di cui al presente articolo presentati presso il Ministero dell'interno sono ritenuti validi per un periodo di dieci anni».

1.9397

MINZOLINI, FALANGA, ZIZZA, ARACRI, PAGNOCELLI, IURLARO, D'AMBROSIO LETTIERI, EVA LONGO, TARQUINIO

Al comma 9, lettera a), aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Le liste o coalizioni di liste, per partecipare alla competizione elettorale, devono aver registrato il simbolo presso il Ministero dell'interno almeno 8

giorni prima della data di indizione della consultazione elettorale. Con proprio regolamento, il Ministero dell'interno definisce le modalità di registro, deposito, controllo, autenticazione e validazione del simbolo che rappresenta la lista o la coalizione di liste che intende partecipare alla competizione elettorale.

I simboli, per essere presentati presso il Ministero dell'interno, devono essere sottoscritti da almeno 7.000 cittadini elettori iscritti nelle liste elettorali. Ogni elettore non può sottoscrivere più di un simbolo.

I simboli riconosciuti ufficialmente negli statuti di partiti, gruppi o movimenti politici costituiti in gruppo parlamentare nella legislatura precedente anche in una sola delle Camere o che nell'ultima elezione abbiano presentato candidature con proprio contrassegno e abbiano ottenuto almeno un seggio in una delle due Camere, non sono soggetti alla raccolta delle sottoscrizioni di cui sopra.

I simboli di cui al presente articolo presentati presso il Ministero dell'interno sono ritenuti validi per un periodo di 8 anni».

1.9405

MINZOLINI, D'AMBROSIO LETTIERI, FALANGA, IURLARO, Eva LONGO, ARACRI, ZIZZA, PAGNOCELLI

Al comma 9, lettera a), aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Le liste o coalizioni di liste, per partecipare alla competizione elettorale, devono aver registrato il simbolo presso il Ministero dell'interno almeno 20 giorni prima della data di indizione della consultazione elettorale. Con proprio regolamento, il Ministero dell'interno definisce le modalità di registro, deposito, controllo, autenticazione e validazione del simbolo che rappresenta la lista o la coalizione di liste che intende partecipare alla competizione elettorale.

I simboli, per essere presentati presso il Ministero dell'interno, devono essere sottoscritti da almeno 8.000 cittadini elettori iscritti nelle liste elettorali. Ogni elettore non può sottoscrivere più di un simbolo.

I simboli riconosciuti ufficialmente negli statuti di partiti, gruppi o movimenti politici costituiti in gruppo parlamentare nella legislatura precedente anche in una sola delle Camere o che nell'ultima elezione abbiano presentato candidature con proprio contrassegno e abbiano ottenuto almeno Un seggio in una delle due Camere, non sono soggetti alla raccolta delle sottoscrizioni di cui sopra.

I simboli di cui al presente articolo presentati presso il Ministero dell'interno sono ritenuti validi per un periodo di 7 anni».

1.9413

MINZOLINI LIUZZI

Al comma 9, lettera a), aggiungere infine i seguenti periodi: «Le liste o coalizioni di liste, per partecipare alla competizione elettorale, devono aver registrato il simbolo presso il Ministero dell'interno almeno 10 giorni prima della data di indizione della consultazione elettorale. Con proprio regolamento, il Ministero dell'interno definisce le modalità di registro, deposito, controllo, autenticazione e validazione del simbolo che rappresenta la lista o la coalizione di liste che intende partecipare alla competizione elettorale.

I simboli, per essere presentati presso il Ministero dell'interno, devono essere sottoscritti da almeno 7.000 cittadini elettori iscritti nelle liste elettorali. Ogni elettore non può sottoscrivere più di un simbolo.

I simboli riconosciuti ufficialmente negli statuti di partiti, gruppi o movimenti politici costituiti in gruppo parlamentare nella legislatura precedente anche in una sola delle Camere o che nell'ultima elezione abbiano presentato candidature con proprio contrassegno e abbiano ottenuto almeno un seggio in una delle due Camere, non sono soggetti alla raccolta delle sottoscrizioni di cui sopra».

1.9414

MINZOLINI, FALANGA

Al comma 9, lettera a), aggiungere infine i seguenti periodi: «Le liste o coalizioni di liste, per partecipare alla competizione elettorale, devono aver registrato il simbolo presso il Ministero dell'interno almeno 10 giorni prima della data di indizione della consultazione elettorale. Con proprio regolamento, il Ministero dell'interno definisce le modalità di registro, deposito, controllo, autenticazione e validazione del simbolo che rappresenta la lista o la coalizione di liste che intende partecipare alla competizione elettorale.

I simboli, per essere presentati presso il Ministero dell'interno, devono essere sottoscritti da almeno 5.000 cittadini elettori iscritti nelle liste elettorali. Ogni elettore non può sottoscrivere più di un simbolo.

I simboli riconosciuti ufficialmente negli statuti di partiti, gruppi o movimenti politici costituiti in gruppo parlamentare nella legislatura precedente anche in una sola delle Camere o che nell'ultima elezione abbiano presentato candidature con proprio contrassegno e abbiano ottenuto almeno un seggio in una delle due Camere, non sono soggetti alla raccolta delle sottoscrizioni di cui sopra».

1.9415

CALDEROLI, BISINELLA

Al comma 9, lettera a), aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Le liste o coalizioni di liste, per partecipare alla competizione elettorale, devono aver registrato il simbolo presso il Ministero dell'interno almeno 10 giorni prima della data di indizione della consultazione elettorale. Con proprio regolamento, il Ministero dell'interno definisce le modalità di registro, deposito, controllo, autenticazione e validazione del simbolo che rappresenta la lista o la coalizione di liste che intende partecipare alla competizione elettorale.

I simboli, per essere presentati presso il Ministero dell'interno, devono essere sottoscritti da almeno 5.000 cittadini elettori iscritti nelle liste elettorali. Ogni elettore non può sottoscrivere più di un simbolo.

I simboli riconosciuti ufficialmente negli statuti di partiti, gruppi o movimenti politici costituiti in gruppo parlamentare nella legislatura precedente anche in una sola delle Camere o che nell'ultima elezione abbiano presentato candidature con proprio contrassegno e abbiano ottenuto almeno un seggio in una delle due Camere, non sono soggetti alla raccolta delle sottoscrizioni di cui sopra».

1.9416

MINZOLINI, D'AMBROSIO LETTIERI

Al comma 9, lettera a), aggiungere infine i seguenti periodi: «Le liste o coalizioni di liste, per partecipare alla competizione elettorale, devono aver registrato il simbolo presso il Ministero dell'interno almeno 10 giorni prima della data di indizione della consultazione elettorale. Con proprio regolamento, il Ministero dell'interno definisce le modalità di registro, deposito, controllo, autenticazione e validazione del simbolo che rappresenta la lista o la coalizione di liste che intende partecipare alla competizione elettorale.

I simboli, per essere presentati presso il Ministero dell'interno, devono essere sottoscritti da almeno 5.000 cittadini elettori iscritti nelle liste elettorali. Ogni elettore non può sottoscrivere più di un simbolo.

I simboli riconosciuti ufficialmente negli statuti di partiti, gruppi o movimenti politici costituiti in gruppo parlamentare nella legislatura precedente anche in una sola delle Camere o che nell'ultima elezione abbiano presentato candidature con proprio contrassegno e abbiano ottenuto almeno un seggio in una delle due Camere, non sono soggetti alla raccolta delle sottoscrizioni di cui sopra».

1.9417

MINZOLINI, BONFRISCO

Al comma 9, lettera a), aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Le liste o coalizioni eli liste, per partecipare alla competizione elettorale; devono aver registrato il simbolo presso il Ministero dell'interno almeno 10 giorni prima della data di indizione della consultazione elettorale. Con proprio regolamento, il Ministero dell'interno definisce le modalità di registro, deposito, controllo, autenticazione e validazione del simbolo che rappresenta la lista o la coalizione di liste che intende partecipare alla competizione elettorale.

I simboli, per essere presentati presso il Ministero dell'interno, devono essere sottoscritti da almeno 5.000 cittadini elettori iscritti nelle liste elettorali. Ogni elettore non può sottoscrivere più di un simbolo.

I simboli riconosciuti ufficialmente negli statuti di partiti, gruppi o movimenti politici costituiti in gruppo parlamentare nella legislatura precedente anche in una sola delle Camere o che nell'ultima elezione abbiano presentato candidature con proprio contrassegno e abbiano ottenuto almeno un seggio in una delle due Camere, non sono soggetti alla raccolta delle sottoscrizioni di cui sopra».

1.9418

MINZOLINI, TARQUINIO

Al comma 9, lettera a), aggiungere infine i seguenti periodi: «Le liste o coalizioni di liste, per partecipare alla competizione elettorale, devono aver registrato il simbolo presso il Ministero dell'interno almeno 10 giorni prima della data di indizione della consultazione elettorale. Con proprio regolamento, il Ministero dell'interno definisce le modalità di registro, deposito, controllo, autenticazione e validazione del simbolo che rappresenta la lista o la coalizione di liste che intende partecipare alla competizione elettorale.

I simboli, per essere presentati presso il Ministero dell'interno, devono essere sottoscritti da almeno 5.000 cittadini elettori iscritti nelle liste elettorali. Ogni elettore non può sottoscrivere più di un simbolo.

I simboli riconosciuti ufficialmente negli statuti di partiti, gruppi o movimenti politici costituiti in gruppo parlamentare nella legislatura precedente anche in una sola delle Camere o che nell'ultima elezione abbiano presentato candidature con proprio contrassegno e abbiano ottenuto almeno un seggio in una delle due Camere, non: sono soggetti alla raccolta delle sottoscrizioni di cui sopra».

1.9420

CALDEROLI, BISINELLA

Al comma 9, lettera a), aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Le liste o coalizioni di liste, per partecipare alla competizione elettorale, devono aver registrato il simbolo presso il Ministero dell'interno almeno 10 giorni prima della data di indizione della consultazione elettorale. Con proprio regolamento, il Ministero dell'Interno definisce le modalità di registro, deposito, controllo, autenticazione e validazione del simbolo che rappresenta la lista o la coalizione di liste che intende partecipare alla competizione elettorale.

I simboli, per essere presentati presso il Ministero dell'interno, devono essere sottoscritti da almeno 5.000 cittadini elettori iscritti nelle liste elettorali. Ogni elettore non può sottoscrivere più di un simbolo.

I simboli riconosciuti ufficialmente negli statuti di partiti, gruppi o movimenti politici costituiti in gruppo parlamentare nella legislatura precedente anche in una sola delle Camere o che nell'ultima elezione abbiano presentato candidature con proprio contrassegno e abbiano ottenuto almeno un seggio in una delle due Camere, non sono soggetti alla raccolta delle sottoscrizioni di cui sopra».

1.9421

CALDEROLI, BISINELLA

Al comma 9, lettera a), aggiungere in fine, il seguente periodo: «Le liste o coalizioni di liste, per partecipare alla competizione elettorale, devono aver registrato il simbolo presso il Ministero dell'interno almeno 10 giorni prima della data di indizione della consultazione elettorale. Con proprio regolamento, il Ministero dell'Interno definisce le modalità di registro, deposito, controllo, autenticazione e validazione del simbolo che rappresenta la lista o la coalizione di liste che intende partecipare alla competizione elettorale.

I simboli, per essere presentati presso il Ministero dell'interno, devono essere sottoscritti da almeno 5.000 cittadini elettori iscritti nelle liste elettorali. Ogni elettore non può sottoscrivere più di un simbolo.

I simboli riconosciuti ufficialmente negli statuti di partiti, gruppi o movimenti politici costituiti in gruppo parlamentare nella legislatura precedente anche in una sola delle Camere o che nell'ultima elezione abbiano presentato candidature con proprio contrassegno e abbiano ottenuto almeno un seggio in una delle due camere, non sono soggetti alla raccolta delle sottoscrizioni di cui sopra».

I simboli di cui al presente articolo presentati presso il Ministero dell'Interno sono ritenuti validi per un periodo di dieci anni.

1.9419

CALDEROLI, BISINELLA

Al comma 9, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo:
«Non sono soggetti alla raccolta delle sottoscrizioni di cui sopra i partiti o gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare nella legislatura precedente anche in una sola delle Camere o che nell'ultima elezione abbiano presentato candidature con proprio contrassegno e abbiano ottenuto almeno un seggio in una delle due Camere».

1.12175

BATTISTA, PALERMO, PANIZZA

Al comma 9, lettera a), dopo le parole: «iscritti nelle sezioni elettorali di tali collegi» aggiungere, in fine, il seguente periodo: «. I candidati che formano la lista devono avere la residenza, da almeno un anno, nel territorio del collegio elettorale dove viene presentata la lista».

1.9422

MINZOLINI, FALANGA, BONFRISCO

Al comma 9, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«*a-bis*) il primo periodo del comma 2 è sostituito dal seguente: "Nessuna sottoscrizione è richiesta per i partiti o gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare in almeno una delle due Camere nella legislatura in corso al momento della convocazione dei comizi"».

1.9424

MINZOLINI, D'AMBROSIO LETTIERI

Al comma 9, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«*a-bis*) il primo periodo del comma 2 è sostituito dal seguente: "Nessuna sottoscrizione è richiesta per i partiti o gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare in almeno una delle due Camere nella legislatura in corso al momento della convocazione dei comizi"».

1.9425

MINZOLINI, LIUZZI

Al comma 9, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«*a-bis*) il primo periodo del comma 2 è sostituito dal seguente: "Non si richiede la sottoscrizione per i partiti o gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare in almeno una delle due Camere nella legislatura in corso al momento della convocazione dei comizi"».

1.9426

MINZOLINI, TARQUINIO

Al comma 9, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«*a-bis*) il primo periodo del comma 2 è sostituito dal seguente: "Nessuna sottoscrizione è richiesta per i partiti o gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare in almeno una delle due Camere nella legislatura in corso al momento della convocazione dei comizi"».

1.9427

MINZOLINI, IURLARO

Al comma 9, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«*a-bis*) il primo periodo del comma 2 è sostituito dal seguente: "Nessuna sottoscrizione è richiesta per i partiti o gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare da almeno 3 mesi in almeno una delle due Camere nella legislatura in corso al momento della convocazione dei comizi"».

1.9428

MINZOLINI, ARACRI

Al comma 9, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«*a-bis*) il primo periodo del comma 2 è sostituito dal seguente: "Nessuna sottoscrizione è richiesta per i partiti o gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare da almeno 3 mesi in almeno una delle due Camere nella legislatura in corso al momento della convocazione dei comizi"».

1.9429

MINZOLINI, ZIZZA

Al comma 9, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«*a-bis*) il primo periodo del comma 2 è sostituito dal seguente: "Nessuna sottoscrizione è richiesta per i partiti o gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare da almeno 3 mesi in almeno una delle due Camere nella legislatura in corso al momento della convocazione dei comizi"».

1.9430

MINZOLINI, Eva LONGO

Al comma 9, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«*a-bis*) il primo periodo del comma 2 è sostituito dal seguente: "Nessuna sottoscrizione è richiesta per i partiti o gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare da almeno 3 mesi in almeno una delle due Camere nella legislatura in corso al momento della convocazione dei comizi"».

1.9431

MINZOLINI, D'AMBROSIO LETTIERI

Al comma 9, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«*a-bis*) il primo periodo del comma 2 è sostituito dal seguente: "Nessuna sottoscrizione è richiesta per i partiti o gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare da almeno 3 mesi in almeno una delle due Camere nella legislatura in corso al momento della convocazione dei comizi"».

1.9432

MINZOLINI, PAGNONCELLI

Al comma 9, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«*a-bis*) il primo periodo del comma 2 è sostituito dal seguente: "Nessuna sottoscrizione è richiesta per i partiti o gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare da almeno 3 mesi in almeno una delle due Camere nella legislatura in corso al momento della convocazione dei comizi"».

1.9433

MINZOLINI, FALANGA

Al comma 9, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«*a-bis*) il primo periodo del comma 2 è sostituito dal seguente: "Nessuna sottoscrizione è richiesta per i partiti o gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare da almeno 3 mesi in almeno una delle due Camere nella legislatura in corso al momento della convocazione dei comizi"».

1.9434

MINZOLINI, TARQUINIO

Al comma 9, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«*a-bis*) il primo periodo del comma 2 è sostituito dal seguente: "Nessuna sottoscrizione è richiesta per i partiti o gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare da almeno 3 mesi in almeno una delle due Camere nella legislatura in corso al momento della convocazione dei comizi"».

1.9436

MINZOLINI, Eva LONGO, PAGNOCELLI

Al comma 9, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«*a-bis*) il primo periodo del comma 2 è sostituito dal seguente:

"Nessuna sottoscrizione richiesta per i partiti o gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare da almeno 4 mesi in almeno una delle due Camere nella legislatura in corso al momento della convocazione dei comizi"».

1.9437

MINZOLINI, ARACRI

Al comma 9, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«*a-bis*) il primo periodo del comma 2 è sostituito dal seguente:

"Nessuna sottoscrizione richiesta per i partiti o gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare da almeno 4 mesi in almeno una delle due Camere nella legislatura in corso al momento della convocazione dei comizi"».

1.9438

MINZOLINI, D'AMBROSIO LETTIERI

Al comma 9, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«a-bis) il primo periodo del comma 2 è sostituito dal seguente:

"Nessuna sottoscrizione richiesta per i partiti o gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare da almeno 4 mesi in almeno una delle due Camere nella legislatura in corso al momento della convocazione dei comizi"».

1.9439

MINZOLINI, ZIZZA

Al comma 9, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«a-bis) il primo periodo del comma 2 è sostituito dal seguente:

"Nessuna sottoscrizione richiesta per i partiti o gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare da almeno 4 mesi in almeno una delle due Camere nella legislatura in corso al momento della convocazione dei comizi"».

1.9440

MINZOLINI, BONFRISCO

Al comma 9, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«a-bis) il primo periodo del comma 2 è sostituito dal seguente:

"Nessuna sottoscrizione richiesta per i partiti o gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare da almeno 4 mesi in almeno una delle due Camere nella legislatura in corso al momento della convocazione dei comizi"».

1.9441

MINZOLINI, FALANGA

Al comma 9, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«a-bis) il primo periodo del comma 2 è sostituito dal seguente:

"Nessuna sottoscrizione richiesta per i partiti o gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare da almeno 4 mesi in almeno una delle due

Camere nella legislatura in corso al momento della convocazione dei comizi"».

1.9442

MINZOLINI, IURLARO

Al comma 9, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«a-bis) il primo periodo del comma 2 è sostituito dal seguente:

"Nessuna sottoscrizione richiesta per i partiti o gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare da almeno 4 mesi in almeno una delle due Camere nella legislatura in corso al momento della convocazione dei comizi"».

1.9443

MINZOLINI, BONFRISCO

Al comma 9, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«a-bis) il primo periodo del comma 2 è sostituito dal seguente:

"Nessuna sottoscrizione richiesta per i partiti o gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare da almeno 5 mesi in almeno una delle due Camere nella legislatura in corso al momento della convocazione dei comizi"».

1.9444

MINZOLINI, PAGNONCELLI

Al comma 9, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«a-bis) il primo periodo del comma 2 è sostituito dal seguente:

"Nessuna sottoscrizione richiesta per i partiti o gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare da almeno 5 mesi in almeno una delle due Camere nella legislatura in corso al momento della convocazione dei comizi"».

1.9445

MINZOLINI, D'AMBROSIO LETTIERI

Al comma 9, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«a-bis) il primo periodo del comma 2 è sostituito dal seguente:

"Nessuna sottoscrizione richiesta per i partiti o gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare da almeno 5 mesi in almeno una delle due Camere nella legislatura in corso al momento della convocazione dei comizi"».

1.9446

MINZOLINI, ZIZZA

Al comma 9, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«a-bis) il primo periodo del comma 2 è sostituito dal seguente:

"Nessuna sottoscrizione richiesta per i partiti o gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare da almeno 5 mesi in almeno una delle due Camere nella legislatura in corso al momento della convocazione dei comizi"».

1.9447

MINZOLINI, ZIZZA

Al comma 9, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«a-bis) il primo periodo del comma 2 è sostituito dal seguente:

"Nessuna sottoscrizione richiesta per i partiti o gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare da almeno 5 mesi in almeno una delle due Camere nella legislatura in corso al momento della convocazione dei comizi"».

1.9448

MINZOLINI, ZIZZA

Al comma 9, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«a-bis) il primo periodo del comma 2 è sostituito dal seguente:

"Nessuna sottoscrizione richiesta per i partiti o gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare da almeno 5 mesi in almeno una delle due

Camere nella legislatura in corso al momento della convocazione dei comizi"».

1.9449

MINZOLINI, EVA LONGO

Al comma 9, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«a-bis) il primo periodo del comma 2 è sostituito dal seguente:

"Nessuna sottoscrizione richiesta per i partiti o gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare da almeno 5 mesi in almeno una delle due Camere nella legislatura in corso al momento della convocazione dei comizi"».

1.9450

MINZOLINI, IURLARO

Al comma 9, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«a-bis) il primo periodo del comma 2 è sostituito dal seguente:

"Nessuna sottoscrizione richiesta per i partiti o gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare da almeno 5 mesi in almeno una delle due Camere nella legislatura in corso al momento della convocazione dei comizi"».

1.9451

MINZOLINI, FALANGA

Al comma 9, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«a-bis) il primo periodo del comma 2 è sostituito dal seguente: "Nessuna sottoscrizione è richiesta per i partiti o gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare da almeno sei mesi in almeno una delle due Camere nella legislatura in corso al momento della convocazione dei comizi"».

1.9452

MINZOLINI, LIUZZI

Al comma 9, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«a-bis) il primo periodo del comma 2 è sostituito dal seguente: "Nessuna sottoscrizione è richiesta per i partiti o gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare da almeno sei mesi in almeno una delle due Camere nella legislatura in corso al momento della convocazione dei comizi"».

1.9453

MINZOLINI, BONFRISCO

Al comma 9, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«a-bis) il primo periodo del comma 2 è sostituito dal seguente: "Nessuna sottoscrizione è richiesta per i partiti o gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare da almeno sei mesi in almeno una delle due Camere nella legislatura in corso al momento della convocazione dei comizi"».

1.9454

MINZOLINI, D'AMBROSIO LETTIERI

Al comma 9, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«a-bis) il primo periodo del comma 2 è sostituito dal seguente: "Nessuna sottoscrizione è richiesta per i partiti o gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare da almeno sei mesi in almeno una delle due Camere nella legislatura in corso al momento della convocazione dei comizi"».

1.9455

MINZOLINI, TARQUINIO

Al comma 9, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«a-bis) il primo periodo del comma 2 è sostituito dal seguente: "Nessuna sottoscrizione è richiesta per i partiti o gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare da almeno sei mesi in almeno una delle due Camere nella legislatura in corso al momento della convocazione dei comizi"».

1.12176

SPOSETTI

Al comma 9, dopo la lettera a) inserire la seguente:

«a-bis) al comma 2, dopo le parole: "gruppi politici" aggiungere le seguenti: "di cui all'art. 3 comma 1 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149"».

1.9456

CALDEROLI, BISINELLA

Al comma 9, sopprimere lettera b).

1.12177

MINZOLINI, BRUNI, ZIZZA, D'AMBROSIO LETTIERI, BONFRISCO, TARQUINIO, PERRONE, IURLARO, MILO, LIUZZI, Giovanni MAURO, COMPAGNONE, SCAVONE, Eva LONGO, RUVOLO, FALANGA, PAGNONCELLI

Al comma 9 sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) Il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Ogni lista, all'atto della presentazione, è composta in ciascun collegio da un elenco di candidati secondo l'ordine dei voti conseguiti alle elezioni primarie di cui ai commi 9-bis e 9-ter. La lista è formata da un numero di candidati pari almeno alla metà del numero dei seggi assegnati al collegio plurinominale e non superiore al numero dei seggi assegnati al collegio plurinominale;"».

Conseguentemente dopo il comma 9 inserire i seguenti:

«9-bis. La designazione dei candidati nelle liste dei partiti e dei movimenti che partecipano alle elezioni della Camera dei deputati avviene attraverso elezioni primarie di cui al comma 9-ter, da svolgere almeno tre mesi prima della data di scadenza del termine per la presentazione delle candidature per il rinnovo della Camera dei deputati. In caso di scioglimento anticipato della Camera dei deputati il termine è ridotto a sessanta giorni.

9-ter Le elezioni primarie sono indette dall'ufficio elettorale competente che ne stabilisce la data e le sedi in cui devono tenersi, sentiti il prefetto e i sindaci dei comuni interessati, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

"a) sono elettori tutti i cittadini regolarmente iscritti nelle liste elettorali;

b) le liste dei candidati alle elezioni primarie, tra i quali è possibile scegliere, da parte dei cittadini, i candidati di ciascuna lista e per ciascun collegio alle elezioni politiche, possono essere composte da un numero minimo di candidati pari a quello dei candidati alle elezioni politiche per il corrispondente collegio, aumentato di almeno una unità; in ogni caso il numero massimo dei candidati non può essere superiore al doppio dei candidati previsti per ciascuna circoscrizione;

c) nella composizione delle liste dei candidati alle elezioni primarie deve essere rispettato, ai sensi dell'articolo 51 della Costituzione, l'equilibrio di genere, attraverso la previsione di un numero equivalente di candidature per ciascun genere;

d) l'elettore può esprimere il voto esclusivamente per i candidati presentati nell'ambito di una delle liste che partecipano alle elezioni primarie;

e) l'espressione della scelta, da parte degli elettori, dei candidati da presentare nel corrispondente collegio alle elezioni politiche, avviene attraverso l'indicazione di uno o due dei candidati alle elezioni primarie; l'espressione del voto per due candidati deve riguardare candidati di sesso diverso, pena l'annullamento del voto;

f) le liste dei candidati alle elezioni politiche presentate dai soggetti di cui al comma 9-bis in ciascun collegio vengono composte secondo l'ordine dei voti conseguiti alle elezioni primarie dai candidati del medesimo soggetto in tale collegio;

g) le elezioni primarie si svolgono nello stesso giorno, fissato ai sensi del comma 9-bis;

h) le elezioni primarie sono pubbliche e statali;

i) ai giudizi sulla validità delle elezioni primarie si applica l'articolo 66 della Costituzione"».

1.9457

DE PETRIS

Al comma 9, sostituire la lettera b), con la seguente:

«b) al comma 3 dopo le parole: "un determinato ordine", inserire le seguenti: "alternati per genere"».

1.12178

FEDELI, CHITI, BONFRISCO, BIANCONI, BISINELLA, DE PETRIS, DE PIETRO, BATTISTA, CIRINNÀ, DI GIORGI, MATURANI, IDEM, PEZZOPANE, AMATI, SAGGESE, MATTESINI, FAVERO, SPILABOTTE, CANTINI, MANASSERO, MANCONI, LUMIA, BERTUZZI, LO GIUDICE, FERRARA, PIGNEDOLI, PUPPATO, FASIOLO

Al comma 9, sostituire il capoverso «3» della lettera b) con il seguente:

«3. Ogni lista, all'atto della presentazione, è composta da un candidato capolista e da un elenco di candidati, presentati secondo un ordine numerico. La lista è formata da un numero di candidati pari almeno alla metà del numero di seggi assegnati al collegio plurinominale e non superiore al numero dei seggi assegnati al collegio plurinominale. A pena di inammissibilità, nel complesso delle candidature circoscrizionali di ciascuna lista nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al 50 per cento con arrotondamento all'unità superiore e nella successione interna delle liste nei collegi plurinominali i candidati sono collocati in lista secondo un ordine alternato di genere. A pena di inammissibilità della lista, nel numero complessivo dei candidati capolista nei collegi di ciascuna circoscrizione non possono esservi più del cinquanta per cento di candidati dello stesso sesso, con arrotondamento all'unità superiore.

Conseguentemente

2) *al comma 14, lettera b), aggiungere, infine, il seguente periodo:* «Ad esclusione del capolista, accanto al nominativo di ciascun candidato sono riportati due rettangoli per l'espressione, rispettivamente, della prima e della seconda preferenza»;

2) *al comma 18, capoverso «Art. 84», apportare le seguenti modificazioni:*

«a) al comma 1, sostituire le parole: "secondo l'ordine numerico di presentazione" con le seguenti: "a partire dal candidato capolista e successivamente in ragione del numero di preferenze ottenute da ciascun candidato, in ordine decrescente";

b) al comma 2, sostituire le parole: "procedendo secondo l'ordine decrescente", ovunque ricorrano, con le seguenti: "a partire dal candidato capolista e successivamente in ragione del numero di preferenze ottenute da ciascun candidato, in ordine decrescente"».

1.9458

CALDEROLI, BISINELLA

Al comma 9, sostituire la lettera b), con la seguente:

«b) il comma 3 è sostituito dai seguenti:

"3. Ogni lista, all'atto della presentazione, deve essere composta da due elenchi di candidati. Il primo elenco è costituito dai candidati la cui elezione è determinata in base ai voti di preferenza espressi dagli elettori ed è formato da un numero di candidati non inferiore a un terzo e non superiore al numero di seggi assegnati alla circoscrizione. Il secondo elenco è costituito dai candidati la cui elezione è determinata in base all'ordine di presentazione e il loro numero non può essere superiore a un terzo dei seggi assegnati alla circoscrizione, con arrotondamento all'unità più prossima. Il numero complessivo dei candidati di ciascuna lista, ottenuto sommando i candidati dei due elenchi, non può in ogni caso superare il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione.

3-bis. A pena di inammissibilità della lista, nell'insieme dei candidati compresi nel primo elenco nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore a due terzi, con arrotondamento all'unità superiore, e nell'ambito del secondo elenco i candidati successivi al primo devono essere presentati in ordine alternato di genere"».

1.9454

CALDEROLI, BISINELLA

Al comma 9, sostituire la lettera b), con la seguente:

«b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Ogni lista, all'atto della presentazione, deve essere composta da due elenchi di candidati. Il primo elenco è costituito dai candidati la cui elezione è determinata in base ai voti di preferenza espressi dagli elettori ed è formato da un numero di candidati non inferiore a un terzo e non superiore al numero di seggi assegnati alla circoscrizione. Il secondo elenco è costituito dai candidati la cui elezione è determinata in base all'ordine di presentazione e il loro numero non può essere superiore a un terzo dei seggi assegnati alla circoscrizione, con arrotondamento all'unità più prossima. Il numero complessivo dei candidati di ciascuna lista, ottenuto sommando i candidati dei due elenchi, non può in ogni caso superare il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione.

1.9460

BENCINI, Maurizio ROMANI, CAMPANELLA

Al comma 9, sostituire la lettera b), con la seguente:

«b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Ogni lista, all'atto della presentazione, è composta da un elenco di candidati, presentati secondo un ordine numerico. La lista è formata da un numero di candidati pari almeno alla metà del numero dei seggi asse-

gnati al collegio plurinomiale e non superiore al numero dei seggi assegnati al collegio plurinomiale. A pena di inammissibilità, nel complesso delle candidature circoscrizionali di ciascuna lista nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al 60 per cento, con arrotondamento all'unità superiore; nella successione interna delle liste nei collegi plurinominali non possono esservi più di due candidati consecutivi del medesimo sesso; ogni capolista deve essere selezionato mediante consultazioni primarie"».

1.9461

BENCINI, Maurizio ROMANI

Al comma 9 sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Ogni lista, all'atto della presentazione, è composta da un capolista e da un elenco di candidati, presentati secondo un ordine numerico. La lista è formata da un numero di candidati pari almeno alla metà del numero dei seggi assegnati al collegio plurinomiale e non superiore al numero dei seggi assegnati al collegio plurinomiale. A pena di inammissibilità della lista, nel complesso delle candidature circoscrizionali in posizione di capilista, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al 60 per cento, con arrotondamento all'unità superiore; nella successione interna delle liste nei collegi plurinominali non possono esservi più di due candidati consecutivi del medesimo sesso».

1.9462

BENCINI, Maurizio ROMANI, CAMPANELLA

Al comma 9 sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Ogni lista, all'atto della presentazione, è composta da un capolista e da un elenco di candidati, presentati secondo un ordine numerico. La lista è formata da un numero di candidati pari almeno alla metà del numero dei seggi assegnati al collegio plurinomiale e non superiore al numero dei seggi assegnati al collegio plurinomiale. A pena di inammissibilità della lista, nel complesso delle candidature circoscrizionali in posizione di capilista, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al 55 per cento, con arrotondamento all'unità superiore; nella successione interna delle liste nei collegi plurinominali non possono esservi più di due candidati consecutivi del medesimo sesso».

1.9463

BENCINI, Maurizio ROMANI, CAMPANELLA

Al comma 9 sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Ogni lista, all'atto della presentazione, è composta da un elenco di candidati, presentati secondo un ordine numerico. La lista è formata da un numero di candidati pari almeno alla metà del numero dei seggi assegnati al collegio plurinominale e non superiore al numero dei seggi assegnati al collegio plurinominale. A pena di inammissibilità della lista, nel complesso delle candidature circoscrizionali in posizione di capilista, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al 50 per cento, con arrotondamento all'unità superiore; nella successione interna delle liste nei collegi plurinominali non possono esservi più di due candidati consecutivi del medesimo sesso».

1.9464

Giovanni MAURO, Mario MAURO, Mario FERRARA, MINZOLINI, ZIZZA, BONFRISCO, TARQUINIO, D'AMBROSIO LETTIERI, MILO, LIUZZI, IURLARO, PERRONE, PAGNONCELLI, ARACRI, Eva LONGO, RUVOLO, COMPAGNONE, FALANGA, SCAVONE D'ANNA, DI MAGGIO, NACCARATO, BARANI

All'articolo 1, comma 9, lettera b), sopprimere le parole da: «3.» a «ordine numerico» e le parole da: «nella successione» a «medesimo sesso».

1.9465

Giovanni MAURO, Mario MAURO, Mario FERRARA, COMPAGNONE, MINZOLINI, ZIZZA, BONFRISCO, TARQUINIO, D'AMBROSIO LETTIERI, MILO, LIUZZI, IURLARO, PERRONE, PAGNONCELLI, ARACRI, Eva LONGO, RUVOLO, FALANGA, D'ANNA, DI MAGGIO, BARANI, NACCARATO

Al comma 9, lettera b) sostituire la parola: «lista» con la seguente: «elenco».

1.9466

Giovanni MAURO, Mario MAURO, Mario FERRARA, COMPAGNONE, MINZOLINI, ZIZZA, BONFRISCO, TARQUINIO, D'AMBROSIO LETTIERI, MILO, LIUZZI, IURLARO, PERRONE, PAGNONCELLI, ARACRI, Eva LONGO, RUVOLO, FALANGA, D'ANNA, DI MAGGIO, BARANI, NACCARATO

Al comma 9, lettera b) sostituire la parola: «candidati» con la seguente: «aspiranti».

1.12179

BIGNAMI

Al comma 9, lettera b) sostituire le parole: «secondo un ordine numerico», con le seguenti: «in ordine alfabetico crescente negli anni pari e decrescente negli anni dispari».

1.9467

CALDEROLI, BISINELLA

Al comma 9 lettera b) numero 3) secondo periodo sostituire le parole: «pari almeno alla metà», con le seguenti: «pari almeno a due terzi».

1.12180

BRUNO

Al comma 9, lettera b), capoverso «3.», secondo periodo, dopo le parole: «pari almeno alla metà» inserire le seguenti: «arrotondata per eccesso».

1.9468

CALDEROLI, BISINELLA

Al comma 9, lettera b), sostituire il terzo periodo con il seguente: «A pena di inammissibilità della lista, nell'insieme dei candidati compresi nel primo elenco nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore a due terzi, con arrotondamento all'unità superiore, e nell'ambito del secondo elenco i candidati successivi al primo devono essere presentati in ordine alternato di genere».

1.12181

BUEMI, Fausto Guilherme LONGO

Al comma 9 lettera b), capoverso 3, sostituire il terzo periodo con il seguente: «A pena di inammissibilità, in ciascuna lista nei collegi plurinominali e nel complesso delle capolisture circoscrizionali di ciascuna lista nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al 50 per cento, con arrotondamento all'unità superiore; in ciascuna lista nei collegi plurinominali è garantita l'alternanza per genere tra singole candidature».

1.9469

CALDEROLI, BISINELLA

Al comma 9, lettera b), capoverso, comma 3, terzo periodo, sopprimere le parole: «A pena di inammissibilità».

Conseguentemente, al comma 12, lettera b), capoverso «comma 6-bis», aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Gli uffici centrali circoscrizionali verificano altresì il rispetto dei criteri relativi all'equilibrio di genere di cui all'articolo 18-bis, comma 3, ultimo periodo. Qualora le candidature della lista non rispettino tali criteri, sentiti i relativi delegati, modificano l'ordine delle candidature e, se necessario, cancellano, partendo dal basso, le candidature del genere eccedente. Qualora, operando in tal modo, non sia comunque possibile conseguire il rispetto dei predetti criteri, dichiarano inammissibili le relative liste».

1.9470

CALDEROLI, BISINELLA

Al comma 9 lettera b) terzo periodo sostituire la parola: «inammissibilità» con la seguente: «sanzione».

Conseguentemente al comma 12 lettera a) dopo le parole: «18-bis e» aggiungere la seguente: «sanziona».

1.9471

CALDEROLI, BISINELLA

Al comma 9 lettera b), periodo sostituire la parola: «inammissibilità», con la seguente: «ricusazione».

1.9472

CALDEROLI, BISINELLA

Al comma 9 lettera b) numero 3) terzo periodo sostituire le parole: «al 50 per cento» con le seguenti parole: «75 per cento».

1.9473

Giovanni MAURO, MAURO, FERRARA, SCAVONE, COMPAGNONE, MINZOLINI, ZIZZA, BONFRISCO, TARQUINIO, D'AMBROSIO LETTIERI, MILO, LIUZZI, IURLARO, PERRONE, PAGNONCELLI, ARACRI, Eva LONGO, RUVOLO, FALANGA, D'ANNA, DI MAGGIO, BARANI, NACCARATO

Al comma 9, lettera b), sostituire le parole: «50 per cento» con le seguenti: «70 per cento».

1.9474

CALDEROLI, BISINELLA

Al comma 9 lettera b) numero 3) terzo periodo sostituire le parole: «al 50 per cento» con le seguenti parole: «66 per cento».

1.9475

Giovanni MAURO, MAURO, FERRARA, SCAVONE, COMPAGNONE, MINZOLINI, ZIZZA, BONFRISCO, TARQUINIO, D'AMBROSIO LETTIERI, MILO, LIUZZI, IURLARO, PERRONE, PAGNONCELLI, ARACRI, Eva LONGO, RUVOLO, FALANGA, D'ANNA, DI MAGGIO, BARANI, NACCARATO

Al comma 9, lettera b), sostituire le parole: «50 per cento» con le seguenti: «60 per cento».

1.9476

Giovanni MAURO, MAURO, FERRARA, SCAVONE, COMPAGNONE, MINZOLINI, ZIZZA, BONFRISCO, TARQUINIO, D'AMBROSIO LETTIERI, MILO, LIUZZI, IURLARO, PERRONE, PAGNONCELLI, ARACRI, Eva LONGO, RUVOLO, FALANGA, D'ANNA, DI MAGGIO, BARANI, NACCARATO

All'articolo 1, comma 9, lettera a), sostituire le parole: «collegi plurinomiali» con le seguenti: «collegi uni nominali».

1.9477

MAURO, MAURO, FERRARA, SCAVONE, COMPAGNONE, MINZOLINI, ZIZZA, BONFRISCO, TARQUINIO, D'AMBROSIO LETTIERI, MILO, LIUZZI, IURLARO, PERRONE, PAGNONCELLI, ARACRI, Eva LONGO, RUVOLO, FALANGA, D'ANNA, DI MAGGIO, BARANI, NACCARATO

Al comma 9, lettera b), ultimo periodo, dopo la parola: «plurinomiali» sopprimere la parola: «non».

1.9478

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 9, lettera b), capoverso «3» sostituire le parole: «non possono esservi più di due candidati consecutivi del medesimo sesso», con le seguenti: «deve essere previsto l'ordine alternato di genere. Altresì, a pena di inammissibilità, i capolista nei collegi non possono essere rappresentati in misura superiore al cinquanta per cento da persone dello stesso genere».

1.12182

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 9 lettera b), capoverso 3, sostituire le parole: «non possono esservi più di due candidati consecutivi del medesimo sesso» con le seguenti: «i candidati sono collocati in lista secondo un'alternanza di genere».

1.9479

MINZOLINI, PERRONE

Al comma 9, lettera b), capoverso «3», ultimo periodo: sopprimere le seguenti parole: «più di due».

1.9480

MINZOLINI, ZIZZA

Al comma 9, lettera b), capoverso «3», ultimo periodo: sopprimere le seguenti parole: «più di due».

1.9481

MINZOLINI, LONGO

Al comma 9, lettera b), capoverso «3», ultimo periodo: sopprimere le seguenti parole: «più di due».

1.9482

MINZOLINI, TARQUINIO

Al comma 9, lettera b), capoverso «3», ultimo periodo: sopprimere le seguenti parole: «più di due».

1.9483

MINZOLINI, TARQUINIO, LETTIERI

Al comma 9, lettera b), capoverso «3», ultimo periodo: sopprimere le seguenti parole: «più di due».

1.9484

MINZOLINI, BONFRISCO

Al comma 9, lettera b), capoverso «3», ultimo periodo: sopprimere le seguenti parole: «più di due».

1.9485

IURLARO, D'AMBROSI LETTIERI

Al comma 9, lettera b), capoverso «3», ultimo periodo: sopprimere le seguenti parole: «più di due».

1.9486

MINZOLINI, FALANGA

Al comma 9, lettera «B», capoverso «3», ultimo periodo, sopprimere le seguenti parole: «più di due».

1.9487

MINZOLINI, LIUZZI

Al comma 9, lettera «B», capoverso «3», ultimo periodo, sopprimere le seguenti parole: «più di due».

1.9488

CALDEROLI, BISINELLA

Al comma 9, lettera «B», numero «3», terzo periodo, sostituire le parole: «due candidati» con le seguenti: «tre candidati».

1.9489

DE PETRIS

Al comma 9, lettera «B», sopprimere le parole: «presentati secondo un ordine numerico».

1.12183

RICCHIUTI, MINEO, TOCCI, CASSON, LO GIUDICE

Al comma 9, lettera b) capoverso 3, dopo le parole: «consecutive del medesimo sesso» aggiungere in fine il seguente periodo: «L'individuazione dei nominativi dei capolista e degli altri candidati nelle liste, nonché dell'ordine delle candidature è effettuata dai partiti e dai movimenti politici presentatori con il metodo e sulla base dei risultati delle elezioni primarie. Le modalità di svolgimento delle elezioni primarie sono disciplinate con regolamento di cui all'articolo 17, comma 1, della legge n. 400 del 1988, entro tre mesi dalla data dell'entrata in vigore della presente legge».

1.9490

CALDEROLI, BISINELLA

Sopprimere il comma 9, lettera c).

Conseguentemente, sopprimere il comma 12, lettera b).

1.9491

Giovanni MAURO, Mario MAURO, Mario FERRARA, MINZOLINI, ZIZZA, BONFRISCO, TARQUINIO, D'AMBROSIO LETTIERI, MILO, LIUZZI, IURLARO, PERRONE, PAGNONCELLI, ARACRI, Eva LONGO, RUVOLO, COMPAGNONE, FALANGA, SCAVONE, D'ANNA, DI MAGGIO, NACCARATO, BARANI

Al comma 9, sopprimere l'intera lettera c).

1.9492

DE PETRIS

Al comma 9, sopprimere la lettera c).

1.9493

Giovanni MAURO, Mario MAURO, Mario FERRARA, MILO, SCAVONE, D'ANNA, MINZOLINI, RUVOLO, FALANGA, COMPAGNONE, Eva LONGO, PAGNONCELLI, ARACRI, PERRONE, TARQUINIO, BONFRISCO, ZIZZA, LIUZZI, IURLARO, NACCARATO, DI MAGGIO, BARANI

Al comma 9, lettera c), la parola: «due» è sostituita dalla parola: «cinque».

Conseguentemente, sostituire le parole: «uno di sesso maschile e uno di sesso femminile» con le parole: «due di genere maschile, due di genere femminile, l'altro estratto a sorte».

1.9494

CALDEROLI, BISINELLA

Al comma 9, lettera c), capoverso «3-bis» sostituire le parole: «due candidati supplenti, uno di sesso maschile e uno» con le seguenti: «quattro candidati supplenti, due di sesso maschile e due».

1.9495

Giovanni MAURO, Mario MAURO, Mario FERRARA, MILO, SCAVONE, D'ANNA, MINZOLINI, RUVOLO, FALANGA, COMPAGNONE, Eva LONGO, PAGNONCELLI, ARACRI, PERRONE, TARQUINIO, BONFRISCO, ZIZZA, LIUZZI, IURLARO, NACCARATO, DI MAGGIO, BARANI

Al comma 9, lettera c), la parola: «due» è sostituita dalla parola: «quattro».

Conseguentemente, sostituire le parole: «uno di sesso maschile e uno di sesso femminile» con le parole: «due di sesso maschile, due di sesso femminile».

1.9496

Giovanni MAURO, Mario MAURO, Mario FERRARA, MILO, SCAVONE, D'ANNA, MINZOLINI, RUVOLO, FALANGA, COMPAGNONE, Eva LONGO, PAGNONCELLI, ARACRI, PERRONE, TARQUINIO, BONFRISCO, ZIZZA, LIUZZI, IURLARO, NACCARATO, DI MAGGIO, BARANI

Al comma 9, lettera c), la parola: «due» è sostituita dalla parola: «tre».

Conseguentemente, sostituire le parole: «uno di sesso maschile e uno di sesso femminile» con le parole: «uno di genere maschile, uno di genere femminile, l'altro estratto a sorte».

1.9497

Giovanni MAURO, Mario MAURO, Mario FERRARA, MILO, SCAVONE, D'ANNA, MINZOLINI, RUVOLO, FALANGA, COMPAGNONE, Eva LONGO, PAGNONCELLI, ARACRI, PERRONE, TARQUINIO, BONFRISCO, ZIZZA, LIUZZI, IURLARO, NACCARATO, DI MAGGIO, BARANI

Al comma 9, lettera c), la parola: «due» è sostituita dalla parola: «tre».

Conseguentemente, sostituire le parole: «uno di sesso maschile e uno di sesso femminile» con le parole: «uno di genere maschile, uno di genere femminile, l'altro estratto a sorte».

1.9498

Giovanni MAURO, Mario MAURO, Mario FERRARA, MILO, SCAVONE, D'ANNA, MINZOLINI, RUVOLO, FALANGA, COMPAGNONE, Eva LONGO, PAGNONCELLI, ARACRI, PERRONE, TARQUINIO, BONFRISCO, ZIZZA, LIUZZI, IURLARO, NACCARATO, DI MAGGIO, BARANI

Al comma 9, lettera c), la parola: «due» è sostituita dalla parola: «uno».

Conseguentemente, sostituire le parole: «uno di sesso maschile e uno di sesso femminile» con le parole: «di sesso femminile».

1.9499

Giovanni MAURO, Mario MAURO, Mario FERRARA, SCAVONE, COMPAGNONE, MINZOLINI, ZIZZA, BONFRISCO, TARQUINIO, D'AMBROSIO LETTIERI, MILO, LIUZZI, IURLARO, PERRONE, PAGNONCELLI, ARACRI, Eva LONGO, RUVOLO, FALANGA, D'ANNA, DI MAGGIO, BARANI, NACCARATO

Al comma 9, lettera c), sostituire le parole: «uno di sesso maschile e uno di sesso femminile», con le seguenti: «di ambo i sessi».

1.9500

CALDEROLI, BISINELLA

Al comma 9, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis. Il secondo periodo del comma 1 è sostituito dal seguente: "In caso di scioglimento della Camera dei deputati che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, il numero delle sottoscrizioni è ridotto a un terzo"».

1.9501

CALDEROLI, BISINELLA

Al comma 9, dopo la lettera c), inserire la seguente:

c-bis). Il secondo periodo del comma 1 è sostituito dal seguente: «In caso di scioglimento della Camera dei deputati che ne anticipi la scadenza di oltre novanta giorni, il numero delle sottoscrizioni è ridotto alla metà».

1.9502

CALDEROLI, BISINELLA

Al comma 9, dopo la lettera c), inserire la seguente:

c-bis). Il secondo periodo del comma 1 è sostituito dal seguente: «In caso di scioglimento della Camera dei deputati che ne anticipi la scadenza di oltre novanta giorni, il numero delle sottoscrizioni è ridotto a un terzo».

1.9503

DE PETRIS

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

«9-bis. all'articolo 18-bis, comma 1, dopo le parole «liste di candidati» inserire le seguenti «alternati per genere».

1.9504

DE PETRIS

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. all'articolo 18-bis, comma 3, dopo le parole: «elenco di candidati» inserire le seguenti: «alternati per genere».

1.9505

DE PETRIS

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente

«9-bis. all'articolo 18-bis, comma 3, secondo periodo, dopo la parola «candidati» inserire le seguenti: «alternati per genere».

1.9506

CALDEROLI, BISINELLA

Sopprimere i commi 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23.

1.9507

MINZOLINI, FALANGA

Sopprimere il comma 10.

Conseguentemente, sopprimere il comma 17.

1.9508

MINZOLINI, D'AMBROSIO LETTIERI

Sopprimere il comma 10.

Conseguentemente, sopprimere il comma 17.

1.9509

MINZOLINI, BONFRISCO

Sopprimere il comma 10.

Conseguentemente, sopprimere il comma 17.

1.9510

MINZOLINI, BONFRISCO

Sopprimere il comma 10.

Conseguentemente, sopprimere il comma 17.

1.9511

MINZOLINI, TARQUINIO

Sopprimere il comma 10.

Conseguentemente, sopprimere il comma 17.

1.9512

MINZOLINI, LIUZZI

Sopprimere il comma 10.

Conseguentemente, sopprimere il comma 17.

1.9513

CALDEROLI, BISINELLA

Sopprimere il comma 10.

1.9514

DE PETRIS

Sopprimere il comma 10.

1.12184

MINZOLINI, BRUNI ZIZZA, D'AMBROSIO LETTIERI, BONFRISCO, TARQUINIO, PERRONE, IURLARO, MILO, LIUZZI, Giovanni MAURO, COMPAGNONE, SCAVONE, Eva LONGO, RUVOLO, FALANGA, PAGNONCELLI

Sostituire il comma 10 il seguente:

«10. All'articolo 19, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, il primo periodo è sostituito dai seguenti: "Nessun candidato può essere incluso in liste con diversi contrassegni nello stesso o in altro collegio plurinominale. Un candidato può essere incluso esclusivamente in un unico collegio plurinominale"».

Conseguentemente è abrogato il comma 19 dell'articolo 1 dell'AS 1385 e l'articolo 85 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957.

1.12185

MINZOLINI, BRUNI, ZIZZA, D'AMBROSIO LETTIERI, BONFRISCO, TARQUINIO, PERRONE, IURLARO, MILO, LIUZZI, Giovanni MAURO, COMPAGNONE, SCAVONE, Eva, LONGO, RUVOLO, FALANGA, PAGNONCELLI

Sostituire il comma 10 il seguente:

«10. All'articolo 19, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, il primo periodo è sostituito dai seguenti: "Nessun candidato può essere incluso in liste con diversi contrassegni nello stesso o in altro collegio plurinominale. Un candidato può essere incluso in liste con il medesimo contrassegno fino ad un massimo di tre collegi plurinominali"».

1.9515

MINZOLINI, ARACRI

Sostituire il comma 10 con il seguente:

«10. All'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, il primo periodo è sostituito dal seguente: «1. Salva la deroga di cui al secondo comma, nessun candidato può essere incluso in liste con il medesimo contrassegno o con diversi contrassegni in più di un collegio uninominale.

2. In deroga al divieto di cui al primo comma, ciascuna lista può presentare non più di quattro candidati in due collegi uninominali della stessa circoscrizione; in tal caso, se il candidato risulta eletto in entrambi i collegi, egli è proclamato nel collegio ove la sua lista abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale».

1.9516

MINZOLINI, PAGNONCELLI

Sostituire il comma 10 con il seguente:

«10. All'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, il primo periodo è sostituito dal seguente:

"1. Salva la deroga di cui al secondo comma, nessun candidato può essere incluso in liste con il medesimo contrassegno o con diversi contrassegni in più di un collegio uninominale.

2. In deroga al divieto di cui al primo comma, ciascuna lista può presentare non più di quattro candidati in due collegi uninominali della stessa circoscrizione; in tal caso, se il candidato risulta eletto in entrambi

i collegi, egli è proclamato nel collegio ove la sua lista abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale"».

1.9517

MINZOLINI, EVA LONGO

Sostituire il comma 10 con il seguente:

«10. All'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, il primo periodo è sostituito dal seguente:

"1. Salva la deroga di cui al secondo comma, nessun candidato può essere incluso in liste con il medesimo contrassegno o con diversi contrassegni in più di un collegio uninominale.

2. In deroga al divieto di cui al primo comma, ciascuna lista può presentare non più di quattro candidati in due collegi uninominali della stessa circoscrizione; in tal caso, se il candidato risulta eletto in entrambi i collegi, egli è proclamato nel collegio ove la sua lista abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale"».

1.9518

MINZOLINI, ZIZZA

Sostituire il comma 10 con il seguente:

«10. All'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, il primo periodo è sostituito dal seguente:

"1. Salva la deroga di cui al secondo comma, nessun candidato può essere incluso in liste con il medesimo contrassegno o con diversi contrassegni in più di un collegio uninominale.

2. In deroga al divieto di cui al primo comma, ciascuna lista può presentare non più di quattro candidati in due collegi uninominali della stessa circoscrizione; in tal caso, se il candidato risulta eletto in entrambi i collegi, egli è proclamato nel collegio ove la sua lista abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale"».

1.9519

MINZOLINI, IURLARO

Sostituire il comma 10 con il seguente:

«10. All'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, il primo periodo è sostituito dal seguente:

"1. Salva la deroga di cui al secondo comma, nessun candidato può essere incluso in liste con il medesimo contrassegno o con diversi contrassegni in più di un collegio uninominale.

2. In deroga al divieto di cui al primo comma, ciascuna lista può presentare. non più di quattro candidati in due collegi uninominali della stessa circoscrizione; in tal caso, se il candidato risulta eletto in entrambi i collegi, egli è proclamato nel collegio ove la sua lista abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale"».

1.9520

MINZOLINI, TARQUINIO

Sostituire il comma 10 con il seguente:

«10. All'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, il primo periodo è sostituito dal seguente:

"1. Salva la deroga di cui al secondo comma, nessun candidato può essere incluso in liste con il medesimo contrassegno o con diversi contrassegni in più di un collegio uninominale.

2. In deroga al divieto di cui al primo comma, ciascuna lista può presentare. non più di quattro candidati in due collegi uninominali della stessa circoscrizione; in tal caso, se il candidato risulta eletto in entrambi i collegi, egli è proclamato nel collegio ove la sua lista abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale"».

1.9521

MINZOLINI, D'AMBROSIO LETTIERI

Sostituire il comma 10 con il seguente:

«10. All'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, il primo periodo è sostituito dal seguente:

"1. Salva la deroga di cui al secondo comma, nessun candidato può essere incluso in liste con il medesimo contrassegno o con diversi contrassegni in più di un collegio uninominale.

2. In deroga al divieto di cui al primo comma, ciascuna lista può presentare. non più di quattro candidati in due collegi uninominali della stessa circoscrizione; in tal caso, se il candidato risulta eletto in entrambi i collegi, egli è proclamato nel collegio ove la sua lista abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale"».

1.9522

MINZOLINI, FALANGA

Sostituire il comma 10 con il seguente:

«10. All'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, il primo periodo è sostituito dal seguente:

"1. Salva la deroga di cui al secondo comma, nessun candidato può essere incluso in liste con il medesimo contrassegno o con diversi contrasegni in più di un collegio uninominale.

2. In deroga al divieto di cui al primo comma, ciascuna lista può presentare non più di quattro candidati in due collegi uninominali della stessa circoscrizione; in tal caso, se il candidato risulta eletto in entrambi i collegi, egli è proclamato nel collegio ove la sua lista abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale"».

1.9523

MINZOLINI, FALANGA

Sostituire il comma 10 con il seguente:

«10. All'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, il primo periodo è sostituito dal seguente:

"1. Salva la deroga di cui al secondo comma, nessun candidato può essere incluso in liste con il medesimo contrassegno o con diversi contrasegni in più di un collegio uninominale.

2. In deroga al divieto di cui al primo comma, ciascuna lista può presentare non più di tre candidati in due collegi uninominali della stessa circoscrizione; in tal caso, se il candidato risulta eletto in entrambi i collegi, egli è proclamato nel collegio ove la sua lista abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale"».

1.9524

MINZOLINI, FALANGA

Sostituire il comma 10 con il seguente:

«10. All'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, il primo periodo è sostituito dal seguente:

"1. Salva la deroga di cui al secondo comma, nessun candidato può essere incluso in liste con il medesimo contrassegno o con diversi contrasegni in più di un collegio uninominale.

2. In deroga al divieto di cui al primo comma, ciascuna lista può presentare non più di tre candidati in due collegi uninominali della stessa circoscrizione; in tal caso, se il candidato risulta eletto in entrambi i collegi,

egli è proclamato nel collegio ove la sua lista abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale"».

1.9525

MINZOLINI, TARQUINIO

Sostituire il comma 10 con il seguente:

«10. All'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, il primo periodo è sostituito dal seguente:

"1. Salva la deroga di cui al secondo comma, nessun candidato può essere incluso in liste con il medesimo contrassegno o con diversi contrassegni in più di un collegio uninominale.

2. In deroga al divieto di cui al primo comma, ciascuna lista può presentare non più di tre candidati in due collegi uninominali della stessa circoscrizione; in tal caso, se il candidato risulta eletto in entrambi i collegi, egli è proclamato nel collegio ove la sua lista abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale"».

1.9526

MINZOLINI, BONFRISCO

Sostituire il comma 10 con il seguente:

«10. All'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, il primo periodo è sostituito dal seguente:

"1. Salva la deroga di cui al secondo comma, nessun candidato può essere incluso in liste con il medesimo contrassegno o con diversi contrassegni in più di un collegio uninominale.

2. In deroga al divieto di cui al primo comma, ciascuna lista può presentare non più di tre candidati in due collegi uninominali della stessa circoscrizione; in tal caso, se il candidato risulta eletto in entrambi i collegi, egli è proclamato nel collegio ove la sua lista abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale"».

1.9527

MINZOLINI, LIUZZI

Sostituire il comma 10 con il seguente:

«10. All'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, il primo periodo è sostituito dal seguente:

"1. Salva la deroga di cui al secondo comma, è fatto divieto al candidato di essere incluso in liste con il medesimo contrassegno o con diversi contrassegni in più di un collegio uninominale.

2. In deroga al divieto di cui al primo comma, ciascuna lista può presentare non più di tre candidati in due collegi uninominali della stessa circoscrizione; in tal caso, se il candidato risulta eletto in entrambi i collegi, egli è proclamato nel collegio ove la sua lista abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale"».

1.9528

MINZOLINI, D'Ambrosio Lettieri

Sostituire il comma 10 con il seguente:

«10. All'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, il primo periodo è sostituito dal seguente:

"1. Salva la deroga di cui al secondo comma, nessun candidato può essere incluso in liste con il medesimo contrassegno o con diversi contrassegni in più di un collegio uninominale.

2. In deroga al divieto di cui al primo comma, ciascuna lista può presentare non più di tre candidati in due collegi uninominali della stessa circoscrizione; in tal caso, se il candidato risulta eletto in entrambi i collegi, egli è proclamato nel collegio ove la sua lista abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale"».

1.9529

MINZOLINI, Eva LONGO

Sostituire il comma 10 con il seguente:

"10. All'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, il primo periodo è sostituito dal seguente:

«1. Salva la deroga di cui al secondo comma, nessun candidato può essere incluso in liste con il medesimo contrassegno o con diversi contrassegni in più di un collegio uninominale.

2. In deroga al divieto di cui al primo comma, ciascuna lista può presentare non più di due candidati in due collegi uninominali della stessa circoscrizione; in tal caso, se il candidato risulta eletto in entrambi i collegi, egli è proclamato nel collegio ove la sua lista abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale"».

1.9530

MINZOLINI, D'AMBROSIO LETTIERI

Sostituire il comma 10 con il seguente:

"10. All'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, il primo periodo è sostituito dal seguente:

«1. Salva la deroga di cui al secondo comma, nessun candidato può essere incluso in liste con il medesimo contrassegno o con diversi contrassegni in più di un collegio uninominale.

2. In deroga al divieto di cui al primo comma, ciascuna lista può presentare non più di due candidati in due collegi uninominali della stessa circoscrizione; in tal caso, se il candidato risulta eletto in entrambi i collegi, egli è proclamato nel collegio ove la sua lista abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale"».

1.9531

MINZOLINI, ARACRI

Sostituire il comma 10 con il seguente:

«10. All'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, il primo periodo è sostituito dal seguente:

"1. Salva la deroga di cui al secondo comma, nessun candidato può essere incluso in liste con il medesimo contrassegno o con diversi contrassegni in più di un collegio uninominale.

2. In deroga al divieto di cui al primo comma, ciascuna lista può presentare non più di due candidati in due collegi uninominali della stessa circoscrizione; in tal caso, se il candidato risulta eletto in entrambi i collegi, egli è proclamato nel collegio ove la sua lista abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale"».

1.9532

MINZOLINI, IURLARO

Sostituire il comma 10 con il seguente:

«10. All'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, il primo periodo è sostituito dal seguente:

"1. Salva la deroga di cui al secondo comma, nessun candidato può essere incluso in liste con il medesimo contrassegno o con diversi contrassegni in più di un collegio uninominale.

2. In deroga al divieto di cui al primo comma, ciascuna lista può presentare non più di due candidati in due collegi uninominali della stessa circoscrizione; in tal caso, se il candidato risulta eletto in entrambi i col-

legi, egli è proclamato nel collegio ove la sua lista abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale"».

1.9533

MINZOLINI, ZIZZA

Sostituire il comma 10 con il seguente:

"10. All'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, il primo periodo è sostituito dal seguente;

"1. Salva la deroga di cui al secondo comma, nessun candidato può essere incluso in liste con il medesimo contrassegno o con diversi contrassegni in più di un collegio uninominale.

2. In deroga al divieto di cui al primo comma, ciascuna lista può presentare non più di due candidati in due collegi uninominali della stessa circoscrizione; in tal caso, se il candidato risulta eletto in entrambi i collegi, egli è proclamato nel collegio ove la sua lista abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale"».

1.9534

MINZOLINI, TARQUINIO

Sostituire il comma 10 con il seguente:

«10. All'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, il primo periodo è sostituito dal seguente:

"1. Salva la deroga di cui al secondo comma, nessun candidato può essere incluso in liste con il medesimo contrassegno o con diversi contrassegni in più di un collegio uninominale.

2. In deroga al divieto di cui al primo comma, ciascuna lista può presentare non più di due candidati in due collegi uninominali della stessa circoscrizione; in tal caso, se il candidato risulta eletto in entrambi i collegi, egli è proclamato nel collegio ove la sua lista abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale"».

1.9535

MINZOLINI, FALANGA

Sostituire il comma 10 con il seguente:

«10. All'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, il primo periodo è sostituito dal seguente:

"1. Salva la deroga di cui al secondo comma, nessun candidato può essere incluso in liste con il medesimo contrassegno o con diversi contrassegni in più di un collegio uninominale.

2. In deroga al divieto di cui al primo comma, ciascuna lista può presentare non più di due candidati in due collegi uninominali della stessa circoscrizione; in tal caso, se il candidato risulta eletto in entrambi i collegi, egli è proclamato nel collegio ove la sua lista abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale"».

1.9536

MINZOLINI, PAGNONCELLI

Sostituire il comma 10 con il seguente:

«10. All'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, il primo periodo è sostituito dal seguente:

"1. Salva la deroga di cui al secondo comma, nessun candidato può essere incluso in liste con il medesimo contrassegno o con diversi contrassegni in più di un collegio uninominale.

2. In deroga al divieto di cui al primo comma, ciascuna lista può presentare non più di due candidati in due collegi uninominali della stessa circoscrizione; in tal caso, se il candidato risulta eletto in entrambi i collegi, egli è proclamato nel collegio ove la sua lista abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale"».

1.9537

MINZOLINI, TARQUINIO

Sostituire il comma 10 con il seguente:

«10. All'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, il primo periodo è sostituito dai seguenti:

"Nessun candidato può essere incluso in liste con diversi contrassegni nello stesso o in altro collegio plurinominale. Un candidato può essere incluso in liste con il medesimo contrassegno fino ad un massimo di 8 collegi plurinominali"».

1.9538

MINZOLINI, BONFRISCO

Sostituire il comma 10 con il seguente:

«10. All'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, il primo periodo è sostituito dai seguenti:

"Nessun candidato può essere incluso in liste con diversi contrassegni nello stesso o in altro collegio plurinominale. Un candidato può essere incluso in liste con il medesimo contrassegno fino ad —un massimo di 8 collegi plurinominali"».

1.9539

MINZOLINI, D'AMBROSIO LETTIERI

Sostituire il comma 10 con il seguente:

«10. All'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, il primo periodo è sostituito dai seguenti:

"Nessun candidato può essere incluso in liste con diversi contrassegni nello stesso o in altro collegio plurinominale. Un candidato può essere incluso in liste con il medesimo contrassegno fino ad un massimo di 8 collegi plurinominali"».

1.9540

MINZOLINI, BONFRISCO

Sostituire il comma 10 con il seguente:

«10. All'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, il primo periodo è sostituito dai seguenti:

"Nessun candidato può essere incluso in liste con diversi contrassegni nello stesso o in altro collegio plurinominale. Un candidato può essere incluso in liste con il medesimo contrassegno fino ad un massimo di 8 collegi plurinominali"».

1.9541

MINZOLINI, FALANGA

Sostituire il comma 10 con il seguente:

«10. All'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, il primo periodo è sostituito dai seguenti:

"Nessun candidato può essere incluso in liste con diversi contrassegni nello stesso o in altro collegio plurinominale. Un candidato può essere incluso in liste con il medesimo contrassegno fino ad un massimo di 8 collegi plurinominali"».

1.9542

MINZOLINI, LIUZZI

Sostituire il comma 10 con il seguente:

«10. All'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, il primo periodo è sostituito dai seguenti:

"Nessun candidato può essere incluso in liste con diversi contrassegni nello stesso o in altro collegio plurinominale. Un candidato può essere incluso in liste con il 'medesimo contrassegno fino ad un massimo di 8 collegi plurinominali"».

1.9543

MINZOLINI, FALANGA

Sostituire il comma 10 con il seguente:

«10. All'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, il primo periodo è sostituito dai seguenti:

"Nessun candidato può essere incluso in liste con diversi contrassegni nello stesso o in altro collegio plurinominale. Un candidato può essere incluso in liste con il medesimo contrassegno fino ad un massimo di 7 collegi plurinominali"».

1.9544

MINZOLINI, BONFRISCO

Sostituire il comma 10 con il seguente:

«10. All'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, il primo periodo è sostituito dai seguenti:

"Nessun. candidato può essere incluso in liste con diversi contrassegni nello stesso o in altro collegio plurinominale. Un candidato può essere incluso in liste con il medesimo contrassegno fino ad un. massimo di 7 collegi plurinominali"».

1.9545

MINZOLINI, D'AMBROSIO LETTIERI

Sostituire il comma 10 con il seguente:

«10. All'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, il primo periodo è sostituito dai seguenti:

"Nessun candidato può essere incluso in liste con diversi contrassegni nello stesso o in altro collegio plurinominale. Un candidato può essere incluso in liste con il medesimo contrassegno fino ad un massimo di 7 collegi plurinominali"».

1.9546

MINZOLINI, TARQUINIO

Sostituire il comma 10 con il seguente:

«10. All'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, il primo periodo è sostituito dai seguenti: "Nessun candidato può essere incluso in liste con diversi contrassegni nello stesso o in altro collegio plurinominale. Un candidato può essere incluso in liste con il medesimo contrassegno fino ad un massimo di 7 collegi plurinominali"».

1.9547

MINZOLINI, LIUZZI

Sostituire il comma 10 con il seguente:

«10. All'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, il primo periodo è sostituito dai seguenti: "Nessun candidato può essere incluso in liste con diversi contrassegni nello stesso o in altro collegio plurinominale. Un candidato può essere incluso in liste con il medesimo contrassegno fino ad un massimo di 7 collegi plurinominali"».

1.9548

MINZOLINI, D'AMBROSIO LETTIERI

Sostituire il comma 10 con il seguente:

«10. All'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, il primo periodo è sostituito dai seguenti: "Nessun candidato può essere incluso in liste con diversi contrassegni nello stesso o in

altro collegio plurinominale. Un candidato può essere incluso in liste con il medesimo contrassegno fino ad un massimo di 6 collegi plurinominali".

1.9549

MINZOLINI, BONFRISCO

Sostituire il comma 10 con il seguente:

«10. All'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, il primo periodo è sostituito dai seguenti: "Nessun candidato può essere incluso in liste con diversi contrassegni nello stesso o in altro collegio plurinominale. Un candidato può essere incluso in liste con il medesimo contrassegno fino ad un massimo di 6 collegi plurinominali"».

1.9550

MINZOLINI, BONFRISCO

Sostituire il comma 10 con il seguente:

«10. All'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, il primo periodo è sostituito dai seguenti: "Nessun candidato può essere incluso in liste con diversi contrassegni nello stesso o in altro collegio plurinominale. Un candidato può essere incluso in liste con il medesimo contrassegno fino ad un massimo di 6 collegi plurinominali"».

1.9551

MINZOLINI, TARQUONIO

Sostituire il comma 10 con il seguente:

«10. All'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, il primo periodo è sostituito dai seguenti: "Nessun candidato può essere incluso in liste con diversi contrassegni nello stesso o in altro collegio plurinominale. Un candidato può essere incluso in liste con il medesimo contrassegno fino ad un massimo di 6 collegi plurinominali"».

1.9552

MINZOLINI, LIUZZI

Sostituire il comma 10 con il seguente:

«10. All'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, il primo periodo è sostituito dai seguenti: "Nessun candidato può essere incluso in liste con diversi contrassegni nello stesso o in altro collegio plurinominale. Un candidato può essere incluso in liste con il medesimo contrassegno fino ad un massimo di 6 collegi plurinomiali"».

1.9553

MINZOLINI, BONFRISCO

Sostituire il comma 10 con il seguente:

«10. All'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, il primo periodo è sostituito dai seguenti: "Nessun candidato può essere incluso in liste con diversi contrassegni nello stesso o in altro collegio plurinominale. Un candidato può essere incluso in liste con il medesimo contrassegno fino ad un massimo di 5 collegi plurinomiali"».

1.9554

MINZOLINI, TARQUINIO

Sostituire il comma 10 con il seguente:

«10. All'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, il primo periodo è sostituito dai seguenti: "Nessun candidato può essere incluso in liste con diversi contrassegni nello stesso o in altro collegio plurinominale. Un candidato può essere incluso in liste con il medesimo contrassegno fino ad un massimo di 5 collegi plurinomiali"».

1.9555

MINZOLINI, D'AMBROSIO LETTIERI

Sostituire il comma 10 con il seguente:

«10. All'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, il primo periodo è sostituito dai seguenti: "Nessun candidato può essere incluso in liste con diversi contrassegni nello stesso o in altro collegio plurinominale. Un candidato può essere incluso in liste con

il medesimo contrassegno fino ad un massimo di 5 collegi plurinomiali"».

1.9556

MINZOLINI, LIUZZI

Sostituire il comma 10 con il seguente:

«10. All'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, il primo periodo è sostituito dai seguenti: "Nessun candidato può essere incluso in liste con diversi contrassegni nello stesso o in altro collegio plurinominale. Un candidato può essere incluso in liste con il medesimo contrassegno fino ad un massimo di 5 collegi plurinomiali"».

1.9557

MINZOLINI, BONFRISCO

Sostituire il comma 10 con il seguente:

«10. All'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, il primo periodo è sostituito dai seguenti: "Nessun candidato può essere incluso in liste con diversi contrassegni nello stesso o in altro collegio plurinominale. Un candidato può essere incluso in liste con il medesimo contrassegno fino ad un massimo di 4 collegi plurinomiali"».

1.9558

MINZOLINI, D'AMBROSIO LETTIERI

Sostituire il comma 10 con il seguente:

«10. All'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, il primo periodo è sostituito dai seguenti: "Nessun candidato può essere incluso in liste con diversi contrassegni nello stesso o in altro collegio plurinominale. Un candidato può essere incluso in liste con il medesimo contrassegno fino ad un massimo di 4 collegi plurinomiali".

1.9559

MINZOLINI, TARQUINIO

Sostituire il comma 10 con il seguente:

«10. All'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, il primo periodo è sostituito dai seguenti: "Nessun candidato può essere incluso in liste con diversi contrassegni nello stesso o in altro collegio plurinominale. Un candidato può essere incluso in liste con il medesimo contrassegno fino ad un massimo di 4 collegi plurinomiali"».

1.9560

MINZOLINI, LIUZZI

Sostituire il comma 10 con il seguente:

«10. All'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, il primo periodo è sostituito dai seguenti: "Nessun candidato può essere incluso in liste con diversi contrassegni nello stesso o in altro collegio plurinominale. Un candidato può essere incluso in liste con il medesimo contrassegno fino ad un massimo di 4 collegi plurinomiali"».

1.9561

MINZOLINI, ARACRI

Sostituire il comma 10 con il seguente:

«10. All'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, il primo periodo è sostituito dai seguenti: "Nessun candidato può essere incluso in liste con diversi contrassegni nello stesso o in altro collegio plurinominale. Un candidato può essere incluso in liste con il medesimo contrassegno fino ad un massimo di 4 collegi plurinomiali"».

1.9562

MINZOLINI, BONFRISCO

Sostituire il comma 10 con il seguente:

«10. All'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, il primo periodo è sostituito dai seguenti: "Nessun candidato può essere incluso in liste con diversi contrassegni nello stesso o in altro

collegio plurinominale. Un candidato può essere incluso in liste con il medesimo contrassegno fino ad un massimo di 3 collegi plurinominali"».

1.9563

MINZOLINI, D'AMBROSIO, LETTIERI

Sostituire il comma 10 con il seguente:

«10. All'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, il primo periodo è sostituito dai seguenti: "Nessun candidato può essere incluso in liste con diversi contrassegni nello stesso o in altro collegio plurinominale. Un candidato può essere incluso in liste con il medesimo contrassegno fino ad un massimo di 3 collegi plurinominali"».

1.9564

MINZOLINI, TARQUINIO

Sostituire il comma 10 con il seguente:

«10. All'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, il primo periodo è sostituito dai seguenti: "Nessun candidato può essere incluso in liste con diversi contrassegni nello stesso o in altro collegio plurinominale. Un candidato può essere incluso in liste con il medesimo contrassegno fino ad un massimo di 3 collegi plurinominali"».

1.9565

MINZOLINI, LIUZZI

Sostituire il comma 10 con il seguente:

«10. All'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, il primo periodo è sostituito dai seguenti: "Nessun candidato può essere incluso in liste con diversi contrassegni nello stesso o in altro collegio plurinominale. Un candidato può essere incluso in liste con il medesimo contrassegno fino ad un massimo di 3 collegi plurinominali"» .

1.9566

MINZOLINI, ARACRI

Sostituire il comma 10 con il seguente:

«10. All'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, il primo periodo è sostituito dai seguenti: "Nessun candidato può essere incluso in liste con diversi contrassegni nello stesso o in altro collegio plurinominale. Un candidato può essere incluso in liste con il medesimo contrassegno fino ad un massimo di 3 collegi plurinominali"».

1.9567

MINZOLINI, D'AMBROSIO, LETTIERI

Sostituire il comma 10 con il seguente:

«10. All'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, il primo periodo è sostituito dai seguenti: "Nessun candidato può essere incluso in liste con diversi contrassegni nello stesso o in altro collegio plurinominale. Un candidato può essere incluso in liste con il medesimo contrassegno fino ad un massimo di 2 collegi plurinominali"».

1.9568

MINZOLINI, BONFRISCO

Sostituire il comma 10 con il seguente:

«10. All'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, il primo periodo è sostituito dai seguenti: "Nessun candidato può essere incluso in liste con diversi contrassegni nello stesso o in altro collegio plurinominale. Un candidato può essere incluso in liste con il medesimo contrassegno fino ad un massimo di 2 collegi plurinominali"».

1.9569

MINZOLINI, TARQUINIO

Sostituire il comma 10 con il seguente:

«10. All'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, il primo periodo è sostituito dai seguenti: "Nessun candidato può essere incluso in liste con diversi contrassegni nello stesso o in altro collegio plurinominale. Un candidato può essere incluso in liste con il medesimo contrassegno fino ad un massimo di 2 collegi plurinominali"».

1.9570

MINZOLINI, LIUZZI

Sostituire il comma 10 con il seguente:

«10. All'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, il primo periodo è sostituito dai seguenti: "Nessun candidato può essere incluso in liste con diversi contrassegni nello stesso o in altro collegio plurinominale. Un candidato può essere incluso in liste con il medesimo contrassegno fino ad un massimo di 2 collegi plurinomiali"».

1.9571

MINZOLINI, ARACRI

Sostituire il comma 10 con il seguente:

«10. All'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, il primo periodo è sostituito dai seguenti: "Nessun candidato può essere incluso in liste con diversi contrassegni nello stesso o in altro collegio plurinominale. Un candidato può essere incluso in liste con il medesimo contrassegno fino ad un massimo di 2 collegi plurinomiali"».

1.9572

CALDEROLI, BISINELLA

Sostituire il comma 10 con il seguente:

«10. L'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, è sostituito dal seguente:

"Art. 19. – 1. Pena la nullità dell'elezione, nessun candidato può essere incluso in più liste con diverso contrassegno né in più di un primo elenco di cui all'articolo 18-bis, comma 3, neppure con il medesimo contrassegno. Pena la nullità dell'elezione, nessun candidato può essere incluso in più di tre di ciascun secondo elenco di cui all'articolo 18-bis, comma 3, neppure con il medesimo contrassegno. A pena di nullità dell'elezione, nessun candidato può accettare la candidatura contestuale alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica.

2. Ogni candidato può essere inserito contestualmente sia nel primo sia nel secondo elenco della medesima lista.

3. Il candidato risultato eletto in più elenchi deve esprimere opzione ai sensi dell'articolo 85"».

1.9573

CALDEROLI, BISINELLA

Sostituire il comma 10 con il seguente:

«10. L'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, è sostituito dal seguente:

"Art. 19. – 1. Nessun candidato può essere incluso in liste con diversi contrassegni nella stessa o in altra circoscrizione, pena la nullità dell'elezione. Nessun candidato può essere incluso in liste con lo stesso contrassegno in più di tre circoscrizioni, pena la nullità dell'elezione. A pena di nullità dell'elezione, nessun candidato può accettare la candidatura contestuale alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica"».

1.9574

CALDEROLI, BISINELLA

Sostituire il comma 10 con il seguente:

«10. All'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, il primo periodo è sostituito dal seguente:

"Nessun candidato può essere incluso in più liste con diverso contrassegno né in più di un primo elenco di cui all'articolo 18-bis, comma 3, neppure con il medesimo contrassegno. Pena la nullità dell'elezione, nessun candidato può essere incluso in più di tre di ciascun secondo elenco di cui all'articolo 18-bis, comma 3, neppure con il medesimo contrassegno"».

1.9575

CALDEROLI, BISINELLA

Sostituire il comma 10 con il seguente:

«L'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 e successive modificazioni è sostituito con il seguente:

"Art. 19 – 1. A pena di nullità dell'elezione, nessun candidato può accettare la candidatura in più di un collegio uninominale.

2. A pena di nullità dell'elezione, nessun candidato può accettare ovvero la candidatura contestuale al Senato della Repubblica e alla Camera dei deputati"».

1.9576

CALDEROLI, BISINELLA

Sostituire il comma 10 con il seguente:

«10. L'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:

"Art. 19. – 1. A pena di nullità dell'elezione, nessun candidato può accettare la candidatura contestuale alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica"».

1.9577

BENCINI, Maurizio ROMANI, CAMPANELLA

Sostituire il comma 10 con il seguente:

«10. All'articolo 19, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, il primo periodo è sostituito dai seguenti: "Nessun candidato può essere incluso in liste con diversi contrassegni nello stesso o in altro collegio plurinominale. Un candidato non può essere incluso in liste con il medesimo contrassegno in altro collegio plurinominale"».

1.12186

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 10 alle parole: «Nessun candidato» premettere le seguenti: «A pena di nullità dell'elezione».

1.9578

Giovanni MAURO, Mario MAURO, Mario FERRARA, SCAVONE, COMPAGNONE, MINZOLINI, ZIZZA, BONFRISCO, TARQUINIO, D'AMBROSIO LETTIERI, MILO, LIUZZI, IURLARO, PERRONE, PAGONCELLI, ARACRI, E.LONGO, RUVOLO, FALANGA, D'ANNA, DI MAGGIO, BARANI, NACCARATO

Al comma 10, sostituire la parola: «incluso» con la seguente: «inserito».

1.12187

CALDEROLI, BISINELLA

Al comma 10, sopprimere le seguenti parole: «Un candidato può essere incluso in liste con il medesimo contrassegno fino ad un massimo di otto collegi plurinominali».

1.9579

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, AIROLA, BUCCARELLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO, BERTOROTTA, BLUNDO, BOTTICI, BULGARELLI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DONNO, FATTORI, FUCKSIA, GAETTI, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, MANGILI, MARTELLI, MARTON, MOLINARI, MONTEVECCHI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SCIBONA, SERRA, TAVERNA

All'articolo 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) comma 10, sostituire le parole: "Un candidato può essere incluso in liste con il medesimo contrassegno fino ad un massimo di otto collegi plurinominali" con le seguenti: "Un candidato può essere incluso in liste con il medesimo contrassegno in un solo collegio plurinominale, pena la nullità dell'elezione";

b) sostituire il comma 19 con il seguente: "L'articolo 85 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è abrogato"».

1.12188

ORELLANA

Al comma 10 sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Un candidato può essere incluso in liste con il medesimo contrassegno, in una o più circoscrizioni, solo se non capolista e fino ad un massimo di 3 collegi plurinominali, se capolista unicamente in un collegio».

1.9580

CALDEROLI, BISINELLA

Al comma 10 ultimo sostituire le parole: «un massimo di otto» *con le seguenti:* «un massimo di venti».

1.9581

CALDEROLI, BISINELLA

Al comma 10 ultimo sostituire le parole: «un massimo di otto» con le seguenti: «un massimo di dodici».

1.9597

Giovanni MAURO, Mario MAURO, Mario FERRARA, MILO, SCAVONE, D'ANNA, MINZOLINI, RUVOLO, FALANGA, COMPAGNONE, Eva LONGO, PAGNONCELLI, ARACRI, PERRONE, TARQUINIO, BONFRISCO, ZIZZA, LIUZZI, IURLARO, NACCARATO, DI MAGGIO, BARANI

Al comma 10, sostituire la parola: «otto» con la parola: «undici».

1.9582

CALDEROLI, BISINELLA

Al comma 10 sostituire le parole: «un massimo di otto» con le seguenti: «un massimo di dieci».

1.9600

Giovanni MAURO, Mario MAURO, Mario FERRARA, MILO, SCAVONE, D'ANNA, MINZOLINI, RUVOLO, FALANGA, COMPAGNONE, Eva LONGO, PAGNONCELLI, ARACRI, PERRONE, TARQUINIO, BONFRISCO, ZIZZA, LIUZZI, IURLARO, NACCARATO, DI MAGGIO, BARANI

Al comma 10, sostituire la parola: «otto» con la parola: «dieci».

1.9611

Giovanni MAURO, Mario MAURO, Mario FERRARA, MILO, SCAVONE, D'ANNA, MINZOLINI, RUVOLO, FALANGA, COMPAGNONE, Eva LONGO, PAGNONCELLI, ARACRI, PERRONE, TARQUINIO, BONFRISCO, ZIZZA, LIUZZI, IURLARO, NACCARATO, DI MAGGIO, BARANI

Al comma 10, sostituire la parola: «otto» con la parola «nove».

1.9612

Giovanni MAURO, Mario MAURO, Mauro FERRARA, SCAVONE, COMPAGNONE, MINZOLINI, ZIZZA, BONFRISCO, TARQUINIO, D'AMBROSIO LETTIERI, MILO, LIUZZI, IURLARO, PERRONE, PAGNONCELLI, ARACRI, Eva LONGO, RUVOLO, FALANGA, D'ANNA, DI MAGGIO, BARANI, NACCARATO

Al comma 10, sostituire la parola: «otto» con la seguente: «nove».

1.9601

Giovanni MAURO, Mario MAURO, Mario FERRARA, SCAVONE, COMPAGNONE, MINZOLINI, ZIZZA, BONFRISCO, TARQUINIO, D'AMBROSIO LETTIERI, MILO, LIUZZI, IURLARO, PERRONE, PAGNONCELLI, ARACRI, Eva LONGO, RUVOLO, FALANGA, D'ANNA, DI MAGGIO, BARANI, NACCARATO

Al comma 10, sostituire la parola: «otto» con la seguente: «dieci».

1.9602

MINZOLINI, LIUZZI

Al comma 10, ultimo periodo, sostituire la parola: «otto» con la seguente: «sette».

1.9603

MINZOLINI, PERRONE

Al comma 10, ultimo periodo, sostituire la parola: «otto» con la seguente: «sette».

1.9604

MINZOLINI, ZIZZA

Al comma 10, ultimo periodo, sostituire la parola: «otto» con la seguente «sette».

1.9605

MINZOLINI, TARQUINIO

Al comma 10, ultimo periodo, sostituire la parola: «otto» con la seguente: «sette».

1.9606

MINZOLINI, BANFRISCO

Al comma 10, ultimo periodo, sostituire la parola: «otto» con le seguenti: «sette».

1.9607

MINZOLINI, LONGO

Al comma 10, ultimo periodo, sostituire la parola: «otto» con la seguente: «sette».

1.9608

MINZOLINI, FALANGA

Al comma 10, ultimo periodo, sostituire la parola: «otto» con la seguente: «sette».

1.9609

MINZOLINI, D'AMBROSIO LETTIERI

Al comma 10, ultimo periodo, sostituire la parola: «otto» con la seguente: «sette».

1.12196

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 10 sostituire le parole: «otto collegi» con le seguenti: «sette collegi».

1.9610

Giovanni MAURO, Mario MAURO, Mario FERRARA, MILO, SCAVO NE, D'ANNA, MINZOLINI, RUVOLO, FALANGA, COMPAGNONE, Eva LONGO, PAGNONCELLI, ARACRI, PERRONE, TARQUINIO, BONFRISCO, ZIZZA, LIUZZI, IURLARO, NACCARATO, DI MAGGIO, BARANI

Al comma 10, sostituire la parola: «otto» con la seguente: «sette».

1.9598

MINZOLINI, PERRONE

Al comma 10, ultimo periodo, sostituire la parola: «otto» con: «sei».

1.9599

Giovanni MAURO, Mario MAURO, Mario FERRARA, MILO, SCAVONE, D'ANNA, MINZOLINI, RUVOLO, FALANGA, COMPAGNONE, Eva LONGO, PAGNONCELLI, ARACRI, PERRONE, TARQUINIO, BONFRISCO, ZIZZA, LIUZZI, IURLARO, NACCARATO, DI MAGGIO, BARANI

Al comma 10, sostituire la parola: «otto» con la parola: «sei».

1.12195

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 10 sostituire le parole: «otto collegi» con le seguenti: «sei collegi».

1.12194

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 10 sostituire le parole: «otto collegi» con le seguenti: «cinque collegi».

1.9595

MINZOLINI, PERRONE

Al comma 10, ultimo periodo, sostituire la parola: «otto» con: «cinque».

1.9596

Giovanni MAURO, Mario MAURO, Mario FERRARA, MILO, SCAVONE, D'ANNA, MINZOLINI, RUVOLO, FALANGA, COMPAGNONE, Eva LONGO, PAGNONCELLI, ARACRI, PERRONE, TARQUINIO, BONFRISCO, ZIZZA, LIUZZI, IURLARO, NACCARATO, DI MAGGIO, BARANI

Al comma 10, sostituire la parola: «otto» con la parola: «cinque».

1.12193

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 10 sostituire le parole: «otto collegi» con le seguenti: «quattro collegi».

1.9594

Giovanni MAURO, Mario MAURO, Mario FERRARA, MILO, SCAVONE, D'ANNA, MINZOLINI, RUVOLO, FALANGA, COMPAGNONE, Eva LONGO, PAGNONCELLI, ARACRI, PERRONE, TARQUINIO, BONFRISCO, ZIZZA, LIUZZI, IURLARO, NACCARATO, DI MAGGIO, BARANI

Al comma 10, ultimo periodo, sostituire la parola: «otto» con: «quattro».

1.9593

MINZOLINI, PERRONE

Al comma 10, ultimo periodo, sostituire la parola: «otto» con: «quattro».

1.12190

GUERRA, BROGLIA, CAPACCHIONE, CHITI, CORSINI, CUCCA, D'ADDA, DIRINDIN, MARCO FILIPPI, FILIPPIN, FORNARO, GATTI, GOTOR, GUERRIERI, IDEM, LAI, LO GIUDICE, MANASSERO, MANCONI, MARTINI, MIGLIAVACCA, MINEO, MUCCHETTI, PEGORER, PUPPATO, RICCHIUTI, SONEGO, TOCCI

Al comma 10, sostituire le parole: «otto collegi» con le seguenti: «tre collegi».

1.12191

CALDEROLI, BISINELLA

Al comma 10, sostituire le parole: «otto collegi» con le seguenti: «tre collegi».

1.12192

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 10 sostituire le parole: «otto collegi» con le seguenti: «tre collegi».

1.9592

MINZOLNI, PERRONE

Al comma 10, ultimo periodo, sostituire la parola: «otto» con: «tre».

1.12189

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 10 sostituire le parole: «otto collegi» con le seguenti: «due collegi».

1.9584

MINZOLINI, PERRONE

Al comma 10, ultimo periodo, sostituire la parola: «otto» con «due».

1.9585

MINZOLINI, ZIZZA

Al comma 10, ultimo periodo, sostituire la parola: «otto» con «due».

1.9586

MINZOLINI, FALANGA

Al comma 10, ultimo periodo, sostituire la parola: «otto» con: «due».

1.9587

MINZOLINI, BONFRISCO

Al comma 10, ultimo periodo, sostituire la parola: «otto» con: «due».

1.9588

MINZOLINI, LIUZZI

Al comma 10, ultimo periodo, sostituire la parola: «otto» con: «due».

1.9589

MINZOLINI, D'AMBROSIO LETTIERI

Al comma 10, ultimo periodo, sostituire la parola: «otto» con: «due».

1.9590

MINZOLINI, TARQUINIO

Al comma 10, ultimo periodo, sostituire la parola: «otto» con: «due».

1.9591

MINZOLINI, LONGO

Al comma 10, ultimo periodo, sostituire la parola: «otto» con: «due».

1.9613

DE PETRIS

Dopo il comma 10 primo periodo aggiungere in fine le seguenti parole: «a pena di nullità dell'elezione».

1.9614

BUEMI, Fausto Guilherme LONGO

Dopo il comma 10 inserire il seguente:

«10-bis. Dopo articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, inserire il seguente:

"Art. 19-bis. I partiti ed i movimenti politici inviano, tra il 60° giorno ed il 45° giorno antecedente quello della votazione, al Prefetto del Comune capoluogo di Regione i nominativi dei candidati che hanno accettato la candidatura nei collegi plurinominali, aumentati di un terzo, il quale entro il 36° giorno antecedente quello della votazione verifica la non appartenenza ad organizzazioni terroristiche o di stampo mafioso dandone comunicazione al richiedente"».

1.9615

CALDEROLI, BISINELLA

Sopprimere i commi 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23.

1.9616

DE PETRIS

Sopprimere il comma 11.

1.9617

CALDEROLI, BISINELLA

Sopprimere il comma 11.

1.9618

CALDEROLI, BISINELLA

Sostituire il comma 11 con il seguente:

«L'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 e successive modificazioni è sostituito con il seguente:

"Art. 20. – 1. I gruppi di candidati devono essere presentati, per ciascuna circoscrizione, alla Cancelleria della Corte di appello o del Tribunale indicati nella Tabella A, allegata al presente testo unico, dalle ore 8 del 35° giorno alle ore 20 del 34° giorno antecedenti quello della votazione; a tale scopo, per il periodo suddetto, la Cancelleria della Corte di appello o del Tribunale rimane aperta quotidianamente, compresi i giorni festivi, dalle ore 8 alle ore 20.

2. Insieme con i gruppi di candidati devono essere presentati gli atti di accettazione delle candidature; i certificati di iscrizione nelle liste elettorali dei candidati e la dichiarazione di presentazione dei candidati firmata, anche in atti separati, dal prescritto numero di elettori,

3. Tale dichiarazione deve essere corredata dei certificati, anche collettivi, dei Sindaci dei singoli Comuni, ai quali appartengono i sotto scrittori, che ne attestino l'iscrizione nelle liste elettorali della circoscrizione. I Sindaci devono, nel termine improrogabile di ventiquattro ore dalla richiesta, rilasciare tali certificati.

4. Nessun elettore può sottoscrivere più di una dichiarazione di presentazione di candidatura.

5. Nella dichiarazione di presentazione del candidato deve essere specificato con quale contrassegno depositato presso il Ministero dell'interno la lista intenda distinguersi"».

1.9619

CALDEROLI, BISINELLA

Sopprimere i commi 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23.

1.9620

CALDEROLI, BISINELLA

Sopprimere il comma 12.

1.9621

DE PETRIS

Sopprimere il comma 12.

1.9622

CALDEROLI, BISINELLA

Al comma 12 sopprimere lettere a), b).

1.9623

CALDEROLI, BISINELLA

Al comma 12, sopprimere lettera a).

1.9624

Giovanni MAURO, FERRARA, SCAVONE, COMPAGNONE, MINZOLINI, ZIZZA, BONFRISCO, TARQUINIO, D'AMBROSIO LETTI ERI, MILO, LIUZZI, IURLARO, PERRONE, PAGNONCELLI, ARACRI, Eva LONGO, RUVOLO, FALANGA, D'ANNA, DI MAGGIO, BARANI, NACCARATO

Al comma 12, lettera a) sostituire la parola: «superiore» con la seguente: «maggiore».

1.9625

CALDEROLI, BISINELLA

Al comma 12, sopprimere lettera b).

1.9626

Giovanni MAURO, Mario MAURO, Mario FERRARA, SCAVONE, COMPAGNONE, MINZOLINI, ZIZZA, BONFRISCO, TARQUINIO, D'AMBROSIO LETTI ERI, MILO, LIUZZI, IURLARO, PERRONE, PAGNONCELLI, ARACRI, Eva LONGO, RUVOLO, FALANGA, D'ANNA, DI MAGGIO, BARANI, NACCARATO

Al comma 12, lettera b) sostituire la parola: «lista» con la parola: «elenco».

1.9627

CALDEROLI, BISINELLA, ARRIGONI, BELLOT, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 12 lettera b), capoverso numero 6-bis, sopprimere lettere a) e b).

1.9628

CALDEROLI, BISINELLA, ARRIGONI, BELLOT, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 12, lettera b), capoverso numero 6-bis, sopprimere lettera a).

1.9629

Giovanni MAURO, Mario MAURO, Mario FERRARA, SCAVONE, COMPAGNONE, MINZOLINI, ZIZZA, BONFRISCO, TARQUINIO, D'AMBROSIO LETTI ERI, MILO, LIUZZI, IURLARO, PERRONE, PAGNONCELLI, ARACRI, Eva LONGO, RUVOLO, FALANGA, D'ANNA, DI MAGGIO, BARANI, NACCARATO

Al comma 12, punto 6-bis, lettera a), sostituire la parola: «supplenti» con la seguente: «provvisori».

1.9630

CALDEROLI, BISINELLA, ARRIGONI, BELLOT, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 12, lettera b), capoverso numero 6-bis, sopprimere lettera b).

1.9631

Giovanni MAURO, Mario MAURO, Mario FERRARA, SCAVONE, COMPAGNONE, MINZOLINI, ZIZZA, BONFRISCO, TARQUINIO, D'AMBROSIO LETTIERI, MILO, LIUZZI, IURLARO, PERRONE, PAGNONCELLI, ARACRI, Eva LONGO, RUVOLO, FALANGA, D'ANNA, DI MAGGIO, BARANI, NACCARATO

Al comma 12, punto «6-bis» lettera b), sostituire la parola: «vacanti», con la seguente: «disponibili».

1.9632

Giovanni MAURO, Mario MAURO, Mario FERRARA, SCAVONE, COMPAGNONE, MINZOLINI, ZIZZA, BONFRISCO, TARQUINIO, D'AMBROSIO LETTIERI, MILO, LIUZZI, IURLARO, PERRONE, PAGNONCELLI, ARACRI, Eva LONGO, RUVOLO, FALANGA, D'ANNA, DI MAGGIO, BARANI, NACCARATO

Al comma 12, punto «6-bis» lettera b), sostituire la parola: «vacanti», con la seguente: «scoperti».

1.9633

Giovanni MAURO, Mario MAURO, Mario FERRARA, SCAVONE, COMPAGNONE, MINZOLINI, ZIZZA, BONFRISCO, TARQUINIO, D'AMBROSIO LETTIERI, MILO, LIUZZI, IURLARO, PERRONE, PAGNONCELLI, ARACRI, Eva LONGO, RUVOLO, FALANGA, D'ANNA, DI MAGGIO, BARANI, NACCARATO

Al comma 12, 6-ter sostituire la parola: «rinuncia», con la seguente: «rifiuto».

1.9634

CALDEROLI, BISINELLA

Al comma 12, lettera b), capoverso «6-ter», sopprimere le lettere a) e b).

1.9635

CALDEROLI, BISINELLA

Al comma 12, lettera b), capoverso «6-ter», sopprimere la lettera a).

1.9636

Giovanni MAURO, Mario MAURO, Mario FERRARA, SCAVONE, COMPAGNONE, MINZOLINI, ZIZZA, BONFRISCO, TARQUINIO, D'AMBROSIO LETTIERI, MILO, LIUZZI, IURLARO, PERRONE, PAGNONCELLI, ARACRI, Eva LONGO, RUVOLO, FALANGA, D'ANNA, DI MAGGIO, BARANI, NACCARATO

Al comma 12, 6-ter, lettera a), sostituire la parola: «rispettate» con le seguenti: «riportate fedeli».

1.9637

Giovanni MAURO, Mario MAURO, Mario FERRARA, SCAVONE, COMPAGNONE, MINZOLINI, ZIZZA, BONFRISCO, TARQUINIO, D'AMBROSIO LETTIERI, MILO, LIUZZI, IURLARO, PERRONE, PAGNONCELLI, ARACRI, Eva LONGO, RUVOLO, FALANGA, D'ANNA, DI MAGGIO, BARANI, NACCARATO

Al comma 12, 6-ter, lettera a), sostituire la parola: «rispettate» con la seguente: «riportate».

1.9638

CALDEROLI, BISINELLA

Al comma 12, lettera b), capoverso «6-ter», sopprimere la lettera ba).

1.9639

DE PETRIS

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

«12-bis. All'articolo 20, comma 1, dopo la parola: "candidati" inserire le seguenti: "alternati per genere"».

1.9640

DE PETRIS

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

«12-bis. All'articolo 20, comma 2, dopo la parola: "candidati" inserire le seguenti: "alternati per genere"».

1.9641

DE PETRIS

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

«12-bis. All'articolo 22, comma 1, dopo il numero 2, inserire il seguente:

"2-bis). ricusa le liste in cui non vi sia alternanza di genere"».

1.9642

CALDEROLI, BISINELLA

Sopprimere i commi 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23.

1.9643

CALDEROLI, BISINELLA

Sopprimere il comma 13.

1.9644

DE PETRIS

Sopprimere il comma 13.

1.9645

CALDEROLI, BISINELLA

Al comma 13, sopprimere le lettere a), b) e c).

1.9646

CALDEROLI, BISINELLA

Al comma 13, sopprimere le lettere a) e b).

1.9647

CALDEROLI, BISINELLA

Al comma 13, sopprimere la lettera a).

1.12197

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 13, capoverso «Art. 24», sostituire la lettera a) con la seguente: «a) Al numero 2), secondo periodo, sopprimere le parole: "sulle schede di votazione e"».

1.9648

CALDEROLI, BISINELLA

Al comma 13, sopprimere la lettera b).

1.9649

CALDEROLI, BISINELLA

Al comma 13, sopprimere la lettera c).

1.9650

Giovanni MAURO, Mario MAURO, Mario FERRARA, MINZOLINI, ZIZZA,
BONFRISCO, TARQUINIO, D'AMBROSIO LETTIERI, MILO, LIUZZI, IURLARO,
PERRONE, PAGNONCELLI, ARACRI, Eva LONGO , RUVOLO, COMPAGNONE,
FALANGA, SCAVONE, D'ANNA, DI MAGGIO, NACCARATO, BARANI

Al comma 13, sopprimere l'intera lettera a).

1.9651

MINZOLINI, ARACRI

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-bis. All'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo il numero 10, aggiungere, in fine, il seguente:

"10-bis) sei schede bianche a riempimento di cui all'articolo 31, comma 1-bis, e sei buste di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 30-bis";

b) dopo l'articolo inserire il seguente:

"Art. 30-bis. -1. Ogni Prefettura-ufficio territoriale del Governo che abbia ricevuto richieste di voto anticipato, ai sensi degli articoli 41-bis e seguenti, provvede, entro il ventiduesimo giorno che precede le votazioni a:

a) predisporre le cabine elettorali in un locale della Prefettura idoneo;

b) stampare in numero adeguato, in base alle richieste ricevute, le schede bianche a riempimento di cui all'articolo 31, comma 1-bis;

c) predisporre buste non trasparenti, di colore diverso in base alla votazione di Camera dei deputati, Senato della Repubblica, referendum popolare e Parlamento europeo, in numero pari alle schede bianche di cui alla lettera b) in cui inserire la scheda di voto di cui all'articolo 31, comma 1-bis;

d) predisporre dei moduli in numero pari alle schede bianche di cui alla lettera b) che attestino che il votante abbia espresso il voto presso l'ufficio della Prefettura, personalmente, in segretezza e libertà; tali moduli presenteranno un apposito spazio per l'apposizione delle firme del votante e del funzionario incaricato di ricevere la scheda votata;

e) predisporre delle buste in numero pari alle schede bianche di cui alla lettera b) tali buste presentano un apposito spazio per l'indicazione di nome, cognome, comune di residenza, sezione di pertinenza del votante ai sensi dell'articolo 36, primo comma, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, nonché Prefettura competente per quella circoscrizione elettorale; tali buste sono corredate da appositi sigilli antimanomissione;

f) stampare un prospetto di tutte le liste di tutte le circoscrizioni d'Italia da mettere a disposizione del votante che abbia necessità di consultarlo"».

1.9652

MINZOLINI, BONFRISCO

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-bis. All'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo il numero 10, aggiungere, in fine, il seguente:

"10-bis) sei schede bianche a riempimento di cui all'articolo 31, comma 1-bis, e sei buste di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 30-bis";

b) dopo l'articolo inserire il seguente:

"Art. 30-bis. -1. Ogni Prefettura-ufficio territoriale del Governo che abbia ricevuto richieste di voto anticipato, ai sensi degli articoli 41-bis e seguenti, provvede, entro il ventiduesimo giorno che precede le votazioni a:

a) predisporre le cabine elettorali in un locale della Prefettura idoneo;

b) stampare in numero adeguato, in base alle richieste ricevute, le schede bianche a riempimento di cui all'articolo 31, comma 1-bis;

c) predisporre buste non trasparenti, di colore diverso in base alla votazione di Camera dei deputati, Senato della Repubblica, referendum popolare e Parlamento europeo, in numero pari alle schede bianche di cui alla lettera b) in cui inserire la scheda di voto di cui all'articolo 31, comma 1-bis;

d) predisporre dei moduli in numero pari alle schede bianche di cui alla lettera b) che attestino che il votante abbia espresso il voto presso l'ufficio della Prefettura, personalmente, in segretezza e libertà; tali moduli presenteranno un apposito spazio per l'apposizione delle firme del votante e del funzionario incaricato di ricevere la scheda votata;

e) predisporre delle buste in numero pari alle schede bianche di cui alla lettera b) tali buste presentano un apposito spazio per l'indicazione di nome, cognome, comune di residenza, sezione di pertinenza del votante ai sensi dell'articolo 36, primo comma, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, nonché Prefettura competente per quella circoscrizione elettorale; tali buste sono corredate da appositi sigilli antimanomissione;

f) stampare un prospetto di tutte le liste di tutte le circoscrizioni d'Italia da mettere a disposizione del votante che abbia necessità di consultarlo"».

1.9653

MINZOLINI, D'AMBROSIO LETTIERI

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-bis. All'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo il numero 10, aggiungere, in fine, il seguente:

"10-bis) sei schede bianche a riempimento di cui all'articolo 31, comma 1-bis, e sei buste di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 30-bis";

b) dopo l'articolo inserire il seguente:

"Art. 30-bis. -1. Ogni Prefettura-ufficio territoriale del Governo che abbia ricevuto richieste di voto anticipato, ai sensi degli articoli 41-bis e seguenti, provvede, entro il ventiduesimo giorno che precede le votazioni a:

a) predisporre le cabine elettorali in un locale della Prefettura idoneo;

b) stampare in numero adeguato, in base alle richieste ricevute, le schede bianche a riempimento di cui all'articolo 31, comma 1-bis;

c) predisporre buste non trasparenti, di colore diverso in base alla votazione di Camera dei deputati, Senato della Repubblica, referendum popolare e Parlamento europeo, in numero pari alle schede bianche di cui alla lettera b) in cui inserire la scheda di voto di cui all'articolo 31, comma 1-bis;

d) predisporre dei moduli in numero pari alle schede bianche di cui alla lettera b) che attestino che il votante abbia espresso il voto presso l'ufficio della Prefettura, personalmente, in segretezza e libertà; tali moduli presenteranno un apposito spazio per l'apposizione delle firme del votante e del funzionario incaricato di ricevere la scheda votata;

e) predisporre delle buste in numero pari alle schede bianche di cui alla lettera b) tali buste presentano un apposito spazio per l'indicazione di nome, cognome, comune di residenza, sezione di pertinenza del votante ai sensi dell'articolo 36, primo comma, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, nonché Prefettura competente per quella circoscrizione elettorale; tali buste sono corredate da appositi sigilli antimanomissione;

f) stampare un prospetto di tutte le liste di tutte le circoscrizioni d'Italia da mettere a disposizione del votante che abbia necessità di consultarlo"».

1.9654

MINZOLINI, LIUZZI

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-bis. All'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo il numero 10, aggiungere, in fine, il seguente:

"10-bis) sei schede bianche a riempimento di cui all'articolo 31, comma 1-bis, e sei buste di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 30-bis";

b) dopo l'articolo inserire il seguente:

"Art. 30-bis. -1. Ogni Prefettura-ufficio territoriale del Governo che abbia ricevuto richieste di voto anticipato, ai sensi degli articoli 41-bis e seguenti, provvede, entro il ventiduesimo giorno che precede le votazioni a:

a) predisporre le cabine elettorali in un locale della Prefettura idoneo;

b) stampare in numero adeguato, in base alle richieste ricevute, le schede bianche a riempimento di cui all'articolo 31, comma 1-bis;

c) predisporre buste non trasparenti, di colore diverso in base alla votazione di Camera dei deputati, Senato della Repubblica, referendum popolare e Parlamento europeo, in numero pari alle schede bianche di cui alla lettera b) in cui inserire la scheda di voto di cui all'articolo 31, comma 1-bis;

d) predisporre dei moduli in numero pari alle schede bianche di cui alla lettera b) che attestino che il votante abbia espresso il voto presso l'ufficio della Prefettura, personalmente, in segretezza e libertà; tali moduli presenteranno un apposito spazio per l'apposizione delle firme del votante e del funzionario incaricato di ricevere la scheda votata;

e) predisporre delle buste in numero pari alle schede bianche di cui alla lettera b) tali buste presentano un apposito spazio per l'indicazione di nome, cognome, comune di residenza, sezione di pertinenza del votante ai sensi dell'articolo 36, primo comma, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, nonché Prefettura competente per quella circoscrizione elettorale; tali buste sono corredate da appositi sigilli antimanomissione;

f) stampare un prospetto di tutte le liste di tutte le circoscrizioni d'Italia da mettere a disposizione del votante che abbia necessità di consultarlo"».

1.9655

MINZOLINI, TARQUINIO

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-bis. All'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo il numero 10, aggiungere, in fine, il seguente:

"10-bis) sei schede bianche a riempimento di cui all'articolo 31, comma 1-bis, e sei buste di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 30-bis";

b) dopo l'articolo inserire il seguente:

"Art. 30-bis. -1. Ogni Prefettura-ufficio territoriale del Governo che abbia ricevuto richieste di voto anticipato, ai sensi degli articoli 41-bis e seguenti, provvede, entro il ventiduesimo giorno che precede le votazioni a:

a) predisporre le cabine elettorali in un locale della Prefettura idoneo;

b) stampare in numero adeguato, in base alle richieste ricevute, le schede bianche a riempimento di cui all'articolo 31, comma 1-bis;

c) predisporre buste non trasparenti, di colore diverso in base alla votazione di Camera dei deputati, Senato della Repubblica, referendum popolare e Parlamento europeo, in numero pari alle schede bianche di cui alla lettera b) in cui inserire la scheda di voto di cui all'articolo 31, comma 1-bis;

d) predisporre dei moduli in numero pari alle schede bianche di cui alla lettera b) che attestino che il votante abbia espresso il voto presso l'ufficio della Prefettura, personalmente, in segretezza e libertà; tali moduli presenteranno un apposito spazio per l'apposizione delle firme del votante e del funzionario incaricato di ricevere la scheda votata;

e) predisporre delle buste in numero pari alle schede bianche di cui alla lettera b) tali buste presentano un apposito spazio per l'indicazione di nome, cognome, comune di residenza, sezione di pertinenza del votante ai sensi dell'articolo 36, primo comma, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, nonché Prefettura competente per quella circoscrizione elettorale; tali buste sono corredate da appositi sigilli antimanomissione;

f) stampare un prospetto di tutte le liste di tutte le circoscrizioni d'Italia da mettere a disposizione del votante che abbia necessità di consultarlo"».

1.9656

CALDEROLI, BISINELLA

Sopprimere i commi 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23.

1.9657

DE PETRIS

Sopprimere il comma 14.

1.9658

CALDEROLI, BISINELLA

Sopprimere il comma 14.

1.9659

CALDEROLI, BISINELLA

Sostituire il comma 14 con il seguente:

«L'articolo 31 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è sostituito dal seguente:

"Art. 31. – 1. Le schede sono di carta consistente, sono fornite a cura del Ministero dell'interno con le caratteristiche essenziali del modello descritto nelle tabelle *A-bis* e *A-ter* allegate al presente testo unico e riproducono in fac-simile i contrassegni di tutte le liste regolarmente presentate nella circoscrizione, secondo le disposizioni di cui all'articolo 24. Accanto a ogni singolo contrassegno è tracciata una linea orizzontale, sulla quale l'elettore ha facoltà di esprimere la preferenza per uno dei candidati della lista votata.

2. Sulle schede i contrassegni delle liste collegate appartenenti alla stessa coalizione sono riprodotti di seguito, in linea orizzontale, uno accanto all'altro, su un'unica riga. L'ordine delle coalizioni e delle singole liste non collegate, nonché l'ordine dei contrassegni delle liste di ciascuna coalizione sono stabiliti con sorteggio secondo le disposizioni di cui all'articolo 24. I contrassegni devono essere riprodotti sulle schede con il diametro di centimetri tre"».

1.9660

CALDEROLI, BISINELLA

Sostituire il comma 14 con il seguente:

«14. L'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, è sostituito dal seguente:

"Art. 31. – Le schede sono di carta consistente, di tipo e colore diverso per i collegi uninominali e per la circoscrizione sono fornite a cura del Ministero dell'interno con le caratteristiche essenziali del modello descritto nelle tabelle B ed H, allegate al presente testo unico e riproducono in facsimile i contrassegni di tutte le candidature nei collegi uninominale di tutte le liste regolarmente presentate nella circoscrizione, secondo le disposizioni di cui all'articolo 24. Le schede per l'elezione dei candidati nei collegi uninominali riportano accanto ad ogni contrassegno il cognome ed il nome del rispettivo candidato. Le schede per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale riportano accanto ad ogni contrassegno l'elenco dei candidati della rispettiva lista, nell'ambito degli stessi spazi. Le schede devono pervenire agli Uffici elettorali debitamente piegate"».

1.9661

CALDEROLI, BISINELLA

Sostituire il comma 14 con il seguente:

«14. All'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, comma 2, la lettera a) è sostituita con la seguente:

a) "Accanto a ogni contrassegno di lista sono tracciate, all'interno del relativo rettangolo, due righe utilizzabili per l'espressione dei voti preferenza"».

1.9662

CALDEROLI, BISINELLA

Sostituire il comma 14 con il seguente:

«14. All'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

"Accanto a ogni contrassegno di lista sono tracciate, all'interno del relativo rettangolo, due righe utilizzabili per l'espressione dei voti preferenza"».

1.9663

MINZOLINI, TARQUINIO

Al comma 14, premettere le seguenti lettere:

«0a) al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ad eccezione delle schede per l'espressione del voto anticipato";

0a-bis) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-bis. – Le schede per l'espressione del voto anticipato ai sensi degli articoli 30-bis, 41-quater, 41-quinquies, 41-sexies, 45, 45-bis, 48, 67, 68 e 70 sono bianche a riempimento e presentano:

a) riportata la dicitura «scheda per il voto anticipato»;

b) due spazi bianchi per l'apposizione del nome della lista, del numero progressivo e del nome del candidato;

c) tre linee orizzontali per l'espressione del voto di preferenza, ove ciò sia consentito;

f) alla rubrica del titolo IV sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: 'ordinaria e della votazione anticipata'».

1.9664

MINZOLINI, BONFRISCO

Al comma 14, premettere le seguenti lettere:

«0a) al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ad eccezione delle schede per l'espressione del voto anticipato";

0a-bis) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-bis. – Le schede per l'espressione del voto anticipato ai sensi degli articoli 30-bis, 41-quater, 41-quinquies, 41-sexies, 45, 45-bis, 48, 67, 68 e 70 sono bianche a riempimento e presentano:

a) riportata la dicitura «scheda per il voto anticipato»;

b) due spazi bianchi per l'apposizione del nome della lista, del numero progressivo e del nome del candidato;

c) tre linee orizzontali per l'espressione del voto di preferenza, ove ciò sia consentito;

f) alla rubrica del titolo IV sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: 'ordinaria e della votazione anticipata'».

1.9665

MINZOLINI, ARACRI

Al comma 14, premettere le seguenti lettere:

«0a) al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ad eccezione delle schede per l'espressione del voto anticipato";

0a-bis) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-bis. – Le schede per l'espressione del voto anticipato ai sensi degli articoli 30-bis, 41-quater, 41-quinquies, 41-sexies, 45, 45-bis, 48, 67, 68 e 70 sono bianche a riempimento e presentano:

a) riportata la dicitura scheda per il voto anticipato;

b) due spazi bianchi per l'apposizione del nome della lista, del numero progressivo e del nome del candidato;

c) tre linee orizzontali per l'espressione del voto di preferenza, ove ciò sia consentito;

f) alla rubrica del titolo IV sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: 'ordinaria e della votazione anticipata'».

1.9666

MINZOLINI, D'AMBROSIO, LETTIERI

Al comma 14, premettere le seguenti lettere:

«0a) al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ad eccezione delle schede per l'espressione del voto anticipato";

0a-bis) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-bis. – Le schede per l'espressione del voto anticipato ai sensi degli articoli 30-bis, 41-quater, 41-quinquies, 41-sexies, 45, 45-bis, 48,67,68 e 70 sono bianche a riempimento e presentano:

a) riportata la dicitura scheda per il voto anticipato;

b) due spazi bianchi per l'apposizione del nome della lista, del numero progressivo e del nome del candidato;

c) tre linee orizzontali per l'espressione del voto di preferenza, ove ciò sia consentito;

f) alla rubrica del titolo IV sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: 'ordinaria e della votazione anticipata'».

1.9667

MINZOLINI, LIUZZI

Al comma 14, premettere le seguenti lettere:

0a) al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ad eccezione delle schede per l'espressione del voto anticipato";

0a-bis) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-bis. – Le schede per l'espressione del voto anticipato ai sensi degli articoli 30-bis, 41-quater, 41-quinquies, 41-sexies, 45, 45-bis, 48, 67, 68 e 70 sono bianche a riempimento e presentano:

a) riportata la dicitura scheda per il voto anticipato»;

b) due spazi bianchi per l'apposizione del nome della lista, del numero progressivo e del nome del candidato;

c) tre linee orizzontali per l'espressione del voto di preferenza, nel caso in cui ciò sia consentito;

f) alla rubrica del titolo IV sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: 'ordinaria e della votazione anticipata'».

1.9668

CALDEROLI, BISINELLA

Al comma 14 sopprimere lettere a) , b) , c).

1.9669

CALDEROLI, BISINELLA

Al comma 14 sopprimere lettere a), b).

1.9670

CALDEROLI, BISINELLA

Al comma 14, sopprimere lettera a).

1.9671

CALDEROLI, BISINELLA

Al comma 14, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) il comma 1 è sostituito con il seguente: "Le schede sono di carta consistente, sono fornite a cura del Ministero dell'interno con le caratteristiche essenziali del modello descritto nelle tabelle A-bis e A-ter allegate al presente testo unico e riproducono in fac-simile i contrassegni di tutte le liste regolarmente presentate nella circoscrizione, secondo le disposizioni di cui all'articolo 24. Accanto a ogni singolo contrassegno è tracciata una linea orizzontale, sulla quale l'elettore ha facoltà di esprimere la preferenza per uno dei candidati della lista votata."».

1.12198

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 14, lettera a) alle parole: «e sono predisposte» premettere le seguenti: «e riciclata».

Conseguentemente, dopo l'articolo 3 inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Coperture finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 1, comma 14, lettera a) pari a 8 milioni di euro a decorrere dal 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2015, 2016 e 2017 dello stanziamento del fondo speciale di conto corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad appor-tare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

1.12199

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 14, lettera a) alle parole: «e sono predisposte» premettere le seguenti: «e riciclata».

1.12200

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 14, sopprimere la lettera b).

1.9672

CALDEROLI, BISINELLA

Al comma 14, sopprimere lettera b).

1.9673

CALDEROLI, BISINELLA

Al comma 14, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) il comma 2 è sostituito con il seguente: "Sulle schede i contrassegni delle liste collegate appartenenti alla stessa coalizione sono riprodotti di seguito, in linea orizzontale, uno accanto all'altro, su un'unica riga. L'ordine delle coalizioni e delle singole liste non collegate, nonché l'ordine dei contrassegni delle liste di ciascuna coalizione sono stabiliti con sorteggio secondo le disposizioni di cui all'articolo 24. I contrassegni devono essere riprodotti sulle schede con il diametro di centimetri tre".».

1.12201

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 14, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Sulle schede l'ordine delle liste è stabilito con sorteggio secondo le disposizioni di cui all'articolo 24. I contrassegni devono essere riprodotti sulle schede con il diametro di centimetri tre. La scheda reca, entro un apposito rettangolo, il contrassegno di ciascuna lista affiancato, da appositi spazi riservati all'eventuale indicazione di preferenze"».

1.12202

BIGNAMI

Al comma 14, sostituire fa lettera b) con la seguente:

«b) al comma 2 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Ogni elettore dispone di un voto per la scelta della lista ai fini dell'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale, da esprimere su un'unica scheda recante il contrassegno di ciascuna lista. L'elettore può altresì esprimere 2 voti di preferenza, scrivendo il cognome del candidato prescelto, nell'apposito spazio accanto al contrassegno. In caso di espressione della seconda preferenza, a pena di nullità di entrambe le preferenze, l'elettore deve scegliere un candidato di sesso diverso rispetto al primo"»;

Conseguentemente:

al comma 18, capoverso «Art. 84», comma 1, sostituire le parole: «secondo l'ordine numerico di presentazione» con le seguenti: «secondo il numero delle preferenze ricevute».

1.9674

CALDEROLI, BISINELLA

Al comma 14, sopprimere lettera c).

1.9675

Giovanni MAURO, Mario MAURO, Mario FERRARA, MINZOLINI, ZIZZA, BONFRISCO, TARQUINIO, D'AMBROSIO LETTIERI, MILO, LIUZZI, IURLARO, PERRONE, PAGNONCELLI, ARACRI, Eva LONGO, RUVOLO, COMPAGNONE, FALANGA, SCAVONE D'ANNA, DI MAGGIO, NACCARATO, BARANI

Al comma 14, sopprimere l'intera lett. c).

1.9676

MINZOLINI, LIUZZI

Al comma 14, lettera «C», capoverso «2-bis», sopprimere le seguenti parole: «in due distinti rettangoli».

1.9677

MINZOLINI, BONFRISCO

Al comma 14, lettera «C», capoverso «2-bis», sopprimere le seguenti parole: «in due distinti rettangoli».

1.9678

MINZOLINI, TARQUINIO

Al comma 14, lettera «C», capoverso «2-bis», sopprimere le seguenti parole: «in due distinti rettangoli».

1.9679

MINZOLINI, D'AMBROSIO LETTIERI

Al comma 14, lettera «C», capoverso «2-bis», sopprimere le seguenti parole: «in due distinti rettangoli».

1.9680

MINZOLINI, FALANGA

Al comma 14, lettera «C», capoverso «2-bis», sopprimere le seguenti parole: «in due distinti rettangoli».

1.9681

MINZOLINI, LONGO

Al comma 14, lettera «C», capoverso «2-bis», sopprimere le seguenti parole: «in due distinti rettangoli».

1.9682

MINZOLINI, ZIZZA

Al comma 14, lettera «C», capoverso «2-bis», sopprimere le seguenti parole: «in due distinti rettangoli».

1.9683

IURLARO, D'AMBROSIO LETTIERI

Al comma 14, lettera «C», capoverso «2-bis», sopprimere le seguenti parole: «in due distinti rettangoli».

1.9684

MINZOLINI, PERRONE

Al comma 14, lettera «C», capoverso «2-bis», sopprimere le seguenti parole: «in due distinti rettangoli».

1.12203

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 14, capoverso «Art. 31», lettera c) dopo la parola: «collegate» inserire le seguenti: «, delle liste apparentate».

1.9685

Al comma 14 lettera c) capoverso «2-bis», sostituire la parola: «effettuare» con la seguente: «effettuarsi».

1.9686

CALDEROLI, BISINELLA

Al comma 14 lettera c) aggiungere il fondo al periodo: «in data successiva alla scadenza dell'eventuale appiantamento con le liste presentate al primo turno».

1.9687

CALDEROLI, BISINELLA

Dopo il comma 14 inserire il seguente:

«16-bis. L'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, è sostituito dal seguente:

"Art. 77. – 1. L'Ufficio centrale circoscrizionale, compiute le operazioni di cui all'articolo 76, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:

1) proclama eletto in ciascun collegio uninominale, in conformità ai risultati accertati, il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi;

2) determina la cifra elettorale circoscrizionale di ogni lista. Tale cifra è data dalla somma dei voti conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali della circoscrizione, detratto, per ciascun collegio in cui è stato eletto, ai sensi del numero 1), un candidato collegato alla medesima lista, un numero di voti pari a quello conseguito dal candidato immediatamente successivo per numero di voti, aumentati dell'unità e comunque non inferiore al venticinque per cento dei voti validamente espressi nel medesimo collegio, sempreché tale cifra non risulti superiore alla percentuale ottenuta dal candidato eletto; qualora il candidato eletto sia collegato a più liste di candidati, la detrazione avviene pro quota in misura proporzionale alla somma dei voti ottenuti da ciascuna delle liste suddette nell'ambito territoriale del collegio. A tale fine l'Ufficio centrale circoscrizionale moltiplica il totale dei voti conseguiti nelle singole sezioni del collegio da ciascuna delle liste collegate per il totale dei voti da detrarre, ai sensi della disposizione del secondo periodo, alle liste collegate, e divide il prodotto per il numero complessivo dei voti conseguiti da tali liste nel collegio; il numero dei voti da detrarre a ciascuna lista è dato dalla parte intera dei quozienti così ottenuti;

3) determina, ai fini di cui all'articolo 84, la cifra individuale di ogni candidato presentatosi in uno dei collegi uninominali della circoscrizione e non proclamato eletto ai sensi del numero 1) del presente comma. Tale cifra viene determinata moltiplicando per cento il numero dei voti validi ottenuti e dividendo il prodotto per il numero complessivo dei votanti nel collegio uninominale;

4) determina la graduatoria dei candidati nei collegi uninominali non proclamati eletti collegati ai sensi dell'articolo 18, comma 1, alla medesima lista, disponendoli nell'ordine delle rispettive cifre individuali. A parità di cifre individuali prevale il più anziano di età. In caso di collegamento dei candidati con più liste, i candidati entrano a far parte della graduatoria relativa a ciascuna delle liste con cui è stato dichiarato il collegamento;

5) comunica all'Ufficio centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista nonché, ai fini di cui all'articolo 83, comma 1, numero 2), il totale dei voti validi della circoscrizione ed il totale dei voti validi ottenuti nella circoscrizione da ciascuna lista"».

1.9688

CALDEROLI, BISINELLA

Sopprimere i commi 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23.

1.9689

CALDEROLI, BISINELLA

Sopprimere il comma 15.

1.9690

DE PETRIS

Sopprimere il comma 15.

1.9691

MINZOLINI, PERRONE

Al comma 15, capoverso, sostituire il primo periodo con il seguente:
«Il presidente, gli scruta tori e il segretario del seggio votano, esibendo la propria tessera elettorale, nella sezione presso la quale esercitano il loro ufficio, anche se siano iscritti come elettori in altra sezione o in altro comune».

1.9692

CALDEROLI, MINZOLINI

Al comma 15 dopo le parole: «i rappresentanti delle liste votano, previa presentazione della tessera elettorale» sono inserite le seguenti parole:
«e di valido documento di riconoscimento».

1.9693

CALDEROLI, BISINELLA

Al comma 15 dopo le parole: «previa presentazione della tessera elettorale» sono inserite le seguenti parole: «e di un valido documento di riconoscimento».

1.9694

MINZOLINI, PERRONE

Al comma 15, capoverso, al terzo periodo: «I candidati possono votare in una qualsiasi delle sezioni del collegio plurinominale, dove sono proposti, presentando la tessera elettorale» aggiungere le seguenti parole: «al presidente di seggio».

1.9695

MINZOLINI, D'AMBROSIO LETTIERI

Al comma 15, capoverso, al terzo periodo: «I candidati possono votare in una qualsiasi delle sezioni del collegio plurinominale, dove sono proposti, presentando la tessera elettorale» aggiungere le seguenti parole: «al presidente di seggio».

1.9696

MINZOLINI, ZIZZA

Al comma 15, capoverso, al terzo periodo: «I candidati possono votare in una qualsiasi delle sezioni del collegio plurinominale, dove sono proposti, presentando la tessera elettorale» aggiungere le seguenti parole: «al presidente di seggio».

1.9697

MINZOLINI, LONGO

Al comma 15, capoverso, al terzo periodo: «I candidati possono votare in una qualsiasi delle sezioni del collegio plurinominale, dove sono proposti, presentando la tessera elettorale» aggiungere le seguenti parole: «al presidente di seggio».

1.9698

MINZOLINI, FALANGA

Al comma 15, capoverso, al terzo periodo: «I candidati possono votare in una qualsiasi delle sezioni del collegio plurinominale, dove sono proposti, presentando la tessera elettorale» aggiungere le seguenti parole: «al presidente di seggio».

1.9699

MINZOLINI, D'AMBROSIO LETTIERI

Al comma 15, capoverso, al terzo periodo: «I candidati possono votare in una qualsiasi delle sezioni del collegio plurinominale, dove sono proposti, presentando la tessera elettorale» aggiungere le seguenti parole: «al presidente di seggio».

1.9700

MINZOLINI, LIUZZI

Al comma 15, capoverso, al terzo periodo: «I candidati possono votare in una qualsiasi delle sezioni del collegio plurinominale, dove sono proposti, presentando la tessera elettorale» aggiungere le seguenti parole: «al presidente di seggio».

1.9701

MINZOLINI, BONFRISCO

Al comma 15, capoverso, al terzo periodo, dopo le parole: «I candidati possono votare in una qualsiasi delle sezioni del collegio plurinominale, dove sono proposti, presentando la tessera elettorale» aggiungere le seguenti: «al presidente di seggio».

1.9702

MINZOLINI, BONFRISCO

Al comma 15, capoverso, al terzo periodo, dopo le parole: «I candidati possono votare in una qualsiasi delle sezioni del collegio plurinominale, dove sono proposti, presentando la tessera elettorale» aggiungere le seguenti: «al presidente di seggio».

1.9703

CALDEROLI, BISINELLA

Al comma 15 dopo le parole: «presentando la tessera elettorale» sono inserite le seguenti: «e un valido documento di riconoscimento».

1.9704

MINZOLINI, BONFRISCO

Al comma 15, capoverso, ultimo periodo, dopo le parole: «Votano, inoltre, nella sezione presso la quale esercitano il loro ufficio, anche se risultino iscritti come elettori in altra sezione o in qualsiasi altro comune del territorio nazionale, gli ufficiali e gli agenti della forza pubblica in servizio di ordine pubblico, previa presentazione della tessera elettorale» aggiungere le seguenti: «al presidente di seggio».

1.9705

MINZOLINI, D'AMBROSIO LETTIERI

Al comma 15, capoverso, ultimo periodo, dopo le parole: «Votano, inoltre, nella sezione presso la quale esercitano il loro ufficio, anche se risultino iscritti come elettori in altra sezione o in qualsiasi altro comune del territorio nazionale, gli ufficiali e gli agenti della forza pubblica in servizio di ordine pubblico, previa presentazione della tessera elettorale» aggiungere le seguenti: «al presidente di seggio».

1.9706

MINZOLINI, FALANGA

Al comma 15, capoverso, ultimo periodo, dopo le parole: «Votano, inoltre, nella sezione presso la quale esercitano il loro ufficio, anche se risultino iscritti come elettori in altra sezione o in qualsiasi altro comune del territorio nazionale, gli ufficiali e gli agenti della forza pubblica in servizio di ordine pubblico, previa presentazione della tessera elettorale» aggiungere le seguenti: «al presidente di seggio».

1.9707

MINZOLINI, LIUZZI

Al comma 15, capoverso, ultimo periodo, dopo le parole: «Votano, inoltre, nella sezione presso la quale esercitano il loro ufficio, anche se risultino iscritti come elettori in altra sezione o in qualsiasi altro comune del territorio nazionale, gli ufficiali e gli agenti della forza pubblica in servizio di ordine pubblico, previa presentazione della tessera elettorale» aggiungere le seguenti: «al presidente di seggio».

1.9708

MINZOLINI, PERRONE

Al comma 15, capoverso, ultimo periodo, dopo le parole: «Votano, inoltre, nella sezione presso la quale esercitano il loro ufficio, anche se risultino iscritti come elettori in altra sezione o in qualsiasi altro comune del territorio nazionale, gli ufficiali e gli agenti della forza pubblica in servizio di ordine pubblico, previa presentazione della tessera elettorale» aggiungere le seguenti: «al presidente di seggio».

1.9709

MINZOLINI, TARQUINIO

Al comma 15, capoverso, ultimo periodo, dopo le parole: «Votano, inoltre, nella sezione presso la quale esercitano il loro ufficio, anche se risultino iscritti come elettori in altra sezione o in qualsiasi altro comune del territorio nazionale, gli ufficiali e gli agenti della forza pubblica in servizio di ordine pubblico, previa presentazione della tessera elettorale» aggiungere le seguenti: «al presidente di seggio».

1.9710

MINZOLINI, ZIZZA

Al comma 15, capoverso, ultimo periodo, dopo le parole: «Votano, inoltre, nella sezione presso la quale esercitano il loro ufficio, anche se risultino iscritti come elettori in altra sezione o in qualsiasi altro comune del territorio nazionale, gli ufficiali e gli agenti della forza pubblica in servizio di ordine pubblico, previa presentazione della tessera elettorale» aggiungere le seguenti: «al presidente di seggio».

1.9711

MINZOLINI, D'AMBROSIO LETTIERI

Al comma 15, capoverso, ultimo periodo, dopo le parole: «Votano, inoltre, nella sezione presso la quale esercitano il loro ufficio, anche se risultino iscritti come elettori in altra sezione o in qualsiasi altro comune del territorio nazionale, gli ufficiali e gli agenti della forza pubblica in servizio di ordine pubblico, previa presentazione della tessera elettorale» *aggiungere le seguenti:* «al presidente di seggio».

1.9712

MINZOLINI, BONFRISCO

Al comma 15, capoverso, ultimo periodo, dopo le parole: «Votano, inoltre, nella sezione presso la quale esercitano il loro ufficio, anche se risultino iscritti come elettori in altra sezione o in qualsiasi altro comune del territorio nazionale, gli ufficiali e gli agenti della forza pubblica in servizio di ordine pubblico, previa presentazione della tessera elettorale» *aggiungere le seguenti:* «al presidente di seggio».

1.9713

MINZOLINI, D'AMBROSIO LETTIERI

Al comma 15, capoverso, ultimo periodo, dopo le parole: «Votano, inoltre, nella sezione presso la quale esercitano il loro ufficio, anche se risultino iscritti come elettori in altra sezione o in qualsiasi altro comune del territorio nazionale, gli ufficiali e gli agenti della forza pubblica in servizio di ordine pubblico, previa presentazione della tessera elettorale» *aggiungere le seguenti:* «al presidente di seggio».

1.9714

MINZOLINI, FALANGA

Al comma 15, capoverso, ultimo periodo, dopo le parole: «Votano, inoltre, nella sezione presso la quale esercitano il loro ufficio, anche se risultino iscritti come elettori in altra sezione o in qualsiasi altro comune del territorio nazionale, gli ufficiali e gli agenti della forza pubblica in servizio di ordine pubblico, previa presentazione della tessera elettorale» *aggiungere le seguenti:* «al presidente di seggio».

1.9715

MINZOLINI, LIUZZI

Al comma 15, capoverso, ultimo periodo, dopo le parole: «Votano, inoltre, nella sezione presso la quale esercitano il loro ufficio, anche se risultino iscritti come elettori in altra sezione o in qualsiasi altro comune del territorio nazionale, gli ufficiali e gli agenti della forza pubblica in servizio di ordine pubblico, previa presentazione della tessera elettorale» *aggiungere le seguenti:* «al presidente di seggio».

1.9716

MINZOLINI, PERRONE

Al comma 15, capoverso, ultimo periodo: «Votano, inoltre, nella sezione presso la quale esercitano il loro ufficio, anche se risultino iscritti come elettori in altra sezione o in qualsiasi altro comune del territorio nazionale, gli ufficiali e gli agenti della forza pubblica in servizio di ordine pubblico, previa presentazione della tessera elettorale» *aggiungere le seguenti parole:* «al segretario di seggio».

1.9717

MINZOLINI, TARQUINIO

Al comma 15, capoverso, ultimo periodo: «Votano, inoltre, nella sezione presso la quale esercitano il loro ufficio, anche se risultino iscritti come elettori in altra sezione o in qualsiasi altro comune del territorio nazionale, gli ufficiali e gli agenti della forza pubblica in servizio di ordine pubblico, previa presentazione della tessera elettorale» *aggiungere le seguenti parole:* «al segretario di seggio».

1.9718

MINZOLINI, ZIZZA

Al comma 15, capoverso, ultimo periodo: «Votano, inoltre, nella sezione presso la quale esercitano il loro ufficio, anche se risultino iscritti come elettori in altra sezione o in qualsiasi altro comune del territorio nazionale, gli ufficiali e gli agenti della forza pubblica in servizio di ordine pubblico, previa presentazione della tessera elettorale» *aggiungere le seguenti parole:* «al segretario di seggio».

1.9719

IURLARO, D'AMBROSIO LETTIERI

Al comma 15, capoverso, ultimo periodo: «Votano, inoltre, nella sezione presso la quale esercitano il loro ufficio, anche se risultino iscritti come elettori in altra sezione o in qualsiasi altro comune del territorio nazionale, gli ufficiali e gli agenti della forza pubblica in servizio di ordine pubblico, previa presentazione della tessera elettorale» *aggiungere le seguenti parole:* «al segretario di seggio».

1.12204

COCIANCICH, MARCUCCI, DEL BARBA

Dopo il comma 15, inserire il seguente:

«15-bis. Dopo l'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è inserito il seguente:

"Art. 48-bis. – 1. Gli elettori iscritti nelle liste elettorali che risultano studenti presso una università con sede in un paese dell'Unione europea, i quali si trovino all'estero per lo svolgimento di un programma ERASMUS, o per un altro progetto di studio assimilabile, possono chiedere di esprimere il loro voto per corrispondenza.

2. La richiesta di cui al comma 1 deve essere presentata, anche per via telematica, al comune nelle cui liste è iscritto l'elettore entro il quarantesimo giorno che precede quello delle votazioni secondo modalità fissate da apposito regolamento adottato con decreto del Ministro dell'interno, allegando il certificato di iscrizione all'università.

3. Entro il trentesimo giorno che precede quello delle votazioni, il comune invia all'elettore che ne ha fatto richiesta un plico contenente:

- a) il certificato elettorale munito di tagliando staccabile;
- b) le schede elettorali con relativa busta;
- c) la busta preaffrancata recante l'indirizzo del comune e la sezione elettorale nelle cui liste l'elettore è inserito;
- d) il foglio di istruzioni sulle modalità di espressione del voto.

4. L'elettore esprime il proprio voto e introduce le schede nella apposita busta che sigilla e introduce nella busta indirizzata al comune, insieme al tagliando staccato dal certificato elettorale. Spedisce la busta così confezionata con plico raccomandato, assicurato o equivalente, ovvero ne cura il deposito e la presa in consegna presso l'ambasciata o consolato più vicino.

5. Le buste pervenute entro il sabato che precede la votazione vengono verificate nella loro integrità e consegnate, insieme al materiale della sezione, ciascuna al Presidente della sezione elettorale nelle cui liste l'elettore è incluso. Le buste pervenute dopo le ore 14 del sabato che precede il giorno delle votazioni, ovvero pervenute non integre, vengono aperte alla presenza del Segretario generale del comune per verificare la presenza

dei tagliandi; sulla base dei tagliandi viene redatto un elenco. Le buste contenenti le schede non vengono aperte e sono inserite in un apposito plico che viene sigillato. I plichi così confezionati sono conservati per un anno e successivamente distrutti a cura del Segretario comunale senza aprire le buste con le schede.

6. Prima dell'avvio delle operazioni di voto, il presidente della sezione elettorale verifica a sua volta l'integrità delle buste contenenti le schede indirizzate al comune e da questo consegnatigli; le apre e verifica la presenza del tagliando del certificato elettorale; riporta nel verbale della sezione gli elettori che, in base ai tagliandi, risultano avere votato per corrispondenza e annota sulle liste che hanno partecipato al voto. Verifica la chiusura della busta contenente la scheda votata, la fa aprire da un secondo scrutatore che, senza guardarla e senza fame vedere l'interno, la inserisce nell'urna. Riporta sul verbale la eventuale presenza di buste prive del tagliando e le accantona senza aprire la busta con la scheda. Inserisce la busta indirizzata al comune, il tagliando staccato dal certificato elettorale e la busta che conteneva la scheda, nonché le buste non integre e quelle prive di tagliando, in un apposito plico che allega al verbale della sezione».

1.12205

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Dopo il comma 15, inserire il seguente:

«15-bis All'articolo 58 del Decreto del Presidente della Repubblica n.361 del 1957 e successive modificazioni, dopo il primo periodo del secondo comma inserire il seguente: "Può anche esprimere, nelle apposite righe stampate sotto il medesimo contrassegno, uno o due voti di preferenza, scrivendo il cognome di non più di due candidati compresi nella lista; nel caso di espressione di due preferenze, esse devono riguardare candidati di sesso diverso della stessa lista, pena l'annullamento di entrambe le preferenze."».

1.9720

CALDEROLI, BISINELLA

Dopo il comma 15, inserire i seguenti:

«15-bis. L'articolo 59 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è sostituito dal seguente: "Art. 59. – 1. Una scheda valida per la scelta della lista rappresenta un voto di lista.

2. L'elettore può esprimere il voto di preferenza esclusivamente per un candidato della lista da lui votata.

3. Sono nulli i voti di preferenza nei quali il candidato non sia designato con la chiarezza necessaria a distinguerlo da ogni altro candidato della stessa lista".

15-ter.: 6. Al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, dopo l'articolo 59 è inserito il seguente:

"Art. 59-bis.

1. L'elettore può esprimere un voto di preferenza, scrivendo con la matita copiativa, nell'apposita riga tracciata a fianco del contrassegno della lista votata, il nome e cognome o solo il cognome del candidato preferito, compreso nella lista medesima. In caso di identità di cognome tra candidati, deve scriversi sempre il nome e cognome e, ove occorra, data e luogo di nascita.

2. Qualora il candidato abbia due cognomi, l'elettore, nel dare la preferenza, può scriverne uno dei due. L'indicazione deve contenere, a tutti gli effetti, entrambi i cognomi quando vi sia possibilità di confusione fra più candidati.

3. Sono comunque efficaci le preferenze espresse nominativamente in uno spazio diverso da quello posto a fianco del contrassegno votato, che si riferiscano a candidati della lista votata.

4. Le preferenze per candidati compresi in liste di altre circoscrizioni sono inefficaci.

5. Sono altresì inefficaci le preferenze per candidati compresi in una lista diversa da quella votata.

6. Se l'elettore non abbia indicato alcun contrassegno di lista ma abbia scritto una preferenza per un candidato compreso in una lista, si intende che abbia votato la medesima lista alla quale appartiene il preferito.

7. Se l'elettore abbia segnato più di un contrassegno di lista, ma abbia scritto una preferenza per un candidato appartenente a una soltanto di tali liste, il voto è attribuito alla lista cui appartiene il candidato indicato.

8. Le preferenze espresse in eccedenza alla prima sono nulle. Rimane valida la prima".

15-quater. Al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, all'articolo 62 è premesso il seguente:

«Art. 61-bis.

1. L'indicazione della preferenza può essere fatta scrivendo, invece del cognome, il numero con il quale è contrassegnato nella lista il candidato preferito; tale preferenza è efficace purché sia compresa nello spazio a fianco del contrassegno votato.

2. Se l'elettore non abbia indicato alcun contrassegno di lista, ma abbia espresso la preferenza mediante numero nello spazio posto a fianco di un contrassegno, si intende che abbia votato la lista alla quale appartiene il contrassegno medesimo".

15-quinquies. L'articolo 68 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è sostituito dal seguente: "Art. 68. — *1.* Compiute le operazioni di cui all'articolo 67, il presidente procede alle operazioni di spoglio delle schede. Uno scrutatore designato mediante sorteggio estrae successivamente ciascuna scheda dall'urna e la consegna al presidente. Questi enuncia ad alta voce il contrassegno della lista a cui è stato attribuito il voto e il cognome del candidato al quale è attribuita la preferenza. Passa quindi la scheda ad altro scrutatore il quale, insieme con il segretario, prende nota dei voti di ciascuna lista e dei voti di preferenza.

2. Il segretario proclama ad alta voce i voti di lista e i voti di preferenza. Un terzo scrutatore pone le schede, i cui voti sono stati spogliati, nella cassetta o scatola dalla quale sono state tolte le schede non utilizzate. Quando la scheda non contiene alcuna espressione di voto, sul retro della scheda stessa viene subito impresso il timbro della sezione.

3. È vietato estrarre dall'urna una scheda se quella precedentemente estratta non sia stata posta nella cassetta o scatola, dopo spogliato il voto.

4. È vietato eseguire lo scrutinio dei voti di preferenza separatamente dallo scrutinio dei voti di lista.

5. Le schede possono essere toccate soltanto dai componenti del seggio. Terminato lo scrutinio delle schede, il totale dei voti di preferenza conseguiti da ciascun candidato viene riportato nel verbale e nelle tabelle di scrutinio sia in cifre che in lettere.

6. Il numero totale delle schede scrutinate deve corrispondere al numero degli elettori che hanno votato. Il presidente accerta personalmente la corrispondenza numerica delle cifre segnate nelle varie colonne del verbale col numero degli iscritti, dei votanti, dei voti validi assegnati, delle schede nulle, delle schede bianche, delle schede contenenti voto di preferenza, delle schede non contenenti alcun voto di preferenza, delle schede contenenti voti nulli e delle schede contenenti voti contestati, verificando la congruità dei dati e dandone pubblica lettura ed espressa attestazione nei verbali.

7. Tutte queste operazioni devono essere compiute nell'ordine indicato; del compimento e del risultato di ciascuna di esse deve farsi menzione nel verbale".

15-sexies. All'articolo 71, primo comma, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, il numero 2) è sostituito dal seguente: "2) decide, in via provvisoria, sull'assegnazione o meno dei voti contestati per qualsiasi causa e, nel dichiarare il risultato dello scrutinio, dà atto del numero dei voti di lista e dei voti di preferenza contestati ed assegnati provvisoriamente e di quello dei voti contestati e provvisoriamente non assegnati, ai fini dell'ulteriore esame da compiersi

dall'Ufficio centrale circoscrizionale ai sensi dell'articolo 76, primo comma, numero 2)".

10. All'articolo 76, primo comma, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, il numero 2) è sostituito dal seguente: "2) procede, per ogni sezione, al riesame delle schede contenenti voti contestati e provvisoriamente non assegnati e, tenendo presenti le annotazioni riportate a verbale e le proteste e i reclami presentati in proposito, decide, ai fini della proclamazione, sull'assegnazione o meno dei relativi voti e preferenze. Un estratto del verbale concernente tali operazioni deve essere rimesso alla segreteria del comune dove ha sede la sezione. Ove il numero delle schede contestate lo renda necessario, il Presidente della Corte d'appello o del Tribunale, a richiesta del presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale, aggrega, ai fini delle operazioni di cui al presente numero, all'Ufficio stesso altri magistrati, nel numero necessario per il più sollecito espletamento delle operazioni"».

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 16, numero 10, dopo le parole: «di ciascuna circoscrizione», inserire le seguenti: «tenendo conto che il primo seggio assegnato alla lista è destinato al primo candidato in ordine di lista nel collegio plurinominale e i successivi seggi assegnati, in base al maggior numero di preferenze ottenute dai singoli candidati di lista».

1.9721

CALDEROLI, BISINELLA

Dopo il comma 15, aggiungere i seguenti:

«15-bis. L'articolo 59 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è sostituito dal seguente: "Art. 59. – 1. Una scheda valida per la scelta della lista rappresenta un voto di lista.

2. L'elettore può esprimere il voto di preferenza esclusivamente per un candidato della lista da lui votata.

3. Sono nulli i voti di preferenza nei quali il candidato non sia designato con la chiarezza necessaria a distinguerlo da ogni altro candidato della stessa lista".

15-ter: 6. Al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, dopo l'articolo 59 è inserito il seguente:

«Art. 59-bis.

1. L'elettore può esprimere un voto di preferenza, scrivendo con la matita copiativa, nell'apposita riga tracciata a fianco del contrassegno

della lista votata, il nome e cognome o solo il cognome del candidato preferito, compreso nella lista medesima. In caso di identità di cognome tra candidati, deve scriversi sempre il nome e cognome e, ove occorra, data e luogo di nascita

2. Qualora il candidato abbia due cognomi, l'elettore, nel dare la preferenza, può scriveme uno dei due. L'indicazione deve contenere, a tutti gli effetti, entrambi i cognomi quando vi sia possibilità di confusione fra più candidati.

3. Sono comunque efficaci le preferenze espresse nominativamente in uno spazio diverso da quello posto a fianco del contrassegno votato, che si riferiscano a candidati della lista votata.

4. Le preferenze per candidati compresi in liste di altre circoscrizioni sono inefficaci.

5. Sono altresì inefficaci le preferenze per candidati compresi in una lista diversa da quella votata.

6. Se l'elettore non abbia indicato alcun contrassegno di lista ma abbia scritto una preferenza per un candidato compreso in una lista, si intende che abbia votato la medesima lista alla quale appartiene il preferito.

7. Se l'elettore abbia segnato più di un contrassegno di lista, ma abbia scritto una preferenza per un candidato appartenente a una soltanto di tali liste, il voto è attribuito alla lista cui appartiene il candidato indicato.

8. Le preferenze espresse in eccedenza alla prima sono nulle. Rimane valida la prima".

15-quater. Al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, all'articolo 62 è premesso il seguente:

"Art. 61-bis.

1. L'indicazione della preferenza può essere fatta scrivendo, invece del cognome, il numero con il quale è contrassegnato nella lista il candidato preferito; tale preferenza è efficace purché sia compresa nello spazio a fianco del contrassegno votato.

2. Se l'elettore non abbia indicato alcun contrassegno di lista, ma abbia espresso la preferenza mediante numero nello spazio posto a fianco di un contrassegno, si intende che abbia votato la lista alla quale appartiene il contrassegno medesimo".

15-quinquies: L'articolo 68 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è sostituito dal seguente: "Art. 68. – 1. Compite le operazioni di cui all'articolo 67, il presidente procede alle operazioni di spoglio delle schede. Uno scrutatore designato mediante sorteggio estrae successivamente ciascuna scheda dall'urna e la consegna al presidente. Questi enuncia ad alta voce il contrassegno della lista a cui è stato attribuito il voto e il cognome del candidato al quale è attribuita la preferenza. Passa quindi la scheda ad altro scrutatore il quale,

insieme con il segretario, prende nota dei voti di ciascuna lista e dei voti di preferenza.

2. Il segretario proclama ad alta voce i voti di lista e i voti di preferenza. Un terzo scrutatore pone le schede, i cui voti sono stati spogliati, nella cassetta o scatola dalla quale sono state tolte le schede non utilizzate. Quando la scheda non contiene alcuna espressione di voto, sul retro della scheda stessa viene subito impresso il timbro della sezione.

3. È vietato estrarre dall'urna una scheda se quella precedentemente estratta non sia stata posta
nella cassetta o scatola, dopo spogliato il voto.

4. È vietato eseguire lo scrutinio dei voti di preferenza separatamente dallo scrutinio dei voti di lista.

5. Le schede possono essere toccate soltanto dai componenti del seggio. Terminato lo scrutinio delle schede, il totale dei voti di preferenza conseguiti da ciascun candidato viene riportato nel verbale e nelle tabelle di scrutinio sia in cifre che in lettere.

6. Il numero totale delle schede scrutinate deve corrispondere al numero degli elettori che hanno votato. Il presidente accerta personalmente la corrispondenza numerica delle cifre segnate nelle varie colonne del verbale col numero degli iscritti, dei votanti, dei voti validi assegnati, delle schede nulle, delle schede bianche, delle schede contenenti voto di preferenza, delle schede non contenenti alcun voto di preferenza, delle schede contenenti voti nulli e delle schede contenenti voti contestati, verificando la congruità dei dati e dandone pubblica lettura ed espressa attestazione nei verbali.

7. Tutte queste operazioni devono essere compiute nell'ordine indicato; del compimento e del risultato di ciascuna di esse deve farsi menzione nel verbale".

15-*sexies*. All'articolo 71, primo comma, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, il numero 2) è sostituito dal seguente: "2) decide, in via provvisoria, sull'assegnazione o meno dei voti contestati per qualsiasi causa e, nel dichiarare il risultato dello scrutinio, dà atto del numero dei voti di lista e dei voti di preferenza contestati ed assegnati provvisoriamente e di quello dei voti contestati e provvisoriamente non assegnati, ai fini dell'ulteriore esame da compiersi dall'Ufficio centrale circoscrizionale ai sensi dell'articolo 76, primo comma, numero 2)".

10. All'articolo 76, primo comma, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, il numero 2) è sostituito dal seguente: "2) procede, per ogni sezione, al riesame delle schede contenenti voti contestati e provvisoriamente non assegnati e, tenendo presenti le annotazioni riportate a verbale e le proteste e i reclami presentati in proposito, decide, ai fini della proclamazione, sull'assegnazione o meno dei relativi voti e preferenze. Un estratto del verbale concernente tali operazioni deve essere rimesso alla segreteria del comune dove ha sede la sezione. Ove il numero delle schede contestate lo renda necessario, il Presidente della Corte d'appello o del Tribunale, a richiesta del

presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale, aggrega, ai fini delle operazioni di cui al presente numero, all'Ufficio stesso altri magistrati, nel numero necessario per il più sollecito espletamento delle operazioni"».

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 17, numero 10, dopo le parole: «di ciascuna circoscrizione», inserire le seguenti: «tenendo conto che il primo seggio assegnato alla lista è destinato al primo candidato in ordine di lista nel collegio plurinominale e i successivi seggi assegnati, in base al maggior numero di preferenze ottenute dai singoli candidati di lista».

1.9722

CALDEROLI, BISINELLA

Dopo il comma 15, inserire il seguente:

«15-bis: L'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica n.361 del 1957 è sostituito dal seguente: "Art. 58.— 1. Riconosciuta l'identità personale dell'elettore, il presidente estrae dalla cassetta o scatola una scheda e la consegna all'elettore opportunamente piegata insieme alla matita copiativa.

2. L'elettore, senza che sia avvicinato da alcuno, esprime il voto tracciando, con la matita, sulla scheda un solo segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il contrassegno della lista prescelta. Può inoltre esprimere la preferenza per uno dei candidati della lista prescelta. L'elettore deve poi piegare la scheda secondo le linee in essa tracciate e chiuderla inumidendone la parte gommata. Di queste operazioni il presidente gli dà preventive istruzioni, astenendosi da ogni esemplificazione e indicando in ogni caso le modalità del voto di preferenza che l'elettore ha facoltà di esprimere.

3. Compiuta l'operazione di voto l'elettore consegna al presidente la scheda chiusa e la matita. Il presidente constata la chiusura della scheda e, ove questa non sia chiusa, invita l'elettore a chiuderla, facendolo rientrare in cabina; ne verifica l'identità esaminando la firma e il bollo, e confrontando il numero scritto sull'appendice con quello scritto sulla lista; ne distacca l'appendice seguendo la linea tratteggiata e pone la scheda stessa nell'urna.

4. Uno dei membri dell'ufficio accerta che l'elettore ha votato, apponendo la propria firma accanto al nome di lui nella apposita colonna della lista sopraindicata.

5. Le schede mancanti dell'appendice o prive di numero, di bollo o della firma dello scrutatore non sono poste nell'urna, e gli elettori che le abbiano presentate non possono più votare. Esse sono vidimate immediatamente dal presidente e da almeno due scrutatori ed allegate al pro-

cesso verbale, il quale fa anche menzione speciale degli elettori che, dopo ricevuta la scheda, non l'abbiano riconsegnata".».

1.9723

CALDEROLI, BISINELLA

Dopo il comma 15, inserire il seguente:

«15-bis. All'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, il primo periodo è sostituito dal seguente: "L'elettore, senza che sia avvicinato da alcuno, esprime il voto tracciando, con la matita, sulla scheda un solo segno, comunque apposto, nel rettangolo contenente il contrassegno della lista prescelta e può esprimere la preferenza in favore del candidato o dei candidati prescelti compresi nella medesima lista, scrivendo il loro cognome, ed eventualmente il nome, sulle apposite righe";

b) dopo il secondo comma è inserito il seguente:

"d voti di preferenza si esprimono scrivendo con la matita, sulle apposite righe tracciate a fianco del contrassegno della lista votata, il cognome o, in caso di omonimia, il nome e il cognome dei candidati prescelti. L'elettore può manifestare la preferenza esclusivamente per candidati della lista da lui votata. Sono nulle le preferenze che non designano il candidato con la chiarezza necessaria a distinguerlo da ogni altro candidato della medesima lista. Se l'elettore esprime una preferenza per un candidato incluso nel secondo elenco e non presente anche nel primo elenco di cui all'articolo 18-bis, comma 3, il voto si intende attribuito esclusivamente alla lista cui appartiene il candidato prescelto. Se l'elettore non ha segnato alcun contrassegno di lista ma ha espresso una o più preferenze, si intende che abbia votato la lista alla quale appartengono i candidati prescelti se le preferenze sono indicate nello spazio a fianco del contrassegno di lista al quale i candidati prescelti appartengono; in ogni altro caso, il voto è nullo. Se l'elettore ha segnato più contrassegni di lista e ha indicato una preferenza, il voto è attribuito alla lista cui appartiene il candidato prescelto se appartenente ad una delle liste votate; in ogni altro caso, il voto è nullo"».

1.9724

CALDEROLI, BISINELLA

Dopo il comma 15, inserire il seguente:

«15-bis. All'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente:

"I voti di preferenza si esprimono scrivendo con la matita, sulle apposite righe tracciate a fianco del contrassegno della lista votata, il cognome o, in caso di omonimia, il nome e il cognome dei candidati prescelti. L'elettore può manifestare la preferenza esclusivamente per candidati della lista da lui votata. Sono nulle le preferenze che non designano il candidato con la chiarezza necessaria a distinguerlo da ogni altro candidato della medesima lista. Se l'elettore esprime una preferenza per un candidato incluso nel secondo elenco e non presente anche nel primo elenco di cui all'articolo 18-bis, comma 3, il voto si intende attribuito esclusivamente alla lista cui appartiene il candidato prescelto. Se l'elettore non ha segnato alcun contrassegno di lista ma ha espresso una o più preferenze, si intende che abbia votato la lista alla quale appartengono i candidati prescelti se le preferenze sono indicate nello spazio a fianco del contrassegno di lista al quale i candidati prescelti appartengono; in ogni altro caso, il voto è nullo. Se l'elettore ha segnato più contrassegni di lista e ha indicato una preferenza, il voto è attribuito alla lista cui appartiene il candidato prescelto se appartenente ad una delle liste votate; in ogni altro caso, il voto è nullo"».

1.9725

CALDEROLI, BISINELLA

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

«15-bis. All'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, dopo il comma 2, è inserito il seguente comma:

"2-bis. Salvo quanto previsto dal comma 2, al fine di garantire il rispetto della chiara volontà dell'elettore:

a) se l'elettore traccia un segno, oltre che sul contrassegno della lista prescelta, anche sul nominativo di uno o più candidati della medesima lista, il voto è comunque attribuito alla lista;

b) se l'elettore traccia un segno sul nominativo di uno o più candidati di una medesima lista, senza tracciare un segno sul contrassegno della lista, il voto è comunque attribuito alla lista che ha presentato il candidato o i candidati prescelti;

c) se l'elettore traccia un altro segno che non inficia la sua chiara volontà, tale segno non comporta l'annullamento del voto"».

1.9726

CALDEROLI, BISINELLA

Dopo il comma 15, inserire il seguente:

«15-bis. All'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, al secondo comma, il primo periodo è sostituito dal seguente:

"L'elettore, senza che sia avvicinato da alcuno, esprime il voto tracciando, con la matita, sulla scheda un solo segno, comunque apposto, nel rettangolo contenente il contrassegno della lista prescelta e può esprimere la preferenza in favore del candidato o dei candidati prescelti compresi nella medesima lista, scrivendo il loro cognome, ed eventualmente il nome, sulle apposite righe"».

1.9727

CALDEROLI, BISINELLA

Dopo il comma 15 inserire il seguente:

«15-bis: All'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 e successive modificazioni, comma 2, il primo periodo è sostituito dai seguenti:

"L'elettore, senza che sia avvicinato da alcuno, esprime il voto tracciando sulla scheda con la matita un solo segno, comunque apposto, nel rettangolo contenente il contrassegno ed il cognome e nome del candidato prescelto. In caso di svolgimento del secondo turno di ballottaggio, il segno è apposto nel rettangolo del candidato prescelto tra i due concorrenti"».

1.9728

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Dopo il comma 15 inserire il seguente:

«15-bis. dopo il secondo periodo dell'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente:

"Se lo ritiene può esprimere fino a due preferenze scrivendo il cognome del candidato prescelto, ovvero il nome e il cognome nel caso vi fossero omonimie, se dovesse esprimere una seconda preferenza dovrà scegliere un candidato di genere diverso da quello scelto per la prima preferenza. In caso siano espresse preferenze per due candidati dello stesso genere entrambe le preferenze non saranno valide"».

1.9729

DE PETRIS

Dopo il comma 15 inserire il seguente:

«15-bis. All'articolo 59, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, aggiungere in fine le parole: "e un voto individuale per ciascuno dei candidati di genere diverso prescelti"».

1.9730

CALDEROLI, BISINELLA

Dopo il comma 15 inserire il seguente:

«0.16. L'articolo 59 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo

1957, n. 361, è sostituito dal seguente:

"Art. 59. – 1. Una scheda valida per la scelta della lista rappresenta un voto di lista.

2. L'elettore può esprimere il voto di preferenza esclusivamente per un candidato della lista da lui votata.

3. Sono nulli i voti di preferenza nei quali il candidato non sia designato con la chiarezza necessaria a distinguerlo da ogni altro candidato della stessa lista"».

1.9731

CALDEROLI, BISINELLA

Sopprimere i commi 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23

1.9732

CALDEROLI, BISINELLA

Sopprimere il comma 16.

1.9733

DE PETRIS

Sopprimere il comma 16.

1.9734

Giovanni MAURO Mario MAURO, Mario FERRARA, MINZOLINI, ZIZZA, BONFRISCO, TARQUINIO, D'AMBROSIO LETTIERI, MILO, LIUZZI, IURLARO, PERRONE, PAGNONCELLI, ARACRI, Eva LONGO , RUVOLO, COMPAGNONE, FALANGA, SCAVONE D'ANNA, DI MAGGIO, NACCARATO, BARANI

All'articolo 1, sopprimere l'intero comma 16.

1.9735

CALDEROLI, BISINELLA

Sostituire il comma 16 con il seguente:

«16. Al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, dopo l'articolo 59 è inserito il seguente:

«Art. 59-bis. – 1. L'elettore può esprimere un voto di preferenza, scrivendo con la matita copiativa, nell'apposita riga tracciata a fianco del contrassegno della lista votata, il nome e cognome o solo il cognome del candidato preferito, compreso nella lista medesima. In caso di identità di cognome tra candidati, deve scriversi sempre il nome e cognome e, ove occorra, data e luogo di nascita.

2. Qualora il candidato abbia due cognomi, l'elettore, nel dare la preferenza, può scriverne uno dei due. L'indicazione deve contenere, a tutti gli effetti, entrambi i cognomi quando vi sia possibilità di confusione fra più candidati.

3. Sono comunque efficaci le preferenze espresse nominativamente in uno spazio diverso da quello posto a fianco del contrassegno votato, che si riferiscano a candidati della lista votata.

4. Le preferenze per candidati compresi in liste di altre circoscrizioni sono inefficaci.

5. Sono altresì inefficaci le preferenze per candidati compresi in una lista diversa da quella votata.

6. Se l'elettore non abbia indicato alcun contrassegno di lista ma abbia scritto una preferenza per un candidato compreso in una lista, si intende che abbia votato la medesima lista alla quale appartiene il preferito.

7. Se l'elettore abbia segnato più di un contrassegno di lista, ma abbia scritto una preferenza per un candidato appartenente a una soltanto di tali liste, il voto è attribuito alla lista cui appartiene il candidato indicato.

8. Le preferenze espresse in eccedenza alla prima sono nulle. Rimane valida la prima"».

1.9736

Giovanni MAURO, Mario MAURO, Mario FERRARA, MINZOLINI, ZIZZA, BONFRISCO, TARQUINIO, D'AMBROSIO LETTIERI, MILO, LIUZZI, IURLARO, PERRONE, PAGNONCELLI, ARACRI, Eva LONGO, RUVOLO, COMPAGNONE, FALANGA, SCAVONE D'ANNA, DI MAGGIO, NACCARATO, BARANI

Sostituire il comma 16 con il seguente:

«16. Dopo l'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, è inserito il seguente:

"Art. 59-bis. -1. Se l'elettore o l'elettrice traccia un segno, oltre che sul contrassegno della lista prescelta, anche sul nominativo di un candidato o di una candidata appartenente alla medesima lista, il voto è comunque attribuito alla lista.

2. Se l'elettore o l'elettrice traccia un segno in corrispondenza del nominativo di un candidato di una lista, senza tracciare alcun segno sulla lista medesima, si intende che abbia votato per la lista che ha presentato il candidato preferito.

3. Se l'elettore o l'elettrice traccia un segno sul contrassegno di una lista e su uno o più candidati appartenenti ad un'altra lista, il voto viene dichiarato nullo dal presidente del seggio elettorale.

4. Se l'elettore o l'elettrice traccia un segno sul contrassegno di una lista, sul nominativo di uno o più candidati della medesima lista e sul nominativo di uno o più candidati di un'altra lista, il voto viene dichiarato nullo"».

1.9737

Giovanni MAURO, Mario MAURO, Mario FERRARA, MINZOLINI, ZIZZA, BONFRISCO, TARQUINIO, D'AMBROSIO LETTIERI, MILO, LIUZZI, IURLARO, PERRONE, PAGNONCELLI, ARACRI, Eva LONGO, RUVOLO, COMPAGNONE, FALANGA, SCAVONE D'ANNA, DI MAGGIO, NACCARATO, BARANI

Sostituire il comma 16 con il seguente:

«16. Dopo l'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, è inserito il seguente:

"Art. 59-bis. -1. Se l'elettore traccia un segno, oltre che sul contrassegno della lista preferita, anche sul nominativo di un candidato appartenente alla medesima lista, il voto è comunque attribuito alla lista.

2. Se l'elettore traccia un segno sul nome del candidato di una lista, senza tracciare un segno di preferenza sulla lista medesima, si intende che abbia votato per la lista che ha presentato il candidato prescelto.

3. Se l'elettore traccia un segno sul contrassegno di una lista e su uno o più candidati appartenenti ad un'altra lista, il voto è nullo.

4. Se l'elettore traccia un segno sul contrassegno di una lista, sul nominativo di uno o più candidati della medesima lista e sul nominativo di uno o più candidati di un'altra lista, il voto è nullo».

1.9738

Giovanni MAURO, Mario MAURO, Mario FERRARA, MINZOLINI, ZIZZA, BONFRISCO, TARQUINIO, D'AMBROSIO LETTIERI, MILO, LIUZZI, IURLARO, PERRONE, PAGNONCELLI, ARACRI, Eva LONGO, RUVOLO, COMPAGNONE, FALANGA, SCAVONE D'ANNA, DI MAGGIO, NACCARATO, BARANI

Sostituire il comma 16 con il seguente:

«16. Dopo l'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, è inserito il seguente:

"Art. 59-bis. -1. Se l'elettore traccia un segno di preferenza, oltre che sul contrassegno della lista prescelta, anche sul nominativo di un candidato o di una candidata appartenente alla stessa lista, il voto è comunque attribuito alla lista.

2. Se l'elettore traccia un segno sul nome di un candidato appartenente ad una lista, senza tracciare alcun segno sulla lista medesima, si intende che abbia votato per la lista che ha presentato il candidato prescelto.

3. Se l'elettore traccia un segno sul contrassegno di una lista e su uno o più candidati appartenenti ad un'altra lista, il voto viene dichiarato nullo dal presidente del seggio elettorale.

4. Se l'elettore traccia un segno sul contrassegno di una lista, sul nominativo di uno o più candidati della medesima lista e sul nominativo di uno o più candidati di un'altra lista, il voto viene dichiarato nullo dal presidente del seggio elettorale"».

1.9739

Giovanni MAURO, Mario MAURO, Mario FERRARA, MINZOLINI, ZIZZA, BONFRISCO, TARQUINIO, D'AMBROSIO LETTIERI, MILO, LIUZZI, IURLARO, PERRONE, PAGNONCELLI, ARACRI, Eva LONGO, RUVOLO, COMPAGNONE, FALANGA, SCAVONE D'ANNA, DI MAGGIO, NACCARATO, BARANI

Sostituire il comma 16 con il seguente:

«16. Dopo l'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, è inserito il seguente:

"Art. 59-bis. -1. Se l'elettore o l'elettrice traccia un segno, oltre che sul contrassegno della lista prescelta, anche sul nominativo di un candidato o di una candidata appartenente alla medesima lista, il voto è comunque attribuito alla lista.

2. Se l'elettore traccia un segno in corrispondenza del nominativo di un candidato di una lista, senza tracciare alcun segno sulla lista medesima, si intende che abbia votato per la lista che ha presentato il candidato preferito.

3. Se l'elettore traccia un segno sul contrassegno di una lista e su uno o più candidati appartenenti ad un'altra lista, il voto viene dichiarato nullo dal presidente del seggio elettorale.

4. Se l'elettore traccia un segno sul contrassegno di una lista, sul nominativo di uno o più candidati della medesima lista e sul nominativo di uno o più candidati di un'altra lista, il voto viene dichiarato nullo».

1.9739a

Giovanni MAURO, Mario MAURO, Mario FERRARA, MINZOLINI, ZIZZA, BONFRISCO, TARQUINIO, D'AMBROSIO LETTIERI, MILO, LIUZZI, IURLARO, PERRONE, PAGNONCELLI, ARACRI, Eva LONGO, RUVOLO, COMPAGNONE, FALANGA, SCAVONE D'ANNA, DI MAGGIO, NACCARATO, BARANI

Sostituire il comma 16 con il seguente:

«16. Dopo l'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, è inserito il seguente:

"Art. 59-bis. -1. Se l'elettore o l'elettrice traccia un segno, oltre che sul contrassegno della lista prescelta, anche sul nominativo di un candidato o di una candidata appartenente alla medesima lista, il voto è comunque attribuito alla lista.

2. Se l'elettore traccia un segno sul nominativo di un candidato di una lista, senza tracciare alcun segno sulla lista medesima, si intende che abbia votato per la lista che ha presentato il candidato prescelto.

3. Se l'elettore traccia un segno sul contrassegno di una lista e su uno o più candidati appartenenti ad un'altra lista, il voto viene dichiarato nullo dal presidente del seggio elettorale.

4. Se l'elettore traccia un segno sul contrassegno di una lista, sul nominativo di uno o più candidati della medesima lista e sul nominativo di uno o più candidati di un'altra lista, il voto viene dichiarato nullo dal presidente del seggio elettorale"».

1.9740

Giovanni MAURO, Mario MAURO, Mario FERRARA, MINZOLINI, ZIZZA, BONFRISCO, TARQUINIO, D'AMBROSIO LETTIERI, MILO, LIUZZI, IURLARO, PERRONE, PAGNONCELLI, ARACRI, Eva LONGO, RUVOLO, COMPAGNONE, FALANGA, SCAVONE D'ANNA, DI MAGGIO, NACCARATO, BARANI

Sostituire il comma 16 con il seguente:

«16. Dopo l'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, è inserito il seguente:

"Art. 59-*bis*. -1. Se l'elettore o l'elettrice traccia un segno, oltre che sul contrassegno della lista prescelta, anche sul nominativo di un candidato o di una candidata appartenente alla medesima lista, il voto è comunque attribuito alla lista.

2. Se l'elettore traccia un segno sul nominativo di un candidato di una lista, senza tracciare alcun segno sulla lista medesima, si intende che abbia votato per la lista che ha presentato il candidato prescelto.

3. Se l'elettore traccia un segno sul contrassegno di una lista e su uno o più candidati appartenenti ad un'altra lista, il voto viene dichiarato nullo dal presidente del seggio.

4. Se l'elettore traccia un segno sul contrassegno di una lista, sul nominativo di uno o più candidati della medesima lista e sul nominativo di uno o più candidati di un'altra lista, il voto viene dichiarato nullo dal presidente del seggio"».

1.9741

Giovanni MAURO, Mario MAURO, Mario FERRARA, MINZOLINI, ZIZZA, BONFRISCO, TARQUINIO, D'AMBROSIO LETTIERI, MILO, LIUZZI, IURLARO, PERRONE, PAGNONCELLI, ARACRI, Eva LONGO, RUVOLO, COMPAGNONE, FALANGA, SCAVONE D'ANNA, DI MAGGIO, NACCARATO, BARANI

Sostituire il comma 16 con il seguente:

«16. Dopo l'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, è inserito il seguente:

"Art. 59-*bis*. -1. Se l'elettore o l'elettrice traccia un segno, oltre che sul contrassegno della lista prescelta, anche sul nominativo di un candidato o di una candidata appartenente alla medesima lista, il voto è comunque attribuito alla lista.

2. Se l'elettore traccia un segno sul nominativo di un candidato di una lista, senza tracciare alcun segno sulla lista medesima, si intende che abbia votato per la lista che ha presentato il candidato prescelto.

3. Se l'elettore traccia un segno sul contrassegno di una lista e su uno o più candidati appartenenti ad un'altra lista, il voto viene dichiarato nullo.

4. Se l'elettore traccia un segno sul contrassegno di una lista, sul nominativo di uno o più candidati della medesima lista e sul nominativo di uno o più candidati di un'altra lista, il voto viene dichiarato nullo"».

1.9742

Giovanni MAURO, Mario MAURO, Mario FERRARA, MINZOLINI, ZIZZA, BONFRISCO, TARQUINIO, D'AMBROSIO LETTIERI, MILO, LIUZZI, IURLARO, PERRONE, PAGNONCELLI, ARACRI, Eva LONGO, RUVOLO, COMPAGNONE, FALANGA, SCAVONE D'ANNA, DI MAGGIO, NACCARATO, BARANI

Sostituire il comma 16 con il seguente:

«16. Dopo l'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, è inserito il seguente:

"Art. 59-bis. -1. Se l'elettore o l'elettrice traccia un segno, oltre che sul contrassegno della lista prescelta, anche sul nominativo di un candidato o di una candidata appartenente alla medesima lista, il voto è comunque attribuito alla lista.

2. Se l'elettore traccia un segno sul nominativo di un candidato di una lista, senza tracciare alcun segno sulla lista medesima, si intende che abbia votato per la lista che ha presentato il candidato prescelto.

3. Se l'elettore traccia un segno sul contrassegno di una lista e su uno o più candidati appartenenti ad un'altra lista, il voto è nullo.

4. Se l'elettore traccia un segno sul contrassegnò di una lista, sul nominativo di uno o più candidati della medesima lista e sul nominativo di uno o più candidati di un'altra lista, il voto è nullo"».

1.9743

Giovanni MAURO, Mario MAURO, Mario FERRARA, MINZOLINI, ZIZZA, BONFRISCO, TARQUINIO, D'AMBROSIO LETTIERI, MILO, LIUZZI, IURLARO, PERRONE, PAGNONCELLI, ARACRI, Eva LONGO, RUVOLO, COMPAGNONE, FALANGA, SCAVONE D'ANNA, DI MAGGIO, NACCARATO, BARANI

Sostituire il comma 16 con il seguente:

«16. Dopo l'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, è inserito il seguente:

"Art. 59-bis. -1. Se l'elettore traccia un segno, oltre che sul contrassegno della lista prescelta, anche sul nominativo di un candidato appartenente alla medesima lista, il voto è comunque attribuito alla lista.

2. Se l'elettore traccia un segno sul nominativo di un candidato appartenente ad una lista, senza tracciare un segno sulla lista medesima, si intende che abbia votato per la lista che ha presentato il candidato preferito.

3. Se l'elettore traccia un segno sul contrassegno di una lista e su uno o più candidati appartenenti ad un'altra lista, il voto è nullo.

4. Se l'elettore traccia un segno sul contrassegno di una lista, sul nominativo di uno o più candidati della medesima lista e sul nominativo di uno o più candidati di un'altra lista, il voto è nullo"».

1.9744

GIOVANNI MAURO, MARIO MAURO, MARIO FERRARA, MINZOLINI, ZIZZA, BONFRISCO, TARQUINIO, D'AMBROSIO LETTIERI, MILO, LIUZZI, IURLARO, PERRONE, PAGNONCELLI, ARACRI, EVA LONGO, RUVOLO, COMPAGNONE, FALANGA, SCAVONE D'ANNA, DI MAGGIO, NACCARATO, BARANI

Sostituire il comma 16 con il seguente:

«16. Dopo l'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, è inserito il seguente:

"Art. 59-bis. -1. Se l'elettore o l'elettrice traccia un segno, oltre che sul contrassegno della lista preferita, anche sul nominativo di un candidato appartenente alla medesima lista, il voto è comunque attribuito alla lista.

2. Se l'elettore traccia un segno sul nominativo di un candidato di una lista, senza tracciare un segno sulla lista medesima, si intende che abbia votato per la lista che ha presentato il candidato prescelto.

3. Se l'elettore traccia un segno sul contrassegno di una lista e su uno o più candidati appartenenti ad un'altra lista, il voto è nullo.

4. Se l'elettore traccia un segno sul contrassegno di una lista, sul nominativo di uno o più candidati della medesima lista e sul nominativo di uno o più candidati di un'altra lista, il voto è nullo"».

1.12206

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 16, capoverso «Art. 59-bis», comma 1 premettere il seguente:

«01. Se l'elettore non traccia un segno sul contrassegno della lista prescelta ma esprime una preferenza per un candidato della medesima lista, il voto è comunque attribuito alla lista».

1.9745

CALDEROLI, BISINELLA

Al comma 16, capoverso «Art. 59-bis», sopprimere i commi 1, 2, 3 e 4.

1.9746

CALDEROLI, BISINELLA

Al comma 16, capoverso «Art. 59-bis», sopprimere i commi 1, 2 e 3.

1.9747

CALDEROLI, BISINELLA

Al comma 16, capoverso «Art. 59-bis», sopprimere i commi 1 e 2.

1.9748

CALDEROLI, BISINELLA

Al comma 16, capoverso «Art. 59-bis», sopprimere il comma 1.

1.12207

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 16, capoverso «Art. 59-bis», sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:

«1. Se l'elettore non traccia un segno sul contrassegno della lista prescelta ma esprime una preferenza per un candidato della medesima lista, il voto è comunque attribuito alla lista

2. Se l'elettore esprime una preferenza per uno o due candidati di una lista, senza tracciare un segno sulla lista medesima, si intende che abbia votato per la lista che ha presentato il candidato o i candidati prescelti».

Conseguentemente sopprimere il comma 4.

1.12208

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 16, capoverso «Art. 59-bis», sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:

«1. Se l'elettore non traccia un segno sul contrassegno della lista prescelta ma esprime una preferenza per un candidato della medesima lista, il voto è comunque attribuito alla lista

2. Se l'elettore esprime una preferenza per uno o due candidati di una lista, senza tracciare un segno sulla lista medesima, si intende che abbia votato per la lista che ha presentato il candidato o i candidati prescelti».

Conseguentemente sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. L'espressione dei voti di preferenza di ugual genere ne determina la nullità di entrambi, fatto salvo il voto di lista».

1.9749

MINZOLINI, PERRONE

Al comma 16, capoverso «Art. 59-bis», il comma 1 è riformulato come di seguito: «Se l'elettore traccia un segno, oltre che sul contrassegno della lista prescelta, anche sul nominativo di uno o più candidati della medesima lista, il voto è comunque attribuito alla lista».

1.9750

MINZOLINI, ZIZZA

Al comma 16, capoverso «Art. 59-bis», il comma 1 è riformulato come di seguito: «Se l'elettore traccia un segno, oltre che sul contrassegno della lista prescelta, anche sul nominativo di uno o più candidati della medesima lista, il voto è comunque attribuito alla lista».

1.9751

MINZOLINI, TARQUINIO

Al comma 16, capoverso «Art. 59-bis», il comma 1 è riformulato come di seguito: «Se l'elettore traccia un segno, oltre che sul contrassegno della lista prescelta, anche sul nominativo di uno o più candidati della medesima lista, il voto è comunque attribuito alla lista».

1.9752

MINZOLINI, FALANGA

Al comma 16, capoverso «Art. 59-bis», il comma 1 è riformulato come di seguito: «Se l'elettore traccia un segno, oltre che sul contrassegno della lista prescelta, anche sul nominativo di uno o più candidati della medesima lista, il voto è comunque attribuito alla lista».

1.9753

MINZOLINI, FALANGA

Al comma 16, capoverso «Art. 59-bis», il comma 1 è riformulato come di seguito: «Se l'elettore traccia un segno, oltre che sul contrassegno della lista prescelta, anche sul nominativo di uno o più candidati della medesima lista, il voto è comunque attribuito alla lista».

1.9754

MINZOLINI, LIUZZI

Al comma 16, capoverso «Art. 59-bis», il comma 1 è riformulato come di seguito: «Se l'elettore traccia un segno, oltre che sul contrassegno della lista prescelta, anche sul nominativo di uno o più candidati della medesima lista, il voto è comunque attribuito alla lista».

1.9755

MINZOLINI, D'AMBROSIO LETTIERI

Al comma 16, capoverso «Art. 59-bis», il comma 1 è riformulato come di seguito: «Se l'elettore traccia un segno, oltre che sul contrassegno della lista prescelta, anche sul nominativo di uno o più candidati della medesima lista, il voto è comunque attribuito alla lista».

1.9756

MINZOLINI, BONFRISCO

Al comma 16, capoverso «Art. 59-bis», il comma 1 è riformulato come di seguito: «Se l'elettore traccia un segno, oltre che sul contrassegno della lista prescelta, anche sul nominativo di uno o più candidati della medesima lista, il voto è comunque attribuito alla lista».

1.9757

IURLARO, D'AMBROSIO LETTIERI

Al comma 16, capoverso «Art. 59-bis», il comma 1 è riformulato come di seguito: «Se l'elettore traccia un segno, oltre che sul contrassegno della lista prescelta, anche sul nominativo di uno o più candidati della medesima lista, il voto è comunque attribuito alla lista».

1.9758

Giovanni MAURO, Mario MAURO, Mario FERRARA, MINZOLINI, ZIZZA, BONFRISCO, TARQUINIO, D'AMBROSIO LETTIERI, MILO, LIUZZI, IURLARO, PERRONE, PAGNONCELLI, ARACRI, Eva LONGO, RUVOLO, COMPAGNONE, FALANGA, SCAVONE, D'ANNA, DI MAGGIO, NACCARATO, BARANI

Al comma 16, «Art. 59-bis», punto 1, sostituire la parola: «contrassegno» con la seguente: «marchio».

1.9759

Giovanni MAURO, Mario MAURO, Mario FERRARA, MINZOLINI, ZIZZA, BONFRISCO, TARQUINIO, D'AMBROSIO LETTIERI, MILO, LIUZZI, IURLARO, PERRONE, PAGNONCELLI, ARACRI, Eva LONGO, RUVOLO, COMPAGNONE, FALANGA, SCAVONE, D'ANNA, DI MAGGIO, NACCARATO, BARANI

Al comma 16, «Art. 59-bis», punto 1, sostituire la parola: «contrassegno» con la seguente: «segno».

1.9760

Giovanni MAURO, Mario MAURO, Mario FERRARA, MINZOLINI, ZIZZA, BONFRISCO, TARQUINIO, D'AMBROSIO LETTIERI, MILO, LIUZZI, IURLARO, PERRONE, PAGNONCELLI, ARACRI, Eva LONGO, RUVOLO, COMPAGNONE, FALANGA, SCAVONE, D'ANNA, DI MAGGIO, NACCARATO, BARANI

Al comma 16, «Art. 59-bis», punto 1, sostituire la parola: «nominativo» con la seguente: «nome».

1.9761

Giovanni MAURO, Mario MAURO, Mario FERRARA, MINZOLINI, ZIZZA, BONFRISCO, TARQUINIO, D'AMBROSIO LETTIERI, MILO, LIUZZI, IURLARO, PERRONE, PAGNONCELLI, ARACRI, Eva LONGO, RUVOLO, COMPAGNONE, FALANGA, SCAVONE, D'ANNA, DI MAGGIO, NACCARATO, BARANI

Al comma 16, «Art. 59-bis», punto 1, sostituire la parola: «candidato» con la seguente: «aspirante».

1.9762

CALDEROLI, BISINELLA

Al comma 16, capoverso «Art. 59-bis» numero 1), dopo le parole: «di un candidato» aggiungere le seguenti: «o più candidati».

1.9763

CALDEROLI, BISINELLA

Al comma 16, capoverso «Art. 59-bis», sopprimere il comma 2.

1.12209

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 16, capoverso «Art. 59-bis», sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Se l'elettore esprime una preferenza per uno o due candidati di una lista, senza tracciare un segno sulla lista medesima, si intende che abbia votato per la lista che ha presentato il candidato o i candidati prescelti».

1.9764

CALDEROLI, BISINELLA

Al comma 16, capoverso «Art. 59-bis», sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Se l'elettore non abbia indicato alcun contrassegno di lista ma abbia indicato la preferenza per un candidato compreso in una lista, si in-

tende che abbia votato la medesima lista alla quale appartiene il preferito».

1.9765

BONFRISCO, TARQUINIO, D'AMBROSIO LETTIERI, MILO, LIUZZI, IURLARO, PERRONE, PAGNONCELLI, ARACRI, Eva LONGO, RUVOLO, COMPAGNONE, FALANGA, SCAVONE, D'ANNA, DI MAGGIO, NACCARATO, BARANI

Al comma 16, capoverso «Art 59-bis», punto 2, sostituire la parola: «nominativo» con la seguente: «nome».

1.9766

BONFRISCO, TARQUINIO, D'AMBROSIO LETTIERI, MILO, LIUZZI, IURLARO, PERRONE, PAGNONCELLI, ARACRI, Eva LONGO, RUVOLO, COMPAGNONE, FALANGA, SCAVONE, D'ANNA, DI MAGGIO, NACCARATO, BARANI

Al comma 16, capoverso «Art. 59-bis», punto 2, sostituire la parola: «candidato» con la seguente: «aspirante».

1.9768

CALDEROLI, BISINELLA

Al comma 16 capoverso «Art. 59-bis» numero 2) dopo le parole: «di un candidato» aggiungere le seguenti parole: «o più candidati di una medesima».

1.9769

BONFRISCO, TARQUINIO, D'AMBROSIO LETTIERI, MILO, LIUZZI, IURLARO, PERRONE, PAGNONCELLI, ARACRI, Eva LONGO, RUVOLO, COMPAGNONE, FALANGA, SCAVONE, D'ANNA, DI MAGGIO, NACCARATO, BARANI

Al comma 16, sopprimere il paragrafo 3 e 4.

1.9770

CALDEROLI, BISINELLA

Al comma 16, capoverso «Art. 59-bis», sopprimere il comma 3.

1.9771

BONFRISCO, TARQUINIO, D'AMBROSIO LETTIERI, MILO, LIUZZI, IURLARO, PERRONE, PAGONCELLI, ARACRI, Eva LONGO, RUVOLO, COMPAGNONE, FALANGA, SCAVONE, D'ANNA, DI MAGGIO, NACCARATO, BARANI

Al comma 16, sopprimere il paragrafo 3.

1.9772

MINZOLINI, D'AMBROSIO LETTIERI

Al comma 16, capoverso «Art. 59-bis», il comma 3 è riformulato come di seguito: «Se l'elettore traccia un segno sul contrassegno di una lista e su uno o più candidati appartenenti ad un'altra lista, si considera valido il voto attribuito alla lista e non quello ai singoli candidati».

1.9773

MINZOLINI, PERRONE

Al comma 16, capoverso «Art. 59-bis», il comma 3 è riformulato come di seguito: «Se l'elettore traccia un segno sul contrassegno di una lista e su uno o più candidati appartenenti ad un'altra lista, si considera valido il voto attribuito alla lista e non quello ai singoli candidati».

1.9774

MINZOLINI, BONFRISCO

Al comma 16, capoverso «Art. 59-bis», il comma 3 è riformulato come di seguito: «Se l'elettore traccia un segno sul contrassegno di una lista e su uno o più candidati appartenenti ad un'altra lista, si considera valido il voto attribuito alla lista e non quello ai singoli candidati».

1.9775

MINZOLINI, FALANGA

Al comma 16, capoverso «Art. 59-bis», il comma 3 è riformulato come di seguito: «Se l'elettore traccia un segno sul contrassegno di una lista e su uno o più candidati appartenenti ad un'altra lista, si considera valido il voto attribuito alla lista e non quello ai singoli candidati».

1.9776

MINZOLINI, ZIZZA

Al comma 16, capoverso «Art. 59-bis», il comma 3 è riformulato come di seguito: «Se l'elettore traccia un segno sul contrassegno di una lista e su uno o più candidati appartenenti ad un'altra lista, si considera valido il voto attribuito alla lista e non quello ai singoli candidati».

1.9777

MINZOLINI, LONGO

Al comma 16, capoverso «Art. 59-bis», il comma 3 è riformulato come di seguito: «Se l'elettore traccia un segno sul contrassegno di una lista e su uno o più candidati appartenenti ad un'altra lista, si considera valido il voto attribuito alla lista e non quello ai singoli candidati».

1.9778

MINZOLINI, TARQUINIO

Al comma 16, capoverso «Art. 59-bis», il comma 3 è riformulato come di seguito: «Se l'elettore traccia un segno sul contrassegno di una lista e su uno o più candidati appartenenti ad un'altra lista, si considera valido il voto attribuito alla lista e non quello ai singoli candidati».

1.9779

MINZOLINI, LIUZZI

Al comma 16, capoverso «Art. 59-bis», il comma 3 è riformulato come di seguito: «Se l'elettore traccia un segno sul contrassegno di una lista e su uno o più candidati appartenenti ad un'altra lista, si considera valido il voto attribuito alla lista e non quello ai singoli candidati».

1.9780

IURLARO, D'AMBROSIO LETTIERI

Al comma 16, capoverso «Art. 59-bis», il comma 3 è riformulato come di seguito: «Se l'elettore traccia un segno sul contrassegno di una lista e su uno o più candidati appartenenti ad un'altra lista, si considera valido il voto attribuito alla lista e non quello ai singoli candidati».

1.12210

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 16, capoverso «Art. 59-bis», comma 3, dopo le parole: «di una lista e», inserire le seguenti: «ed esprime la scelta».

1.9784

CALDEROLI, BISINELLA

Al comma 16, capoverso art. 59-bis, sopprimere il comma 4.

1.9785

Giovanni MAURO, Mario MAURO, Mario FERRARA, MINZOLINI, ZIZZA, BONFRISCO, TARQUINIO, D'AMBROSIO LETTIERI, MILO, LIUZZI, IURLARO, PERRONE, PAGNONCELLI, ARACRI, Eva LONGO, RUVOLO, COMPAGNONE, FALANGA, SCAVONE D'ANNA, NACCARATO, DI MAGGIO, BARANI

Al comma 16, sopprimere il paragrafo 4.

1.9786

MINZOLINI, PERRONE

Al comma 16, capoverso «ART. 59-bis», il comma 4 è riformulato come segue: «Se l'elettore traccia un segno sul contrassegno di una lista, sul nominativo di uno o più candidati della medesima lista e sul nominativo di uno o più candidati di un'altra lista, il voto è attribuito alla lista cui è stato espresso il contrassegno».

1.9787

MINZOLINI, LIUZZI

Al comma 16, capoverso «ART. 59-bis», il comma 4 è riformulato come segue: «Se l'elettore traccia un segno sul con-trassegno di una lista, sul nominativo di uno o più candidati della medesima lista e sul nominativo di uno o più candidati di un'altra lista, il voto è attribuito alla lista cui è stato espresso il contrassegno».

1.9788

MINZOLINI, ZIZZA

Al comma 16, capoverso «ART. 59-bis», il comma 4 è riformulato come segue: «Se l'elettore traccia un segno sul con-trassegno di una lista, sul nominativo di uno o più candidati della medesima lista e sul nominativo di uno o più candidati di un'altra lista, il voto è attribuito alla lista cui è stato espresso il contrassegno».

1.9789

MINZOLINI, D'AMBROSIO LETTIERI

Al comma 16, capoverso «ART. 59-bis», il comma 4 è riformulato come segue: «Se l'elettore traccia un segno sul contrassegno di una lista, sul nominativo di uno o più candidati della medesima lista e sul nominativo di uno o più candidati di un'altra lista, il voto è attribuito alla lista cui è stato espresso il contrassegno».

1.9790

MINZOLINI, BONFRISCO

Al comma 16, capoverso «ART. 59-bis» il comma 4 è riformulato come segue: «Se l'elettore traccia un segno sul contrassegno di una lista, sul nominativo di uno o più candidati della medesima lista e sul nominativo di uno o più candidati di un'altra lista, il voto è attribuito alla lista cui è stato espresso il contrassegno».

1.9791

MINZOLINI, FALANGA

Al comma 16, capoverso «ART. 59-bis», il comma 4 è riformulato come segue: «Se l'elettore traccia un segno sul contrassegno di una lista, sul nominativo di uno o più candidati della medesima lista e sul nominativo di uno o più candidati di un'altra lista, il voto è attribuito alla lista cui è stato espresso il contrassegno».

1.9792

MINZOLINI, LONGO

Al comma 16, capoverso «ART. 59-bis», il comma 4 è riformulato come segue: «Se l'elettore traccia un segno sul contrassegno di una lista, sul nominativo di uno o più candidati della medesima lista e sul nominativo di uno o più candidati di un'altra lista, il voto è attribuito alla lista cui è stato espresso il contrassegno».

1.9793

MINZOLINI, TARQUINIO

Al comma 16, capoverso «ART. 59-bis», il comma 4 è riformulato come segue: «Se l'elettore traccia un segno sul contrassegno di una lista, sul nominativo di uno o più candidati della medesima lista e sul nominativo di uno o più candidati di un'altra lista, il voto è attribuito alla lista cui è stato espresso il contrassegno».

1.9794

IURLARO, D'AMBROSIO LETTIERI

Al comma 16, capoverso «ART. 59-bis», il comma 4 è riformulato come segue: «Se l'elettore traccia un segno sul con-trassegno di una lista, sul nominativo di uno o più candidati della medesima lista e sul nominativo di uno o più candidati di un'altra lista, il voto è attribuito alla lista cui è stato espresso il contrassegno».

1.9781

Giovanni MAURO, Mario MAURO, Mario FERRARA, MINZOLINI, ZIZZA, BONFRISCO, TARQUINIO, D'AMBROSIO LETTIERI, MILO, LIUZZI, IURLARO, PERRONE, PAGNONCELLI, ARACRI, Eva LONGO, RUVOLO, COMPAGNONE, FALANGA, SCAVONE D'ANNA, DI MAGGIO, NACCARATO, BARANI

Al comma 16, art. 59-bis, punto 4, sostituire la parola: «segno» con le seguenti: «marca».

1.9782

Giovanni MAURO, Mario MAURO, Mario FERRARA, MINZOLINI, ZIZZA, BONFRISCO, TARQUINIO, D'AMBROSIO LETTIERI, MILO, LIUZZI, IURLARO, PERRONE, PAGNONCELLI, ARACRI, Eva LONGO, RUVOLO, COMPAGNONE, FALANGA, SCAVONE D'ANNA, DI MAGGIO, NACCARATO, BARANI

Al comma 16, art. 59-bis, punto 3, sostituire la parola: «contrassegno» con la seguente: «marchio».

1.12211

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 16, capoverso «Art. 59-bis», comma 4, sostituire le parole da «sul nominativo di uno, » fino alla fine del comma con le seguenti: «ed esprime la scelta per il nominativo di un candidato di un'altra lista, il voto è nullo».

1.9783

Giovanni MAURO, Mario MAURO, Mario FERRARA, MINZOLINI, ZIZZA, BONFRISCO, TARQUINIO, D'AMBROSIO LETTIERI, MILO, LIUZZI, IURLARO, PERRONE, PAGNONCELLI, ARACRI, Eva LONGO, RUVOLO, COMPAGNONE, FALANGA, SCAVONE D'ANNA, DI MAGGIO, NACCARATO, BARANI

Al comma 16, art. 59-bis, punto 4, sostituire la parola: «nullo» con le seguenti: «non valido».

1.9795

Giovanni MAURO, Mario MAURO, Mario FERRARA, MINZOLINI, ZIZZA, BONFRISCO, TARQUINIO, D'AMBROSIO LETTIERI, MILO, LIUZZI, IURLARO, PERRONE, PAGNONCELLI, ARACRI, Eva LONGO, RUVOLO, COMPAGNONE, FALANGA, SCAVONE D'ANNA, DI MAGGIO, NACCARATO, BARANI

Al comma 16, «Art 59-bis», punto 4, sostituire la parola: «segno» con la seguente: «sottolinea».

1.9796

CALDEROLI, BISINELLA

Al comma 16 capoverso «Art. 59-bis» numero 4) sostituire le parole: «il voto è nullo» con le seguenti: «il voto è comunque attribuito alla lista del contrassegno prescelto».

1.9797

Giovanni MAURO, Mario MAURO, Mario FERRARA, MINZOLINI, ZIZZA, BONFRISCO, TARQUINIO, D'AMBROSIO LETTIERI, MILO, LIUZZI, IURLARO, PERRONE, PAGNONCELLI, ARACRI, Eva LONGO, RUVOLO, COMPAGNONE, FALANGA, SCAVONE D'ANNA, DI MAGGIO, NACCARATO, BARANI

Al comma 16, «Art 59-bis», punto 4, sostituire la parola: «nullo» con le seguenti: «non valido».

1.9798

CALDEROLI, BISINELLA

Al comma 16, numero 4), dopo il primo periodo, inserire il seguente: «A garanzia della rappresentatività della Camera dei deputati, alle liste non collegate che non abbiano conseguito sul piano nazionale la percentuale di cui al numero 3, lettera b), è riservata una quota percentuale del totale dei seggi pari alla somma delle percentuali di voti conseguiti dalle medesime liste, comunque non superiore al 10 per cento del totale dei seggi, ripartita in maniera proporzionale al risultato elettorale conseguito».

Conseguentemente, al numero 9), alla fine del primo periodo, aggiungere le seguenti parole: «tenendo conto della quota dei seggi da assegnare ai sensi del numero 4».

1.9799

CALDEROLI, BISINELLA

Al comma 16, capoverso «Art. 59», aggiungere in fine il seguente comma:

«4-bis. Se l'elettore abbia segnato più di un contrassegno di lista, ma abbia scritto una preferenza per un candidato appartenente a una soltanto di tali liste, il voto è attribuito alla lista cui appartiene il candidato indicato».

1.9800

CALDEROLI, BISINELLA

Dopo il comma 16 inserire il seguente:

«16-bis. L'articolo 68 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è sostituito dal seguente:

«Art. 68. — 1. Compiute le operazioni di cui all'articolo 67, il presidente procede alle operazioni di spoglio delle schede. Uno scrutatore designato mediante sorteggio estrae successivamente ciascuna scheda dall'urna e la consegna al presidente. Questi enuncia ad alta voce il contrassegno della lista a cui è stato attribuito il voto e il cognome del candidato al quale è attribuita la preferenza. Passa quindi la scheda ad altro scrutatore il quale, insieme con il segretario, prende nota dei voti di ciascuna lista e dei voti di preferenza.

2. Il segretario proclama ad alta voce i voti di lista e i voti di preferenza. Un terzo scrutatore pone le schede, i cui voti sono stati spogliati, nella cassetta o scatola dalla quale sono state tolte le schede non utilizzate. Quando la scheda non contiene alcuna espressione di voto, sul retro della scheda stessa viene subito impresso il timbro della sezione.

3. È vietato estrarre dall'urna una scheda se quella precedentemente estratta non sia stata posta nella cassetta o scatola, dopo spogliato il voto.

4. È vietato eseguire lo scrutinio dei voti di preferenza separatamente dallo scrutinio dei voti di lista.

5. Le schede possono essere toccate soltanto dai componenti del seggio. Terminato lo scrutinio delle schede, il totale dei voti di preferenza conseguiti da ciascun candidato viene riportato nel verbale e nelle tabelle di scrutinio sia in cifre che in lettere.

6. Il numero totale delle schede scrutinate deve corrispondere al numero degli elettori che hanno votato. Il presidente accerta personalmente la corrispondenza numerica delle cifre segnate nelle varie colonne del verbale col numero degli iscritti, dei votanti, dei voti validi assegnati, delle schede nulle, delle schede bianche, delle schede contenenti voto di preferenza, delle schede non contenenti alcun voto di preferenza, delle schede contenenti voti nulli e delle schede contenenti voti contestati; verificando

la congruità dei dati e dandone pubblica lettura ed espressa attestazione nei verbali.

7. Tutte queste operazioni devono essere compiute nell'ordine indicato; del compimento e del risultato di ciascuna di esse deve farsi menzione nel verbale"».

1.9801

CALDEROLI, BISINELLA

Dopo il comma 16 inserire il seguente:

«16-bis. L'articolo 68 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è sostituito dal seguente:

«Art. 68. — 1. Compiute le operazioni di cui all'articolo 67, il presidente procede alle operazioni di spoglio. Uno scrutato re designato mediante sorteggio estrae successivamente ciascuna scheda dall'urna contenente le schede per l'elezione del candidato nel collegio e la consegna al presidente. Questi enuncia ad alta voce il cognome e il nome del candidato nel collegio al quale è stato attribuito il voto. Passa quindi la scheda ad altro scrutato re il quale, insieme con il segretario, prende nota dei voti di ciascun candidato.

2. Il segretario proclama ad alta voce i voti espressi. Un terzo scrutato re pone le schede, i cui voti sono stati spogliati, nella cassetta o scatola dalla quale sono state tolte le schede non utilizzate. Quando la scheda non contiene alcuna espressione di voto, sul retro della scheda stessa viene subito impresso il timbro della sezione.

3. È vietato estrarre dall'urna una scheda se quella precedentemente estratta non sia stata posta nella cassetta o scatola, dopo spogliato il voto.

4. Le schede possono essere toccate soltanto dai componenti del seggio.

5. Il numero totale delle schede scrutinate deve corrispondere al numero degli elettori che hanno votato. Il presidente accerta personalmente la corrispondenza numerica delle cifre segnate nelle varie colonne del verbale col numero degli iscritti, dei votanti, dei voti validi assegnati, delle schede nulle, delle schede bianche, delle schede contenenti voti nulli e delle schede contenenti voti contestati, verificando la congruità dei dati e dandone pubblica lettura ed espressa attestazione nei verbali.

6. Tutte le operazioni di cui al presente articolo devono essere compiute nell'ordine indicato; del compimento e del risultato di ciascuna di esse deve farsi menzione nel verbale"».

1.9802

CALDEROLI, BISINELLA

Dopo il comma 16 inserire il seguente:

«16-bis. L'articolo 68 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è sostituito dal seguente:

«Art. 68. – 1. Compiute le operazioni di cui all'articolo 67, il presidente procede alle operazioni di spoglio delle schede. Uno scrutato re designato mediante sorteggio estrae successivamente ciascuna scheda dall'urna e la consegna al presidente. Questi enuncia ad alta voce il contrassegno della lista cui è stato attribuito il voto e le eventuali preferenze e passa quindi la scheda ad altro scrutato re che la ripone nella cassetta o scatola dalla quale sono state tolte le schede non utilizzate. Il segretario prende nota, dei voti di ciascuna lista e di quelli di preferenza, assieme ad altro scrutatore designato dal presidente.

2. Quando la scheda non contiene alcuna espressione di voto, sul retro della stessa viene subito impresso il timbro della sezione e sono apposte le firme del presidente e di due altri componenti dell'ufficio di sezione.

3. È vietato estrarre dall'urna una scheda se quella precedentemente estratta non sia stata posta nella cassetta o scatola, dopo spogliato il voto.

4. Le schede possono essere toccate soltanto dai componenti del seggio.

5. Il numero totale delle schede scrutinate deve corrispondere al numero degli elettori che hanno votato. Il presidente accerta personalmente la corrispondenza numerica delle cifre segnate nelle varie colonne del verbale col numero degli iscritti, dei votanti, dei voti validi assegnati, delle schede nulle, delle schede bianche, delle schede contenenti voti nulli e delle schede contenenti voti contestati, verificando la congruità dei dati e dandone pubblica lettura ed espressa attestazione nei verbali.

6. Tutte le operazioni di cui al presente articolo devono essere compiute nell'ordine indicato; del compimento e del risultato di ciascuna di esse deve farsi menzione nel verbale"».

1.9803

CALDEROLI, BISINELLA

Dopo il comma 16 inserire il seguente:

«16-bis. L'articolo 68 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è sostituito dal seguente:

«Art. 68. – 1. L'Ufficio centrale circoscrizionale, compiute le operazioni di cui all'articolo 76, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:

a) determina per ogni collegio la cifra individuale assoluta di ciascun candidato. Essa è data dalla somma dei voti ottenuti dal candidato nelle singole sezioni del collegio;

b) verifica, per ciascun collegio, se almeno un candidato ha ottenuto un numero di voti validi non inferiore al 40 per cento dei votanti.

2. Qualora risulti verificata la circostanza di cui al comma 1, lettera b), il presidente dell'ufficio elettorale circoscrizionale, in conformità ai risultati accertati, proclama eletto nel relativo collegio il candidato che ha ottenuto la più alta cifra individuale assoluta. In caso di parità di voti, è proclamato eletto il candidato più anziano di età.

3. Qualora non risulti verificata la circostanza di cui al comma 1, lettera b), il presidente dell'ufficio elettorale circoscrizionale, in conformità ai risultati accertati, individua, ai fini dell'ammissione al secondo turno di ballottaggio, i due candidati che hanno ottenuto le maggiori cifre individuali assolute. In conformità ai risultati accertati nello scrutinio di ballottaggio, è proclamato eletto il candidato che consegue il maggior numero di voti validi.

4. Dell'avvenuta proclamazione ovvero dell'ammissione al secondo turno di ballottaggio, il presidente dell'ufficio centrale circoscrizionale invia attestato al candidato proclamato ovvero ai candidati ammessi al secondo turno di ballottaggio e dà immediata notizia alla segreteria della Camera dei deputati, nonché alla prefettura o alle prefetture nelle cui circoscrizioni si trova il collegio, perché, a mezzo dei sindaci, sia portata a conoscenza degli elettori.

5. L'ufficio centrale circoscrizionale dà immediata comunicazione della proclamazione del candidato eletto ovvero dell'ammissione al secondo turno di ballottaggio all'Ufficio centrale nazionale, a mezzo del verbale, specificando gli eventuali collegamenti esistenti fra i gruppi di appartenenza dei candidati proclamati eletti ovvero dei candidati ammessi al secondo turno di ballottaggio"».

1.9804

CALDEROLI, BISINELLA

Dopo il comma 16 inserire il seguente:

«16-bis. L'articolo 68 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è sostituito dal seguente:

«Art. 68. – 1. L'ufficio elettorale centrale nazionale, compiute le operazioni di sua competenza, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente, proclama eletto in ciascun collegio, in conformità ai risultati accertati, il candidato che ha ottenuto almeno la metà più uno dei voti validamente espressi.

2. Qualora nessun candidato venga proclamato eletto in base alle disposizioni di cui al comma 1, si procede a un secondo turno elettorale che

ha luogo la seconda domenica successiva a quella in cui si è svolto il primo. Sono ammessi al secondo turno i due candidati che al primo turno abbiano ottenuto il maggior numero di voti validi.

3. In caso di decesso, impedimento permanente o rinuncia di uno dei due candidati che al primo turno abbiano ottenuto il maggior numero di voti validi, subentra il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi immediatamente successivo.

4. La rinuncia di cui al comma 3 può essere effettuata entro il quarto giorno successivo a quello della prima votazione, con dichiarazione effettuata nelle stesse forme previste per l'accettazione della candidatura.

5. Al secondo turno è proclamato eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi. In caso di parità di voti, è proclamato eletto il più anziano di età"».

1.9805

CALDEROLI, BISINELLA

Dopo il comma 16 inserire il seguente:

«16-bis. L'articolo 68 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è sostituito dal seguente:

«Art. 68. – 1. L'Ufficio centrale circoscrizionale, compiute le operazioni di cui all'articolo 76, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:

1) determina la cifra elettorale circoscrizionale di ogni lista. La cifra elettorale circoscrizionale di lista è data dalla somma dei voti, compresi quelli di cui all'articolo 76, primo comma, numero 2), ottenuti da ciascuna lista nelle singole sezioni della circoscrizione;

2) determina il numero dei voti con espressione di preferenza e il numero di voti privi di preferenza; determina altresì la somma dei voti di preferenza di ciascun candidato, formando la relativa graduatoria sulla base della cifra individuale di ogni candidato. La cifra individuale di ogni candidato è data dalla somma dei voti di preferenza validi e di quelli assegnati ai sensi dell'articolo 76, primo comma, numero 2);

3) individua quindi le liste che abbiano conseguito nella circoscrizione almeno il 6 per cento dei voti validi espressi;

4) comunica all'Ufficio centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista nonché il totale dei voti validi della circoscrizione e l'esito delle operazioni di cui ai numeri 2) e 3)"».

1.9806

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Dopo il comma 16 inserire il seguente:

«16-bis. L'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

"1. L'Ufficio centrale circoscrizionale, compiute le operazioni di cui all'articolo 76, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:

1) determina la cifra elettorale circoscrizionale di ogni lista. Tale cifra è data dalla somma dei voti conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali della circoscrizione;

2) determina la cifra individuale di ogni candidato. Tale cifra è data dalla somma dei voti di preferenza conseguiti dal candidato nelle singole sezioni elettorali della circoscrizione;

3) determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista, a seconda delle rispettive cifre individuali. A parità di cifre individuali, prevale il candidato più giovane.

4) determina l'incidenza dei voti di preferenza sui voti di lista, dividendo la somma delle cifre elettorali di tutti i candidati della lista per la cifra elettorale della lista stessa;

5) comunica all'Ufficio centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista nonché l'incidenza dei voti di preferenza sui voti di lista"».

1.9807

CALDEROLI, BISINELLA

Dopo il comma 16, inserire il seguente:

«16-bis. L'articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, i commi 3 e 3-bis sono sostituiti dal seguente:

"3. Compiute le operazioni di cui all'articolo 67, il presidente procede alle operazioni di spoglio delle schede. Uno scrutatore designato mediante sorteggio estrae successivamente ciascuna scheda dall'urna e la consegna al presidente. Questi enuncia ad alta voce il contrassegno della lista cui è stato attribuito il voto e le eventuali preferenze e passa quindi la scheda ad altro scrutatore che la ripone nella cassetta o scatola dalla quale sono state tolte le schede non utilizzate. Il segretario prende nota, dei voti di ciascuna lista e di quelli di preferenza, assieme ad altro scrutatore designato dal presidente"».

1.9808

CALDEROLI, BISINELLA

Dopo il comma 16, inserire il seguente:

«16-bis. All'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, al comma 1, dopo il numero 1) è inserito il seguente:

"1-bis) determina inoltre la cifra individuale di ogni candidato del primo elenco di cui all'articolo 18-bis, comma 3, sommando il numero dei voti di preferenza riportati nelle singole sezioni elettorali della circoscrizione. Compila quindi, per ciascuna lista, una graduatoria redatta secondo l'ordine decrescente di preferenze. A parità di cifra individuale, è inserito prioritariamente nella graduatoria il candidato più anziano di età."».

1.9809

CALDEROLI, BISINELLA

Dopo il comma 16 inserire il seguente:

«16-bis. All'articolo 76, primo comma, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, il numero 2) è sostituito dal seguente:

"2) procede, per ogni sezione, al riesame delle schede contenenti voti contestati e provvisoriamente non assegnati e, tenendo presenti le annotazioni riportate a verbale e le proteste e i reclami presentati in proposito, decide, ai fini della proclamazione, sull'assegnazione o meno dei relativi voti e preferenze. Un estratto del verbale concernente tali operazioni deve essere rimesso alla segreteria del comune dove ha sede la sezione. Ove il numero delle schede contestate lo renda necessario, il Presidente della Corte d'appello o del Tribunale, a richiesta del presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale, aggrega, ai fini delle operazioni di cui al presente numero, all'Ufficio stesso altri magistrati, nel numero necessario per il più sollecito espletamento delle operazioni"».

1.9810

CALDEROLI, BISINELLA

Dopo il comma 16 inserire il seguente:

«16-bis. Al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, all'articolo 62 è premesso il seguente:

"Art. 61-*bis*. – 1. L'indicazione della preferenza può essere fatta scrivendo, invece del cognome, il numero con il quale è contrassegnato nella lista il candidato preferito; tale preferenza è efficace purché sia compresa nello spazio a fianco del contrassegno votato.

2. Se l'elettore non abbia indicato alcun contrassegno di lista, ma abbia espresso la preferenza mediante numero nello spazio posto a fianco di un contrassegno, si intende che abbia votato la lista alla quale appartiene il contrassegno medesimo"».

1.9811

CALDEROLI, BISINELLA DOPO IL COMMA 16 INSERIRE IL SEGUENTE:

«16-*bis*. All'articolo 71, primo comma, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, il numero 2) è sostituito dal seguente:

"2) decide, in via provvisoria, sull'assegnazione o meno dei voti contestati per qualsiasi causa e, nel dichiarare il risultato dello scrutinio, dà atto del numero dei voti di lista e dei voti di preferenza contestati ed assegnati provvisoriamente e di quello dei voti contestati e provvisoriamente non assegnati, ai fini dell'ulteriore esame da compiersi dall'Ufficio centrale circoscrizionale ai sensi dell'articolo 76, primo comma, numero 2)"».

1.9812

CALDEROLI, BISINELLA

Sopprimere i commi 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23.

1.9813

DE PETRIS

Sopprimere il comma 17.

1.9814

CALDEROLI, BISINELLA

Sostituire il comma 17 con il seguente:

«L'articolo 83 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è sostituito dal seguente:

"Art. 83. – 1. L'Ufficio centrale nazionale, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli Uffici centrali circoscrizionali, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:

1) determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali conseguite nelle singole circoscrizioni dalle liste aventi il medesimo contrassegno;

2) determina poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna coalizione di liste collegate, data dalla somma delle cifre elettorali nazionali di tutte le liste che compongono la coalizione stessa, nonché la cifra elettorale nazionale delle liste non collegate ed individua quindi la coalizione di liste o la lista non collegata che ha ottenuto il maggior numero di voti validi espressi;

3) individua quindi:

a) le coalizioni di liste in cui siano presenti liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 4 per cento dei voti validi espressi ovvero in non meno di cinque circoscrizioni almeno il 6 per cento dei voti validi espressi;

b) le singole liste non collegate che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 4 per cento dei voti validi espressi ovvero in non meno di cinque circoscrizioni almeno il 6 per cento dei voti validi espressi, nonché le singole liste non collegate rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una delle circoscrizioni comprese in regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella circoscrizione;

4) tra le coalizioni di liste di cui al numero 3), lettera *a)*, e la lista di cui al numero 3), lettera *b)*, procede al riparto dei seggi in base alla cifra elettorale nazionale di ciascuna di esse. A tale fine divide il totale delle cifre elettorali Razionali di ciascuna coalizione di liste o singola lista di cui al numero 3) per il numero dei seggi da attribuire, ottenendo così il quoziente elettorale nazionale. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna coalizione di liste o singola lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna coalizione di liste o singola lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste o singole liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio;

5) verifica poi se la coalizione di liste o la singola lista che ha ottenuto il maggior numero di voti validi espressi abbia conseguito almeno il 45 per cento del totale di tali voti;

6) individua quindi, nell'ambito di ciascuna coalizione di liste di cui al numero 3), lettera *a)*, le liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 4 per cento dei voti validi espressi, le liste che abbiano conseguito almeno il 6 per cento dei voti validi espressi in non meno di

cinque circoscrizioni e le liste rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una delle circoscrizioni comprese in regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella circoscrizione;

7) qualora la verifica di cui al numero 5) abbia dato esito negativo, procede, per ciascuna coalizione di liste, all'attribuzione dei seggi in base alla cifra elettorale nazionale di ciascuna lista di cui al numero 6). A tale fine, per ciascuna coalizione di liste, divide la somma delle cifre elettorali nazionali delle liste ammesse al riparto di cui al numero 6) per il numero di seggi già individuato ai sensi del numero 4). Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente così ottenuto. Divide poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista ammessa al riparto per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, alle liste che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio. A ciascuna lista di cui al numero 3), lettera *b*), sono attribuiti i seggi già determinati ai sensi del numero 4);

8) salvo quanto disposto dal comma 2, procede quindi alla distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati alle varie coalizioni di liste o singole liste di cui al numero 3). A tale fine, per ciascuna coalizione di liste, divide il totale delle cifre elettorali circoscrizionali di tutte le liste che la compongono per il quoziente elettorale nazionale di cui al numero 4), ottenendo così l'indice relativo ai seggi da attribuire nella circoscrizione alle liste della coalizione medesima. Analogamente, per ciascuna lista di cui al numero 3), lettera *b*), divide la cifra elettorale circoscrizionale per il quoziente elettorale nazionale, ottenendo così l'indice relativo ai seggi da attribuire nella circoscrizione alla lista medesima. Quindi, moltiplica ciascuno degli indici suddetti per il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione e divide il prodotto per la somma di tutti gli indici. La parte intera dei quozienti di attribuzione così ottenuti rappresenta il numero dei seggi da attribuire nella circoscrizione a ciascuna coalizione di liste o lista di cui al numero 3). I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste o singole liste per le quali le parti decimali dei quozienti di attribuzione siano maggiori e, in caso di parità, alle coalizioni di liste o singole liste che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio. Successivamente l'Ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutte le circoscrizioni a ciascuna coalizione di liste o singola lista corrisponda al numero dei seggi determinato ai sensi del numero 4). In caso negativo, procede alle seguenti operazioni, iniziando dalla coalizione di liste o singola lista che abbia il maggior numero di seggi eccedenti, e in caso di parità di seggi eccedenti da parte di più coalizioni o singole liste, da quella che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale, proseguendo poi con le altre coalizioni di liste o liste

singole, in ordine decrescente di seggi eccedenti: sottrae i seggi eccedenti alla coalizione di liste o singola lista in quelle circoscrizioni nelle quali essa li ha ottenuti con le parti decimali dei quozienti di attribuzione, secondo il loro ordine crescente, e nelle quali inoltre le coalizioni di liste o singole liste, che non abbiano ottenuto il numero di seggi spettanti, abbiano parti decimali dei quozienti non utilizzate. Conseguentemente, assegna i seggi a tali coalizioni di liste o singole liste. Qualora nella medesima circoscrizione due o più coalizioni di liste o singole liste abbiano le parti decimali dei quozienti non utilizzate, il seggio è attribuito alla coalizione di liste o alla singola lista con la più alta parte decimale del quoziente non utilizzata. Nel caso in cui non sia possibile fare riferimento alla medesima circoscrizione ai fini del completamento delle operazioni precedenti, fino a concorrenza dei seggi ancora da cedere, alla coalizione di liste o lista singola eccedentaria vengono sottratti i seggi in quelle circoscrizioni nelle quali li ha ottenuti con le minori parti decimali del quoziente di attribuzione e alla coalizione di liste o lista singola deficitaria sono conseguentemente attribuiti seggi in quelle altre circoscrizioni nelle quali abbia le maggiori parti decimali del quoziente di attribuzione non utilizzate;

9) salvo quanto disposto dal comma 2, l'Ufficio procede quindi all'attribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi spettanti alle liste di ciascuna coalizione. A tale fine, determina il quoziente circoscrizionale di ciascuna coalizione di liste dividendo il totale delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste di cui al numero 6) per il numero di seggi assegnati alla coalizione nella circoscrizione ai sensi del numero 8). Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide quindi la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista della coalizione per tale quoziente circoscrizionale. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono assegnati alle liste seguendo la graduatoria decrescente delle parti decimali dei quozienti così ottenuti; in caso di parità, sono attribuiti alle liste con la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima, si procede a sorteggio. Successivamente l'Ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutte le circoscrizioni a ciascuna lista corrisponda al numero dei seggi ad essa attribuito ai sensi del numero 7). In caso negativo, procede alle seguenti operazioni, iniziando dalla lista che abbia il maggior numero di seggi eccedenti, e, in caso di parità di seggi eccedenti da parte di più liste, da quella che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale, proseguendo poi con le altre liste, in ordine decrescente di seggi eccedenti: sottrae i seggi eccedenti alla lista in quelle circoscrizioni nelle quali essa li ha ottenuti con le parti decimali dei quozienti, secondo il loro ordine crescente, e nelle quali inoltre le liste, che non abbiano ottenuto il numero di seggi spettanti, abbiano parti decimali dei quozienti non utilizzate. Conseguentemente, assegna i seggi a tali liste. Qualora nella medesima circoscrizione due o più liste abbiano le parti decimali dei quozienti non utilizzate, il seggio è attribuito alla lista con la più alta parte decimale del quoziente non utilizzata. Nel caso in cui non sia possibile fare riferimento alla medesima circoscrizione ai fini del completamento delle ope-

razioni precedenti, fino a concorrenza dei seggi ancora da cedere, alla lista eccedentaria vengono sottratti i seggi in quelle circoscrizioni nelle quali li ha ottenuti con le minori parti decimali del quoziente di attribuzione e alle liste deficitarie sono conseguentemente attribuiti seggi in quelle altre circoscrizioni nelle quali abbiano le maggiori parti decimali del quoziente di attribuzione non utilizzate.

2. Qualora la coalizione di liste o la singola lista che ha ottenuto il maggior numero di voti validi espressi ai sensi del comma 1 abbia conseguito almeno il 45 per cento di tali voti, ad essa viene ulteriormente attribuito il numero di seggi necessario per raggiungere il 55 per cento del totale dei seggi da attribuire, con arrotondamento all'unità prossima. In tale caso l'Ufficio assegna il citato 55 per cento dei seggi alla suddetta coalizione di liste o singola lista. Divide quindi il totale delle cifre elettorali nazionali di tutte le liste della coalizione o della singola lista per il numero di seggi pari al citato 55 per cento, ottenendo così il quoziente elettorale nazionale di maggioranza.

3. L'Ufficio procede poi a ripartire proporzionalmente i restanti seggi tra le altre coalizioni di liste e singole liste di cui al comma 1, numero 3). A tale fine divide il totale delle loro cifre elettorali nazionali per il numero dei seggi restanti da attribuire, ottenendo il quoziente elettorale nazionale di minoranza. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale di ciascuna coalizione di liste o singola lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero di seggi da assegnare a ciascuna coalizione di liste o singola lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste o singole liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio.

4. L'Ufficio procede poi, per ciascuna coalizione di liste, al riparto dei seggi ad essa spettanti tra le relative liste ammesse al riparto. A tale fine procede ai sensi del comma 1, numero 7), periodi secondo, terzo, quarto, quinto, sesto e settimo.

5. Ai fini della distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati alle liste ammesse al riparto ai sensi del comma 1, numero 6), l'Ufficio procede infine ai sensi del comma 1, numeri 8) e 9). A tale fine, in luogo del quoziente elettorale nazionale, utilizza il quoziente elettorale nazionale di maggioranza per la coalizione di liste o singola lista che ha ottenuto il maggior numero di voti validi e il quoziente elettorale nazionale di minoranza per le altre coalizioni di liste o singole liste.

6. Qualora una coalizione di liste o una singola lista abbia conseguito almeno il 45 per cento dei voti validi espressi e raggiunto almeno il 55 per cento del totale dei seggi da attribuire, con arrotondamento all'unità prossima, indipendentemente dall'applicazione del primo, secondo e terzo periodo del comma 2, l'Ufficio procede ai sensi del comma 1, numeri 7), 8) e 9).

7. L'Ufficio centrale nazionale provvede a comunicare ai singoli Uffici centrali circoscrizionali il numero dei seggi assegnati a ciascuna lista.

8. L'Ufficio centrale nazionale individua altresì, per la coalizione di liste o lista non collegata ammesse al riparto dei seggi, che ha ottenuto il maggior numero di voti, il candidato che abbia conseguito in ambito nazionale il maggior numero di preferenze e ne dà comunicazione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica. Il candidato così individuato costituisce, rispettivamente, l'unico capo della coalizione ovvero il capo della forza politica. Restano ferme le prerogative spettanti al Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 92, secondo comma, della Costituzione.

9. Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale nazionale viene redatto, in duplice esemplare, apposito verbale: un esemplare è rimesso alla Segreteria generale della Camera dei deputati la quale ne rilascia ricevuta, un altro esemplare è depositato presso la cancelleria della Corte di cassazione"».

1.9815

CALDEROLI, BISINELLA

Sostituire il comma 17, con il seguente:

«17. L'articolo 83 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, è sostituito dal seguente:

"Art. 83. – 1. L'Ufficio centrale nazionale, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli uffici centrali circoscrizionali, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:

1) determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali conseguite nelle singole circoscrizioni dalle liste aventi il medesimo contrassegno;

2) determina poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna coalizione di liste collegate, data dalla somma delle cifre elettorali nazionali di tutte le liste che compongono la coalizione stessa, nonché la cifra elettorale nazionale delle liste non collegate;

3) individua le liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 5 per cento dei voti validi o che abbiano conseguito, in circoscrizioni comprendenti complessivamente un quinto della popolazione, almeno il 7 per cento dei voti validi o che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 4 per cento dei voti validi nell'ambito di una coalizione, nonché le liste rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una delle circoscrizioni comprese in regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella circoscrizione, e che sono ammesse, pertanto, al riparto dei seggi effettuato in sede circoscrizionale;

4) per ciascuna delle liste ammesse al riparto dei seggi, di cui al numero 3), divide la cifra elettorale di cui al numero 2) successivamente per 1, 2, 3, 4, sino a concorrenza dei seggi da attribuire in ragione proporzio-

nale ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 3. I seggi sono assegnati alle liste cui corrispondono nell'ordine i più alti quozienti ottenuti da tali divisioni. A parità di quoziente nelle cifre intere e decimali, il seggio è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio; alla lista o alla coalizione di liste di cui al numero 4), attribuisce anche i seggi del premio di cui all'articolo 1, comma 2;

5) individua quindi la lista o la coalizione di liste, che abbia conseguito sul piano nazionale il maggior numero di voti espressi per le liste di cui al numero 3), alla quale è attribuito il premio di cui all'articolo 1, comma 2; nel caso si tratti di una coalizione, ripartisce il premio fra le liste ammesse al riparto di cui al numero 3) seguendo il procedimento di cui al numero 4);

6) comunica agli uffici centrali circoscrizionali le liste ammesse al riparto dei seggi, di cui al numero 3), e la lista o coalizione di liste cui è attribuito il premio ai sensi del numero 5);

7) procede quindi alla distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati alle varie coalizioni di liste o singole liste di cui al numero 3). A tale fine, per ciascuna coalizione di liste, divide il totale delle cifre elettorali circoscrizionali di tutte le liste che la compongono per il quoziente elettorale nazionale, ottenuto dividendo il totale dei voti per il numero dei seggi spettanti, ottenendo così l'indice relativo ai seggi da attribuire nella circoscrizione alle liste della coalizione medesima. Analogamente, per ciascuna lista di cui al numero 3), divide la cifra elettorale circoscrizionale per il quoziente elettorale nazionale, ottenendo così l'indice relativo ai seggi da attribuire nella circoscrizione alla lista medesima. Quindi, moltiplica ciascuno degli indici suddetti per il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione e divide il prodotto per la somma di tutti gli indici. La parte intera dei quozienti di attribuzione così ottenuti rappresenta il numero dei seggi da attribuire nella circoscrizione a ciascuna coalizione di liste o lista di cui al numero 3). I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste o singole liste per le quali le parti decimali dei quozienti di attribuzione siano maggiori e, in caso di parità, alle coalizioni di liste o singole liste che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio. Successivamente l'Ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutte le circoscrizioni a ciascuna coalizione di liste o singola lista corrisponda al numero dei seggi determinato ai sensi del numero 6). In caso negativo, procede alle seguenti operazioni, iniziando dalla coalizione di liste o singola lista che abbia il maggior numero di seggi eccedenti, e in caso di parità di seggi eccedenti da parte di più coalizioni o singole liste, da quella che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale, proseguendo poi con le altre coalizioni di liste o liste singole, in ordine decrescente di seggi eccedenti: sottrae i seggi eccedenti alla coalizione di liste o singola lista in quelle circoscrizioni nelle quali essa li ha ottenuti con le parti decimali dei quozienti di attribuzione, secondo il loro ordine crescente e nelle quali inoltre le coalizioni di liste o singole liste, che non abbiano ottenuto il numero di seggi spettanti, ab-

biano parti decimali dei quozienti non utilizzate. Conseguentemente, assegna i seggi a tali coalizioni di liste o singole liste. Qualora nella medesima circoscrizione due o più coalizioni di liste o singole liste abbiano le parti decimali dei quozienti non utilizzate, il seggio è attribuito alla coalizione di liste o alla singola lista con la più alta parte decimale del quoziente non utilizzata. Nel caso in cui non sia possibile fare riferimento alla medesima circoscrizione ai fini del completamento delle operazioni precedenti, fino a concorrenza dei seggi ancora da cedere, alla coalizione di liste o lista singola eccedentaria vengono sottratti i seggi in quelle circoscrizioni nelle quali li ha ottenuti con le minori parti decimali del quoziente di attribuzione e alla coalizione di liste o lista singola deficitaria sono conseguentemente attribuiti seggi in quelle altre circoscrizioni nelle quali abbiano le maggiori parti decimali del quoziente di attribuzione non utilizzate.

2. Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale nazionale viene redatto, in duplice esemplare, apposito verbale: un esemplare è rimesso alla Segreteria generale della Camera dei deputati, la quale ne rilascia ricevuta, e un altro esemplare è depositato presso la cancelleria della Corte di cassazione"».

1.9816

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire il comma 17, con il seguente:

«17. L'articolo 83 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

"Art. 83. – 1. L'Ufficio centrale nazionale, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli Uffici centrali circoscrizionali, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:

1) determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali conseguite nelle singole circoscrizioni dalle liste aventi il medesimo contrassegno;

2) procede al riparto dei seggi tra le liste di cui al numero 1 in base alla cifra elettorale nazionale di ciascuna lista. A tal fine divide il totale delle cifre elettorali nazionali delle liste ammesse alla ripartizione dei seggi per il numero dei seggi da attribuire, ottenendo così il quoziente elettorale nazionale. Nell'effettuare la divisione trascura l'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide, poi, la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista per tale quoziente. Attribuisce quindi ad ogni lista tanti seggi quante volte il quoziente elettorale nazionale risulti contenuto nella cifra elettorale nazionale di ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali le ultime divisioni hanno dato maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle liste

che abbiano avuto la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di cifra elettorale nazionale si procede per sorteggio.

3) procede alla distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi così assegnati alle varie liste. A tal fine divide la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista per il numero dei seggi attribuiti alla lista stessa con le modalità di cui al precedente n. 2), ottenendo così il quoziente elettorale di lista. Nell'effettuare la divisione trascura l'eventuale parte frazionaria del quoziente. Attribuisce, poi, alla lista, nelle varie circoscrizioni, tanti seggi quante volte il rispettivo quoziente elettorale di lista risulti contenuto nella cifra elettorale circoscrizionale della lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono assegnati, rispettivamente, nelle circoscrizioni per le quali le ultime divisioni hanno dato maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle circoscrizioni nelle quali si è ottenuta la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di cifra elettorale circoscrizionale, si procede a sorteggio. Si considerano resti anche le cifre elettorali che non hanno raggiunto il quoziente elettorale di lista. Se alla lista in una circoscrizione spettano più seggi di quanti sono i suoi componenti, restano eletti tutti i candidati della lista e si procede ad un nuovo riparto dei seggi nei riguardi di tutte le altre circoscrizioni sulla base di un secondo quoziente ottenuto dividendo il totale dei voti validi attribuiti alla lista nelle circoscrizioni stesse, per il numero dei seggi che sono rimasti da assegnare. Si effettua, poi, l'attribuzione dei seggi tra le varie liste, con le modalità sopra previste.

4) stabiliti i seggi da attribuire a ciascuna lista in ogni circoscrizione provvederà ad assegnare i seggi alle liste con preferenza (75 per cento degli eligenti) e alle liste bloccate (25 per cento degli eligenti). Per assegnare i seggi nella lista bloccata dividerà il numero di seggi assegnati a ciascuna lista nella circoscrizione per 100 e moltiplicherà per 25 approssimando per difetto all'unità inferiore. I seggi restanti, assegnati alla lista nella circoscrizione, verranno attribuiti alla lista sulla quale sono state espresse le preferenze.

5) Per assegnare i seggi alle liste che, secondo i calcoli di cui al numero 2, non hanno raggiunto il quoziente elettorale di lista in modo da garantire una proporzione tra gli eletti con preferenza e quelli su liste bloccate, si dividerà il totale dei seggi assegnati in tutte le circoscrizioni alla lista per 100 e si moltiplicherà per 25, quindi si stabilirà una graduatoria delle circoscrizioni elettorali sulla base dell'incidenza delle preferenze sul voto di lista, quindi si assegneranno i seggi alle liste bloccate in quelle circoscrizioni dove il rapporto di incidenza è più alto fino alla concorrenza con il risultato della divisione. I restanti seggi verranno assegnati nelle circoscrizioni dove il risultato del calcolo di cui al numero 2) ha dato i più alti resti e, in caso di parità di resti, a quelle circoscrizioni nelle quali si è ottenuta la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di cifra elettorale circoscrizionale, si procede a sorteggio.

6) L'Ufficio centrale nazionale provvede a comunicare ai singoli Uffici centrali circoscrizionali il numero dei seggi assegnati a ciascuna lista indicando quanti seggi per la lista con preferenza e quanti seggi per la lista bloccata.

7) Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale nazionale viene redatto, in duplice esemplare, apposito verbale: un esemplare è rimesso alla Segreteria generale della Camera dei deputati la quale ne rilascia ricevuta, un altro esemplare è depositato presso la cancelleria della Corte di cassazione"».

1.9817

CALDEROLI, BISINELLA

Sostituire il comma 17, con il seguente:

«17. L'articolo 83 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, è sostituito dal seguente:

"Art. 83. — 1. L'Ufficio centrale nazionale, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli Uffici centrali circoscrizionali, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:

1) determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali conseguite nelle singole circoscrizioni dalle liste aventi il medesimo contrassegno;

2) individua quindi le liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il quattro per cento dei voti validi espressi;

3) tra le liste di cui al numero 2) procede al riparto dei seggi in base alla cifra elettorale nazionale di ciascuna lista. A tal fine divide il totale delle cifre elettorali nazionali delle liste di cui al numero 2) per il numero dei seggi da attribuire in ragione proporzionale, ottenendo così il quoziente elettorale nazionale. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista ammessa al riparto per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle liste che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio;

4) procede quindi alla distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi così assegnati alle varie liste. A tal fine si procede in primo luogo alla assegnazione dei seggi in ogni circoscrizione attribuendo a ciascuna lista tanti seggi quanti quozienti circoscrizionali interi essa abbia conseguito in quella circoscrizione. Il quoziente circoscrizionale è dato dalla divisione tra la somma delle cifre elettorali circoscrizionali conseguite nella circoscrizione dalle liste ammesse di riparto proporzionale dei seggi e il numero di seggi da assegnare nella circoscrizione in ragione proporzionale. Gli eventuali seggi residui sono attribuiti alle liste seguendo la graduatoria decrescente delle parti decimali del quoziente ottenuto da ciascuna lista sino alla attribuzione di tutti i seggi spettanti alla circoscrizione. A tal fine le operazioni di calcolo procedono a partire dalla circo-

scrizione di minore dimensione demografica. Nella assegnazione dei seggi non si prendono più in considerazione le liste che abbiano già ottenuto tutti i seggi ad esse spettanti in base ai calcoli di cui al numero 3). Al termine di tali operazioni, i seggi che eventualmente rimangano ancora da assegnare ad una lista sono attribuiti alla lista stessa nelle circoscrizioni ove essa abbia ottenuto i maggiori resti, utilizzando per primi i resti che non abbiano già dato luogo alla attribuzione di seggi.

2. L'Ufficio centrale nazionale provvede a comunicare ai singoli Uffici centrali circoscrizionali il numero dei seggi assegnati a ciascuna lista.

3. Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale nazionale viene redatto, in duplice esemplare, apposito verbale: un esemplare è rimesso alla Segreteria generale della Camera dei deputati la quale ne rilascia ricevuta, l'altro esemplare è depositato presso la cancelleria della Corte di cassazione"».

1.9818

CALDEROLI, BISINELLA

Sostituire il comma 17, con il seguente:

«L'articolo 83 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, è sostituito con il seguente:

"Art. 83. – 1. L'Ufficio centrale nazionale, ricevute le comunicazioni da tutti gli Uffici centrali circoscrizionali, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:

a) determina la cifra elettorale nazionale di ciascun gruppo di candidati. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali dei gruppi di candidati aventi il medesimo contrassegno;

b) individua, quindi, i gruppi di candidati che abbiano una cifra elettorale corrispondente a non meno del cinque per cento del totale nazionale dei voti di lista validamente espressi, nonché i gruppi di candidati collegati che abbiano conseguito sul piano regionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi e li dichiara ammessi all'attribuzione dei seggi, ai sensi dell'articolo 84"».

1.9819

Giovanni MAURO, Mario MAURO, Mario FERRARA, MINZOLINI, ZIZZA, BONFRISCO, TARQUINIO, D'AMBROSIO LETTIERI, MILO, LIUZZI, IURLARO, PERRONE, PAGNONCELLI, ARACRI, Eva LONGO , RUVOLO, COMPAGNONE, FALANGA, SCAVONE, D'ANNA, DI MAGGIO, NACCARATO, BARANI

Sostituire il comma 17, con il seguente:

«17. I seggi spettanti ai singoli collegi sono attribuiti alle liste concorrenti in ragione proporzionale mediante riparto da effettuarsi ai sensi della legge 16 maggio 1956, n. 493».

1.9820

MINZOLINI, FALANGA

Al comma 17, capoverso «Art. 83» sopprimere le parole: «facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente».

1.9821

IURLARO, D'AMBROSIO LETTIERI

Al comma 17, capoverso «Art. 83» sopprimere le parole: «facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente».

1.9822

MINZOLINI, PERRONE

Al comma 17, capoverso «Art. 83» sopprimere le parole: «facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente».

1.9823

MINZOLINI, ZIZZA

Al comma 17, capoverso «Art. 83» sopprimere le parole: «facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente».

1.9824

MINZOLINI, LONGO

Al comma 17, capoverso «Art. 83» sopprimere le parole: «facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente».

1.9825

MINZOLINI, TARQUINIO

Al comma 17, capoverso «Art. 83» sopprimere le parole: «facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente».

1.9826

MINZOLINI, BINFRISCO

Al comma 17, capoverso «Art. 83» sopprimere le parole: «facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente».

1.9827

MINZOLINI, LIUZZI

Al comma 17, capoverso «Art. 83» sopprimere le parole: «facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente».

1.9828

MINZOLINI, D'AMBROSIO LETTIERI

Al comma 17, capoverso «Art. 83» sopprimere le parole: «facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente».

1.9829

CALDEROLI, BISINELLA

Al comma 17 capoverso «Art. 83» dopo le parole: «scelti dal presidente» aggiungere le seguenti parole: «che operano a titolo gratuito».

1.9830

CALDEROLI, BISINELLA

Al comma 17, capoverso «Art. 83», sopprimere i commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.

1.9831

CALDEROLI, BISINELLA

Al comma 17, capoverso «Art. 83», sopprimere i commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.

1.9832

CALDEROLI, BISINELLA

Al comma 17, capoverso «Art. 83», sopprimere i commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.

1.9833

CALDEROLI, BISINELLA

Al comma 17, capoverso «Art. 83», sopprimere 1, 2, 3, 4, 5, 6.

1.9834

CALDEROLI, BISINELLA

Al comma 17, capoverso «Art. 83», sopprimere 1, 2, 3, 4, 5.

1.9835

CALDEROLI, BISINELLA

Al comma 17, capoverso «Art. 83», sopprimere i commi 1, 2, 3, 4.

1.9836

CALDEROLI, BISINELLA

Alò comma 17, capoverso «Art. 83», sopprimere 1, 2, 3.

1.9837

CALDEROLI, BISINELLA

Al comma 17, capoverso «Art. 83», comma 1, sopprimere i punti 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10).

1.9838

CALDEROLI, BISINELLA

Al comma 17, capoverso «Articolo 83», comma 1, sopprimere i punti 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9).

1.9839

CALDEROLI, BISINELLA

Al comma 17, capoverso «Articolo 83», comma 1, sopprimere i punti 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8).

1.9840

CALDEROLI, BISINELLA

Al comma 17, capoverso «Articolo 83», comma 1, sopprimere i punti 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7).

1.9841

CALDEROLI, BISINELLA

Al comma 17, capoverso «Articolo 83», comma 1, sopprimere i punti 1), 2), 3), 4), 5), 6).

1.9842

CALDEROLI, BISINELLA

Al comma 17, capoverso «Articolo 83», comma 1, sopprimere i punti 1), 2), 3), 4), 5).

1.9843

CALDEROLI, BISINELLA

Al comma 17, capoverso «Articolo 83-bis», comma 1, sopprimere i punti 1), 2), 3), 4).

1.9844

CALDEROLI, BISINELLA

Al comma 17, capoverso «Articolo 83-bis», comma 1, sopprimere i punti 1), 2), 3).

1.9845

CALDEROLI, BISINELLA

Al comma 17, capoverso «Articolo 83-bis», comma 1, sopprimere i punti 1), 2).

1.9846

CALDEROLI, BISINELLA

Al comma 17, capoverso «Articolo 8», comma 1, sopprimere il punto 1.

1.9847

CALDEROLI, BISINELLA

Al comma 17, capoverso «Articolo 83», sostituire il punto 1) con il seguente:

«1) determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali conseguite nelle singole circoscrizioni dalle liste aventi il medesimo contrassegno;».

1.9848

CALDEROLI, BISINELLA

Al comma 17, capoverso «Articolo 83», comma 1, sopprimere i punti 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8).

1.9849

CALDEROLI, BISINELLA

Al comma 17, capoverso «Articolo 8», comma 1, sopprimere il punto 2.

1.9850

CALDEROLI, BISINELLA

Al comma 17, capoverso «Articolo 83», sostituire il punto 2) con il seguente:

«2) determina poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna coalizione di liste collegate, data dalla somma delle cifre elettorali nazionali di tutte le liste che compongono la coalizione stessa, nonché la cifra elettorale nazionale delle liste non collegate ed individua quindi la coalizione di liste o la lista non collegata che ha ottenuto il maggior numero di voti validi espressi;».

1.9851

CALDEROLI, BISINELLA

Al comma 17, capoverso «Articolo 83», comma 1, sopprimere i punti 3), 4), 5), 6), 7), 8).

1.9852

CALDEROLI, BISINELLA

Al comma 17, capoverso «Articolo 83», comma 1, sopprimere il punto 3.

1.9853

BENCINI, Maurizio ROMANI

Al comma 17, capoverso «Art. 83», al comma 1, sostituire i numeri 3), 5) con i seguenti:

«3) individua quindi:

a) le coalizioni di liste la cui cifra elettorale nazionale sia pari ad almeno il 10 per cento dei voti validi espressi e che contengano almeno una lista collegata che abbia conseguito sul piano nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi ovvero una lista collegata rappresentativa di minoranze linguistiche riconosciute, presentata in uno dei collegi plurinominali compresi in una delle regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbia conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nel complesso delle circoscrizioni della regione medesima;

b) le singole liste non collegate che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi nonché le singole liste non collegate rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in collegi plurinominali in una delle regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nel complesso dei collegi plurinominali della regione medesima, nonché le liste delle coalizioni che non hanno superato la percentuale di cui alla lettera a) ma che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi ovvero che siano rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in circoscrizioni comprese in una delle regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nel complesso delle circoscrizioni della regione medesima;

5) individua quindi nell'ambito di ciascuna coalizione di liste collegate di cui al numero 3), lettera a), le liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi e le liste collegate rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una regione ad autonomia speciale il cui statuto preveda una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella regione medesima;

sima, nonché la lista che pur non avendo raggiunto il 3 per cento ha ottenuto il maggior numero di voti».

1.9854

CALDAROLI, BISINELLA

Al comma 17, capoverso «Art. 83», sostituire il punto 3) con il seguente:

«3) individua quindi:

a) le coalizioni di liste in cui siano presenti liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 4 per cento dei voti validi espressi ovvero in non meno di cinque circoscrizioni almeno il 6 per cento dei voti validi espressi;

b) le singole liste non collegate che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 4 per cento dei voti validi espressi ovvero in non meno di cinque circoscrizioni almeno il 6 per cento dei voti validi espressi, nonché le singole liste non collegate rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una delle circoscrizioni comprese in regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella circoscrizione».

1.9855

Giovanni MAURO, Mario MAURO, FERRARA, MINZOLINI, ZIZZA, BONFRISCO, TARQUINIO, D'AMBROSIO LETTIERI, MILO, LIUZZI, IURLARO, PERRONE, PAGNONCELLI, ARACRI, Eva LONGO, RUVOLO, COMPAGNONE, FALANGA, SCAVONE D'ANNA, DI MAGGIO, NACCARATO, BARANI

Al comma 17, punto 3) , lettera a), sostituire le parole: «12 per cento» con le seguenti: «8 per cento», sostituire le parole: «4,5 per cento» con le parole: «2 per cento» e sostituire le parole: «20 per cento», con le parole: «10 per cento».

1.9856

CALDAROLI, BISINELLA

Al comma 17, capoverso «Art. 83», comma 1, numero 3), lettera a), sostituire le parole: «il 12 per cento» con le seguenti: «il 6 per cento».

Conseguentemente, al medesimo comma, numero 3), lettera b), sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «l'8 per cento», con le seguenti: «il 4 per cento».

1.12212

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 17, capoverso «Art. 83», comma 1, numero 3) lettera a) sostituire le parole: «12 per cento», con le seguenti: «7 per cento» e le parole: «4,5 per cento», con le seguenti: «1 per cento».

1.9859

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 17, capoverso «Art. 83», comma 1, n. 3), lettera a), sostituire le parole: «12 per cento», con le seguenti: «6 per cento» e le parole: «4,5 per cento» con le seguenti: «3 per cento».

1.9857

CALDEROLI, BISINELLA

Al comma 17, capoverso «Art. 83», comma 1, numero 3), lettera a), sostituire le parole: «il 12 per cento» con le seguenti: «l'8 per cento».

Conseguentemente, al medesimo comma, numero 3), lettera b), sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «l'8 per cento», con le seguenti: «il 6 per cento».

1.9858

Giovanni MAURO, Mario MAURO, FERRARA, MINZOLINI, ZIZZA, BONFRISCO, TARQUINIO, D'AMBROSIO LETTIERI, MILO, LIUZZI, IURLARO, PERRONE, PAGONCELLI, ARACRI, Eva LONGO, RUVOLO, COMPAGNONE, FALANGA, SCAVONE D'ANNA, DI MAGGIO, NACCARATO, BARANI

Al comma 17, punto 3) , lettera a), sostituire le parole: «12 per cento» con le seguenti: «8 per cento».

1.12213

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 17, capoverso «Art. 83», comma 1, numero 3) lettera a) sostituire le parole: «12 per cento», con le seguenti: «8 per cento» e le parole: «4,5 per cento», con le seguenti: «2 per cento».

1.12214

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 17, capoverso «Art. 83», comma 1, numero 3) lettera a) sostituire le parole: «12 per cento», con le seguenti: «9 per cento» e le parole: «4,5 per cento», con le seguenti: «2 per cento».

1.12215

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 17, capoverso «Art. 83», comma 1, numero 3) lettera a) sopprimere le parole da «e che contengano» fino alle seguenti «4,5 per cento dei voti validi espressi».

1.12216

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 17, capoverso «Art. 83», comma 1, numero 3) lettera a) sostituire le parole: «4,5 per cento», con le seguenti: «0,5 per cento».

1.12217

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 17, capoverso «Art. 83L11, comma 1, numero 3) lettera a) sostituire le parole: «4,5 per cento» con le seguenti: «0,7 per cento».

1.12218

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 17, capoverso «Art. 83» comma 1, numero 3) lettera a) sostituire le parole: «4,5 per cento», con le seguenti: «1 per cento».

1.12219

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 17, capoverso «Art. 83», comma 1, numero 3) lettera a) sostituire le parole: «4,5 per cento», con le seguenti: «1,5 per cento».

1.9860

CALDEROLI, BISINELLA

Al comma 17, lettera a) apportare le seguenti modifiche:

a) al punto 3), lettera a), sostituire le parole: «4,5 per cento» con le seguenti: «2 per cento»

b) al punto 3 lettera b) sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «8 per cento» con le seguenti: «4 per cento»;

c) al punto 5, sostituire le parole: «4,5 per cento» con le seguenti: «2 per cento».

1.9861

CALDEROLI, BISINELLA

Al comma 17, capoverso «Art. 83», comma 1, numero 3), lettera a), sostituire le parole: «4,5 per cento» con le seguenti: «2 per cento».

Conseguentemente:

al medesimo comma, numero 3), lettera *b*) sostituire, ovunque ricorrono, le parole: «l'8 per cento» con le seguenti: «il 4 per cento»;

al medesimo comma, numero 5), sostituire le parole: «4,5 per cento» con le seguenti: «2 per cento».

1.9865

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 17, capoverso «Art. 83», comma 1, n. 3), lettera a), sostituire le parole: «4,5 per cento», con le seguenti: «2 per cento».

Conseguentemente, al n. 5), sostituire le parole: «4,5 per cento» con le seguenti: «2 per cento».

1.9872

Giovanni MAURO, Mario MAURO, Mario FERRARA, MINZOLINI, ZIZZA, BONFRISCO, TARQUINIO, D'AMBROSIO LETTIERI, MILO, LIUZZI, IURLARO, PERRONE, PAGNONCELLI, ARACRI, Eva LONGO, RUVOLO, COMPAGNONE, FALANGA, SCAVONE D'ANNA, DI MAGGIO, NACCARATO, BARANI

Al comma 17, paragrafo 3, lettera a), sostituire le parole: «4,5 per cento»: con le seguenti: «2 per cento».

1.9868

CALDEROLI, BISINELLA

Al comma 17, al punto 3), lettera a), sostituire le parole: «4,5 per cento» con le seguenti: «2 per cento».

1.9870

Giovanni MAURO, Mario MAURO, Mario FERRARA, MINZOLINI, ZIZZA, BONFRISCO, TARQUINIO, D'AMBROSIO LETTIERI, MILO, LIUZZI, IURLARO, PERRONE, PAGNONCELLI, ARACRI, Eva LONGO, RUVOLO, COMPAGNONE, FALANGA, SCAVONE D'ANNA, DI MAGGIO, NACCARATO, BARANI

Al comma 17, paragrafo 3, lettera a), sostituire le parole: «4,5 per cento»: con le seguenti: «2,5 per cento» e le parole: «20 per cento» con le seguenti: «15 per cento».

1.12220

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 17, capoverso «Art. 83», comma 1, numero 3) lettera a) sostituire le parole: «4,5 per cento», con le seguenti: «2,5 per cento».

1.9862

CALDEROLI, BISINELLA

Al comma 17, capoverso «Art. 83», comma 1, numero 3), lettera a), sostituire le parole: «4,5 per cento» con le seguenti: «3 per cento»;

Conseguentemente:

al medesimo comma, numero 3), lettera b) sostituire, ovunque ricorrono, le parole: «l'8 per cento» con le seguenti: «il 5 per cento»;

al medesimo comma, numero 5), sostituire le parole: «4,5 per cento» con le seguenti: «3 per cento».

1.9863

CALDEROLI, BISINELLA

Al comma 17, lettera a), capoverso, numero 3), lettera a) sostituire le parole: «4,5 per cento» con le seguenti: «3 per cento».

Conseguentemente:

al medesimo numero 3), lettera b), sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «8 per cento» con le seguenti: «5 per cento»;

al numero 5), sostituire le parole: «4,5 per cento» con le seguenti: «3 per cento».

1.9867

Giovanni MAURO, Mario MAURO, Mario FERRARA, MILO, SCAVONE, D'ANNA, MINZOLINI, RUVOLO, FALANGA, COMPAGNONE, Eva LONGO, PAGNONCELLI, ARACRI, PERRONE, TARQUINIO, BONFRISCO, ZIZZA, LIUZZI, IURLARO, NACCARATO, DI MAGGIO, BARANI

Al comma 17, paragrafo 3, lettera a), sostituire le parole: «4,5 per cento» con le parole: «3 per cento» e le parole: «20 per cento» con le parole: «15 per cento».

1.9873

Giovanni MAURO, Mario MAURO, Mario FERRARA, MINZOLINI, ZIZZA, BONFRISCO, TARQUINIO, D'AMBROSIO LETTIERI, MILO, LIUZZI, IURLARO, PERRONE, PAGNONCELLI, ARACRI, Eva LONGO, RUVOLO, COMPAGNONE, FALANGA, SCAVONE D'ANNA, DI MAGGIO, NACCARATO, BARANI

Al comma 17, paragrafo 3, lettera a), sostituire le parole: «4,5 per cento»: con le seguenti: «3 per cento» e le parole: «20 per cento» con le seguenti: «16 per cento».

1.9866

Giovanni MAURO, Mario MAURO, FERRARA, MILO, SCAVONE, D'ANNA, MINZOLINI, RUVOLO, FALANGA, COMPAGNONE, Eva LONGO, PAGNONCELLI, ARACRI, PERRONE, TARQUINIO, BONFRISCO, ZIZZA, LIUZZI, IURLARO, NACCARATO, DI MAGGIO, BARANI

Al comma 17, paragrafo 3, lettera a), sostituire le parole: «4,5 per cento» con le parole: «3,5 per cento» e le parole: «20 per cento» con le parole: «15 per cento».

1.9864

CALDEROLI, BISINELLA

Al comma 17, lettera a), capoverso, numero 3), lettera a) sostituire le parole: «4,5 per cento» con le seguenti: «4 per cento».

Conseguentemente al numero 5), sostituire le parole: «4,5 per cento» con le seguenti: «4 per cento».

1.9869

Giovanni MAURO, Mario MAURO, Mario FERRARA, MINZOLINI, ZIZZA, BONFRISCO, TARQUINIO, D'AMBROSIO LETTIERI, MILO, LIUZZI, IURLARO, PERRONE, PAGNONCELLI, ARACRI, Eva LONGO, RUVOLO, COMPAGNONE, FALANGA, SCAVONE D'ANNA, DI MAGGIO, NACCARATO, BARANI

Al comma 17, paragrafo 3, lettera a), sostituire le parole: «4,5 per cento»: con le seguenti: «4 per cento» e le parole: «20 per cento» con le seguenti: «18 per cento».

1.9871

Giovanni MAURO, Mario MAURO, Mario FERRARA, MINZOLINI, ZIZZA, BONFRISCO, TARQUINIO, D'AMBROSIO LETTIERI, MILO, LIUZZI, IURLARO, PERRONE, PAGNONCELLI, ARACRI, Eva LONGO, RUVOLO, COMPAGNONE, FALANGA, SCAVONE D'ANNA, DI MAGGIO, NACCARATO, BARANI

Al comma 17, paragrafo 3, lettera a), sostituire le parole: «4,5 per cento»: con le seguenti: «6 per cento» e le parole: «20 per cento» con le seguenti: «22 per cento».

1.9874

CALDEROLI, BISINELLA

Al comma 17, capoverso «Art. 83» numero 3), lettera a), sostituire le parole: «20 per cento»: con le seguenti: «23 per cento».

Conseguentemente, al medesimo comma, numero 3), lettera b), sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «20 per cento», con le seguenti: «23 per cento».

1.9875

CALDEROLI, BISINELLA

Al comma 17, capoverso «Art. 83» numero 3), lettera a), sostituire le parole: «il 20 per cento»: con le seguenti: «il 23 per cento».

Conseguentemente, al medesimo comma, numero 3), lettera b), sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «il 20 per cento», con le seguenti: «il 23 per cento».

1.9876

CALDEROLI, BISINELLA

Al comma 17, capoverso «Art. 83» numero 3), lettera a), sostituire le parole: «il 20 per cento»: con le seguenti: «il 25 per cento».

Conseguentemente, al medesimo comma, numero 3), lettera b), sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «il 20 per cento», con le seguenti: «il 25 per cento».

1.9877

Giovanni MAURO, Mario MAURO, Mario FERRARA, MINZOLINI, ZIZZA, BONFRISCO, TARQUINIO, D'AMBROSIO LETTIERI, MILO, LIUZZI, IURLARO, PERRONE, PAGNONCELLI, ARACRI, Eva LONGO, RUVOLO, COMPAGNONE, FALANGA, SCAVONE D'ANNA, DI MAGGIO, NACCARATO, BARANI

Al comma 17, punto 3), lettera a), sostituire le parole: «20 per cento»: con le seguenti: «10 per cento».

1.12221

ZELLER, BERGER, PALERMO, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA, RUSSO

Al comma 17, capoverso «Art. 83», comma 1, numero 3), apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «o, nella regione Friuli Venezia Giulia, una lista collegata rappresentativa della minoranza linguistica slovena che abbia conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nel collegio plulinominale costituito includendo i comuni o le frazioni di essi di cui al decreto del Presidente della regione Friuli Venezia Giulia 18 dicembre 2008, n. 346, come successivamente integrato e modificato dai decreti 31 dicembre 2008, n. 362, 27 ottobre 2009, n. 300, 21 marzo 2012, n. 70 e n. 71, emessi in attuazione dell'articolo 10 della legge 23 febbraio 2001, n. 38.»;

b) alla lettera b), dopo le parole: «che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella regione medesima», ovunque ricorrano, aggiungere le seguenti: «o, nella regione Friuli Venezia Giulia, una lista non collegata rappresentativa della minoranza linguistica slovena che abbia conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nel collegio plurinominale costituito includendo i comuni o le frazioni di essi di cui al decreto del Presidente della regione Friuli Venezia Giulia 18 dicembre 2008, n. 346, come successivamente integrato e modificato dai decreti 31 dicembre 2008, n. 362, 27 ottobre 2009, n. 300, 21 marzo 2012, n. 70 e n. 71, emessi in attuazione dell'articolo 10 della legge 23 febbraio 2001, n. 38.»;

c) al punto 5), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «o, nella regione Friuli Venezia Giulia, una lista collegata rappresentativa della minoranza linguistica slovena che abbia conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nel collegio plurinominale costituito includendo i comuni o le frazioni di essi di cui al decreto del Presidente della regione Friuli Venezia Giulia 18 dicembre 2008, n. 346, come successivamente integrato e modificato dai decreti 31 dicembre 2008, n. 362, 27 ottobre 2009, n. 300, 21 marzo 2012, n. 70 e n. 71, emessi in attuazione dell'articolo 10 della legge 23 febbraio 2001, n. 38.».

1.9878

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 17, capoverso «Art. 83», comma 1, n. 3), lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché la lista che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale tra quelle appartenenti alla coalizione che non hanno conseguito sul piano nazionale almeno il 4,5 per cento dei voti validi espressi».

1.12222

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFORO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 17, capoverso «Art. 83», comma 1, numero 3) lettera b) sopprimere le parole: «che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno l'8 per cento dei voti validi espressi» e sopprimere dalle parole: «, nonché le liste delle coalizioni che non hanno superato la percentuale di cui alla lettera a)» fino alla fine della lettera.

1.12223

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFORO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 17, capoverso «Art. 83», comma 1, numero 3) lettera b) sostituire le parole: «almeno l'8 per cento dei voti validi espressi» con le seguenti: «un quoziente circoscrizionale».

1.12224

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFORO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 17, capoverso «Art. 83», comma 1, numero 3) lettera b) sostituire le parole: «l'8 per cento» con le seguenti: «lo 0,5 per cento».

1.12225

SPOSETTI

Al comma 17, capoverso «Art. 83», al comma 1, numero 3), lettera b), sostituire le parole: «l'8 per cento» con le seguenti: «l'1 per cento».

Al comma 17, capoverso «Art. 83», al comma 1, numero 5), lettera b), sostituire le parole: «il 4,5 per cento» con le seguenti: «l'1 per cento».

1.12226

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFORO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 17, capoverso «Art. 83», comma 1, numero 3) lettera b) sostituire le parole: «l'8 per cento» con le seguenti: «l'1 per cento».

1.12227

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFORO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 17, capoverso «Art. 83», comma 1, numero 3) lettera b) sostituire le parole: «l'8 per cento» con le seguenti: «l'1,5 per cento».

1.12228

SPOSETTI

Al comma 17, capoverso «Art. 83», al comma 1, numero 3), lettera b), sostituire le parole: «l'8 per cento» con le seguenti: «il 2 per cento».

Al comma 17, capoverso «Art. 83», al comma 1, numero 5), lettera b), sostituire le parole: «il 4,5 per cento» con le seguenti: «il 2 per cento».

1.12229

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFORO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 17, capoverso «Art. 83», comma 1, numero 3) lettera b) sostituire le parole: «l'8 per cento» con le seguenti: «il 2 per cento».

1.12230

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFORO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 17, capoverso «Art. 83», comma 1, numero 3) lettera b) sostituire le parole: «l'8 per cento» con le seguenti: «il 2,5 per cento».

1.12233

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFORO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 17, capoverso «Art. 83», comma 1, numero 3) lettera b) sostituire le parole: «l'8 per cento dei voti validi espressi» con le seguenti: «il 3 per cento dei voti validi espressi nonché la singola lista che abbia ottenuta la maggiore cifra elettorale nazionale tra le liste non collegate che non hanno conseguito sul piano nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi».

1.12321

MIGLIAVACCA, BROGLIA, CASSON, CHITI, CORSINI, CUCCA, D'AADDA, DIRINDIN, FILIPPI, FORNARO, GATTI, GOTOR, GUERRA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, LO GIUDICE, MANASSERO, MANCONI, MARTINI, MINEO, MUCCHETTI, PEGORER, PUPPATO, RLCCHIUTI, RUSSO, SONEGO, TOCCI

Al comma 17, capoverso «Art. 83», al comma 1, numero 3), lettera b), ovunque ricorrano, sostituire le parole: «l'8 per cento» con le seguenti: «il 3 per cento».

1.12232

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFORO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 17, capoverso «Art. 83», comma 1, numero 3) lettera b) sostituire le parole: «l'8 per cento» con le seguenti: «il 3 per cento».

1.9879

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 17, capoverso «Art. 83», comma 1, n. 3), lettera b), sostituire le parole: «8 per cento», con le seguenti: «3 per cento».

1.9880

MINZOLINI, BONFRISCO

Al comma 17, lettera a), capoverso numero 3), alla lettera b) sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «l'8 per cento» con le seguenti: «il 4 per cento».

1.9881

CALDEROLI, BISINELLA

Al comma 17, al punto 3 lettera b) sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «8 per cento» con le seguenti: «4 per cento».

1.9882

MINZOLINI, LIUZZI

Al comma 17, lettera a), capoverso numero 3), alla lettera b) sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «l'8 per cento» con le seguenti: «il 4 per cento».

1.9883

MINZOLINI, TARQUINIO

Al comma 17, lettera a), capoverso numero 3), alla lettera b) sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «l'8 per cento» con le seguenti: «il 4 per cento».

1.9884

MINZOLINI, PERRONE

Al comma 17, lettera a), capoverso numero 3), alla lettera b) sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «l'8 per cento» con le seguenti: «il 4 per cento».

1.9885

MINZOLINI, D'AMBROSIO LETTIERI

Al comma 17, lettera a), capoverso numero 3), alla lettera b) sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «l'8 per cento» con le seguenti: «il 4 per cento».

1.9886

MINZOLINI, PERRONE

Al comma 17, lettera a), capoverso numero 3), alla lettera b) sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «l'8 per cento» con le seguenti: «il 4,5 per cento».

1.9887

MINZOLINI, LIUZZI

Al comma 17, lettera a), capoverso numero 3), alla lettera b) sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «l'8 per cento» con le seguenti: «il 4,5 per cento».

1.9888

MINZOLINI, TARQUINIO

Al comma 17, lettera a), capoverso numero 3), alla lettera b) sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «l'8 per cento» con le seguenti: «il 4,5 per cento».

1.9889

MINZOLINI, BONFRISCO

Al comma 17, lettera a), capoverso numero 3), alla lettera b) sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «l'8 per cento» con le seguenti: «il 4,5 per cento».

1.9890

MINZOLINI, D'AMBROSIO LETTIERI

Al comma 17, lettera a), capoverso numero 3), alla lettera b) sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «l'8 per cento» con le seguenti: «il 4,5 per cento».

1.9891

MINZOLINI, TARQUINIO

Al comma 17, lettera a), capoverso numero 3), alla lettera b) sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «l'8 per cento» con le seguenti: «il 5 per cento».

1.9892

MINZOLINI, PERRONE

Al comma 17, lettera a), capoverso numero 3), alla lettera b) sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «l'8 per cento» con le seguenti: «il 5 per cento».

1.9893

MINZOLINI, D'AMBROSIO LETTIERI

Al comma 17, lettera a), capoverso numero 3), alla lettera b) sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «l'8 per cento» con le seguenti: «il 5 per cento».

1.9894

MINZOLINI, BONFRISCO

Al comma 17, lettera a), capoverso numero 3), alla lettera b) sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «l'8 per cento» con le seguenti: «il 5 per cento».

1.9895

MINZOLINI, TARQUINIO

Al comma 17, lettera a), capoverso numero 3), alla lettera b) sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «l'8 per cento» con le seguenti: «il 5,5 per cento».

Conseguentemente al numero 6), sostituire le parole: «5 per cento» con le seguenti: «5,5 per cento».

1.9896

MINZOLINI, FALANGA

Al comma 17, lettera a), capoverso numero 3), alla lettera b) sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «l'8 per cento» con le seguenti: «il 5,5 per cento».

Conseguentemente al numero 6), sostituire le parole: «5 per cento» con le seguenti: «5,5 per cento».

1.9897

MINZOLINI, IURLARO

Al comma 17, lettera a), capoverso numero 3), alla lettera b) sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «l'8 per cento» con le seguenti: «il 5,5 per cento».

Conseguentemente al numero 6), sostituire le parole: «5 per cento» con le seguenti: «5,5 per cento».

1.9898

MINZOLINI, ARACRI

Al comma 17, lettera a), capoverso numero 3), alla lettera b), sostituire le parole: «l'8 per cento» con le seguenti: «il 5,5 per cento».

Conseguentemente, al numero 6), sostituire le parole: «5 per cento» con le seguenti: «5,5 per cento».

1.9899

MINZOLINI, D'AMBROSIO LETTIERI

Al comma 17, lettera a), capoverso numero 3), alla lettera b), sostituire le parole: «l'8 per cento» con le seguenti: «il 5,5 per cento».

Conseguentemente, al numero 6), sostituire le parole: «5 per cento» con le seguenti: «5,5 per cento».

1.9900

MINZOLINI, Eva LONGO

Al comma 17, lettera a), capoverso numero 3), alla lettera b), sostituire le parole: «l'8 per cento» con le seguenti: «il 5,5 per cento».

Conseguentemente, al numero 6), sostituire le parole: «5 per cento» con le seguenti: «5,5 per cento».

1.9901

MINZOLINI, PAGNOCELLI

Al comma 17, lettera a), capoverso numero 3), alla lettera b), sostituire le parole: «l'8 per cento» con le seguenti: «il 5,5 per cento».

Conseguentemente, al numero 6), sostituire le parole: «5 per cento» con le seguenti: «5,5 per cento».

1.9902

MINZOLINI, ZIZZA

Al comma 17, lettera a), capoverso numero 3), alla lettera b), sostituire le parole: «l'8 per cento» con le seguenti: «il 5,5 per cento».

Conseguentemente, al numero 6), sostituire le parole: «5 per cento» con le seguenti: «5,5 per cento».

1.9903

MINZOLINI, LIUZZI

Al comma 17, lettera a), capoverso numero 3), alla lettera b), sostituire le parole: «l'8 per cento» con le seguenti: «il 5,5 per cento».

1.9904

CALDEROLI, BISINELLA

Al comma 17, lettera a), capoverso numero 3), alla lettera b), sostituire le parole: «l'8 per cento» con le seguenti: «il 6 per cento».

1.9905

MINZOLINI, D'AMBROSIO LETTIERI

Al comma 17, lettera a), capoverso numero 3), alla lettera b), sostituire le parole: «l'8 per cento» con le seguenti: «il 6 per cento».

1.9906

MINZOLINI, PERRONE

Al comma 17, lettera a), capoverso numero 3), alla lettera b), sostituire le parole: «l'8 per cento» con le seguenti: «il 6 per cento».

1.9907

MINZOLINI, LIUZZI

Al comma 17, lettera a), capoverso numero 3), alla lettera b), sostituire le parole: «l'8 per cento» con le seguenti: «il 6 per cento».

1.9908

MINZOLINI, TARQUINIO

Al comma 17, lettera a), capoverso numero 3), alla lettera b), sostituire le parole: «l'8 per cento» con le seguenti: «il 6 per cento».

1.9909

MINZOLINI, BONFRISCO

Al comma 17, lettera a), capoverso numero 3), alla lettera b), sostituire le parole: «l'8 per cento» con le seguenti: «il 6 per cento».

1.9910

MINZOLINI, PERRONE

Al comma 17, lettera a), capoverso numero 3), alla lettera b), sostituire le parole: «l'8 per cento» con le seguenti: «il 6,5 per cento».

1.9911

MINZOLINI, LIUZZI

Al comma 17, lettera a), capoverso numero 3), alla lettera b), sostituire le parole: «l'8 per cento» con le seguenti: «il 6,5 per cento».

1.9912

MINZOLINI, TARQUINIO

Al comma 17, lettera a), capoverso numero 3), alla lettera b), sostituire le parole: «l'8 per cento» con le seguenti: «il 6,5 per cento».

1.9913

MINZOLINI, D'AMBROSIO LETTIERI

Al comma 17, lettera a), capoverso numero 3), alla lettera b), sostituire, ovunque ricorrono, le parole: «l'8 per cento» con le seguenti: «il 6,5 per cento».

1.9914

MIZOLINI, PAGNONCELLI

Al comma 17, lettera a), capoverso numero 3), alla lettera b), sostituire, ovunque ricorrono, le parole: «l'8 per cento» con le seguenti: «il 6,5 per cento».

Conseguentemente al numero 6), sostituire le parole: «5 per cento» con le seguenti: «6,5 per cento».

1.9915

MINZOLINI, Eva LONGO

Al comma 17, lettera a), capoverso numero 3), alla lettera b), sostituire, ovunque ricorrono, le parole: «l'8 per cento» con le seguenti: «il 6,5 per cento».

Conseguentemente al numero 6), sostituire le parole: «5 per cento» con le seguenti: «6,5 per cento».

1.9916

MINZOLINI, ARACRI

Al comma 17, lettera a), capoverso numero 3), alla lettera b), sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «l'8 per cento» con le seguenti: «il 6,5 per cento».

Conseguentemente al numero 6), sostituire le parole: «5 per cento» con le seguenti: «6,5 per cento».

1.9917

MINZOLINI, IURLARO

Al comma 17, lettera a), capoverso numero 3), alla lettera b), sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «l'8 per cento» con le seguenti: «il 6,5 per cento».

Conseguentemente al numero 6), sostituire le parole: «5 per cento» con le seguenti: «6,5 per cento».

1.9918

MINZOLINI, ZIZZA

Al comma 17, lettera a), capoverso numero 3), alla lettera b), sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «l'8 per cento» con le seguenti: «il 6,5 per cento».

Conseguentemente al numero 6), sostituire le parole: «5 per cento» con le seguenti: «6,5 per cento».

1.9919

MINZOLINI, D'AMBROSIO LETTIERI

Al comma 17, lettera a), capoverso numero 3), alla lettera b), sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «l'8 per cento» con le seguenti: «il 6,5 per cento».

Conseguentemente, al numero 6), sostituire le parole: «5 per cento» con le seguenti: «6,5 per cento».

1.9920

MINZOLINI, TARQUINIO

Al comma 17, lettera a), capoverso numero 3), alla lettera b), sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «l'8 per cento» con le seguenti: «il 6,5 per cento».

Conseguentemente, al numero 6), sostituire le parole: «5 per cento» con le seguenti: «6,5 per cento».

1.9921

MINZOLINI, FALANGA

Al comma 17, lettera a), capoverso numero 3), alla lettera b), sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «l'8 per cento» con le seguenti: «il 6,5 per cento».

Conseguentemente, al numero 6), sostituire le parole: «5 per cento» con le seguenti: «6,5 per cento».

1.9922

MINZOLINI, TARQUINIO

Al comma 17, lettera a), capoverso numero 3), alla lettera b), sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «l'8 per cento» con le seguenti: «il 6,5 per cento».

1.9923

MINZOLINI, PERRONE

Al comma 17, lettera a), capoverso numero 3), alla lettera b), sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «l'8 per cento» con le seguenti: «il 7 per cento».

1.9924

MINZOLINI, D'AMBROSIO LETTIERI

Al comma 17, lettera a), capoverso numero 3), alla lettera b), sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «l'8 per cento» con le seguenti: «il 7 per cento».

1.9925

MINZOLINI, TARQUINIO

Al comma 17, lettera a), capoverso numero 3), alla lettera b), sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «l'8 per cento» con le seguenti: «il 7 per cento».

1.9926

MINZOLINI, LIUZZI

Al comma 17, lettera a), capoverso numero 3), alla lettera b), sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «l'8 per cento» con le seguenti: «il 7 per cento».

1.9927

MINZOLINI, BONFRISCO

Al comma 17, lettera a), capoverso numero 3), alla lettera b), sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «l'8 per cento» con le seguenti: «il 7 per cento».

1.9928

MINZOLINI, LIUZZI

Al comma 17, lettera a), capoverso numero 3), alla lettera b), sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «l'8 per cento» con le seguenti: «il 7,5 per cento».

1.9929

MINZOLINI, PERRONE

Al comma 17, lettera a), capoverso numero 3), alla lettera b), sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «l'8 per cento» con le seguenti: «il 7,5 per cento».

1.9930

MINZOLINI, D'AMBROSIO LETTIERI

Al comma 17, lettera a), capoverso numero 3), alla lettera b), sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «l'8 per cento» con le seguenti: «il 7,5 per cento».

1.9931

MINZOLINI, TARQUINIO

Al comma 17, lettera a), capoverso numero 3), alla lettera b), sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «l'8 per cento» con le seguenti: «il 7,5 per cento».

1.9932

MINZOLINI, BONFRISCO

Al comma 17, lettera a), capoverso numero 3), alla lettera b), sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «l'8 per cento» con le seguenti: «il 7,5 per cento».

1.9933

Giovanni MAURO, Mario MAURO, Mario FERRARA, MINZOLINI, ZIZZA, BONFRISCO, TARQUINIO, D'AMBROSIO LETTIERI, MILO, LIUZZI, IURLARO, PERRONE, PAGNONCELLI, ARACRI, Eva LONGO , RUVOLO, COMPAGNONE, FALANGA, SCAVONE, D'ANNA, DI MAGGIO, NACCARATO, BARANI

Al comma 17, punto 3) , lettera b), sostituire le parole: «l'8 per cento» con le seguenti: «il 5 per cento»; e sostituire le parole: «20 per cento» con le seguenti: «10 per cento».

1.9934

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 17, capoverso «Art.83», comma 1, n. 3), letto b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché la singola lista che abbia ottenuta la maggiore cifra elettorale nazionale tra le liste non collegate che non hanno conseguito sul piano nazionale almeno l'8 per cento dei voti validi espressi».

1.9935

CALDEROLI, BISINELLA

Al comma 17, capoverso articolo 83, comma 1, sopprimere i punti 4), 5), 6), 7), 8).

1.9936

CALDEROLI, BISINELLA

Al comma 17, capoverso «Art. 83», comma 1, sopprimere il punto 4.

1.9937

CALDEROLI, BISINELLA

Al comma 17, lettera a), capoverso numero 4), dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «A garanzia della rappresentatività della Camera dei deputati, alle liste non collegate che non abbiano conseguito sul piano nazionale la percentuale di cui al numero 3, lettera b), è riservata una quota percentuale del totale dei seggi pari alla somma delle percentuali di voti conseguiti dalle medesime liste, comunque non superiore al 10 per cento del totale dei seggi, ripartita in maniera proporzionale al risultato elettorale conseguito».

Conseguentemente, al numero 9), al primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: tenendo conto della quota dei seggi da assegnare ai sensi del numero 4).

1.9938

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 17, capoverso «Art. 83-bis», comma 1, numero 4), sostituire l'ultimo periodo con il seguente:

«In caso negativo, procede alle seguenti operazioni, iniziando dalla lista che abbia il maggior numero di seggi mancanti, e in caso di parità di seggi mancanti da parte di più liste, da quella che abbia ottenuto la minore cifra elettorale nazionale, proseguendo poi con le altre liste, in ordine decrescente di seggi mancanti: attribuisce i seggi mancanti alla lista in quei collegi plurinominali nei quali essa ha le maggiori parti decimali dei quozienti di attribuzione non utilizzati, secondo il loro ordine decrescente e nei quali inoltre le liste che abbiano seggi eccedenti, abbiano parti decimali dei quozienti utilizzate. Conseguentemente, sottrae i seggi a tali liste. Qualora nel medesimo collegio plurinominale due o più liste abbiano le parti decimali dei quozienti utilizzate, il seggio è sottratto alla lista con la più bassa parte decimale del quoziente utilizzata o, in caso di parità, a quella con la maggiore cifra elettorale nazionale. Nel caso in cui non sia possibile fare riferimento al medesimo collegio plurinominale ai fini del completamento delle operazioni precedenti, fino a concorrenza dei seggi ancora da attribuire, alla lista deficitaria vengono attribuiti i seggi in quei collegi plurinominali nei quali essa abbia le maggiori parti decimali dei quozienti non utilizzate e alle liste eccedentarie sono conseguentemente sottratti i seggi in quegli altri collegi plurinominali nei quali ciascuna di esse abbia le minori parti decimali dei quozienti di attribuzione utilizzate».

1.9939

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 17, capoverso «Art. 83-bis», comma 1, numero 4), sostituire l'ultimo periodo con il seguente:

«In caso negativo, per ciascuna lista che abbia seggi eccedenti sottrae i seggi nei collegi nei quali i seggi stessi sono stati ottenuti con le parti decimali dei quozienti di attribuzione, secondo il loro ordine crescente, e li attribuisce alle liste deficitarie nei collegi nei quali ciascuna di esse abbia le maggiori parti decimali dei quozienti di attribuzione non utilizzate;».

1.9940

CALDEROLI, BISINELLA

Al comma 17 capoverso «Art.83» numero 4) sostituire le parole: «la maggiore cifra» con le seguenti «la minore cifra».

Conseguentemente al medesimo comma al numero 8) , numero 9), numero 10) sostituire le parole: «la maggiore cifra» con le seguenti: «la minore cifra» ove ricorrano.

1.9941

CALDEROLI, BISINELLA

Al comma 17, capoverso «Art. 83» , comma 1, sopprimere i punti 5) ,6), 7), 8).

1.9942

CALDEROLI, BISINELLA

Al comma 17, capoverso «art. 83», comma 1, sopprimere il punto 5

1.9943

Giovanni MAURO, Mario MAURO, Mario FERRARA, MINZOLINI, ZIZZA, BONFRISCO, TARQUINIO, D'AMBROSIO LETTIERI, MILO, LIUZZI, IURLARO, PERRONE, PAGNONCELLI, ARACRI, Eva LONGO, RUVOLO, COMPAGNONE, FALANGA, SCAVONE D'ANNA, DI MAGGIO, NACCARATO, BARANI

Al comma 17, punto 5) , sostituire le parole: «4,5 per cento» con le seguenti: «2 per cento» e sostituire le parole: «20 per cento» con le seguenti: «10 per cento».

1.9944

CALDEROLI, BISINELLA

a). *Al comma 17, al punto 5, sostituire le parole: « 4,5 per cento» con le seguenti: «2 per cento».*

1.9945

CALDEROLI, BISINELLA

Al comma 17, capoverso articolo 83, comma 1, sopprimere i punti 6), 7), 8),.

1.9946

CALDEROLI, BISINELLA

Al comma 17, capoverso «art. 83», comma 1, sopprimere il punto 6.

1.12234

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFORO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 17, capoverso «Art. 83», comma 1, numero 6) sostituire le parole: «37 per cento», con le seguenti: «50 per cento», e alla fine del numero aggiungere le seguenti parole: «e contestualmente ad almeno il 25 per cento degli aventi diritto al voto».

1.12235

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFORO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 17, capoverso «Art. 83», comma 1, numero 6) sostituire le parole: «37 per cento», con le seguenti: «50 per cento», e alla fine del numero aggiungere le seguenti parole: «e contestualmente ad almeno il 24 per cento degli aventi diritto al voto».

1.12236

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFORO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 17, capoverso «Art. 83», comma 1, numero 6) sostituire le parole: «37 per cento», con le seguenti: «50 per cento», e alla fine del numero aggiungere le seguenti parole: «e contestualmente ad almeno il 23 per cento degli aventi diritto al voto».

1.12237

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFORO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 17, capoverso «Art. 83», comma 1, numero 6) sostituire le parole: «37 per cento», con le seguenti: «50 per cento», e alla fine del numero aggiungere le seguenti parole: «e contestualmente ad almeno il 22 per cento degli aventi diritto al voto».

1.12238

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFORO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 17, capoverso «Art. 83», comma 1, numero 6) sostituire le parole: «37 per cento», con le seguenti: «50 per cento», e alla fine del numero aggiungere le seguenti parole: «e contestualmente ad almeno il 21 per cento degli aventi diritto al voto».

1.12239

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFORO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 17, capoverso «Art. 83», comma 1, numero 6) sostituire le parole: «37 per cento», con le seguenti: «50 per cento», e alla fine del numero aggiungere le seguenti parole: «e contestualmente ad almeno il 20 per cento degli aventi diritto al voto».

1.12240

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 17, capoverso «Art. 83», comma 1, numero 6) sostituire le parole: «37 per cento», con le seguenti: «50 per cento », e alla fine del numero aggiungere le seguenti parole: «e contestualmente ad almeno il 19 per cento degli aventi diritto al voto».

1.12241

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 17, capoverso «Art. 83», comma 1, numero 6) sostituire le parole: «37 per cento», con le seguenti: «50 per cento », e alla fine del numero aggiungere le seguenti parole: «e contestualmente ad almeno il 18 per cento degli aventi diritto al voto».

1.12241

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 17, capoverso «Art. 83», comma 1, numero 6) sostituire le parole: «37 per cento», con le seguenti: «49 per cento», e alla fine del numero aggiungere le seguenti parole: «e con testualmente ad almeno il 25 per cento degli aventi diritto al voto».

1.12242

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 17, capoverso «Art. 83 », comma 1, numero 6) sostituire le parole: «37 per cento», con le seguenti: «49 per cento», e alla fine del numero aggiungere le seguenti parole: «e con testualmente ad almeno il 24 per cento degli aventi diritto al voto».

1.12243

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 17, capoverso «Art. 83», comma 1, numero 6) sostituire le parole: «37 per cento», con le seguenti: «49 per cento», e alla fine del numero aggiungere le seguenti parole: «e contestualmente ad almeno il 23 per cento degli aventi diritto al voto».

1.12244

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 17, capoverso «Art. 83», comma 1, numero 6) sostituire le parole: «37 per cento», con le seguenti: «49 per cento», e alla fine del numero aggiungere le seguenti parole: «e contestualmente ad almeno il 22 per cento degli aventi diritto al voto».

1.12245

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 17, capoverso «Art. 83», comma 1, numero 6) sostituire le parole: «37 per cento», con le seguenti: «49 per cento», e alla fine del numero aggiungere le seguenti parole: «e contestualmente ad almeno il 21 per cento degli aventi diritto al voto».

1.12246

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 17, capoverso «Art. 83», comma 1, numero 6) sostituire le parole: «37 per cento», con le seguenti: «49 per cento», e alla fine del numero aggiungere le seguenti parole: «e con testualmente ad almeno il 20 per cento degli aventi diritto al voto».

1.12247

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 17, capoverso «Art. 83», comma 1, numero 6) sostituire le parole: «37 per cento», con le seguenti: «49 per cento», e alla fine del numero aggiungere le seguenti parole: «e con testualmente ad almeno il 19 per cento degli aventi diritto al voto».

1.12248

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 17, capoverso «Art. 83», comma 1, numero 6) sostituire le parole: «37 per cento» con le seguenti: «49 per cento», e alla fine del numero aggiungere le seguenti parole: «e contestualmente ad almeno il 18 per cento degli aventi diritto al voto».

1.12249

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 17, capoverso «Art. 83» comma 1, numero 6) sostituire le parole: «37 per cento», con le seguenti: «48 per cento», e alla fine del numero aggiungere le seguenti parole: «e con testualmente ad almeno il 25 per cento degli aventi diritto al voto».

1.12250

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 17, capoverso «Art. 83», comma 1, numero 6) sostituire le parole: «37 per cento», con le seguenti: «48 per cento», e alla fine del numero aggiungere le seguenti parole: «e contestualmente ad almeno il 24 per cento degli aventi diritto al voto».

1.12251

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 17, capoverso «Art. 83», comma 1, numero 6) sostituire le parole: «37 per cento», con le seguenti: «48 per cento», e alla fine del numero aggiungere le seguenti parole: «e contestualmente ad almeno il 23 per cento degli aventi diritto al voto».

1.12252

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 17, capoverso «Art. 83», comma 1, numero 6) sostituire le parole: «37 per cento», con le seguenti: «48 per cento», e alla fine del numero aggiungere le seguenti parole: «e contestualmente ad almeno il 22 per cento degli aventi diritto al voto».

1.12253

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 17, capoverso «Art. 83», comma 1, numero 6) sostituire le parole: «37 per cento» con le seguenti: «48 per cento» e alla fine del numero aggiungere le seguenti parole: «e contestualmente ad almeno il 21 per cento degli aventi diritto al voto».

1.12254

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 17, capoverso «Art. 83», comma 1, numero 6) sostituire le parole: «37 per cento», con le seguenti: «48 per cento», e alla fine del numero aggiungere le seguenti parole: «e con testualmente ad almeno il 20 per cento degli aventi diritto al voto».

1.12255

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 17, capoverso «Art. 83», comma 1, numero 6) sostituire le parole: «37 per cento», con le seguenti: «48 per cento», e alla fine del numero aggiungere le seguenti parole: «e con testualmente ad almeno il 19 per cento degli aventi diritto al voto».

1.12256

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 17, capoverso «Art. 83», comma 1, numero 6) sostituire le parole: «37 per cento», con le seguenti: «48 per cento», e alla fine del numero aggiungere le seguenti parole: «e contestualmente ad almeno il 18 per cento degli aventi diritto al voto».

1.12257

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 17, capoverso «Art. 83», comma 1, numero 6) sostituire le parole: «37 per cento», con le seguenti: «47 per cento», e alla fine del numero aggiungere le seguenti parole: «e contestualmente ad almeno il 25 per cento degli aventi diritto al voto».

1.12258

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 17, capoverso «Art. 83», comma 1, numero 6) sostituire le parole: «37 per cento», con le seguenti: «47 per cento», e alla fine del numero aggiungere le seguenti parole: «e contestualmente ad almeno il 24 per cento degli aventi diritto al voto».

1.12259

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 17, capoverso «Art. 83», comma 1, numero 6) sostituire le parole: «37 per cento», con le seguenti: «47 per cento», e alla fine del numero aggiungere le seguenti parole: «e contestualmente ad almeno il 23 per cento degli aventi diritto al voto».

1.12260

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 17, capoverso «Art. 83», comma 1, numero 6) sostituire le parole: «37 per cento», con le seguenti: «47 per cento», e alla fine del numero aggiungere le seguenti parole: «e contestualmente ad almeno il 22 per cento degli aventi diritto al voto».

1.12261

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 17, capoverso «Art. 83», comma 1, numero 6) sostituire le parole: «37 per cento», con le seguenti: «47 per cento», e alla fine del numero aggiungere le seguenti parole: «e contestualmente ad almeno il 21 per cento degli aventi diritto al voto».

1.12262

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 17, capoverso «Art. 83», comma 1, numero 6) sostituire le parole: «37 per cento», con le seguenti: «47 per cento», e alla fine del numero aggiungere le seguenti parole: «e contestualmente ad almeno il 20 per cento degli aventi diritto al voto».

1.12263

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 17, capoverso «Art. 83», comma 1, numero 6) sostituire le parole: «37 per cento», con le seguenti: «47 per cento», e alla fine del numero aggiungere le seguenti parole: «e contestualmente ad almeno il 19 per cento degli aventi diritto al voto».

1.12264

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 17, capoverso «Art. 83», comma 1, numero 6) sostituire le parole: «37 per cento», con le seguenti: «47 per cento», e alla fine del numero aggiungere le seguenti parole: «e contestualmente ad almeno il 18 per cento degli aventi diritto al voto».

1.12265

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 17, capoverso «Art. 83», comma 1, numero 6) sostituire le parole: «37 per cento», con le seguenti: «46 per cento», e alla fine del numero aggiungere le seguenti parole: «e contestualmente ad almeno il 25 per cento degli aventi diritto al voto».

1.12266

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 17, capoverso «Art. 83», comma 1, numero 6) sostituire le parole: «37 per cento», con le seguenti: «46 per cento», e alla fine del numero aggiungere le seguenti parole: «e contestualmente ad almeno il 24 per cento degli aventi diritto al voto».

1.12267

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 17, capoverso «Art. 83», comma 1, numero 6) sostituire le parole: «37 per cento», con le seguenti: «46 per cento», e alla fine del numero aggiungere le seguenti parole: «e contestualmente ad almeno il 23 per cento degli aventi diritto al voto».

1.12268

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 17, capoverso «Art. 83», comma 1, numero 6) sostituire le parole: «37 per cento», con le seguenti: «46 per cento», e alla fine del numero aggiungere le seguenti parole: «e contestualmente ad almeno il 22 per cento degli aventi diritto al voto».

1.12269

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 17, capoverso «Art. 83», comma 1, numero 6) sostituire le parole: «37 per cento», con le seguenti: «46 per cento», e alla fine del numero aggiungere le seguenti parole: «e contestualmente ad almeno il 21 per cento degli aventi diritto al voto».

1.12270

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 17, capoverso «Art. 83», comma 1, numero 6) sostituire le parole: «37 per cento», con le seguenti: «46 per cento», e alla fine del numero aggiungere le seguenti parole: «e contestualmente ad almeno il 20 per cento degli aventi diritto al voto».

1.12271

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 17, capoverso «Art. 83», comma 1, numero 6) sostituire le parole: «37 per cento», con le seguenti: «46 per cento», e alla fine del numero aggiungere le seguenti parole: «e contestualmente ad almeno il 19 per cento degli aventi diritto al voto».

1.12272

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 17, capoverso «Art. 83», comma 1, numero 6) sostituire le parole: «37 per cento», con le seguenti: «46 per cento», e alla fine del numero aggiungere le seguenti parole: «e contestualmente ad almeno il 18 per cento degli aventi diritto al voto».

1.12273

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 17, capoverso «Art. 83», comma 1, numero 6) sostituire le parole: «37 per cento», con le seguenti: «45 per cento», e alla fine del numero aggiungere le seguenti parole: «e contestualmente ad almeno il 25 per cento degli aventi diritto al voto».

1.12274

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 17, capoverso «Art. 83», comma 1, numero 6) sostituire le parole: «37 per cento», con le seguenti: «45 per cento», e alla fine del numero aggiungere le seguenti parole: «e contestualmente ad almeno il 24 per cento degli aventi diritto al voto».

1.12275

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 17, capoverso «Art. 83», comma 1, numero 6) sostituire le parole: «37 per cento», con le seguenti: «45 per cento», e alla fine del numero aggiungere le seguenti parole: «e contestualmente ad almeno il 23 per cento degli aventi diritto al voto».

1.12276

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 17, capoverso «Art. 83», comma 1, numero 6) sostituire le parole: «37 per cento», con le seguenti: «45 per cento», e alla fine del numero aggiungere le seguenti parole: «e contestualmente ad almeno il 22 per cento degli aventi diritto al voto».

1.12277

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 17, capoverso «Art. 83», comma 1, numero 6) sostituire le parole: «37 per cento», con le seguenti: «45 per cento», e alla fine del numero aggiungere le seguenti parole: «e contestualmente ad almeno il 21 per cento degli aventi diritto al voto».

1.12278

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 17, capoverso «Art. 83», comma 1, numero 6) sostituire le parole: «37 per cento», con le seguenti: «45 per cento», e alla fine del numero aggiungere le seguenti parole: «e contestualmente ad almeno il 20 per cento degli aventi diritto al voto».

1.12279

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 17, capoverso «Art. 83», comma 1, numero 6) sostituire le parole: «37 per cento», con le seguenti: «45 per cento», e alla fine del numero aggiungere le seguenti parole: «e contestualmente ad almeno il 19 per cento degli aventi diritto al voto».

1.12280

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 17, capoverso «Art. 83», comma 1, numero 6) sostituire le parole: «37 per cento», con le seguenti: «45 per cento», e alla fine del numero aggiungere le seguenti parole: «e contestualmente ad almeno il 18 per cento degli aventi diritto al voto».

1.12281

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 17, capoverso «Art. 83», comma 1, numero 6) sostituire le parole: «37 per cento», con le seguenti: «45 per cento», e alla fine del numero aggiungere le seguenti parole: «e contestualmente ad almeno il 18 per cento degli aventi diritto al voto».

1.9947

Giovanni MAURO, Mario MAURO, Mario FERRARA, MINZOLLINI, ZIZZA, BONFRISCO, TARQUINIO, D'AMBROSIO LETTIERI, MILO, LIUZZI, IURLARO, PERRONE, PAGNONCELLI, ARACRI, Eva LONGO, RUVOLO, COMPAGNONE, FALANGA, SCAVONE, D'ANNA, DI MAGGIO, NACCARATO, BARANI

Al comma 17, punto 6) sostituire le parole: «37 per cento» con le seguenti: «45 per cento».

1.9948

CALDEROLI, BISINELLA

Al comma 17, capoverso articolo 83, comma 1, numero 7), sostituire le parole: «almeno il 37 per cento dei voti validi espressi» con le seguenti: «almeno il 37 per cento del totale dei cittadini aventi».

1.9949

CALDEROLI, BISINELLA

Al comma 17, lettera a), capoverso numero 6), sostituire le parole: «37 per cento del totale dei voti validamente espressi» con le seguenti: «37 per cento del totale dei cittadini aventi diritto al voto».

1.9950

CALDEROLI, BISINELLA

Al comma 17, capoverso articolo 83, comma 1, sopprimere i punti 7), 8).

1.9951

CALDEROLI, BISINELLA

Al comma 17, capoverso art. 83 ,comma 1, sopprimere il punto 7.

1.9952

CALDEROLI, BISINELLA

Al comma 17, capoverso «Art. 83», sostituire il punto 7) con il seguente: «7. verifica poi se la coalizione di liste o la singola lista che ha ottenuto il maggior numero di voti validi espressi abbia conseguito almeno il 45 per cento del totale di tali voti».

1.12282

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 17, capoverso «Art. 83», comma 1, numero 7) sostituire la parola: «340», con la seguente: «321» e inserire le seguenti: «fermo restando quanto stabilito al comma 7».

1.12283

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 17, capoverso «Art. 83», comma 1, numero 7) sostituire laparola: «340», con la seguente: «321».

1.9953

CALDEROLI, BISINELLA

Al comma 17, capoverso «Art 83», dopo il punto 7, inserire il seguente: «7-bis) individua quindi, nell'ambito di ciascuna coalizione di liste di cui al numero 3), lettera a), le liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 4 per cento dei voti validi espressi, le liste che abbiano conseguito almeno il 6 per cento dei voti validi espressi in non meno di cinque circoscrizioni e le liste rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una delle circoscrizioni comprese in regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella circoscrizione».

1.9954

CALDEROLI, BISINELLA

Al comma 17, capoverso art. 83, comma 1, sopprimere il punto 8.

1.9955

CALDEROLI, BISINELLA

Al comma 17, capoverso «Art 83», sostituire il punto 8) con il seguente: «8) Qualora la coalizione di liste o la singola lista che ha ottenuto il maggior numero di voti validi espressi ai sensi del comma 1 abbia conseguito almeno il 45 per cento di tali voti, ad essa viene ulteriormente attribuito il numero di seggi necessario per raggiungere il 55 per cento del totale dei seggi da attribuire, con arrotondamento all'unità prossima. In tale caso l'Ufficio assegna il citato 55 per cento dei seggi alla suddetta coalizione di liste o singola lista. Divide quindi il totale delle cifre elettorali nazionali di tutte le liste della coalizione o della singola lista per il

numero di seggi pari al citato 55 per cento, ottenendo così il quoziente elettorale nazionale di maggioranza».

Conseguentemente, sostituire il punto 7) con il seguente: «7) verifica poi se la coalizione di liste o la singola lista che ha ottenuto il maggior numero di voti validi espressi abbia conseguito almeno il 45 per cento del totale di tali voti».

1.12284

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 17, capoverso «Art. 83», comma 1, sostituire il n. 8) con il seguente:

«8) qualora la verifica di cui al numero 7), abbia dato esito positivo o, qualora l'eventuale turno di ballottaggio di cui al comma 6 non abbia determinato l'assegnazione del premio di maggioranza, procede, per ciascuna lista, al riparto dei seggi in base alla cifra elettorale nazionale di ciascuna lista di cui al numero 5)».

Conseguentemente, al medesimo capoverso «Art. 83», comma 6 dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Per la validità del ballottaggio, è necessaria la partecipazione di un numero di elettori non inferiore al 45 per cento degli iscritti alle liste elettorali».

1.12285

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 17, capoverso «Art. 83», comma 1, sostituire il n. 8) con il seguente:

«8) qualora la verifica di cui al numero 7), abbia dato esito positivo o, qualora l'eventuale turno di ballottaggio di cui al comma 6 non abbia determinato l'assegnazione del premio di maggioranza, procede, per ciascuna lista, al riparto dei seggi in base alla cifra elettorale nazionale di ciascuna lista di cui al numero 5)».

Conseguentemente al medesimo capoverso «Art. 83», comma 6 dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Per la validità del ballottaggio, è necessaria la partecipazione di un numero di elettori non inferiore alla somma dei voti validi delle due prime liste ammesse al ballottaggio».

1.9956

CALDEROLI, BISINELLA

Al comma 17, capoverso art. 83, comma 1, sopprimere il punto 9.

1.9957

CALDEROLI, BISINELLA

Al comma 17, capoverso «Art 83», sostituire il punto 9) con il seguente: «9) salvo quanto disposto dal comma 2, procede quindi alla distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati alle varie coalizioni di liste o singole liste di cui al numero 3). A tale fine, per ciascuna coalizione di liste, divide il totale delle cifre elettorali circoscrizionali di tutte le liste che la compongono per il quoziente elettorale nazionale di cui al numero 4), ottenendo così l'indice relativo ai seggi da attribuire nella circoscrizione alle liste della coalizione medesima. Analogamente, per ciascuna lista di cui al numero 3), lettera b), divide la cifra elettorale circoscrizionale per il quoziente elettorale nazionale, ottenendo così l'indice relativo ai seggi da attribuire nella circoscrizione alla lista medesima. Quindi, moltiplica ciascuno degli indici suddetti per il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione e divide il prodotto per la somma di tutti gli indici. La parte intera dei quozienti di attribuzione così ottenuti rappresenta il numero dei seggi da attribuire nella circoscrizione a ciascuna coalizione di liste o lista di cui al numero 3). I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste o singole liste per le quali le parti decimali dei quozienti di attribuzione siano maggiori e, in caso di parità, alle coalizioni di liste o singole liste che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio. Successivamente l'Ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutte le circoscrizioni a ciascuna coalizione di liste o singola lista corrisponda al numero dei seggi determinato ai sensi del numero 4). In caso negativo, procede alle seguenti operazioni, iniziando dalla coalizione di liste o singola lista che abbia il maggior numero di seggi eccedenti, e in caso di parità di seggi eccedenti da parte di più coalizioni o singole liste, da quella che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale, proseguendo poi con le altre coalizioni di liste o liste singole, in ordine decrescente di seggi eccedenti: sottrae i seggi eccedenti alla coalizione di liste o singola lista in quelle circoscrizioni nelle quali essa li ha ottenuti con le parti decimali dei quozienti di attribuzione, secondo il loro ordine crescente, e nelle quali inoltre le coalizioni di liste o singole liste, che non abbiano ottenuto il numero di seggi spettanti, abbiano parti decimali dei quozienti non utilizzate. Conseguentemente, assegna i seggi a tali coalizioni di liste o singole liste. Qualora nella medesima circoscrizione due o più coalizioni di liste o singole liste abbiano le parti decimali dei quozienti non utilizzate, il seggio è attribuito alla coalizione di liste o alla singola lista con la più alta parte decimale del quoziente non

utilizzata. Nel caso in cui non sia possibile fare riferimento alla medesima circoscrizione ai fini del completamento delle operazioni precedenti, fino a concorrenza dei seggi ancora da cedere, alla coalizione di liste o lista singola eccedentaria vengono sottratti i seggi in quelle circoscrizioni nelle quali li ha ottenuti con le minori parti decimali del quoziente di attribuzione e alla coalizione di liste o lista singola deficitaria sono conseguentemente attribuiti seggi in quelle altre circoscrizioni nelle quali abbia le maggiori parti decimali del quoziente di attribuzione non utilizzate».

1.9958

CALDEROLI, BISINELLA

Al comma 17, capoverso art. 83, comma 1, sopprimere il punto 10.

1.9959

CALDEROLI, BISINELLA

Al comma 17, capoverso «Art 83», sostituire il punto 10) con il seguente: «10) salvo quanto disposto dal comma 2, l'Ufficio procede quindi all'attribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi spettanti alle liste di ciascuna coalizione. A tale fine, determina il quoziente circoscrizionale di ciascuna coalizione di liste dividendo il totale delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste di cui al numero 6) per il numero di seggi assegnati alla coalizione nella circoscrizione ai sensi del numero 8). Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide quindi la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista della coalizione per tale quoziente circoscrizionale. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono assegnati alle liste seguendo la graduatoria decrescente delle parti decimali dei quozienti così ottenuti; in caso di parità, sono attribuiti alle liste con la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima, si procede a sorteggio. Successivamente l'Ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutte le circoscrizioni a ciascuna lista corrisponda al numero dei seggi ad essa attribuito ai sensi del numero 7). In caso negativo, procede alle seguenti operazioni, iniziando dalla lista che abbia il maggior numero di seggi eccedenti, e, in caso di parità di seggi eccedenti da parte di più liste, da quella che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale, proseguendo poi con le altre liste, in ordine decrescente di seggi eccedenti: sottrae i seggi eccedenti alla lista in quelle circoscrizioni nelle quali essa li ha ottenuti con le parti decimali dei quozienti, secondo il loro ordine crescente, e nelle quali inoltre le liste, che non abbiano ottenuto il numero di seggi spettanti, abbiano parti decimali dei quozienti non utilizzate. Conseguentemente, assegna i seggi a tali liste. Qualora nella medesima circo-

scrizione due o più liste abbiano le parti decimali dei quozienti non utilizzate, il seggio è attribuito alla lista con la più alta parte decimale del quoziente non utilizzata. Nel caso in cui non sia possibile fare riferimento alla medesima circoscrizione ai fini del completamento delle operazioni precedenti, fino a concorrenza dei seggi ancora da cedere, alla lista eccedentaria vengono sottratti i seggi in quelle circoscrizioni nelle quali li ha ottenuti con le minori parti decimali del quoziente di attribuzione e alle liste deficitarie sono conseguentemente attribuiti seggi in quelle altre circoscrizioni nelle quali abbiano le maggiori parti decimali del quoziente di attribuzione non utilizzate».

1.9960

CALDEROLI, BISINELLA

Al comma 17, capoverso art. 83, sopprimere il comma 2.

1.9961

CALDEROLI, BISINELLA

Al comma 17, capoverso art. 83, sopprimere il comma 3.

1.9962

CALDEROLI, BISINELLA

Al comma 17, capoverso art. 83, sopprimere il comma 4.

1.9963

CALDEROLI, BISINELLA

Al comma 17, capoverso articolo 83, dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-bis. In ogni caso, la ripartizione dei seggi deve garantire alle liste singole o coalizzate l'assegnazione dei seggi partendo dai collegi plurinominali in cui è stato ottenuto il maggior numero di voti validi, anche se non sufficienti all'assegnazione del seggio».

1.9964

CALDEROLI, BISINELLA

Al comma 17, capoverso art. 83, sopprimere il comma 5.

1.9965

CALDEROLI, BISINELLA

Al comma 17, capoverso art. 83, sopprimere il comma 6.

1.12286

CALDEROLI, BISINELLA

Al comma 17, capoverso «Art. 83», al comma 6, sostituire le parole: «cifre elettorali nazionali e che» con le seguenti: «cifre elettorali nazionali nonché un numero di voti pari almeno a un quarto del numero degli elettori iscritti, che» e sostituire le parole: «321 seggi» con le seguenti: «340 seggi».

1.12287

CALDEROLI, BISINELLA

Al comma 17, capoverso «Art. 83», comma 6, sostituire le parole: «cifre elettorali nazionali e che» con le seguenti: «cifre elettorali nazionali nonché un numero di voti pari almeno a un quinto del numero degli elettori iscritti, che».

1.9966

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 17, capoverso «Art.83» comma 6, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Per la validità del ballottaggio, è necessaria la partecipazione di un numero di elettori non inferiore al 40 per cento degli iscritti alle liste elettorali».

Conseguentemente, al medesimo capoverso «Art. 83», comma 1, sostituire il n. 8) con il seguente: «8) Qualora la verifica di cui al numero 7), abbia dato esito positivo, o qualora l'eventuale turno di ballottaggio di cui al comma 6 non abbia determinato l'assegnazione del premio di mag-

gioranza, procede, per ciascuna coalizione di liste, al riparto dei seggi in base alla cifra elettorale nazionale di ciascuna lista di cui al numero 5)».

1.9967

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 17, capoverso «Art. 83», comma 6, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Per la validità del ballottaggio, è necessaria la partecipazione di un numero di elettori non inferiore alla somma dei voti validi delle due prime coalizioni o liste ammesse al ballottaggio».

Conseguentemente, al medesimo capoverso «Art. 83», comma 1, sostituire il n. 8) con il seguente: «8) Qualora la verifica di cui al numero 7), abbia dato esito positivo, o qualora l'eventuale turno di ballottaggio di cui al comma 6 non abbia determinato l'assegnazione del premio di maggioranza, procede, per ciascuna coalizione di liste, al riparto dei seggi in base alla cifra elettorale nazionale di ciascuna lista di cui al numero 5)».

1.9968

BENCINI, Maurizio ROMANI, CAMPANELLA

Al comma 17, capoverso «ART. 83», dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. Qualora nessuna lista o coalizione di liste abbia ottenuto una cifra elettorale corrispondente ad almeno il 20 per cento del numero di aventi diritto al voto, con esclusione degli elettori all'estero, ovvero qualora nessuna delle due liste o coalizioni di liste ammesse al ballottaggio abbia ottenuto, al secondo turno, il 26 per cento del suddetto totale, l'Ufficio procede a ripartire proporzionalmente i seggi tra le singole liste ai sensi del comma 1, numero 4). Ai fini della distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati alle liste ammesse al riparto ai sensi dei commi 2, 3 e 4, l'Ufficio procede ai sensi del comma 1, numeri 9) e 10)».

1.9969

BENCINI, Maurizio ROMANI, CAMPANELLA

Al comma 17, capoverso «Art. 83», dopo il comma 6, inserire il seguente:

« 6-bis. Qualora nessuna lista o coalizione di liste abbia ottenuto una cifra elettorale corrispondente ad almeno il 20 per cento del numero di

aventi diritto al voto, con esclusione degli elettori all'estero, l'Ufficio procede a ripartire proporzionalmente i seggi tra le singole liste ai sensi del comma 1, numero 4). Ai fini della distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati alle liste ammesse al riparto ai sensi dei commi 2, 3 e 4, l'Ufficio procede ai sensi del comma 1, numeri 9) e 10)».

1.9970

BENCINI, Maurizio ROMANI, CAMPANELLA

Al comma 17, capoverso «Art. 83», dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. Qualora nessuna lista o coalizione di liste abbia ottenuto una cifra elettorale corrispondente ad almeno il 21 per cento del numero di aventi diritto al voto, con esclusione degli elettori all'estero, l'Ufficio procede a ripartire proporzionalmente i seggi tra le singole liste ai sensi del comma 1, numero 4). Ai fini della distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati alle liste ammesse al riparto ai sensi dei commi 2, 3 e 4, l'Ufficio procede ai sensi del comma 1, numeri 9) e 10)».

1.9971

BENCINI, Maurizio ROMANI, CAMPANELLA

Al comma 17, capoverso «Art. 83», dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. Qualora nessuna lista o coalizione di liste abbia ottenuto una cifra elettorale corrispondente ad almeno il 22 per cento del numero di aventi diritto al voto, con esclusione degli elettori all'estero, l'Ufficio procede a ripartire proporzionalmente i seggi tra le singole liste ai sensi del comma 1, numero 4). Ai fini della distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati alle liste ammesse al riparto ai sensi dei commi 2, 3 e 4, l'Ufficio procede ai sensi del comma 1, numeri 9) e 10)».

1.9972

BENCINI, Maurizio ROMANI, CAMPANELLA

Al comma 17, capoverso «Art. 83», dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. Qualora nessuna lista o coalizione di liste abbia ottenuto una cifra elettorale corrispondente ad almeno il 23 per cento del numero di aventi diritto al voto, con esclusione degli elettori all'estero, l'Ufficio pro-

cede a ripartire proporzionalmente i seggi tra le singole liste ai sensi del comma 1, numero 4). Ai fini della distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati alle liste ammesse al riparto ai sensi dei commi 2, 3 e 4, l'Ufficio procede ai sensi del comma 1, numeri 9) e 10)».

1.9973

BENCINI, Maurizio ROMANI, CAMPANELLA AL COMMA 17, CAPOVERSO «Art. 83», *dopo il comma 6, inserire il seguente:*

«6-bis. Qualora nessuna lista o coalizione di liste abbia ottenuto una cifra elettorale corrispondente ad almeno il 24 per cento del numero di aventi diritto al voto, con esclusione degli elettori all'estero, l'Ufficio procede a ripartire proporzionalmente i seggi tra le singole liste ai sensi del comma 1, numero 4). Ai fini della distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati alle liste ammesse al riparto ai sensi dei commi 2,3 e 4, l'Ufficio procede ai sensi del comma 1, numeri 9) e 10)».

1.9974

BENCINI, Maurizio ROMANI, CAMPANELLA

Al comma 17, capoverso «Art. 83», dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. Qualora nessuna lista o coalizione di liste abbia ottenuto una cifra elettorale corrispondente ad almeno il 25 per cento dei voti validi espressi e corrispondente ad almeno il 21 per cento del numero di aventi diritto al voto, con esclusione degli elettori all'estero, l'Ufficio procede a ripartire proporzionalmente i seggi tra le singole liste ai sensi del comma 1, numero 4). Ai fini della distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati alle liste ammesse al riparto ai sensi dei commi 2, 3 e 4, l'Ufficio procede ai sensi del comma 1, numeri 9) e 10)».

1.9975

BENCINI, Maurizio ROMANI, CAMPANELLA

Al comma 17, capoverso «Art. 83», dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. Qualora nessuna lista o coalizione di liste abbia ottenuto una cifra elettorale corrispondente ad almeno il 25 per cento dei voti validi espressi e corrispondente ad almeno il 20 per cento del numero di aventi diritto al voto, con esclusione degli elettori all'estero, l'Ufficio procede a ripartire proporzionalmente i seggi tra le singole liste ai sensi del comma

1, numero 4). Ai fini della distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati alle liste ammesse al riparto ai sensi dei commi 2, 3 e 4, l'Ufficio procede ai sensi del comma 1, numeri 9) e 10)».

1.9976

BENCINI, Maurizio ROMANI, CAMPANELLA

Al comma 17, capoverso «Art. 83», dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. Qualora nessuna lista o coalizione di liste abbia ottenuto una cifra elettorale corrispondente ad almeno il 25 per cento del numero di aventi diritto al voto, con esclusione degli elettori all'estero, l'Ufficio procede a ripartire proporzionalmente i seggi tra le singole liste ai sensi del comma 1, numero 4). Ai fini della distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati alle liste ammesse al riparto ai sensi dei commi 2, 3 e 4, l'Ufficio procede ai sensi del comma 1, numeri 9) e 10)».

1.9977

BENCINI, Maurizio ROMANI, CAMPANELLA

Al comma 17, capoverso «Art. 83», dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. Qualora nessuna lista o coalizione di liste abbia ottenuto una cifra elettorale corrispondente ad almeno il 25 per cento dei voti validi espressi, l'Ufficio procede a ripartire proporzionalmente i seggi tra le singole liste ai sensi del comma 1, numero 4). Ai fini della distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati alle liste ammesse al riparto ai sensi dei commi 2, 3 e 4, l'Ufficio procede ai sensi del comma 1, numeri 9) e 10)».

1.9978

BENCINI, Maurizio ROMANI, CAMPANELLA

Al comma 17, capoverso «Art. 83», dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. Qualora nessuna lista o coalizione di liste abbia ottenuto una cifra elettorale corrispondente ad almeno il 25 per cento dei voti validi espressi e corrispondente ad almeno il 22 per cento del numero di aventi diritto al voto, con esclusione degli elettori all'estero, l'Ufficio procede a ripartire proporzionalmente i seggi tra le singole liste ai sensi del comma

1, numero 4). Ai fini della distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati alle liste ammesse al riparto ai sensi dei commi 2, 3 e 4, l'Ufficio procede ai sensi del comma 1, numeri 9) e 10)».

1.9979

BENCINI, Maurizio ROMANI, CAMPANELLA

Al comma 17, capoverso ART. 83, dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. Qualora nessuna lista o coalizione di liste abbia ottenuto una cifra elettorale corrispondente ad almeno il 26 per cento dei voti validi espressi, l'Ufficio procede a ripartire proporzionalmente i seggi tra le singole liste ai sensi del comma 1, numero 4). Ai fini della distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati alle liste ammesse al riparto ai sensi dei commi 2, 3 e 4, l'Ufficio procede ai sensi del comma 1, numeri 9) e 10)».

1.9980

BENCINI, Maurizio ROMANI, CAMPANELLA

Al comma 17, capoverso ART. 83, dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. Qualora nessuna lista o coalizione di liste abbia ottenuto una cifra elettorale corrispondente ad almeno il 26 per cento dei voti validi espressi e corrispondente ad almeno il 22 per cento del numero di aventi diritto al voto, con esclusione degli elettori all'estero, l'Ufficio procede a ripartire proporzionalmente i seggi tra le singole liste ai sensi del comma 1, numero 4). Ai fini della distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati alle liste ammesse al riparto ai sensi dei commi 2, 3 e 4, l'Ufficio procede ai sensi del comma 1, numeri 9) e 10)».

1.9981

BENCINI, Maurizio ROMANI, CAMPANELLA

Al comma 17, capoverso ART. 83, dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. Qualora nessuna lista o coalizione di liste abbia ottenuto una cifra elettorale corrispondente ad almeno il 26 per cento dei voti validi espressi e corrispondente ad almeno il 21 per cento del numero di aventi diritto al voto, con esclusione degli elettori all'estero, l'Ufficio procede a

ripartire proporzionalmente i seggi tra le singole liste ai sensi del comma 1, numero 4). Ai fini della distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati alle liste ammesse al riparto ai sensi dei commi 2, 3 e 4, l'Ufficio procede ai sensi del comma 1, numeri 9) e 10)».

1.9982

BENCINI, Maurizio ROMANI, CAMPANELLA

Al comma 17, capoverso ART. 83, dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. Qualora nessuna lista o coalizione di liste abbia ottenuto una cifra elettorale corrispondente ad almeno il 26 per cento dei voti validi espressi e corrispondente ad almeno il 20 per cento del numero di aventi diritto al voto, con esclusione degli elettori all'estero, l'Ufficio procede a ripartire proporzionalmente i seggi tra le singole liste ai sensi del comma 1, numero 4). Ai fini della distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati alle liste ammesse al riparto ai sensi dei commi 2, 3 e 4, l'Ufficio procede ai sensi del comma 1, numeri 9) e 10)».

1.9983

BENCINI, Maurizio ROMANI, CAMPANELLA

Al comma 17, capoverso ART. 83, dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. Qualora nessuna lista o coalizione di liste abbia ottenuto una cifra elettorale corrispondente ad almeno il 26 per cento dei voti validi espressi e corrispondente ad almeno il 23 per cento del numero di aventi diritto al voto, con esclusione degli elettori all'estero, l'Ufficio procede a ripartire proporzionalmente i seggi tra le singole liste ai sensi del comma 1, numero 4). Ai fini della distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati alle liste ammesse al riparto ai sensi dei commi 2, 3 e 4, l'Ufficio procede ai sensi del comma 1, numeri 9) e 10)».

1.9984

BENCINI, Maurizio ROMANI, CAMPANELLA

Al comma 17, capoverso ART. 83, dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. Qualora nessuna lista o coalizione di liste abbia ottenuto una cifra elettorale corrispondente ad almeno il 27 per cento dei voti validi

espressi e corrispondente ad almeno il 22 per cento del numero di aventi diritto al voto, con esclusione degli elettori all'estero, l'Ufficio procede a ripartire proporzionalmente i seggi tra le singole liste ai sensi del comma 1, numero 4). Ai fini della distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati alle liste ammesse al riparto ai sensi dei commi 2, 3 e 4, l'Ufficio procede ai sensi del comma 1, numeri 9) e 10)».

1.9985

BENCINI, Maurizio ROMANI, CAMPANELLA

Al comma 17, capoverso ART. 83, dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. Qualora nessuna lista o coalizione di liste abbia ottenuto una cifra elettorale corrispondente ad almeno il 27 per cento dei voti validi espressi e corrispondente ad almeno il 23 per cento del numero di aventi diritto al voto, con esclusione degli elettori all'estero, l'Ufficio procede a ripartire proporzionalmente i seggi tra le singole liste ai sensi del comma 1, numero 4). Ai fini della distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati alle liste ammesse al riparto ai sensi dei commi 2, 3 e 4, l'Ufficio procede ai sensi del comma 1, numeri 9) e 10).»

1.9986

BENCINI, Maurizio ROMANI, CAMPANELLA

Al comma 17, capoverso ART. 83, dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. Qualora nessuna lista o coalizione di liste abbia ottenuto una cifra elettorale corrispondente ad almeno il 27 per cento dei voti validi espressi e corrispondente ad almeno il 21 per cento del numero di aventi diritto al voto, con esclusione degli elettori all'estero, l'Ufficio procede a ripartire proporzionalmente i seggi tra le singole liste ai sensi del comma 1, numero 4). Ai fini della distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati alle liste ammesse al riparto ai sensi dei commi 2, 3 e 4, l'Ufficio procede ai sensi del comma 1, numeri 9) e 10)».

1.9987

BENCINI, Maurizio ROMANI, CAMPANELLA

Al comma 17, capoverso ART. 83, dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. Qualora nessuna lista o coalizione di liste abbia ottenuto una cifra elettorale corrispondente ad almeno il 27 per cento dei voti validi espressi e corrispondente ad almeno il 20 per cento del numero di aventi diritto al voto, con esclusione degli elettori all'estero, l'Ufficio procede a ripartire proporzionalmente i seggi tra le singole liste ai sensi del comma 1, numero 4). Ai fini della distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati alle liste ammesse al riparto ai sensi dei commi 2, 3 e 4, l'Ufficio procede ai sensi del comma 1, numeri 9) e 10)».

1.9988

BENCINI, Maurizio ROMANI, CAMPANELLA

Al comma 17, capoverso ART. 83, dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. Qualora nessuna lista o coalizione di liste abbia ottenuto una cifra elettorale corrispondente ad almeno il 27 per cento dei voti validi espressi, l'Ufficio procede a ripartire proporzionalmente i seggi tra le singole liste ai sensi del comma 1, numero 4). Ai fini della distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati alle liste ammesse al riparto ai sensi dei commi 2, 3 e 4, l'Ufficio procede ai sensi del comma 1, numeri 9) e 10)».

1.9989

BENCINI, Maurizio ROMANI, CAMPANELLA

Al comma 17, capoverso ART. 83, dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. Qualora nessuna lista o coalizione di liste abbia ottenuto una cifra elettorale corrispondente ad almeno il 27 per cento dei voti validi espressi e corrispondente ad almeno il 24 per cento del numero di aventi diritto al voto, con esclusione degli elettori all'estero, l'Ufficio procede a ripartire proporzionalmente i seggi tra le singole liste ai sensi del comma 1, numero 4). Ai fini della distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati alle liste ammesse al riparto ai sensi dei commi 2, 3 e 4, l'Ufficio procede ai sensi del comma 1, numeri 9) e 10)».

1.9990

BENCINI, Maurizio ROMANI, CAMPANELLA

Al comma 17, capoverso ART. 83, dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. Qualora nessuna lista o coalizione di liste abbia ottenuto una cifra elettorale corrispondente ad almeno il 28 per cento dei voti validi espressi e corrispondente ad almeno il 24 per cento del numero di aventi diritto al voto, con esclusione degli elettori all'estero, l'Ufficio procede a ripartire proporzionalmente i seggi tra le singole liste ai sensi del comma 1, numero 4). Ai fini della distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati alle liste ammesse al riparto ai sensi dei commi 2, 3 e 4, l'Ufficio procede ai sensi del comma 1, numeri 9) e 10)».

1.9991

BENCINI, Maurizio ROMANI, CAMPANELLA

Al comma 17, capoverso ART. 83, dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. Qualora nessuna lista o coalizione di liste abbia ottenuto una cifra elettorale corrispondente ad almeno il 28 per cento dei voti validi espressi e corrispondente ad almeno il 23 per cento del numero di aventi diritto al voto, con esclusione degli elettori all'estero, l'Ufficio procede a ripartire proporzionalmente i seggi tra le singole liste ai sensi del comma 1, numero 4). Ai fini della distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati alle liste ammesse al riparto ai sensi dei commi 2, 3 e 4, l'Ufficio procede ai sensi del comma 1, numeri 9) e 10)».

1.9992

BENCINI, Maurizio ROMANI, CAMPANELLA

Al comma 17, capoverso ART. 83, dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. Qualora nessuna lista o coalizione di liste abbia ottenuto una cifra elettorale corrispondente ad almeno il 28 per cento dei voti validi espressi e corrispondente ad almeno il 22 per cento del numero di aventi diritto al voto, con esclusione degli elettori all'estero, l'Ufficio procede a ripartire proporzionalmente i seggi tra le singole liste ai sensi del comma 1, numero 4). Ai fini della distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati alle liste ammesse al riparto ai sensi dei commi 2, 3 e 4, l'Ufficio procede ai sensi del comma 1, numeri 9) e 10)».

1.9993

BENCINI, Maurizio ROMANI, CAMPANELLA

Al comma 17, capoverso ART. 83, dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. Qualora nessuna lista o coalizione di liste abbia ottenuto una cifra elettorale corrispondente ad almeno il 28 per cento dei voti validi espressi e corrispondente ad almeno il 20 per cento del numero di aventi diritto al voto, con esclusione degli elettori all'estero, l'Ufficio procede a ripartire proporzionalmente i seggi tra le singole liste ai sensi del comma 1, numero 4). Ai fini della distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati alle liste ammesse al riparto ai sensi dei commi 2, 3 e 4, l'Ufficio procede ai sensi del comma 1, numeri 9) e 10)».

1.9994

BENCINI, Maurizio ROMANI, CAMPANELLA

Al comma 17, capoverso «Art. 83», dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. Qualora nessuna lista o coalizione di liste abbia ottenuto una cifra elettorale corrispondente ad almeno il 28 per cento dei voti validi espressi, l'Ufficio procede a ripartire proporzionalmente i seggi tra le singole liste ai sensi del comma 1, numero 4). Ai fini della distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati alle liste ammesse al riparto ai sensi dei commi 2, 3 e 4, l'Ufficio procede ai sensi del comma 1, numeri 9) e 10)».

1.9995

BENCINI, Maurizio ROMANI, CAMPANELLA

Al comma 17, capoverso «Art. 83», dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. Qualora nessuna lista o coalizione di liste abbia ottenuto una cifra elettorale corrispondente ad almeno il 28 per cento dei voti validi espressi e corrispondente ad almeno il 21 per cento del numero di aventi diritto al voto, con esclusione degli elettori all'estero, l'Ufficio procede a ripartire proporzionalmente i seggi tra le singole liste ai sensi del comma 1, numero 4). Ai fini della distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati alle liste ammesse al riparto ai sensi dei commi 2, 3 e 4, l'Ufficio procede ai sensi del comma 1, numeri 9) e 10)».

1.9996

BENCINI, Maurizio ROMANI, CAMPANELLA

Al comma 17, capoverso «Art. 83», dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. Qualora nessuna lista o coalizione di liste abbia ottenuto una cifra elettorale corrispondente ad almeno il 28 per cento dei voti validi espressi e corrispondente ad almeno il 25 per cento del numero di aventi diritto al voto, con esclusione degli elettori all'estero, l'Ufficio procede a ripartire proporzionalmente i seggi tra le singole liste ai sensi del comma 1, numero 4). Ai fini della distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati alle liste ammesse al riparto ai sensi dei commi 2, 3 e 4, l'Ufficio procede ai sensi del comma 1, numeri 9) e 10)».

1.9997

BENCINI, Maurizio ROMANI, CAMPANELLA

Al comma 17, capoverso «Art. 83», dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. Qualora nessuna lista o coalizione di liste abbia ottenuto una cifra elettorale corrispondente ad almeno il 29 per cento dei voti validi espressi e corrispondente ad almeno il 24 per cento del numero di aventi diritto al voto, con esclusione degli elettori all'estero, l'Ufficio procede a ripartire proporzionalmente i seggi tra le singole liste ai sensi del comma 1, numero 4). Ai fini della distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati alle liste ammesse al riparto ai sensi dei commi 2, 3 e 4, l'Ufficio procede ai sensi del comma 1, numeri 9) e 10)».

1.9998

BENCINI, Maurizio ROMANI, CAMPANELLA

Al comma 17, capoverso «Art. 83», dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. Qualora nessuna lista o coalizione di liste abbia ottenuto una cifra elettorale corrispondente ad almeno il 29 per cento dei voti validi espressi e corrispondente ad almeno il 22 per cento del numero di aventi diritto al voto, con esclusione degli elettori all'estero, l'Ufficio procede a ripartire proporzionalmente i seggi tra le singole liste ai sensi del comma 1, numero 4). Ai fini della distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati alle liste ammesse al riparto ai sensi dei commi 2, 3 e 4, l'Ufficio procede ai sensi del comma 1, numeri 9) e 10)».

1.9999

BENCINI, Maurizio ROMANI, CAMPANELLA

Al comma 17, capoverso «Art. 83», dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. Qualora nessuna lista o coalizione di liste abbia ottenuto una cifra elettorale corrispondente ad almeno il 29 per cento dei voti validi espressi e corrispondente ad almeno il 20 per cento del numero di aventi diritto al voto, con esclusione degli elettori all'estero, l'Ufficio procede a ripartire proporzionalmente i seggi tra le singole liste ai sensi del comma 1, numero 4). Ai fini della distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati alle liste ammesse al riparto ai sensi dei commi 2, 3 e 4, l'Ufficio procede ai sensi del comma 1, numeri 9) e 10)».

1.10000

BENCINI, Maurizio ROMANI, CAMPANELLA

Al comma 17, capoverso «Art. 83», dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. Qualora nessuna lista o coalizione di liste abbia ottenuto una cifra elettorale corrispondente ad almeno il 29 per cento dei voti validi espressi e corrispondente ad almeno il 23 per cento del numero di aventi diritto al voto, con esclusione degli elettori all'estero, l'Ufficio procede a ripartire proporzionalmente i seggi tra le singole liste ai sensi del comma 1, numero 4). Ai fini della distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati alle liste ammesse al riparto ai sensi dei commi 2, 3 e 4, l'Ufficio procede ai sensi del comma 1, numeri 9) e 10)».

1.10001

BENCINI, Maurizio ROMANI, CAMPANELLA

Al comma 17, capoverso «Art. 83», dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. Qualora nessuna lista o coalizione di liste abbia ottenuto una cifra elettorale corrispondente ad almeno il 29 per cento dei voti validi espressi e corrispondente ad almeno il 21 per cento del numero di aventi diritto al voto, con esclusione degli elettori all'estero, l'Ufficio procede a ripartire proporzionalmente i seggi tra le singole liste ai sensi del comma 1, numero 4). Ai fini della distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati alle liste ammesse al riparto ai sensi dei commi 2, 3 e 4, l'Ufficio procede ai sensi del comma 1, numeri 9) e 10)».

1.10002

BENCINI, Maurizio ROMANI, CAMPANELLA

Al comma 17, capoverso «Art. 83», dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. Qualora nessuna lista o coalizione di liste abbia ottenuto una cifra elettorale corrispondente ad almeno il 29 per cento dei voti validi espressi, l'Ufficio procede a ripartire proporzionalmente i seggi tra le singole liste ai sensi del comma 1, numero 4). Ai fini della distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati alle liste ammesse al riparto ai sensi dei commi 2, 3 e 4, l'Ufficio procede ai sensi del comma 1, numeri 9) e 10)».

1.10003

BENCINI, Maurizio ROMANI, CAMPANELLA

Al comma 17, capoverso «Art. 83», dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. Qualora nessuna lista o coalizione di liste abbia ottenuto una cifra elettorale corrispondente ad almeno il 29 per cento dei voti validi espressi e corrispondente ad almeno il 25 per cento del numero di aventi diritto al voto, con esclusione degli elettori all'estero, l'Ufficio procede a ripartire proporzionalmente i seggi tra le singole liste ai sensi del comma 1, numero 4). Ai fini della distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati alle liste ammesse al riparto ai sensi dei commi 2, 3 e 4, l'Ufficio procede ai sensi del comma 1, numeri 9) e 10)».

1.10004

BENCINI, Maurizio ROMANI, CAMPANELLA

Al comma 17, capoverso «Art. 83», dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. Qualora nessuna lista o coalizione di liste abbia ottenuto una cifra elettorale corrispondente ad almeno il 30 per cento dei voti validi espressi e corrispondente ad almeno il 24 per cento del numero di aventi diritto al voto, con esclusione degli elettori all'estero, l'Ufficio procede a ripartire proporzionalmente i seggi tra le singole liste ai sensi del comma 1, numero 4). Ai fini della distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati alle liste ammesse al riparto ai sensi dei commi 2, 3 e 4, l'Ufficio procede ai sensi del comma 1, numeri 9) e 10)».

1.10005

BENCINI, Maurizio ROMANI, CAMPANELLA

Al comma 17, capoverso «Art. 83», dopo il comma 6, inserire il seguente:

Al comma 17, capoverso ART. 83, dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. Qualora nessuna lista o coalizione di liste abbia ottenuto una cifra elettorale corrispondente ad almeno il 30 per cento dei voti validi espressi e corrispondente ad almeno il 23 per cento del numero di aventi diritto al voto, con esclusione degli elettori all'estero, l'Ufficio procede a ripartire proporzionalmente i seggi tra le singole liste ai sensi del comma 1, numero 4). Ai fini della distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati alle liste ammesse al riparto ai sensi dei commi 2, 3 e 4, l'Ufficio procede ai sensi del comma 1, numeri 9) e 10)».

1.10006

BENCINI, Maurizio ROMANI, CAMPANELLA

Al comma 17, capoverso «Art. 83», dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. Qualora nessuna lista o coalizione di liste abbia ottenuto una cifra elettorale corrispondente ad almeno il 30 per cento dei voti validi espressi e corrispondente ad almeno il 22 per cento del numero di aventi diritto al voto, con esclusione degli elettori all'estero, l'Ufficio procede a ripartire proporzionalmente i seggi tra le singole liste ai sensi del comma 1, numero 4). Ai fini della distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati alle liste ammesse al riparto ai sensi dei commi 2, 3 e 4, l'Ufficio procede ai sensi del comma 1, numeri 9) e 10)».

1.10007

BENCINI, Maurizio ROMANI, CAMPANELLA

Al comma 17, capoverso «Art. 83», dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. Qualora nessuna lista o coalizione di liste abbia ottenuto una cifra elettorale corrispondente ad almeno il 30 per cento dei voti validi espressi, l'Ufficio procede a ripartire proporzionalmente i seggi tra le singole liste ai sensi del comma 1, numero 4). Ai fini della distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati alle liste ammesse al riparto ai sensi dei commi 2, 3 e 4, l'Ufficio procede ai sensi del comma 1, numeri 9) e 10)».

1.10008

BENCINI, Maurizio ROMANI, CAMPANELLA

Al comma 17, capoverso «Art. 83», dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. Qualora nessuna lista o coalizione di liste abbia ottenuto una cifra elettorale corrispondente ad almeno il 30 per cento dei voti validi espressi e corrispondente ad almeno il 20 per cento del numero di aventi diritto al voto, con esclusione degli elettori all'estero, l'Ufficio procede a ripartire proporzionalmente i seggi tra le singole liste ai sensi del comma 1, numero 4). Ai fini della distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati alle liste ammesse al riparto ai sensi dei commi 2, 3 e 4, l'Ufficio procede ai sensi del comma 1, numeri 9) e 10)».

1.10009

BENCINI, Maurizio ROMANI, CAMPANELLA

Al comma 17, capoverso «Art. 83», dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. Qualora nessuna lista o coalizione di liste abbia ottenuto una cifra elettorale corrispondente ad almeno il 30 per cento dei voti validi espressi e corrispondente ad almeno il 21 per cento del numero di aventi diritto al voto, con esclusione degli elettori all'estero, l'Ufficio procede a ripartire proporzionalmente i seggi tra le singole liste ai sensi del comma 1, numero 4). Ai fini della distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati alle liste ammesse al riparto ai sensi dei commi 2, 3 e 4, l'Ufficio procede ai sensi del comma 1, numeri 9) e 10)».

1.10010

BENCINI, Maurizio ROMANI, CAMPANELLA

Al comma 17, capoverso «Art. 83», dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. Qualora nessuna lista o coalizione di liste abbia ottenuto una cifra elettorale corrispondente ad almeno il 30 per cento dei voti validi espressi e corrispondente ad almeno il 25 per cento del numero di aventi diritto al voto, con esclusione degli elettori all'estero, l'Ufficio procede a ripartire proporzionalmente i seggi tra le singole liste ai sensi del comma 1, numero 4). Ai fini della distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati alle liste ammesse al riparto ai sensi dei commi 2, 3 e 4, l'Ufficio procede ai sensi del comma 1, numeri 9) e 10)».

1.10011

BENCINI, Maurizio ROMANI, CAMPANELLA

Al comma 17, capoverso «Art. 83», dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. Qualora nessuna lista o coalizione di liste abbia ottenuto una cifra elettorale corrispondente ad almeno il 31 per cento dei voti validi espressi e corrispondente ad almeno il 24 per cento del numero di aventi diritto al voto, con esclusione degli elettori all'estero, l'Ufficio procede a ripartire proporzionalmente i seggi tra le singole liste ai sensi del comma 1, numero 4). Ai fini della distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati alle liste ammesse al riparto ai sensi dei commi 2, 3 e 4, l'Ufficio procede ai sensi del comma 1, numeri 9) e 10)».

1.10012

BENCINI, Maurizio ROMANI, CAMPANELLA

Al comma 17, capoverso «Art. 83», dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. Qualora nessuna lista o coalizione di liste abbia ottenuto una cifra elettorale corrispondente ad almeno il 31 per cento dei voti validi espressi e corrispondente ad almeno il 23 per cento del numero di aventi diritto al voto, con esclusione degli elettori all'estero, l'Ufficio procede a ripartire proporzionalmente i seggi tra le singole liste ai sensi del comma 1, numero 4). Ai fini della distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati alle liste ammesse al riparto ai sensi dei commi 2, 3 e 4, l'Ufficio procede ai sensi del comma 1, numeri 9) e 10)».

1.10013

BENCINI, Maurizio ROMANI, CAMPANELLA

Al comma 17, capoverso «Art. 83», dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. Qualora nessuna lista o coalizione di liste abbia ottenuto una cifra elettorale corrispondente ad almeno il 31 per cento dei voti validi espressi e corrispondente ad almeno il 22 per cento del numero di aventi diritto al voto, con esclusione degli elettori all'estero, l'Ufficio procede a ripartire proporzionalmente i seggi tra le singole liste ai sensi del comma 1, numero 4). Ai fini della distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati alle liste ammesse al riparto ai sensi dei commi 2, 3 e 4, l'Ufficio procede ai sensi del comma 1, numeri 9) e 10)».

1.10014

BENCINI, Maurizio ROMANI, CAMPANELLA

Al comma 17, capoverso «Art. 83», dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. Qualora nessuna lista o coalizione di liste abbia ottenuto una cifra elettorale corrispondente ad almeno il 31 per cento dei voti validi espressi, l'Ufficio procede a ripartire proporzionalmente i seggi tra le singole liste ai sensi del comma 1, numero 4). Ai fini della distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati alle liste ammesse al riparto ai sensi dei commi 2, 3 e 4, l'Ufficio procede ai sensi del comma 1, numeri 9) e 10)».

1.10015

BENCINI, Maurizio ROMANI, CAMPANELLA

Al comma 17, capoverso «Art. 83», dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. Qualora nessuna lista o coalizione di liste abbia ottenuto una cifra elettorale corrispondente ad almeno il 31 per cento dei voti validi espressi e corrispondente ad almeno il 20 per cento del numero di aventi diritto al voto, con esclusione degli elettori all'estero, l'Ufficio procede a ripartire proporzionalmente i seggi tra le singole liste ai sensi del comma 1, numero 4). Ai fini della distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati alle liste ammesse al riparto ai sensi dei commi 2, 3 e 4, l'Ufficio procede ai sensi del comma 1, numeri 9) e 10)».

1.10016

BENCINI, Maurizio ROMANI, CAMPANELLA

Al comma 17, capoverso «Art. 83», dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. Qualora nessuna lista o coalizione di liste abbia ottenuto una cifra elettorale corrispondente ad almeno il 31 per cento dei voti validi espressi e corrispondente ad almeno il 21 per cento del numero di aventi diritto al voto, con esclusione degli elettori all'estero, l'Ufficio procede a ripartire proporzionalmente i seggi tra le singole liste ai sensi del comma 1, numero 4). Ai fini della distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati alle liste ammesse al riparto ai sensi dei commi 2, 3 e 4, l'Ufficio procede ai sensi del comma 1, numeri 9) e 10)».

1.10017

BENCINI, Maurizio ROMANI, CAMPANELLA

Al comma 17, capoverso «Art. 83», dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. Qualora nessuna lista o coalizione di liste abbia ottenuto una cifra elettorale corrispondente ad almeno il 31 per cento dei voti validi espressi e corrispondente ad almeno il 25 per cento del numero di aventi diritto al voto, con esclusione degli elettori all'estero, l'Ufficio procede a ripartire proporzionalmente i seggi tra le singole liste ai sensi del comma 1, numero 4). Ai fini della distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati alle liste ammesse al riparto ai sensi dei commi 2, 3 e 4, l'Ufficio procede ai sensi del comma 1, numeri 9) e 10)».

1.10018

BENCINI, Maurizio ROMANI, CAMPANELLA

Al comma 17, capoverso «Art. 83», dopo il comma 6, inserire il seguente:

6-bis. Qualora nessuna lista o coalizione di liste abbia ottenuto una cifra elettorale corrispondente ad almeno il 32 per cento dei voti validi espressi e corrispondente ad almeno il 21 per cento del numero di aventi diritto al voto, con esclusione degli elettori all'estero, l'Ufficio procede a ripartire proporzionalmente i seggi tra le singole liste ai sensi del comma 1, numero 4). Ai fin della distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati alle liste ammesse al riparto ai sensi dei commi 2, 3 e 4, l'Ufficio procede ai sensi del comma 1, numeri 9) e 10)».

1.10019

BENCINI, Maurizio ROMANI, CAMPANELLA

Al comma 17, capoverso «Art. 83», dopo il comma 6, inserire il seguente:

6-bis. Qualora nessuna lista o coalizione di liste abbia ottenuto una cifra elettorale corrispondente ad almeno il 32 per cento dei voti validi espressi e corrispondente ad almeno il 24 per cento del numero di aventi diritto al voto, con esclusione degli elettori all'estero, l'Ufficio procede a ripartire proporzionalmente i seggi tra le singole liste ai sensi del comma 1, numero 4). Ai fin della distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati alle liste ammesse al riparto ai sensi dei commi 2, 3 e 4, l'Ufficio procede ai sensi del comma 1, numeri 9) e 10)».

1.10020

BENCINI, Maurizio ROMANI, CAMPANELLA

Al comma 17, capoverso «Art. 83», dopo il comma 6, inserire il seguente:

6-bis. Qualora nessuna lista o coalizione di liste abbia ottenuto una cifra elettorale corrispondente ad almeno il 32 per cento dei voti validi espressi e corrispondente ad almeno il 23 per cento del numero di aventi diritto al voto, con esclusione degli elettori all'estero, l'Ufficio procede a ripartire proporzionalmente i seggi tra le singole liste ai sensi del comma 1, numero 4). Ai fini della distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati alle liste ammesse al riparto ai sensi dei commi 2, 3 e 4, l'Ufficio procede ai sensi del comma 1, numeri 9) e 10)».

1.10021

BENCINI, Maurizio ROMANI, CAMPANELLA

Al comma 17, capoverso «Art. 83», dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. Qualora nessuna lista o coalizione di liste abbia ottenuto una cifra elettorale corrispondente ad almeno il 32 per cento dei voti validi espressi e corrispondente ad almeno il 22 per cento del numero di aventi diritto al voto, con esclusione degli elettori all'estero, l'Ufficio procede a ripartire proporzionalmente i seggi tra le singole liste ai sensi del comma 1, numero 4). Ai fini della distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati alle liste ammesse al riparto ai sensi dei commi 2, 3 e 4, l'Ufficio procede ai sensi del comma 1, numeri 9) e 10)».

1.10022

BENCINI, Maurizio ROMANI, CAMPANELLA

Al comma 17, capoverso «Art. 83», dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. Qualora nessuna lista o coalizione di liste abbia ottenuto una cifra elettorale corrispondente ad almeno il 32 per cento dei voti validi espressi e corrispondente ad almeno il 20 per cento del numero di aventi diritto al voto, con esclusione degli elettori all'estero, l'Ufficio procede a ripartire proporzionalmente i seggi tra le singole liste ai sensi del comma 1, numero 4). Ai fini della distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati alle liste ammesse al riparto ai sensi dei commi 2, 3 e 4, l'Ufficio procede ai sensi del comma 1, numeri 9) e 10)».

1.10023

BENCINI, Maurizio ROMANI, CAMPANELLA

Al comma 17, capoverso «Art. 83», dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. Qualora nessuna lista o coalizione di liste abbia ottenuto una cifra elettorale corrispondente ad almeno il 32 per cento dei voti validi espressi, l'Ufficio procede a ripartire proporzionalmente i seggi tra le singole liste ai sensi del comma 1, numero 4). Ai fini della distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati alle liste ammesse al riparto ai sensi dei commi 2, 3 e 4, l'Ufficio procede ai sensi del comma 1, numeri 9) e 10)».

1.10024

BENCINI, Maurizio ROMANI, CAMPANELLA

Al comma 17, capoverso «Art. 83», dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. Qualora nessuna lista o coalizione di liste abbia ottenuto una cifra elettorale corrispondente ad almeno il 32 per cento dei voti validi espressi e corrispondente ad almeno il 25 per cento del numero di aventi diritto al voto, con esclusione degli elettori all'estero, l'Ufficio procede a ripartire proporzionalmente i seggi tra le singole liste ai sensi del comma 1, numero 4). Ai fini della distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati alle liste ammesse al riparto ai sensi dei commi 2, 3 e 4, l'Ufficio procede ai sensi del comma 1, numeri 9) e 10)».

1.10025

BENCINI, Maurizio ROMANI, CAMPANELLA

Al comma 17, capoverso «Art. 83», dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. Qualora nessuna lista o coalizione di liste abbia ottenuto una cifra elettorale corrispondente ad almeno il 33 per cento dei voti validi espressi e corrispondente ad almeno il 20 per cento del numero di aventi diritto al voto, con esclusione degli elettori all'estero, l'Ufficio procede a ripartire proporzionalmente i seggi tra le singole liste ai sensi del comma 1, numero 4). Ai fini della distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati alle liste ammesse al riparto ai sensi dei commi 2, 3 e 4, l'Ufficio procede ai sensi del comma 1, numeri 9) e 10)».

1.10026

BENCINI, Maurizio ROMANI, CAMPANELLA

Al comma 17, capoverso «Art. 83», dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. Qualora nessuna lista o coalizione di liste abbia ottenuto una cifra elettorale corrispondente ad almeno il 33 per cento dei voti validi espressi e corrispondente ad almeno il 21 per cento del numero di aventi diritto al voto, con esclusione degli elettori all'estero, l'Ufficio procede a ripartire proporzionalmente i seggi tra le singole liste ai sensi del comma 1, numero 4). Ai fini della distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati alle liste ammesse al riparto ai sensi dei commi 2, 3 e 4, l'Ufficio procede ai sensi del comma 1, numeri 9) e 10)».

1.10027

BENCINI, Maurizio ROMANI, CAMPANELLA

Al comma 17, capoverso «Art. 83», dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. Qualora nessuna lista o coalizione di liste abbia ottenuto una cifra elettorale corrispondente ad almeno il 33 per cento dei voti validi espressi e corrispondente ad almeno il 22 per cento del numero di aventi diritto al voto, con esclusione degli elettori all'estero, l'Ufficio procede a ripartire proporzionalmente i seggi tra le singole liste ai sensi del comma 1, numero 4). Ai fini della distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati alle liste ammesse al riparto ai sensi dei commi 2, 3 e 4, l'Ufficio procede ai sensi del comma 1, numeri 9) e 10)».

1.10028

BENCINI, Maurizio ROMANI, CAMPANELLA

Al comma 17, capoverso «Art. 83», dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. Qualora nessuna lista o coalizione di liste abbia ottenuto una cifra elettorale corrispondente ad almeno il 33 per cento dei voti validi espressi e corrispondente ad almeno il 24 per cento del numero di aventi diritto al voto, con esclusione degli elettori all'estero, l'Ufficio procede a ripartire proporzionalmente i seggi tra le singole liste ai sensi del comma 1, numero 4). Ai fini della distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati alle liste ammesse al riparto ai sensi dei commi 2, 3 e 4, l'Ufficio procede ai sensi del comma 1, numeri 9) e 10)».

1.10029

BENCINI, Maurizio ROMANI, CAMPANELLA

Al comma 17, capoverso «Art. 83», dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. Qualora nessuna lista o coalizione di liste abbia ottenuto una cifra elettorale corrispondente ad almeno il 33 per cento dei voti validi espressi e corrispondente ad almeno il 25 per cento del numero di aventi diritto al voto, con esclusione degli elettori all'estero, l'Ufficio procede a ripartire proporzionalmente i seggi tra le singole liste ai sensi del comma 1, numero 4). Ai fini della distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati alle liste ammesse al riparto ai sensi dei commi 2, 3 e 4, l'Ufficio procede ai sensi del comma 1, numeri 9) e 10)».

1.10030

BENCINI, Maurizio ROMANI, CAMPANELLA

Al comma 17, capoverso «Art. 83», dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. Qualora nessuna lista o coalizione di liste abbia ottenuto una cifra elettorale corrispondente ad almeno il 33 per cento dei voti validi espressi, l'Ufficio procede a ripartire proporzionalmente i seggi tra le singole liste ai sensi del comma 1, numero 4). Ai fini della distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati alle liste ammesse al riparto ai sensi dei commi 2, 3 e 4, l'Ufficio procede ai sensi del comma 1, numeri 9) e 10)».

1.10031

BENCINI, Maurizio ROMANI, CAMPANELLA

Al comma 17, capoverso «Art. 83», dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. Qualora nessuna lista o coalizione di liste abbia ottenuto una cifra elettorale corrispondente ad almeno il 33 per cento dei voti validi espressi e corrispondente ad almeno il 23 per cento del numero di aventi diritto al voto, con esclusione degli elettori all'estero, l'Ufficio procede a ripartire proporzionalmente i seggi tra le singole liste ai sensi del comma 1, numero 4). Ai fini della distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati alle liste ammesse al riparto ai sensi dei commi 2, 3 e 4, l'Ufficio procede ai sensi del comma 1, numeri 9) e 10)».

1.10032

BENCINI, Maurizio ROMANI, CAMPANELLA

Al comma 17, capoverso «Art. 83», dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. Qualora nessuna lista o coalizione di liste abbia ottenuto una cifra elettorale corrispondente ad almeno il 34 per cento dei voti validi espressi e corrispondente ad almeno il 21 per cento del numero di aventi diritto al voto, con esclusione degli elettori all'estero, l'Ufficio procede a ripartire proporzionalmente i seggi tra le singole liste ai sensi del comma 1, numero 4). Ai fini della distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati alle liste ammesse al riparto ai sensi dei commi 2, 3 e 4, l'Ufficio procede ai sensi del comma 1, numeri 9) e 10)».

1.10033

BENCINI, Maurizio ROMANI, CAMPANELLA

Al comma 17, capoverso «Art. 83», dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. Qualora nessuna lista o coalizione di liste abbia ottenuto una cifra elettorale corrispondente ad almeno il 34 per cento dei voti validi espressi e corrispondente ad almeno il 22 per cento del numero di aventi diritto al voto, con esclusione degli elettori all'estero, l'Ufficio procede a ripartire proporzionalmente i seggi tra le singole liste ai sensi del comma 1, numero 4). Ai fini della distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati alle liste ammesse al riparto ai sensi dei commi 2, 3 e 4, l'Ufficio procede ai sensi del comma 1, numeri 9) e 10)».

1.10034

BENCINI, Maurizio ROMANI, CAMPANELLA

Al comma 17, capoverso «Art. 83», dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. Qualora nessuna lista o coalizione di liste abbia ottenuto una cifra elettorale corrispondente ad almeno il 34 per cento dei voti validi espressi e corrispondente ad almeno il 24 per cento del numero di aventi diritto al voto, con esclusione degli elettori all'estero, l'Ufficio procede a ripartire proporzionalmente i seggi tra le singole liste ai sensi del comma 1, numero 4). Ai fini della distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati alle liste ammesse al riparto ai sensi dei commi 2, 3 e 4, l'Ufficio procede ai sensi del comma 1, numeri 9) e 10)».

1.10035

BENCINI, Maurizio ROMANI, CAMPANELLA

Al comma 17, capoverso «Art. 83», dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. Qualora nessuna lista o coalizione di liste abbia ottenuto una cifra elettorale corrispondente ad almeno il 34 per cento dei voti validi espressi e corrispondente ad almeno il 23 per cento del numero di aventi diritto al voto, con esclusione degli elettori all'estero, l'Ufficio procede a ripartire proporzionalmente i seggi tra le singole liste ai sensi del comma 1, numero 4). Ai fini della distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati alle liste ammesse al riparto ai sensi dei commi 2, 3 e 4, l'Ufficio procede ai sensi del comma 1, numeri 9) e 10)».

1.10036

BENCINI, Maurizio ROMANI, CAMPANELLA

Al comma 17, capoverso «Art. 83», dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. Qualora nessuna lista o coalizione di liste abbia ottenuto una cifra elettorale corrispondente ad almeno il 34 per cento dei voti validi espressi e corrispondente ad almeno il 20 per cento del numero di aventi diritto al voto, con esclusione degli elettori all'estero, l'Ufficio procede a ripartire proporzionalmente i seggi tra le singole liste ai sensi del comma 1, numero 4). Ai fini della distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati alle liste ammesse al riparto ai sensi dei commi 2, 3 e 4, l'Ufficio procede ai sensi del comma 1, numeri 9) e 10)».

1.10037

BENCINI, Maurizio ROMANI, CAMPANELLA

Al comma 17, capoverso «Art. 83», dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. Qualora nessuna lista o coalizione di liste abbia ottenuto una cifra elettorale corrispondente ad almeno il 34 per cento dei voti validi espressi, l'Ufficio procede a ripartire proporzionalmente i seggi tra le singole liste ai sensi del comma 1, numero 4). Ai fini della distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati alle liste ammesse al riparto ai sensi dei commi 2, 3 e 4, l'Ufficio procede ai sensi del comma 1, numeri 9) e 10)».

1.10038

BENCINI, Maurizio ROMANI, CAMPANELLA

Al comma 17, capoverso «Art. 83», dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. Qualora nessuna lista o coalizione di liste abbia ottenuto una cifra elettorale corrispondente ad almeno il 34 per cento dei voti validi espressi e corrispondente ad almeno il 25 per cento del numero di aventi diritto al voto, con esclusione degli elettori all'estero, l'Ufficio procede a ripartire proporzionalmente i seggi tra le singole liste ai sensi del comma 1, numero 4). Ai fini della distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati alle liste ammesse al riparto ai sensi dei commi 2, 3 e 4, l'Ufficio procede ai sensi del comma 1, numeri 9) e 10)».

1.10039

BENCINI, Maurizio ROMANI, CAMPANELLA

Al comma 17, capoverso «Art. 83», dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. Qualora nessuna lista o coalizione di liste abbia ottenuto una cifra elettorale corrispondente ad almeno il 35 per cento dei voti validi espressi, l'Ufficio procede a ripartire proporzionalmente i seggi tra le singole liste ai sensi del comma 1, numero 4). Ai fini della distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati alle liste ammesse al riparto ai sensi dei commi 2, 3 e 4, l'Ufficio procede ai sensi del comma 1, numeri 9) e 10)».

1.10040

BENCINI, Maurizio ROMANI, CAMPANELLA

Al comma 17, capoverso «Art. 83», dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. Qualora nessuna lista o coalizione di liste abbia ottenuto una cifra elettorale corrispondente ad almeno il 35 per cento dei voti validi espressi e corrispondente ad almeno il 21 per cento del numero di aventi diritto al voto, con esclusione degli elettori all'estero, l'Ufficio procede a ripartire proporzionalmente i seggi tra le singole liste ai sensi del comma 1, numero 4). Ai fini della distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati alle liste ammesse al riparto ai sensi dei commi 2, 3 e 4, l'Ufficio procede ai sensi del comma 1, numeri 9) e 10)».

1.10041

BENCINI, Maurizio ROMANI, CAMPANELLA

Al comma 17, capoverso «Art. 83», dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. Qualora nessuna lista o coalizione di liste abbia ottenuto una cifra elettorale corrispondente ad almeno il 35 per cento dei voti validi espressi e corrispondente ad almeno il 20 per cento del numero di aventi diritto al voto, con esclusione degli elettori all'estero, l'Ufficio procede a ripartire proporzionalmente i seggi tra le singole liste ai sensi del comma 1, numero 4). Ai fini della distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati alle liste ammesse al riparto ai sensi dei commi 2, 3 e 4, l'Ufficio procede ai sensi del comma 1, numeri 9) e 10)».

1.10042

BENCINI, Maurizio ROMANI, CAMPANELLA

Al comma 17, capoverso «Art. 83», dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. Qualora nessuna lista o coalizione di liste abbia ottenuto una cifra elettorale corrispondente ad almeno il 35 per cento dei voti validi espressi e corrispondente ad almeno il 22 per cento del numero di aventi diritto al voto, con esclusione degli elettori all'estero, l'Ufficio procede a ripartire proporzionalmente i seggi tra le singole liste ai sensi del comma 1, numero 4). Ai fini della distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati alle liste ammesse al riparto ai sensi dei commi 2, 3 e 4, l'Ufficio procede ai sensi del comma 1, numeri 9) e 10)».

1.10043

BENCINI, Maurizio ROMANI, CAMPANELLA

Al comma 17, capoverso «Art. 83», dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. Qualora nessuna lista o coalizione di liste abbia ottenuto una cifra elettorale corrispondente ad almeno il 35 per cento dei voti validi espressi e corrispondente ad almeno il 23 per cento del numero di aventi diritto al voto, con esclusione degli elettori all'estero, l'Ufficio procede a ripartire proporzionalmente i seggi tra le singole liste ai sensi del comma 1, numero 4). Ai fini della distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati alle liste ammesse al riparto ai sensi dei commi 2, 3 e 4, l'Ufficio procede ai sensi del comma 1, numeri 9) e 10)».

1.10044

BENCINI, Maurizio ROMANI, CAMPANELLA

Al comma 17, capoverso «Art. 83», dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. Qualora nessuna lista o coalizione di liste abbia ottenuto una cifra elettorale corrispondente ad almeno il 35 per cento dei voti validi espressi e corrispondente ad almeno il 25 per cento del numero di aventi diritto al voto, con esclusione degli elettori all'estero, l'Ufficio procede a ripartire proporzionalmente i seggi tra le singole liste ai sensi del comma 1, numero 4). Ai fini della distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati alle liste ammesse al riparto ai sensi dei commi 2, 3 e 4, l'Ufficio procede ai sensi del comma 1, numeri 9) e 10)».

1.10045

BENCINI, Maurizio ROMANI, CAMPANELLA

Al comma 17, capoverso «Art. 83», dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. Qualora nessuna lista o coalizione di liste abbia ottenuto una cifra elettorale corrispondente ad almeno il 35 per cento dei voti validi espressi e corrispondente ad almeno il 24 per cento del numero di aventi diritto al voto, con esclusione degli elettori all'estero, l'Ufficio procede a ripartire proporzionalmente i seggi tra le singole liste ai sensi del comma 1, numero 4). Ai fini della distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati alle liste ammesse al riparto ai sensi dei commi 2, 3 e 4, l'Ufficio procede ai sensi del comma 1, numeri 9) e 10)».

1.10046

CALDEROLI, BISINELLA

Al comma 17, capoverso «Art. 83», sopprimere il comma 7.

1.10047

DE PETRIS

Al comma 17, capoverso «Art. 83», comma 7 dopo le parole: «Valle d'Aosta», inserire la seguente: «non».

1.10048

CALDEROLI, BISINELLA

Al comma 17, capoverso «Art. 83», dopo il comma 7 inserire il seguente:

«7-bis. L'Ufficio centrale nazionale individua altresì, per la coalizione di liste o lista non collegata ammesse al riparto dei seggi, che ha ottenuto il maggior numero di voti, il candidato che abbia conseguito in ambito nazionale il maggior numero di preferenze e ne dà comunicazione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica. Il candidato così individuato costituisce, rispettivamente, l'unico capo della coalizione ovvero il capo della forza politica. Restano ferme le prerogative spettanti al Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 92, secondo comma, della Costituzione».

1.10049

CALDEROLI, BISINELLA

Al comma 17, capoverso «Art. 83», sopprimere il comma 8.

1.10050

CALDEROLI, BISINELLA

Al comma 17, capoverso «Art. 83», sopprimere il comma 9.

1.10051

CALDEROLI, BISINELLA

Al comma 17, capoverso «Art. 83-bis», al comma 1, sopprimere il punto 1).

1.10052

CALDEROLI, BISINELLA

Al comma 17, capoverso «Art. 83-bis», al comma 1, sopprimere il punto 2).

1.10053

CALDEROLI, BISINELLA

Al comma 17, capoverso «Art. 83-bis», al comma 1, sopprimere il punto 3).

1.10054

CALDEROLI, BISINELLA

Al comma 17, capoverso «Art. 83-bis», al comma 1, sopprimere il punto 4).

1.10055

CALDEROLI, BISINELLA

Al comma 17, capoverso «Art. 83-bis», al comma 1, sopprimere il punto 5).

1.10056

CALDEROLI, BISINELLA

Sopprimere i commi 18, 19, 20, 21, 22 e 23.

1.10057

CALDEROLI, BISINELLA

Sopprimere il comma 18.

1.10058

DE PETRIS

Sopprimere il comma 18.

1.10059

Giovanni MAURO, Mario MAURO, Mario FERRARA, MINZOLINI, ZIZZA, BONFRISCO, TARQUINIO, D'AMBROSIO LETTIERI, MILO, LIUZZI, IURLARO, PERRONE, PAGNONCELLI, ARACRI, Eva LONGO, RUVOLO, COMPAGNONE, FALANGA, SCAVONE D'ANNA, DI MAGGIO, NACCARATO, BARANI

Sopprimere il comma 18.

1.10060

CALDEROLI, BISINELLA

Sostituire il comma 18 con il seguente:

«18. L'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 e successive modificazioni è sostituito con il seguente:

«"Art. 84. – 1. *L'Ufficio centrale circoscrizionale, ricevuta comunicazione dei gruppi di candidati ammessi all'attribuzione dei seggi, procede al riparto tra essi, in proporzione delle rispettive cifre elettorali, dei seggi non assegnati nei collegi uninominali. In riferimento alla votazione che ha avuto luogo ai sensi dell'articolo 11, comma 1, provvede immediatamente agli adempimenti di cui al presente articolo se non vi sono stati, nella circoscrizione, ammissioni al secondo turno di ballottaggio. In caso di una o più ammissioni al secondo turno, gli adempimenti predetti hanno corso solo dopo che l'ultima proclamazione in esito ai ballottaggi ha avuto luogo.*

2. L'Ufficio centrale circoscrizionale, con l'assistenza del cancelliere e alla presenza dei rappresentanti dei gruppi di candidati, procede alla determinazione, limitatamente ai gruppi di candidati individuati ai sensi dell'articolo 83, lettera *b*), della cifra elettorale di ciascun gruppo di candidati e della cifra individuale dei singoli candidati di ciascun gruppo non risultati eletti ai sensi dell'articolo 77.

3. La cifra elettorale di ciascun gruppo di candidati è data dalla somma dei voti ottenuti al primo turno di votazione dai rispettivi candidati presenti nei collegi uninominali della regione con il medesimo contrassegno, sottratti i voti ottenuti al primo turno di votazione dai candidati proclamati eletti. In caso di elezioni al primo turno ai sensi dell'articolo 77, comma 2, tale importo è aumentato della differenza tra il numero di voti ottenuti al primo turno rispettivamente dai candidati proclamati eletti e dai secondi più votati candidati non eletti nei medesimi collegi.

4. La cifra individuale dei singoli candidati viene determinata moltiplicando per cento il numero dei voti validi ottenuti da ciascun candidato, il non risultato eletto ai sensi dell'articolo 77 e dividendo il prodotto per il totale dei voti validi espressi nel collegio.

5. L'Ufficio centrale circoscrizionale opera, quindi, nel modo seguente:

a) divide la cifra elettorale di ciascun gruppo per successivi numeri positivi interi, a partire dall'uno e fino a concorrenza del numero dei senatori da eleggere;

b) dispone i quozienti così ottenuti in una graduatoria generale decrescente;

c) calcola i seggi spettanti ai gruppi di candidati in corrispondenza ai quozienti più alti; a parità di quoziente l'ultimo seggio è assegnato al gruppo di candidati che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale.

6. L'Ufficio centrale circoscrizionale sottrae, dal numero dei seggi calcolato per ciascun gruppo ai sensi della lettera c) del comma 5, il numero degli eletti con il medesimo contrassegno nei collegi uninominali della circoscrizione, ottenendo così il numero dei seggi residui spettante, nella circoscrizione, ai candidati compresi in ciascun gruppo.

7. Per ciascun gruppo, in corrispondenza del numero dei seggi ad esso attribuiti ai sensi della lettera c) del comma 5, l'Ufficio centrale circoscrizionale proclama eletti i candidati secondo l'ordine delle cifre individuali relative, espresse in percentuale del totale dei voti validi del rispettivo collegio.

8. Qualora a un gruppo spettino più seggi di quanti sono i suoi candidati, i seggi eccedenti sono distribuiti secondo l'ordine della graduatoria generale decrescente dei quozienti.

9. Dell'avvenuta proclamazione il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale invia attestato ai deputati proclamati e ne dà immediata notizia alla Segreteria generale della Camera dei deputati nonché alle singole prefetture – uffici territoriali del Governo, che la portano a conoscenza del pubblico"».

1.10061

CALDEROLI, BISINELLA

Sostituire il comma 18 con il seguente:

«18. L'articolo 84 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è sostituito dal seguente:

«Art. 84. – 1. Il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale, ricevute da parte dell'Ufficio centrale nazionale le comunicazioni di cui all'articolo 83, comma 7, procede all'attribuzione dei seggi spettanti a ciascuna lista. A tal fine:

a) per ciascuna lista moltiplica il numero delle schede per le quali siano state espresse preferenze per il numero dei seggi spettanti e divide il risultato così ottenuto per il totale dei voti ricevuti nella circoscrizione dalla lista; il nuovo risultato così ottenuto, arrotondato all'unità prossima, individua il numero dei seggi da attribuire in base alle preferenze espresse;

b) attribuisce quindi i seggi, nel numero individuato ai sensi della lettera a), in base alle preferenze espresse, sulla base della graduatoria di

cui all'articolo 77, comma 1, numero 2); a parità di cifre individuali, prevale l'ordine di presentazione nella lista;

c) attribuisce quindi i seggi residui spettanti a ciascuna lista; il numero dei seggi residui è pari alla differenza tra il totale dei seggi spettanti alla lista e il numero dei seggi ad essa attribuiti in base alla lettera *a)*; a tal fine i seggi sono attribuiti ai candidati nell'ordine di presentazione nella lista, tra quelli cui non sia attribuito un seggio in base alla lettera *a)*, fino a concorrenza dei seggi residui da assegnare.

2. Il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale proclama eletti, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati compresi nella lista medesima secondo la graduatoria di cui al comma 1, lettera *b)*, fino a concorrenza del numero di seggi individuato ai sensi della lettera *a)* del medesimo comma 1. Proclama altresì eletti i candidati secondo l'ordine di presentazione ai sensi del comma 1, lettera *c)*, fino a concorrenza del numero dei seggi residui spettanti alla lista, tra quelli non proclamati ai sensi del primo periodo del presente comma.

3. Qualora una lista abbia esaurito il numero dei candidati presentati in una circoscrizione e non sia quindi possibile attribuire tutti i seggi ad essa spettanti in quella medesima circoscrizione, l'Ufficio centrale nazionale assegna i seggi alla lista nelle altre circoscrizioni in cui la stessa lista abbia la maggiore parte decimale del quoziente non utilizzata, procedendo secondo un ordine decrescente. Qualora al termine di detta operazione residuino ancora seggi da assegnare alla lista, questi le sono attribuiti nelle altre circoscrizioni in cui la stessa lista abbia la maggiore parte decimale del quoziente già utilizzata, procedendo secondo un ordine decrescente.

4. Qualora al termine delle operazioni di cui al comma 3, residuino ancora seggi da assegnare alla lista in una circoscrizione, questi sono attribuiti, nell'ambito della circoscrizione originaria, alla lista facente parte della medesima coalizione della lista deficitaria che abbia la maggiore parte decimale del quoziente non utilizzata, procedendo secondo un ordine decrescente. Qualora al termine di detta operazione residuino ancora seggi da assegnare alla lista, questi sono attribuiti, nelle altre circoscrizioni, alla lista facente parte della medesima coalizione della lista deficitaria che abbia la maggiore parte decimale del quoziente già utilizzata, procedendo secondo un ordine decrescente.

5. Se nell'effettuare le operazioni di cui ai commi 3 e 4 due o più liste abbiano una uguale parte decimale del quoziente, si procede mediante sorteggio.

6. L'Ufficio centrale nazionale comunica gli esiti delle operazioni effettuate ai sensi dei commi 3 e 4 agli Uffici elettorali circoscrizionali ai fini delle relative proclamazioni.

7. Dell'avvenuta proclamazione il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale invia attestato ai deputati proclamati e ne dà immediata notizia alla Segreteria generale della Camera dei deputati nonché alle singole prefetture-uffici territoriali del Governo, che la portano a conoscenza del pubblico"».

1.10062

CALDEROLI, BISINELLA

Sostituire il comma 18 con il seguente:

«18. L'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, è sostituito dal seguente:

"Art. 84. – 1. L'Ufficio centrale circoscrizionale, ricevute da parte dell'Ufficio centrale nazionale le comunicazioni di cui all'articolo 83, comma 1, numeri 3) e 4):

1) proclama eletti, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto:

a) per un numero pari ai due terzi, con arrotondamento all'unità più prossima, dei seggi ai quali la lista ha diritto, i candidati compresi nel primo elenco di cui all'articolo 18-bis, comma 3, che abbiano riportato la maggiore cifra individuale in base alla graduatoria redatta ai sensi dell'articolo 77, comma 1, numero 1-bis);

b) per i restanti seggi da assegnare alla lista, i candidati compresi nel secondo elenco di cui all'articolo 18-bis, comma 3, in base all'ordine di presentazione;

2) qualora una lista abbia diritto ad un numero di seggi pari a due, proclama eletto un candidato per ciascuno dei due elenchi di cui all'articolo 18-bis, comma 3; qualora una lista abbia diritto a un solo seggio, proclama eletto il capolista del secondo elenco di candidati di cui al medesimo comma 3;

3) qualora una lista abbia esaurito il numero dei candidati compresi nel primo elenco di cui all'articolo 18-bis, comma 3, e residuino ancora seggi da attribuire a tale lista, sono proclamati eletti i candidati compresi nel secondo elenco che seguono quelli già eventualmente proclamati, in base all'ordine di presentazione; qualora invece la lista abbia esaurito il numero di candidati compresi nel secondo elenco di cui all'articolo 18-bis, comma 3, sono proclamati eletti i candidati compresi nel primo elenco che seguono nella graduatoria redatta ai sensi dell'articolo 77, comma 1, numero 1-bis);

4) comunica all'Ufficio centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, le risultanze delle operazioni di cui ai numeri precedenti, ai fini di cui al comma 2.

2. L'Ufficio centrale nazionale, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli uffici centrali circoscrizionali di cui al comma 1, numero 5), qualora una lista abbia esaurito il numero dei candidati di entrambi gli elenchi di cui all'articolo 18-bis, comma 3, e non sia quindi possibile attribuire tutti i seggi ad essa spettanti in quella circoscrizione, assegna i seggi a tale lista nelle altre circoscrizioni della stessa regione o, in mancanza, delle altre regioni, ove la stessa lista abbia i più alti quozienti non utilizzati per l'assegnazione dei seggi, ai sensi del comma 1, numero 1), del presente articolo. Qualora ciò non sia possibile, per esaurimento dei candidati o assenza della lista nelle altre circoscrizioni, i seggi sono attribuiti nella circoscrizione originaria alle altre liste che abbiano ottenuto i più alti quo-

zienti non utilizzati per l'assegnazione dei seggi ai sensi del citato comma 1, numero 1). L'esito delle operazioni di cui al presente comma è comunicato agli uffici elettorali circoscrizionali ai fini delle relative proclamazioni".».

1.10063

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Il comma 18 è sostituito dal seguente:

«18. l'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

"Art. 84. – 1. Il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale, ricevute da parte dell'Ufficio centrale nazionale le comunicazioni di cui all'articolo 83, comma 6, proclama eletti, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati compresi nella lista bloccata (25% degli eligendi), secondo l'ordine di presentazione e proclama eletti i candidati compresi nella lista con preferenze (75% degli eligendi), secondo la graduatoria di cui al numero 3) dell'articolo 77, in caso di parità proclama eletto il più giovane di età.

2. Qualora una lista abbia esaurito il numero dei candidati presentati in una circoscrizione e non sia quindi possibile attribuire tutti i seggi ad essa spettanti in quella medesima circoscrizione, l'Ufficio centrale nazionale assegna i seggi alla lista nelle altre circoscrizioni in cui la stessa lista abbia la maggiore parte decimale del quoziente non utilizzata, procedendo secondo un ordine decrescente. Qualora al termine di detta operazione residuino ancora seggi da assegnare alla lista, questi le sono attribuiti nelle altre circoscrizioni in cui la stessa lista abbia la maggiore parte decimale del quoziente già utilizzata, procedendo secondo un ordine decrescente.

3. L'Ufficio centrale nazionale comunica gli esiti delle operazioni effettuate ai sensi del comma 2 agli Uffici elettorali circoscrizionali ai fini delle relative proclamazioni.

4. Dell'avvenuta proclamazione il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale invia attestato ai deputati proclamati e ne dà immediata notizia alla Segreteria generale della Camera dei deputati nonché alle singole prefetture – uffici territoriali del Governo, che la portano a conoscenza del pubblico."».

1.10064

CALDEROLI, BISINELLA

Sostituire il comma 18 con il seguente:

«18. L'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, è sostituito dal seguente:

"Art. 84. – 1. Il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale, ricevute da parte dell'Ufficio centrale nazionale le comunicazioni di cui all'articolo 83, comma 2, proclama eletti, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati compresi nella lista secondo l'ordine progressivo di presentazione. Se qualcuno tra essi è già stato proclamato detto ai sensi dell'articolo 77, comma 1, numero 1), proclama eletti i candidati che seguono nell'ordine progressivo di presentazione. Qualora ad una lista spettino più posti di quanti siano i suoi candidati, il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale proclama eletti, sino a concorrenza del numero dei seggi spettanti alla lista e seguendo l'ordine nelle rispettive cifre individuali, i candidati della graduatoria di cui all'articolo 77, comma 1, numero 4), che non risultino già proclamati eletti. Nel caso di graduatorie relative a più liste collegate con gli stessi candidati nei collegi uninominali, si procede alla proclamazione degli eletti partendo dalla lista con la cifra elettorale più elevata. Qualora, al termine delle proclamazioni effettuate ai sensi del terzo e del quarto periodo, rimangano ancora da attribuire dei seggi ad una lista, il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale ne dà comunicazione all'Ufficio centrale nazionale affinché si proceda ai sensi dell'articolo 83, comma 1, numero 4), ultimo periodo.

2. Dell'avvenuta proclamazione il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale invia attestato ai deputati proclamati e ne dà immediata notizia alla Segreteria generale della Camera dei deputati nonché alle singole prefetture, che la portano a conoscenza del pubblico."».

1.10065

CALDEROLI, BISINELLA

Al comma 18, capoverso articolo 84, sopprimere i commi 1, 2, 3, 4, 5, 6.

1.10066

CALDEROLI, BISINELLA

Al comma 18, capoverso articolo 84, sopprimere i commi 1, 2, 3, 4, 5.

1.10067

CALDEROLI, BISINELLA

Al comma 18, capoverso articolo 84, sopprimere i commi 1, 2, 3, 4.

1.10068

CALDEROLI, BISINELLA

Al comma 18, capoverso articolo 84, sopprimere i commi 1, 2, 3.

1.10069

CALDEROLI, BISINELLA

Al comma 18, capoverso articolo 84, sopprimere i commi 1, 2.

1.10070

CALDEROLI, BISINELLA

Al comma 18, capoverso art. 84, sopprimere il comma 1.

1.12288

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Al comma 18, capoverso «Art. 84» comma 1, sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:

«1. Al termine delle operazioni di cui all'articolo 83-bis, sono proclamati eletti deputati i candidati di ciascun gruppo secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali.

2. La cifra individuale dei candidati viene determinata moltiplicando il numero dei voti validi ottenuto da ciascun candidato per cento e dividendo il prodotto per il totale dei voti validi espressi nel collegio. Nel caso di candidature presentate in più di un collegio si assume, ai fini della graduatoria, la maggiore cifra individuale riportata dal candidato».

1.10071

CALDEROLI, BISINELLA

Al comma 18, capoverso «Art. 84», sostituire i commi 1 e 2 con il seguente:

«1. L'Ufficio centrale circoscrizionale, ricevute da parte dell'Ufficio centrale nazionale le comunicazioni di cui all'articolo 83, comma 1, numeri 3) e 4):

1) proclama eletti, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto:

a) per un numero pari ai due terzi, con arrotondamento all'unità più prossima, dei seggi ai quali la lista ha diritto, i candidati compresi nel primo elenco di cui all'articolo 18-bis, comma 3, che abbiano riportato la maggiore cifra individuale in base alla graduatoria redatta ai sensi dell'articolo 77, comma 1, numero 1-bis);

b) per i restanti seggi da assegnare alla lista, i candidati compresi nel secondo elenco di cui all'articolo 18-bis, comma 3, in base all'ordine di presentazione;

2) qualora una lista abbia diritto ad un numero di seggi pari a due, proclama eletto un candidato per ciascuno dei due elenchi di cui all'articolo 18-bis, comma 3; qualora una lista abbia diritto a un solo seggio, proclama eletto il capo lista del secondo elenco di candidati di cui al medesimo comma 3;

3) qualora una lista abbia esaurito il numero dei candidati compresi nel primo elenco di cui all'articolo 18-bis, comma 3, e residuino ancora seggi da attribuire a tale lista, sono proclamati eletti i candidati compresi nel secondo elenco che seguono quelli già eventualmente proclamati, in base all'ordine di presentazione; qualora invece la lista abbia esaurito il numero di candidati compresi nel secondo elenco di cui all'articolo 18-bis, comma 3, sono proclamati eletti i candidati compresi nel primo elenco che seguono nella graduatoria redatta ai sensi dell'articolo 77, comma 1, numero 1-bis);

4) comunica all'Ufficio centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, le risultanze delle operazioni di cui ai numeri precedenti, ai fini di cui al comma 2.»

1.10072

CALDEROLI, BISINELLA

Al comma 18, capoverso «Art. 84», sostituire il comma 1 il seguente:

«1. Il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale, ricevute da parte dell'Ufficio centrale nazionale le comunicazioni di cui all'articolo 83, comma 7, procede all'attribuzione dei seggi spettanti a ciascuna lista. A tal fine:

a) per ciascuna lista moltiplica il numero delle schede per le quali siano state espresse preferenze per il numero dei seggi spettanti e divide il risultato così ottenuto per il totale dei voti ricevuti nella circoscrizione dalla lista; il nuovo risultato così ottenuto, arrotondato all'unità prossima, individua il numero dei seggi da attribuire in base alle preferenze espresse;

b) attribuisce quindi i seggi, nel numero individuato ai sensi della lettera a), in base alle preferenze espresse, sulla base della graduatoria di cui all'articolo 77, comma 1, numero 2); a parità di cifre individuali, prevale l'ordine di presentazione nella lista;

c) attribuisce quindi i seggi residui spettanti a ciascuna lista; il numero dei seggi residui è pari alla differenza tra il totale dei seggi spettanti alla lista e il numero dei seggi ad essa attribuiti in base alla lettera a); a tal fine i seggi sono attribuiti ai candidati nell'ordine di presentazione nella lista, tra quelli cui non sia attribuito un seggio in base alla lettera a), fino a concorrenza dei seggi residui da assegnare».

1.10073

BONFRISCO, TARQUINIO, D'AMBROSIO LETTIERI, MILO, LIUZZI, IURLARO, PERRONE, PAGNONCELLI, ARACRI, Eva LONGO, RUVOLO, COMPAGNONE, FALANGA, SCAVONE D'ANNA, DI MAGGIO, NACCARATO, BARANI

Al comma 18, capoverso «Art. 84», punto 1, sostituire la parola: «candidati» con la seguente: «aspiranti».

1.10075

MINZOLINI, BONFRISCO, MILO, D'ANNA, FALANGA

Al comma 18, capoverso «Art. 84», al comma 1, sostituire le parole: «secondo l'ordine numerico di presentazione» con le seguenti: «in ragione del numero di preferenze ottenute da ciascun candidato, in ordine decrescente».

1.12289

CALDEROLI, BISINELLA

Al comma 18, capoverso «Art. 84», comma 1, sostituire le parole: «secondo l'ordine numerico di presentazione» con le seguenti: «secondo il numero di preferenze ottenute da ciascun candidato, in ordine decrescente».

1.10076

CALDEROLI, BISINELLA

Al comma 18, capoverso «Art. 84», sopprimere il comma 2.

1.10077

BONFRISCO, TARQUINIO, D'AMBROSIO LETTIERI, MILO, LIUZZI, IURLARO, PERRONE, PAGNONCELLI, ARACRI, Eva LONGO , RUVOLO , COMPAGNONE, FALANGA, SCAVONE D'ANNA, DI MAGGIO, NACCARATO, BARANI

Al comma 18, capoverso «Art. 84», punto 2, sostituire la parola: «candidati» con la seguente: «aspiranti».

1.10078

MINZOLINI, BONFRISCO, MILO, D'ANNA, FALANGA

Al comma 18, capoverso «Art. 84», al comma 2, sostituire le parole: «procedendo secondo l'» con le seguenti: «in ragione del numero di preferenze ottenuto da ciascun candidato, in».

1.10079

MINZOLINI, BONFRISCO, MILO, D'ANNA, FALANGA

Al comma 18, capoverso «Art. 84», al comma 2, ultimo periodo, sostituire le parole: «procedendo secondo l'» con le seguenti: «in ragione del numero di preferenze ottenuto da ciascun candidato, in».

1.10080

CALDEROLI, BISINELLA

Al comma 18, capoverso «Art. 84», sopprimere il comma 3.

1.10081

CALDEROLI, BISINELLA

Al comma 18, capoverso «Art. 84», sopprimere il comma 4.

1.10082

Giovanni MAURO, Mario MAURO, FERRARA, MINZOLINI, ZIZZA, BONFRISCO, TARQUINIO, D'AMBROSIO LETTIERI, MILO, LIUZZI, IURLARO, PERRONE, PAGNONCELLI, ARACRI, Eva LONGO, RUVOLO, COMPAGNONE, FALANGA, SCAVONE, D'ANNA, DI MAGGIO, NACCARATO, BARANI

Al comma 18 «Art. 84», punto 4, sostituire la parola: «coalizione» con la seguente: «alleanza».

1.10083

Giovanni MAURO, Mario MAURO, FERRARA, MINZOLINI, ZIZZA, BONFRISCO, TARQUINIO, D'AMBROSIO LETTIERI, MILO, LIUZZI, IURLARO, PERRONE, PAGNONCELLI, ARACRI, Eva LONGO, RUVOLO, COMPAGNONE, FALANGA, SCAVONE, D'ANNA, DI MAGGIO, NACCARATO, BARANI

Al comma 18, «Art. 84», punto 4, sostituire la parola: «coalizione» con la seguente: «intesa».

1.10084

Giovanni MAURO, Mario MAURO, FERRARA, MINZOLINI, ZIZZA, BONFRISCO, TARQUINIO, D'AMBROSIO LETTIERI, MILO, LIUZZI, IURLARO, PERRONE, PAGNONCELLI, ARACRI, Eva LONGO, RUVOLO, COMPAGNONE, FALANGA, SCAVONE, D'ANNA, DI MAGGIO, NACCARATO, BARANI

Al comma 18, «Art. 84», punto 4, sostituire la parola: «residuino» con la seguente: «restino».

1.10085

Giovanni MAURO, Mario MAURO, FERRARA, MINZOLINI, ZIZZA, BONFRISCO, TARQUINIO, D'AMBROSIO LETTIERI, MILO, LIUZZI, IURLARO, PERRONE, PAGNONCELLI, ARACRI, Eva LONGO, RUVOLO, COMPAGNONE, FALANGA, SCAVONE, D'ANNA, DI MAGGIO, NACCARATO, BARANI

Al comma 18, «Art. 84», punto 4, sostituire la parola: «residuino» con la seguente: «avanzino».

1.10086

CALDAROLI, BISINELLA

Al comma 18, capoverso «Art. 84», sopprimere il comma 5.

1.10087

Mario MAURO, Mario FERRARA, MINZOLINI, ZIZZA, BONFRISCO, TARQUINIO, D'AMBROSIO LETTIERI, MILO, LIUZZI, IURLARO, PERRONE, PAGNONCELLI, ARACRI, Eva LONGO, RUVOLO, COMPAGNONE, FALANGA, SCAVONE D'ANNA, DI MAGGIO, NACCARATO, BARANI

Al comma 18, capoverso «Articolo 84», punto 5, sostituire la parola: «sorteggio» con la seguente: « estrazione».

1.10088

CALDEROLI, BISINELLA

Al comma 18, capoverso «Articolo 84», sopprimere il comma 6.

1.10089

Mario MAURO, Mario FERRARA, MINZOLINI, ZIZZA, BONFRISCO, TARQUINIO, D'AMBROSIO LETTIERI, MILO, LIUZZI, IURLARO, PERRONE, PAGNONCELLI, ARACRI, Eva LONGO, RUVOLO, COMPAGNONE, FALANGA, SCAVONE D'ANNA, DI MAGGIO, NACCARATO, BARANI

Al comma 18, capoverso «Articolo 84», punto 6, sostituire la parola: «attestato» con la seguente: «certificato».

1.10090

Mario MAURO, Mario FERRARA, MINZOLINI, ZIZZA, BONFRISCO, TARQUINIO, D'AMBROSIO LETTIERI, MILO, LIUZZI, IURLARO, PERRONE, PAGNONCELLI, ARACRI, Eva LONGO, RUVOLO, COMPAGNONE, FALANGA, SCAVONE D'ANNA, DI MAGGIO, NACCARATO, BARANI

Al comma 18, capoverso «Articolo 84», punto 6, sostituire la parola: «attestato» con la seguente: «certificazione».

1.10091

Mario MAURO, Mario FERRARA, MINZOLINI, ZIZZA, BONFRISCO, TARQUINIO, D'AMBROSIO LETTIERI, MILO, LIUZZI, IURLARO, PERRONE, PAGNONCELLI, ARACRI, Eva LONGO, RUVOLO, COMPAGNONE, FALANGA, SCAVONE D'ANNA, DI MAGGIO, NACCARATO, BARANI

Al comma 18, capoverso «Articolo 84», punto 6, sostituire la parola: «attestato» con la seguente: «testimonianza».

1.10092

Mario MAURO, Mario FERRARA, MINZOLINI, ZIZZA, BONFRISCO, TARQUINIO, D'AMBROSIO LETTIERI, MILO, LIUZZI, IURLARO, PERRONE, PAGNONCELLI, ARACRI, Eva LONGO, RUVOLO, COMPAGNONE, FALANGA, SCAVONE D'ANNA, DI MAGGIO, NACCARATO, BARANI

Al comma 18, capoverso «Articolo 84», punto 6, sostituire la parola: «attestato» con la seguente: «prova».

1.10093

Mario MAURO, Mario FERRARA, MINZOLINI, ZIZZA, BONFRISCO, TARQUINIO, D'AMBROSIO LETTIERI, MILO, LIUZZI, IURLARO, PERRONE, PAGNONCELLI, ARACRI, Eva LONGO, RUVOLO, COMPAGNONE, FALANGA, SCAVONE D'ANNA, DI MAGGIO, NACCARATO, BARANI

Al comma 18, capoverso «Articolo 84», punto 6, sostituire la parola: «attestato» con la seguente: «dimostrazione».

1.10094

CALDEROLI, BISINELLA

Sopprimere i commi 19, 20, 21, 22, 23.

1.10095

Mario MAURO, Mario FERRARA, MINZOLINI, ZIZZA, BONFRISCO, TARQUINIO, D'AMBROSIO LETTIERI, MILO, LIUZZI, IURLARO, PERRONE, PAGNONCELLI, ARACRI, Eva LONGO, RUVOLO, COMPAGNONE, FALANGA, SCAVONE D'ANNA, DI MAGGIO, NACCARATO, BARANI

Sopprimere il comma 19.

1.10096

DE PETRIS

Sopprimere il comma 19.

1.10097

CALDEROLI, BISINELLA

Sopprimere il comma 19.

1.12290

ZELLER, BERGER, PALERMO, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA

Apportare le seguenti modificazioni:

1) *dopo il comma 19, inserire il seguente:*

«19-bis. All'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, il comma 3 è sostituito dai seguenti:

"3. Nel caso in cui rimanga vacante un seggio dei collegi uninominali della circoscrizione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e Trentino-Alto Adige/Südtirol si procede ad elezioni suppletive.

3-bis. Nel caso in cui rimanga vacante un seggio attribuito nella circoscrizione Trentino-Alto Adige/Südtirol con metodo proporzionale, il seggio è attribuito, nell'ambito della medesima circoscrizione, al candidato che, nella medesima lista, segue immediatamente l'ultimo degli eletti nell'ordine progressivo di lista."»;

2) *al comma 21 apportare le seguenti modificazioni:*

a) *alla lettera a), sostituire il capoverso 1-bis) con il seguente:*

«1-bis) i voti espressi nel collegio della Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste sono computati dall'Ufficio centrale nazionale nella determinazione della cifra elettorale nazionale di ciascuna lista quando questa concorre alla determinazione del numero di voti considerato come soglia di accesso alla ripartizione dei seggi e alla determinazione della lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale, nonché nella determinazione della percentuale della cifra elettorale nazionale che consente l'attribuzione del numero aggiuntivo di seggi. Dei voti espressi nel collegio della Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste non si tiene conto ai fini dell'attribuzione dei seggi nelle altre circoscrizioni. Il seggio attribuito nel collegio della Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste è computato nel numero dei seggi ottenuti dalla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale quando il candidato nel collegio uninominale è contraddistinto dal medesimo contrassegno di quella lista o quando tale lista è collegata al candidato proclamato eletto.»;

b) alla lettera b), sostituire il capoverso 2-bis), con il seguente:

«2-bis) Le liste di cui all'articolo 14, presentano candidati, ad esse collegati, nel collegio uninominale. Alla presentazione delle candidature nel collegio uninominale della Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste si applicano le disposizioni di cui all'articolo 93-bis, comma 3, periodi primo, secondo, terzo, quarto, quinto e sesto, nonché le disposizioni di cui ai commi 4 e 6 del medesimo articolo.»;

c) dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) al primo il numero 4) è sostituito dal seguente:

"4) la votazione ha luogo con scheda stanlpata a cura del Ministero dell'interno, secondo il modello stabilito dall'articolo 93-ter, comma 1."»;

d) alla lettera c), sostituire il capoverso con il seguente: «L'elettore esprime un voto unico, tracciando un unico segno sul contrassegno della lista prescelta. Il voto espresso in favore della lista o di una delle liste cui è collegato il candidato nel collegio uninominale è espresso anche in favore del candidato nel collegio uninominale. Il voto espresso contrassegnando il nominativo del candidato nel collegio uninominale è un voto espresso anche in favore della lista cui questo è collegato quando il candidato è collegato ad una sola lista. Il voto espresso contrassegnando il nominativo del candidato nel collegio uninominale collegato a più liste è voto valido in favore del candidato medesimo ma non è attribuito ad alcuna delle liste cui questi è collegato»;

3) sostituire il comma 22 con il seguente:

«22. All'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: "Ufficio centrale elettorale" sono sostituite dalle seguenti: "Ufficio elettorale circoscrizionale";

b) dopo il primo comma, è aggiunto il seguente:

"L'Ufficio elettorale circoscrizionale procede, con l'assistenza del cancelliere, alle seguenti operazioni:

a) effettua lo spoglio delle schede inviate dalle sezioni;

b) somma i voti ottenuti da ciascuna lista e, correlativamente, i voti di ciascun candidato nelle singole sezioni, come risultano dai verbali;

c) determina la cifra elettorale di ciascun candidato nel collegio uninominale. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi ottenuti dalla lista o dalle liste cui questi è collegato e dai voti attribuiti al candidato ai sensi dell'articolo 92, comma 1, numero 4), ultimo periodo. Determina la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi conseguiti dalla stessa nelle singole sezioni elettorali della circoscrizione L'Ufficio elettorale circoscrizionale comunica all'Ufficio centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, il nominativo del candidato eletto, con indicazione della lista o delle liste alle quali è collegato, il totale dei voti validi conseguiti da ciascuna lista di cui all'ar-

titolo 14 e il totale dei voti validi nel collegio. La scheda per il ballottaggio è la medesima con la quale la votazione si svolge sull'intero territorio nazionale»;

c) al secondo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "anche se non collegato ad una lista ammessa ai sensi dell'articolo 83, comma 1, numero 3)";

4) *al comma 23, capoverso «Art. 93-bis», apportare le seguenti modificazioni:*

a) *sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. L'elezione nei collegi uninominali e nelle liste proporzionali della circoscrizione Trentino-Alto Adige/Südtirol è disciplinata dalle disposizioni dei precedenti articoli, in quanto applicabili, con le modificazioni e integrazioni di cui agli articoli del presente titolo. I candidati concorrenti nei collegi uninominali sono eletti con metodo maggioritario; i seggi da assegnare con metodo proporzionale sono attribuiti con le modalità di cui articolo 93-*quater*, commi 4, 5, 6 e 7. I voti espressi nella circoscrizione Trentino-Alto Adige/Südtirol sono computati dall'Ufficio centrale nazionale nella determinazione della cifra elettorale nazionale di ciascuna lista quando questa concorre alla determinazione del numero di voti considerato come soglia di accesso alla ripartizione dei seggi e alla determinazione della lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale. L'Ufficio centrale nazionale non tiene conto della quota parte dei voti espressi nella circoscrizione Trentino-Alto Adige/Südtirol nelle operazioni di calcolo effettuate per l'attribuzione dei seggi nelle altre circoscrizioni. I seggi attribuiti nella circoscrizione Trentino-Alto Adige/Südtirol sono computati nel numero dei seggi ottenuti dalla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale, quando il candidato nel collegio uninominale è contraddistinto dal medesimo contrassegno di quella lista ovvero quando tale lista è collegata in un collegio uninominale ad un candidato proclamato eletto».

b) *al comma 3, sostituire le parole: «si collegano a liste», con le seguenti: «si collegano a una o più liste»; e sostituire i periodi terzo e quarto con i seguenti: «Nella scheda elettorale il nome ed il cognome del candidato sono accompagnati dal contrassegno presentato ai sensi dell'articolo 14 dalla lista cui egli è collegato. Nell'ipotesi di collegamento con più liste, il nome ed il cognome del candidato sono accompagnati dal contrassegno di ciascuna delle liste cui egli è collegato. Il candidato nel collegio uninominale indica nella dichiarazione di collegamento, il contrassegno o i contrassegni che accompagnano il suo nome e il suo cognome sulla scheda elettorale. Qualora più liste dichiarino di presentare la medesima candidatura in uno o più collegi uninominali le stesse dichiarano congiuntamente i contrassegni che nella scheda elettorale accompagnano il nome ed il cognome del candidato.»;*

c) *al comma 4, sopprimere il terzo periodo;*

d) *al comma 7, sopprimere il quarto periodo;*

5) *al comma 23, capoverso «Art. 93-quater», apportare le seguenti modificazioni:*

a) ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 sostituire le parole: «Ufficio centrale elettorale», con le seguenti: «Ufficio elettorale circoscrizionale»;

b) al comma 1, sopprimere la lettera e);

c) al comma 2, aggiungere alla fine del primo periodo le seguenti parole: «anche se non collegato ad nna lista ammessa ai sensi dell'articolo 83, numero 3»;

d) al comma 3, sopprimere le parole: «coalizione di liste o singola»;

e) sostituire il comma 6, con il seguente:

«Qualora l'Ufficio centrale nazionale determini l'attribuzione dei seggi ai sensi dell'articolo 83, comma 1, numero 8), l'Ufficio elettorale circoscrizionale, ricevutane comunicazione, procede alla ripartizione dei seggi da attribuire alle liste di cui all'articolo 83, comma 1, numero 3. A tal fine, per ciascuna di tali liste, divide le rispettive cifre elettorali, come detelminate ai sensi del comma 5, successivamente per uno, due, tre... sino alla concorrenza del numero dei deputati da eleggere e sceglie, fra i quozienti così ottenuti, i più alti in numero eguale ai deputati da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. I seggi sono assegnati alle liste in corrispondenza ai quozienti compresi in questa graduatoria A parità di quoziente, il seggio è attribuito alla lista che ha ottenuto la minore cifra elettorale. Se ad una lista spettano più seggi di quanti sono i suoi candidati, i seggi eccedenti sono distribuiti secondo l'ordine della graduatoria di quoziente. L'Ufficio elettorale circoscrizionale proclama eletti, in corrispondenza ai seggi attribuiti ad ogni lista, i candidati della lista medesima secondo l'ordine in cui essi si succedono.»;

f) sostituire il comma 7, con il seguente:

«7. Qualora l'Ufficio centrale nazionale determini l'attribuzione dei seggi ai sensi dell'articolo 83, comma 2, o a seguito dell'esito del ballottaggio, l'Ufficio elettorale circoscrizionale, ricevutane comunicazione, assegna due terzi dei seggi di cui all'articolo 93-bis, comma 2, alla lista che ha conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale, ovvero ha ottenuto il maggior numero di voti nel turno di ballottaggio, e i seggi restanti alle altre liste ammesse. Procede quindi a ripartire con le modalità di cui al comma 6 i seggi assegnati alle altre liste ammesse. L'Ufficio elettorale circoscrizionale proclama eletti, in crrispondenza ai seggi attribuiti ad ogni lista, i candidati della lista medesima secondo l'ordine in cui essi si succedono. I seggi assegnati alla lista che ha conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale sono computati nel numero dei seggi ottenuti dalla medesima lista a livello nazionale.».

1.10099

CALDEROLI, BISINELLA

Dopo il comma 19, inserire il seguente:

«19-bis. L'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, è sostituito dal seguente:

"Art. 86. — 1. Quando, per qualsiasi causa anche sopravvenuta, resti vacante il seggio attribuito ai sensi dell'articolo 77, comma 1, numero 1), il Presidente della Camera dei deputati ne dà immediata comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro dell'interno perché si proceda ad elezione suppletiva nel collegio interessato. I comizi sono convocati con decreto del Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei ministri, purché intercorra almeno un anno fra la data della vacanza e la scadenza normale della legislatura. Le elezioni suppletive sono indette entro novanta giorni dalla data della vacanza, dichiarata dall'organo di verifica dei poteri. Qualora il termine di novanta giorni cada in un periodo compreso tra il 1° agosto e il 15 settembre, il Governo è autorizzato a prorogare tale termine di non oltre quaranta cinque giorni; qualora il termine suddetto cada in un periodo compreso tra il 15 dicembre e il 15 gennaio, il Governo può disporre la proroga per non oltre trenta giorni.

2. Il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale, in conformità ai risultati accertati, proclama eletto il candidato che ha riportato la maggioranza dei voti validi.

3. Il deputato eletto con elezione suppletiva cessa dal mandato con la scadenza costituzionale o con l'anticipato scioglimento della Camera dei deputati. Nel caso in cui si proceda ad elezioni suppletive le cause di inleggibilità previste dall'articolo 7 non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate entro i sette giorni successivi alla data di pubblicazione del decreto di indizione delle elezioni suppletive.

4. *Il seggio attribuito ai sensi dell'articolo 84 che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, è attribuito nell'ambito della medesima circoscrizione al candidato che nella lista segue immediatamente l'ultimo degli eletti nell'ordine progressivo di lista.*

5. Nel caso in cui una lista abbia già esaurito i propri candidati, si procede con le modalità di cui all'articolo 84, comma 1, terzo, quarto e quinto periodo"«.

1.10100

CALDEROLI, BISINELLA

Dopo il comma 19, inserire il seguente:

«19-bis. L'articolo 86 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è sostituito dal seguente:

"Art. 86. -1. Il seggio che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, è attribuito, nell'ambito della medesima circoscrizione, al candidato che nella stessa lista segue immediatamente l'ultimo degli eletti nella graduatoria delle preferenze espresse ovvero nell'ordine progressivo di lista.

2. Nel caso in cui una lista abbia già esaurito i propri candidati si procede con le modalità di cui all'articolo 84, commi 3, 4 e 5. Nel caso in cui una lista abbia esaurito i candidati compresi nella graduatoria delle preferenze espresse, il seggio è attribuito al primo dei candidati non eletti della medesima lista nell'ordine progressivo di lista.

3. Nel caso in cui rimanga vacante il seggio della circoscrizione Valle d'Aosta si procede ad elezioni suppletive.

4. Alle elezioni suppletive si procede ai sensi dei commi da 1 a 6 dell'articolo 21-ter del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in quanto applicabili"».

1.10101

CALDEROLI, BISINELLA

Dopo il comma 19, inserire il seguente:

«19-bis. All'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

"1. Il seggio che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, è attribuito, nell'ambito della medesima circoscrizione:

a) al candidato della lista che, nella graduatoria di cui all'articolo 77, comma 1, numero 1-bis), segue immediatamente l'ultimo degli eletti, nel caso in cui la vacanza del seggio riguardi un candidato compreso nel primo elenco di cui all'articolo 18-bis, comma 3;

b) al candidato della lista che segue immediatamente l'ultimo degli eletti compresi nel secondo elenco di cui all'articolo 18-bis, comma 3, in base all'ordine di presentazione, nel caso in cui la vacanza del seggio riguardi un candidato compreso nel suddetto elenco.

2. Nel caso in cui una lista abbia esaurito i candidati di uno dei due elenchi di cui all'articolo 18-bis, comma 3, si procede con le modalità di cui all'articolo 84, comma 1, numero 4). Nel caso in cui una lista abbia esaurito i candidati di entrambi gli elenchi, si procede con le modalità di cui all'articolo 84, comma 2"».

1.10102

CALDEROLI, BISINELLA

Dopo il comma 19, inserire il seguente:

«19-bis. All'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, il comma 1 è sostituito dal seguente:

1. Il seggio che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, è attribuito, nell'ambito della medesima circoscrizione:

a) al candidato della lista che, nella graduatoria di cui all'articolo 77, comma 1, numero 1-bis), segue immediatamente l'ultimo degli eletti, nel caso in cui la vacanza del seggio riguardi un candidato compreso nel primo elenco di cui all'articolo 18-bis, comma 3;

b) al candidato della lista che segue immediatamente l'ultimo degli eletti compresi nel secondo elenco di cui all'articolo 18-bis, comma 3, in base all'ordine di presentazione, nel caso in cui la vacanza del seggio riguardi un candidato compreso nel suddetto elenco».

1.10103

CALDEROLI, BISINELLA

Dopo il comma 19 inserire il seguente:

«19-bis. All'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 e successive modificazioni i commi 1 e 2 sono sostituiti dal seguente:

"1. Il seggio che rimane vacante per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, se appartenente alla quota di seggi attribuiti mediante recupero proporzionale, è attribuito al candidato che segue immediatamente l'ultimo eletto nella graduatoria di cui all'articolo 84, comma 5, lettera b). *Negli altri casi, è attribuito a seguito dello svolgimento di elezioni suppletive*".

1.10103

CALDEROLI, BISINELLA

All'articolo 1, dopo il comma 19 inserire il seguente:

«19-bis. L'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:

"Art. 86. 1. Qualora successivamente allo svolgimento delle elezioni generali un seggio attribuito ai sensi dell'articolo 77 rimanga vacante per qualsiasi causa, entro quindici giorni si procede alla convocazione dei comizi elettorali da tenere in una domenica compresa tra il quarantesimo e il quarantacinquesimo giorno successivi.

2. Il mandato del deputato eletto in una elezione suppletiva cessa con la scadenza costituzionale o l'anticipato scioglimento della Camera dei deputati"».

1.10105

CALDEROLI, BISINELLA

Dopo il comma 19, inserire il seguente:

«19-bis. All'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Nel caso in cui una lista abbia esaurito i candidati di uno dei due elenchi di cui all'articolo 18-bis, comma 3, si procede con le modalità di cui all'articolo 84, comma 1, numero 4). Nel caso in cui una lista abbia esaurito i candidati di entrambi gli elenchi, si procede con le modalità di cui all'articolo 84, comma 2"».

1.10106

CALDEROLI, BISINELLA

Sopprimere i commi 20,21,22,23,

1.10107

CALDEROLI, BISINELLA

Sopprimere il comma 20

1.10108

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sopprimere il comma 20.

1.10109

Giovanni MAURO, Mario MAURO, Mario FERRARA, SCAVONE, COMPAGNONE, MINZOLINI, ZIZZA, BONFRISCO, TARQUINIO, D'AMBROSIO LETTIERI, MILO, LIUZZI, IURLARO, PERRONE, PAGNONCELLI, ARACRI, Eva LONGO, RUVOLO, FALANGA, D'ANNA, DI MAGGIO, BARANI, NACCARATO

Il comma 20 è sostituito dal seguente:

«La rubrica del titolo VI del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituita dalla seguente: "Disposizioni speciali per le aree Valle d'Aosta e Trentino-Alto Adige"».

1.10110

Giovanni MAURO, Mario MAURO, Mario FERRARA, SCAVONE, COMPAGNONE, MINZOLINI, ZIZZA, BONFRISCO, TARQUINIO, D'AMBROSIO LETTIERI, MILO, LIUZZI, IURLARO, PERRONE, PAGNONCELLI, ARACRI, Eva LONGO, RUVOLO, FALANGA, D'ANNA, DI MAGGIO, BARANI, NACCARATO

Il comma 20 è sostituito dal seguente:

«La rubrica del titolo VI del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituita dalla seguente: "Disposizioni speciali per gli enti territoriali Valle d'Aosta e Trentino-Alto Adige"».

1.10111

Giovanni MAURO, Mario MAURO, Mario FERRARA, SCAVONE, COMPAGNONE, MINZOLINI, ZIZZA, BONFRISCO, TARQUINIO, D'AMBROSIO LETTIERI, MILO, LIUZZI, IURLARO, PERRONE, PAGNONCELLI, ARACRI, Eva LONGO, RUVOLO, FALANGA, D'ANNA, DI MAGGIO, BARANI, NACCARATO

Il comma 20 è sostituito dal seguente:

«La rubrica del titolo VI del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituita dalla seguente: "Disposizioni speciali per i territori Valle d'Aosta e Trentino-Alto Adige"».

1.10112

Giovanni MAURO, Mario MAURO, Mario FERRARA, SCAVONE, COMPAGNONE, MINZOLLNI, ZIZZA, BONFRISCO, TARQUINIO, D'AMBROSIO LETTIERI, MILO, LIUZZI, IURLARO, PERRONE, PAGNONCELLI, ARACRI, Eva LONGO, RUVOLO, FALANGA, D'ANNA, DI MAGGIO, BARANI, NACCARATO

Sostituire il comma 20 con il seguente:

«20. La rubrica del titolo VI del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituita dalla seguente: "Disposizioni speciali per le regioni a statuto speciali Valle d'Aosta e Trentino-Alto Adige"».

1.10113

Giovanni MAURO, Mario MAURO, Mario FERRARA, SCAVONE, COMPAGNONE, MINZOLLNI, ZIZZA, BONFRISCO, TARQUINIO, D'AMBROSIO LETTIERI, MILO, LIUZZI, IURLARO, PERRONE, PAGNONCELLI, ARACRI, Eva LONGO, RUVOLO, FALANGA, D'ANNA, DI MAGGIO, BARANI, NACCARATO

Sostituire il comma 20 con il seguente:

«20. La rubrica del titolo VI del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituita dalla seguente: «Disposizioni speciali per le regioni Valle d'Aosta e Trentino-Alto Adige».

1.10114

Giovanni MAURO, Mario MAURO, Mario FERRARA, SCAVONE, COMPAGNONE, MINZOLLNI, ZIZZA, BONFRISCO, TARQUINIO, D'AMBROSIO LETTIERI, MILO, LIUZZI, IURLARO, PERRONE, PAGNONCELLI, ARACRI, Eva LONGO, RUVOLO, FALANGA, D'ANNA, DI MAGGIO, BARANI, NACCARATO

Sostituire il comma 20 con il seguente:

«20. La rubrica del titolo VI del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituita dalla seguente: «Disposizioni speciali per le superfici territoriali di Valle d'Aosta e Trentino-Alto Adige».

1.10115

CALDEROLI, BISINELLA

Sopprimere i commi 21, 22 e 23.

1.10116

DE PETRIS

Sopprimere il comma 21.

1.10117

CALDEROLI, BISINELLA

Al comma 21, sopprimere le lettere a), b) e c).

1.10118

CALDEROLI, BISINELLA

Al comma 21, sopprimere la lettera a) e b).

1.10119

CALDEROLI, BISINELLA

Al comma 21, sopprimere la lettera a).

1.10120

Giovanni MAURO, Mario MAURO, Mario FERRARA, MINZOLINI, ZIZZA, BONFRISCO, TARQUINIO, D'AMBROSIO LETTIERI, MILO, LIUZZI, IURLARO, PERRONE, PAGNONCELLI, ARACRI, Eva LONGO, RUVOLO, COMPAGNONE, FALANGA, SCAVONE D'ANNA, DI MAGGIO, NACCARATO, BARANI

Al comma 21, lettera a), sostituire la parola: «lista» con la seguente: «elencazione».

1.10121

Giovanni MAURO, Mario MAURO, Mario FERRARA, MINZOLINI, ZIZZA, BONFRISCO, TARQUINIO, D'AMBROSIO LETTIERI, MILO, LIUZZI, IURLARO, PERRONE, PAGNONCELLI, ARACRI, Eva LONGO, RUVOLO, COMPAGNONE, FALANGA, SCAVONE D'ANNA, DI MAGGIO, NACCARATO, BARANI

Al comma 21, lettera a), sostituire la parola: «lista» con la seguente: «enumerazione».

1.10122

Giovanni MAURO, Mario MAURO, Mario FERRARA, MINZOLINI, ZIZZA, BONFRISCO, TARQUINIO, D'AMBROSIO LETTIERI, MILO, LIUZZI, IURLARO, PERRONE, PAGNONCELLI, ARACRI, Eva LONGO, RUVOLO, COMPAGNONE, FALANGA, SCAVONE D'ANNA, DI MAGGIO, NACCARATO, BARANI

Al comma 21, lettera a), sostituire la parola: «soglia» con la seguente: «limine».

1.10123

Giovanni MAURO, Mario MAURO, Mario FERRARA, MINZOLINI, ZIZZA, BONFRISCO, TARQUINIO, D'AMBROSIO LETTIERI, MILO, LIUZZI, IURLARO, PERRONE, PAGNONCELLI, ARACRI, Eva LONGO, RUVOLO, COMPAGNONE, FALANGA, SCAVONE D'ANNA, DI MAGGIO, NACCARATO, BARANI

Al comma 21, lettera a), sostituire la parola: «contrassegno» con la seguente: «marchio».

1.10124

CALDEROLI, BISINELLA

Al comma 21, sopprimere la lettera b).

1.10125

Giovanni MAURO, Mario MAURO, Mario FERRARA, MINZOLINI, ZIZZA, BONFRISCO, TARQUINIO, D'AMBROSIO LETTIERI, MILO, LIUZZI, IURLARO, PERRONE, PAGNONCELLI, ARACRI, Eva LONGO, RUVOLO, COMPAGNONE, FALANGA, SCAVONE D'ANNA, DI MAGGIO, NACCARATO, BARANI

Al comma 21, lettera b), sostituire la parola: «candidati» con la seguente: «aspiranti».

1.10126

CALDEROLI, BISINELLA

Al comma 21, sopprimere la lettera c).

1.10127

CALDEROLI, BISINELLA

Sopprimere i commi 22 e 23.

1.10128

DE PETRIS

Sopprimere il comma 22.

1.10129

CALDEROLI, BISINELLA

Al comma 22, sopprimere le lettere a), b) e c).

1.10130

CALDEROLI, BISINELLA

Al comma 22, sopprimere le lettere a) e b).

1.10131

CALDEROLI, BISINELLA

Al comma 22, sopprimere lettera a).

1.10132

CALDEROLI, BISINELLA

Al comma 22, sopprimere lettera b).

1.10133

CALDEROLI, BISINELLA

Al comma 22, sopprimere lettera c).

1.10134

Mario MAURO, Mario FERRARA, MINZOLINI, ZIZZA, BONFRISCO, TARQUINIO, D'AMBROSIO LETTIERI, MILO, LIUZZI, IURLARO, PERRONE, PAGNONCELLI, ARACRI, Eva LONGO, RUVOLO, COMPAGNONE, FALANGA, SCAVONE D'ANNA, DI MAGGIO, NACCARATO, BARANI

Al comma 22, lettera a), sostituire la parola: «spoglio» con la seguente: «scrutinio».

1.10135

Mario MAURO, Mario FERRARA, MINZOLINI, ZIZZA, BONFRISCO, TARQUINIO, D'AMBROSIO LETTIERI, MILO, LIUZZI, IURLARO, PERRONE, PAGNONCELLI, ARACRI, Eva LONGO, RUVOLO, COMPAGNONE, FALANGA, SCAVONE D'ANNA, DI MAGGIO, NACCARATO, BARANI

Al comma 22, lettera b), sostituire la parola: «coalizione» con la seguente: «alleanza».

1.10136

Mario MAURO, Mario FERRARA, MINZOLINI, ZIZZA, BONFRISCO, TARQUINIO, D'AMBROSIO LETTIERI, MILO, LIUZZI, IURLARO, PERRONE, PAGNONCELLI, ARACRI, Eva LONGO, RUVOLO, COMPAGNONE, FALANGA, SCAVONE D'ANNA, DI MAGGIO, NACCARATO, BARANI

Al comma 22, lettera b), sostituire la parola: «coalizione» con la seguente: «intesa».

1.10137

Mario MAURO, Mario FERRARA, MINZOLINI, ZIZZA, BONFRISCO, TARQUINIO, D'AMBROSIO LETTIERI, MILO, LIUZZI, IURLARO, PERRONE, PAGNONCELLI, ARACRI, Eva LONGO, RUVOLO, COMPAGNONE, FALANGA, SCAVONE D'ANNA, DI MAGGIO, NACCARATO, BARANI

Al comma 22, lettera c), sostituire la parola: «conseguiti» con la seguente: «ottenuti».

1.10138

Mario MAURO, Mario FERRARA, MINZOLINI, ZIZZA, BONFRISCO, TARQUINIO, D'AMBROSIO LETTIERI, MILO, LIUZZI, IURLARO, PERRONE, PAGNONCELLI, ARACRI, Eva LONGO, RUVOLO, COMPAGNONE, FALANGA, SCAVONE D'ANNA, DI MAGGIO, NACCARATO, BARANI

Al comma 22, lettera c), sostituire la parola: «conseguiti» con la seguente: «raggiunti».

1.10139

Mario MAURO, Mario FERRARA, MINZOLINI, ZIZZA, BONFRISCO, TARQUINIO, D'AMBROSIO LETTIERI, MILO, LIUZZI, IURLARO, PERRONE, PAGNONCELLI, ARACRI, Eva LONGO, RUVOLO, COMPAGNONE, FALANGA, SCAVONE D'ANNA, DI MAGGIO, NACCARATO, BARANI

Al comma 22 dell'articolo 1, lettera c), sostituire la parola: «conseguiti» con la seguente: «scaturiti».

1.10140

DE PETRIS

Sopprimere il comma 23.

1.10141

CALDEROLI, BISINELLA

Sostituire il comma 23 con il seguente:

«23. "Art. 93-bis. 1. – Con il decreto di cui all'articolo 3 è determinato il numero dei seggi spettanti alla circoscrizione della regione Trentino-Alto Adige, che è ripartita in due collegi plurinominali corrispondenti con la provincia autonoma di Trento e la provincia autonoma di Bolzano.

2. I seggi attribuiti nella circoscrizione Trentino-Alto Adige sono computati, secondo le rispettive assegnazioni, nei numeri che ai sensi dell'articolo 83 determinano l'assegnazione del premio di maggioranza"».

Conseguentemente all'articolo 3 sopprimere la lettera c).

1.10142

CALDEROLI, BISINELLA

Al comma 23, sopprimere i commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.

1.10143

CALDEROLI, BISINELLA

Al comma 23, Sopprimere i commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.

1.10144

CALDEROLI, BISINELLA

Al comma 23, sopprimere i commi 1, 2, 3, 4, 5, 6.

1.10145

CALDEROLI, BISINELLA

Al comma 23, sopprimere i commi 1, 2, 3, 4, 5.

1.10146

CALDEROLI, BISINELLA

Al comma 23, sopprimere i commi 1, 2, 3, 4.

1.10147

CALDEROLI, BISINELLA

Al comma 23, sopprimere i commi 1, 2, 3.

1.10148

CALDEROLI, BISINELLA

Al comma 23, sopprimere i commi 1, 2.

1.10149

CALDEROLI, BISINELLA

Al comma 23, capoverso «Art. 93-bis», sopprimere il comma 1.

1.10150

Giovanni MAURO, Mario MAURO, FERRARA, MINZOLINI, ZIZZA, BONFRISCO, TARQUINIO, D'AMBROSIO LETTIERI, MILO, LIUZZI, IURLARO, PERRONE, PAGONCELLI, ARACRI, Eva LONGO, RUVOLO, COMPAGNONE, FALANGA, SCAVONE, D'ANNA, DI MAGGIO, NACCARATO, BARANI

Al comma 23, capoverso «Art. 93-bis», punto 1, sostituire la parola: «elezione» con la seguente: «designazione».

1.10151

Giovanni MAURO, Mario MAURO, FERRARA, MINZOLINI, ZIZZA, BONFRISCO, TARQUINIO, D'AMBROSIO LETTIERI, MILO, LIUZZI, IURLARO, PERRONE, PAGNONCELLI, ARACRI, Eva LONGO, RUVOLO, COMPAGNONE, FALANGA, SCAVONE, D'ANNA, DI MAGGIO, NACCARATO, BARANI

Al comma 23, capoverso «Art. 93-bis», punto 1, sostituire la parola: «elezione» con la seguente: «nomina».

1.10152

Giovanni MAURO, Mario MAURO, FERRARA, MINZOLINI, ZIZZA, BONFRISCO, TARQUINIO, D'AMBROSIO LETTIERI, MILO, LIUZZI, IURLARO, PERRONE, PAGNONCELLI, ARACRI, Eva LONGO, RUVOLO, COMPAGNONE, FALANGA, SCAVONE, D'ANNA, DI MAGGIO, NACCARATO, BARANI

Al comma 23, capoverso «Art. 93-bis», punto 1, sostituire le parole: «candidati concorrenti» con la seguente: «aspiranti».

1.10153

Giovanni MAURO, Mario MAURO, FERRARA, MINZOLINI, ZIZZA, BONFRISCO, TARQUINIO, D'AMBROSIO LETTIERI, MILO, LIUZZI, IURLARO, PERRONE, PAGNONCELLI, ARACRI, Eva LONGO, RUVOLO, COMPAGNONE, FALANGA, SCAVONE, D'ANNA, DI MAGGIO, NACCARATO, BARANI

Al comma 23, capoverso «Art. 93-bis», punto 1, sostituire le parole: «candidati concorrenti» con la seguente: «partecipanti».

1.10154

Giovanni MAURO, Mario MAURO, FERRARA, MINZOLINI, ZIZZA, BONFRISCO, TARQUINIO, D'AMBROSIO LETTIERI, MILO, LIUZZI, IURLARO, PERRONE, PAGNONCELLI, ARACRI, Eva LONGO, RUVOLO, COMPAGNONE, FALANGA, SCAVONE, D'ANNA, DI MAGGIO, NACCARATO, BARANI

Al comma 23, capoverso «Art. 93-bis», punto 1, sostituire le parole: «coalizione di liste» con le seguenti: «alleanza di liste ».

1.10155

Giovanni MAURO, Mario MAURO, FERRARA, MINZOLINI, ZIZZA, BONFRISCO, TARQUINIO, D'AMBROSIO LETTIERI, MILO, LIUZZI, IURLARO, PERRONE, PAGNONCELLI, ARACRI, Eva LONGO, RUVOLO, COMPAGNONE, FALANGA, SCAVONE, D'ANNA, DI MAGGIO, NACCARATO, BARANI

Al comma 23, capoverso «Art. 93-bis», punto 1, sostituire le parole: «coalizione di liste» con le seguenti: «asse di liste».

1.10156

Giovanni MAURO, Mario MAURO, FERRARA, MINZOLINI, ZIZZA, BONFRISCO, TARQUINIO, D'AMBROSIO LETTIERI, MILO, LIUZZI, IURLARO, PERRONE, PAGNONCELLI, ARACRI, Eva LONGO, RUVOLO, COMPAGNONE, FALANGA, SCAVONE, D'ANNA, DI MAGGIO, NACCARATO, BARANI

Al comma 23, capoverso «Art. 93-bis», punto 1, sostituire la parola: «ottenuto» con la seguente: «conseguito».

1.10157

Giovanni MAURO, Mario MAURO, FERRARA, MINZOLINI, ZIZZA, BONFRISCO, TARQUINIO, D'AMBROSIO LETTIERI, MILO, LIUZZI, IURLARO, PERRONE, PAGNONCELLI, ARACRI, Eva LONGO, RUVOLO, COMPAGNONE, FALANGA, SCAVONE, D'ANNA, DI MAGGIO, NACCARATO, BARANI

Al comma 23, capoverso «Art. 93-bis», punto 1, sostituire la parola: «ottenuto» con la seguente: «raggiunto».

1.10158

Giovanni MAURO, Mario MAURO, FERRARA, MINZOLINI, ZIZZA, BONFRISCO, TARQUINIO, D'AMBROSIO LETTIERI, MILO, LIUZZI, IURLARO, PERRONE, PAGNONCELLI, ARACRI, Eva LONGO, RUVOLO, COMPAGNONE, FALANGA, SCAVONE, D'ANNA, DI MAGGIO, NACCARATO, BARANI

Al comma 23, capoverso «Art. 93-bis», punta 1, sostituire la parola: «ottenuto» con la seguente: «ricevuto».

1.10159

Giovanni MAURO, Mario MAURO, FERRARA, MINZOLINI, ZIZZA, BONFRISCO, TARQUINIO, D'AMBROSIO LETTIERI, MILO, LIUZZI, IURLARO, PERRONE, PAGNONCELLI, ARACRI, Eva LONGO, RUVOLO, COMPAGNONE, FALANGA, SCAVONE, D'ANNA, DI MAGGIO, NACCARATO, BARANI

Al comma 23, capoverso «Art. 93-bis», punto 1, sostituire la parola: «ottenuto» con la seguente: «guadagnato».

1.10160

Giovanni MAURO, Mario MAURO, FERRARA, MINZOLINI, ZIZZA, BONFRISCO, TARQUINIO, D'AMBROSIO LETTIERI, MILO, LIUZZI, IURLARO, PERRONE, PAGNONCELLI, ARACRI, Eva LONGO, RUVOLO, COMPAGNONE, FALANGA, SCAVONE, D'ANNA, DI MAGGIO, NACCARATO, BARANI

Al comma 23, capoverso «Art. 93-bis», punto 1, sostituire la parola: «quota» con la seguente: «frazione».

1.10161

Giovanni MAURO, Mario MAURO, FERRARA, MINZOLINI, ZIZZA, BONFRISCO, TARQUINIO, D'AMBROSIO LETTIERI, MILO, LIUZZI, IURLARO, PERRONE, PAGNONCELLI, ARACRI, Eva LONGO, RUVOLO, COMPAGNONE, FALANGA, SCAVONE, D'ANNA, DI MAGGIO, NACCARATO, BARANI

Al comma 23, capoverso «Art. 93-bis», punto 1, sostituire la parola: «quota» con la seguente: «percentuale ».

1.10162

Giovanni MAURO, Mario MAURO, Mario FERRARA, MINZOLINI, ZIZZA, BONFRISCO, TARQUINIO, D'AMBROSIO, LETTIERI, MILO, LIUZZI, IURLARO, PERRONE, PAGNONCELLI, ARACRI, Eva LONGO, RUVOLO, COMPAGNONE, FALANGA, SCAVONE, D'ANNA, DI MAGGIO, NACCARATO, BARANI

Al comma 23, capoverso «Art 93-bis», punto 1, sostituire la parola: «attribuzione», con la seguente: «assegnazione».

1.10163

Giovanni MAURO, Mario MAURO, Mario FERRARA, MINZOLINI, ZIZZA, BONFRISCO, TARQUINIO, D'AMBROSIO, LETTIERI, MILO, LIUZZI, IURLARO, PERRONE, PAGNONCELLI, ARACRI, Eva LONGO, RUVOLO, COMPAGNONE, FALANGA, SCAVONE, D'ANNA, DI MAGGIO, NACCARATO, BARANI

Al comma 23, capoverso «Art 93-bis», punto 1, sostituire la parola: «attribuzione», con la seguente: «conferimento».

1.10164

CALDEROLI, BISINELLA

Al comma 23, capoverso «Art. 93-bis», sopprimere il comma 2.

1.10165

Giovanni MAURO, Mario MAURO, Mario FERRARA, SCAVONE, COMPAGNONE, MINZOLINI, ZIZZA, BONFRISCO, TARQUINIO, D'AMBROSIO LETTIERI, MILO, LIUZZI, IURLARO, PERRONE, PAGNONCELLI, ARACRI, Eva LONGO, RUVOLO, FALANGA, D'ANNA, DI MAGGIO, BARANI, NACCARATO

Al comma 23, capoverso «Art. 93-bis», sostituire le parole: «alla regione», con: «al territorio del».

1.10166

Giovanni MAURO, Mario MAURO, Mario FERRARA, SCAVONE, COMPAGNONE, MINZOLINI, ZIZZA, BONFRISCO, TARQUINIO, D'AMBROSIO LETTIERI, MILO, LIUZZI, IURLARO, PERRONE, PAGNONCELLI, ARACRI, Eva LONGO, RUVOLO, FALANGA, D'ANNA, DI MAGGIO, BARANI, NACCARATO

Al comma 23, al punto due, sostituire la parola: «regione», con le seguenti: «regione a Statuto speciale».

1.10167

Giovanni MAURO, Mario MAURO, Mario FERRARA, SCAVONE, COMPAGNONE, MINZOLINI, ZIZZA, BONFRISCO, TARQUINIO, D'AMBROSIO LETTIERI, MILO, LIUZZI, IURLARO, PERRONE, PAGNONCELLI, ARACRI, Eva LONGO, RUVOLO, FALANGA, D'ANNA, DI MAGGIO, BARANI, NACCARATO

Al comma 23, al punto due, sostituire le parole: «non assegnati», con le seguenti: «non conferiti».

1.10168

Giovanni MAURO, Mario MAURO, Mario FERRARA, SCAVONE, COMPAGNONE, MINZOLINI, ZIZZA, BONFRISCO, TARQUINIO, D'AMBROSIO LETTIERI, MILO, LIUZZI, IURLARO, PERRONE, PAGNONCELLI, ARACRI, Eva LONGO, RUVOLO, FALANGA, D'ANNA, DI MAGGIO, BARANI, NACCARATO

Al comma 23, al punto due, sostituire le parole: «non assegnati», con le seguenti: «non attribuiti».

1.10169

Giovanni MAURO, Mario MAURO, Mario FERRARA, SCAVONE, COMPAGNONE, MINZOLINI, ZIZZA, BONFRISCO, TARQUINIO, D'AMBROSIO LETTIERI, MILO, LIUZZI, IURLARO, PERRONE, PAGNONCELLI, ARACRI, Eva LONGO, RUVOLO, FALANGA, D'ANNA, DI MAGGIO, BARANI, NACCARATO

Al comma 23, al punto due, sostituire le parole: «non assegnati», con le seguenti: «non affidati».

1.10170

CALDEROLI, BISINELLA

Al comma 23, capoverso «Art. 93-bis», sopprimere il comma 3.

1.10171

Giovanni MAURO, Mario MAURO, Mario FERRARA, SCAVONE, COMPAGNONE, MINZOLINI, ZIZZA, BONFRISCO, TARQUINIO, D'AMBROSIO LETTIERI, MILO, LIUZZI, IURLARO, PERRONE, PAGNONCELLI, ARACRI, Eva LONGO, RUVOLO, FALANGA, D'ANNA, DI MAGGIO, BARANI, NACCARATO

Al comma 23, al punto tre, sostituire le parole: «non accettazione scritta», con le seguenti: «approvazione scritta».

1.10172

Giovanni MAURO, Mario MAURO, Mario FERRARA, SCAVONE, COMPAGNONE, MINZOLINI, ZIZZA, BONFRISCO, TARQUINIO, D'AMBROSIO LETTIERI, MILO, LIUZZI, IURLARO, PERRONE, PAGNONCELLI, ARACRI, Eva LONGO, RUVOLO, FALANGA, D'ANNA, DI MAGGIO, BARANI, NACCARATO

Al comma 23, al punto tre, sostituire le parole: «non accettazione scritta», con le seguenti: «consenso scritto».

1.12291

BUEMI, Fausto Guilherme LONGO

Al comma 23, capoverso «Art. 93-bis» apportare le seguenti modificazioni:

«a) dopo il comma 3 inserire il seguente:

"3-bis. Tra le candidature nei collegi uninominali contraddistinte dal medesimo contrassegno presentate nella medesima circoscrizione, a pena di inammissibilità, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al cinquanta per cento con arrotondamento all'unità superiore".

b) al comma 7, sesto periodo dopo le parole: "non superiore al numero dei seggi di cui al comma 2" sono aggiunte le seguenti: "A pena di inammissibilità, in ciascuna lista circoscrizionale, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al cinquanta per cento, con all'arrotondamento all'unità superiore."».

1.10173

CALDEROLI, BISINELLA

Al comma 23, capoverso «Art. 93-bis», sopprimere il comma 4.

1.10174

CALDEROLI, BISINELLA

Al comma 23, capoverso «Art. 93-bis», sopprimere il comma 5.

1.10175

CALDEROLI, BISINELLA

Al comma 23 capoverso «Art.93-bis», numero 5 sostituire le parole: «non meno di 500 e da non più di 1 000», con le seguenti: «non meno di 1000 e da non più di 1500».

1.10176

CALDEROLI, BISINELLA

Al comma 23 capoverso «Art.93-bis», numero 5 sostituire le parole: «non meno di 500 e da non più di 1 000», con le seguenti: «non meno di 250 e da non più di 500».

1.10177

Giovanni MAURO, Mario MAURO, Mario FERRARA, SCAVONE, COMPAGNONE, MINZOLINI, ZIZZA, BONFRISCO, TARQUINIO, D'AMBROSIO LETTIERI, MILO, LIUZZI, IURLARO, PERRONE, PAGNONCELLI, ARACRI, Eva LONGO, RUVOLO, FALANGA, D'ANNA, DI MAGGIO, BARANI, NACCARATO

Al comma 23, capoverso «Art. 93-bis», comma 5, sostituire la parola: «500», con la seguente: «400».

1.10178

Giovanni MAURO, Mario MAURO, Mario FERRARA, SCAVONE, COMPAGNONE, MINZOLINI, ZIZZA, BONFRISCO, TARQUINIO, D'AMBROSIO LETTIERI, MILO, LIUZZI, IURLARO, PERRONE, PAGNONCELLI, ARACRI, Eva LONGO, RUVOLO, FALANGA, D'ANNA, DI MAGGIO, BARANI, NACCARATO

Al comma 23, capoverso «Art. 93-bis», comma 5, sostituire la parola: «1000», con la seguente: «1500»

1.10179

Giovanni MAURO, Mario MAURO, Mario FERRARA, SCAVONE, COMPAGNONE, MINZOLINI, ZIZZA, BONFRISCO, TARQUINIO, D'AMBROSIO LETTIERI, MILO, LIUZZI, IURLARO, PERRONE, PAGNONCELLI, ARACRI, Eva LONGO, RUVOLO, FALANGA, D'ANNA, DI MAGGIO, BARANI, NACCARATO

Al comma 23, »art. 93-bis», comma5, sostituire la parola: «1000» con la seguente: «1400».

1.10180

Giovanni MAURO, Mario MAURO, Mario FERRARA, SCAVONE, COMPAGNONE, MINZOLINI, ZIZZA, BONFRISCO, TARQUINIO, D'AMBROSIO LETTIERI, MILO, LIUZZI, IURLARO, PERRONE, PAGNONCELLI, ARACRI, Eva LONGO, RUVOLO, FALANGA, D'ANNA, DI MAGGIO, BARANI, NACCARATO

Al comma 23, »art. 93-bis», comma 5, sostituire la parola: «1000» con la seguente: «1300».

1.10181

Giovanni MAURO, Mario MAURO, Mario FERRARA, SCAVONE, COMPAGNONE, MINZOLINI, ZIZZA, BONFRISCO, TARQUINIO, D'AMBROSIO LETTIERI, MILO, LIUZZI, IURLARO, PERRONE, PAGNONCELLI, ARACRI, Eva LONGO, RUVOLO, FALANGA, D'ANNA, DI MAGGIO, BARANI, NACCARATO

Al comma 23, «art. 93-bis», comma 5, sostituire la parola: «1000» con la seguente: «1200».

1.10182

Giovanni MAURO, Mario MAURO, Mario FERRARA, SCAVONE, COMPAGNONE, MINZOLINI, ZIZZA, BONFRISCO, TARQUINIO, D'AMBROSIO LETTIERI, MILO, LIUZZI, IURLARO, PERRONE, PAGNONCELLI, ARACRI, Eva LONGO, RUVOLO, FALANGA, D'ANNA, DI MAGGIO, BARANI, NACCARATO

Al comma 23, articolo 93-bis, comma 5, sostituire la parola: «1000» con la seguente: «1100».

1.10183

Giovanni MAURO, Mario MAURO, Mario FERRARA, SCAVONE, COMPAGNONE, MINZOLINI, ZIZZA, BONFRISCO, TARQUINIO, D'AMBROSIO LETTIERI, MILO, LIUZZI, IURLARO, PERRONE, PAGNONCELLI, ARACRI, Eva LONGO, RUVOLO, FALANGA, D'ANNA, DI MAGGIO, BARANI, NACCARATO

Al comma 23, articolo 93-bis, comma 5, sostituire la parola: «1000» con la seguente: «900».

1.10184

CALDEROLI, BISINELLA

Al comma 23, capoverso articolo 93-bis, sopprimere il comma 6.

1.10185

CALDEROLI, BISINELLA

Al comma 23, capoverso articolo 93-bis, sopprimere il comma 7.

1.10186

Giovanni MAURO, Mario MAURO, Mario FERRARA, MINZOLINI, ZIZZA, BONFRISCO, TARQUINIO, D'AMBROSIO LETTIERI, MILO, LIUZZI, IURLARO, PERRONE, PAGNONCELLI, ARACRI, Eva LONGO, RUVOLO, COMPAGNONE, FALANGA, SCAVONE, D'ANNA, DI MAGGIO, NACCARATO, BARANI

Al comma 23, articolo 93-bis, punto 7, sostituire la parola: «candidatura» con la seguente: «nomina».

1.10187

Giovanni MAURO, Mario MAURO, Mario FERRARA, MINZOLINI, ZIZZA, BONFRISCO, TARQUINIO, D'AMBROSIO LETTIERI, MILO, LIUZZI, IURLARO, PERRONE, PAGNONCELLI, ARACRI, Eva LONGO, RUVOLO, COMPAGNONE, FALANGA, SCAVONE, D'ANNA, DI MAGGIO, NACCARATO, BARANI

Al comma 23, articolo 93-bis, punto 7, sostituire la parola: «candidatura» con la seguente: «nomina».

1.10188

Giovanni MAURO, Mario MAURO, Mario FERRARA, MINZOLINI, ZIZZA, BONFRISCO, TARQUINIO, D'AMBROSIO LETTIERI, MILO, LIUZZI, IURLARO, PERRONE, PAGNONCELLI, ARACRI, Eva LONGO, RUVOLO, COMPAGNONE, FALANGA, SCAVONE, D'ANNA, DI MAGGIO, NACCARATO, BARANI

Al comma 23, articolo 93-bis, punto 7, sostituire la parola: «presentazione» con la seguente: «trasmissione».

1.10189

Giovanni MAURO, Mario MAURO, Mario FERRARA, MINZOLINI, ZIZZA, BONFRISCO, TARQUINIO, D'AMBROSIO LETTIERI, MILO, LIUZZI, IURLARO, PERRONE, PAGNONCELLI, ARACRI, Eva LONGO, RUVOLO, COMPAGNONE, FALANGA, SCAVONE, D'ANNA, DI MAGGIO, NACCARATO, BARANI

Al comma 23, articolo 93-bis, punto 7, sostituire la parola: «presentazione» con la seguente: «esibizione».

1.10190

Giovanni MAURO, Mario MAURO, Mario FERRARA, MINZOLINI, ZIZZA, BONFRISCO, TARQUINIO, D'AMBROSIO LETTIERI, MILO, LIUZZI, IURLARO, PERRONE, PAGNONCELLI, ARACRI, Eva LONGO, RUVOLO, COMPAGNONE, FALANGA, SCAVONE, D'ANNA, DI MAGGIO, NACCARATO, BARANI

Al comma 23, articolo 93-bis, punto 7, sostituire la parola: «denominazione» con la seguente: «nominativo».

1.10191

Giovanni MAURO, Mario MAURO, Mario FERRARA, MINZOLINI, ZIZZA, BONFRISCO, TARQUINIO, D'AMBROSIO LETTIERI, MILO, LIUZZI, IURLARO, PERRONE, PAGNONCELLI, ARACRI, Eva LONGO, RUVOLO, COMPAGNONE, FALANGA, SCAVONE, D'ANNA, DI MAGGIO, NACCARATO, BARANI

Al comma 23, articolo 93-bis, punto 7, sostituire la parola: «denominazione» con la seguente: «designazione».

1.10192

Giovanni MAURO, Mario MAURO, Mario FERRARA, MINZOLINI, ZIZZA, BONFRISCO, TARQUINIO, D'AMBROSIO LETTIERI, MILO, LIUZZI, IURLARO, PERRONE, PAGNONCELLI, ARACRI, Eva LONGO, RUVOLO, COMPAGNONE, FALANGA, SCAVONE, D'ANNA, DI MAGGIO, NACCARATO, BARANI

Al comma 23, articolo 93-bis, punto 7, sostituire la parola: «contras-segno» con la seguente: «marchio».

1.10193

Giovanni MAURO, Mario MAURO, Mario FERRARA, MINZOLINI, ZIZZA, BONFRISCO, TARQUINIO, D'AMBROSIO LETTIERI, MILO, LIUZZI, IURLARO, PERRONE, PAGNONCELLI, ARACRI, Eva LONGO, RUVOLO, COMPAGNONE, FALANGA, SCAVONE, D'ANNA, DI MAGGIO, NACCARATO, BARANI

Al comma 23, articolo 93-bis, punto 7, sostituire la parola: «mede-simo» con la seguente: «stesso».

1.10194

Giovanni MAURO, Mario MAURO, Mario FERRARA, MINZOLINI, ZIZZA, BONFRISCO, TARQUINIO, D'AMBROSIO LETTIERI, MILO, LIUZZI, IURLARO, PERRONE, PAGNONCELLI, ARACRI, Eva LONGO, RUVOLO, COMPAGNONE, FALANGA, SCAVONE, D'ANNA, DI MAGGIO, NACCARATO, BARANI

Al comma 23, articolo 93-bis, punto 7, sostituire la parola: «mede-simo» con la seguente: «non diverso».

1.10195

CALDEROLI, BISINELLA

Al comma 23 capoverso «art. 93-bis» numero 7 sostituire le parole: «da almeno 2.500 e da non più di 3.000» con le seguenti: «da almeno 2.000 e da non più di 2.500».

1.10196

CALDEROLI, BISINELLA

Al comma 23 capoverso «art. 93-bis» numero 7 sostituire le parole: «da almeno 2.500 e da non più di 3.000» con le seguenti: «da almeno 1.500 e da non più di 2.000».

1.10197

Giovanni MAURO, Mario MAURO, Mario FERRARA, SCAVONE, COMPAGNONE, MINZOLINI, ZIZZA, BONFRISCO, TARQUINIO, D'AMBROSIO LETTIERI, MILO, LIUZZI, IURLARO, PERRONE, PAGNONCELLI, ARACRI, Eva LONGO, RUVOLO, FALANGA, D'ANNA, DI MAGGIO, BARANI, NACCARATO

Al comma 23, art. 93-bis comma 7, sostituire la parola: «2500» con la seguente: «3000».

1.10198

Giovanni MAURO, Mario MAURO, Mario FERRARA, SCAVONE, COMPAGNONE, MINZOLINI, ZIZZA, BONFRISCO, TARQUINIO, D'AMBROSIO LETTIERI, MILO, LIUZZI, IURLARO, PERRONE, PAGNONCELLI, ARACRI, Eva LONGO, RUVOLO, FALANGA, D'ANNA, DI MAGGIO, BARANI, NACCARATO

Al comma 23, art. 93-bis comma 7, sostituire la parola: «2500» con la seguente: «2000».

1.10199

Giovanni MAURO, Mario MAURO, Mario FERRARA, SCAVONE, COMPAGNONE, MINZOLINI, ZIZZA, BONFRISCO, TARQUINIO, D'AMBROSIO LETTIERI, MILO, LIUZZI, IURLARO, PERRONE, PAGNONCELLI, ARACRI, Eva LONGO, RUVOLO, FALANGA, D'ANNA, DI MAGGIO, BARANI, NACCARATO

Al comma 23, art. 93-bis comma 7, sostituire la parola: «3000» con la seguente: «4000».

1.10200

Giovanni MAURO, Mario MAURO, Mario FERRARA, SCAVONE, COMPAGNONE, MINZOLINI, ZIZZA, BONFRISCO, TARQUINIO, D'AMBROSIO LETTIERI, MILO, LIUZZI, IURLARO, PERRONE, PAGNONCELLI, ARACRI, Eva LONGO, RUVOLO, FALANGA, D'ANNA, DI MAGGIO, BARANI, NACCARATO

Al comma 23, art. 93-bis comma 7, sostituire la parola: «3000» con la seguente: «2500».

1.10201

CALDEROLI, BISINELLA

Al comma 23, capoverso art. «93-bis» comma 7, sostituire l'ultimo periodo con il seguente:

1. In caso di scioglimento della Camera dei deputati che ne anticipi la scadenza di oltre trecentosessantacinque giorni, il numero delle sottoscrizioni è ridotto a un quarto»

1.10202

Mario MAURO, Mario FERRARA, MINZOLINI, ZIZZA, BONFRISCO, TARQUINIO, D'AMBROSIO, LETTIERI, MILO, LIUZZI, IURLARO, PERRONE, PAGNONCELLI, ARACRI, Eva LONGO, RUVOLO, COMPAGNONE, FALANGA, SCAVONE D'ANNA, DI MAGGIO, NACCARATO, BARANI

Al comma 23, art. 93-bis punto 7, sostituire le parole: «centoventi giorni» con le seguenti: «centodiciotto giorni».

1.10203

Mario MAURO, Mario FERRARA, MINZOLINI, ZIZZA, BONFRISCO, TARQUINIO, D'AMBROSIO, LETTIERI, MILO, LIUZZI, IURLARO, PERRONE, PAGNONCELLI, ARACRI, Eva LONGO, RUVOLO, COMPAGNONE, FALANGA, SCAVONE D'ANNA, DI MAGGIO, NACCARATO, BARANI

Al comma 23, art. 93-bis punto 7, sostituire le parole: «centoventi giorni» con le seguenti: «centosedici giorni».

1.10204

Giovanni MAURO, Mario MAURO, Mario FERRARA, MINZOLINI, ZIZZA, BONFRISCO, TARQUINIO, D'AMBROSIO, LETTIERI, MILO, LIUZZI, IURLARO, PERRONE, PAGNONCELLI, ARACRI, Eva LONGO, RUVOLO, COMPAGNONE, FALANGA, SCAVONE D'ANNA, DI MAGGIO, NACCARATO, BARANI

Al comma 23, art. 93-bis punto 7, sostituire le parole: «centoventi giorni» con le seguenti: «centoquindici giorni».

1.10205

Giovanni MAURO, Mario MAURO, Mario FERRARA, MINZOLINI, ZIZZA, BONFRISCO, TARQUINIO, D'AMBROSIO, LETTIERI, MILO, LIUZZI, IURLARO, PERRONE, PAGNONCELLI, ARACRI, Eva LONGO, RUVOLO, COMPAGNONE, FALANGA, SCAVONE D'ANNA, DI MAGGIO, NACCARATO, BARANI

Al comma 23, art. 93-bis punto 7, sostituire le parole: «centoventi giorni» con le seguenti: «centoquattordici giorni».

1.10206

Giovanni MAURO, Mario MAURO, Mario FERRARA, MINZOLINI, ZIZZA, BONFRISCO, TARQUINIO, D'AMBROSIO, LETTIERI, MILO, LIUZZI, IURLARO, PERRONE, PAGNONCELLI, ARACRI, Eva LONGO, RUVOLO, COMPAGNONE, FALANGA, SCAVONE D'ANNA, DI MAGGIO, NACCARATO, BARANI

Al comma 23, art. 93-bis punto 7, sostituire le parole: «centoventi giorni» con le seguenti: «centotredici giorni».

1.10207

Giovanni MAURO, Mario MAURO, Mario FERRARA, MINZOLINI, ZIZZA, BONFRISCO, TARQUINIO, D'AMBROSIO, LETTIERI, MILO, LIUZZI, IURLARO, PERRONE, PAGNONCELLI, ARACRI, Eva LONGO, RUVOLO, COMPAGNONE, FALANGA, SCAVONE D'ANNA, DI MAGGIO, NACCARATO, BARANI

Al comma 23, art. 93-bis punto 7, sostituire le parole: «centoventi giorni» con le seguenti: «centododici giorni».

1.10208

Giovanni MAURO, Mario MAURO, Mario FERRARA, MINZOLINI, ZIZZA, BONFRISCO, TARQUINIO, D'AMBROSIO, LETTIERI, MILO, LIUZZI, IURLARO, PERRONE, PAGNONCELLI, ARACRI, Eva LONGO, RUVOLO, COMPAGNONE, FALANGA, SCAVONE D'ANNA, DI MAGGIO, NACCARATO, BARANI

Al comma 23, art. 93-bis punto 7, sostituire le parole: «centoventi giorni» con le seguenti: «centoundici giorni».

1.10209

Giovanni MAURO, Mario MAURO, Mario FERRARA, MINZOLINI, ZIZZA, BONFRISCO, TARQUINIO, D'AMBROSIO, LETTIERI, MILO, LIUZZI, IURLARO, PERRONE, PAGNONCELLI, ARACRI, Eva LONGO, RUVOLO, COMPAGNONE, FALANGA, SCAVONE D'ANNA, DI MAGGIO, NACCARATO, BARANI

Al comma 23, art. 93-bis punto 7, sostituire le parole: «centoventi giorni» con le seguenti: «centodieci giorni».

1.10210

Giovanni MAURO, Mario MAURO, Mario FERRARA, MINZOLINI, ZIZZA, BONFRISCO, TARQUINIO, D'AMBROSIO, LETTIERI, MILO, LIUZZI, IURLARO, PERRONE, PAGNONCELLI, ARACRI, Eva LONGO, RUVOLO, COMPAGNONE, FALANGA, SCAVONE D'ANNA, DI MAGGIO, NACCARATO, BARANI

Al comma 23, art. 93-bis punto 7, sostituire le parole: «centoventi giorni» con le seguenti: «centonove giorni».

1.10211

Giovanni MAURO, Mario MAURO, Mario FERRARA, MINZOLINI, ZIZZA, BONFRISCO, TARQUINIO, D'AMBROSIO, LETTIERI, MILO, LIUZZI, IURLARO, PERRONE, PAGNONCELLI, ARACRI, Eva LONGO, RUVOLO, COMPAGNONE, FALANGA, SCAVONE D'ANNA, DI MAGGIO, NACCARATO, BARANI

Al comma 23, art. 93-bis punto 7, sostituire le parole: «centoventi giorni» con le seguenti: «centootto giorni».

1.10212

Giovanni MAURO, Mario MAURO, Mario FERRARA, MINZOLINI, ZIZZA, BONFRISCO, TARQUINIO, D'AMBROSIO, LETTIERI, MILO, LIUZZI, IURLARO, PERRONE, PAGNONCELLI, ARACRI, Eva LONGO, RUVOLO, COMPAGNONE, FALANGA, SCAVONE D'ANNA, DI MAGGIO, NACCARATO, BARANI

Al comma 23, art. 93-bis punto 7, sostituire le parole: «centoventi giorni» con le seguenti: «centosette giorni».

1.10213

Giovanni MAURO, Mario MAURO, Mario FERRARA, MINZOLINI, ZIZZA, BONFRISCO, TARQUINIO, D'AMBROSIO, LETTIERI, MILO, LIUZZI, IURLARO, PERRONE, PAGNONCELLI, ARACRI, Eva LONGO, RUVOLO, COMPAGNONE, FALANGA, SCAVONE D'ANNA, DI MAGGIO, NACCARATO, BARANI

Al comma 23, art. 93-bis punto 7, sostituire le parole: «centoventi giorni» con le seguenti: «centosei giorni».

1.10214

Giovanni MAURO, Mario MAURO, Mario FERRARA, MINZOLINI, ZIZZA, BONFRISCO, TARQUINIO, D'AMBROSIO, LETTIERI, MILO, LIUZZI, IURLARO, PERRONE, PAGNONCELLI, ARACRI, Eva LONGO, RUVOLO, COMPAGNONE, FALANGA, SCAVONE D'ANNA, DI MAGGIO, NACCARATO, BARANI

Al comma 23, art. 93-bis punto 7, sostituire le parole: «centoventi giorni» con le seguenti: «centoquattro giorni».

1.10215

Giovanni MAURO, Mario MAURO, Mario FERRARA, MINZOLINI, ZIZZA, BONFRISCO, TARQUINIO, D'AMBROSIO, LETTIERI, MILO, LIUZZI, IURLARO, PERRONE, PAGNONCELLI, ARACRI, Eva LONGO, RUVOLO, COMPAGNONE, FALANGA, SCAVONE D'ANNA, DI MAGGIO, NACCARATO, BARANI

Al comma 23, art. 93-bis punto 7, sostituire le parole: «centoventi giorni» con le seguenti: «centotre giorni».

1.10216

Giovanni MAURO, Mario MAURO, Mario FERRARA, MINZOLINI, ZIZZA, BONFRISCO, TARQUINIO, D'AMBROSIO, LETTIERI, MILO, LIUZZI, IURLARO, PERRONE, PAGNONCELLI, ARACRI, Eva LONGO, RUVOLO, COMPAGNONE, FALANGA, SCAVONE D'ANNA, DI MAGGIO, NACCARATO, BARANI

Al comma 23, art. 93-bis punto 7, sostituire le parole: «centoventi giorni» con le seguenti: «centodue giorni».

1.10217

Giovanni MAURO, Mario MAURO, Mario FERRARA, MINZOLINI, ZIZZA, BONFRISCO, TARQUINIO, D'AMBROSIO LETTIERI, MILO, LIUZZI, IURLARO, PERRONE, PAGNONCELLI, ARACRI, Eva LONGO, RUVOLO, COMPAGNONE, FALANGA, SCAVONE D'ANNA, DI MAGGIO, NACCARATO, BARANI

Al comma 23, «articolo 93-bis», punto 7, sostituire le parole: «centoventi giorni» con le seguenti: «centouno giorni».

1.10218

Giovanni MAURO, Mario MAURO, Mario FERRARA, MINZOLINI, ZIZZA, BONFRISCO, TARQUINIO, D'AMBROSIO LETTIERI, MILO, LIUZZI, IURLARO, PERRONE, PAGNONCELLI, ARACRI, Eva LONGO, RUVOLO, COMPAGNONE, FALANGA, SCAVONE D'ANNA, DI MAGGIO, NACCARATO, BARANI

Al comma 23, «articolo 93-bis», punto 7, sostituire le parole: «centoventi giorni» con le seguenti: «cento giorni».

1.10219

CALDEROLI, BISINELLA

Al comma 23 capoverso «articolo 93-bis» numero 7 sostituire le parole: «centoventi giorni» con le seguenti: «novanta giorni».

1.10220

CALDEROLI, BISINELLA

Al comma 23 capoverso «articolo 93-bis» numero 7 sostituire le parole: «è ridotto della metà» con le seguenti: «è ridotto a un terzo».

1.10221

CALDEROLI, BISINELLA

Al comma 23, capoverso articolo 93-bis, sopprimere il comma 8.

1.10222

CALDEROLI, BISINELLA

Al comma 23, capoverso articolo 93-ter, sopprimere i commi 1, 2, 3.

1.10223

CALDEROLI, BISINELLA

Al comma 23, capoverso articolo 93-ter, sopprimere i commi 1, 2.

1.10224

CALDEROLI, BISINELLA

Al comma 23, capoverso articolo 93-ter, sopprimere il comma 1.

1.10225

Giovanni MAURO, Mario MAURO, Mario FERRARA, SCAVONE, COMPAGNONE, MINZOLINI, ZIZZA, BONFRISCO, TARQUINIO, D'AMBROSIO, LETTIERI, MILO, LIUZZI, IURLARO, PERRONE, PAGNONCELLI, ARACRI, Eva LONGO, RUVOLO, FALANGA, D'ANNA, DI MAGGIO, BARANI, NACCARATO

Al comma 23, articolo 93-ter. sostituire la parola: «scheda» con la seguente: «tessera».

1.10226

Giovanni MAURO, Mario MAURO, Mario FERRARA, SCAVONE, COMPAGNONE, MINZOLINI, ZIZZA, BONFRISCO, TARQUINIO, D'AMBROSIO, LETTIERI, MILO, LIUZZI, IURLARO, PERRONE, PAGNONCELLI, ARACRI, Eva LONGO, RUVOLO, FALANGA, D'ANNA, DI MAGGIO, BARANI, NACCARATO

Al comma 23, articolo 93-ter. sostituire la parola: «collegarsi» con la seguente: «associarsi».

1.10227

CALDEROLI, BISINELLA

Al comma 23, capoverso articolo 93-ter, sopprimere il comma 2.

1.10228

Giovanni MAURO, Mario MAURO, Mario FERRARA, SCAVONE, COMPAGNONE, MINZOLINI, ZIZZA, BONFRISCO, TARQUINIO, D'AMBROSIO, LETTIERI, MILO, LIUZZI, IURLARO, PERRONE, PAGNONCELLI, ARACRI, Eva LONGO, RUVOLO, FALANGA, D'ANNA, DI MAGGIO, BARANI, NACCARATO

Al comma 23, capoverso articolo 93-ter, comma 2 sostituire le parole: «l'elettore esprime un voto unico», con le seguenti: «l'elettore esprime una sola preferenza».

1.10229

Giovanni MAURO, Mario MAURO, Mario FERRARA, SCAVONE, COMPAGNONE, MINZOLINI, ZIZZA, BONFRISCO, TARQUINIO, D'AMBROSIO, LETTIERI, MILO, LIUZZI, IURLARO, PERRONE, PAGNONCELLI, ARACRI, Eva LONGO, RUVOLO, FALANGA, D'ANNA, DI MAGGIO, BARANI, NACCARATO

Al comma 23, articolo 93-ter. 2 sostituire la parola: «espresso», con la seguente: «pronunciato».

1.10230

Giovanni MAURO, Mario MAURO, Mario FERRARA, SCAVONE, COMPAGNONE, MINZOLINI, ZIZZA, BONFRISCO, TARQUINIO, D'AMBROSIO, LETTIERI, MILO, LIUZZI, IURLARO, PERRONE, PAGNONCELLI, ARACRI, Eva LONGO, RUVOLO, FALANGA, D'ANNA, DI MAGGIO, BARANI, NACCARATO

Al comma 23, articolo 93-ter. sostituire la parola: «espresso», con la seguente: «formulato».

1.10231

CALDEROLI, BISINELLA

Al comma 23, capoverso articolo 93-ter, sopprimere il comma 3.

1.10232

Giovanni MAURO, Mario MAURO, Mario FERRARA, MINZOLINI, ZIZZA, BONFRISCO, TARQUINIO, D'AMBROSIO LETTIERI, MILO, LIUZZI, IURLARO, PERRONE, PAGNONCELLI, ARACRI, Eva LONGO, RUVOLO, COMPAGNONE, FALANGA, SCAVONE D'ANNA, DI MAGGIO, NACCARATO, BARANI

Al comma 23, art. 93-ter, al punto 3, sostituire la parola: «scheda» con la seguente: «cartoncino».

1.10233

Giovanni MAURO, Mario MAURO, Mario FERRARA, MINZOLINI, ZIZZA, BONFRISCO, TARQUINIO, D'AMBROSIO LETTIERI, MILO, LIUZZI, IURLARO, PERRONE, PAGNONCELLI, ARACRI, Eva LONGO, RUVOLO, COMPAGNONE, FALANGA, SCAVONE D'ANNA, DI MAGGIO, NACCARATO, BARANI

Al comma 23, art. 93-ter, al punto 3, sostituire la parola: «scheda» con la seguente: «cedola».

1.10234

Giovanni MAURO, Mario MAURO, Mario FERRARA, SCAVONE, COMPAGNONE, MINZOLINI, ZIZZA, BONFRISCO, TARQUINIO, D'AMBROSIO LETTIERI, MILO, LIUZZI, IURLARO, PERRONE, PAGONCELLI, ARACRI, Eva LONGO, RUVOLO, FALANGA, D'ANNA, DI MAGGIO, BARANI, NACCARATO

Al comma 23, art. 93-ter, al punto 3, sostituire la parola: «medesima» con la seguente: «stessa».

1.10235

Giovanni MAURO, Mario MAURO, Mario FERRARA, SCAVONE, COMPAGNONE, MINZOLINI, ZIZZA, BONFRISCO, TARQUINIO, D'AMBROSIO LETTIERI, MILO, LIUZZI, IURLARO, PERRONE, PAGONCELLI, ARACRI, Eva LONGO, RUVOLO, FALANGA, D'ANNA, DI MAGGIO, BARANI, NACCARATO

Al comma 23, art. 93-ter, al punto 3, sostituire le parole: «sull'intero territorio nazionale» con le seguenti: «se tutto il territorio nazionale».

1.10236

CALDEROLI, BISINELLA

Al comma 23, art. 93-quater, al punto 3, sopprimere il comma 1.

1.10237

Giovanni MAURO, Mario MAURO, Mario FERRARA, SCAVONE, COMPAGNONE, MINZOLINI, ZIZZA, BONFRISCO, TARQUINIO, D'AMBROSIO LETTIERI, MILO, LIUZZI, IURLARO, PERRONE, PAGONCELLI, ARACRI, Eva LONGO, RUVOLO, FALANGA, D'ANNA, DI MAGGIO, BARANI, NACCARATO

Al comma 23, art. 93-ter, al punto 3, sostituire la parola: «l'assistenza», con la seguente: «la vigilanza».

1.10238

CALDEROLI, BISINELLA

Al comma 23, capoverso art. 93-quater, sopprimere le lettere a), b), c), d), e).

1.10239

CALDEROLI, BISINELLA

Al comma 23, capoverso art. 93-quater, sopprimere le lettere a), b), c), d).

1.10240

CALDEROLI, BISINELLA

Al comma 23, capoverso art. 93-quater, sopprimere le lettere a), b), c).

1.10241

CALDEROLI, BISINELLA

Al comma 23, capoverso art. 93-quater, sopprimere le lettere a), b).

1.10242

CALDEROLI, BISINELLA

Al comma 23, capoverso art. 93-quater, sopprimere la lettera a).

1.10243

CALDEROLI, BISINELLA

Al comma 23, capoverso art. 93-quater, sopprimere la lettera b).

1.10244

Giovanni MAURO, Mario MAURO, Mario FERRARA, SCAVONE, COMPAGNONE, MINZOLINI, ZIZZA, BONFRISCO, TARQUINIO, D'AMBROSIO LETTIERI, MILO, LIUZZI, IURLARO, PERRONE, PAGNONCELLI, ARACRI, Eva LONGO, RUVOLO, FALANGA, D'ANNA, DI MAGGIO, BARANI, NACCARATO

Al comma 23, art. 93-quater, alla lettera b), sostituire la parola: «somma», con la seguente: «il totale».

1.10245

CALDEROLI, BISINELLA

Al comma 23, capoverso art. 93-quater, sopprimere la lettera c).

1.10246

Giovanni MAURO, Mario MAURO, Mario FERRARA, SCAVONE, COMPAGNONE, MINZOLINI, ZIZZA, BONFRISCO, TARQUINIO, D'AMBROSIO LETTIERI, MILO, LIUZZI, IURLARO, PERRONE, PAGNONCELLI, ARACRI, Eva LONGO, RUVOLO, FALANGA, D'ANNA, DI MAGGIO, BARANI, NACCARATO

Al comma 23, art. 93-quater, alla lettera c), sostituire la parola: «determina», con la seguente: «definisce».

1.10247

Giovanni MAURO, Mario MAURO, Mario FERRARA, SCAVONE, COMPAGNONE, MINZOLINI, ZIZZA, BONFRISCO, TARQUINIO, D'AMBROSIO LETTIERI, MILO, LIUZZI, IURLARO, PERRONE, PAGNONCELLI, ARACRI, Eva LONGO, RUVOLO, FALANGA, D'ANNA, DI MAGGIO, BARANI, NACCARATO

Al comma 23, art. 93-quater, alla lettera c), sostituire le parole: «dalla somma», con le seguenti: «dal totale».

1.10248

Giovanni MAURO, Mario MAURO, Mario FERRARA, SCAVONE, COMPAGNONE, MINZOLINI, ZIZZA, BONFRISCO, TARQUINIO, D'AMBROSIO LETTIERI, MILO, LIUZZI, IURLARO, PERRONE, PAGNONCELLI, ARACRI, Eva LONGO, RUVOLO, FALANGA, D'ANNA, DI MAGGIO, BARANI, NACCARATO

Al comma 23, art. 93-quater, alla lettera c), sostituire la parola: «collegati», con le seguenti: «uniti».

1.10249

CALDEROLI, BISINELLA

Al comma 23, capoverso «Art. 93-quater», comma 1, alla lettera c) aggiungere in fine il seguente periodo: « , detratto, per ciascun collegio uninominale in cui è stato proclamato eletto un candidato collegato alla

medesima lista, un numero di voti pari a quello conseguito dal candidato medesimo».

1.10250

CALDEROLI, BISINELLA

Al comma 23, capoverso «Art. 93-quater», comma 1, sopprimere lettera d).

1.10251

Giovanni MAURO, Mario MAURO, Mario FERRARA, SCAVONE, COMPAGNONE, MINZOLINI, ZIZZA, BONFRISCO, TARQUINIO, D'AMBROSIO LETTIERI, MILO, LIUZZI, IURLARO, PERRONE, PAGNONCELLI, ARACRI, Eva LONGO, RUVOLO, FALANGA, D'ANNA, DI MAGGIO, BARANI, NACCARATO

Al comma 23, capoverso «Art. 93-quater.», lettera d), sostituire la parola: «collegato» con la seguente: «unito».

1.10252

CALDEROLI, BISINELLA

Al comma 23, capoverso «Art. 93-quater», comma 1, sopprimere lettera e).

1.10253

Giovanni MAURO, Mario MAURO, Mario FERRARA, SCAVONE, COMPAGNONE, MINZOLINI, ZIZZA, BONFRISCO, TARQUINIO, D'AMBROSIO LETTIERI, MILO, LIUZZI, IURLARO, PERRONE, PAGNONCELLI, ARACRI, Eva LONGO, RUVOLO, FALANGA, D'ANNA, DI MAGGIO, BARANI, NACCARATO

Al comma 23, capoverso «Art. 93-quater.», lettera e), sostituire la parola: «coalizione» con la seguente: «aggregazione».

1.10254

CALDEROLI, BISINELLA

Al comma 23, capoverso «Art. 93-quater», sopprimere il comma 2.

1.10255

Giovanni MAURO, Mario MAURO, Mario FERRARA, SCAVONE, COMPAGNONE, MINZOLINI, ZIZZA, BONFRISCO, TARQUINIO, D'AMBROSIO LETTIERI, MILO, LIUZZI, IURLARO, PERRONE, PAGNONCELLI, ARACRI, Eva LONGO, RUVOLO, FALANGA, D'ANNA, DI MAGGIO, BARANI, NACCARATO

Al comma 23, capoverso «Art. 93-quater.», comma 2, sostituire la parola: «accertati» con la seguente: «certificati».

1.10256

Giovanni MAURO, Mario MAURO, Mario FERRARA, SCAVONE, COMPAGNONE, MINZOLINI, ZIZZA, BONFRISCO, TARQUINIO, D'AMBROSIO LETTIERI, MILO, LIUZZI, IURLARO, PERRONE, PAGNONCELLI, ARACRI, Eva LONGO, RUVOLO, FALANGA, D'ANNA, DI MAGGIO, BARANI, NACCARATO

Al comma 23, capoverso «Art. 93-quater.», comma 2, sostituire la parola: «proclamato» con la seguente: «dichiarato».

1.10257

CALDEROLI, BISINELLA

Al comma 23, capoverso «Art. 93-quater», sopprimere il comma 3.

1.10258

Giovanni MAURO, Mario MAURO, Mario FERRARA, SCAVONE, COMPAGNONE, MINZOLINI, ZIZZA, BONFRISCO, TARQUINIO, D'AMBROSIO LETTIERI, MILO, LIUZZI, IURLARO, PERRONE, PAGNONCELLI, ARACRI, Eva LONGO, RUVOLO, FALANGA, D'ANNA, DI MAGGIO, BARANI, NACCARATO

Al comma 23, capoverso «Art. 93-quater.», comma 3, sostituire le parole: «a mezzo di» con la seguente: «per mezzo dell'».

1.10259

CALDEROLI, BISINELLA

Al comma 23, capoverso «Art. 93-quater», sopprimere il comma 4.

1.10260

Giovanni MAURO, Mario MAURO, Mario FERRARA, SCAVONE, COMPAGNONE, MINZOLINI, ZIZZA, BONFRISCO, TARQUINIO, D'AMBROSIO LETTIERI, MILO, LIUZZI, IURLARO, PERRONE, PAGNONCELLI, ARACRI, Eva LONGO, RUVOLO, FALANGA, D'ANNA, DI MAGGIO, BARANI, NACCARATO

Al comma 23, capoverso «Art. 93-quater.», comma 4, sostituire la parola: «L'attribuzione» con la seguente: «L'assegnazione».

1.10261

CALDEROLI, BISINELLA

Al comma 23, capoverso «Art. 93-quater», sopprimere il comma 5.

1.10262

CALDEROLI, BISINELLA

Al comma 23, capoverso «Art. 93-quater», sopprimere il comma 6.

1.10263

CALDEROLI, BISINELLA

Al comma 23, capoverso «Art. 93-quater», sopprimere il comma 7.

1.12292

MINZOLINI, BRUNI, Giovanni MAURO, MILO, COMPAGNONE, SCAVONE, TARQUINIO, BONFRISCO, DI MAGGIO, D'AMBROSIO LETTIERI, LIUZZI, FALANGA, PAGNONCELLI, PERRONE, IURLARO, Eva LONGO, RUVOLO, ZIZZA

Dopo il comma 23, inserire il seguente:

«23-bis. Le disposizioni contenute nei commi da 1 a 23 del presente articolo si applicano successivamente al 1° giugno 2018».

Conseguentemente, al comma 24, le parole: «Per le prime elezioni successive alla data di entrata in vigore della presente legge», sono sostituite dalle seguenti: «Per le prime elezioni successive alla data derivante dal comma 23-bis,» e le parole «gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare in almeno una delle due Camere al 1° gennaio 2014» sono sostituite dalle seguenti: «gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare in almeno una delle due Camere almeno sei mesi prima della data di indizione delle elezioni stesse».

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 1, le parole: «Il Governo è delegato ad adottare, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.» sono sostituite dalle seguenti: «Il Governo è delegato ad adottare, entro quarantacinque giorni dalla data derivante dal comma 23-bis dell'articolo 1,».

1.12293

MINZOLINI, BRUNI, Giovanni MAURO, MILO, COMPAGNONE, SCAVONE, TARQUINIO, BONFRISCO, DI MAGGIO, D'AMBROSIO LETTIERI, LIUZZI, FALANGA, PAGNONCELLI, PERRONE, IURLARO, Eva LONGO, RUVOLO, ZIZZA

Dopo il comma 23, inserire il seguente:

«23-bis. Le disposizioni contenute nei commi da 1 a 23 del presente articolo si applicano successivamente al 1° giugno 2018».

Conseguentemente, al comma 24, le parole: «Per le prime elezioni successive alla data di entrata in vigore della presente legge», sono sostituite dalle seguenti: «Per le prime elezioni successive alla data derivante dal comma 23-bis,».

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 1, le parole: «Il Governo è delegato ad adottare, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge», sono sostituite dalle seguenti: «Il Governo è delegato ad adottare, entro quarantacinque giorni dalla data derivante dal comma 23-bis dell'articolo 1,».

1.12294

MINZOLINI, BRUNI, Giovanni MAURO, MILO, COMPAGNONE, SCAVONE, TARQUINIO, BONFRISCO, DI MAGGIO, D'AMBROSIO LETTIERI, LIUZZI, FALANGA, PAGNONCELLI, PERRONE, IURLARO, Eva LONGO, RUVOLO, ZIZZA

Dopo il comma 23, inserire il seguente:

«23-bis. Le disposizioni contenute nei commi da 1 a 23 del presente articolo si applicano dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di

revisione delle norme del Titolo I, Parte seconda, della Costituzione e comunque successivamente al 1° giugno 2016».

Conseguentemente, al comma 24, le parole: «Per le prime elezioni successive alla data di entrata in vigore della presente legge», sono sostituite dalle seguenti: «Per le prime elezioni successive all'entrata in vigore delle disposizioni di revisione delle norme del Titolo I, Parte seconda, della Costituzione e comunque successive alla data derivante dal comma 23-bis» e le parole: «gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare in almeno una delle due Camere al 1° gennaio 2014» sono sostituite dalle seguenti: «gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare in almeno una delle due Camere almeno sei mesi prima della data di indizione delle elezioni stesse».

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 1, le parole: «Il Governo è delegato ad adottare, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.» sono sostituite dalle seguenti: «Il Governo è delegato ad adottare, entro quarantacinque giorni all'entrata in vigore delle disposizioni di revisione delle norme del Titolo I, Parte seconda, della Costituzione e comunque successivamente alla data derivante dal comma 23-bis dell'articolo 1,».

1.12.295

MINZOLINI, BRUNI, Giovanni MAURO, MILO, COMPAGNONE, SCAVONE, TARQUINIO, BONFRISCO, DI MAGGIO, D'AMBROSIO LETTIERI, LIUZZI, FALANGA, PAGNONCELLI, PERRONE, IURLARO, Eva LONGO, RUVOLO, ZIZZA

Dopo il comma 23, inserire il seguente:

«23-bis. Le disposizioni contenute nei commi da 1 a 23 del presente articolo si applicano dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di revisione delle norme del Titolo I, Parte seconda, della Costituzione e comunque successivamente al 1° giugno 2016».

Conseguentemente, al comma 24, le parole: «Per le prime elezioni successive alla data di entrata in vigore della presente legge», sono sostituite dalle seguenti: «Per le prime elezioni successive all'entrata in vigore delle disposizioni di revisione delle norme Titolo I, Parte seconda, della Costituzione e comunque successive alla data del comma 23-bis».

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 1, le parole: «Il Governo è delegato ad adottare, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.» sono sostituite dalle seguenti: «Il Governo è delegato ad adottare, entro quarantacinque giorni all'entrata in vigore delle disposizioni di revisione delle norme del Titolo I, Parte seconda,

della Costituzione e comunque successivamente alla data derivante dal comma 23-*bis* dell'articolo 1,».

1.12296

MINZOLINI, BRUNI, Giovanni MAURO, MILO, COMPAGNONE, SCAVONE, TARQUINIO, BONFRISCO, DI MAGGIO, D'AMBROSIO LETTIERI, LIUZZI, FALANGA, PAGNONCELLI, PERRONE, IURLARO, Eva LONGO, RUVOLO, ZIZZA

Dopo il comma 23, inserire il seguente:

«23-*bis*. Le norme contenute nei commi da 1 a 23 del presente articolo si applicano dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di revisione delle norme del Titolo I, Parte seconda, della Costituzione».

Conseguentemente, al comma 24, le parole: «Per le prime elezioni successive alla data di entrata in vigore della presente legge», *sono sostituite dalle seguenti:* «Per le prime elezioni successive alla data di entrata in vigore delle disposizioni di revisione delle norme del Titolo I, Parte seconda, della Costituzione,» *e le parole:* «gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare in almeno una delle due Camere al 1° gennaio 2014» *sono sostituite dalle seguenti:* «gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare in almeno una delle due Camere almeno sei mesi prima della data di indizione delle elezioni stesse».

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 1, le parole: «Il Governo è delegato ad adottare, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.» *sono sostituite dalle seguenti:* «Il Governo è delegato ad adottare, entro quarantacinque giorni dal Per le prime elezioni successive alla data di entrata in vigore delle disposizioni di revisione delle norme del Titolo I, Parte seconda, della Costituzione,».

1.12297

MINZOLINI, BRUNI, Giovanni MAURO, MILO, COMPAGNONE, SCAVONE, TARQUINIO, BONFRISCO, DI MAGGIO, D'AMBROSIO LETTIERI, LIUZZI, FALANGA, PAGNONCELLI, PERRONE, IURLARO, Eva LONGO, RUVOLO, ZIZZA

Dopo il comma 23, inserire il seguente:

«23-*bis*. Le norme contenute nei commi da 1 a 23 del presente articolo si applicano dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di revisione delle norme del Titolo I, Parte seconda, della Costituzione».

Conseguentemente, al comma 24, le parole: «per le prime elezioni successive alla data di entrata in vigore della presente legge», *sono sostituite dalle seguenti:* «Per le prime elezioni successive alla data di entrata

in vigore delle disposizioni di revisione delle norme del Titolo I, Parte seconda, della Costituzione,».

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 1, le parole: «Il Governo è delegato ad adottare, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,» sono sostituite dalle seguenti: «Il Governo è delegato ad adottare, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di revisione delle norme del Titolo I, Parte seconda, della Costituzione,».

1.12298

MINZOLINI, BRUNI, Giovanni MAURO, MILO, COMPAGNONE, SCAVONE, TARQUINIO, BONFRISCO, DI MAGGIO, D'AMBROSIO LETTIERI, LIUZZI, FALANGA, PAGONCELLI, PERRONE, IURLARO, Eva LONGO, RUVOLO, ZIZZA

Dopo il comma 23, inserire il seguente:

«23-bis. Le disposizioni contenute nei commi da 1 a 23 del presente articolo si applicano successivamente al 1° settembre 2016».

Conseguentemente, al comma 24, le parole: «Per le prime elezioni successive alla data di entrata in vigore della presente legge», sono sostituite dalle seguenti: «Per le prime elezioni successive alla data derivante dal comma 23-bis,» e le parole: «gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare in almeno una delle due Camere al 1° gennaio 2014» sono sostituite dalle seguenti: «gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare in almeno una delle due Camere almeno sei mesi prima della data di indizione delle elezioni stesse».

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 1, le parole: «il Governo è delegato ad adottare, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge». sono sostituite dalle seguenti: «il Governo è delegato ad adottare, entro quarantacinque giorni dalla data derivante dal comma 23-bis dell'articolo 1».

1.12299

MINZOLINI, BRUNI, Giovanni MAURO, MILO, COMPAGNONE, SCAVONE, TARQUINIO, BONFRISCO, DI MAGGIO, D'AMBROSIO LETTIERI, LIUZZI, FALANGA, PAGONCELLI, PERRONE, IURLARO, Eva LONGO, RUVOLO, ZIZZA

Dopo il comma 23, inserire il seguente:

«23-bis. Le disposizioni contenute nei commi da 1 a 23 del presente articolo si applicano successivamente al 1° settembre 2016».

Conseguentemente, al comma 24, le parole: «Per le prime elezioni successive alla data di entrata in vigore della presente legge», sono sostituite dalle seguenti: «Per le prime elezioni successive alla data derivante dal comma 23-bis,».

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 1, le parole: «il Governo è delegato ad adottare, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.» sono sostituite dalle seguenti: «il Governo è delegato ad adottare, entro quarantacinque giorni dalla data derivante dal comma 23-bis dell'articolo 1,».

1.12300

MINZOLINI, BRUNI, Giovanni MAURO, MILO, COMPAGNONE, SCAVONE, TARQUINIO, BONFRISCO, DI MAGGIO, D'AMBROSIO LETTIERI, LIUZZI, FALANGA, PAGNONCELLI, PERRONE, IURLARO, Eva LONGO, RUVOLO, ZIZZA

Dopo il comma 23, inserire il seguente:

«23-bis. le disposizioni contenute nei commi da 1 a 23 del presente articolo si applicano successivamente al 1° giugno 2016».

Conseguentemente, al comma 24, le parole: «Per le prime elezioni successive alla data di entrata in vigore della presente legge», sono sostituite dalle seguenti: «Per le prime elezioni successive alla data derivante dal comma 23-bis,» e le parole: «gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare in almeno una delle due Camere al 1° gennaio 2014» sono sostituite dalle seguenti: «gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare in almeno una delle due Camere almeno sei mesi prima della data di indizione delle elezioni stesse».

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 1, le parole: «Il Governo è delegato ad adottare, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.» sono sostituite dalle seguenti: «il Governo è delegato ad adottare, entro quarantacinque giorni dalla data derivante dal comma 23-bis dell'articolo 1,».

1.12301

MINZOLINI, BRUNI, Giovanni MAURO, MILO, COMPAGNONE, SCAVONE, TARQUINIO, BONFRISCO, DI MAGGIO, D'AMBROSIO LETTIERI, LIUZZI, FALANGA, PAGNONCELLI, PERRONE, IURLARO, Eva LONGO, RUVOLO, ZIZZA

Dopo il comma 23, inserire il seguente:

«23-bis. Le disposizioni contenute nei commi da 1 a 23 del presente articolo si applicano successivamente al 1° giugno 2016.»

Conseguentemente, al comma 24, le parole: «Per le prime elezioni successive alla data di entrata in vigore della presente legge», sono sostituite dalle seguenti: «Per le prime elezioni successive alla data derivante dal comma 23-bis».

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 1, le parole: «Il Governo è delegato ad adottare, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.» sono sostituite dalle seguenti: «Il Governo è delegato ad adottare, entro quarantacinque giorni dalla data derivante dal comma 23-bis dell'articolo 1,».

1.12302

MINZOLINI, BRUNI, MARIO MAURO, MILO, COMPAGNONE, SCAVONE, TARQUINIO, BONFRISCO, DI MAGGIO, D'AMBROSIO LETTIERI, LIUZZI, FALANGA, PAGNONCELLI, PERRONE, IURLARO, LONGO, RUVOLO, ZIZZA

Al comma 24, le parole: «gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare in almeno una delle due Camere al 1° gennaio 2014» sono sostituite dalle seguenti: «gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare in almeno una delle due Camere almeno sei mesi prima dall'entrata in vigore della presente legge».

1.10264

DE PETRIS

Sopprimere il comma 24.

1.10265

CALDEROLI, BISINELLA

Sopprimere il comma 24.

1.10266

CALDEROLI, BISINELLA

Al comma 24, sostituire le parole: «1° gennaio 2014» con le seguenti: «1° novembre 2013».

1.12304

AUGELLO, QUAGLIARELLO, TORRISI

Al comma 24, sostituite le parole: «al 1° gennaio 2014» con le seguenti: «alla data del 1° luglio 2016».

1.12303

AUGELLO, QUAGLIARELLO, TORRISI

Al comma 24, sostituire le parole: «al 1° gennaio 2014» con le seguenti: «alla data di convocazione dei comizi elettorali».

1.12305

CAMPANELLA

Dopo il comma 24 aggiungere il seguente:

«24-bis. Dopo l'articolo 114 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente:

"114-bis. L'elettore, che non abbia esercitato il diritto di voto, deve dare giustificazione al Sindaco del Comune nelle cui liste elettorali è iscritto, non oltre il settantacinquesimo giorno successivo a quello della votazione. Il Sindaco, valutati i motivi che abbiano impedito l'esercizio del voto, procede alla compilazione dell'elenco degli astenuti, agli effetti del primo comma dell'art. 4, escludendone in ogni caso:

1) i candidati in una circoscrizione diversa da quella nella quale sono iscritti come elettori;

2) coloro che dimostrino di essersi trovati, per tutta la durata delle operazioni di votazione, in una località distante più di trenta chilometri dal luogo di votazione, in conseguenza:

a) del trasferimento della residenza dopo la compilazione o la revisione delle liste elettorali del Comune in cui sono iscritti;

b) di necessità inerenti alla propria professione, arte o mestiere;

d) di altri gravi motivi;

3) coloro che siano stati impediti dall'esercitare il diritto di voto da malattia o da altra causa di forza maggiore.

L'elenco di coloro che si astengono dal voto nelle elezioni per la Camera dei deputati, senza giustificato motivo, è esposto per la durata di un mese nell'albo comunale.

Il Sindaco notifica per iscritto agli elettori che si sono astenuti dal voto l'avvenuta inclusione nell'elenco di cui al comma precedente non oltre dieci giorni prima della data prevista per l'affissione di esso nell'albo comunale.

Contro l'inclusione nell'elenco degli astenuti gli interessati possono ricorrere, entro quindici giorni dalla scadenza del termine di pubblicazione, al Prefetto che decide con proprio decreto. Il provvedimento del Prefetto ha carattere definitivo"».

1.12306

CALDEROLI, BISINELLA

Dopo il comma 24, aggiungere il seguente:

«24-bis. In relazione alle spese per far fronte allo svolgimento dell'eventuale ballottaggio, le risorse stanziato nel «Fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle elezioni politiche, amministrative, del Parlamento europeo e dall'attuazione dei referendum» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze sono aumentate di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno di entrata in vigore della presente legge».

Conseguentemente, all'onere derivante dalla presente legge si provvede a valere sulle disponibilità del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004.

1.12307

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, AIROLA, BUCCARELLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO, BERTOROTLA, BLUNDO, SOTTICI, BULGARELLI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DONNO, FATTORI, FUCSIA, GAETTI, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, MANGILI, MARTELLI, MARTON, MOLINARI, MONTEVECCHI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SCIBONA, SERRA, TAVERNA

Dopo il comma 24, aggiungere il seguente:

«24-bis. Le raccolta delle sottoscrizioni per la presentazione delle liste di candidati, dei singoli candidati, nonché delle liste circoscrizionali di cui al presente articolo può avere luogo anche attraverso modalità telematiche».

1.0.1

CAMPANELLA, BOCCHINO, DE PIN, BENCIN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1--bis.

(Disposizioni in materia di elezioni primarie)

1. Le elezioni primarie rappresentano lo strumento obbligatorio per la selezione dei candidati di ciascun partito politico nelle consultazioni elettorali nel caso di selezione dei candidati alle assemblee rappresentative di livello nazionale.

2. Non sono ammesse alle predette competizioni elettorali liste politiche presentate da partiti che non si siano avvalsi delle elezioni primarie come strumento di selezione delle candidature.

3. Le elezioni primarie sono indette l'Ufficio centrale circoscrizionale che ne stabilisce la data e le sedi in cui devono tenersi, sentiti il prefetto e i sindaci dei comuni interessati, non oltre il centocinquantesimo giorno antecedente la data prevista per lo svolgimento della competizione elettorale.

4. Le elezioni primarie devono aver luogo non oltre il novantesimo giorno antecedente la data prevista per il rinnovo della Camera dei deputati.

5. l'Ufficio centrale circoscrizionale provvede a dare comunicazione ai cittadini della data e delle modalità di svolgimento delle elezioni primarie mediante affissioni pubbliche. Le medesime comunicazioni sono altresì pubblicate nel sito internet istituzionale del Ministero dell'interno e nel sito ufficiale dei partiti politici che partecipano alle elezioni primarie.

6. In caso di elezioni anticipate, il decreto di convocazione dei comizi elettorali stabilisce la data delle elezioni antepoendo un periodo di almeno quarantacinque giorni a quello previsto dalle disposizioni. vigenti per gli adempimenti relativi alla presentazione delle liste e allo svolgimento della campagna elettorale, al fine di consentire l'espletamento delle elezioni primarie che devono tenersi entro il quarantacinquesimo giorno antecedente la data delle elezioni.

7. Al fine di disciplinare lo svolgimento delle elezioni primarie, gli organi deliberativi del partito politico approvano a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto un regolamento che deve essere depositato unitamente al simbolo del partito politico almeno quarantacinque giorni prima della data fissata per le elezioni primarie.

8. Il regolamento stabilisce le condizioni per la presentazione delle candidature e assicura pari opportunità tra uomini e donne nell'accesso alle candidature e può prevedere che la prerogativa di sottoscrivere le candidature sia riservata ai soli iscritti o agli elettori del collegio ovvero sia attribuita, in via comunque non esclusiva, a un numero qualificato di componenti degli organismi dirigenti.

9. La presentazione delle candidature alle elezioni primarie deve aver luogo non oltre il trentesimo giorno antecedente lo svolgimento delle

stesse elezioni primarie e almeno centoventi giorni prima della data fissata per la tornata elettorale.

10. Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente legge o dal regolamento di cui al comma 3 si applicano alle elezioni primarie le disposizioni vigenti in materia di elezioni e di reati elettorali, in quanto compatibili.

11. Al fine di consentire lo svolgimento delle elezioni primarie, gli organi direttivi centrali di ciascun partito politico, almeno quaranta giorni prima della data fissata per il loro svolgimento, provvedono alla nomina della commissione elettorale centrale, in modo da garantire la rappresentanza delle minoranze.

12. La commissione elettorale centrale accerta la regolarità delle candidature ed esclude quelle che non presentano i requisiti necessari, nomina gli scrutatori, sovrintende alla regolarità delle elezioni, procede alla proclamazione dei vincitori, decide insindacabilmente sui reclami relativi alla mancata iscrizione nelle liste elettorali, su quelli concernenti l'esclusione delle candidature, nonché su quelli relativi alla regolarità delle operazioni elettorali e alla proclamazione dei vincitori, ferma restando in ogni caso la competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria in ordine a fattispecie che integrano ipotesi di reato.

13. Le direzioni delle articolazioni territoriali dei partiti politici provvedono con i medesimi criteri di cui al comma 11 alla nomina delle commissioni elettorali relative agli ambiti territoriali di loro competenza, entro il trentacinquesimo giorno antecedente la data delle elezioni primarie.

14. L'elettorato attivo per le elezioni primarie è riconosciuto agli iscritti al partito politico residenti nell'ambito territoriale interessato dal procedimento elettorale e ai sostenitori non iscritti a nessun partito politico, che facciano richiesta.

15. Gli elenchi degli iscritti sono depositati ogni anno, a cura del responsabile territoriale del partito politico, presso la cancelleria del tribunale competente per territorio. Le liste dei sostenitori sono compilate a cura della commissione elettorale territoriale competente, e sono depositate dal presidente della stessa entro il quindicesimo giorno antecedente la data delle elezioni primarie presso la medesima cancelleria nella quale sono stati depositati gli elenchi degli iscritti.

16. È vietato far parte di liste di sostenitori di due o più partiti politici.

17. Le elezioni primarie hanno luogo in un unico giorno.

18. Il voto è libero e segreto.

19. I regolamenti di cui al comma 3 determinano i criteri per la durata dell'apertura delle urne e per garantire la segretezza del voto.

20. Ciascun elettore ha il diritto di votare per due candidati di genere diverso.

21. I regolamenti di cui all'comma 3 determinano, in caso di parità di voti, i criteri di prevalenza.

22. Le presenti disposizioni si applicano a partire dalla prima tornata elettorale successiva a quella dell'entrata in vigore della presente legge».

1.0.2

CALDEROLI, BISINELLA

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Disciplina delle elezioni primarie per la selezione dei candidati alle elezioni della Camera dei deputati)

1. Il presente articolo disciplina le modalità di partecipazione degli elettori alla selezione dei candidati alla elezione per la Camera dei deputati.

2. Le elezioni primarie rappresentano lo strumento di selezione dei candidati alle elezioni della Camera dei deputati su richiesta di ciascun partito politico o coalizione di partiti nelle predette consultazioni.

3. Non sono ammesse alle predette competizioni elettorali liste politiche presentate da partiti che non abbiano svolto le elezioni primarie come strumento di selezione delle proprie candidature.

4. Il risultato delle elezioni primarie è vincolante per la successiva presentazione dei candidati e la formazione delle liste.

5. Le elezioni primarie hanno luogo almeno quattro mesi prima della data di scadenza del termine per la presentazione delle candidature per il rinnovo della Camera dei deputati, in caso di scioglimento anticipato delle Camere il termine è ridotto a due mesi.

6. Le elezioni primarie sono disciplinate con apposito regolamento da adottare entro due mesi dall'approvazione della presente legge con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell'interno. Le elezioni primarie si svolgono in un solo giorno, anche non festivo, compreso tra il novantesimo e il sessantesimo giorno antecedente il termine per la presentazione delle candidature.

7. Le modalità per l'indizione delle elezioni primarie, per la consegna dei certificati elettorali, per le operazioni di voto, per il controllo e per la proclamazione dei risultati sono stabilite con il regolamento di cui al comma 5, applicando, per quanto compatibili, le norme previste per le elezioni alle quali le primarie fanno riferimento.

8. La data e le modalità di svolgimento delle elezioni primarie sono altresì pubblicate sul sito *internet* del Ministero dell'interno e sul sito ufficiale del partito politico o della coalizione dei partiti che partecipano alle elezioni primarie.

9. Con il medesimo regolamento di cui al comma 5, è istituito un apposito collegio dei garanti presso il Ministero dell'interno che sovrintende alla regolarità delle candidature, alla regolarità delle elezioni, nomina gli scrutatori e i componenti delle commissioni elettorali, delibera in modo insindacabile su qualsiasi forma di ricorso e procede alla proclamazione dei vincitori.

10. Il regolamento di cui al comma 5 stabilisce altresì le condizioni per la presentazione delle candidature, assicura pari opportunità tra uomini

e donne nell'accesso alle candidature e può prevedere che l'elettorato passivo sia riservato ai soli iscritti al partito politico o alla coalizione di partiti.

11. Alle elezioni primarie si applicano le norme di legge limitative dell'esercizio dell'elettorato attivo e passivo previste per le corrispondenti consultazioni elettorali.

12. Hanno diritto di partecipare alla votazione nelle elezioni primarie i cittadini iscritti alle liste elettorali che al momento del voto dichiarano di essere elettori del partito politico o della coalizione di partiti.

13. Qualora nello stesso giorno si tengano più elezioni primarie, ciascun cittadino può partecipare ad una sola di esse.

14. Il voto è espresso a scrutinio segreto. Ciascun elettore ha il diritto di votare per un solo candidato per ogni consultazione elettorale.

15. Chiuse le operazioni di voto si procede allo spoglio immediato delle schede, allo scrutinio dei voti espressi e alla verbalizzazione dei risultati.

16. È designato il candidato che ottiene il numero più alto di voti.

17. In caso di rinuncia, di impedimento o di morte del designato subentra l'aspirante candidato che ha ottenuto il numero più alto di voti tra gli altri candidati alla medesima elezione.

18. Avverso la proclamazione dei designati, o per irregolarità nello svolgimento delle operazioni di scrutinio, gli interessati, o qualsiasi avente diritto al voto, possono, entro due giorni dalla proclamazione, proporre ricorso al collegio dei garanti di cui al comma 8, che decide nei successivi due giorni, salva in ogni caso la competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria in ordine a fattispecie che integrino ipotesi di reato.

19. Il collegio dei garanti di cui al comma 8 fornisce la documentazione relativa all'avvenuta effettuazione delle elezioni primarie ai fini della corrispondenza tra i risultati delle elezioni primarie e l'ordine di lista, nel rispetto anche delle disposizioni relative alla successione di genere nella lista prevista dall'articolo 1, comma 9, lettera b)».

1.0.3

CALDEROLI, BISINELLA

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Disciplina delle elezioni primarie per la selezione dei candidati alle elezioni della Camera dei deputati)

1. Il presente articolo disciplina le modalità di partecipazione degli elettori alla selezione dei Candidati alla elezione per la Camera dei deputati.

2. Le elezioni primarie rappresentano lo strumento di selezione dei candidati alle elezioni della Camera dei deputati su richiesta di ciascun partito politico o coalizione di partiti nelle predette consultazioni.

3. Non sono ammesse alle predette competizioni elettorali liste politiche presentate da partiti che non abbiano svolto le elezioni primarie come strumento di selezione delle proprie candidature.

4. Il risultato delle elezioni primarie è vincolante per la successiva presentazione dei candidati e la formazione delle liste.

5. Le elezioni primarie hanno luogo almeno quattro mesi prima della data di scadenza del termine per la presentazione delle candidature per il rinnovo della Camera dei deputati, In caso di scioglimento anticipato delle Camere il termine è ridotto a due mesi.

6. Le elezioni primarie sono disciplinate con apposito regolamento da adottare entro due mesi dall'approvazione della presente legge con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell'interno. Le elezioni primarie si svolgono in un solo giorno, anche non festivo, compreso tra il novantesimo e il sessantesimo giorno antecedente il termine per la presentazione delle candidature.

7. Le modalità per l'indizione delle elezioni primarie, per la consegna dei certificati elettorali, per le operazioni di voto, per il controllo e per la proclamazione dei risultati sono stabilite con il regolamento di cui al comma 5, applicando, per quanto compatibili, le norme previste per le elezioni alle quali le primarie fanno riferimento.

8. La data e le modalità di svolgimento delle elezioni primarie sono altresì pubblicate sul sito internet del Ministero dell'interno e sul sito ufficiale del partito politico o della coalizione dei partiti che partecipano alle elezioni primarie.

9. Con il medesimo regolamento di cui al comma 5, è istituito un apposito collegio dei garanti presso il Ministero dell'interno che sovrintende alla regolarità delle candidature, alla regolarità delle elezioni, nomina gli scrutatori e i componenti delle commissioni elettorali, delibera in modo insindacabile su qualsiasi forma di ricorso e procede alla proclamazione dei vincitori.

10. Il regolamento di cui al comma 5 stabilisce altresì le condizioni per la presentazione delle candidature, assicura pari opportunità tra uomini e donne nell'accesso alle candidature e può prevedere che l'elettorato passivo sia riservato ai soli iscritti al partito politico o alla coalizione di partiti.

11. Alle elezioni primarie si applicano le norme di legge limitative dell'esercizio dell'elettorato attivo e passivo previste per le corrispondenti consultazioni elettorali.

12. Hanno diritto di partecipare alla votazione nelle elezioni primarie i cittadini iscritti alle liste elettorali che al momento del voto dichiarano di essere elettori del partito politico o della coalizione di partiti.

13. Qualora nello stesso giorno si tengano più elezioni primarie, ciascun cittadino può partecipare ad una sola di esse.

14. Il voto è espresso a scrutinio segreto. Ciascun elettore ha il diritto di votare per un solo candidato per ogni consultazione elettorale.

15. Chiuse le operazioni di voto si procede allo spoglio immediato delle schede, allo scrutinio dei voti espressi e alla verbalizzazione dei risultati.

16. È designato il candidato che ottiene il numero più alto di voti.

17. In caso di rinuncia, di impedimento o di morte del designato subentra l'aspirante candidato che ha ottenuto il numero più alto di voti tra gli altri candidati alla medesima elezione.

18. Avverso la proclamazione dei designati, o per irregolarità nello svolgimento delle operazioni di scrutinio, gli interessati, o qualsiasi avente diritto al voto, possono, entro due giorni dalla proclamazione, proporre ricorso al collegio dei garanti di cui al comma 8, che decide nei successivi due giorni, salva in ogni caso la competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria in ordine a fattispecie che integrino ipotesi di reato».

1.0.4

CALDEROLI, BISINELLA

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Disciplina delle elezioni primarie per la selezione dei candidati alle elezioni della Camera dei deputati)

1. Il presente articolo disciplina le modalità di partecipazione degli elettori alla selezione dei candidati alla elezione per la Camera dei deputati.

2. Le elezioni primarie rappresentano lo strumento di selezione dei candidati alle elezioni della Camera dei deputati su richiesta di ciascun partito politico o coalizione di partiti nelle predette consultazioni.

3. Non sono ammesse alle predette competizioni elettorali liste politiche presentate da partiti che non abbiano svolto le elezioni primarie come strumento di selezione delle proprie candidature.

4. Il risultato delle elezioni primarie è vincolante per la successiva presentazione dei candidati e la formazione delle liste.

5. Le elezioni primarie hanno luogo almeno quattro mesi prima della data di scadenza del termine per la presentazione delle candidature per il rinnovo della Camera dei deputati, in caso di scioglimento anticipato delle Camere il termine è ridotto a due mesi.

6. Le elezioni primarie sono disciplinate con apposito regolamento da adottare entro due mesi dall'approvazione della presente legge con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell'interno. Le elezioni primarie si svolgono in un solo giorno, anche non festivo, compreso tra il novantesimo e il sessantesimo giorno antecedente il termine per la presentazione delle candidature.

7. Le modalità per l'indizione delle elezioni primarie, per la consegna dei certificati elettorali, per le operazioni di voto, per il controllo e per la proclamazione dei risultati sono stabilite con il regolamento di cui al comma 5, applicando, per quanto compatibili, le norme previste per le elezioni alle quali le primarie fanno riferimento.

8. La data e le modalità di svolgimento delle elezioni primarie sono altresì pubblicate sul sito *internet* del Ministero dell'interno e sul sito ufficiale del partito politico o della coalizione dei partiti che partecipano alle elezioni primarie.

9. Con il medesimo regolamento di cui al comma 5, è istituito un apposito collegio dei garanti presso il Ministero dell'interno che sovrintende alla regolarità delle candidature, alla regolarità delle elezioni, nomina gli scrutatori e i componenti delle commissioni elettorali, delibera in modo insindacabile su qualsiasi forma di ricorso e procede alla proclamazione dei vincitori.

10. Il regolamento di cui al comma 5 stabilisce altresì le condizioni per la presentazione delle candidature, assicura pari opportunità tra uomini e donne nell'accesso alle candidature e può prevedere che l'elettorato passivo sia riservato ai soli iscritti al partito politico o alla coalizione di partiti.

11. Alle elezioni primarie si applicano le norme di legge limitative dell'esercizio dell'elettorato attivo e passivo previste per le corrispondenti consultazioni elettorali.

12. Hanno diritto di partecipare alla votazione nelle elezioni primarie i cittadini iscritti alle liste elettorali che al momento del voto dichiarano di essere elettori del partito politico o della coalizione di partiti.

13. Qualora nello stesso giorno si tengano più elezioni primarie, ciascun cittadino può partecipare ad una sola di esse.

14. Il voto è espresso a scrutinio segreto. Ciascun elettore ha il diritto di votare per un solo candidato per ogni consultazione elettorale.

15. Chiuse le operazioni di voto si procede allo spoglio immediato delle schede, allo scrutinio dei voti espressi e alla verbalizzazione dei risultati.

16. È designato il candidato che ottiene il numero più alto di voti.

17. In caso di rinuncia, di impedimento o di morte del designato subentra l'aspirante candidato che ha ottenuto il numero più alto di voti tra gli altri candidati alla medesima elezione».

1.0.5

CALDEROLI, BISINELLA

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Disciplina delle elezioni primarie per la selezione dei candidati alle elezioni della Camera dei deputati)

1. Il presente articolo disciplina le modalità di partecipazione degli elettori alla selezione dei candidati alla elezione per la Camera dei deputati.

2. Le elezioni primarie rappresentano lo strumento di selezione dei candidati alle elezioni della Camera dei deputati su richiesta di ciascun partito politico o coalizione di partiti nelle predette consultazioni.

3. Non sono ammesse alle predette competizioni elettorali liste politiche presentate da partiti che non abbiano svolto le elezioni primarie come strumento di selezione delle proprie candidature.

4. Il risultato delle elezioni primarie è vincolante per la successiva presentazione dei candidati e la formazione delle liste.

5. Le elezioni primarie hanno luogo almeno quattro mesi prima della data di scadenza del termine per la presentazione delle candidature per il rinnovo della Camera dei deputati, in caso di scioglimento anticipato delle Camere il termine è ridotto a due mesi.

6. Le elezioni primarie sono disciplinate con apposito regolamento da adottare entro due mesi dall'approvazione della presente legge con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell'interno. Le elezioni primarie si svolgono in un solo giorno, anche non festivo, compreso tra il novantesimo e il sessantesimo giorno antecedente il termine per la presentazione delle candidature.

7. Le modalità per l'indizione delle elezioni primarie, per la consegna dei certificati elettorali, per le operazioni di voto, per il controllo e per la proclamazione dei risultati sono stabilite con il regolamento di cui al comma 5, applicando, per quanto compatibili, le norme previste per le elezioni alle quali le primarie fanno riferimento.

8. La data e le modalità di svolgimento delle elezioni primarie sono altresì pubblicate sul sito *internet* del Ministero dell'interno e sul sito ufficiale del partito politico o della coalizione dei partiti che partecipano alle elezioni primarie.

9. Con il medesimo regolamento di cui al comma 5, è istituito un apposito collegio dei garanti presso il Ministero dell'interno che sovrintende alla regolarità delle candidature, alla regolarità delle elezioni, nomina gli scrutatori e i componenti delle commissioni elettorali, delibera in modo insindacabile su qualsiasi forma di ricorso e procede alla proclamazione dei vincitori.

10. Il regolamento di cui al comma 5 stabilisce altresì le condizioni per la presentazione delle candidature, assicura pari opportunità tra uomini

e donne nell'accesso alle candidature e può prevedere che l'elettorato passivo sia riservato ai soli iscritti al partito politico o alla coalizione di partiti.

11. Alle elezioni primarie si applicano le norme di legge limitative dell'esercizio dell'elettorato attivo e passivo previste per le corrispondenti consultazioni elettorali.

12. Hanno diritto di partecipare alla votazione nelle elezioni primarie i cittadini iscritti alle liste elettorali che al momento del voto dichiarano di essere elettori del partito politico o della coalizione di partiti.

13. Qualora nello stesso giorno si tengano più elezioni primarie, ciascun cittadino può partecipare ad una sola di esse.

14. Il voto è espresso a scrutinio segreto. Ciascun elettore ha il diritto di votare per un solo candidato per ogni consultazione elettorale.

15. Chiuse le operazioni di voto si procede allo spoglio immediato delle schede, allo scrutinio dei voti espressi e alla verbalizzazione dei risultati.

16. E designato il candidato che ottiene il numero più alto di voti».

1.0.6

CALDEROLI, BISINELLA

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Disciplina delle elezioni primarie per la selezione dei candidati alle elezioni della Camera dei deputati)

1. Il presente articolo disciplina le modalità di partecipazione degli elettori alla selezione dei candidati alla elezione per la Camera dei deputati.

2. Le elezioni primarie rappresentano lo strumento di selezione dei candidati alle elezioni della Camera dei deputati su richiesta di ciascun partito politico o coalizione di partiti nelle predette consultazioni.

3. Non sono ammesse alle predette competizioni elettorali liste politiche presentate da partiti che non abbiano svolto le elezioni primarie come strumento di selezione delle proprie candidature.

4. Il risultato delle elezioni primarie è vincolante per la successiva presentazione dei candidati e la formazione delle liste.

5. Le elezioni primarie hanno luogo almeno quattro mesi prima della data di scadenza del termine per la presentazione delle candidature per il rinnovo della Camera dei deputati, In caso di scioglimento anticipato delle Camere il termine è ridotto a due mesi.

6. Le elezioni primarie sono disciplinate con apposito regolamento da adottare entro due mesi dall'approvazione della presente legge con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell'interno. Le

elezioni primarie si svolgono in un solo giorno, anche non festivo, compreso tra il novantesimo e il sessantesimo giorno antecedente il termine per la presentazione delle candidature.

7. Le modalità per l'indizione delle elezioni primarie, per la consegna dei certificati elettorali, per le operazioni di voto, per il controllo e per la proclamazione dei risultati sono stabilite con il regolamento di cui al comma 5, applicando, per quanto compatibili, le norme previste per le elezioni alle quali le primarie fanno riferimento.

8. La data e le modalità di svolgimento delle elezioni primarie sono altresì pubblicate sul sito *internet* del Ministero dell'interno e sul sito ufficiale del partito politico o della coalizione dei partiti che partecipano alle elezioni primarie.

9. Con il medesimo regolamento di cui al comma 5, è istituito un apposito collegio dei garanti presso il Ministero dell'interno che sovrintende alla regolarità delle candidature, alla regolarità delle elezioni, nomina gli scrutatori e i componenti delle commissioni elettorali, delibera in modo insindacabile su qualsiasi forma di ricorso e procede alla proclamazione dei vincitori.

10. Il regolamento di cui al comma 5 stabilisce altresì le condizioni per la presentazione delle candidature, assicura pari opportunità tra uomini e donne nell'accesso alle candidature e può prevedere che l'elettorato passivo sia riservato ai soli iscritti al partito politico o alla coalizione di partiti.

11. Alle elezioni primarie si applicano le norme di legge limitative dell'esercizio dell'elettorato attivo e passivo previste per le corrispondenti consultazioni elettorali.

12. Hanno diritto di partecipare alla votazione nelle elezioni primarie i cittadini iscritti alle liste elettorali che al momento del voto dichiarano di essere elettori del partito politico o della coalizione di partiti.

13. Qualora nello stesso giorno si tengano più elezioni primarie, ciascun cittadino può partecipare ad una sola di esse.

14. Il voto è espresso a scrutinio segreto. Ciascun elettore ha il diritto di votare per un solo candidato per ogni consultazione elettorale.

15. Chiuse le operazioni di voto si procede allo spoglio immediato delle schede, allo scrutinio dei voti espressi e alla verbalizzazione dei risultati».

1.0.7

CALDEROLI, BISINELLA

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 01.

(Disciplina delle elezioni primarie per la selezione dei candidati alle elezioni della Camera dei deputati)

1. Il presente articolo disciplina le modalità di partecipazione degli elettori alla selezione dei candidati alla elezione per la Camera dei deputati.

2. Le elezioni primarie rappresentano lo strumento di selezione dei candidati alle elezioni della Camera dei deputati su richiesta di ciascun partito politico o coalizione di partiti nelle predette consultazioni.

3. Non sono ammesse alle predette competizioni elettorali liste politiche presentate da partiti che non abbiano svolto le elezioni primarie come strumento di selezione delle proprie candidature.

4. Il risultato delle elezioni primarie è vincolante per la successiva presentazione dei candidati e la formazione delle liste.

5. Le elezioni primarie hanno luogo almeno quattro mesi prima della data di scadenza del termine per la presentazione delle candidature per il rinnovo della Camera dei deputati, In caso di scioglimento anticipato delle Camere il termine è ridotto a due mesi.

6. Le elezioni primarie sono disciplinate con apposito regolamento da adottare entro due mesi dall'approvazione della presente legge con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell'interno. Le elezioni primarie si svolgono in un solo giorno, anche non festivo, compreso tra il novantesimo e il sessantesimo giorno antecedente il termine per la presentazione delle candidature.

7. Le modalità per l'indizione delle elezioni primarie, per la consegna dei certificati elettorali, per le operazioni di voto, per il controllo e per la proclamazione dei risultati sono stabilite con il regolamento di cui al comma 5, applicando, per quanto compatibili, le norme previste per le elezioni alle quali le primarie fanno riferimento.

8. La data e le modalità di svolgimento delle elezioni primarie sono altresì pubblicate sul sito *internet* del Ministero dell'interno e sul sito ufficiale del partito politico o della coalizione dei partiti che partecipano alle elezioni primarie.

9. Con il medesimo regolamento di cui al comma 5, è istituito un apposito collegio dei garanti presso il Ministero dell'interno che sovrintende alla regolarità delle candidature, alla regolarità delle elezioni, nomina gli scrutatori e i componenti delle commissioni elettorali, delibera in modo insindacabile su qualsiasi forma di ricorso e procede alla proclamazione dei vincitori.

10. Il regolamento di cui al comma 5 stabilisce altresì le condizioni per la presentazione delle candidature, assicura pari opportunità tra uomini

e donne nell'accesso alle candidature e può prevedere che l'elettorato passivo sia riservato ai soli iscritti al partito politico o alla coalizione di partiti.

11. Alle elezioni primarie si applicano le norme di legge limitative dell'esercizio dell'elettorato attivo e passivo previste per le corrispondenti consultazioni elettorali.

12. Hanno diritto di partecipare alla votazione nelle elezioni primarie i cittadini iscritti alle liste elettorali che al momento del voto dichiarano di essere elettori del partito politico o della coalizione di partiti.

13. Qualora nello stesso giorno si tengano più elezioni primarie, ciascun cittadino può partecipare ad una sola di esse.

14. Il voto è espresso a scrutinio segreto. Ciascun elettore ha il diritto di votare per un solo candidato per ogni consultazione elettorale.

1.0.8

CALDEROLI, BISINELLA

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 01.

(Disciplina delle elezioni primarie per la selezione dei candidati alle elezioni della Camera dei deputati)

1. Il presente articolo disciplina le modalità di partecipazione degli elettori alla selezione dei candidati alla elezione per la Camera dei deputati.

2. Le elezioni primarie rappresentano lo strumento di selezione dei candidati alle elezioni della Camera dei deputati su richiesta di ciascun partito politico o coalizione di partiti nelle predette consultazioni.

3. Non sono ammesse alle predette competizioni elettorali liste politiche presentate da partiti che non abbiano svolto le elezioni primarie come strumento di selezione delle proprie candidature.

4. Il risultato delle elezioni primarie è vincolante per la successiva presentazione dei candidati e la formazione delle liste.

5. Le elezioni primarie hanno luogo almeno quattro mesi prima della data di scadenza del termine per la presentazione delle candidature per il rinnovo della Camera dei deputati, In caso di scioglimento anticipato delle Camere il termine è ridotto a due mesi.

6. Le elezioni primarie sono disciplinate con apposito regolamento da adottare entro due mesi dall'approvazione della presente legge con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell'interno. Le elezioni primarie si svolgono in un solo giorno, anche non festivo, compreso tra il novantesimo e il sessantesimo giorno antecedente il termine per la presentazione delle candidature.

7. Le modalità per l'indizione delle elezioni primarie, per la consegna dei certificati elettorali, per le operazioni di voto, per il controllo e per la proclamazione dei risultati sono stabilite con il regolamento di cui al comma 5, applicando, per quanto compatibili, le norme previste per le elezioni alle quali le primarie fanno riferimento.

8. La data e le modalità di svolgimento delle elezioni primarie sono altresì pubblicate sul sito internet del Ministero dell'interno e sul sito ufficiale del partito politico o della coalizione dei partiti che partecipano alle elezioni primarie.

9. Con il medesimo regolamento di cui al comma 5, è istituito un apposito collegio dei garanti presso il Ministero dell'interno che sovrintende alla regolarità delle candidature, alla regolarità delle elezioni, nomina gli scrutatori e i componenti delle commissioni elettorali, delibera in modo insindacabile su qualsiasi forma di ricorso e procede alla proclamazione dei vincitori.

10. Il regolamento di cui al comma 5 stabilisce altresì le condizioni per la presentazione delle candidature, assicura pari opportunità tra uomini e donne nell'accesso alle candidature e può prevedere che l'elettorato passivo sia riservato ai soli iscritti al partito politico o alla coalizione di partiti.

11. Alle elezioni primarie si applicano le norme di legge limitative dell'esercizio dell'elettorato attivo e passivo previste per le corrispondenti consultazioni elettorali.

12. Hanno diritto di partecipare alla votazione nelle elezioni primarie i cittadini iscritti alle liste elettorali che al momento del voto dichiarano di essere elettori del partito politico o della coalizione di partiti.

13. Qualora nello stesso giorno si tengano più elezioni primarie, ciascun cittadino può partecipare ad una sola di esse».

1.0.9

CALDEROLI, BISINELLA

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Disciplina delle elezioni primarie per la selezione dei candidati alle elezioni della Camera dei deputati)

1. Il presente articolo disciplina le modalità di partecipazione degli elettori alla selezione dei candidati alla elezione per la Camera dei deputati.

2. Le elezioni primarie rappresentano lo strumento di selezione dei candidati alle elezioni della Camera dei deputati su richiesta di ciascun partito politico o coalizione di partiti nelle predette consultazioni.

3. Non sono ammesse alle predette competizioni elettorali liste politiche presentate da partiti che non abbiano svolto le elezioni primarie come strumento di selezione delle proprie candidature.

4. Il risultato delle elezioni primarie è vincolante per la successiva presentazione dei candidati e la formazione delle liste.

5. Le elezioni primarie hanno luogo almeno quattro mesi prima della data di scadenza del termine per la presentazione delle candidature per il rinnovo della Camera dei deputati, In caso di scioglimento anticipato delle Camere il termine è ridotto a due mesi.

6. Le elezioni primarie sono disciplinate con apposito regolamento da adottare entro due mesi dall'approvazione della presente legge con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell'interno. Le elezioni primarie si svolgono in un solo giorno, anche non festivo, compreso tra il novantesimo e il sessantesimo giorno antecedente il termine per la presentazione delle candidature.

7. Le modalità per l'indizione delle elezioni primarie, per la consegna dei certificati elettorali, per le operazioni di voto, per il controllo e per la proclamazione dei risultati sono stabilite con il regolamento di cui al comma 5, applicando, per quanto compatibili, le norme previste per le elezioni alle quali le primarie fanno riferimento.

8. La data e le modalità di svolgimento delle elezioni primarie sono altresì pubblicate sul sito internet del Ministero dell'interno e sul sito ufficiale del partito politico o della coalizione dei partiti che partecipano alle elezioni primarie.

9. Con il medesimo regolamento di cui al comma 5, è istituito un apposito collegio dei garanti presso il Ministero dell'interno che sovrintende alla regolarità delle candidature, alla regolarità delle elezioni, nomina gli scrutatori e i componenti delle commissioni elettorali, delibera in modo insindacabile su qualsiasi forma di ricorso e procede alla proclamazione dei vincitori.

10. Il regolamento di cui al comma 5 stabilisce altresì le condizioni per la presentazione delle candidature, assicura pari opportunità tra uomini e donne nell'accesso alle candidature e può prevedere che l'elettorato passivo sia riservato ai soli iscritti al partito politico o alla coalizione di partiti.

11. Alle elezioni primarie si applicano le norme di legge limitative dell'esercizio dell'elettorato attivo e passivo previste per le corrispondenti consultazioni elettorali.

12. Hanno diritto di partecipare alla votazione nelle elezioni primarie i cittadini iscritti alle liste elettorali che al momento del voto dichiarano di essere elettori del partito politico o della coalizione di partiti».

1.0.10

CALDEROLI, BISINELLA

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Disciplina delle elezioni primarie per la selezione dei candidati alle elezioni della Camera dei deputati)

1. Il presente articolo disciplina le modalità di partecipazione degli elettori alla selezione dei candidati alla elezione per la Camera dei deputati.

2. Le elezioni primarie rappresentano lo strumento di selezione dei candidati alle elezioni della Camera dei deputati su richiesta di ciascun partito politico o coalizione di partiti nelle predette consultazioni.

3. Non sono ammesse alle predette competizioni elettorali liste politiche presentate da partiti che non abbiano svolto le elezioni primarie come strumento di selezione delle proprie candidature.

4. Il risultato delle elezioni primarie è vincolante per la successiva presentazione dei candidati e la formazione delle liste.

5. Le elezioni primarie hanno luogo almeno quattro mesi prima della data di scadenza del termine per la presentazione delle candidature per il rinnovo della Camera dei deputati, In caso di scioglimento anticipato delle Camere il termine è ridotto a due mesi.

6. Le elezioni primarie sono disciplinate con apposito regolamento da adottare entro due mesi dall'approvazione della presente legge con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell'interno. Le elezioni primarie si svolgono in un solo giorno, anche non festivo, compreso tra il novantesimo e il sessantesimo giorno antecedente il termine per la presentazione delle candidature.

7. Le modalità per l'indizione delle elezioni primarie, per la consegna dei certificati elettorali, per le operazioni di voto, per il controllo e per la proclamazione dei risultati sono stabilite con il regolamento di cui al comma 5, applicando, per quanto compatibili, le norme previste per le elezioni alle quali le primarie fanno riferimento.

8. La data e le modalità di svolgimento delle elezioni primarie sono altresì pubblicate sul sito internet del Ministero dell'interno e sul sito ufficiale del partito politico o della coalizione dei partiti che partecipano alle elezioni primarie.

9. Con il medesimo regolamento di cui al comma 5, è istituito un apposito collegio dei garanti presso il Ministero dell'interno che sovrintende alla regolarità delle candidature, alla regolarità delle elezioni, nomina gli scrutatori e i componenti delle commissioni elettorali, delibera in modo insindacabile su qualsiasi forma di ricorso e procede alla proclamazione dei vincitori.

10. Il regolamento di cui al comma 5 stabilisce altresì le condizioni per la presentazione delle candidature, assicura pari opportunità tra uomini

e donne nell'accesso alle candidature e può prevedere che l'elettorato passivo sia riservato ai soli iscritti al partito politico o alla coalizione di partiti.

11. Alle elezioni primarie si applicano le norme di legge limitative dell'esercizio dell'elettorato attivo e passivo previste per le corrispondenti consultazioni elettorali».

1.0.11

CALDEROLI, BISINELLA

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Disciplina delle elezioni primarie per la selezione dei candidati alle elezioni della Camera dei deputati)

1. Il presente articolo disciplina le modalità di partecipazione degli elettori alla selezione dei candidati alla elezione per la Camera dei deputati.

2. Le elezioni primarie rappresentano lo strumento di selezione dei candidati alle elezioni della Camera dei deputati su richiesta di ciascun partito politico o coalizione di partiti nelle predette consultazioni.

3. Non sono ammesse alle predette competizioni elettorali liste politiche presentate da partiti che non abbiano svolto le elezioni primarie come strumento di selezione delle proprie candidature.

4. Il risultato delle elezioni primarie è vincolante per la successiva presentazione dei candidati e la formazione delle liste.

5. Le elezioni primarie hanno luogo almeno quattro mesi prima della data di scadenza del termine per la presentazione delle candidature per il rinnovo della Camera dei deputati, In caso di scioglimento anticipato delle Camere il termine è ridotto a due mesi.

6. Le elezioni primarie sono disciplinate con apposito regolamento da adottare entro due mesi dall'approvazione della presente legge con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell'interno. Le elezioni primarie si svolgono in un solo giorno, anche non festivo, compreso tra il novantesimo e il sessantesimo giorno antecedente il termine per la presentazione delle candidature.

7. Le modalità per l'indizione delle elezioni primarie, per la consegna dei certificati elettorali, per le operazioni di voto, per il controllo e per la proclamazione dei risultati sono stabilite con il regolamento di cui al comma 5, applicando, per quanto compatibili, le norme previste per le elezioni alle quali le primarie fanno riferimento.

8. La data e le modalità di svolgimento delle elezioni, primarie sono altresì pubblicate sul sito internet del Ministero dell'interno e sul sito uf-

ficiale del partito politico o della coalizione dei partiti che partecipano alle elezioni primarie.

9. Con il medesimo regolamento di cui al comma 5, è istituito un apposito collegio dei garanti presso il Ministero dell'interno che sovrintende alla regolarità delle candidature, alla regolarità delle elezioni, nomina gli scrutatori e i componenti delle commissioni elettorali, delibera in modo insindacabile su qualsiasi forma di ricorso e procede alla proclamazione dei vincitori.

10. Il regolamento di cui al comma 5 stabilisce altresì le condizioni per la presentazione delle candidature, assicura pari opportunità tra uomini e donne nell'accesso alle candidature e può prevedere che l'elettorato passivo sia riservato ai soli iscritti al partito politico o alla coalizione di partiti».

1.0.12

CALDEROLI, BISINELLA

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Disciplina delle elezioni primarie per la selezione dei candidati alle elezioni della Camera dei deputati)

1. Il presente articolo disciplina le modalità di partecipazione degli elettori alla selezione dei candidati alla elezione per la Camera dei deputati.

2. Le elezioni primarie rappresentano lo strumento di selezione dei candidati alle elezioni della Camera dei deputati su richiesta di ciascun partito politico o coalizione di partiti nelle predette consultazioni.

3. Non sono ammesse alle predette competizioni elettorali liste politiche presentate da partiti che non abbiano svolto le elezioni primarie come strumento di selezione delle proprie candidature.

4. Il risultato delle elezioni primarie è vincolante per la successiva presentazione dei candidati e la formazione delle liste.

5. Le elezioni primarie hanno luogo almeno quattro mesi prima della data di scadenza del termine per la presentazione delle candidature per il rinnovo della Camera dei deputati, In caso di scioglimento anticipato delle Camere il termine è ridotto a due mesi.

6. Le elezioni primarie sono disciplinate con apposito regolamento da adottare entro due mesi dall'approvazione della presente legge con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell'interno. Le elezioni primarie si svolgono in un solo giorno, anche non festivo, compreso tra il novantesimo e il sessantesimo giorno antecedente il termine per la presentazione delle candidature.

7. Le modalità per 1 indizione delle elezioni primarie, per la consegna dei certificati elettorali, per le operazioni di voto, per il controllo e per la proclamazione dei risultati sono stabilite con il regolamento di cui al comma 5, applicando, per quanto compatibili, le norme previste per le elezioni alle quali le primarie fanno riferimento.

8. La data e le modalità di svolgimento delle elezioni primarie sono altresì pubblicate sul sito *internet* del Ministero dell'interno e sul sito ufficiale del partito politico o della coalizione dei partiti che partecipano alle elezioni primarie.

9. Con il medesimo regolamento di cui al comma 5, è istituito un apposito collegio dei garanti presso il Ministero dell'interno che sovrintende alla regolarità delle candidature, alla regolarità delle elezioni, nomina gli scrutatori e i componenti delle commissioni elettorali, delibera in modo insindacabile su qualsiasi forma di ricorso e procede alla proclamazione dei vincitori».

1.0.13

CALDEROLI, BISINELLA

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Disciplina delle elezioni primarie per la selezione dei candidati alle elezioni della Camera dei deputati)

1. Il presente articolo disciplina le modalità di partecipazione degli elettori alla selezione dei candidati alla elezione per la Camera dei deputati.

2. Le elezioni primarie rappresentano lo strumento di selezione dei candidati alle elezioni della Camera dei deputati su richiesta di ciascun partito politico o coalizione di partiti nelle predette consultazioni.

3. Non sono ammesse alle predette competizioni elettorali liste politiche presentate da partiti che non abbiano svolto le elezioni primarie come strumento di selezione delle proprie candidature.

4. Il risultato delle elezioni primarie è vincolante per la successiva presentazione dei candidati e la formazione delle liste.

5. Le elezioni primarie hanno luogo almeno quattro mesi prima della data di scadenza del termine per la presentazione delle candidature per il rinnovo della Camera dei deputati, In caso di scioglimento anticipato delle Camere il termine è ridotto a due mesi.

6. Le elezioni primarie sono disciplinate con apposito regolamento da adottare entro due mesi dall'approvazione della presente legge con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell'interno. Le elezioni primarie si svolgono in un solo giorno, anche non festivo, com-

preso tra il novantesimo e il sessantesimo giorno antecedente il termine per la presentazione delle candidature.

7. Le modalità per l'indizione delle elezioni primarie, per la consegna dei certificati elettorali, per le operazioni di voto, per il controllo e per la proclamazione dei risultati sono stabilite con il regolamento di cui al comma 5, applicando, per quanto compatibili, le norme previste per le elezioni alle quali le primarie fanno riferimento.

8. La data e le modalità di svolgimento delle elezioni primarie sono altresì pubblicate sul sito *internet* del Ministero dell'interno e sul sito ufficiale del partito politico o della coalizione dei partiti che partecipano alle elezioni primarie».

1.0.14

CALDEROLI, BISINELLA

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Disciplina delle elezioni primarie per la selezione dei candidati alle elezioni della Camera dei deputati)

1. Il presente articolo disciplina le modalità di partecipazione degli elettori alla selezione dei candidati alla elezione per la Camera dei deputati.

2. Le elezioni primarie rappresentano lo strumento di selezione dei candidati alle elezioni della Camera dei deputati su richiesta di ciascun partito politico o coalizione di partiti nelle predette consultazioni.

3. Non sono ammesse alle predette competizioni elettorali liste politiche presentate da partiti che non abbiano svolto le elezioni primarie come strumento di selezione delle proprie candidature.

4. Il risultato delle elezioni primarie è vincolante per la successiva presentazione dei candidati e la formazione delle liste.

5. Le elezioni primarie hanno luogo almeno quattro mesi prima della data di scadenza del termine per la presentazione delle candidature per il rinnovo della Camera dei deputati, In caso di scioglimento anticipato delle Camere il termine è ridotto a due mesi.

6. Le elezioni primarie sono disciplinate con apposito regolamento da adottare entro due mesi dall'approvazione della presente legge con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell'interno. Le elezioni primarie si svolgono in un solo giorno, anche non festivo, compreso tra il novantesimo e il sessantesimo giorno antecedente il termine per la presentazione delle candidature.

7. Le modalità per l'indizione delle elezioni primarie, per la consegna dei certificati elettorali, per le operazioni di voto, per il controllo e per la proclamazione dei risultati sono stabilite con il regolamento di cui al

comma 5, applicando, per quanto compatibili, le norme previste per le elezioni alle quali le primarie fanno riferimento».

1.0.15

CALDEROLI, BISINELLA

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Disciplina delle elezioni primarie per la selezione dei candidati alle elezioni della Camera dei deputati)

1. Il presente articolo disciplina le modalità di partecipazione degli elettori alla selezione dei candidati alla elezione per la Camera dei deputati.

2. Le, elezioni primarie rappresentano lo strumento di selezione dei candidati alle elezioni della Camera dei deputati su richiesta di ciascun partito politico o coalizione di partiti nelle predette consultazioni.

3. Non sono ammesse alle predette competizioni elettorali liste politiche presentate da partiti che non abbiano svolto le elezioni primarie come strumento di selezione delle proprie candidature.

4. Il risultato delle elezioni primarie è vincolante per la successiva presentazione dei candidati e la formazione delle liste.

5. Le elezioni primarie hanno luogo almeno quattro mesi prima della data di scadenza del termine per la presentazione delle candidature per il rinnovo della Camera dei deputati, In caso di scioglimento anticipato delle Camere il termine è ridotto a due mesi.

6. Le elezioni primarie sono disciplinate con apposito regolamento da adottare entro due mesi dall'approvazione della presente legge con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell'interno. Le elezioni primarie si svolgono in un solo giorno, anche non festivo, compreso tra il novantesimo e il sessantesimo giorno antecedente il termine per la presentazione delle candidature».

1.0.16

CALDEROLI, BISINELLA

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

Art. 1-bis.

(Sospensione e decadenza dall'ufficio di parlamentare)

1. Sono sospesi dall'ufficio, con delibera della Camera di appartenenza, i membri che hanno riportato, anche precedentemente alla proclamazione dell'elezione, una condanna non definitiva per reato non colposo ovvero a pena detentiva superiore a mesi 10 e giorni 20 di reclusione per reato colposo. La sospensione cessa automaticamente in caso di successiva assoluzione dell'imputato.

2. Le cause di ineleggibilità di cui agli articoli 7, 8, 9, 10 e 10-bis del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sopravvenute o rilevate successivamente alla proclamazione dell'eletto, comportano, rispettivamente, la decadenza o l'annullamento della convalida dell'elezione con delibera della Camera di appartenenza.

3. La sentenza di condanna che produce gli effetti indicati nei commi 1 e 2, pronunciata nei confronti di un membro del Parlamento, è comunicata dal pubblico ministero al Presidente della Repubblica.

4. Il Presidente della Repubblica, con messaggio motivato, invita la Camera di appartenenza del parlamentare a deliberare ai sensi dei commi 1 e 2.

5. Il Presidente della Repubblica può, ai sensi dell'articolo 88 della Costituzione, sciogliere la Camera che omette di deliberare entro trenta giorni dalla data del ricevimento del messaggio di cui al comma 4.

6. Le sentenze di condanna pubblicate prima della data di entrata in vigore della presente legge, che producono gli effetti indicati nei commi 1 e 2, sono comunicate dal pubblico ministero presso il giudice che le ha pronunciate al Presidente della Repubblica entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

1.0.17

CALDEROLI, BISINELLA

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Introduzione del voto di preferenza per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica)

1. Il comma 2 dell'articolo 4 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è sostituito dai seguenti:

"2. Ogni elettore dispone di un voto di lista e di un voto di preferenza per determinare l'ordine dei candidati compresi nella lista votata.

2-bis. Il voto di lista si esprime tracciando, con la matita, un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il contrassegno della lista prescelta.

2-ter. Il voto di preferenza si esprime indicando, a fianco del contrassegno di lista, il candidato prescelto".

2, L'articolo 14 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, è sostituito dal seguente:

"Art. 14. – *1.* Ogni elettore dispone di un voto di lista e di un voto di preferenza per determinare l'ordine dei candidati compresi nella lista votata.

2. Il voto di lista si esprime tracciando, con la matita, un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il contrassegno della lista prescelta.

3. Il voto di preferenza si esprime indicando, a fianco del contrassegno di lista, il candidato prescelto"».

1.0.18

CALDEROLI, BISINELLA

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. All'articolo 16, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, le parole: "delle liste", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "delle candidature"».

1.0.19

CALDEROLI, BISINELLA

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. All'articolo 17, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, le parole: "della lista dei candidati" sono soppresse».

1.0.20

CALDEROLI, BISINELLA

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. All'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: "Le liste dei candidati" sono sostituite dalle seguenti: "Le candidature nei collegi";

b) al secondo comma, le parole: "Insieme con le liste dei candidati" sono sostituite dalle seguenti: "Per le candidature nei collegi" e le parole: "della lista dei candidati" sono sostituite dalle seguenti: "delle candidature nei collegi";

c) al terzo comma, le parole: "l'iscrizione nelle liste elettorali della circoscrizione" sono sostituite dalle seguenti: "l'iscrizione nelle liste elettorali di comuni del collegio o, in caso di collegi ricompresi in un unico comune, di sezioni elettorali di tali collegi.«;

d) al quinto comma, le parole: "di lista" sono soppresse;

e) al sesto comma, le parole: "di una lista di candidati" sono sostituite dalle seguenti: "di una candidatura di collegio";

f) al settimo comma, le parole: "della lista di candidati" sono sostituite dalle seguenti: "della candidatura nei collegi" e le parole: "la lista" sono sostituite dalle seguenti: "la candidatura nei collegi";

g) l'ottavo comma è abrogato».

1.0.21

CALDEROLI, BISINELLA

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. All'articolo 21, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, le parole: "della lista dei candidati" sono sostituite dalle seguenti: "delle candidature nei collegi" e le parole: "a ciascuna lista" sono sostituite dalle seguenti: "a ciascuna candidatura nei collegi"».

1.0.22

CALDEROLI, BISINELLA

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. All'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, alinea, le parole: "delle liste dei candidati" sono sostituite dalle seguenti: "delle candidature nei collegi";

b) al primo comma, numeri 1) e 2); le parole: "le liste" sono sostituite dalle seguenti: "le candidature nei collegi";

c) al primo comma, numero 3), le parole: "le liste" sono sostituite dalle seguenti: "le candidature nei collegi" e le parole: "riduce al limite prescritto le liste contenenti un numero di candidati superiore a quello stabilito al comma 2 dell'articolo 18-bis, cancellando gli ultimi nomi e" sono soppresse;

d) al primo comma, numero 4), le parole: "cancella dalle liste i nomi dei candidati, per i quali" sono sostituite dalle seguenti: "dichiara non valide le candidature nei collegi, per le quali";

e) al primo comma, numero 5), le parole: "cancella dalle liste i nomi" sono sostituite dalle seguenti: "dichiara non valide le candidature nei collegi";

f) al primo comma, il numero 6) è abrogato;

g) al primo comma, dopo il numero 6) è aggiunto, in fine, il seguente:

"6-bis) dichiara non valide le candidature nei collegi di candidati già presentatisi, in altro collegio";

h) al secondo comma, le parole: "di ciascuna lista" sono sostituite dalle seguenti: "di ciascun candidato nei collegi";

i) al terzo comma, le parole: "delle liste contestate o modificate" sono sostituite dalle seguenti: "dei candidati contestati"».

1.0.23

CALDEROLI, BISINELLA

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. All'articolo 23, primo e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, le parole: "di lista" sono sostituite dalle seguenti: "dei candidati nei collegi" e al secondo comma le parole: "di liste o" sono soppresse».

1.0.24

CALDEROLI, BISINELLA

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. All'articolo 24, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al numero 2 è premesso il seguente:

"02) stabilisce, per ciascun collegio, mediante sorteggio da effettuarsi alla presenza dei delegati dei candidati nei collegi, appositamente convocati, il numero d'ordine da assegnare a ciascun candidato nel rispettivo collegio. I candidati nei collegi saranno riportati sulle schede e sul manifesto del relativo collegio secondo l'ordine risultato dal sorteggio";

b) il numero 2) è sostituito dal seguente:

"2) stabilisce, mediante sorteggio da effettuare alla presenza dei delegati di cui al numero 02), il numero d'ordine da assegnarsi ai contrassegni dei candidati. I contrassegni di ogni candidato sono riportati sulle schede di votazione e sui manifesti, accanto al nominativo del candidato stesso, secondo l'ordine progressivo risultato dal suddetto sorteggio, salvo quanto disposto dall'articolo 17-bis, comma 3";

c) al numero 3), le parole: "di lista" sono sostituite dalle seguenti: "dei candidati nei collegi";

d) al numero 4), le parole: "le liste ammesse" sono sostituite dalle seguenti: "i nominativi dei candidati nei collegi";

e) ai numero 5), le parole: "delle liste" sono sostituite dalle seguenti: "dei nominativi dei candidati nei singoli collegi" e le parole: "alla trasmissione di esse ai sindaci dei comuni della circoscrizione" sono sostituite dalle seguenti: «alla trasmissione di essi ai sindaci dei comuni del collegio».

1.0.25

CALDEROLI, BISINELLA

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. All'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, dopo le parole: "i delegati di cui" sono inserite le seguenti: "all'articolo 17-bis" e le parole: "della lista" sono sostituite dalle seguenti: "del candidato nel collegio";

b) al terzo comma, primo periodo, le parole: "di lista" sono sostituite dalle seguenti: "dei candidati nei collegi" e le parole: "delle liste dei candidati" sono sostituite dalle seguenti: "delle candidature nei collegi"; al secondo periodo, le parole: "di lista" sono sostituite dalle seguenti: "dei candidati nei collegi" e le parole: "delle liste" sono sostituite dalle seguenti: "delle candidature nei collegi"».

1.0.26

CALDEROLI, BISINELLA

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. All'articolo 26, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, le parole: "di ogni lista di candidati" sono sostituite dalle seguenti: "di ogni candidato nel collegio"».

1.0.27

CALDEROLI, BISINELLA

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. All'articolo 30, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al numero 4), le parole: "le liste dei candidati della circoscrizione" sono sostituite dalle seguenti: "i nominativi dei candidati nel collegio";

b) al numero 6), le parole: "di lista" sono sostituite dalle seguenti: "dei candidati nel collegio"».

1.0.28

CALDEROLI, BISINELLA

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. All'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 le parole: "nelle tabelle A-bis e A-ter allegate" sono sostituite dalle seguenti: "nella tabella B allegata";

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Le schede per l'elezione dei deputati nei collegi riportano accanto ad ogni contrassegno il cognome ed il nome del candidato";

c) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2-bis. Le schede devono pervenire agli uffici elettorali debitamente piegate"».

1.0.29

CALDEROLI, BISINELLA

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. All'articolo 40, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, le parole: "di lista" sono sostituite dalle seguenti: "dei candidati nei collegi"».

1.0.30

CALDEROLI, BISINELLA

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. All'articolo 41, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, le parole: "delle liste dei candidati" sono sostituite dalle seguenti: "dei candidati nei collegi" ed al secondo comma le parole: "di liste" sono soppresse».

1.0.31

CALDEROLI, BISINELLA

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. All'articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al quarto comma, le parole: "di lista" sono sostituite dalle seguenti: "dei candidati nei collegi";

b) al settimo comma, le parole: "le liste dei candidati" sono sostituite dalle seguenti: "i candidati nei collegi"».

1.0.32

CALDEROLI, BISINELLA

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. All'articolo 48, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, le parole: "delle liste" sono sostituite dalle seguenti: "dei candidati nei collegi" e le parole: "della circoscrizione" sono sostituite dalle seguenti: "del collegio"».

1.0.33

CALDEROLI, BISINELLA

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. All'articolo 53, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, le parole: "di lista" sono sostituite dalle seguenti: "dei candidati"».

1.0.34

CALDEROLI, BISINELLA

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. All'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"L'elettore, senza che sia avvicinato da alcuno, esprime il voto tracciando, con la matita, sulla scheda per l'elezione del candidato nel collegio un solo segno, comunque apposto, nel rettangolo contenente il cognome e il nome del candidato preferito ed il contrassegno o i contrassegni relativi. Sono vietati altri segni o indicazioni. L'elettore deve poi piegare la scheda secondo le linee in essa tracciate e chiudere inumidendone la parte gommata. Di queste operazioni il presidente gli dà preventivamente istruzioni, astenendosi da ogni esemplificazione e indicando in

ogni caso le modalità e il numero dei voti di preferenza che l'elettore ha facoltà di esprimere"».

1.0.35

CALDEROLI, BISINELLA

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«1-bis.

1. All'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, il primo comma è sostituito dal seguente:

"Una scheda valida per l'elezione del candidato nel collegio rappresenta un voto individuale"».

1.0.36

CALDEROLI, BISINELLA

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. All'articolo 67, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni al numero 2), terzo periodo, le parole: "delle liste dei candidati" sono sostituite dalle seguenti: "dei candidati nei collegi"».

1.0.37

CALDEROLI, BISINELLA

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. All'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, numero 2), le parole: "dei voti di lista" sono sostituite dalle seguenti: "dei voti per i candidati nel collegio";

b) al secondo comma, le parole: "per le singole liste" sono sostituite dalle seguenti: "per i singoli candidati nei collegi"».

1.0.38

CALDEROLI, BISINELLA

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. All'articolo 72, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, le parole: "di lista" sono sostituite dalle seguenti: "dei candidati nel collegio"».

1.0.39

CALDEROLI, BISINELLA

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. All'articolo 73, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, le parole: "della circoscrizione" sono sostituite dalle seguenti: "del collegio", e le parole: "di lista" sono sostituite dalle seguenti: "dei candidati nel collegio"».

1.0.40

CALDEROLI, BISINELLA

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. All'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: "delle liste presenti" sono sostituite dalle seguenti: "dei candidati nel collegio";

b) al secondo comma, le parole: "alle liste" sono sostituite dalle seguenti: "ai candidati"».

1.0.41

CALDEROLI, BISINELLA

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. All'articolo 75, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, al secondo periodo, le parole: "delle liste presenti" sono sostituite dalle seguenti: "dei candidati nel collegio"».

1.0.42

CALDEROLI, BISINELLA

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. All'articolo 79 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al terzo comma, le parole: "della circoscrizione" sono sostituite dalle seguenti: "del collegio";

b) al quinto e al sesto comma, le parole: "delle liste dei candidati" sono sostituite dalle seguenti: "dei candidati nei collegi"».

1.0.43

CALDEROLI, BISINELLA

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. All'articolo 81, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, le parole: "di lista presenti" sono sostituite dalle seguenti: "dei candidati nei collegi"».

1.0.44

CALDEROLI, BISINELLA

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. All'articolo 104, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, le parole: "delle liste dei candidati" sono sostituite dalle seguenti: "dei candidati nei collegi"».

1.0.45

CALDEROLI, BISINELLA

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. All'articolo 112, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, le parole: "di lista" sono sostituite dalle seguenti: "dei candidati nei collegi"».

1.0.12002

RUSO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Disposizioni per l'esercizio del diritto di voto in luogo diverso da quello di residenza in territorio italiano)

1. Al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4, comma 2, sono aggiunte in fine le seguenti parole: "ovvero sulla scheda a riempimento per la procedura di voto anticipato";

b) all'articolo 30, comma 1, dopo il numero 10 è aggiunto il seguente:

"10-bis) sei schede bianche a riempimento di cui all'articolo 31, comma 1-bis, e sei buste di cui all'articolo 30-bis, comma 1, lettera c)";

c) dopo l'articolo 30 è inserito il seguente:

"Art. 30-bis. – 1. Ogni Prefettura – ufficio territoriale del Governo che abbia ricevuto richieste di voto anticipato, ai sensi degli articoli 41-bis e seguenti, provvede entro il ventiduesimo giorno che precede le votazioni a:

a) predisporre le cabine elettorali in un locale idoneo della Prefettura;

b) stampare in numero adeguato, in base alle richieste ricevute, le schede bianche a riempimento di cui all'articolo 31, comma 1-bis;

c) predisporre buste non trasparenti, di colore diverso in base alla votazione di Camera dei deputati, Senato della Repubblica, referendum popolare e Parlamento europeo, in numero pari alle schede bianche di cui alla lettera b), in cui inserire la scheda di voto di cui all'articolo 31, comma 1-bis;

d) predisporre dei moduli in numero pari alle schede bianche di cui alla lettera b), recanti uno spazio per l'apposizione delle firme del votante e del funzionario incaricato di ricevere la scheda votata, che attestino che il votante abbia espresso il voto presso l'ufficio della Prefettura, personalmente, in segretezza e libertà;

e) predisporre delle buste in numero pari alle schede bianche di cui alla lettera b), corredate da appositi sigilli antimanomissione e recanti un apposito spazio per l'indicazione di nome, cognome, comune di residenza, sezione di pertinenza del votante ai sensi dell'articolo 36, primo comma, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, nonché Prefettura competente per quella circoscrizione elettorale;

f) stampare un prospetto di tutte le liste di candidati di tutte le circoscrizioni da mettere a disposizione del votante che abbia necessità di consultarlo";

d) all'articolo 31, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ad eccezione delle schede per l'espressione del voto anticipato»;

e) all'articolo 31, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. – Le schede per l'espressione del voto anticipato ai sensi degli articoli 30-bis, 41-quater, 41-quinquies, 41-sexies, 45, 45-bis, 48, 67, 68 e 70 sono bianche a riempimento e presentano:

a) la dicitura "scheda per il voto anticipato";

b) due spazi bianchi per l'apposizione del nome della lista e del numero progressivo;

c) una o più linee orizzontali per l'espressione del voto di preferenza, ove ciò sia consentito";

f) alla rubrica del titolo IV sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ordinaria e della votazione anticipata";

2. Dopo l'articolo 41 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sono inseriti i seguenti articoli:

"Art. 41-bis. –1. Gli elettori possono esercitare il diritto elettorale attivo in data anteriore a quella stabilita per le elezioni senza oneri di giustificazione della scelta, nei modi e nei termini stabiliti agli articoli seguenti.

2. La procedura di voto anticipato di cui al comma 1 si applica alle sole elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; alle consultazioni referendarie; alle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia.

Art. 41-ter – 1. L'elettore che intenda esercitare il voto anticipato, dopo l'indizio ne del decreto di convocazione dei comizi elettorali ai sensi dell'articolo 1 ed entro il trentesimo giorno prima della data delle votazioni, invia una richiesta alla Prefettura – ufficio territoriale del Governo competente della provincia in cui intende votare, purché non si trovi all'interno della regione di residenza dell'elettore, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, compilando l'apposito modulo, disponibile sul sito del Ministero dell'interno e presso gli uffici di Poste italiane Spa.

Art. 41-quater – 1. Tra il ventunesimo e il quattordicesimo giorno prima della data della votazione ordinaria, l'elettore che ne abbia fatto richiesta si reca alla Prefettura presso cui ha richiesto di poter votare. A tal fine:

a) riceve la scheda di voto e la busta di cui all'articolo 30-bis, comma 1, lettere b) e c);

b) entra nella cabina elettorale predisposta ed esprime il suo voto, scrivendo in stampatello il nome della lista prescelta o il numero progressivo della stessa ed eventualmente esercitando, ove consentito, il voto di preferenza; quindi inserisce la scheda votata dentro la predetta busta;

c) consegna la busta contenente la scheda al funzionario preposto a tale ufficio dal quale riceve il modulo di accompagnamento di cui all'articolo 30-*bis*, comma 1, lettera d), *lo compila e lo sottoscrive*;

d) il funzionario provvede alla controfirma e all'apposizione del timbro sulla busta e sul modulo di accompagnamento;

e) il funzionario inserisce la busta ed il modulo di accompagnamento di cui alla lettera d) del presente comma nella ulteriore busta di cui all'articolo 30-*bis*, comma 1, lettera e) e compila quest'ultima con nome, cognome, comune e sezione di appartenenza del votante e Prefettura competente per quel comune, riferendosi per tale dato all'apposito elenco distribuito dal Ministero dell'interno, affisso nella stanza di voto e liberamente consultabile dal votante; quindi provvede all'apposizione del sigillo antimanomissione sulla ulteriore busta di cui alla citata lettera e), la sottopone al votante per la sottoscrizione, provvede all'apposizione del timbro e la controfirma a sua volta.

Art. 41-*quinquies* -1. Scaduti i termini per l'espressione del voto anticipato, ogni Prefettura presso cui si siano svolte operazioni di voto anticipato, entro il dodicesimo giorno che precede la data delle votazioni ordinarie, provvede a raggruppare per Prefettura di destinazione le singole buste di cui all'articolo 41-*quater*, comma 1, lettera e), ad inserirle in appositi plichi e inviarle alla Prefettura di destinazione con spedizione raccomandata, allegando a ciascun plico un verbale di rendiconto sul numero delle buste per l'espressione del voto anticipato in esso contenute.

Art. 41-*sexies* - 1. Ogni Prefettura, ricevuti i plichi di cui all'articolo 41-*quinquies*, apre e assegna per Ufficio di sezione di destinazione le buste di cui all'articolo 41-*quater*, comma 1, lettera e). Provvede ad inserirle in una busta recante la dicitura "Voto anticipato" e ad accorparle al materiale di ogni sezione da inviare ai sindaci entro il terzo giorno che precede la votazione ordinaria.

2. Qualora dei plichi contenenti schede votate anticipatamente arrivino in Prefettura dopo il termine di cui al comma 1, si procede alla distruzione delle stesse senza aprire in alcuna maniera il contenuto delle buste; in tali casi, il verbale allegato al plico è inviato all'Ufficio circoscrizionale al fine di rilevamento di dati statistici sui voti anticipati non andati a buon fine e in ottica di miglioramento delle procedure di voto anticipato".

3. Al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 45 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"Nel caso in cui nella sezione sia stato recapitato un plico contenente schede di voto anticipato di cui all'articolo 41-*quinquies*, un numero di schede corrispondente a quello degli scrutatori, del Presidente di sezione e del segretario del seggio non è siglato né timbrato";

b) dopo l'articolo 45 è inserito il seguente:

"Art. 45-*bis*. -1. Prima del rinvio di ogni ulteriore operazione elettorale, di cui all'articolo 45, comma 8, il Presidente dell'Ufficio elettorale di sezione:

a) apre, se presente, il plico della Prefettura contenente le schede votate anticipatamente;

b) verifica se il votante le cui generalità sono riportate sulla busta esterna è presente nei registri elettorali;

c) apre ogni busta esterna e verifica la consistenza e correttezza del modulo di accompagnamento;

d) segna nel registro elettorale, nell'apposita casella, menzione dei votanti che hanno espresso il loro voto in via anticipata;

e) ripone le buste contenenti le schede votate nell'urna in modo che vengano scrutinate con le altre, ad operazioni di votazione concluse.

2. Se qualcuna delle verifiche di cui al presente articolo non dà esito positivo o se sono presenti più schede di voto anticipato da parte di uno stesso votante, il Presidente di seggio annulla la scheda e non pone menzione sul registro; in tale caso, il votante che si presenti al seggio può esprimere nuovamente il proprio voto".

4. Al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 48, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"Nel caso in cui al seggio siano state recapitate una o più schede di voto anticipato, il Presidente, gli scrutatori e il segretario del seggio devono esprimere il proprio voto presso il seggio stesso tramite la scheda a riempimento e la busta di cui all'articolo 30, comma 1, numero 10-*bis*";

b) all'articolo 55, comma 1, le parole: "né, qualora votino in Italia, inviare il voto per iscritto" sono soppresse;

c) all'articolo 67, comma 1, numero 3), dopo le parole: "o la firma dello scrutatore", sono inserite le seguenti: ", ad eccezione delle schede a riempimento per il voto anticipato di cui agli articoli 30-*bis* e 31,";

d) all'articolo 68, dopo il comma 3-*bis*, è inserito il seguente:

"3-*ter*. Il Presidente di seggio provvede a timbrare" e firmare ogni scheda per l'espressione del voto anticipato scrutinata";

e) all'articolo 70, comma 1, le parole: "Salve le disposizioni di cui agli articoli 58, 59, 61 e 62" sono sostituite dalle seguenti: "Salve le disposizioni di cui agli articoli 30-*bis*, 41-*quater*, 58, 59 e 62";

f) all'articolo 70, comma 2, le parole: "che non siano quelle prescritte dall'articolo 31" sono sostituite dalle seguenti: "che non siano quelle prescritte dagli articoli 30-*bis* e 31".

5. All'articolo 1, comma 1, della legge 27 dicembre 2001 n. 459, aggiungere in fine il seguente periodo: "Sono ammessi a votare nella medesima circoscrizione anche i cittadini italiani temporaneamente domiciliati all'estero da almeno trenta giorni al momento dell'indizione delle votazioni, iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 4-*bis* della presente

legge, a condizione che il domicilio all'estero disti almeno 300 km. dal comune di residenza e che si protragga per almeno tre mesi successivi all'indizione delle votazioni".

6. Dopo l'articolo 4 della legge 27 dicembre 2001, n. 459, aggiungere il seguente:

«4-*bis*. – 1. I cittadini italiani temporaneamente domiciliati all'estero, di cui all'articolo 1, che intendono esercitare il diritto di voto nella circoscrizione Estero ne danno comunicazione, in forma scritta o attraverso posta certificata, al Comune italiano di residenza entro il decimo giorno successivo all'indizione delle votazioni. Essi mantengono in ogni caso l'iscrizione nelle liste elettorali del rispettivo Comune italiano di residenza.

2. I comuni sono tenuti a comunicare immediatamente al Ministero dell'Interno i nominativi degli elettori che hanno dato comunicazione di cui al comma 1. Almeno dieci giorni prima della data a decorrere dalla quale hanno inizio le votazioni nella circoscrizione estero, il Ministero dell'Interno comunica i nominativi di tali elettori al Ministero degli Esteri al fine della trasmissione degli stessi agli uffici diplomatici e consolari di domicilio degli elettori, che provvedono ad inserire gli stessi negli elenchi speciali del registro di cui al comma 3.

7. Ciascun ufficio diplomatico e consolare provvede a realizzare un registro costantemente aggiornato dei cittadini italiani temporaneamente domiciliati all'estero, utilizzando le dichiarazioni di cui al comma 4. In occasione di ogni consultazione elettorale, l'ufficio diplomatico provvede a realizzare un elenco speciale recante i nominativi dei cittadini, tra quelli già inseriti nel registro, che hanno espresso volontà di esercitare il diritto di voto nella circoscrizione estero con la comunicazione di cui al comma 1.

8. I cittadini italiani temporaneamente all'estero possono comunicare al Ministero degli affari esteri (a loro presenza temporanea all'estero attraverso l'iscrizione al portale del Ministero degli esteri "Dove siamo nel mondo", indicando il nome ed il cognome, il luogo e la data di nascita, il sesso, l'indirizzo del domicilio, la data di ingresso nel Paese di domicilio e l'indicazione del periodo di permanenza presso il domicilio, l'indirizzo di residenza, il comune di registrazione nelle liste elettorali, ove possibile i recapiti telefonici, telematici e telefax all'estero. Qualora un elettore voglia esercitare il diritto di voto nella circoscrizione estero, la comunicazione di cui al presente comma è obbligatoria e deve avvenire inderogabilmente entro il decimo giorno successivo all'indizione delle votazioni. Il nominativo viene automaticamente cancellato dal registro al termine del periodo di permanenza".

9. All'articolo 5 della legge 27 dicembre 2001, n. 459, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 aggiungere in fine il seguente periodo: "I cittadini iscritti al registro di cui al comma 3 dell'art. 4-*bis*, che non hanno fatto pervenire la dichiarazione nei termini e con le modalità previsti dal comma 1 del medesimo articolo, restano iscritti nelle liste della sezione del comune di residenza e ivi esercitano il proprio diritto di voto";

b) dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. Ai fini della determinazione delle liste elettorali di cui al comma 1, si tiene altresì conto dei dati dell'elenco speciale di cui all'art. 4-bis".

10. All'onere derivante dall'attuazione dei commi precedenti si provvede a carico del "Fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle elezioni politiche, amministrative, del Parlamento europeo e dall'attuazione del referendum", iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base 7.1.3.2 "Spese elettorali" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. I maggiori risparmi derivanti dall'attuazione dei commi 2 e 3 del presente articolo andranno ad aumentare le risorse previste dal Fondo.

11. L'articolo 116 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è abrogato.

12. L'articolo 2 della legge 26 maggio 1969, n. 241 è sostituito dal seguente:

"2. Le facilitazioni per i viaggi sulle ferrovie dello Stato sono previste anche per i viaggi via mare effettuati dagli elettori partecipanti solo alle elezioni regionali, provinciali e comunali con i mezzi delle società di navigazione concessionarie dei servizi da e per tutte le isole del territorio nazionale.

Per i viaggi effettuati con il mezzo aereo sul territorio nazionale, è riconosciuta agli elettori un'agevolazione per il viaggio di andata alla sede elettorale dove sono iscritti e ritorno, nella misura del 40 per cento del costo del biglietto. L'importo massimo rimborsa bile non può essere superiore a 40 euro per il via io di andata e ritorno per ogni elettore. I noli introitati in meno dal vettore sono rimborsati dal Ministero dell'Interno e fanno carico sugli stanziamenti del relativo stato di previsione per le spese elettorali"».

1.0.12003

Russo

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Disposizioni per l'esercizio del diritto di voto in luogo diverso da quello di residenza in territorio italiano)

1. Al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4, comma 2, sono aggiunte in fine le seguenti parole: "ovvero sulla scheda a riempimento per la procedura di voto anticipato";

b) all'articolo 30, comma 1, dopo il numero 10 è aggiunto il seguente:

"10-*bis* sei schede bianche a riempimento di cui all'articolo 31, comma 1-*bis*, e sei buste di cui all'articolo 30-*bis*, comma 1, lettera *c)*";

c) dopo l'articolo 30 è inserito il seguente:

"Art. 30-*bis*. – 1. Ogni Prefettura – ufficio territoriale del Governo che abbia ricevuto richieste di voto anticipato, ai sensi degli articoli 41-*bis* e seguenti, provvede entro il ventiduesimo giorno che precede le votazioni a:

a) predisporre le cabine elettorali in un locale idoneo della Prefettura;

b) stampare in numero adeguato, in base alle richieste ricevute, le schede bianche a riempimento di cui all'articolo 31, comma 1-*bis*;

c) predisporre buste non trasparenti, di colore diverso in base alla votazione di Camera dei deputati, Senato della Repubblica, referendum popolare e Parlamento europeo, in numero pari alle schede bianche di cui alla lettera *b)*, in cui inserire la scheda di voto di cui all'articolo 31, comma 1-*bis*;

d) predisporre dei moduli in numero pari alle schede bianche di cui alla lettera *b)*, recanti uno spazio per l'apposizione delle firme del votante e del funzionario incaricato di ricevere la scheda votata, che attestino che il votante abbia espresso il voto presso l'ufficio della Prefettura, personalmente, in segretezza e libertà;

e) predisporre delle buste in numero pari alle schede bianche di cui alla lettera *b)*, corredate da appositi sigilli antimanomissione e recanti un apposito spazio per l'indicazione di nome, cognome, comune di residenza, sezione di pertinenza del votante ai sensi dell'articolo 36, primo comma, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, nonché Prefettura competente per quella circoscrizione elettorale;

f) stampare un prospetto di tutte le liste di candidati di tutte le circoscrizioni da mettere a disposizione del votante che abbia necessità di consultarlo»;

d) all'articolo 31, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ad eccezione delle schede per l'espressione del voto anticipato";

e) all'articolo 31, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-*bis*. – Le schede per l'espressione del voto anticipato ai sensi degli articoli 30-*bis*, 41-*quater*, 41-*quinquies*, 41-*sexies*, 45, 45-*bis*, 48, 67, 68 e 70 sono bianche a riempimento e presentano:

a) la dicitura "scheda per il voto anticipato";

b) due spazi bianchi per l'apposizione del nome della lista e del numero progressivo;

c) una o più linee orizzontali per l'espressione del voto di preferenza, ove ciò sia consentito;

f) alla rubrica del titolo IV sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ordinaria e della votazione anticipata";

2. Dopo l'articolo 41 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sono inseriti i seguenti articoli:

"Art. 41-*bis*. -1. Gli elettori possono esercitare il diritto elettorale attivo in data anteriore a quella stabilita per le elezioni senza oneri di giustificazione della scelta, nei modi e nei termini stabiliti agli articoli seguenti.

2. La procedura di voto anticipato di cui al comma 1 si applica alle sole elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; alle consultazioni referendarie; alle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia.

Art. 41-*ter*. - 1. L'elettore che intenda esercitare il voto anticipato, dopo l'indizione del decreto di convocazione dei comizi elettorali ai sensi dell'articolo 1 ed entro il trentesimo giorno prima della data delle votazioni, invia una richiesta alla Prefettura - ufficio territoriale del Governo competente della provincia in cui intende votare, purché non si trovi all'interno della regione di residenza dell'elettore, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, compilando l'apposito modulo, disponibile sul sito del Ministero dell'interno e presso gli uffici di Poste italiane Spa.

Art. 41-*quater*. - 1. Tra il ventunesimo e il quattordicesimo giorno prima della data della votazione ordinaria, l'elettore che ne abbia fatto richiesta si reca alla Prefettura presso cui ha richiesto di poter votare. A tal fine:

a) riceve la scheda di voto e la busta di cui all'articolo 30-*bis*, comma 1, lettere b) e e);

b) entra nella cabina elettorale predisposta ed esprime il suo voto, scrivendo in stampatello il nome della lista prescelta o il numero progressivo della stessa ed eventualmente esercitando, ove consentito, il voto di preferenza; quindi inserisce la scheda votata dentro la predetta busta;

c) consegna la busta contenente la scheda al funzionario preposto a tale ufficio dal quale riceve il modulo di accompagnamento di cui all'articolo 30-*bis*, comma 1, lettera d), lo compila e lo sottoscrive;

d) il funzionario provvede alla controfirma e all'apposizione del timbro sulla busta e sul modulo di accompagnamento;

e) il funzionario inserisce la busta ed il modulo di accompagnamento di cui alla lettera d) del presente comma nella ulteriore busta di cui all'articolo 30-*bis*, comma 1, lettera e) e compila quest'ultima con nome, cognome, comune e sezione di appartenenza del votante e Prefettura competente per quel comune, riferendosi per tale dato all'apposito elenco distribuito dal Ministero dell'interno, affisso nella stanza di voto e liberamente consultabile dal votante; quindi provvede all'apposizione del Sigillo antimanomissione sulla ulteriore busta di cui alla citata lettera e), la sottopone al votante per la sottoscrizione, provvede all'apposizione del timbro e la controfirma a sua volta.

Art. 41-*quinquies*. -1. Scaduti i termini per l'espressione del voto anticipato, ogni Prefettura presso cui si siano svolte operazioni di voto anticipato, entro il dodicesimo giorno che precede la data delle votazioni ordinarie, provvede a raggruppare per Prefettura di destinazione le singole buste di cui all'articolo 41-*quater*, comma 1, lettera e), ad inserirle in ap-

positi plichi e inviarle alla Prefettura di destinazione con spedizione raccomandata, allegando a ciascun plico un verbale di rendiconto sul numero delle buste per l'espressione del voto anticipato in esso contenute.

Art. 41-*sexies*. — 1. Ogni Prefettura, ricevuti i plichi di cui all'articolo 41-*quinquies*, apre e assegna per Ufficio di sezione di destinazione le buste di cui all'articolo 41-*quater*, comma 1, lettera *e*). Provvede ad inserirle in una busta recante la dicitura "Voto anticipato" e ad accorparle al materiale di ogni sezione da inviare ai sindaci entro il terzo giorno che precede la votazione ordinaria.

2. Qualora dei plichi contenenti schede votate anticipata mente arrivino in Prefettura dopo il termine di cui al comma 1, si procede alla distruzione delle stesse senza aprire in alcuna maniera il contenuto delle buste; in tali casi, il verbale allegato al plico è inviato all'Ufficio circoscrizionale al fine di rilevamento di dati statistici sui voti anticipati non andati a buon fine e in ottica di miglioramento delle procedure di voto anticipato.

3. Al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 45 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"Nel caso in cui nella sezione sia stato recapitato un plico contenente schede di voto anticipato di cui all'articolo 41-*quinquies*, un numero di schede corrispondente a quello degli scrutatori, del Presidente di sezione e del segretario del seggio non è siglato né timbrato";

b) dopo l'articolo 45 è inserito il seguente:

"Art. 45-*bis*. — 1. Prima del rinvio di ogni ulteriore operazione elettorale, di cui all'articolo 45, comma 8, il Presidente dell'Ufficio elettorale di sezione:

a) apre, se presente, il plico della Prefettura contenente le schede votate anticipatamente;

b) verifica se il votante le cui generalità sono riportate sulla busta esterna è presente nei registri elettorali;

c) apre ogni busta esterna e verifica la consistenza e correttezza del modulo di accompagnamento;

d) segna nel registro elettorale, nell'apposita casella, menzione dei votanti che hanno espresso il loro voto in via anticipata;

e) ripone le buste contenenti le schede votate nell'urna in modo che vengano scrutinate con le altre, ad operazioni di votazione concluse.

2. Se qualcuna delle verifiche di cui al presente articolo non dà esito positivo o se sono presenti più schede di voto anticipato da parte di uno stesso votante, il Presidente di seggio annulla la scheda e non pone menzione sul registro; in tale caso, il votante che si presenti al seggio può esprimere nuovamente il proprio voto".

4. Al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 48, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"Nel caso in cui al seggio siano state recapitate una o più schede di voto anticipato, il Presidente, gli scrutatori e il segretario del seggio devono esprimere il proprio voto presso il seggio stesso tramite la scheda a riempimento e la busta di cui all'articolo 30, comma 1, numero 10-*bis*";

b) all'articolo 55, comma 1, le parole: "né, qualora votino in Italia, inviare il voto per iscritto" sono soppresse;

c) all'articolo 67, comma 1, numero 3), dopo le parole: "o la firma dello scrutatore", sono inserite le seguenti: ", ad eccezione delle schede a riempimento per il voto anticipato di cui agli articoli 30-*bis* e 31,";

d) all'articolo 68, dopo il comma 3-*bis*, è inserito il seguente:

"3-*ter*. Il Presidente di seggio provvede a timbrare e firmare ogni scheda per l'espressione del voto anticipato scrutinata";

e) all'articolo 70, comma 1, le parole: "Salve le disposizioni di cui agli articoli 58, 59, 61 e 62" sono sostituite dalle seguenti: "Salve le disposizioni di cui agli articoli 30-*bis*, 41-*quater*, 58, 59 e 62";

f) all'articolo 70, comma 2, le parole: "che non siano quelle prescritte dall'articolo 31" sono sostituite dalle seguenti: "che non siano quelle prescritte dagli articoli 30-*bis* e 31".

5. All'onere derivante dall'attuazione dei commi precedenti si provvede a carico del "Fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle elezioni politiche, amministrative, del Parlamento europeo e dall'attuazione del referendum", iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base 7.1.3.2 "Spese elettorali" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. I maggiori risparmi derivanti dall'attuazione dei commi 2 e 3 del presente articolo andranno ad aumentare le risorse previste dal Fondo.

6. L'articolo 116 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è abrogato.

7. L'articolo 2 della legge 26 maggio 1969, n. 241 è sostituito dal seguente:

"2. Le facilitazioni per i viaggi sulle ferrovie dello Stato sono previste anche per i viaggi via mare effettuati dagli elettori partecipanti solo alle elezioni regionali, provinciali e comunali con i mezzi delle società di navigazione concessionarie dei servizi da e per tutte le isole del territorio nazionale.

Per i viaggi effettuati con il mezzo aereo sul territorio nazionale, è riconosciuta agli elettori un'agevolazione per il viaggio di andata alla sede elettorale dove sono iscritti e ritorno, nella misura del 40 per cento del costo del biglietto. L'importo massimo rimborsabile non può essere superiore a 40 euro per il viaggio di andata e ritorno per ogni elettore.

I noli introitati in meno dal vettore sono rimborsati dal Ministero dell'interno e fanno carico sugli stanziamenti del relativo stato di previsione per le spese elettorali"».

1.0.12000

TONINI, MICHELONI, TURANO, GIACOBBE, DI BIAGIO, LONGO

Dopo l'articolo 1 è aggiunto il seguente:

«Art. 1-bis.

(Modifiche alla Legge 27 dicembre 2001, n. 459, e successive modifiche concernenti l'esercizio di voto degli italiani all'estero)

1. A decorrere dal novantesimo giorno successivo all'entrata in vigore della presente legge, alla legge 27 dicembre 2001, n. 459 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) nel titolo la parola "residenti" è soppressa;
- b) all'articolo 1:

1) al comma 2, sono inserite in fine le seguenti parole: ", previa comunicazione all'ufficio consolare competente, nella quale è dichiarato, a tutti gli effetti di cui alla legge 27 ottobre 1988, n. 470, l'indirizzo aggiornato dell'elettore";

2) al comma 3 le parole: "possono esercitare il diritto di voto in Italia, e in tale caso" sono sostituite dalle seguenti: "che non hanno richiesto di votare per corrispondenza" e sono soppresse le parole: ", previa opzione da esercitare ogni votazione e limitatamente ad essa";

c) all'articolo 2, comma 1, sono soppresse le parole: "per corrispondenza e all'esercizio del diritto di opzione" e le parole ", comma 3";

- d) l'articolo 4 è sostituito dal seguente:

"1. Ai fini della predisposizione delle liste elettorali l'elettore fa pervenire all'ufficio consolare competente, la comunicazione di cui all'articolo 1, comma 2, redatta su carta libera, sottoscritta e corredata da copia di valido documento di identità anche rilasciato dalle autorità dello Stato di residenza. La comunicazione è valida per tutte le consultazioni a decorrere dal 1° aprile dell'anno seguente a quello di presentazione della comunicazione ed è revocabile entro il decimo giorno dall'indizione della votazione.

2. L'ufficio consolare, per il tramite del Ministero degli affari esteri, trasmette entro il 31 gennaio di ogni anno al Ministero dell'interno i nominativi degli elettori che hanno effettuato la comunicazione di cui al comma 1 e che sono conseguentemente cancellati dalle liste sezionati in Italia. Il Ministero dell'Interno confronta, in via informatica, il predetto elenco con i dati contenuti nelle anagrafi degli italiani residenti all'estero e forma l'elenco dei residenti all'estero aventi diritto al voto per corrispondenza, comunicando lo al Ministero degli affari esteri entro il trentacinquesimo giorno antecedente la data delle votazioni in Italia.

3. L'ufficio consolare informa il comune competente della revoca della comunicazione di cui all'articolo 1, comma 2.;

4. Ogni elettore iscritto nelle liste di cui al comma 1 è obbligato a comunicare all'ufficio consolare di riferimento la variazione dei propri dati anagrafici e di residenza.";

e) dopo l'articolo 4, è inserito il seguente:

«Art. 4-bis.

1. Possono votare per corrispondenza nella circoscrizione estero, previa opzione valida per la singola consultazione, i cittadini italiani che, per motivi di lavoro, studio o cure mediche, si trovano, per un periodo di almeno tre mesi nel quale ricadono le elezioni in Italia, in un Paese estero in cui non possono essere anagraficamente residenti ai sensi della legge 27 ottobre 1988, n. 470. Con le stesse modalità possono votare i familiari conviventi con i cittadini di cui al primo periodo.

2. L'opzione di cui al comma 1, redatta su carta libera, sottoscritta dall'elettore e corredata di copia di valido documento di identità, deve pervenire al comune di iscrizione elettorale entro dieci giorni dall'indizione della votazione. La richiesta è revocabile entro il medesimo termine ed è valida per un'unica consultazione. Essa deve contenere l'indirizzo postale al quale inviare il plico elettorale e una dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui al comma 1, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. L'elettore residente all'estero deve contestualmente revocare l'opzione eventualmente espressa ai sensi dell'articolo 1.

3 Il comune trasmette immediatamente in via informatica al Ministero dell'Interno le generalità e l'indirizzo all'estero degli elettori che hanno esercitato l'opzione di cui al comma 1, annotandola sulle liste sezionali. Entro il ventottesimo giorno antecedente la data delle votazioni in Italia, il Ministero dell'Interno comunica l'elenco dei suddetti elettori al Ministero degli affari esteri per la trasmissione agli uffici consolari competenti, che inseriscono i nominativi degli elettori in elenchi speciali finalizzati a garantire l'esercizio del voto per corrispondenza nella circoscrizione estero con le modalità previste dalla presente legge.

4. Le schede votate per corrispondenza dagli elettori di cui al presente articolo sono scrutinate congiuntamente a quelle degli elettori di cui all'art. 1, comma 2.

5. Per gli elettori appartenenti alle Forze armate ed alle Forze di polizia temporaneamente all'estero nello svolgimento di missioni internazionali, sono definite, in considerazione delle particolari situazioni locali e di intesa tra il Ministero della difesa e i Ministeri degli affari esteri e dell'Interno, le modalità tecnico-organizzative di formazione dei plichi, del recapito agli elettori e della raccolta dei plichi stessi a cura del Ministero della difesa. Tali intese regolano l'esercizio del diritto di voto degli elettori di cui al presente comma anche nel caso previsto dall'articolo 20, comma 1-bis.

6. Nel caso previsto dall'articolo 20, comma 1-bis, gli uffici consolari consentono l'esercizio del voto agli elettori di cui all'articolo 1,

comma 9, lettera *b*), della legge 27 ottobre 1988, n. 470, con modalità definite d'intesa tra il Ministero degli affari esteri e il Ministero dell'interno".

f) all'articolo 5, è abrogato il comma 2;

g) all'art. 7 è aggiunto, in fine, il seguente comma: "Sono altresì istituiti quattro Uffici Distaccati presso le Corti di Appello di Firenze, Milano, Torino e Bologna.";

h) all'articolo 8:

1) al comma 1, lettera *b*), sono aggiunte in fine le seguenti parole: "ed essere ammessi al voto per corrispondenza ai sensi della presente legge";

2) al comma 4, le parole "che non hanno esercitato l'opzione di cui all'articolo 1 comma 3" sono sostituite dalle seguenti: "ammessi al voto per corrispondenza ai sensi della presente legge";

3) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4-*bis* L'ufficio centrale per la circoscrizione estero cancella dalle liste i candidati privi dei requisiti di cui al presente articolo. Ciascun ufficio centrale circoscrizionale dichiara non valide le candidature nelle circoscrizioni del territorio nazionale degli elettori residenti all'estero che hanno presentato la comunicazione di cui all'articolo 1, comma 2 e ne cancella i nomi dalle liste dei candidati nella rispettiva circoscrizione.»

i) all'articolo 12:

1) al comma 3, le parole "che non hanno esercitato l'opzione di cui all'articolo 1 comma 3" sono sostituite dalle seguenti "ammessi al voto per corrispondenza ai sensi della presente legge";

2) al comma 5, le parole "all'elettore che si presenti personalmente," sono soppresse;

3) al comma 6 dopo le parole "la introduce nella busta affrancata unitamente al tagliando staccato dal certificato elettorale" inserire le seguenti "debitamente firmato e con l'indicazione del luogo e della data di nascita del sottoscrittore,";

4) dopo il comma 6 dell'art 12 è inserito il seguente: "6-*bis*. È costituito presso ogni Ambasciata o Consolato un comitato elettorale, composto dal Console o da un suo delegato, da un rappresentante per ogni lista indicato dai presentatori di lista presso la Corte di Appello di Roma. Il Console è responsabile di tutte le operazioni elettorali. Ogni rappresentante del comitato elettorale è altresì autorizzato a monitorare tutte le operazioni elettorali, inclusa la custodia dei plichi elettorali. Il comitato è preposto a garantire il corretto svolgimento di tutte le operazioni elettorali, quali la stampa e spedizione del materiale ricezione dei plichi con i voti espressi, ricezione dei plichi non recapitati e loro custodia fino alla spedizione in Italia. Il comitato è obbligato alla fine del processo elettorale a redigere un verbale di tutte le operazioni svolte e le anomalie e problematiche verificatesi. Presso la Ufficio Centrale per la Circoscrizione estero è istituita una «Unità di emergenza» per tutto il periodo elettorale con funzioni specifiche atte a dirimere ogni controversia o problema, sollevato dai componenti dei comitati elettorali attraverso un loro rappresentante a Roma.»

5) al comma 7, le parole "alla comunicazione del numero degli elettori della circoscrizione consolare che non hanno esercitato l'opzione di cui all'articolo 1, comma 3" sono sostituite dalle seguenti: "agli elenchi degli elettori ammessi al voto per corrispondenza ai sensi della presente legge".

l) al primo comma dell'art. 13 dopo le parole "Presso l'ufficio centrale" sono inserite le seguenti: "e gli uffici distaccati";

ll) all'articolo 13, al comma 1, le parole "residenti all'estero che non abbiano esercitato l'opzione di cui all'articolo 1, comma 3" sono sostituite dalle seguenti "ammessi al voto per corrispondenza ai sensi della presente legge";

lll) al primo comma dell'art. 13 le parole "Ciascun seggio elettorale è competente per lo spoglio dei voti provenienti da un'unica ripartizione di cui all'articolo 6, comma 1" sono sostituite con le seguenti "I seggi elettorali costituiti presso la Corte di Appello di Roma e Firenze sono competenti per lo spoglio dei voti provenienti dalla ripartizione di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), i seggi elettorali costituiti presso la Corte di Appello di Milano e Torino sono competenti per lo spoglio dei voti provenienti dalla ripartizione di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), i seggi elettorali costituiti presso la Corte di Appello di Bologna sono competenti per lo spoglio dei voti provenienti dalla ripartizione di cui all'articolo 6, comma 1, lettere c) e d)";

m) all'articolo 14, comma 2, le parole "dell'elenco di cui al comma 1 dell'articolo 5" sono sostituite dalle seguenti: "degli elenchi di cui all'articolo 12, comma 7";

n) l'articolo 19 è abrogato;

o) all'articolo 20:

1) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-*bis*. Non è ammesso il voto per corrispondenza negli Stati con cui l'Italia non intrattiene relazioni diplomatiche, nonché negli Stati nei quali la situazione politica o sociale non garantisce neanche temporaneamente che l'esercizio del voto per corrispondenza si svolga in condizioni di eguaglianza, di libertà e di segretezza, ovvero che nessun pregiudizio possa derivare per il posto di lavoro e per i diritti individuali degli elettori e degli altri cittadini italiani in conseguenza della loro partecipazione a tutte le attività previste dalla presente legge";

2) al comma 2, le parole da "in cui non vi sono" a "all'articolo 19, comma 4" sono sostituite dalle seguenti "di cui al comma 1-*bis*".

2. A decorrere dal termine di cui al comma 1, sono abrogati gli articoli 4, 6, 9, 16, 17 e 23, nonché l'articolo 1, comma 1, lettere c) e g), l'articolo 5, comma 8, e l'articolo 12, commi 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2003, n. 104.

3. Per le votazioni indette entro un anno dal termine di cui al comma 1, la comunicazione di cui all'articolo 1, comma 2 della legge 27 dicembre 2001, n. 459 deve pervenire all'ufficio consolare entro dieci giorni dall'indizione delle votazioni.

4. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, gli uffici consolari informano gli elettori residenti nelle rispettive circoscri-

zioni sulle nuove modalità di esercizio del diritto di voto. A tal fine, è autorizzata la spesa di euro 10.484.061, alla quale si provvede mediante l'utilizzo del «Fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle elezioni politiche, amministrative, del Parlamento europeo e dall'attuazione dei referendum», iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze».

1.0.12004

RUSO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 1-bis

(Disposizioni per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani temporaneamente domiciliati all'estero)

1. All'articolo 1, comma 1, della legge 27 dicembre 2001 n. 459, aggiungere in fine il seguente periodo: "Sono ammessi a votare nella medesima circoscrizione anche i cittadini italiani temporaneamente domiciliati all'estero da almeno trenta giorni ai momento dell'indizione delle votazioni, iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 4-bis della presente legge, a condizione che il domicilio all'estero disti almeno 300 km dal comune di residenza e che si protragga per almeno tre mesi successivi all'indizione delle votazioni".

2. Dopo l'articolo 4 della legge 27 dicembre 2001, n. 459, aggiungere il seguente:

"4-bis. – 1. I cittadini italiani temporaneamente domiciliati all'estero, di cui all'articolo 1, che intendono esercitare il diritto di voto nella circoscrizione Estero ne danno comunicazione, in forma scritta o attraverso posta certificata, al Comune italiano di residenza entro il decimo giorno successivo all'indizio delle votazioni. Essi mantengono in ogni caso l'iscrizione nelle liste elettorali del rispettivo Comune italiano di residenza.

2. I comuni sono tenuti a comunicare immediatamente al Ministero dell'Interno i nominativi degli elettori che hanno dato comunicazione di cui al comma 1. Almeno dieci giorni prima della data a decorrere dalla quale hanno inizio le votazioni nella circoscrizione estero, il Ministero dell'Interno comunica i nominativi di tali elettori al Ministero degli Affari Esteri al fine della trasmissione degli stessi agli uffici diplomatici e consolari di domicilio degli elettori, che provvedono ad inserire gli stessi negli elenchi speciali del registro di cui al comma 3.

3. Ciascun ufficio diplomatico e consolare provvede a realizzare un registro costantemente aggiornato dei cittadini italiani temporaneamente domiciliati all'estero, utilizzando le dichiarazioni di cui al comma 4. In occasione di ogni consultazione elettorale, l'ufficio diplomatico provvede

a realizzare un elenco speciale recante i nominativi dei cittadini, tra quelli già inseriti nel registro, che hanno espresso volontà di esercitare il diritto di voto nella circoscrizione estero con la comunicazione di cui al comma 1.

4. I cittadini italiani temporaneamente all'estero possono comunicare al Ministero degli Affari Esteri la loro presenza temporanea all'estero attraverso l'iscrizione al portale del Ministero degli Affari Esteri "Dove siamo nel mondo», indicando il nome ed il cognome, il luogo e la data di nascita, il sesso, l'indirizzo del domicilio, la data di ingresso nel Paese di domicilio e l'indicazione del periodo di permanenza presso il domicilio/l'indirizzo di residenza, il comune di registrazione nelle liste elettorali, ove possibile i recapiti telefonici, telematici e telefax all'estero. Qualora un elettore voglia esercitare il diritto di voto nella circoscrizione estero, la comunicazione di cui al presente comma è obbligatoria e deve avvenire inderogabilmente entro il decimo giorno successivo all'indizione delle votazioni. Il nominativo viene automaticamente cancellato dal registro al termine del periodo di permanenza".

3. All'articolo 5 della legge 27 dicembre 2001, n. 459, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 aggiungere in fine il seguente periodo: "I cittadini iscritti al registro di cui all'articolo 4-*bis*, comma 3, che non hanno fatto pervenire la dichiarazione nei termini e con le modalità previsti dal comma 1 del medesimo articolo, restano iscritti nelle liste della sezione del comune di residenza e ivi esercitano il proprio diritto di voto";

b) dopo il comma 2 aggiungere il seguente: "2-*bis*). Ai fini della determinazione delle liste elettorali di cui al comma 1, si tiene altresì conto dei dati dell'elenco speciale di cui all'articolo 4-*bis*".

4. All'onere derivante dall'attuazione dei commi precedenti provvede a carico del "Fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle elezioni politiche, amministrative, del Parlamento europeo e dall'attuazione del referendum", iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base 7.1.3.2 "Spese elettorali" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica". I maggiori risparmi derivanti dall'attuazione dei commi 2 e 3 del presente articolo andranno ad aumentare le risorse previste dal Fondo.

5. L'articolo 116 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è abrogato.

6. L'articolo 2 della legge 26 maggio 1969, n. 241 è sostituito dal seguente:

"2. Le facilitazioni per i viaggi sulle ferrovie dello Stato sono previste anche per i viaggi via mare effettuati dagli elettori partecipanti solo alle elezioni regionali, provinciali e comunali con i mezzi delle società di navigazione concessionarie dei servizi da e per tutte le isole del territorio nazionale.

Per i viaggi effettuati con il mezzo aereo sul territorio nazionale, è riconosciuta agli elettori un'agevolazione per il viaggio di andata alla sede elettorale dove sono iscritti e ritorno, nella misura del 40 per cento

del costo del biglietto. L'importo massimo rimborsabile non può essere superiore a 40 euro per il viaggio di andata e ritorno per ogni elettore.

I noli introitati in meno dal vettore sono rimborsati dal Ministero dell'interno e fanno carico sugli stanziamenti del relativo stato di previsione per le spese elettorali."».

1.0.12001

DI BIAGIO

Dopo l'articolo 1 inserire il seguente:

«Art. 1-bis

(Modifiche alla Legge 27 dicembre 2001, n. 459, e successive modifiche concernenti l'esercizio di voto degli italiani all'estero)

1. Alla legge 27 dicembre 2001, n. 459 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 11:

1) al comma 1, sono soppresse le parole: "in ragione proporzionale";

2) al comma 2 sostituire l'ultimo periodo con il seguente: "Si applicano in quanto compatibili le norme di cui all'articolo 31 del Testo Unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati di cui al decreto del presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, come modificato dall'articolo 1 della presente legge.";

3) il comma 3 è sostituito con il seguente:

"3. Ai fini delle modalità dell'esercizio di voto si applicano in quanto compatibili le norme di cui all'articolo 58 del Testo Unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati di cui al decreto del presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 36, e quelle di cui all'articolo 1, comma 16, della presente legge";

b) all'articolo 15, al comma 1, le lettere a), b), c) e d) sono soppresse e dopo le parole: "all'articolo 6" sono aggiunte le seguenti: "procede alle operazioni di cui all'83 del Testo Unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati di cui al decreto del presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, come modificato dall'art. 1, comma 17, della presente legge, in quanto compatibili";

2. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, gli uffici consolari informano gli elettori residenti nelle rispettive circoscrizioni sulle nuove modalità di esercizio del diritto di voto. A tal fine, è autorizzata la spesa di euro 10.484.061, alla quale si provvede mediante l'utilizzo del "Fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle

elezioni politiche, amministrative, del Parlamento europeo e dall'attuazione dei referendum", iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze».

1.0.46

CALDEROLI, BISINELLA

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

"Art. 1. – 1. I cittadini italiani residenti all'estero, iscritti nelle liste elettorali di cui all'articolo 5, comma 1, votano nella circoscrizione Estero, di cui all'articolo 48 della Costituzione, per l'elezione delle Camere e per i referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione, nei limiti e nelle forme previsti dalla presente legge, previa opzione da esercitare per ogni votazione e valida limitatamente ad essa.

2. Gli elettori di cui al comma 1 votano per corrispondenza.

3. Gli elettori di cui al comma 1 votano in Italia, e in tale caso votano nella circoscrizione del territorio nazionale relativa alla sezione elettorale in cui sono iscritti, salvo che abbiano esercitato l'opzione di cui al medesimo comma"».

1.0.47

CALDEROLI, BISINELLA

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. All'articolo 7, comma 1, della legge 27 dicembre 2001, n. 459, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:

"Presso le corti di appello di Roma, Firenze, Milano e Napoli, entro tre giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto di convocazione dei comizi elettorali, sono istituiti gli uffici centrali per la circoscrizione Estero, rispettivamente per le ripartizioni di cui alle lettere a), b) c) e d) del comma 1 dell'articolo 6, ciascuna di esse composta da sei magistrati, dei quali uno con funzioni di presidente ed uno con fun-

zioni di vicepresidente vicario, scelti dal presidente della corte di appello. Ciascun ufficio opera con la presenza di almeno tre componenti, tra cui il presidente o il vicepresidente"».

1.0.48

CALDEROLI, BISINELLA

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. All'articolo 11, comma 3, della legge 27 dicembre 2001, n. 459, il secondo, periodo è sostituito dal seguente: "Ciascun elettore può inoltre esprimere un voto di preferenza"».

1.0.49

CALDEROLI, BISINELLA

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. All'articolo 12 della legge 27 dicembre 2001, n. 459, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"Il Ministero dell'interno, non oltre ventisei giorni prima della data stabilita per le votazioni in Italia, invia agli elettori che non hanno esercitato l'opzione di cui all'articolo 1, comma 3, il plico contenente il certificato elettorale, la scheda elettorale e la relativa busta ed una busta affrancata recante l'indirizzo dell'ufficio consolare competente; il plico contiene, altresì, un foglio con le indicazioni delle modalità per l'espressione del voto, il testo della presente legge e le liste dei candidati nella ripartizione di appartenenza di cui all'articolo 6";

b) i commi 2 e 3 sono soppressi;

c) il comma 6 è sostituito dal seguente:

"6. Una volta espresso il proprio voto sulla scheda elettorale, l'elettore introduce nell'apposita busta la scheda o le schede elettorali, sigilla la busta, la introduce nella busta affrancata unita mente al tagliando staccato dal certificato elettorale comprovante l'esercizio del diritto di voto, debitamente firmato, e alla fotocopia, in cui siano visibili il numero identificativo e il nome, del proprio passaporto o della carta d'identità o di un

documento d'identità valido rilasciato dal Paese di residenza e riconosciuto dal Ministero dell'Interno, e la spedisce all'ufficio elettorale consolare competente non oltre il decimo giorno precedente la data stabilita per le votazioni in Italia. Le schede e le buste che le contengono non devono recare alcun segno di riconoscimento"».

1.0.50

CALDEROLI, BISINELLA

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. All'articolo 12, della legge 27 dicembre 2001, n. 459, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Sulla base delle istruzioni fornite dal Ministero degli affari esteri, il Ministero dell'interno provvede alla stampa del materiale elettorale da inserire nel plico di cui al comma 3 e per i casi di cui al comma 5"».

1.0.51

CALDEROLI, BISINELLA

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 12, il comma 6 è sostituito dal seguente:

"6. Una volta espresso il proprio voto sulla scheda elettorale, l'elettore introduce nell'apposita busta la scheda o le schede elettorali, sigilla la busta, la introduce nella busta affrancata unitamente al tagliando staccato dal certificato elettorale comprovante l'esercizio del diritto di voto, debitamente firmato, e alla fotocopia, in cui siano visibili il numero identificativo e il nome, del proprio passaporto o della carta d'identità o di un documento d'identità valido rilasciato dal Paese di residenza e riconosciuto dal Ministero dell'interno, e la spedisce. all'ufficio elettorale consolare competente non oltre il decimo giorno precedente la data stabilita per

le votazioni in Italia. Le schede e le buste che le contengono non devono recare alcun segno di riconoscimento"».

1.0.52

CALDEROLI, BISINELLA

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

Alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, dopo il comma 12, è inserito il seguente:

"Art. 12-bis. – 1. In occasione di ciascuna tornata elettorale o referendaria, presso gli uffici consolari sono costituiti appositi comitati di controllo elettorali, ai quali compete il controllo, di ciascuna delle operazioni previste dagli articoli 11 e 12.

2. I membri del comitato elettorale sono nominati dal capo dell'ufficio consolare, tra gli aventi diritto al voto nell'ambito del territorio di competenza dell'ufficio stesso, su designazione dei presentatori delle liste e delle associazioni degli emigrati presenti nella circoscrizione. Il presidente del comitato è designato dal capo dell'ufficio consolare tra gli aventi diritto al voto nell'ambito del territorio di competenza dell'ufficio consolare. Il presidente designa fra i membri del comitato un segretario.

3. I componenti dei comitati di controllo non possono essere candidati alle elezioni.

4. Il comitato elettorale svolge i compiti di controllo delle operazioni di ricevimento dei plichi di cui all'articolo 11, comma 2, di spedizione agli elettori di cui all'articolo 12, comma 3, di ricezione delle buste di cui all'articolo 12, comma 6, di controllo e di custodia di cui all'articolo 12, comma 6-bis, di invalidazione delle buste ai sensi dell'articolo 12, comma 8, e di invio delle buste all'ufficio centrale per la circoscrizione Estero competente per la ripartizione.

5. I membri dei comitati di controllo hanno diritto, individualmente o collegialmente, a:

- a) assistere alle operazioni di cui al comma 4;
- b) verificare il numero dei plichi inviati, non consegnati ai destinatari e restituiti al consolato;
- c) mettere a verbale eventuali osservazioni.

6. Le decisioni del comitato elettorale sono valide se adottate a maggioranza dei componenti; in caso di parità, prevale il voto del presidente. Delle operazioni compiute viene dato conto in un verbale.

7. Le anomalie riscontrate dai comitati elettorali sono comunicate tempestivamente al Ministero dell'interno, per l'adozione delle relative misure da adottare entro 48 ore.

8. Dalle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica"».

1.0.53

CALDEROLI, BISINELLA

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

Dopo l'articolo 12, della legge 27 dicembre 2001, n. 459, è inserito il seguente:

"Art. 12-*bis*. – 1. In occasione di ciascuna tornata elettorale o referendaria, presso gli uffici consolari sono costituiti appositi comitati elettorali, ai quali compete il controllo di ciascuna delle operazioni previste dagli articoli 11 e 12.

2. I membri del comitato elettorale sono nominati, tra gli aventi diritto al voto nell'ambito della circoscrizione, dal capo dell'ufficio consolare, su designazione dei presentatori delle liste e delle associazioni degli emigrati presenti nella circoscrizione.

3. Il comitato elettorale svolge i compiti di controllo delle operazioni di ricevimento dei plichi di cui all'articolo 11, comma 2, di spedizione agli elettori di cui all'articolo 12, comma 3, di ricezione delle buste di cui all'articolo 12, comma 6, di controllo e di custodia di cui all'articolo 12, comma 6-*bis*, di invalidazione delle buste ai sensi dell'articolo 12, comma 8, e di invio delle buste all'ufficio centrale per la circoscrizione Estero competente per la ripartizione.

4. Le decisioni del comitato elettorale sono valide se adottate a maggioranza dei componenti; in caso di parità, prevale il voto del presidente.

5. Le anomalie riscontrate dai comitati elettorali sono comunicate tempestivamente al Ministero dell'interno, per l'adozione delle relative misure da adottare entro le 48 ore successive alla denuncia dei fatti"».

1.0.54

CALDEROLI, BISINELLA

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Dopo l'articolo 13, della legge 27 dicembre 2001, n. 459, è inserito il seguente:

"Art. 13-bis.

(Istituzione, composizione e funzioni dei comitati di controllo dello svolgimento delle elezioni nella circoscrizione Estero)

1. In occasione di ogni consultazione elettorale o referendaria è istituito presso ciascuna circoscrizione consolare presente in ogni Stato estero un comitato di controllo dello svolgimento delle elezioni, di seguito denominato comitato di controllo'.

2. Fanno parte di diritto dei comitati di controllo:

a) il console;

b) il presidente del Comitato degli italiani all'estero (Comites) locale;

c) i membri del Consiglio generale degli italiani all'estero (CGIE) rappresentanti del territorio, ove presenti.

3. I comitati di controllo sono integrati, qualora il delegato della lista presente alla competizione elettorale lo ritenga necessario, dai rappresentanti di lista scelti tra gli iscritti nelle liste elettorali consolari. I delegati di lista sono autorizzati a designare direttamente, o tramite persone da essi autorizzate mediante atto pubblico, i rappresentanti della lista medesima nella circoscrizione Estero.

4. I componenti dei comitati di controllo non possono essere candidati alle elezioni.

5. Allo scopo di consentire il regolare svolgimento delle operazioni elettorali, i membri dei comitati di controllo hanno diritto, individualmente o collegialmente, a:

a) assistere a tutte le operazioni svolte nel consolato; o svolte dal consolato relative al voto, comprese le operazioni preliminari all'assegnazione del contratto di appalto per la stampa delle schede elettorali, nonché per la preparazione e la spedizione dei plichi elettorali;

b) chiedere di verificare il numero dei plichi inviati, non consegnati ai destinatari e restituiti al consolato, senza prendere annotazioni private sui nominativi di coloro che, per tale motivo, non partecipano alle consultazioni elettorali e referendarie;

c) mettere a verbale eventuali osservazioni;

d) comunicare tempestivamente al Ministero dell'interno eventuali anomalie riscontrate nello svolgimento delle operazioni di cui al presente comma"».

1.0.55

CALDEROLI, BISINELLA

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Sospensione e decadenza dall'ufficio di parlamentare)

1. Sono sospesi dall'ufficio, con delibera della Camera di appartenenza, i membri che hanno riportato, anche precedentemente alla proclamazione dell'elezione, una condanna non definitiva per reato non colposo ovvero a pena detentiva superiore a mesi 10 e giorni 20 di reclusione per reato colposo. La sospensione cessa automaticamente in caso di successiva assoluzione dell'imputato.

2. Le cause di ineleggibilità di cui agli articoli 7, 8, 9, 10-bis del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sopravvenute o rilevate successivamente alla proclamazione dell'eletto, comportano, rispettivamente, la decadenza o l'annullamento della convalida dell'elezione con delibera della Camera di appartenenza.

3. La sentenza di condanna che produce gli effetti indicati nei commi 1 e 2, pronunciata nei confronti di un membro del Parlamento, è comunicata dal pubblico ministero al Presidente della Repubblica.

4. Il Presidente della Repubblica, con messaggio motivato, invita la Camera di appartenenza del parlamentare a deliberare ai sensi dei commi 1 e 2.

5. Il Presidente della Repubblica può, ai sensi dell'articolo 88 della Costituzione, sciogliere la Camera che omette di deliberare entro trenta giorni dalla data del ricevimento del messaggio di cui al comma 4».

1.0.56

CALDEROLI, BISINELLA

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Sospensione e decadenza dall'ufficio di parlamentare)

1. Sono sospesi dall'ufficio, con delibera della Camera di appartenenza, i membri che hanno riportato, anche precedentemente alla proclamazione dell'elezione, una condanna non definitiva per reato non colposo ovvero a pena detentiva superiore a mesi 10 e giorni 20 di reclusione per reato colposo. La sospensione cessa automaticamente. In caso di successiva assoluzione dell'imputato».

1.0.57

CALDEROLI, BISINELLA

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Disciplina delle elezioni primarie per la selezione dei candidati alle elezioni della Camera dei deputati)

1. Il presente articolo disciplina le modalità di partecipazione degli elettori alla selezione dei candidati alla elezione per la Camera dei deputati.
 2. Le elezioni primarie rappresentano lo strumento di selezione dei candidati alle elezioni della Camera dei deputati su richiesta di ciascun partito politico o coalizione di partiti nelle predette consultazioni.
 3. Non sono ammesse alle predette competizioni elettorali liste politiche presentate da partiti che non abbiano svolto le elezioni primarie come strumento di selezione delle proprie candidature.
 4. Il risultato delle elezioni primarie è vincolante per la successiva presentazione dei candidati e la formazione delle liste».
-

1.0.58

CALDEROLI, BISINELLA

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Disciplina delle elezioni primarie per la selezione dei candidati alle elezioni della Camera dei deputati)

1. Il presente articolo disciplina le modalità di partecipazione degli elettori alla selezione dei candidati alla elezione per la Camera dei deputati.
 2. Le elezioni primarie rappresentano lo strumento di selezione dei candidati alle elezioni della Camera dei deputati su richiesta di ciascun partito politico o coalizione di partiti nelle predette consultazioni.
 3. Non sono ammesse alle predette competizioni elettorali liste politiche presentate da partiti che non abbiano svolto le elezioni primarie come strumento di selezione delle proprie candidature».
-

1.0.59

CALDEROLI, BISINELLA

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Disciplina delle elezioni primarie per la selezione dei candidati alle elezioni della Camera dei deputati)

1. Il presente articolo disciplina le modalità di partecipazione degli elettori alla selezione dei candidati alla elezione per la Camera dei deputati.

2. Le elezioni primarie rappresentano lo strumento di selezione dei candidati alle elezioni della Camera dei deputati su richiesta di ciascun partito politico o coalizione di partiti nelle predette consultazioni».

1.0.60

MINZOLINI, BONFRISCO

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Norma transitoria)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 entrano in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione in *Gazzetta ufficiale* della riforma della Parte II della Costituzione e, in mancanza della predetta riforma, entrano comunque in vigore trascorso un anno dalla loro pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*».

1.0.61

MINZOLINI, D'AMBROSIO, LETTIERI

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Norma transitoria)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 entrano in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione in *Gazzetta ufficiale* della riforma della

Parte II della Costituzione e, in mancanza della predetta riforma, entrano comunque in vigore trascorso un anno dalla loro pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*».

1.0.62

MINZOLINI, LIUZZI

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

(Norma transitoria)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 entrano in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione in *Gazzetta ufficiale* della riforma della Parte II della Costituzione e, in mancanza della predetta riforma, entrano comunque in vigore trascorso un anno dalla loro pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*».

1.0.63

MINZOLINI, TARQUINIO

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

(Norma transitoria)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 entrano in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione in *Gazzetta ufficiale* della riforma della Parte II della Costituzione e, in mancanza della predetta riforma, entrano comunque in vigore trascorso un anno dalla loro pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*».

1.0.64

CALDEROLI, BISINELLA

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

(Norma transitoria)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 entrano in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione in *Gazzetta ufficiale* della riforma della Parte II della Costituzione e, in mancanza della predetta riforma, entrano comunque in vigore trascorso un anno dalla loro pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*».

1.0.65

CALDEROLI, BISINELLA

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

(Norma transitoria)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 entrano in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione in *Gazzetta ufficiale* della riforma della Parte II della Costituzione, che introduce la riduzione del numero dei deputati».
